Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1452

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità

09/02/2026 - 00:16

Indice

1. DDL S. 1452 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1452 5
1.2.2. Relazione 1452-A 7
1.2.3. Testo approvato 1452 (Bozza provvisoria) 9
1.2.4. Testo 1 10
1.3. Trattazione in Commissione 12
1.3.1. Sedute 13
1.3.2. Resoconti sommari 14
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 15
1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 316(pom.) del 29/04/2025 16
1.3.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 318(pom.) del 06/05/2025 165
1.3.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 325(pom.) del 14/05/2025 175
1.3.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 338(ant.) del 04/06/2025 180
1.3.2.1.5. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 340(ant.) dell'11/06/2025 185
1.3.2.1.6. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 343(pom.) del 17/06/2025 188
1.3.2.1.7. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 349(ant.) del 26/06/2025 200
1.3.2.1.8. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 351(ant.) del 02/07/2025 210
1.3.2.1.9. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 352(pom.) del 02/07/2025 214
1.4. Trattazione in consultiva 215
1.4.1. Sedute 216
1.4.2. Resoconti sommari 217
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 218
1.4.2.1.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 398(ant.) dell'11/06/2025 219
1.4.2.1.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403(pom.) del 24/06/2025 226
1.4.2.1.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 405(ant.) del 26/06/2025 233
1.4.2.1.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 406(pom.) del 01/07/2025 236
1.4.2.1.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 409(ant.) del 02/07/2025 241
1.4.2.1.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 410(pom.) del 02/07/2025 249
1.4.2.1.7. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 411(ant.) del 03/07/2025 250
1.5. Trattazione in Assemblea 256
1.5.1. Sedute 257

1.5.2. Resoconti stenografici 258
1.5.2.1. Seduta n. 323 del 02/07/2025 259
1.5.2.2. Seduta n. 324 del 03/07/2025 354

1. DDL S. 1452 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1452

XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Documenti acquisiti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea
- Votazioni

Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali

approvato con il nuovo titolo

"Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità"

Titolo breve: *Adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali*

Iter

3 luglio 2025: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1452	**approvato**
C.2500	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 122/25 dell'8 agosto 2025, GU n. 184 del 9 agosto 2025.

Iniziativa Parlamentare

Lucio Malan (FdI)

Cofirmatari

Massimiliano Romeo (LSP-PSd'Az) , **Maurizio Gasparri** (FI-BP-PPE) , **Michaela Biancofiore** (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **8 aprile 2025**; annunciato nella seduta n. 292 dell'8 aprile 2025.

Classificazione TESEO

CONSIGLI E ASSEMBLEE REGIONALI, ASSESSORI E ASSESSORATI REGIONALI, CONSIGLIERI REGIONALI

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Alberto Balboni** (FdI) (dato conto della nomina il 6 maggio 2025).

Relatore di maggioranza Sen. **Alberto Balboni** (FdI) nominato nella seduta ant. n. 351 del 2 luglio 2025.
(proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 2 luglio 2025; annuncio nella seduta n. 323 del 2 luglio 2025

Relatore di maggioranza Sen. **Alberto Balboni** (FdI) nominato nella seduta pom. n. 352 del 2 luglio 2025.
(proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede redigente** il 24 aprile 2025. Annuncio nella seduta n. 298 del 24 aprile 2025.
Parere delle commissioni 5ª (Bilancio), Questioni regionali
Nuovamente assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede referente** il 2 luglio 2025. Annuncio nella seduta n. 323 del 2 luglio 2025.
Parere delle commissioni 5ª (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1452

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1452

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MALAN** , **ROMEO** , **GASPARRI** e **BIANCOFIORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2025

Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge reca modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di determinazione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali. Tale proposta risponde alla necessità di una profonda riflessione sulle funzionalità delle autonomie regionali, sulla rappresentatività democratica e sull'equilibrio tra esigenze di contenimento della spesa pubblica e necessità di adeguata operatività degli organi regionali. Il decreto-legge n. 138 del 2011 ha introdotto un criterio rigido e automatico per la determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, ancorandolo in modo stringente alla consistenza demografica della popolazione residente. Si è tuttavia manifestata progressivamente la necessità di introdurre criteri più elastici e coerenti con i mutamenti demografici in atto, che non alterino in modo significativo la rappresentanza istituzionale né l'efficacia delle funzioni amministrative e legislative delle regioni. In particolare, la proposta normativa si muove in due direzioni: da un lato, introduce un margine di tolleranza del 5 per cento rispetto alle soglie demografiche individuate dal decreto-legge n. 138 del 2011; dall'altro, consente un lieve ampliamento del numero massimo degli assessori regionali per le regioni demograficamente più piccole.

Al comma 1, lettera *a)*, si stabilisce che il numero dei consiglieri regionali non debba essere modificato qualora la variazione demografica, in aumento o in diminuzione, sia contenuta entro il 5 per cento rispetto alle soglie previste dalla normativa vigente. Tale modifica introduce un elemento di proporzionalità e flessibilità, volto a evitare che scostamenti minimi e, in molti casi, fisiologici nella popolazione residente determinino automaticamente un cambiamento nella composizione del Consiglio regionale, con possibili ripercussioni sull'equilibrio politico e sulla funzionalità e stabilità istituzionale dell'ente. La norma trova giustificazione in considerazione dei significativi mutamenti demografici in corso, dovuti a fenomeni migratori, spopolamento delle aree interne e dinamiche socio-economiche complesse ed ha un impatto anche sui trasferimenti erariali alle regioni, in quanto il mancato adeguamento del numero dei consiglieri alla popolazione registrata dall'ISTAT prevede la riduzione dei trasferimenti erariali alla regione.

Il comma 1, lettera *b),* interviene invece sulla disciplina relativa al numero massimo degli assessori regionali consentendo alle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e a quelle con popolazione fino a due milioni di abitanti di incrementare di due unità il numero massimo degli stessi, offrendo un margine operativo più ampio per l'organizzazione della Giunta, mantenendo comunque invariato il principio generale di proporzionalità rispetto al numero dei consiglieri stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettera *b),* del decreto-legge n. 138 del 2011. Tale principio prevede infatti che il numero degli assessori sia pari ad un quinto del numero dei consiglieri. Il presente disegno di legge si fonda sulla consapevolezza che la complessità delle funzioni regionali, soprattutto in settori critici e

strategici quali la sanità, l'ambiente, i trasporti e lo sviluppo territoriale, non è direttamente proporzionale alla sola dimensione demografica. Anche regioni con popolazione contenuta possono presentare articolazioni territoriali estese ed eterogenee, pluralità di settori cruciali da presidiare e necessità di garantire una più equa rappresentanza delle istanze locali. Al fine di evitare potenziali effetti distorsivi in relazione al criterio di proporzionalità con la consistenza della popolazione, in particolare rispetto le regioni che appartengono alla fascia demografica superiore, è poi confermata l'interpretazione, già ampiamente condivisa, in base alla quale il presidente della Giunta regionale è incluso nel numero dei consiglieri regionali da considerare quale base di calcolo per la determinazione del numero massimo degli assessori. Al comma 2, secondo quanto già previsto dal decreto-legge n. 138 del 2011, si stabilisce che spetta comunque a ciascuna regione interessata esercitare la facoltà di adeguamento del proprio ordinamento, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, essendo espressamente previsto che le regioni provvedano all'eventuale adeguamento dei rispettivi ordinamenti con gli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a),* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca o aumenti entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo »;

b) alla lettera *b),* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato di due unità nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale ».

2. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.2.2. Relazione 1452-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1452-A

Relazione Orale

Relatore Balboni

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 2 luglio 2025 (*)(*)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali

d'iniziativa dei senatori **MALAN** , **ROMEO** , **GASPARRI** e **BIANCOFIORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2025

*) (*) *A seguito del trasferimento alla sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: Calandrini)

26 giugno 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi del Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 1 con il seguente: « 2. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

sugli emendamenti approvati

(Estensore: Gelmetti)

1° luglio 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo su tutte le proposte, fatta eccezione per l'emendamento 1.0.2, il cui esame resta sospeso.

2 luglio 2025

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.0.2, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE	**DISEGNO DI LEGGE**
D'iniziativa dei senatori Malan ed altri	Testo proposto dalla Commissione
Modifiche all'articolo 14 del decreto-	Disposizioni in materia di composizione di giunte e

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali	consigli regionali e di incompatibilità
Art. 1.	Art. 1.
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) alla lettera *a),* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca **o aumenti** entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo »;	*a)* alla lettera *a),* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo »;
b) alla lettera *b),* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato di due unità nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale ».	*b)* alla lettera *b),* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato **fino a** due unità **sia** nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti **sia** nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale ».
	2. **Ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.**
2. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	**3.** Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti **dei propri** stanziamenti di bilancio **previsti** a legislazione vigente e **comunque** senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
	Art. 2. **1. L'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è abrogato.**

1.2.3. Testo approvato 1452 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1452

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 3 luglio 2025, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori Malan, Romeo, Gasparri e Biancofiore:

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità

Art. 1.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a),* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo »;

b) alla lettera *b),* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato fino a due unità sia nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale ».

2. Ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.

3. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è abrogato.

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
2 luglio 2025
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità (1452-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.8
MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo*:* "Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale"».

Art. 2

2.100
MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sopprimere l'articolo.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59059

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 316(pom.) del 29/04/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 29 APRILE 2025
316ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI
indi del Vice Presidente
TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 16,45.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 1353 e 504 e per tutto il prosieguo del relativo *iter*.
Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità, per l'intero seguito dell'esame dei predetti disegni di legge.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(1279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*** , approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.
Il PRESIDENTE comunica che si è concluso il ciclo di audizioni e che il provvedimento è stato inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea per la settimana dal 20 al 23 maggio.
Propone quindi di fissare fin d'ora il termine per eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 8 maggio, rinviando lo svolgimento della discussione generale alla prossima settimana.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1466) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice***
(Esame e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), facente funzioni di relatore in sostituzione della senatrice Ternullo, dà

conto del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 54 del 22 aprile 2025.
L'adozione da parte del Consiglio dei ministri del provvedimento in esame trova la sua motivazione nella necessità di assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco - tenutesi lo scorso 26 aprile - e della successiva cerimonia di inizio del nuovo pontificato.
Nella relazione illustrativa predisposta dal Governo, viene fornita una possibile stima del flusso di pellegrini nelle giornate previste dall'ostensione della salma al funerale tenutosi, per l'appunto, sabato 26 aprile 2025: al riguardo, vengono assunti come base i dati delle esequie di San Giovanni Paolo II, nell'aprile del 2005, che registrarono la presenza complessiva di 3 milioni di pellegrini nelle omologhe giornate: nello specifico, si registrarono 500.000 presenze in piazza San Pietro e 600.000 nelle zone adiacenti nella sola giornata delle esequie.
Occorre tenere presente anche che, nelle medesime giornate, dal 25 al 27 aprile, si è tenuto il Giubileo degli adolescenti, contribuendo a determinare un maggiore afflusso di persone nella capitale.
Tenuto conto dell'impegno organizzativo richiesto, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di individuare, definire e attuare le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, e a quant'altro sia necessario a garantire il funzionale svolgimento delle esequie del Santo Padre e alla successiva celebrazione per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice.
Spetta sempre al Capo del Dipartimento della protezione civile individuare, definire e attuare le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.
Il comma 2 prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile operi in stretto raccordo con il prefetto di Roma, il commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il presidente della Regione Lazio e il sindaco di Roma Capitale, garantendone il costante coordinamento con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento stesso, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, e, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, può individuare soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese società *in house* o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati.
Il comma 3 specifica che, nello svolgimento di tali attività, il Capo del Dipartimento provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo (ossia la procedura sulla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, in deroga ad atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 (che disciplina le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile). Ferma l'esigenza del raccordo previsto al comma 2, sono fatte salve le attribuzioni del prefetto di Roma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità di cui al presente decreto-legge.
L'articolo 2 reca la disposizione di copertura finanziaria. All'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi del decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005.
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del decreto (alla data del 22 aprile 2025).
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, considera conclusa tale fase procedimentale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini

del giorno alle ore 14 di martedì 6 maggio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(836) ***DE PRIAMO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi***
(1255) ***GASPARRI. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944***

(Seguito dell'esame congiunto rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 1° aprile.
Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 12 di giovedì 24 aprile, sono stati presentati dieci emendamenti, pubblicati in allegato, la cui illustrazione avrà luogo la prossima settimana.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 1° aprile.
Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 12 di mercoledì 23 aprile, sono stati presentati 408 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato. Comunica altresì il ritiro dell'emendamento 15.2 a firma De Cristofaro.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1432) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza***

(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 aprile.
Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il senatore GIACOBBE (*PD-IDP*) illustra complessivamente le proposte emendative del suo Gruppo, volte a correggere gli aspetti più critici del provvedimento in esame, che pone un limite a due generazioni per la trasmissione della cittadinanza, senza prevedere eccezioni per coloro che hanno mantenuto un legame affettivo, culturale o di esercizio dei diritti di cittadinanza con l'Italia.
Pur riconoscendo la necessità di porre un limite al meccanismo finora vigente, che consentiva di risalire anche alla quinta o sesta generazione, ritiene preferibile fissare alcuni criteri, per esempio l'iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile italiani o all'AIRE o la conoscenza della lingua italiana a livello almeno B1.
Ritiene infatti opportuno evitare esclusioni indiscriminate, anche perché la trasmissione della cittadinanza è molto importante per mantenere vivo il legame con la madrepatria degli Italiani all'estero, i quali svolgono quella funzione spesso citata di ambasciatori della cultura e del *made in Italy* all'estero.
Esprime in ogni caso perplessità sulla urgenza del provvedimento, non avendo riscontrato, nei Paesi che rientrano nella sua circoscrizione elettorale, numeri significativi di richiedenti la cittadinanza italiana, neanche per motivi sanitari.
Si sofferma in particolare sull'emendamento 1.79, che propone di riaprire per un periodo di due anni i termini fissati dalla legge n. 91 del 1992 per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di quei soggetti naturalizzati che non avevano potuto esercitare tale opzione in passato, per non perdere la cittadinanza del Paese in cui erano emigrati per motivi di lavoro. Si tratta comunque di una platea ristretta di persone, tra l'altro molto anziane, che vorrebbero recuperare la cittadinanza per motivi affettivi.
Auspica che vi sia la disponibilità a una collaborazione costruttiva sulle proposte di modifica.
Il senatore CATALDI (*M5S*), nel concordare sulla necessità di intervenire per alleggerire la pressione

sugli uffici comunali e consolari nonché sui tribunali, critica la soluzione eccessivamente semplicistica individuata dal Governo.
Gli emendamenti del suo Gruppo, pertanto, individuano alcuni criteri per delimitare la possibilità di trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti, per esempio stabilendo la conoscenza della lingua italiana al livello B1. Altri emendamenti, invece, inseriscono lo *ius scholae* oppure prevedono che, nell'ambito del cosiddetto "decreto flussi" annuale, sia riservata una quota di ingressi ai cittadini provenienti da Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali Paesi.
Infine, ulteriori proposte mirano a eliminare la retroattività della norma, in modo da tenere conto dei diritti delle persone che avevano già fissato un appuntamento con gli uffici consolari per l'esame della pratica di richiesta della cittadinanza.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che il Gruppo della Lega ha presentato il solo emendamento 1.8, al fine di contemperare l'esigenza, da un lato, di ridurre la mole di pratiche burocratiche che ostacola l'attività degli uffici comunali e il contenzioso nei tribunali e, dall'altro, di non recidere il legame con l'Italia anche per quegli Italiani che vivono all'estero e intendono mantenerlo per se stessi e per le future generazioni.
Pertanto, la proposta mira a eliminare il criterio dei due anni di residenza, consentendo anche ai nonni di trasmettere la cittadinanza, seppure non nati in Italia.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti all'articolo 2, oltre all'ordine del giorno.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta, sospesa alle ore 17,20, riprende alle 17,35.
(1353) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*** , approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati
(504) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Erika STEFANI e altri. - Modifica all'articolo 87 e al titolo IV della parte seconda della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura***
- e petizione n. 98 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che i senatori Giorgis, Parrini e Bazoli hanno aggiunto la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo PD.
Avverte quindi che si procederà all'esame e alla votazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1, su cui, in qualità di relatore, esprime parere contrario.
Il vice ministro SISTO invita i proponenti a ritirare gli emendamenti all'articolo 1, in subordine, il parere è contrario.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta è volta a sopprimere l'articolo 1, che reca una delle norme a suo avviso più criticabili del provvedimento, in quanto modifica l'articolo 87 della Costituzione, dividendo il Consiglio superiore della magistratura (CSM) in due organi diversi, uno per la magistratura requirente e una per quella giudicante. Rileva che tale previsione avrà un grave effetto sistemico, determinando la formazione di un corpo di autogoverno della magistratura requirente che sarà autoreferenziale e privo della cultura della giurisdizione.
Auspica che la maggioranza sia disponibile al confronto su tale aspetto particolarmente importante.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ribadisce il rischio che i provvedimenti del Governo finiscano per compromettere lo Stato di diritto e smantellare gli equilibri costituzionali. Alla riforma sul premierato, ancora all'esame della Camera dei deputati in prima deliberazione, infatti, si affianca il disegno di legge in titolo, evidentemente per colpire la magistratura ordinaria, impedendole di indagare sulla politica, tra l'altro in violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.
A suo avviso, si sta sottovalutando il rischio di favorire l'avvento di forme di autoritarismo.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che la proposta, pur essendo simile alla precedente, non ha contenuto ostruzionistico, in quanto reca una modifica sostanziale, volta a scongiurare l'eventualità della duplicazione del CSM, che rischia di determinare un indebolimento dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Il rafforzamento della dimensione accusatoria del pubblico ministero, infatti, porterebbe ad accentuare la valutazione del suo operato solo in termini di *performance*, cioè in base al numero di accuse tramutate in condanne, a scapito della capacità di difesa dell'imputato.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ravvisa un rischio di indebolimento dello Stato di diritto non solo con la riforma in esame e quella sul premierato, ma anche per l'abuso reiterato della decretazione d'urgenza e il ricorso a disegni di legge particolarmente eterogenei, nonché a leggi delega dai criteri e principi direttivi eccessivamente ampi. Ritiene che sia indispensabile difendere gli equilibri costituzionali, come dimostra anche l'episodio accaduto il 25 aprile scorso ad Ascoli Piceno, dove una fornaia è stata identificata dalle forze dell'ordine solo per aver esposto uno striscione che celebrava l'antifascismo.
Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.3 e 1.4.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) ritiene necessario sopprimere l'articolo 1, per evitare lo sdoppiamento del CSM in due distinti organi di autogoverno della magistratura. A suo avviso, se vi fosse stata una disponibilità al confronto da parte della maggioranza e del Governo, si sarebbe potuto trovare una soluzione alternativa condivisa, per esempio prevedendo due sezioni nell'ambito del CSM.
Rivendica la scelta delle opposizioni di ricorrere a pratiche ostruzionistiche, in quanto questo è l'unico strumento per impedire l'approvazione in tempi rapidi e senza modifiche del provvedimento presentato dal Governo, con conseguente mortificazione del ruolo del Parlamento.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame.
Considera inattendibile la proposta rivolta alle opposizioni di presentare un ristretto numero di emendamenti per favorirne un esame approfondito. A suo avviso, la maggioranza avrebbe comunque proseguito nel suo intento di approvare il disegno di legge costituzionale in titolo senza apportare alcuna modifica; quindi, alla minoranza non resta che utilizzare tutti i mezzi previsti dal Regolamento per contrastare tale programma.
Critica l'atteggiamento prevaricatore della maggioranza, che punta a modificare in modo incisivo la Costituzione, senza tener conto che questa è posta a garanzia di tutti i cittadini.
Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo M5S, criticando la dichiarazione - più volte ricordata, durante il dibattito - del ministro Nordio, il quale ha auspicato una rapida approvazione della riforma, senza modifiche. In effetti, già presso l'altro ramo del Parlamento non è stato approvato neanche un emendamento e anche in questa sede è facile prevedere che non sarà accolta alcuna proposta di modifica. A suo avviso, ciò mette in pericolo lo Stato di diritto, violando il principio della separazione dei poteri, in contrasto anche con l'articolo 2 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Sarebbe stato più utile affrontare il problema dell'efficientamento della giustizia civile, invece di perseguire l'obiettivo della separazione delle carriere della magistratura, con la conseguenza che solo i cittadini con maggiori disponibilità economiche potranno garantirsi una difesa adeguata, per difendersi da un pubblico ministero che non sarà più tenuto alla ricerca delle prove anche a favore dell'imputato, come attualmente è previsto dall'articolo 358 del codice di procedura penale.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.3 e 1.4 sono respinti.
Si passa alla votazione degli identici emendamenti 1.5 e 1.6.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole, auspicando che anche i senatori della maggioranza intervengano per formulare le proprie valutazioni sugli emendamenti in esame.
Stigmatizza poi l'assenza, da parte del Governo e della maggioranza, di un approccio alle riforme costituzionali coerente con lo spirito dell'articolo 138 della Costituzione .
Il richiamo al *referendum* popolare - per suggellare la riforma imposta dall'Esecutivo - rappresenta

infatti una sorta di gioco "a somma zero", in cui una parte vince e l'altra perde, tradendo il carattere compromissorio che dovrebbe invece caratterizzare le riforme costituzionali condivise.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), annunciando il voto favorevole, evidenzia come l'atteggiamento della maggioranza e del Governo - chiusi ad ogni effettivo intento di dialogo - obblighi, nei fatti, le opposizioni a praticare una condotta ostruzionistica.
Altresì, critica il fatto che la maggioranza rivendichi una sorta di diritto a decidere arbitrariamente su ogni argomento, sulla base della vittoria alle elezioni.
Invita il Governo e la maggioranza a quel confronto serio, che rappresenterebbe la base di un sistema democratico.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) rileva con profondo rammarico come le prerogative del Parlamento siano calpestate dall'atteggiamento del Governo, finendo per umiliare anche il ruolo dei parlamentari di maggioranza.
Ricorda, inoltre, come - nella scorsa legislatura - leggi di revisione costituzionale quali quella sulla riduzione del numero dei parlamentari (legge costituzionale n. 1 del 2020) e sulla tutela dell'ambiente (legge costituzionale n. 1 del 2022) siano state approvate a larga maggioranza, in coerenza con lo spirito dell'articolo 138 della Costituzione.
Risulta quindi beffardo che - con accenti vittimistici - autorevoli esponenti della maggioranza imputino la lentezza nell'*iter* di esame della riforma alla condotta delle opposizioni, che osano ricorrere all'ostruzionismo.
Si è in presenza di un ribaltamento della verità da parte di chi vuole colpire i princìpi di autonomia e indipendenza della magistratura sanciti nella Carta scritta dai Padri costituenti.
Con contestuale votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 1.5 e 1.6.
Il PRESIDENTE propone di svolgere un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.7 e 1.8 - stante l'ampia corrispondenza di contenuto - fermo restando che saranno poi votati distintamente.
La Commissione conviene.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel prendere atto di tale scelta, rileva tuttavia come, a livello di novella costituzionale, la previsione del principio di parità di genere risulta più cogente rispetto al generico richiamo all'equilibrata rappresentanza di donne e uomini.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole, riepiloga le differenti critiche alla proposta di revisione costituzionale in esame. Da un lato, viene colpita l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Dall'altro, si assiste ad un abbassamento dei livelli di garanzia e ad una grave lesione del sistema di pesi e contrappesi.
Quest'ultimo ordine di argomentazioni trova motivazione anche analizzando la riforma in esame, in combinato disposto con il premierato e con il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati in materia di giustizia contabile e Corte dei conti (A.S. 1457). L'insieme di tali interventi indebolisce il Parlamento e gli organi posti a garanzia dei diritti e della legalità, come il Presidente della Repubblica e la magistratura.
Gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione puntano quanto meno a ridurre i danni e richiamano il Governo e la maggioranza alla necessità di apportare i necessari correttivi.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole, ricorda i numerosi emendamenti presentati dal proprio gruppo per correggere una riforma lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.
Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 1.7 e 1.8 sono respinti.
Sull'emendamento 1.9, interviene in dichiarazione di voto il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), che ricorda come le diverse proposte di revisione costituzionale presentate dal gruppo del PD prevedessero l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare quale istanza di appello nei confronti delle delibere del Consiglio superiore della magistratura, ma anche dei consigli superiori delle diverse magistrature speciali.
In questo modo, si sarebbe fornita una soluzione al problema delle degenerazioni correntizie. Invece, la riforma presentata dal Governo ha l'unico risultato di svilire il ruolo del CSM, che viene umiliato dal ricorso al meccanismo del sorteggio e privato delle prerogative in materia disciplinare.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), dopo aver osservato come la presenza delle correnti caratterizza tante realtà politiche e professionali e non risulta essere un'esclusiva della magistratura, rileva come il vero obiettivo della proposta di legge costituzionale in esame sia quello di colpire l'indipendenza del potere giudiziario.
Annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.9.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che l'insieme delle modifiche costituzionali proposte in questa legislatura dal Governo e dalla maggioranza deturpino l'armonia del quadro costituzionale.
Inoltre, la separazione delle carriere finirà per privare il pubblico ministero della cultura del contraddittorio, deludendo ogni aspettativa in senso garantista.
D'altra parte, la politica criminale perseguita dalla maggioranza e dal Governo è stata improntata finora al giustizialismo forcaiolo verso i meno abbienti e all'accrescimento delle garanzie in favore dei "colletti bianchi".
Posto ai voti, l'emendamento 1.9 è respinto.
Il PRESIDENTE propone di svolgere un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti da 1.10 a 1.15 - stante l'ampia corrispondenza di contenuto - fermo restando che saranno poi votati distintamente.
La Commissione conviene.
Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole, ribandendo l'illogicità della previsione di un'Alta Corte per la sola magistratura ordinaria, lasciando, per le magistrature speciali, ai rispettivi consigli superiori la competenza in materia disciplinare.
Tale scelta tradisce probabilmente l'intenzione di colpire chirurgicamente l'autonomia ed indipendenza della magistratura ordinaria.
Con distinte votazioni, gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 sono respinti.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che la prossima settimana sarà avviato l'esame dei disegni di legge nn. 1451 *(Modifiche degli articoli 71 e 72 del TUEL, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)* e 1452 *(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali)*.
Altresì, si procederà all'avvio dell'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 1246 e 1392, in materia di decretazione d'urgenza e disegni di legge con voto a data certa, per l'abbinamento con gli Atti Senato nn. 574 e connessi, già all'esame della Commissione.
La Commissione prende atto.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI
Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. 1279 *(Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)*, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 19,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 836

Art. 1

1.1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sopprimere l'articolo.

1.2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, sostituire la parola: «perpetrata» *con la seguente:* «perpetrati».

1.3

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, dopo le parole: «migliaia di» *inserire le seguenti:* «italiane e».

1.4

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, sopprimere le parole da: «commessi» *fino alla fine del periodo*.

1.5

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, sopprimere le parole: «marocchini, algerini, tunisini e senegalesi,».

Art. 3

3.1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'uso degli stupri come arma di guerra nel corso della storia».

3.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*) Le iniziative promosse in occasione della Giornata possono essere altresì finalizzate a favorire, in particolare nelle giovani generazioni, la diffusione della cultura del rispetto, della non discriminazione, dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze, anche attraverso percorsi di educazione civica e alla cittadinanza attiva, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie.»

Art. 4

4.1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944)

1. Ai fini della presente legge è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944, compiuti sul territorio italiano, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Al fondo di cui al comma 1 possono accedere le vittime accertate, qualora ancora in vita, i loro coniugi e i parenti e affini di primo e secondo grado.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di accesso al Fondo, la quantificazione delle elargizioni e le modalità di corresponsione.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

4.2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, sopprimere le parole da: «o comunque» *fino alla fine del comma*.

Tit.1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sostituire le parole: «stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi» *con le seguenti:* «stupri di tutte le guerre in particolare di quelli in Italia nel 1943 e 1944 e dell'uso dello stupro come arma di guerra».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1184

G/1184/1/1

Sironi, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese",

premesso che:

l'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60 recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare, c.d. legge "SalvaMare", prevede che al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, il Ministro della transizione ecologica (oggi dell'ambiente e della sicurezza energetica), entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, deve stabilire i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti;

la legge "SalvaMare" ha introdotto un percorso semplificato e autonomo, un binario normativo distinto rispetto alla disciplina generale, per la definizione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) applicabili ai rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e a quelli volontariamente raccolti (RVR);

l'articolo 30 del provvedimento, con l'obiettivo di promuovere obiettivi di economia circolare, modifica l'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60 prevedendo che anche per i rifiuti accidentalmente pescati e per i rifiuti volontariamente raccolti nelle acque marine e interne, l'individuazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) avvenga in base alle ordinarie procedure previste dall'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

l'articolo in esame elimina il percorso normativo specifico previsto dalla legge "SalvaMare" relativo alla definizione di criteri dedicati per la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e dei rifiuti volontariamente raccolti (RVR), uniformando la disciplina a quella ordinaria prevista dal Codice dell'ambiente e non sulla base di uno specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

analoga disposizione è già stata introdotta dall'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191 recante disposizioni urgenti

per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico,

tenuto conto che:

la modifica normativa è stata motivata dalla difficoltà di adottare un regolamento unico e omnicomprensivo, capace di disciplinare in modo efficace flussi di rifiuti fortemente eterogenei per composizione merceologica e grado di pericolosità,

considerato che:

la procedura ordinaria prevista dall'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'emanazione dei decreti recanti i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, si è finora dimostrata estremamente complessa e dilatata nei tempi, come dimostrato dal fatto che, a diversi anni dalla sua introduzione, sono stati adottati soltanto pochi decreti ministeriali;

l'ambiente marino e fluviale rappresenta un ecosistema particolarmente vulnerabile e strategico, la cui tutela richiede un'attenzione prioritaria anche nella definizione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, con particolare riferimento ai materiali plastici accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, la cui permanenza nei fondali costituisce un grave fattore di degrado ambientale e paesaggistico;

risulta auspicabile l'attribuzione di una specifica priorità all'elaborazione di criteri *End of Waste* per le reti in plastica e materiali assimilabili, frequentemente rinvenuti tra i rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e volontariamente raccolti (RVR), al fine di promuoverne il recupero in un'ottica di economia circolare e di tutela dell'ecosistema acquatico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire, con carattere di priorità, ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) relativamente alle reti in plastica e ai materiali assimilabili, in quanto rappresentativi di una porzione significativa dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, e di particolare impatto sull'ambiente marino e fluviale;

a valutare l'opportunità di avviare un monitoraggio sulla massa complessiva di rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e volontariamente raccolti (RVR) ai sensi della legge 17 maggio 2022, n. 60, al fine di individuare le tipologie di rifiuto quantitativamente più presenti, per ognuna delle quali definire in tempi brevi criteri e modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 1

1.1

Sironi, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sopprimere l'articolo.

1.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

1.0.1

Martella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Modulistica unica standardizzata per gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici*)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Agenzia per l'Italia digitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una modulistica standardizzata per i diversi adempimenti del Codice dei contratti pubblici, al fine di semplificare e uniformare la presentazione della documentazione alle pubbliche amministrazioni e alle stazioni appaltanti sul territorio nazionale. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare quanto previsto per la redazione del documento di gara unico europeo, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea."

1.0.2

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Portale unico regionale per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali*)

1. Le Regioni provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, all'istituzione di una piattaforma telematica unica per la gestione delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA). La piattaforma deve consentire la presentazione, la gestione, il monitoraggio e il rilascio delle AUA in modalità completamente digitale, garantendo l'interoperabilità con lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e gli altri enti competenti. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e i criteri operativi per l'attuazione della piattaforma, garantendo l'omogeneità del sistema a livello nazionale e l'integrazione con il portale "Impresa in un giorno". Le imprese e i soggetti obbligati sono tenuti ad operare esclusivamente sulla piattaforma regionale per la gestione delle AUA, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa vigente."

1.0.3

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Sportello Unico Integrato*)

1. Dopo l'articolo 19-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 19-*ter* (Sportello Unico Integrato) 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative per l'avvio e la gestione delle attività economiche, le Regioni e gli enti locali provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'accorpamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), dello sportello unico per l'edilizia (SUE) e degli sportelli dedicati ai procedimenti ambientali in un'unica struttura denominata sportello unico integrato (SUI).

2. Il nuovo sportello unico ha lo scopo di garantire la gestione coordinata e digitale di tutti i procedimenti autorizzativi, edilizi e ambientali, riducendo la frammentazione burocratica e assicurando tempi certi per l'istruttoria delle pratiche.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e la Conferenza Unificata, definisce con apposito decreto le specifiche tecniche e operative per l'integrazione dei sistemi informatici e la gestione uniforme del nuovo sportello unico a livello nazionale.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del SUAP;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina SUAP;

c) gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del SUE, nonché la gestione dei procedimenti edilizi di competenza.»."

1.0.4

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(*Semplificazione della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio*)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le piccole manifestazioni di promozione a livello locale.».».

1.0.5

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Semplificazione della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le piccole manifestazioni di promozione a livello locale.».».

1.0.6

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Semplificazione della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le piccole manifestazioni di promozione a livello locale.».».

1.0.7

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 1-*bis*

(Disposizioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale";

b) dopo le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241", sono aggiunte le seguenti: ", ed è consentita in tutto il territorio nazionale".

«Art. 1-*ter*

(Semplificazione degli obblighi di comunicazione per gli operatori all'ingrosso della distribuzione esercenti attività di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse.».

1.0.8

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(*Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici*)

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «competente per territorio», con le seguenti: «nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale»;

b) dopo le parole: «della legge 7 agosto 1990, n. 241», aggiungere le seguenti: «, ed è consentita in tutto il territorio nazionale».».

1.0.9

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «competente per territorio», sono sostituite dalle seguenti: «nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale»;

b) dopo le parole: «della legge 7 agosto 1990, n. 241», sono aggiunte le seguenti: «, ed è consentita in tutto il territorio nazionale».».

1.0.10

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Introduzione di un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio*)

1. All'articolo 15, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), è istituito un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di aggiornamento da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti. Il modulo unico, predisposto dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e Unioncamere, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è approvato in sede di Conferenza Unificata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione e deve rispettare le seguenti specifiche:

a) Formato *standard* basato su protocolli interoperabili (XML/JSON);

b) Firma digitale obbligatoria per la certificazione degli attestati;

c) Integrazione con il Registro delle imprese, garantendo l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali dei tecnici.

7-*ter*. Gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica *standard* e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso.»."

1.0.11

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana*)

1. All'articolo 4-*bis*, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al PNRR, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previsa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore.»."

1.0.12

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Semplificazioni in materia di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: «al consumatore finale» sono soppresse».

1.0.13

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Semplificazioni in materia di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: «al consumatore finale» sono soppresse».

1.0.14

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Introduzione del registro unico nazionale dei fornitori economici*)

1. All'articolo 3, Allegato II.1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis.* Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale.

2-*ter*. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del presente codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.

2-*quater*. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti.»."

1.0.15

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Ampliamento del criterio di rotazione degli appalti ai soggetti non aggiudicatari*)

1. All'articolo 49, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Le amministrazioni sono tenute a valorizzare la partecipazione delle imprese che, pur avendo presentato offerte valide nelle procedure precedenti, non sono risultate aggiudicatarie, garantendo loro priorità negli inviti per le successive gare aventi oggetto analogo.»."

1.0.16

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Modifiche in materia di documentazione spettante alla stazione appaltante negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate senza bando*)

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte; parimenti, nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici.»."

1.0.17

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Quota riservata alle piccole imprese nelle gare sopra-soglia*)

1. All'articolo 58, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, in misura non inferiore al 20 per cento indipendentemente dall'importo dell'appalto»

b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A tal fine, le stazioni appaltanti

effettuano adeguate verifiche del mercato di riferimento volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14, è trasmessa all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le determinazioni di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.»."

1.0.18

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Rappresentante delle piccole imprese nelle stazioni appaltanti*)

1. All'articolo 61, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Presso le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 63, è istituita la figura del rappresentante delle piccole imprese, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) agli appalti pubblici con il compito di:

a) monitorare l'applicazione delle quote di riserva e dei criteri di accesso previsti per le MPMI nei bandi di gara;

b) verificare la suddivisione in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese;

c) assistere le MPMI nell'interpretazione dei requisiti di gara e nell'accesso alle procedure semplificate;

d) segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e agli organi di vigilanza eventuali violazioni delle norme a tutela delle MPMI.

1-*ter*. Le modalità di nomina, le competenze e i criteri operativi del rappresentante delle piccole imprese sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»."

1.0.19

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici*)

1. All'articolo 221, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la parola: «ANAC,», sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale,»."

Art. 2

2.0.1

De Carlo, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione)

1. Al fine di promuovere e migliorare la sostenibilità ambientale delle attività agricole anche attraverso il pieno sviluppo del potenziale delle tecnologie dell'agricoltura di precisione, l'irrorazione aerea mediante aeromobili senza equipaggio è consentita, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 8 agosto 2012, n. 150, in via sperimentale e nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici non sottoposti a vincoli ambientali.

2. L'irrorazione aerea di cui al comma 1 è effettuata da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari, operatore di UAS (*Unmanned Aircraft System)* in possesso del certificato di UAS leggero, ovvero dell'autorizzazione operativa di cui all'articolo 12 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio, dotato di specifiche competenze e formato conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3, e svolta con modalità tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano di azione nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 2012, n. 150.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le competenze specifiche dell'operatore che effettua le attività di irrorazione, nonché le modalità di attuazione del presente articolo volte a prevenire danni alla salute umana ed animale e ad assicurare il massimo rispetto dell'ambiente.

4. L'effettuazione dell'attività di irrorazione o dei cicli di irrorazioni è preceduta dall'inoltro al competente Servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riportante la cadenza temporale dell'intervento, che può anche coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata da una relazione agronomica che asseveri il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA può essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa cui gli utilizzatori aderiscono. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio vigilano affinché siano attuate e rispettate le condizioni previste dalla relazione agronomica e dal decreto interministeriale di cui al comma 3 e monitorano, con cadenza temporale, i risultati della sperimentazione.»

2.0.2

Bergesio, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Misure di semplificazione della disciplina di attività di noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera)

1. Il presente articolo si applica al noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera, come definiti, rispettivamente, all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e all'articolo 54, comma 1, lettera n) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Per noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera si intende l'attività professionale svolta dal noleggiatore che consiste nel fornire, mediante la stipula di un contratto, il godimento dell'attrezzatura o del mezzo, al noleggiante, il quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo in denaro.

3. L'esercizio dell'attività di noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.

4. Le imprese che operano nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, sono dotate di almeno un responsabile adeguatamente formato per l'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi da fornire a noleggio, in conformità con quanto disposto dall'Accordo 22 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché' le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

5. Il datore di lavoro delle imprese che operano nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, è responsabile della manutenzione delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera di cui al comma 1,

fino al passaggio di detenzione delle attrezzature e dei mezzi, ovvero nei casi in cui il noleggio preveda anche la fornitura di operatori abilitati all'utilizzo degli stessi.

6. Le attività di manutenzione svolte dal datore di lavoro, di cui al comma precedente, sono eseguite in conformità con quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione dei fabbricanti e annotate nei relativi registri di controllo delle macchine e dei mezzi fino al perfezionamento del contratto di noleggio, e sono, altresì, svolte all'interno di un sistema di gestione con procedure formalizzate.

7. Qualora le attività di manutenzione, di cui al comma 5, siano soggette a certificazione rilasciata da parte di organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, sono considerate interventi funzionali all'ottenimento della riduzione del premio assicurativo INAIL di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000.

2.0.3

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (CIGAL))

1. È istituto il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa lavoristica, contributiva, fiscale, erariale e all'Imposta sul valore aggiunto relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere una crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni in grado di arrecare un danno alle imprese sane, ai lavoratori e all'Erario, nonché per programmare e valutare anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione lavoristica, contributiva e fiscale con particolare riferimento alla genuinità degli appalti.

2. Il Cruscotto informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'INPS, dall'Agenzia per le Entrate, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da Sviluppo Lavoro Italia S.p.a. Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 5.

3. I soggetti individuati al comma precedente sono tenuti a trasmettere i dati, già presenti nei loro data base, necessari allo sviluppo del CIGAL sulla base di quanto disciplinato dal comma 5 del presente articolo.

4. Unioncamere garantisce le funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica ed informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto al comma successivo nonché di quanto

disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle Imprese e del Made in Italy e dell'interno, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto viene altresì individuato un Tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del Cruscotto di cui al comma 1.

6. Le organizzazioni datoriali e sindacali confederali comparativamente più rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del CIGAL attraverso la periodica consultazione nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al comma 5 in ordine ai flussi informativi riguardanti:

a) il quadro produttivo ed occupazionale nel settore della logistica;

b) il quadro dei rischi in merito al ricorso a prassi non genuine negli appalti;

c) il quadro degli interventi delle istituzioni in materia di appalti;

d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti delle istituzioni preposte;

e) monitoraggio sull'andamento del CIGAL.

Nell'ambito del Tavolo tecnico di cui sopra, le organizzazioni di cui al punto che precede potranno coinvolgere ulteriori soggetti interessati.

7. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito dei dati raccolti e incrociati dalla piattaforma è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari nonché rese pubbliche, ai fini statistici, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti e incrociati dalla piattaforma sulla base dei quali vengono elaborate le informazioni.

8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni richiamate nei precedenti commi utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione."

2.0.4

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(*Piattaforma nazionale per la gestione degli pneumatici fuori uso*)

1. Al fine di garantire una gestione efficiente, sostenibile e tracciabile degli pneumatici fuori uso (PFU), è istituita presso le Camere di commercio una piattaforma digitale nazionale per la raccolta, il monitoraggio e il tracciamento dei PFU.

2. La piattaforma ha lo scopo di registrare e rendere disponibili i dati relativi alla produzione, raccolta, trattamento, riutilizzo e smaltimento dei PFU, assicurando trasparenza, legalità e

promuovendo il recupero e il riciclo nel rispetto dei principi dell'economia circolare.

3. L'accesso alla piattaforma è garantito ai soggetti della filiera dei PFU, incluse imprese produttrici e importatrici di pneumatici, operatori della raccolta e del trattamento, enti locali e organi di controllo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy* e con Unioncamere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità operative della piattaforma, le procedure di registrazione e accesso, nonché gli obblighi di comunicazione per i soggetti coinvolti."

2.0.5

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(*Semplificazione della disciplina di formazione degli ispettori autorizzati alla revisione dei veicoli a motore*)

1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:

a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;

b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;

c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo, verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti."

2.0.6

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-*bis*

(Semplificazione in materia di partenariato pubblico privato per la realizzazione o gestione di opere pubbliche)

1. Negli interventi per la realizzazione e la gestione di infrastrutture anche sanitarie e ospedaliere, da realizzarsi o realizzate con contratti di partenariato pubblico privato disciplinati dalle norme di cui al Libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e remunerati tramite canone di disponibilità, al fine di ridurre l'impegno diretto della Pubblica Amministrazione ed al contempo di assicurare la sostenibilità economica ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'operazione di partenariato pubblico privato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari, le seguenti misure:

a) l'Imposta sui Redditi delle Società (IRES) e l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con un'equivalente riduzione del canone di disponibilità;

b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere

assolto mediante compensazione con il predetto canone di disponibilità."

2.0.7

Pogliese, Russo, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di accensione)

1. All'articolo 3, settimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, i primi due periodi sono soppressi.»

2.0.8

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

1. All'articolo 4, comma 1, lett. a) della Legge 08 agosto 1985, n. 443, sostituire la parola: "18" con la seguente: "32", la parola: "9" con la seguente: "16" e la parola: "22" con la seguente: "40".»

2.0.9

Romeo, Spelgatti, Bergesio, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.2-*bis*. (Semplificazione delle norme sull'uso della denominazione "artigianato").

1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di "artigianato", all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti, dai seguenti:

« Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a irrogare le sanzioni per le pubblicità di prodotti e servizi effettuata a livello nazionale in violazione delle disposizioni di cui ai citati commi».

2.0.10

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Semplificazioni in materia di fornitura dati a fini statistici*)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, alla fine del secondo periodo sono inserite le seguenti parole: «, fino ad un numero massimo annuale di rilevazioni pari a

dodici per singola impresa.».».

2.0.11

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Semplificazioni in materia di fornitura dati a fini statistici*)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le imprese non sono obbligate a partecipare alle rilevazioni qualora la rilevazione riguardi un'attività che viene da esse svolta come attività secondaria."».

2.0.12

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(*Semplificazione in materia di installazione delle insegne di esercizio*)

1. All'articolo 23, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«L'installazione di insegne di esercizio da parte di attività produttive è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nel quale ha sede l'attività, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza. L'amministrazione può effettuare controlli successivi e adottare eventuali provvedimenti di adeguamento o rimozione in caso di non conformità. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione degli enti competenti.»;

b) al comma 5, dopo le parole: «mezzi pubblicitari», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle insegne di esercizio,»;

c) al comma 7, dopo le parole: «qualsiasi forma di pubblicità», sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle insegne di esercizio,», e le parole: «ed entro i limiti e alle condizioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;

d) al comma 13-*ter*, le parole: «di insegne di esercizio» sono soppresse;

e) al comma 13-*quater*, le parole: «di insegne di esercizio» sono soppresse."

2.0.13

De Priamo, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(*Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)*

All'articolo 2, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché servizi relativi alle agenzie di affari del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. In tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il Registro-giornale di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del suddetto Regio Decreto 18 giugno 1931, n.

773.».

2.0.14

Dreosto, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché servizi relativi alle agenzie di affari del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. In tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il Registro-giornale di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del suddetto Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

2.0.15

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(*Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*)

All'articolo 2, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché servizi relativi alle agenzie di affari del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. In tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il Registro-giornale di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del suddetto Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

2.0.16

Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(*Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*)

1. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché servizi relativi alle agenzie di affari di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; in tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il Registro-giornale di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del suddetto Regio Decreto 773 del 1931».

2.0.17

Di Girolamo, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(*Misure di semplificazione in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*)

1. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché servizi relativi alle agenzie di affari di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 115, 116, 118 e 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. In tal caso, il titolare dell'impresa utilizza il Registro-giornale di

cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 in luogo del registro giornale degli affari di cui all'articolo 120 del suddetto Regio Decreto 773 del 1931.».

2.0.18

Ternullo, Occhiuto, Paroli, Rosso

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Misure di semplificazione in materia di immigrazione)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera a), le parole "dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), per le ipotesi ivi richiamate".

b) all'articolo 22:

1) al comma 2, lettera b), sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi:

"Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio, è sufficiente l'indicazione del nominativo della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore.";

2) dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

"5-*quater*. 1 Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a 30 giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine di cui all'articolo 23";

c) all'articolo 23, comma 4-*ter*, le parole "In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024," sono soppresse.».

2.0.19

De Priamo, Mancini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Misure di semplificazione in materia di immigrazione*)

1.Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 22, comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio, è sufficiente l'indicazione del nominativo della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore."

Conseguentemente,

all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera a), sostituire le parole "dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica" con le seguenti: "dal decreto ministeriale 5 luglio 1975. Resta fermo quanto

previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), per le ipotesi ivi richiamate".

b) All'articolo 22, dopo il comma 5-*quater*, aggiungere il seguente:

"5-*quater*.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a 30 giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine di cui all'articolo 23".

2.0.20

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Disposizioni in materia di parchi divertimento*)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e-*sexies*), è aggiunta la seguente: "*e*-septies*) l'installazione di pensiline e tettorie fotovoltaiche nelle aree a parcheggio e sugli edifici presenti nei parchi divertimento*.";

b) all'articolo 3, comma 1, lett. e.5), dopo le parole "*meramente temporanee*" sono aggiunte le seguenti: "*o stagionali, limitatamente ai parchi divertimento*,".

2. All'articolo 1, comma 545-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "*cambio di nominativo*" sono aggiunte le seguenti: ", *con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento*."

2.0.21

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(*Modelli standardizzati per le micro imprese per la nomina del Responsabile del Trattamento*)

1. Dopo l'articolo 2-*septies decies*, del decreto legislativo 18 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 2-*octies decies*. (*Modelli standardizzati per le micro imprese*)

1. Il Garante per la protezione dei dati personali predispone modelli semplificati di nomina del Responsabile del Trattamento per le microimprese con meno di cinque dipendenti.

2. L'adozione dei modelli predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali da parte delle microimprese costituisce presunzione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

3. Le parti contraenti che impongono clausole più restrittive rispetto ai modelli standardizzati devono fornire una motivazione specifica. In caso di contestazioni, l'onere della prova della necessità di obblighi aggiuntivi spetta alla parte contraente più forte.»."

2.0.22

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo le parole: «cave e torbiere» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 14-*bis*,»;

b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-*bis*. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle Regioni.»

2.0.23

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo le parole: *"cave e torbiere*" sono inserite le seguenti: *"*, salvo quanto previsto nel comma 14-*bis*,";

b) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14-*bis*. Per l'attività di coltivazione delle cave, qualora i lavori relativi al progetto di cui al comma 2 siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, se il progetto rimane invariato o presenta variazioni di lieve entità. Nel corso dei lavori, l'amministrazione competente prevede modalità di controllo e verifica della conformità dei lavori o la presenza di variazioni di lieve entità rispetto al progetto inizialmente autorizzato. La verifica avviene almeno con cadenza quinquennale. Le varianti progettuali di lieve entità sono definite dalle Regioni."

2.0.24

Tosato, Minasi, Murelli, Spelgatti, Pirovano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di imballaggi e unità di movimentazione)

1. All'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 22 novembre 2005, n. 286, le parole: «, il vettore» sono sostituite dalle seguenti: «per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni a favore del vettore, quest'ultimo».

2.0.25

De Priamo, Spinelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Misure in materia di riutilizzo della risorsa idrica)

All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è sempre consentito, sia nello stesso sito che presso utenti terzi, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo, mentre le acque che vengono riutilizzate per altre destinazioni d'uso rispettano le disposizioni di cui al

Decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185, o quelle per lo scarico in acque superficiali di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del presente decreto.

1-*ter*. Per implementare il riutilizzo dell'acqua di cui al comma precedente, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa."».

2.0.26

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Misure in materia di riutilizzo della risorsa idrica)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è sempre consentito, sia nello stesso sito che presso utenti terzi, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo, mentre le acque che vengono riutilizzate per altre destinazioni d'uso rispettano le disposizioni di cui al Decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185, o quelle per lo scarico in acque superficiali di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del presente decreto.

1-*ter*. Per implementare il riutilizzo dell'acqua di cui al comma precedente, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa."».

2.0.27

Paroli, Ternullo, Occhiuto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Misure di semplificazione in materia di cessazione della qualifica di rifiuto)

1. La procedura di aggiornamento di cui all'articolo 8 del Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006, di cui al Decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, non si applica alle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del medesimo Regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4 del Regolamento stesso, che restano pertanto escluse, sia in fase di rilascio che di rinnovo, dall'applicazione del medesimo Regolamento.»

2.0.28

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 2. bis

(*Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore*)

1.All'articolo 185 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "punto vendita" aggiungere le seguenti: ", nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.".

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. Nei casi previsti al comma 1, lettera b), i distributori e i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro, non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-*bis*, comma 3, del decreto legislativo stesso. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato, nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-*ter*. Nei casi previsti al comma 1, lettera b), il trasporto, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

3-*quater*. Con i decreti ministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 178 bis del presente decreto legislativo, possono essere stabilite modalità semplificate di rendicontazione.".»

2.0.29

Rosso, Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Misure di semplificazione per promuovere lo smaltimento dei fanghi da depurazione)

1. Al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 237-*quater*, al comma 2, la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti vengono utilizzati limitatamente allo stesso impianto dove vengono prodotti e in maniera tale che il loro utilizzo non provochi emissioni superiori a quelle consentite nella Parte V del presente Decreto;

b) all'allegato X alla Parte V - Disciplina dei combustibili -, Sezione 1, al comma 1, la lettera s) è sostituita con la seguente: "s) gas di sintesi, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto".».

2.0.30

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Misure di semplificazione in materia di strumenti di misurazione legale)*

1. All'articolo 1 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il presente decreto non trova applicazione per gli strumenti di misura utilizzati dalle officine di autoriparazione o dalle stazioni di servizio di carburante per determinare il volume o la massa di oli e/o di ogni sostanza liquida impiegati nell'esercizio delle loro attività.".».

2.0.31

Bergesio, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22)

1. All'art. 22-*bis* del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli."

2.0.32

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22)

1. All'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli.»

2.0.33

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22)

1. All'art. 22-*bis* del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli."

2.0.34

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure di semplificazione per le imprese di autoriparazione)

1. All'art. 22-*bis* del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. Le imprese di autoriparazione sono esonerate dall'obbligo di utilizzare gli strumenti di misura di cui all'articolo 1 per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio

di motore, di refrigeranti per impianti di climatizzazione, di liquido antigelo e liquido lavavetri, in quanto l'impiego di detti liquidi non è riconducibile ad attività commerciale, ma funzionale all'erogazione del servizio di riparazione o manutenzione dei veicoli.».

2.0.35

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-*bis*), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite con le seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti.»

2.0.36

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-*bis*), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti.

2.0.37

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(*Uniformità per la formazione obbligatoria dei Responsabili Tecnici FER*)

1. All'articolo 15, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire uniformità sull'intero territorio nazionale nella formazione, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno sedici ore obbligatorie. Le modalità di erogazione dei corsi, nonché i contenuti sono determinati mediante un accordo approvato in Conferenza Unificata tra Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni adeguano i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'accordo, di cui al periodo precedente, entro dodici mesi. Il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale.»."

2.0.38

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 in materia di Formazione Energie Rinnovabili - FER)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il Sistema camerale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro telematico nazionale per i soggetti in possesso di attestato Formazione Energie Rinnovabili - FER. La consultazione del registro è libera e gratuita per cittadini ed imprese e la relativa alimentazione è effettuata dagli enti formatori.

2. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 1 e in ogni caso al fine di alimentare lo stesso i titolari degli attestati possono depositare, telematicamente e senza oneri a carico delle imprese, nel fascicolo informatico d'impresa gli attestati FER.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il Sistema camerale provvede altresì a rendere operativa una procedura per l'invio massivo, al registro telematico nazionale di cui al presente articolo, degli attestati FER da parte degli enti formatori.»

2.0.39

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 in materia di Formazione Energie Rinnovabili - FER*)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il Sistema camerale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro telematico nazionale per i soggetti in possesso di attestato Formazione Energie Rinnovabili - FER. La consultazione del registro è libera e gratuita per cittadini ed imprese e la relativa alimentazione è effettuata dagli enti formatori.

2. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 1 e in ogni caso al fine di alimentare lo stesso i titolari degli attestati possono depositare, telematicamente e senza oneri a carico delle imprese, nel fascicolo informatico d'impresa gli attestati FER.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il Sistema camerale provvede altresì a rendere operativa una procedura per l'invio massivo, al registro telematico nazionale di cui al presente articolo, degli attestati FER da parte degli enti formatori.

2.0.40

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(*Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione*)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Una volta frequentato con esito positivo il corso di cui al precedente periodo, le imprese inviano una comunicazione alla Camera di commercio al fine regolarizzare la posizione.»."

2.0.41

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Catasto nazionale degli impianti termici)

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici. Il catasto è costituito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministero per lo Sviluppo economico.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.».

2.0.42

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Art. 9-*bis*

(Catasto nazionale degli impianti termici)

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici. Il catasto è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministero per lo Sviluppo economico.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.".

2.0.43

Rosso, Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

1. Al comma 1, dell'articolo 21, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il quarto periodo è inserito il seguente:

"Limitatamente alle società di cui all'articolo 4, comma 7, aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva eserciti in aree montane, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione da questi ultimi delle voci B10, B12 e B13."

2.0.44

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(*Modulo standard nazionale per la rendicontazione delle spese nel settore cinematografico e audiovisivo*)

1. All'articolo 25, della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente:

«1-*quater.* Al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente le modalità di rendicontazione delle spese sostenute nel corso di realizzazione del progetto.»."

2.0.45

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(*Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi*)

1. Dopo l'articolo 27, della legge 14 novembre 2016, n. 220, è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi)

1. Al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire maggiore trasparenza nell'accesso agli strumenti di sostegno pubblico, è istituito un modello unico di certificazione che attesta la conformità del progetto ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, inclusi i criteri di ammissibilità, sostenibilità economica, impatto culturale e rispetto della normativa sul diritto d'autore e sul lavoro per i progetti cinematografici e audiovisivi che intendono accedere a qualsiasi strumento di sostegno pubblico, incluse le misure selettive, automatiche, fiscali e regionali, evitando duplicazioni documentali e procedurali.

2. Il modello unico di certificazione attesta la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente e certifica gli elementi essenziali per l'accesso a tutte le forme di sostegno, tra cui:

a) l'ammissibilità del progetto ai finanziamenti pubblici;

b) il rispetto della normativa sul diritto d'autore, sulla tutela del lavoro e sulla sostenibilità ambientale e culturale;

c) l'appartenenza del progetto alla categoria delle opere di nazionalità italiana o europea;

d) il rispetto dei criteri specifici previsti per le singole misure di sostegno.

3. Il modello unico è rilasciato da un ente competente designato dal Ministero della cultura, previa verifica della documentazione presentata dai richiedenti.

4. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di implementazione del modello unico, da adottare in Conferenza Unificata.

5. L'adozione del modello unico di certificazione è condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di sostegno pubblico destinato ai progetti cinematografici e audiovisivi.»."

2.0.46

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis*. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con il decreto di cui al comma 7 sono previsti, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro.".

2.0.47

Bergesio, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis*. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con il decreto di cui al comma 7 sono previsti, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro.".

2.0.48

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. All'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con il decreto di cui al comma 7 sono previsti, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro.».

2.0.49

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(*Banca dati nazionale delle opere cinematografiche*)

1. Dopo l'articolo 28, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è inserito il seguente:

«Art. 28-*bis*

(Banca dati nazionale delle opere cinematografiche)

1. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Regioni e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore audiovisivo, è istituita la banca dati nazionale delle opere cinematografiche, interoperabile con le piattaforme utilizzate dalle Regioni.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, vengono individuate le informazioni da inserire e trasmettere alla banca dati nazionale, nonché i tempi di realizzazione della stessa.»."

2.0.50

Bergesio, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-*bis*, è abrogato;

b) ai commi 125-*ter*, 125-*quater*, 125-*quinquies* e 127 le parole "ai commi 125 e 125-*bis*", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "al comma 125"

2.0.51

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-*bis*, è abrogato;

b) ai commi 125-*ter*, 125-*quater*, 125-*quinquies* e 127 le parole «ai commi 125 e 125-*bis*», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti «al comma 125.»

2.0.52

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-*bis*, è abrogato;

b) ai commi 125-*ter*, 125-*quater*, 125-*quinquies* e 127 le parole "ai commi 125 e 125-*bis*", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "al comma 125".

2.0.53

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Semplificazioni in materia di obblighi informativi delle imprese)

1. All'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, al comma 127, le parole: «10.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».».

2.0.54

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione*)

1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n.160 la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) le insegne, le targhe e simili di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede, o che sono collocati sui cantieri, ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;"».

2.0.55

Rosso, Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

1. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "e al 31 dicembre 2023", sono sostituite con le seguenti: ", al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024".».

2.0.56

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Semplificazioni in materia di DURC di congruità*)

1. La verifica della congruità di cui all'articolo 1 del D.M 25 giugno 2021, n. 143 si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, qualora il costo del singolo appalto risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro 150.000,00.».

2.0.57

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazione, dalla legge 29 aprile 024, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella B.I aggiungere in fine i seguenti numeri:

	Attività	Descrizione	Codici Ateco pertinenti all'attività
16-*bis*)	I d e a t o r e e	- consulenza su *hardware*, *software* e	62.20.10

	creatore di architetture informatiche *hardware* e *software*	altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione; - pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'*hardware* dei computer, il *software* e le tecnologie della comunicazione	
16-*ter*)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione dei prodotti e dei servizi per il commercio elettronico	ideazione di campagne pubblicitarie: - creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione - creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera - ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi	73.11.01
16-*quater*)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine personale	- servizi di consulenza per la valorizzazione dell'immagine dei clienti in termini, ad esempio di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco	96.99.94
16-*quinquies*)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine aziendale, dei prodotti e dei servizi	altre attività di consulenza imprenditoriale e gestionale, ad esempio in materia di: - pianificazione strategica e organizzativa - gestione del cambiamento (*change management*) - obiettivi e politiche di *marketing*	70.20.09
16-*sexies*)	*Dog sitter*, toelettatore di animali da compagnia, servizi di addestramento per animali da	Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia: - presa in pensione di animali da compagnia (animali domestici) - attività di *dog sitter* e *cat sitter*	96.99.11 96.99.12 96.99.13

	compagnia	- servizi di toelettatura per animali da compagnia - servizi di addestramento per animali da compagnia	
16-*septies*)	Maestro di sci	fornitura di corsi di sci	85.51.09
16-*octies*)	Maniscalco	- attività di maniscalchi: pareggio e ferratura di cavalli e degli altri equini, ad esempio asini e muli	01.62.01
16-*novies*)	Stilista	*design* di moda (*fashion design*) relativo a prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mobili (*omissis.*)	74.11.20

b) alla tabella B.II aggiungere in fine i seguenti numeri:

	Attività	Descrizione	Codici Ateco pertinenti all'attività
45-*bis*)	Attività di farcitura, guarnizione pizze e schiacciate con vendita di asporto	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	56.11.12
45-*ter*)	Caseari	- produzione di bevande a base di latte - produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - produzione di latte in polvere o concentrato, dolcificato o meno - produzione di latte o panna in forma solida - produzione di burro - produzione di yogurt - produzione di formaggio e cagliata - affinatura e stagionatura di formaggio - produzione di siero di latte	10.51.20

		- produzione di caseina - produzione di prodotti lattiero-caseari senza lattosio - produzione di starter (fermenti lattici) - produzione di kefir di latte - produzione di lattosio e sciroppo di lattosio	
45-*quater*)	Frantoi	- produzione di olio di oliva grezzo - produzione di olio di oliva raffinato - produzione di sanse vergini - produzione di linter di cotone, panelli e altri prodotti residui della produzione di olio di oliva	10.41.10
4 5 - *quinquies*)	Lavorazioni carni	- attività di macelli (gestione di mattatoi) che si occupano dell'abbattimento, della lavorazione o del confezionamento di carne: bovina, suina, di agnello, di coniglio, di montone, di cammello, eccetera - produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in carcasse - produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in pezzi - fusione e lavorazione di strutto (lardo) e altri grassi commestibili animali (grassi commestibili di origine animale) - lavorazione delle frattaglie	10.11.00

45-*sexies*)	Pastifici	- produzione di pasta, ad esempio maccheroni, spaghetti e tagliatelle, inclusa pasta ripiena - produzione di cuscus (cous cous) - produzione di gnocchi	10.73.0
45-*septies*)	Laboratorio per lo sviluppo fotografico	trattamento di pellicole (intese come filmati): - sviluppo, stampa e ingrandimento di negativi o pellicole cinematografiche realizzate dal cliente - laboratori di sviluppo di pellicole e di stampa fotografica (laboratori fotografici) - negozi di stampa rapida (negozi di stampa in meno di un'ora) diversi dai negozi che vendono le macchine fotografiche - montaggio di diapositive - copia e riproduzione, restauro o ritocco di fotografie (ad esempio in relazione alla trasparenza delle fotografie stesse) - conversione di documenti in microfilm (microfilmatura) - digitalizzazione di fotografie, salvataggio di filmati su cloud - scansione di oggetti in 3D	74.20.20

45-*octies*)	Manutentore imbarcazioni da lavoro e da diporto	manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili	33.15.00
45-*nonies*)	Attività di riflessologia	attività di centri massaggi (esclusi massaggi medico-terapeutici)	96.23.99

2.0.58

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2 -*bis* .

(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 sono apportate le seguenti modifiche:

a. alla tabella B.I aggiungere in fine i seguenti numeri:

	Attività	**Descrizione**	**Codici Ateco pertinenti all'attività**
16-*bis*)	Ideatore e creatore di architetture informatiche *hardware* e *software*	- consulenza su *hardware*, *software* e altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione; - pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'*hardware* dei computer, il *software* e le tecnologie della comunicazione	62.20.10
16-	Ideatore e	ideazione di campagne	73.11.01

ter)	creatore di strategie di presentazione dei prodotti e dei servizi per il commercio elettronico	pubblicitarie: - creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione - creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera - ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi	
16-*quater*)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine personale	- servizi di consulenza per la valorizzazione dell'immagine dei clienti in termini, ad esempio di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco	96.99.94
16-*quinquies*)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine aziendale, dei prodotti e dei servizi	altre attività di consulenza imprenditoriale e gestionale, ad esempio in materia di: . pianificazione strategica e organizzativa . gestione del cambiamento (*change management*) . obiettivi e politiche di *marketing*	70.20.09
16-*sexies*)	*Dog sitter*, toelettatore di animali da compagnia, servizi di addestramento per animali da compagnia	Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia: - presa in pensione di animali da compagnia (animali domestici) - attività di *dog sitter* e *cat sitter* Servizi di toelettatura per animali da compagnia Servizi di addestramento per animali da compagnia	96.99.11 96.99.12 96.99.13
16-*septies*)	Maestro di sci	corsi di sci	85.51.09
16-*octies*)	Maniscalco	- attività di maniscalchi: . pareggio e ferratura di cavalli e degli	01.62.01

		altri equini, ad esempio asini e muli	
16-*novies*)	Stilista	*design* di moda (*fashion design*) relativo a prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mobili (*omissis.*)	74.11.20

a. alla tabella B.II aggiungere in fine i seguenti numeri:

	Attività	**Descrizione**	**Codici Ateco pertinenti all'attività**
45-*bis*)	Attività di farcitura, guarnizione pizze e schiacciate con vendita di asporto	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	56.11.12
45-*ter*)	Caseari	- produzione di bevande a base di latte - produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - produzione di latte in polvere o concentrato, dolcificato o meno - produzione di latte o panna in forma solida - produzione di burro - produzione di yogurt - produzione di formaggio e cagliata - affinatura e stagionatura di formaggio - produzione di siero di latte - produzione di caseina - produzione di prodotti lattiero-caseari senza lattosio - produzione di starter (fermenti lattici) - produzione di kefir di latte - produzione di lattosio e sciroppo di lattosio	10.51.20
45-*quater*)	Frantoi	- produzione di olio di oliva grezzo - produzione di olio di oliva raffinato - produzione di sanse vergini - produzione di linter di cotone, panelli e altri prodotti residui della produzione di olio di oliva	10.41.10
45-*quinquies*)	Lavorazioni carni	- attività di macelli (gestione di mattatoi) che si occupano dell'abbattimento, della lavorazione o del confezionamento di carne: bovina, suina, di agnello, di coniglio,	10.11.00

		di montone, di cammello, eccetera - produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in carcasse - produzione di carne fresca, congelata o surgelata, in pezzi - fusione e lavorazione di strutto (lardo) e altri grassi commestibili animali (grassi commestibili di origine animale) - lavorazione delle frattaglie	
45-*sexies*)	Pastifici	- produzione di pasta, ad esempio maccheroni, spaghetti e tagliatelle, inclusa pasta ripiena - produzione di cuscus (cous cous) - produzione di gnocchi	10.73.0
45-*septies*)	Laboratorio per lo sviluppo fotografico	- trattamento di pellicole (intese come filmati): . sviluppo, stampa e ingrandimento di negativi o pellicole cinematografiche realizzate dal cliente . laboratori di sviluppo di pellicole e di stampa fotografica (laboratori fotografici) . negozi di stampa rapida (negozi di stampa in meno di un'ora) diversi dai negozi che vendono le macchine fotografiche . montaggio di diapositive . copia e riproduzione, restauro o ritocco di fotografie (ad esempio in relazione alla trasparenza delle fotografie stesse) - conversione di documenti in microfilm (microfilmatura) - digitalizzazione di fotografie, salvataggio di filmati su cloud - scansione di oggetti in 3D	74.20.20
45-*octies*)	Manutentore imbarcazioni da lavoro e da diporto	manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili	33.15.00
45-*nonies*)	Attività di riflessologia	attività di centri massaggi (esclusi massaggi medico-terapeutici)	96.23.99

2.0.59

Garavaglia, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Modifiche alla disciplina sulle misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi di cui articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

1. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è inserito, in fine, il seguente periodo: «che presentano un bilancio in perdita per tre anni consecutivi».

Art. 3

3.1

Durnwalder, Unterberger, Patton

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'aspirante guida intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il grado di aspirante guida, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per gli aspiranti guida nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformità a quanto previsto all'articolo 25.»";»

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei ghiacciai e dei terreni»;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per esercitare l'attività su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, già abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati, secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 7.»;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3, le parole: «, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica», sono soppresse.».

3.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) Restano fermi, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina, l'obbligo del possesso di un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da struttura pubblica competente e il completamento del percorso di tirocinio in qualità di aspirante guida alpina, secondo quanto previsto dall'ordinamento professionale vigente. L'iscrizione all'albo è subordinata all'effettivo conseguimento di tali requisiti.

3.0.1

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(*Semplificazioni accompagnamento ospiti sugli sci)*

1. All'articolo 18 della legge 8 marzo 1991, n. 81, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo:

"L'accompagnamento sugli sci non è considerato un accompagnamento retribuito se il servizio di accompagnamento sugli sci viene effettuato in modo gratuito dal titolare o un dipendente incaricato della struttura ricettiva in cui soggiornano gli ospiti.".».

3.0.2

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 3-*bis*

(*Disposizioni di semplificazione a favore delle strutture turistico-ricettive*)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera i), le parole «completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche.».

2. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:

a) le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";

b) le parole "e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale" sono sostituite dalle seguenti: "e, nel caso in cui i manti delle coperture sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale, che i materiali utilizzati hanno aspetto simile ai materiali della tradizione locale".

3. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59:

a) la lettera b) è soppressa;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 "strutture ricettive e stabilimenti balneari", n. 75, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.".

«Art. 3-*ter*

(*Disposizioni di semplificazione per il turismo all'aria aperta*)

1. Alla lettera A. 27. dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: "allestimenti mobili di pernottamento quali tende anche attrezzate nonché roulottes, campers, caravan, case mobili e simili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, installati dal gestore o da terzi anche in via continuativa per una durata non superiore a 60 mesi all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto regolarmente autorizzate sotto il profilo paesaggistico, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio facilmente rimovibili alle reti tecnologiche e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-recettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi, l'installazione delle citate cose mobili e simili è oggetto di mera comunicazione alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio territorialmente competente;".

2. Le unità abitative mobili e le tende e loro pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma

1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserite all'interno di strutture ricettive all'aria aperta previamente autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla determinazione del valore catastale.

3. All'esclusivo fine della mappatura dell'utilizzo degli spazi all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'allegato A, n. 4.75 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui al comma 2. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata.».

Art. 4

4.0.1

Rosso, Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

(*Semplificazione della disciplina servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio e non programmati*)

1. I servizi di trasporto pubblico non programmato di linea, da svolgersi in ambito regionale o locale, per i quali non è prevista alcuna compensazione di obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, sono esercitati in regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato. Tali servizi non sono assoggettabili a un regime di contratto di servizio e a procedure di affidamento tramite procedura di gara.

2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 è subordinato al rilascio di un titolo abilitativo che non determina diritti di esclusiva, rilasciato dall'amministrazione, regionale o locale, nel rispetto di quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia.

3. Il titolo abilitativo di cui al comma precedente è altresì subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di trasporto persone, nonché al rispetto di quelli eventualmente stabiliti dalla normativa regionale.

4. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) i servizi di linea prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento ora citato;

b) tutti gli altri servizi di trasporto di linea non programmati, esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, in quanto non di interesse economico generale, ai sensi dell'articolo 2, lettera A) del medesimo Regolamento.

5. In caso di presentazione di più domande relative ad una linea avente lo stesso percorso o le stesse fermate, l'amministrazione competente procede al rilascio delle autorizzazioni nel rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e fino al limite di capacità della linea, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

4.0.2

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Semplificazioni settore della vendita di generi di monopolio)

1. All'articolo 54, del D.P.R.14 ottobre 1958, n. 1074, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso i titolari di patentini non sono tenuti a fare richieste scritte di acquisto nei confronti dei rivenditori né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio né a inviare agli Uffici dei Monopoli il prospetto riepilogativo semestrale."

2. All'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso il titolare della ditta individuale nonché il rappresentante legale delle società o cooperative sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purchè questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione." ».

4.0.3

Valente, Meloni

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: "

«Art. 4-*bis*

1. *All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

"1 bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, eccetera, anche dietro contestuale corrispettivo.*"*

4.0.4

Parrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", dopo il comma 1, aggiungere il seguente: *"1 bis*. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, eccetera, anche dietro contestuale corrispettivo."»

4.0.5

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1 bis. È consentito alle imprese alberghiere l'utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio per il trasporto dei clienti presso la sede della struttura da e per mete specifiche, quali stazioni ferroviarie, porti, stazioni di bus, aeroporti, stabilimenti o spiagge per la balneazione, impianti sciistici, eccetera,

anche dietro contestuale corrispettivo."»

4.0.6

Trevisi, Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-*bis*

1. *Dopo l'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:*

«Art. 84-*bis*

(Locazione occasionale senza conducente)

1. Al fine di incentivare il turismo all'aria aperta in Italia e ottimizzare l'utilizzo di veicoli ricreazionali, il proprietario persona fisica di autocaravan di cui agli articoli 56, comma 2, lett. e) e 54, comma 1, lett. m), iscritti nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di locazione senza conducente per un massimo di due unità. Tale forma di locazione non costituisce uso commerciale delle unità, a condizione che la durata della locazione non superi il termine di 126 giorni per ogni unità.

2. La locazione delle unità è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Questura territorialmente competente.

3. Il contratto di locazione deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme, digitale o cartacea.

4. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 2, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno, sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2».

4.0.7

Murelli, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Disposizioni in materia di utilizzo di autocarri N1 per uso privato)

1. Agli autocarri N1 con codice di carrozzeria K0 o K9 aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t, adibiti ad uso proprio, è consentito il trasporto privato di cose e persone nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 164 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992.»

4.0.8

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(*Disposizioni in materia di stabilimenti termali*)

1. Gli stabilimenti termali possono erogare anche prestazioni di consulenza e assistenza polispecialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, senza necessità di ulteriori autorizzazioni fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il possesso delle autorizzazioni relative all'esercizio di dette attività.

2. All'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: «*1*-ter. *In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il precedente comma 1*-bis *non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323*.».

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente: «*2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione*.».

4. Al comma 2-*septies*, primo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «*fino al 31 dicembre 2024*» sono sostituite dalle seguenti: «*fino al 31 dicembre 2025*»;

b) le parole «*purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,*» sono soppresse.».

4.0.9

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Semplificazioni in materia di licenza fiscale)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 2, dopo le parole: "esercizi di vendita" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,".».

4.0.10

Valente, Meloni

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: "

«Art. 4-*bis*

1. Al comma 2 dell'articolo 64 del Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è soppressa;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 "strutture ricettive e stabilimenti balneari", n. 75, allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222."

4.0.11

Parrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

1. Al comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

- la lettera b) è soppressa;

- è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 "strutture ricettive e stabilimenti balneari", n. 75, allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222."»

4.0.12

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

1. Al comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

- la lettera b) è soppressa;

- è aggiunto il seguente periodo:

"Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui alla Tabella A, punto 4 "strutture ricettive e stabilimenti balneari", n. 75, allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222."»

4.0.13

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

1. All'articolo 64 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "b)," è soppressa;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla specifica segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico effettuata dagli esercizi ricettivi alberghieri che indicano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella SCIA Unica di cui all'allegato Tabella A, punto 4 "STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI", n. 75, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.".».

4.0.14

De Carlo, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Semplificazioni in materia di eno-oleoturismo)

1. All'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dopo le parole: «coltivazione della vite» aggiungere le seguenti: «l'ospitalità,».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'adeguamento delle linee guida definite, per l'attività enoturistica, con decreto ministeriale 12 marzo 2019 e, per l'attività oleoturistica, con decreto ministeriale 26 gennaio 2022.»

4.0.15

Valente, Meloni

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: "

«Art. 4-*bis*

1. All'articolo 6, comma 2-septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole* "che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale" , *sono sostituite dalle seguenti :*"che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale."

4.0.16

Parrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale" sono sostituite dalle seguenti: "che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale."»

4.0.17

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,

le parole "che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale"

sono sostituite dalle seguenti

"che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale."»

4.0.18

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale", sono sostituite dalle seguenti: "che attesti che gli impianti, se visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e installati sopra le coperture, siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei manti della tradizione locale.".».

4.0.19

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(*Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)*

1. All'articolo 13-*te.r* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

3-*bis*.1 Per il rilascio del codice provvisorio di cui al comma 3-*bis*. sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o del titolo abilitativo per l'attività edilizia.

3-*bis*.2 In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-*ter*, comma 6, decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145"».

4.0.20

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(*Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)*

1. All'articolo 13-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

3-*bis*.1 Per il rilascio del codice provvisorio di cui al comma 3-*bis*. sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

3-*bis*.2 In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-*ter*, comma 6, decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145"».

4.0.21

Centinaio, Bergesio, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)

1. All'articolo 13-*ter* del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-*ter*, comma 6, decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145"».

4.0.22

Valente, Meloni

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: "

«Art. 4-*bis*

1. *All'articolo 13-*ter *del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "*

*3-*bis. 1.Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

2.Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata

del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

3.In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-*ter*, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145."

4.0.23

Parrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

1. All'articolo 13-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-*bis*. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-*ter*, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.»

4.0.24

Gelmini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

1. All'articolo 13-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-*bis*. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del Turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo.

Per il rilascio del codice provvisorio sarà necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del Turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

In attesa della validazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 13-*ter*, comma 6, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.»

4.0.25

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Semplificazioni in materia di pubblicità di strutture turistico ricettive in attesa di assegnazione del CIN)

1. All'articolo 13-*ter.* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I titolari di strutture turistico ricettive non sono tenuti ad indicare il CIN in ogni annuncio ovunque

pubblicato e comunicato, nei sei mesi antecedenti la segnalazione certificata dell'agibilità per le nuove strutture ricettive in fase di costruzione e nel tempo intercorrente tra segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o richiesta di autorizzazione di esercizio e l'ottenimento della stessa da parte dell'autorità competente per territorio."».

4.0.26

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Al Titolo I, dopo il Capo II, inserire il seguente:

«Capo II-bis

Misure di semplificazione in materia di pesca e agricoltura

«Art. 4-*bis*

(Imprese forestali e DURC di congruità)

1. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, non si applica per lavori inerenti ad attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, effettuate da imprese forestali iscritte in apposito Albo Regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo o forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto ad indicare specifiche modalità di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di attività forestali effettuate dalle imprese di cui al comma precedente.

«Art. 4-*ter*

(Semplificazioni in materia di raccolta del prodotto agricolo)

1. Per le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché per le cooperative di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1984 n. 240 che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci è attività ausiliaria e connessa a quelle principali.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

«Art. 4-*quater*

(*Semplificazione in materia di licenze di pesca*)

1. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.

2. La tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 64, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

3. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto

amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

4. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore allorquando il passaggio avviene tra i soci della costituenda cooperativa e la medesima, oppure nei casi in cui il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa durante il periodo di efficacia della licenza.

5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzan, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini, assicurando la completa digitalizzazione di tutte le connesse procedure amministrative nell'ottica del massimo snellimento e semplificazione procedimentali.

«Art. 4-*quinquies*

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore della pesca)

1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 contenente Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita è da intendersi come non dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'art. 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione.

2. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio cui al comma 1 dell'art. 172 bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione.

3. Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite alla pesca marittima evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l'inattività della stessa, fatta salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all'art. 318, comma 3, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327 contenente Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: "tranne che per la qualifica di comandante nel caso di imbarcazioni da pesca".

4. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.

5. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi quelli della piccola pesca marittima, delle acque interne e lagunari, che svolgono tale attività in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta delle vongole nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono nei due anni successivi la suddetta dichiarazione l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.».

Art. 5

5.1

Bergesio, Spelgatti, Pirovano, Tosato

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 111 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "legge 30 dicembre 2021, n. 234", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle cooperative ed alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n° 154".

1-ter. L'art. 19, comma 1-*quater*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n° 202, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2025, n° 15, è soppresso".

5.2

Lisei, Spinelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 111 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "legge 30 dicembre 2021, n. 234", aggiungere le seguenti: "nonché alle cooperative ed alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n° 154";

conseguentemente, sopprimere il comma 1-*quater*, dell'art. 19, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n° 202, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2025, n° 15.»

5.3

Mancini, Spinelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 172-*bis* del codice della navigazione si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione dell'imbarco e sbarco è rilasciata dalla competente autorità della navigazione interna, su istanza dell'armatore."

5.4

Lisei, Spinelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis* . Il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un decreto con cui definisce la persona imbarcata e la persona imbarcabile, di cui al Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, come ogni individuo che possa essere fisicamente e legalmente accolto su un mezzo di trasporto marittimo, in conformità con le normative vigenti e le condizioni di sicurezza del viaggio e in modo da non recare intralcio al normale svolgimento delle attività di bordo durante la navigazione.».

5.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emana un Decreto per adottare un piano di digitalizzazione dell'anagrafe dei marittimi e delle procedure amministrative relative alle ispezioni, alle visite sanitarie e alle attività di bordo

5.6

Amidei, Spinelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis* . Al fine di conseguire un più efficace raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, all'art 2, comma 1, della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificata dalla Legge 21 Febbraio 1991, n. 54, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia al catasto fabbricati;".».

5.0.1

Lisei, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Composizione dell'equipaggio delle navi da pesca)

1. All'articolo 318 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima può essere composto da marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, che siano in possesso di documenti che attestino l'abilitazione all'esercizio della navigazione, da intendersi marittimi ai fini dell'articolo 27, comma 1, lett. h) e comma 1-*septies* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».»

5.0.2

Lisei, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche al regolamento di esecuzione del codice della navigazione in materia di pesca)

1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato, tenendo conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 254-*bis*, secondo comma, punto 2, la lettera a) è soppressa;

b) all'articolo 257, secondo comma, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.».».

5.0.3

Gelmini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*

(*Semplificazione del regime autorizzatorio per le imprese che lavorano nei porti*)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, articolo 16, dopo il comma 4 è inserito il seguente "4-*bis*. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.

5.0.4

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Semplificazione del regime autorizzatorio per le imprese che lavorano nei porti)

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente «4-*quater*. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni».

5.0.5

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(*Disposizioni in materia di porti turistici*)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 578, dopo le parole «*compresi i crocieristi*» sono inserite le seguenti: «, *nonché le strutture destinate alla nautica da diporto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, anche se affidate in concessione a privati e anche se realizzate al di fuori dei porti di rilevanza nazionale ed internazionale*».

b) al comma 581, le parole «*Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578*» sono soppresse.».

Art. 6

6.1

Gaudiano, Maiorino, Cataldi

Al comma 1, lettera a), punto 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al primo e secondo periodo del primo comma l'annotazione e la convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato elettronico mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.".

6.0.1

Potenti, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3-*bis*, dopo le parole: "sempre in ambito portuale" sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e alle misure di incentivazione al pensionamento, per gli anni 2023, 2024 e 2025, per i lavoratori delle imprese articolo 16 titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo."

b) Al comma 3-*ter*, dopo le parole "a carico del bilancio dello Stato." sono aggiunte le seguenti: "Agli oneri conseguenti l'incentivazione al pensionamento dei lavoratori contribuiranno, nella misura del 35 per cento, anche le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, i cui lavoratori risultino beneficiari dell'incentivo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

6.0.2

Potenti, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

" 15-*bis*. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o della agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. L'Autorità di sistema portuale, al fine di mantenere la piena efficienza ed operatività dell'impresa o dell'agenzia, può utilizzare fino ad un ulteriore 10 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate per finanziare l'incentivo all'esodo del personale che nei due anni antecedenti alla entrata in vigore della presente norma sia risultato per un periodo, anche discontinuo, non inferiore a complessivi 350 giorni naturali inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali. L'incentivo all'esodo per singolo lavoratore, riconoscibile per gli anni 2023, 2024 e 2025, sarà quantificato in misura non superiore al 120 per cento dell'importo pari a 36 mensilità retributive lorde calcolate sulla base della retribuzione lorda media percepita dal lavoratore nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 7

7.1

Fallucchi, De Priamo

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 318, terzo comma, del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto infine il seguente periodo: «Al divieto di cui al presente comma può derogarsi nei casi previsti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per il rilascio, da parte delle autorità marittime periferiche delegate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'autorizzazione all'imbarco di cittadini extracomunitari in possesso della qualifica di comandante».

Conseguentemente, alla rubrica premettere le seguenti parole*: «*Disposizioni in materia di personale di bordo per le navi adibite alla pesca marittima e»

7.0.1

Mancini, Spinelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

(*Navigazione promiscua con navi della navigazione interna*)

1.All'articolo 24 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le navi addette alla navigazione interna munite della annotazione supplementare sul

certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna possono navigare in acque marittime sino a tre miglia di distanza dalla costa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti tecnici supplementari funzionali al rilascio rispettivamente dell'annotazione supplementare sul certificato di navigabilità e del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna».

7.0.2

Nocco, Spinelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(*Misure di semplificazione e riordino delle categorie della gente di mare*)

1.Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, primo comma, all'alinea, la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo il numero 3, aggiungere il seguente: «3 bis. apprendisti e tirocinanti addetti alla pesca costiera»

b) all'articolo 119, dopo il sesto comma, inserire il seguente: "6-*bis*. I requisiti per l'iscrizione nella matricola della gente di mare degli apprendisti e dei tirocinanti addetti alla pesca costiera sono stabiliti dal regolamento"

2.Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a modificare le disposizioni del libro I, titolo VI, capo III, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, disciplinando la categoria di gente di mare con la qualifica di apprendista e di tirocinante addetto alla pesca costiera.

7.0.3

Potenti, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*. . Gli avvisatori marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 48-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali nei porti nonché in ausilio alle determinazioni di cui all'articolo 62 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Tali attività vengono svolte dagli avvisatori marittimi anche attraverso la fornitura degli orari necessari agli aggiornamenti degli stati soste nel sistema PMIS Il servizio svolto dagli avvisatori marittimi è soggetto alla vigilanza e alla disciplina dall'autorità marittima e concorre all'innalzamento del gradiente e della percezione di sicurezza del porto nonchè alla tutela della sicurezza della navigazione, anche ai sensi del comma 5 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.196.".»

7.0.4

Potenti, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-*bis*

(Disposizioni in materia di targhe di prova)

1. Il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiornato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di operatività del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. Nelle more della revisione del decreto di cui al primo periodo, il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in un numero non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestati da idonea documentazione, e di apposita delega. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al primo periodo consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo."

Art. 8

8.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2 bis) Nell'ambito della revisione della disciplina sanitaria a bordo delle navi mercantili, è assicurato il potenziamento della telemedicina e del ruolo del Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella definizione degli standard minimi e dei protocolli operativi

8.0.1

Potenti, Tosato, Minasi, Spelgatti, Pirovano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*

(Disciplina dell'attività di Consulente chimico di porto)

1. Al codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

«Art. 116-*bis*.

(*Consulente Chimico di porto*)

1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
2. L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti: possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A settore industriale;compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.
3. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto.
4. Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di Sistema Portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da

un professionista Chimico, iscritto all'Albo dei Chimici e dei Fisici

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce con uno o più decreti: le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto di cui al comma 1, ivi incluse quelle già previste dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera c), le caratteristiche dei registri di cui al comma 3 e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
6. I professionisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti in qualità di "*consulente chimico di porto*" nei registri di cui all'articolo 68 del presente regio decreto, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 3. Con le modalità di cui al comma 5 sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 3 e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione.
7. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5 e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al comma 3.
8. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero della Salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al comma 5 può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento.

8.0.2

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-*bis*

(*Semplificazione in materia di attività esercitate nei porti*)

1. All'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

«4-*quater*. L'autorizzazione rilasciata dallo sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.»."

8.0.3

Mancini, Spinelli

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-*bis*

(*Misure per lo sviluppo della mobilità sostenibile*)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo della mobilità sostenibile e di decongestionare il trasporto su gomma con conseguente beneficio per la tutela della salute e dell'ambiente, al n. 3 della Tabella A di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole ", limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci," sono soppresse. Al minor gettito derivante dal presente comma, valutato in due milioni annui a partire dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

8.0.4

De Priamo, Spinelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*

(Trasporto marittimo di rifiuti)

1.All'articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 in materia di rifiuti prodotti dalle navi, i rifiuti trasportati per via marittima, sia in acque nazionali che internazionali, compresi quelli prodotti da piattaforme offshore, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, sono assimilati alle merci e i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose."».

Art. 9

9.1

Spinelli, De Priamo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

b) al comma 5, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».».

9.2

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

b) al comma 5, dopo le parole «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».

9.3

Gelmini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse,»;

b) al comma 5, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse,».».

9.4

Bergesio, Spelgatti, Tosato

All'articolo 9, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla?legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375

9.5

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla?legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375»

9.6

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.»

9.7

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-*bis*) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».

9.8

Bergesio, Spelgatti, Tosato

All'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. "L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".

9.9

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la

categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»

9.10

Bergesio, Spelgatti, Tosato

All'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-*bis*, è inserito il seguente:

13-*ter*. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 giugno 2025.

9.11

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 13-*bis*, è aggiunto il seguente: «13-*bis.1*. Il decreto di cui al comma precedente è emanato entro il 30 giugno 2025.»

9.12

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 343-354 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono prorogate fino al 31 dicembre 2026»

9.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-*bis*

(Catasto nazionale degli impianti termici)

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici. Il catasto è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministero per lo Sviluppo economico.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico."

9.0.2

Romeo, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-*bis*.

(*Modifica alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, in materia di Società di mutuo soccorso*)

1. All'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il secondo comma è sostituito dal seguente: «*Le Società di mutuo soccorso possono altresì cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie,*

dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere, esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica ed erogare annualmente, a titolo di una tantum*, contributi a favore di realtà umane e sociali che versano in una situazione di grave disagio morale ed economico, di enti di ricerca e di popolazioni colpite da calamità naturali. Nei casi di cui al precedente periodo il bilancio societario deve specificare la spesa e il modo per farvi fronte. Le Società possono inoltre svolgere attività marginali e sussidiarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. Eccettuate le spese amministrative, il denaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 1.*».".

9.0.3

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Misure di semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro)

1. All'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole ", per la sicurezza sul lavoro";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti, dispositivi e attrezzature utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e agli strumenti, dispositivi e attrezzature funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro".».

9.0.4

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(*Ottimazione dell'attività statistica pubblica e riduzione del carico burocratico sulle imprese)*

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1 la mancata fornitura dei dati richiesti da parte dei soggetti privati che, nel corso dei tre anni che precedono la rilevazione, hanno fornito tutti i dati per una delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale."

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di cui al comma 1-*bis*.".».

9.0.5

Pucciarelli, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-*bis*.

(*Semplificazioni in materia di domanda per l'accredito di contributi figurativi*)

1. Relativamente agli anni dal 2020 al 2023, i termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 30 settembre 2025.".

9.0.6

Bergesio, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-*bis*.

(Semplificazioni in materia di contribuzione previdenziale)

1. All'articolo 59, comma 15, quarto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « lavoratori autonomi già pensionati» si interpretano nel senso che i beneficiari della disposizione in parola sono i lavoratori autonomi già pensionati con età superiore a sessantacinque anni, senza alcuna limitazione derivante dalla tipologia del sistema di calcolo del trattamento pensionistico in godimento."

9.0.7

Mancini, Spinelli

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*

(*Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati)*

1.Al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27 quater, comma 6, sostituire la parola «novanta» con la seguente: «trenta».

b) all'articolo 27, comma 1 quater, dopo le parole «contratto collettivo di lavoro di categoria.», aggiungere il seguente periodo: «Per i datori lavoro che non hanno sottoscritto il protocollo di cui al periodo precedente, lo sportello unico per l'immigrazione, in presenza dei relativi presupposti, rilascia il nulla osta o, entro il medesimo termine, in assenza di essi, comunica al richiedente il rigetto dello stesso».

9.0.8

Pellegrino, Rastrelli, Lisei, Mennuni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(*Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, si interpretano nel senso di considerare non incompatibile l'attività prestata presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, dal medico che abbia un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, qualora lo stesso medico nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali.».

9.0.9

Murelli, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, si interpretano nel senso di considerare non incompatibile l'attività prestata presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, dal medico che abbia un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, qualora lo stesso medico nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali.».

9.0.10

Dreosto, Spelgatti, Pirovano, Tosato, Romeo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-*bis*.

(*Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

1. L'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco, l'autorità politica e gli organizzatori delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008.".

9.0.11

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 13-*ter*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, oltre che per le imprese operanti in settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di cui all'articolo 29, comma 6-*ter*, del presente decreto e, comunque, per tutti i lavoratori la cui permanenza in azienda non superi le cinquanta giornate lavorative nell'arco dell'anno solare di riferimento. Il decreto di cui al precedente periodo tiene conto della necessità di evitare la ripetizione di percorsi formativi, informativi e di addestramento di analogo contenuto da parte di diversi datori di lavoro e di evitare la ripetizione, per rischi sanitari analoghi, della visita medica di idoneità.*»;

b) all'articolo 29, al comma 2, sono, aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*Per le imprese fino a 5 dipendenti, ove non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione dei lavoratori.*" e dopo il comma 6-*quater* è inserito il seguente: "*6-*quinquies*. L'utilizzo, da parte del datore di lavoro, di buone prassi e strumenti di valutazione dei rischi, anche semplificati, purché validati da soggetti pubblici, viene considerato dagli organi di vigilanza ai fini della programmazione delle proprie attività. La prova di tale utilizzo può essere fornita dal datore di lavoro anche tramite attestazione da parte delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative ad appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, contributi e finanziamenti a carico della finanza pubblica.*".

9.0.12

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Disposizioni in materia di prestazioni lavorative di breve durata)

1. All'articolo 3, comma 13-*ter*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oltre che per le imprese operanti in settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di cui all'articolo 29, comma 6-*ter*, del presente decreto e, comunque, per tutti i lavoratori la cui permanenza in azienda non superi le cinquanta giornate lavorative nell'arco dell'anno solare di riferimento. Il decreto di cui al precedente periodo tiene conto della necessità di evitare la ripetizione di percorsi formativi, informativi e di addestramento di analogo contenuto da parte di diversi datori di lavoro e di evitare la ripetizione, per rischi sanitari analoghi, della visita medica di idoneità.».».

9.0.13

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Disposizioni in materia di prestazioni lavorative di breve durata)

1. All'articolo 3, comma 13-*ter*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oltre che per le imprese operanti in settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di cui all'articolo 29, comma 6-*ter*, del presente decreto e, comunque, per tutti i lavoratori la cui permanenza in azienda non superi le cinquanta giornate lavorative nell'arco dell'anno solare di riferimento. Il decreto di cui al precedente periodo tiene conto della necessità di evitare la ripetizione di percorsi formativi, informativi e di addestramento di analogo contenuto da parte di diversi datori di lavoro e di evitare la ripetizione, per rischi sanitari analoghi, della visita medica di idoneità.».».

9.0.14

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Disposizioni in materia di valutazione dei rischi)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le imprese fino a 5 dipendenti, ove non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione dei lavoratori.».».

9.0.15

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Disposizioni in materia di valutazione dei rischi)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le imprese fino a 5 dipendenti, ove non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione dei lavoratori.».».

9.0.16

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Disposizioni in materia di adozione volontaria di buone prassi o strumenti di valutazione dei rischi validati)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-*quater* è inserito il seguente: «6-*quinquies*. L'utilizzo, da parte del datore di lavoro, di buone prassi e strumenti di valutazione dei rischi, anche semplificati, purché validati da soggetti pubblici, viene considerato dagli organi di vigilanza ai fini della programmazione delle proprie attività. La prova di tale utilizzo può essere fornita dal datore di lavoro anche tramite attestazione da parte delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative ad appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, contributi e finanziamenti a carico della finanza pubblica.».».

9.0.17

De Priamo, Mancini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(*Semplificazione in materia di notifica preliminare di cui all'articolo 99 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "dell'inizio dei lavori, trasmette", inserire le seguenti: ", in modalità telematica,";

b) al comma 1.1, sostituire le parole "I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono" con le seguenti: "Il committente o il responsabile dei lavori trasmette altresì la notifica di cui al comma 1, in modalità telematica,";

9.0.18

Ternullo, Occhiuto, Paroli, Rosso

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Semplificazione in materia di notifica preliminare di cui all'articolo 99 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, **alinea,** dopo le parole "dell'inizio dei lavori, trasmette", sono aggiunte le seguenti: ", in modalità telematica,";

b) al comma 1.1, le parole "I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono" sono sostituite dalle seguenti: "Il committente o il responsabile dei lavori trasmette altresì la notifica di cui al comma 1, in modalità telematica,".».

9.0.19

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-*bis*

(Semplificazione in materia di notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "dell'inizio dei lavori, trasmette", sono aggiunte le seguenti: ", in modalità telematica,";

b) al comma 1.1, le parole "I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono" sono sostituite dalle seguenti: "Il committente o il responsabile dei lavori trasmette altresì la notifica di cui al comma 1, in modalità telematica,"."

9.0.20

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Semplificazione in materia di notifica preliminare di cui all'articolo 99 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "dell'inizio dei lavori, trasmette", sono aggiunte le seguenti: ", in modalità telematica,";

b) al comma 1.1, le parole "I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono" sono sostituite dalle seguenti: "Il committente o il responsabile dei lavori trasmette altresì la notifica di cui al comma 1, in modalità telematica,"».

9.0.21

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 19, commi 1 e 1-*bis*, 21, commi 01, 1 e 2, 23 e 24";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo, prima delle parole "Il termine inizialmente apposto al contratto" sono inserite le seguenti "Ferma restando la durata massima di 24 mesi," e le parole "nei casi e per la durata previsti" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto".».

*Conseguentemente, il comma 1-*ter *dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.*

9.0.22

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti: "diciotto mesi";

b) all'articolo 25, comma 3, sopprimere la parola "trentesimo".».

9.0.23

Mancini, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(*Comunicazione del dipendente in CIG all'INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa*)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2, aggiungere

il seguente:

«*2-bis*. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa in relazione della quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2.».

9.0.24

Ternullo, Occhiuto, Paroli, Rosso

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Comunicazione INPS al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente in CIG)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. L'Istituto nazionale della previdenza sociale informa immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività lavorativa ricevuta dall'Istituto medesimo ai sensi del comma 2.".».

9.0.25

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(*Comunicazione INPS al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente in CIG*)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. L'Istituto nazionale della previdenza sociale informa immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività lavorativa ricevuta dall'Istituto medesimo ai sensi del comma 2.".».

9.0.26

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-*bis*

(Comunicazione INPS al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa del dipendente in CIG)

1.All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. L'Istituto nazionale della previdenza sociale informa immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività lavorativa ricevuta dall'Istituto medesimo ai sensi del comma 2."

9.0.27

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9 - bis

(Qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti)

All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Interno, 1° settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per quanto attiene la sola qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, hanno diritto al riconoscimento automatico di detta qualifica, le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente."

9.0.28

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(*Disposizioni in materia di periodo di prova)*

1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, le parole "disposizioni più favorevoli" sono sostituite dalle seguenti: "diverse disposizioni".».

9.0.29

Bergesio, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 9-*bis*

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per il biennio 2023-2024» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma1, pari a 300.000 euro per il 2025 e 900.000 euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

9.0.30

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-*bis*

1. All'Allegato I.14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, articolo 6, comma 2, alinea, dopo le parole: «e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», sono inserite le seguenti: «e da cinque rappresentanti del Ministero della cultura per le opere di restauro,»."

Art. 10

10.0.1

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

"*Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore*"

1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile per le

associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 112, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto avente data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo»

10.0.2

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore)

1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessi decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.»

10.0.3

Parrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del Terzo settore)

1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore

dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.»

10.0.4

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda che coinvolgono enti del terzo settore*)

1. In deroga a quanto specificamente previsto dagli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile per le associazioni e fondazioni, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, devono essere realizzate in modo da preservare i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione o l'affitto d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3. L'organo di amministrazione dell'ETS notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.».

10.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Trasformazione, fusione e scissione di enti del Terzo Settore)

1. In deroga agli articoli 42 e 2500-*octies* del codice civile, la trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del Terzo Settore dalle quali derivino soggetti che assumano la qualifica di impresa sociale devono garantire la continuità delle attività di interesse generale e la destinazione vincolata del patrimonio.

2. Tali atti devono essere effettuati in conformità a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
3. L'efficacia degli atti è subordinata ad autorizzazione ministeriale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla comunicazione da parte dell'ente. Avverso il diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

10.0.6

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Misure di semplificazione in materia di redazione dei bilanci societari)

1. All'articolo 2423 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, primo periodo, sostituire la parola "deve" con le seguenti: "è ordinariamente" e, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Tenuto conto della rilevanza dei valori, il bilancio può essere redatto in migliaia o in milioni di euro e, in questi casi, la nota integrativa può essere redatta in milioni di euro. Il bilancio può essere redatto utilizzando una valuta di presentazione diversa dall'euro, ove coincidente con la valuta funzionale della società.";

b) dopo il sesto comma, inserire il seguente: "Ai fini dell'applicazione del sesto comma, per le definizioni di «valuta di presentazione» e «valuta funzionale» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea."».

10.0.7

Balboni, Lisei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche*)

1.Per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 2.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di tali spettacoli, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli spettacoli o agli intrattenimenti svolti, indipendentemente dal numero o dalla frequenza, nei locali o nei luoghi soggetti al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ferma comunque la necessità del rilascio delle licenze stesse ai fini dell'idoneità dei locali.»

10.0.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis (Rappresentatività e semplificazione nella gestione dei diritti d'autore)*

1. È istituito un tavolo permanente presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione annuale di tariffe base unitarie per l'utilizzo della musica d'ambiente, da ripartire tra gli

organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente sulla base dei dati di messa in onda o, in mancanza, delle quote di rappresentatività accertate dall'Autorità.

10.0.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis (Livello Essenziale delle Prestazioni nella Conferenza di Servizi)*

1. I procedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione di grandi strutture commerciali, che prevedono Conferenza dei Servizi, sono qualificati come Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Le Regioni non possono introdurre aggravi procedimentali rispetto a quelli definiti a livello statale.

10.0.10

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Durata autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita)

1. Le autorizzazioni commerciali per l'attivazione di medie e grandi strutture di vendita hanno validità di tre e cinque anni rispettivamente, prorogabili in caso di comprovata necessità.
2. La sospensione dell'attività è consentita per un periodo massimo di tre anni.
3. In caso di strutture inserite in piani attuativi, la validità dell'autorizzazione commerciale coincide con quella della convenzione urbanistica.

10.0.11

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Eliminazione dell'obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee emesse dai POS)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, non sussiste l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 2220 del codice civile, le ricevute non aventi valore fiscale, generate da un terminale abilitato ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata a seguito di una transazione commerciale.».

10.0.12

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Eliminazione dell'obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee emesse dai POS)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, non sussiste l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 2220 del codice civile, le ricevute non aventi valore fiscale, generate da un terminale abilitato ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata a seguito di una transazione commerciale.».

10.0.13

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Eliminazione dell'obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee emesse dai POS)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, non sussiste l'obbligo di

conservare, ai sensi dell'articolo 2220 del codice civile, le ricevute non aventi valore fiscale, generate da un terminale abilitato ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata a seguito di una transazione commerciale.».

10.0.14

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 10-*bis*.

(Semplificazioni in materia di pagamenti di contributi)

1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.15

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Contributo al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria)

1. Le imprese che rientrano nella definizione di piccola impresa e microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non sono tenute al pagamento del contributo di cui all'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.».

10.0.16

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Contributo al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria)

1. Le imprese che rientrano nella definizione di piccola impresa e microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non sono tenute al pagamento del contributo di cui all'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.».

10.0.17

Parrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Vendita del pane preconfezionato)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari," sono soppresse;

b) dopo le parole "per informare il consumatore sulla natura del prodotto" sono inserite infine le seguenti:", anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari".

2. Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 le parole "e in imballaggi preconfezionati" sono soppresse.»

10.0.18

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Vendita del pane decongelato e dorato nel punto vendita)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole: "previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari," sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole "e in imballaggi preconfezionati" sono soppresse.

10.0.19

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Abrogazione dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-*ter*» sono soppresse.».

10.0.20

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Abrogazione dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-*ter*» sono soppresse.».

10.0.21

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Abrogazione dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-*ter*» sono soppresse.».

10.0.22

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sopprimere le parole "ai raggruppamenti interni dei partiti politici"

b) al terzo comma, dopo le parole «ai soggetti indicati», sopprimere le seguenti: «nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e».".

10.0.23

Liris, Sigismondi, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)

1. All'articolo 67, comma 1, lettera b-*bis*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì esclusi gli immobili danneggiati dal sisma e ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."

10.0.24

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Semplificazioni in materia di trasporto animali)*

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito in materia in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi."».

10.0.25

De Priamo, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Semplificazioni in materia di circolazione dei veicoli*)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente di classe III e di classe B, ai sensi della Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, possono essere sempre impiegati in servizio di linea e viceversa, senza necessità dell'autorizzazione di cui al comma 6, qualora l'impresa di trasporto sia munita del titolo per lo svolgimento dell'attività per la quale si intende impiegare il veicolo, da tenere a bordo del mezzo unitamente alla carta di circolazione.»

b) all'articolo 87, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*.Gli autobus destinati a servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero dalle Regioni o dagli Enti locali, possono essere utilizzati in servizio di noleggio da rimessa sulla base di quanto previsto dall'articolo 82, commi 6 e 6-*bis*, della presente legge.»

10.0.26

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Semplificazioni in materia di circolazione dei veicoli)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-*bis*. Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente di classe III e di classe B, ai sensi della Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, possono essere sempre impiegati in servizio di linea e viceversa, senza necessità dell'autorizzazione di cui al comma 6, qualora l'impresa di trasporto sia munita del titolo per lo svolgimento dell'attività per la quale si intende impiegare il veicolo, da tenere a bordo del mezzo unitamente alla carta di circolazione.»

b) all'articolo 87, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*.Gli autobus destinati a servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero dalle Regioni o dagli Enti locali, possono essere utilizzati in servizio di noleggio da rimessa sulla base di quanto previsto dall'articolo 82, commi 6 e 6-*bis*, della presente legge.»

10.0.27

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*

(*Modifica in tema di esenzione da imposta di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari»."

10.0.28

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*

(*Modifica al limite di potenza per gli impianti fotovoltaici esentati dagli obblighi fiscali di cui all'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*)

1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «non superiore a 20 kW», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 50 kW»."

10.0.29

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Riduzione della sanzione per il mancato riscontro delle dichiarazioni da parte del cedente o prestatore)

1. All'art. 7 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. È punito con la sanzione da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che

effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».».

10.0.30

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Riduzione della sanzione per il mancato riscontro delle dichiarazioni da parte del cedente o prestatore)

1. All'art. 7 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. È punito con la sanzione da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».».

10.0.31

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Riduzione della sanzione per il mancato riscontro delle dichiarazioni da parte del cedente o prestatore)

1. All'art. 7 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. È punito con la sanzione da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».».

10.0.32

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Ripresentazione delle dichiarazioni dei redditi trasmesse telematicamente e scartate)

1. All'art. 7-*bis* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. La sanzione di cui al comma 1 non si applica nell'ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 10 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.».».

10.0.33

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Ripresentazione delle dichiarazioni trasmesse telematicamente e scartate)

1. All'art. 7-*bis* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. La sanzione di cui al comma 1 non si applica nell'ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 10 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.».».

10.0.34

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Ripresentazione delle dichiarazioni trasmesse telematicamente e scartate)

1. All'art. 7-*bis* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. La sanzione di cui al comma 1 non si applica nell'ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 10 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.».».

10.0.35

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*

(*Disposizioni in materia di sostegno del settore dell'autotrasporto*)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, ai fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448."

10.0.36

Nocco, Spinelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

1. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:"3-*bis*. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, prevista dal comma 2 e dall'articolo 35, comma 5, deve intendersi assolta

in qualsiasi gestione Inps, anche mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'istituto nazionale di previdenza sociale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:" nonché in materia di trattamento previdenziale per le lavoratrici madri".»

10.0.37

Parrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Semplificazione nella vendita dei giornali)

1. All'art. 2 comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»

10.0.38

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis (Semplificazione nella vendita della stampa quotidiana e periodica)*

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.»

10.0.39

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

"*Conferimento in campo*"

1. Le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984 n. 240, possono esercitare la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci come attività ausiliaria e connessa a quelle principali.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.»

10.0.40

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Conferimento in campo)

1. Le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984 n. 240, possono esercitare la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci come attività ausiliaria e connessa a quelle principali.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.»

10.0.41

Parrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Conferimento in campo)

1. Le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984 n. 240, possono esercitare la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci come attività ausiliaria e connessa a quelle principali.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.»

10.0.42

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Conferimento in campo)

1. Le cooperative e i loro consorzi che esercitano attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto dei soci, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, possono esercitare la raccolta del prodotto agricolo presso il fondo dei soci come attività ausiliaria e connessa a quelle principali.
2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

10.0.43

Gelmetti, Spinelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-*bis*

(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)

1. All'articolo 30, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo le parole: "5.000 metri quadri", inserire, in fine, le seguenti: "ed ai terreni sui quali insiste un'infrastruttura di reti di comunicazione elettronica, per i quali è possibile allegare una dichiarazione firmata digitalmente da un tecnico abilitato contenente la destinazione urbanistica dell'area interessata.".

10.0.44

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Semplificazione dell'istanza di pubblicizzazione da parte degli Enti Locali e armonizzazione dell'art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche)

1. Per tutti i procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Ente Locale è tenuto a verificare l'avvenuta pubblicazione dell'istanza e laddove quest'ultima fosse stata omessa a provvedervi entro quindici giorni. Per tutte le autorizzazioni rilasciate o conseguite anche per silenzio assenso nei dodici mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Locale è tenuto a verificare l'avvenuta pubblicazione dell'istanza nel corso dei relativi

procedimenti e laddove quest'ultima fosse stata omessa a procedere alla convalida dell'autorizzazione previa pubblicazione dell'istanza.

2. Al comma 5, dell'articolo 44, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "a pubblicizzare l'istanza" inserire le seguenti: "entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della stessa, nella sezione Albo Pretorio e/o Amministrazione Trasparente del portale web dell'Ente";

b) dopo il terzo periodo, inserire i seguenti: "La conferenza dei servizi, in fase di apertura, prende atto dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza, che viene allegata alla documentazione di rilascio del procedimento. È in ogni caso esclusa la possibilità per l'Ente Locale di annullare d'ufficio i provvedimenti di autorizzazione rilasciati o conseguiti per silenzio assenso a causa dell'omessa pubblicazione dell'istanza. In caso di annullamento giurisdizionale dell'autorizzazione unica per omessa pubblicazione dell'istanza, si applica il procedimento semplificato di cui all'art. 21-*decies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di ottenere la riemissione del provvedimento.".»

10.0.45

Spinelli, Lisei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Diritto di prelazione legale anche in caso di nuova locazione dei beni immobili destinati all'installazione e all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica)*

1. All'articolo 51, comma 4, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

a) dopo le parole "dei beni immobili," sono aggiunte le seguenti "pubblici o privati";

b) le parole "si applicano gli articoli 38 e 39" sono sostituite dalle seguenti "si applicano gli articoli 38, 39 e 40".

10.0.46

Marti, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

1. All'articolo 98-*vicies sexies* del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 259 del 2003 e s.m.i., comma 3, alle parole "I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione" sono premesse le seguenti: "Tutti gli apparati abilitati alla connessione internet e/o dotati di dispositivi hardware atti alla riproduzione di contenuti sonori, installati a bordo di veicoli nuovi della categoria M ed N, nonché di quadricicli nuovi delle categorie L6e e L7e e messi a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, devono essere idonei anche alla ricezione della radiodiffusione sonora per consentire all'utente di ricevere e di riprodurre i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione analogica e digitale terrestre DAB+. I fabbricanti, gli assemblatori, gli sviluppatori e gli importatori, quando immettono sul mercato detti apparecchi, fanno in modo che questi includano una funzionalità tale da consentire all'utente di modificare liberamente e facilmente, in qualsiasi momento, la loro con figurazione e garantiscono, altresì, il proseguimento della corretta ricezione della radio digitale anche quando effettuano aggiornamenti firmware e software.»

10.0.47

Parrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Vendite promozionali e sottocosto)

1. All'art. 3, comma 1, lett. f) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 eliminare l'inciso "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti"

2. All'art. 15, comma 6, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola "disciplinano" inserire "in modo unitario su tutto il territorio nazionale"

3. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9 è abrogato.»

10.0.48

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Vendite promozionali e saldi)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.
2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "disciplinano" sono inserite le seguenti: "in modo unitario su tutto il territorio nazionale".
3. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato.

10.0.49

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*)

1. All'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-*bis*) alle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti e procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10."».

10.0.50

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Abrogazione obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA)

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.».

10.0.51

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Abrogazione obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA)

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.».

10.0.52

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Abrogazione obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA)

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.».

10.0.53

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Interpretazione autentica in materia di impianti fotovoltaici)

1. L'art. 3, comma 1, lettera c), n. c1) del D.M. 5 maggio 2011, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in attuazione dell'art. 25, comma 10, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si interpreta nel senso che ai fini della individuazione della data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico rileva esclusivamente il suo collegamento fisico in parallelo alla rete elettrica, a prescindere sia dalla sua effettiva entrata in funzione, sia dalla materiale produzione di energia elettrica. Eventuali difetti tecnici dell'impianto, di funzionamento, di progettazione o di compatibilità tra le componenti, che impediscono la produzione di energia elettrica non si riverberano sulla data di entrata in esercizio dell'impianto.».

10.0.54

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-*bis*.

(*Semplificazioni in materia di documentazione antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "che usufruiscono di fondi europei e statali per un importo superiore a 150.000 euro";

b) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 150.000 euro"».

10.0.55

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-*bis*.

(*Semplificazioni in materia di documentazione antimafia*)

1. All'articolo 86, comma 2-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse.*»*.

10.0.56

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della

qualifica di "start-up innovativa" ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di "piccola e media impresa innovativa" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»

10.0.57

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

1. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di "start-up innovativa" ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero di "piccola e media impresa innovativa" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.»

10.0.58

Parrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di "start-up innovativa" ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di "piccola e media impresa innovativa" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.»

10.0.59

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Compatibilità tra status di "startup innovativa" e di "impresa sociale")

1. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisizione della qualifica di "start-up innovativa" ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di "piccola e media impresa innovativa" ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

10.0.60

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Semplificazioni in materia di impresa sociale*)

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di "start-up innovativa" ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di "piccola e media impresa innovativa" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».

10.0.61

De Carlo, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Promozione dell'acquisto di mobili di legno made in italy*)

1.Al fine di coniugare efficienza edilizia e decarbonizzazione, di rafforzare il contrasto al dissesto idrogeologico attraverso la corretta gestione dei boschi e di incentivare l'uso del legno di provenienza nazionale ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è altresì riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di mobili in legno provenienti da filiera *made in italy* finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2.Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento e la fruizione del contributo di cui al comma 1.

3.Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.62

De Carlo, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Disposizioni per la promozione dell'uso di materiali di legno made in italy*)

1. Al fine di coniugare efficienza edilizia e decarbonizzazione, di rafforzare il contrasto al dissesto idrogeologico attraverso la corretta gestione dei boschi e di incentivare l'uso del legno di provenienza nazionale, per gli anni 2026 e 2027 ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. è riconosciuto un contributo pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di materiali in legno provenienti da filiera made in Italy fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento e la fruizione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

10.0.63

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 10-*bis*.

(Misure di semplificazione a favore delle imprese agricole che producono legno)

1. Le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

10.0.64

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, alla lettera a), dopo le parole: "intemperie stagionali", sono aggiunte, le seguenti: "indipendentemente dalla loro prevedibilità da parte della imprese o dei lavoratori"».

10.0.65

Spinelli, Lisei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Destinazione delle risorse annuali non completamente utilizzate del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Le richieste annuali non soddisfatte, in quanto di ammontare complessivo non superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, trovano copertura a valere sulle risorse assegnate nelle annualità precedenti e non completamente utilizzate.».

10.0.66

Parrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Semplificazioni in materia di distribuzione dei carburanti)

1. Al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, articolo 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo "articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1" inserire "nonché in alternativa"; dopo "anche in modalità self service" inserire "o di GPL"; eliminare l'ultimo capoverso

b) al comma 3 ultimo capoverso, dopo "infrastrutture di ricarica elettrica nonché" inserire "in alternativa; dopo "GNC o GNL" inserire "ovvero GPL"

c) al comma 4, dopo "nonché di distribuzione di GNC o GNL" inserire "ovvero di GPL"

d) al comma 6 eliminare da "e si applicano" fino alla fine

e) al comma 12 dopo "GNC o GNL" inserire "o GPL"»

10.0.67

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis (Distribuzione dei carburanti e ricarica elettrica)*

1. Al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, articolo 18, sono apportate modifiche per consentire, in alternativa alla dotazione di GNC o GNL, l'adozione del GPL nei nuovi impianti o in quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione.

10.0.68

Stefani, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*.

(*Modificazioni al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, le parole: «*sette persone fisiche*» sono sostituite dalle seguenti: «*cinque persone fisiche*»;

b) all'articolo 35, comma 1, le parole: «*sette persone fisiche*» sono sostituite dalle seguenti: «*cinque persone fisiche*»;

c) all'articolo 61, comma 2, lettera b), le parole: «*ogni milione di abitanti*» sono sostituite dalle seguenti: «*ogni 800.000 abitanti*».".

10.0.69

Pucciarelli, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*.

(*Modifica al codice del Terzo settore, in materia di lavoro presso le associazioni di supporto educativo per ragazzi con disabilità*)

1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(*Associazioni di supporto educativo per ragazzi con disabilità*)

1. Le associazioni che svolgono attività di supporto educativo per ragazzi con disabilità, senza scopo di lucro, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), possono avvalersi, per le medesime attività di supporto educativo, di personale operante con contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora ricorrano i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) il collaboratore svolga attività collegiale e continuativa con tutti i ragazzi che frequentano l'Associazione;

b) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le ventiquattro ore settimanali.

2. I lavoratori di cui al comma 1, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine, essi sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Per i lavoratori di cui al comma 1, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, che risultino assicurati presso altre forme

obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento.

4. Per i lavoratori di cui al comma 1, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 25 per cento. Per i lavoratori di cui al presente comma si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS, sulla base del relativo rapporto di lavoro.

5. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 3 e 4, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui.

6. Per i lavoratori di cui al comma 1, i compensi derivanti dalla collaborazione alle attività di supporto educativo svolta presso le associazioni che svolgono attività di supporto educativo per ragazzi con disabilità, di cui al comma 1, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.".

10.0.70

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche*)

1. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n.124 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A della Delibera ARERA 116/2022/R/EEL e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ARERA, sentito Acquirente Unico, definisce le modalità operative per la gestione dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei soci serviti dalle cooperative indicate all'interno del Sistema Informativo Integrato (SII)".».

10.0.71

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

"Cooperative forestali"

1.All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, sopprimere il secondo periodo»

10.0.72

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Cooperative forestali)

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, il secondo periodo è soppresso.»

10.0.73

Parrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Cooperative forestali)

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, il secondo periodo è soppresso.»

10.0.74

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Cooperative forestali)

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il secondo periodo è soppresso.

10.0.75

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Cooperative forestali)*

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, il secondo periodo è soppresso.».

10.0.76

Nocco, Spinelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

1. All'articolo 78, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) Al comma 1-*quater*, le parole «nel corso del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2023 e 2024» e le parole «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) Dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: «1-*quater*.1 Al fine di agevolare l'attivazione delle misure previste nei progetti presentati, fino al 31 dicembre 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste procede alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed esegue gli adempimenti di cui al comma 1-*quinquies*, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del contributo. La presenza di irregolarità relative agli adempimenti di cui al primo periodo, riscontrata al momento dell'erogazione del contributo, determina la risoluzione del contratto di filiera o di distretto.».».

10.0.77

Rosa, Spinelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Misure di semplificazione per l'apertura di attività artigianali e di attività commerciali classificate come esercizio di vicinato nei centri storici*)

1.All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2-*bis* inserire i seguenti:

«2-*ter*. Al fine di semplificare l'apertura di attività di piccolo commercio e di favorire la rigenerazione urbana, in deroga alla legislazione vigente in materia e, in particolare, con riferimento alle barriere architettoniche, in deroga alle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con riferimento agli immobili costruiti anteriormente al 1975 e situati nei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, per i quali non è possibile effettuare modifiche strutturali e la destinazione d'uso di tali locali sia compatibile per l'attività esercitata:

a) l'altezza minima interna utile dei locali è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i comuni siti in zone montane;

b) per ciascun locale, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata non deve es sere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) i locali inferiori a 40 metri quadrati devono essere dotati di almeno un servizio igienico di superficie non inferiore a 1,50 metri quadrati;

d) ove non sia possibile adottare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici al fine del superamento e dell'elimi nazione delle barriere architettoniche, le attività di cui al presente comma sono consentite in deroga al decreto del Ministro dei la vori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

e) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.

2-*quater*. Il comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere esenzioni per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato presenti o di nuovo insediamento nella perimetrazione dei centri storici, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti».»

10.0.78

De Priamo, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Misure per lo sviluppo delle configurazioni dei sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera b), è inserita la seguente: *"*b-*bis*) per autoconsumatori individuali di energia rinnovabile a distanza l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la medesima zona di mercato*"*.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è rivisto il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 1.

3. Entro quarantacinque giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2 e per i medesimi fini, con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è rivisto il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso, di cui all'Allegato A alla delibera 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/eel come integrata e modificata dalla delibera 30 gennaio 2024, n. 15/2024/R/eel.».

10.0.79

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 10-*bis*

(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei liberi professionisti)

1. All'articolo 1, comma 933, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «albi professionali» sono aggiunte le seguenti: «e il professionista disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

«Art. 10-*ter*

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Variazione semplificata dei settori merceologici e attività temporanea nell'ambito degli esercizi commerciali)

1. Le attività commerciali ordinariamente assoggettate a procedura autorizzatoria per la modifica del settore merceologico della rispettiva superficie di vendita - siano esse singoli esercizi commerciali ovvero strutture gestite in forma unitaria - hanno facoltà di ricorrere alla disciplina semplificata di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo qualora intendano procedere alla trasformazione di una percentuale della superficie totale autorizzata inferiore al 20%, per il passaggio dal settore alimentare al settore non alimentare, ovvero inferiore al 5%, per il passaggio dal settore non alimentare al settore alimentare.

2. La trasformazione di superficie di vendita alimentare in superficie di vendita non alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata mediante semplice comunicazione preventiva a Comune e Regione - ovvero alla relativa Provincia Autonoma - recante indicazione: della superficie complessivamente autorizzata distinta per parte alimentare e non alimentare, della quota di superficie oggetto di variazione, nonché dell'eventuale precedente autorizzazione alla variazione semplificata del settore merceologico. La prima variazione di questo genere è consentita dopo l'attivazione della struttura di vendita, essendo ammessa anche in caso di attivazione parziale, benché solo con riferimento alla superficie già attivata. Le ulteriori variazioni attuate ai sensi del presente comma sono consentite dopo tre anni dalla precedente.

3. La trasformazione di superficie di vendita non alimentare in superficie di vendita alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata con le medesime modalità di cui al comma 2, fatto salvo per quanto specificato al comma 4.

4. Qualora le attività commerciali di cui al comma 1 siano autorizzate per la vendita di prodotti del solo settore non alimentare, non costituisce variazione del settore merceologico la vendita di prodotti alimentari che occupino una superficie di vendita inferiore al 5% di quella complessivamente autorizzata.

5. È possibile avviare, mediante apposita SCIA, attività temporanee (attività effettuate per periodi limitati e determinati, della durata massima di sei mesi rinnovabili previa interruzione delle stesse di almeno tre mesi, esercitate utilizzando strutture amovibili e garantendo il transito dell'utenza): a) ?sulla superficie di vendita degli esercizi di vicinato che sono collocati al di fuori dei centri commerciali; b) negli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, laddove siano previsti appositi spazi dedicati (spazi, al di fuori della superficie di vendita autorizzata); la superficie dedicata al complesso delle attività temporanee non può essere superiore allo 0.5% della superficie lorda della struttura di vendita (in caso di centro commerciale multifunzionale è esclusa dal computo la superficie dedicata alle altre funzioni).

6. La superficie di vendita di un'attività temporanea non può comunque essere superiore a 8 mq.

«Art. 10-*quater*

(Disposizioni in materia di vendite promozionali)

1. All'articolo 3, comma 1, lett. f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.

2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole «i periodi e la durata» sono soppresse.

10.0.80

Murelli, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Misure di semplificazione in materia di servizio sostitutivo di mensa)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera c) dell'allegato II.17 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 le parole ", sia in sede fissa che su area pubblica," sono abrogate.

10.0.81

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Semplificazioni per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e per la promozione dell'autoproduzione e dell'autoconsumo)

1. All'articolo 7 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 abitanti».».

10.0.82

Gelmini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Semplificazioni per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e per la promozione dell'autoproduzione e dell'autoconsumo)

1. All'articolo 7 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 abitanti».».

10.0.83

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-*bis*

1. All'articolo 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030».

10.0.84

Nocco, Spinelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

1. Alle imprese agricole e della pesca che, nel corso del 2024, abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge del 30 dicembre 2020 n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, gli obblighi di comunicazione derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, vengono prorogati al 31 dicembre 2025.».

10.0.85

Marti, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

10 bis- Alla legge 15 aprile 2024, n. 55 apportare le seguenti modificazioni:

All'articolo 6, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4 bis. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi tenuti dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 10, con proprio decreto, sentite le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative, definisce le procedure elettorali per la costituzione degli organi direttivi dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

all'articolo 10, comma 2, della legge, le parole: "indice l'elezione dei presidenti degli albi" sono sostituite dalle seguenti: "indice l'elezione del consiglio territoriale dell'Ordine secondo quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, della presente legge";

all'articolo 11, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "Fino alla riapertura delle iscrizioni da parte dei consigli territoriali dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia possono continuare ad esercitare la propria attività professionale secondo le disposizioni della presente legge, anche qualora non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2025. La presente disposizione si applica in deroga a quanto previsto dall'articolo 8-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2024, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2025, n. 18.".

10.0.86

Nocco, Spinelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

1. All'articolo 3 del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 inserire il seguente: «7. bis Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche nazionali di cui all'articolo 6 bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione Unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte le modalità di attuazione del presente articolo.».»

10.0.87

Murelli, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*.

(*Modifica al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, in materia di sistema unico di contabilità economico-patrimoniale*)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«e gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*».".

10.0.88

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*

(*Accertamento con dispositivi di controllo automatico della sosta vietata negli spazi per carico e scarico merci*)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera f), numero 1), capoverso lettera g-*bis*), primo periodo della legge 25 novembre 2024, n. 177, le parole: «nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d)», sono sostituite con le seguenti: «nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere d) e g)»."

10.0.89

De Priamo, Spinelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Misure di semplificazione in materia di rendicontazione dei contributi pubblici*)

All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 857, premettere le seguenti parole: "Fatta eccezione per i contributi pubblici già soggetti a obblighi di monitoraggio o rendicontazione sulla base di una norma di legge," e sopprimere le seguenti parole: ", già costituiti o da costituire per il rispetto di quanto previsto dal presente comma,";

b) sostituire il comma 858 con il seguente: "A decorrere dall'esercizio finanziario in corso al 1° gennaio 2026, le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 857 del presente articolo, che presentano un bilancio in perdita per tre anni consecutivi, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio precedente ciascun esercizio, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Le modalità e i criteri di calcolo per l'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente sono definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 857. Con esclusivo riferimento alle fondazioni lirico sinfoniche e ai teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023"».

Art. 11

11.1

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. L'attività di cremazione delle salme è servizio pubblico locale regolato in funzione del perseguimento degli interessi di carattere generale connaturati ad un'attività orientata a bisogni essenziali della persona; è pertanto vietata ogni scontistica o offerta da parte dei gestori del servizio e/o soggetti connessi e/o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, foriero di generare per soggetti terzi e/o soggetti connessi e/o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al pagamento della tariffa di cremazione. 1-*ter*. I cadaveri destinati alle attività di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico sanitarie, con tariffe non elusive di quanto disposto agli articoli 1, comma 2 e 6 comma 2 della presente legge, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli di feretri nella misura massima di 2 per mezzo funebre, fatta salva la possibilità di trasporti multipli numericamente superiori in caso di calamità, per ordine dell'Autorità giudiziaria o di quella sanitaria. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i trasporti multipli solo per i resti mortali derivanti da esumazioni ed

estumulazioni ordinarie destinati a cremazione. È altresì consentito, in caso di situazioni di fermo impianto, il trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto disponibile. 1-*quater*. Entro 9 mesi dall'approvazione della presente legge è obbligatorio adottare un sistema telematico di prenotazione del servizio di cremazione che garantisca un accesso trasparente al servizio per ordine cronologico, con indicazione della data ed orario di arrivo prossimo all'operazione di cremazione. Sull'autorizzazione al trasporto l'ufficiale di stato civile dovrà indicare obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione.»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1. alla lettera a), dopo le parole: « l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia», sono inserite le seguenti: «anche in modalità digitale,» e dopo le parole: «acquisito un certificato in carta libera» sono inserite le seguenti: «, o con modalità digitale,»;

2. dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-*bis*) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, anche per via telematica;»

3. dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-*bis*) le dichiarazioni di cui alla lettera b), numero 3), sono rese con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e sono acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica;»;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore è tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe inserite, ove presente, nel Piano Economico Finanziario nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 della presente legge. Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario abbia riconosciuto al Comune concedente nel procedimento di affidamento del servizio. Spetta al Responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione l'attività di vigilanza in merito ed in relazione a quanto disposto all'art. 1 comma 2 della presente legge.»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 8-*bis*

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, per la violazione della disposizione dell'articolo 1 comma 3 si applica la sanzione della sospensione della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre da 3 a 6 mesi. In caso di recidiva entro 12 mesi, è prevista la revoca della SCIA.

2. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, per la violazione della disposizione dell'art. 6 comma 2, si applica una sanzione pari da un minimo del 2% ad un massimo del 5% del fatturato realizzato dal gestore dell'impianto di cremazione nell'esercizio precedente a quello in cui è stata accertata la violazione. La sanzione è accertata dal Responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione concedente e i proventi sono di competenza dell'amministrazione concedente. La mancata vigilanza e attuazione dell'art.9 della presente legge configura danno erariale nei confronti del Responsabile del procedimento di affidamento dell'amministrazione concedente.».

11.2

Spinelli, De Priamo

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) inserire la seguente: a0) l'alinea è sostituito con il seguente: "1. Nel territorio italiano la cremazione è disciplinata dalle seguenti norme e le disposizioni in contrasto con esse sono abrogate:"; conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: "Oggetto, definizioni e competenze";

a) dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-*bis*) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "A seguito di istanza dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione dei resti mortali come definiti ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 sono rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria, non vengano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attività di esumazione ordinaria o di estumulazione a scadenza della concessione, il Comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non è necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere.".

11.3

Spinelli, De Priamo

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole "del comune di decesso" inserire le seguenti: "o di ultima sepoltura";

b) alla lettera b), sostituire il capoverso a-*bis*), con il seguente: "a-*bis*) Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione, l'affido o la dispersione delle ceneri vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione e al cimitero per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale, al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido, per via telematica oppure in carta semplice";

c) alla lettera c) sostituire il capoverso "b-*bis*)" con il seguente: "b-*bis*) Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà` di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà`, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità` del dichiarante e possono essere acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica".

11.0.1

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(Delega digitale)

1. Al fine di garantire la semplificazione, la razionalizzazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è istituita la figura del "delegato digitale", persona fisica o giuridica che, in virtù dei requisiti stabiliti dal successivo comma 3) del presente articolo, esercita i poteri di rappresentanza previsti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 per conto del delegante rispetto all'accesso ai servizi in rete e alla sottoscrizione di documenti informativi, istanze, contratti o atti nei confronti di pubbliche amministrazioni e soggetti privati che, a norma di legge, possono essere compiuti per via telematica.

2. La delega digitale potrà essere rilasciata tramite istanza firmata in digitale o istanza cartacea. In quest'ultimo caso, la delega digitale viene acquisita dallo sportello dei soggetti pubblici abilitati, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro della pubblica

amministrazione. Una volta rilasciata la delega è generato un "attributo qualificato" associato all'identità del "delegato digitale", secondo le modalità stabilite da AGID, che potrà essere utilizzato anche per richiedere servizi informato analogico.

3. Possono esercitare la funzione di "delegato digitale" enti pubblici o privati autorizzati dalla pubblica amministrazione, professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, professionisti iscritti alle associazioni professionali disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, inseriti nel relativo elenco del Ministero delle imprese e del made in Italy e muniti di apposita autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

4. Ai soggetti cui viene riconosciuta la qualifica di "delegato digitale" ai sensi del presente articolo non sono applicabili le limitazioni previste dall'art. 64-*ter*, c. 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legge n.19/2024, convertito con legge 29 aprile 2024 n.56.

5. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), sono individuati i soggetti accreditati in possesso della qualifica di "delegato digitale".

11.0.2

Ambrogio, Spinelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

(*Digitalizzazione delle pubblicazioni obbligatorie dei Comuni*)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 18, 30 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dall'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dall'articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, nonché dall'articolo 1932 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli obblighi di affissione e pubblicazione degli avvisi e delle comunicazioni da parte dei Comuni si intendono assolti mediante pubblicazione all'albo pretorio online dell'ente e diffusione tramite almeno un canale social ufficiale del medesimo.

2. L'obbligo di affissione fisica presso la casa comunale e negli spazi destinati alle pubbliche affissioni è soppresso, salvo che specifiche disposizioni di legge o regolamento, adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ne dispongano l'obbligatorietà.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche per garantire la tracciabilità, l'accessibilità e la permanenza temporale delle pubblicazioni di cui al comma 1.

11.0.3

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(*Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile*)

1. Al fine di velocizzare e semplificare le attività` dell'ufficiale di stato civile in materia di formazione degli atti di morte, al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72:

1) al comma 1, dopo le parole "e` fatta", inserire le seguenti: "eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata,";

1) al comma 3, dopo le parole "avviso della morte" inserire le seguenti: "oppure inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale";

b) all'articolo 73, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità` sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".

c) all'articolo 74:

1) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'ufficiale dello stato civile non puo` accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e` accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario. L'autorizzazione è accordata anche sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico e ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi con invio mediante posta elettronica certificata per via telematica oppure in carta semplice previa applicazione dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo. Detta documentazione deve essere annotata e conservata a cura dell'Ufficiale dello stato civile negli archivi di cui all'articolo 10";

1) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato, in tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.";

2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: "3-*bis*. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti necessari per l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadavere vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte dell'ufficiale dello stato civile del Comune in cui e` avvenuto il decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata e ai gestori di cimitero, per via telematica oppure in carta semplice".

"3-*ter*. L'AgID provvede entro 9 mesi a definire gli standard delle comunicazioni telematiche di cui sopra".»

Art. 12

12.0.1

Stefani, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(*Acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza*)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 565, primo comma, le parole: «allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni di competenza ai sensi dell'articolo 586»;

b) il capo III del titolo II del libro secondo è sostituito dal seguente:

«Capo III

DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

«Art. 586

(Acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza)

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta, per i beni immobili, al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, al comune di residenza o, nel caso di residenza all'estero, al comune di ultima residenza in Italia. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati».

Art. 13

13.0.1

Paroli, Ternullo, Occhiuto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in favore dei cittadini, all'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i Revisori Legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.". Conseguentemente, all'articolo 57, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 14 novembre 2024 n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i Revisori Legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.".

13.0.2

Gaudiano, Maiorino, Cataldi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«*Art 13*-bis

(Disposizioni in materia di patrocinio tributario)

1. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i revisori legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.".

2. All'articolo 57, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 14 novembre 2024 n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i revisori legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.».

13.0.3

Stefani, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*)

All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole:

"Anche al di fuori dell'ambito di applicazione della presente legge".

Art. 14

14.1

Sironi, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sopprimere l'articolo.

14.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

14.3

Sironi, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 14

(Permesso di costruire immobili vincolati)

1.All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Resta comunque esclusa la formazione del silenzio-assenso nei casi in cui l'intervento edilizio ricada in aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali, culturali o relativi all'assetto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche qualora l'autorità preposta alla

tutela del vincolo coincida con l'amministrazione procedente. In tali casi, è sempre richiesto un provvedimento espresso che attesti il positivo superamento della valutazione sul vincolo.».".

14.4

Tosato, Minasi, Potenti, Germanà, Pirovano, Spelgatti

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di permettere la funzionalità della pubblica amministrazione e l'accelerazione delle procedure amministrative per il rilascio del permesso di costruire in aree vincolate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Per i procedimenti di valutazione di incidenza ambientale avviati in data successiva al 1° giugno 2025, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano entro sessanta giorni la verifica dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono indicare prescrizioni, alle quali il proponente deve attenersi, ovvero possono chiedere, una sola volta, chiarimenti e integrazioni entro i primi trenta giorni del procedimento. Il termine per la valutazione di incidenza si interrompe per la presentazione dei chiarimenti e integrazioni inderogabilmente entro quindici giorni dalla richiesta. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. La valutazione di incidenza è conclusa con la verifica da parte dell'autorità competente entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dello studio, ovvero di trenta giorni successivi dalla presentazione dei chiarimenti e integrazioni, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso. In caso di interventi a carattere ripetitivo, qualora non siano presenti modifiche dei fattori ambientali e delle condizioni di contorno, il richiedente può limitarsi a presentare un'autocertificazione, corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di un nuovo studio per la valutazione di incidenza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni mendaci."»

14.5

Lisei, Spinelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, inserire il seguente: «1-*bis*. Le disposizioni del precedente comma, si applicano altresì alle successive vendite dei medesimi immobili, destinati alle attività produttive, effettuate entro cinque anni dalla data di aggiudicazione, a condizione che il trasferimento sia correttamente registrato e che il prezzo di acquisto risulti regolarmente documentato.»

14.0.1

Sisler, Berrino, Lisei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Accettazione di eredità)

1. All'art. 2648 del codice civile, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "Si può richiedere la trascrizione anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale e attestante l'avvenuto acquisto dell'eredità ai sensi degli articoli 476 e 485. In tal caso il dichiarante risponde dei danni se la sua dichiarazione non corrisponde a verità".»

14.0.2

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis.*

(Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia)

1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro 60 giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l'applicazione di:

a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'*articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, asseverato da un professionista abilitato;

b) una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.

2. Il GSE entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1. Il GSE provvede altresì a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1.».

14.0.3

Tosato, Minasi, Potenti, Germanà, Pirovano, Spelgatti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Misure di semplificazione in materia di digitalizzazione delle prestazioni energetiche dell'amministrazione pubblica)

1. Al fine di consentire la digitalizzazione e il monitoraggio delle prestazioni energetiche, economiche e funzionali degli impianti pubblici di energia elettrica e fornire una valutazione costante e dinamica dello stato di fatto dei medesimi impianti, le pubbliche amministrazioni, su base volontaria, aderiscono alla Piattaforma PUBLIC ENERGY LIVING LAB (PELL) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di garantire l'efficientamento energetico degli impianti a rete dell'illuminazione pubblica, i comuni hanno l'obbligo di adottare, entro il 31 dicembre 2029, il Piano comunale per l'illuminazione pubblica, attraverso l'adesione alla Piattaforma PELL ENEA del medesimo comma 1 e il conferimento dei dati statici e dinamici secondo le modalità previste dalle Specifiche di Contenuto Tecnico PELL IP di Agid/ENEA.

3. Sulla base dei dati sviluppati dall'ENEA, nella piattaforma PELL, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua il controllo sui risparmi energetici ed economici, annualmente ottenuti dai comuni in attuazione del comma 2, e il monitoraggio dell'efficacia dei finanziamenti statali, regionali e dell'Unione europea, attribuiti ai medesimi comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico, secondo gli obiettivi e le priorità dei piani comunali per l'illuminazione pubblica.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

14.0.4

Potenti, Bergesio, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«14-*bis*.

(Accertamento di conformità delle opere strumentali alla produzione orto-florovivaistica italiana)

1. In relazione agli interventi edilizi realizzati mediante l'installazione o la realizzazione di serre destinate ad uso agricolo, l'accertamento di conformità previsto dall'articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può essere rilasciato qualora, al momento della presentazione della relativa istanza, le opere risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente a tale data."

14.0.5

Minasi, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-*bis*

(Semplificazione istanza pubblicizzazione Enti Locali e armonizzazione ai sensi dell'articolo 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE))

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 44, comma 5, dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato».

14.0.6

Sisler, Berrino, Lisei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(*Semplificazioni del procedimento di cessione di beni culturali*)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-*bis*. Qualora gli atti di trasferimento di cui al comma 1 siano preceduti da contratti preliminari trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del Codice Civile, la denuncia può essere effettuata entro trenta giorni dalla conclusione del preliminare con le stesse modalità e contenuto di cui ai commi precedenti.";

b) all'articolo 60, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-*bis*. Qualora sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 59, comma 5-*bis*, il termine previsto dall'articolo 61, comma 1, decorre dalla data di ricezione della denuncia del contratto preliminare. In tal caso gli enti indicati al comma 1, che non abbiano esercitato il diritto di prelazione in relazione al contratto preliminare, non possono esercitarlo rispetto all'atto di trasferimento che sia concluso, in esecuzione del contratto preliminare ed alle condizioni ivi pattuite, entro un anno dalla trascrizione.";

c) dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente: "Art. 61-*bis* - Denuncia del contratto preliminare - 1. Qualora sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 59, comma 5-*bis*, il provvedimento di prelazione è notificato al promittente alienante e al promissario acquirente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica. 2. In pendenza del termine prescritto dall'articolo 61, comma 1, il contratto preliminare rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e al promittente alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. 3. Le clausole del contratto preliminare di alienazione non vincolano lo Stato. 4. Nel caso di esercizio della prelazione su parte delle cose oggetto del contratto preliminare, il promissario acquirente ha facoltà di recedere dal contratto."

14.0.7

Romeo, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente articolo:

***« 14*-bis.**

(Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali di cui all'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1.Al fine di non disperdere le professionalità esistenti e di implementare la disponibilità di soggetti qualificati nel settore del restauro dei beni culturali, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 182 è inserito il seguente:

1 - « Art. 182-*bis*. - *(Ulteriori disposizioni transitorie)* - 1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182 del presente codice, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-*bis*, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2026.

3.Con decreto del Ministro della cultura vengono stabilite le modalità applicative del presente articolo.»

2. All'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

14.0.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«*14*-bis.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-*bis*), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 4, comma 1»*; b) il comma 1*-bis *è soppresso; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti»*. Motivazioni Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nel recepire la nuova direttiva sulla promozione dell'energia rinnovabile, è di recente intervenuto in ordine ai sistemi di qualificazione degli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili (c.d. qualificazione FER), introducendo nuove disposizioni insuscettibili, tuttavia, di conseguire adeguati parametri di chiarezza regolativa e certezza attuativa. Il legislatore, mediante l'art. 47 del decreto delegato, ha riscritto "quota parte" *dell'art. 15 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - introduttivo dell'obbligo di qualificazione FER - con l'obiettivo di semplificarne la relativa disciplina, causa di vistosa confusione applicativa. Senonché, il nuovo testo non solo non è riuscito nell'intento di razionalizzare e rendere più omogeneo il quadro giuridico di riferimento, ma rischia, nel medio periodo, di assurgere a fattore di inceppamento per l'operare efficiente di molte imprese agenti nel settore delle rinnovabili. La nuova e contestata formula legislativa esibisce, in sintesi, le seguenti criticità: 1) nell'istituire un doppio binario per il riconoscimento professionale, appronta un regime di trattamento giuridico differenziato, per cui, da una parte, è prevista l'assegnazione ipso facto della qualificazione ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alle lett. a), a-*bis*), b) o d), dell'art. 4, comma 1 del D.M. 37/2008, mentre, dall'altra, è in via residuale fissato un apparato di regole per i soli soggetti di cui alla lett. c), ossia per quelli abilitati a Documento di osservazioni e proposte di Confartigianato Imprese e CNA su A.S. 1184 15 svolgere il ruolo di responsabile tecnico attraverso il possesso di un titolo o attestato professionale, cui sommare almeno quattro anni di esperienza maturati alle dipendenze di un'impresa*

del settore; 2) stabilisce, inoltre, la retroattività delle nuove disposizioni con evidente pregiudizio per il titolo abilitante alla installazione di impianti FER, regolarmente conseguito dai soggetti ex lett. c), sulla base di percorsi formativi obbligatori di aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente. L'innovazione normativa in commento appare, dunque, discriminatoria in più punti, potendo dare luogo, in astratto, a contenziosi in sede sia civile sia amministrativa, oltreché a iniziative dinanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per tali motivi, l'emendamento di cui si propone l'approvazione mira a conferire ex lege la qualifica professionale FER a tutti i soggetti tipizzati dall'art. 4, co. 1 del D.M. 37/08, inclusi, beninteso, quelli di cui alla lett. c). Dal che, pertanto, la previsione di un obbligo di aggiornamento periodico della durata di cinque anni, proprio per rifuggire, nel concreto, quei contraddittori episodi di carattere amministrativo riscontratisi a livello regionale nella definizione dei corsi formativi. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi alle finanze pubbliche.

Art. 15

15.1

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sopprimere l'articolo.

15.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

15.3

Spinelli, De Priamo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle successioni aperte e alle donazioni compiute dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte e alle donazioni compiute in data anteriore, queste ultime anche se riferite a successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. I termini di cui al secondo periodo non possono in alcun modo superare quelli previsti dai medesimi articoli nel testo previgente.».

15.4

Spelgatti, Stefani, Tosato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle successioni aperte e alle donazioni compiute dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte e alle donazioni compiute in data anteriore, queste ultime anche se riferite a successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. I termini di cui al secondo periodo non possono in alcun modo superare quelli previsti dai medesimi articoli nel testo previgente.».

15.5

Ternullo, Zanettin, Occhiuto, Paroli

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle successioni aperte e alle donazioni compiute dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte e alle donazioni compiute in data anteriore, queste ultime anche se riferite a successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. I termini di cui al secondo periodo non possono in alcun modo superare quelli previsti dai medesimi articoli nel testo previgente. ».

15.6

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, ai contratti di donazione e ai contratti di cui all'art. 768-*bis* del Codice Civile."».

15.0.1

Rosso, Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

1. Gli uffici delle Forze dell'ordine notificano le denunce e querele di furto di autoveicoli e ciclomotori ricevute dal proprietario, attraverso il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati (CED), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che telematicamente li comunica al sistema informativo del Pubblico registro automobilistico (PRA) ai fini dell'annotazione della perdita di possesso.».

15.0.2

Marti, Paganella, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

15 bis. (Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di titolo originario dell'acquisto del diritto di autore e diritto esclusivo sulle fotografie) L'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente: «Art. 92. - 1. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura sino al termine del settantesimo anno dalla produzione. Tale diritto comprende la tutela dalla riproduzione non autorizzata e il riconoscimento morale dell'autore ai sensi dell'articolo 20. La tutela dalla riproduzione si riferisce a qualsiasi riproduzione, modifica o alterazione parziale o totale dei parametri tecnici della fotografia senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi diritto. Sono fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 98 nonché quelle relative all'insegnamento e alla formazione professionale, purché siano citate le generalità dell'autore».

15.0.3

Russo, Leonardi, Spinelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

" Articolo 15-*bis*

(Modifiche al Codice civile in materia di accettazione della nomina di esecutore testamentario)

1. All'articolo 702 del Codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'accettazione della

nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione o da un notaio, e deve essere annotata nel registro delle successioni"."

15.0.4

Stefani, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Modifiche al codice civile in materia di accettazione della nomina di esecutore testamentario)

All'articolo 702 del Codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione o da un notaio, e deve essere annotata nel registro delle successioni".

15.0.5

Spinelli, Lisei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-*bis*.

(Semplificazione delle modalità di versamento e incasso del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto)

1. All'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. La riscossione del contributo amministrativo è ammessa, all'atto della presentazione della domanda, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 7-*vicies quater*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Al contributo amministrativo versato ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

15.0.6

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-*bis*.

(Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente)

1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, le parole: « , purché la faccia seguire da atto giudiziale», sono soppresse.
2. L'articolo 233 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è sostituito dal seguente:

«233. - (Opposizione al rimborso dell'assegno) - Entro le 24 ore dalla ricezione dell'oggetto gravato di assegno, il destinatario può fare, presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto, opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente.

In tal caso, l'importo dell'assegno viene trattenuto a deposito purché, entro le 48 ore successive alla proposizione dell'opposizione, sia comunicata all'operatore una richiesta in tal senso da parte degli organi di polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria competente. In tale ipotesi, l'ammontare dell'assegno viene trattenuto dall'operatore postale sino a diversa disposizione da parte degli organi di polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria competente.

Nel caso contrario, l'operatore postale provvede alle operazioni di rimborso nei modi già richiesti dal mittente.».

15.0.7

Lisei, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-*bis*

(*Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento*)

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, dopo il terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale.

L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, può essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformità agli articoli 35 e seguenti del Regolamento (UE) n. 910/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1183. Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale può produrre una copia informatica della documentazione analogica recante la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrità dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del recapito possono essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato dell'agente postale in conformità agli articoli 35 e seguenti del Regolamento (UE) n. 910/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1183, in alternativa alla firma dell'agente postale».".

15.0.8

Paroli, Ternullo, Occhiuto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Sono esentati dallo svolgimento del tirocinio e dall'Esame di Stato ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al registro dei Revisori contabili, i Professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia in Economia Aziendale, Finanza Aziendale, Economia degli Intermediari Finanziari, Economia e Gestione delle Imprese che:

a) abbiano redatto almeno 5 perizie o pareri valutativi negli ultimi 5 anni in materia di: valutazione d'azienda ai fini di bilancio, ai fini fiscali o di ai fini di operazioni di fusione e/o acquisizione; valutazione di intangibili; principi contabili internazionali, attestazione di piani aziendali;

b) abbiano partecipato o presieduto una commissione per l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Commercialista e Revisore Contabile.".

15.0.9

Sigismondi, Liris, Spinelli

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Interpretazione autentica dell'articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 17-*quater* del decreto-legge n. 183 del 2020)

1. Il combinato disposto dell'articolo 39, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 226, e dell'articolo 17-*quater*, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, si interpreta nel senso che non sono tuttora soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, i contributi e le risorse comunque denominati assegnati a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, ivi incluse le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati a interventi di ricostruzione pubblica o privata, riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia o sul patrimonio storico e artistico, nonché all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In ragione del combinato disposto delle richiamate disposizioni, come interpretato ai sensi del presente articolo, qualsiasi atto di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari».

15.0.10

Damiani, Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Misure di semplificazione in favore dei cittadini per l'accesso al sistema giudiziario)

«1. Con decreto del Ministro della Giustizia da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'adeguamento delle strutture del Ministero della giustizia nella Provincia di Barletta-Andria-Trani al fine di ricomprendere nel circondario giudiziario degli uffici giudiziari di Trani, i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, e di implementare l'offerta dei servizi in favore dei cittadini.»

15.0.11

Minasi, Bergesio, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"15-*bis*. (Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software)

1. Al fine di garantire l'ordinato e tempestivo svolgimento degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonché la qualità e la correttezza dei dati raccolti dalle Amministrazioni Pubbliche, in tutti i casi in cui siano richieste soluzioni software per predisporre flussi telematici, moduli digitali o scambio dati tramite interoperabilità, i soggetti preposti all'attuazione delle norme, nel definire le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti, sono tenuti a considerare, oltre ai tempi necessari agli utenti delle imprese e ai loro intermediari per l'utilizzo delle soluzioni software richieste, anche i tempi necessari per l'analisi, lo sviluppo e il test delle suddette soluzioni. A tal fine, devono essere resi disponibili con congruo anticipo agli operatori del settore gli schemi funzionali, le specifiche tecniche, i componenti software e gli ambienti di test."

Art. 16

16.1

Marti, Paganella, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Sopprimere l'articolo

16.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:

"La possibilità di sostenere gli esami di idoneità per due anni di corso successivi nello stesso anno scolastico è consentita una sola volta nel corso dell'intero ciclo di studi. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, altresì, specifiche attività di ispezione e monitoraggio sull'offerta formativa delle scuole paritarie e dei centri di formazione ad esse collegati, al fine di garantire il rispetto degli standard formativi previsti dalla normativa vigente."

16.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«L'utilizzo del registro elettronico non deve compromettere l'autonomia didattica e la libertà di insegnamento, né trasformarsi in uno strumento di burocratizzazione della comunicazione scuola-famiglia, che resta prerogativa della comunità scolastica secondo criteri di responsabilità professionale e organizzazione collegiale.»

16.0.1

Marti, Paganella, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«16-*bis*. (*Misure in materia di Consiglio superiore della pubblica istruzione.)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) all'alinea, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «trentanove»;

2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) tre sono nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, istituito ai sensi dell'articolo 5-*ter*, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.»;

b) al comma 8, terzo periodo, le parole: «che sia stato eletto nel» sono sostituite dalle seguenti: «componente del».».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 150.000 euro per l'anno 2025 e in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Art. 17

17.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2) All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"I contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo dei dirigenti scolastici sono definiti dalla Scuola di alta formazione dell'istruzione, sulla base delle Linee triennali di indirizzo e dei framework delle competenze professionali adottati con decreto ministeriale."

17.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire il comma 4, con il seguente:

"4- Il Ministero dell'istruzione e del merito è delegato a disciplinare l'istituzione degli organi collegiali territoriali previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, quale strumento di rappresentanza istituzionale delle istituzioni scolastiche a livello locale e regionale e di tutela della libertà di insegnamento".

17.3

Bucalo, Spinelli

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

" 4-*bis*. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono abrogati.

4-*ter*. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è soppresso;

b) al terzo periodo, le parole: «e del relativo organo collegiale» sono soppresse.

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: «e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico» con le seguenti: «Ai registri on line si accede tramite SPID o CiE. Nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale.».

17.4

Marti, Paganella, Pirovano, Spelgatti, Tosato

All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire i seguenti*:

«4-*bis*. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono abrogati.

4-*ter*. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il secondo periodo è soppresso*;

b) *al terzo periodo, le parole*: «e del relativo organo collegiale» *sono soppresse*.

b) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente*:

«5-*bis*. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, *sostituire le parole*: «e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico» *con le seguenti*: «Ai registri on line si accede tramite SPID o CiE. Nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale.».

17.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 5, le lettere "f", "g" *e* "h"*, sono sostituite dalle seguenti:*

f) All'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55, dopo le parole "conseguimento del titolo di laurea triennale" sono aggiunte le seguenti: "L-19 (ex classe 18)";

g) Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 2024, n. 55, è inserito il seguente comma 1-*bis*: Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi tenuti dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 10, adotta con proprio decreto le procedure elettorali per la costituzione e il funzionamento degli organi direttivi dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, sentite le associazioni professionali maggiormente rappresentative. Il decreto disciplina, in particolare, le modalità di iscrizione e cancellazione all'ordine professionale, di presentazione delle candidature, la composizione degli uffici elettorali, lo svolgimento delle operazioni di voto, anche in modalità telematica, nonché ogni altro adempimento organizzativo necessario a garantire la regolarità, la trasparenza e la tempestività del procedimento elettorale;

h) All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: "indice l'elezione dei presidenti degli albi" sono sostituite dalle seguenti: "indice l'elezione del consiglio territoriale

dell'Ordine secondo quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, della presente legge";

i) Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 15 aprile 2024, n. 55, è aggiunto il seguente comma 2: Fino alla riapertura delle iscrizioni da parte dei consigli territoriali dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia possono continuare ad esercitare la propria attività professionale secondo le disposizioni della presente legge, anche qualora non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2025. La presente disposizione si applica in deroga a quanto previsto dall'articolo 8-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2024, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2025, n. 18 (cd. Milleproroghe).

17.6

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera q), sono aggiunte le seguenti: q-*bis*) concernenti l'affidamento dei viaggi d'istruzione da parte delle Scuole e delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia inserite nel POF che legate a programmi internazionali di mobilità studentesca, stante il pagamento dei pacchetti e servizi di viaggio tramite somme private raccolte dalle famiglie degli studenti, ferma la regolamentazione del rapporto di viaggio discendente dalla normativa privatistica di settore per le tutele del viaggiatore; q-*ter*) appalti relativi all'acquisto di titoli di accesso a istituzioni culturali e di spettacolo quali musei, cinema, teatri, concerti e parchi divertimento.

5-*ter*. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1. alla rubrica, le parole «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65» sono soppresse;

2. al comma 1, le parole «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché» sono sostituite con le seguenti: «di cui»;

b) all'articolo 10, le parole «entro novanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «entro centottanta giorni»;

c) all'articolo 11, comma 1, alla lett. b), il punto 1) è soppresso.».

17.0.1

Marti, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Misure di semplificazione dei piani gestionali in ambito scolastico)

A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, gli stanziamenti di bilancio destinati al pagamento dei compensi accessori, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, per le prestazioni rese a valere sulle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ed erogati in regime di cedolino unico, ad eccezione dei compensi dovuti per lo svolgimento degli esami di Stato, gravano su un unico piano gestionale per ciascun capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.»

17.0.2

Marti, Paganella, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. (*Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci*)

1. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci" sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.».

Art. 18

18.1

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 18

(Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università)

1. L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

«Art. 111 - *1.* Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università.

3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell'università e della ricerca su proposta del Rettore, previa deliberazione favorevole del Senato Accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.

*4.*Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato sul sito istituzionale dell'ateneo.».

18.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1 bis) Nel rispetto dell'autonomia universitaria, il Ministero dell'università e della ricerca adotta, con proprio decreto, linee guida procedurali uniformi per il conferimento del titolo di professore emerito, valide per tutte le università, comprese quelle telematiche.

18.0.1

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Semplificazioni in materia di reclutamento di professori di prima e seconda fascia di lingua tedesca)

1. Al fine di garantire un adeguato percorso di studi in lingua tedesca presso l'università di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche gli studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione alla docenza presso un'università dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, possono partecipare ai procedimenti

per la chiamata di professori di prima e seconda fascia della Libera università di Bolzano, limitatamente alle materie di insegnamento impartite in lingua tedesca.».

Art. 19

19.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) Nell'esercizio delle funzioni di approvazione o rinvio dei regolamenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca tiene conto del carattere strategico e collegiale degli atti, promuovendo il rispetto dell'autonomia statutaria e la partecipazione degli organi accademici.

19.2

Marti, Spelgatti, Tosato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*.

1.Al fine di favorire lo sviluppo della formazione, ricerca e innovazione in campo musicale nella regione Puglia, è reso autonomo il Conservatorio Statale di Musica di Rodi Garganico, mediante trasformazione dell'attuale sede staccata del Conservatorio Statale di Musica "Umberto Giordano" di Foggia.

2.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati lo statuto, il regolamento didattico e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132.

3.In sede di prima applicazione:

a) lo statuto è deliberato da un comitato costituito dal direttore in carica del Conservatorio di Musica di Foggia e dall'organo di governo della sezione staccata di Rodi Garganico, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;

b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori della sezione staccata di Rodi Garganico, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di governo;

c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di amministrazione della sezione staccata di Rodi Garganico, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze.

4.Prima della definizione del nuovo regolamento didattico del Conservatorio di Rodi Garganico, agli studenti già iscritti ai corsi è garantita la possibilità del completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.

3.Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

Art. 21

21.0.1

Pucciarelli, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis*

1. All'articolo 24 della legge 240 del 2010, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

5-ter. Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti svolte dai ricercatori organici al Ministero della Difesa, di cui all'art. 966 comma 1 lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nr. 90, per un periodo minimo di 5 anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l'accesso alle

procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della Difesa, di cui al citato art. 966. Tale valutazione è espressa da una commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del MIUR. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art 16 delia presente legge, unicamente per l'accesso ai ruoli del Ministero della Difesa citati, e resta valida per 9 anni successivi al suo rilascio.

21.0.2

Liris, Sigismondi, Spinelli

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 21-*bis*.

(Disposizioni in favore delle università situate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016)

1. Al fine di garantire la continuità della ricerca e dell'attività didattica negli istituti universitari e al contempo favorire la stabilizzazione della carriera accademica dei soggetti svantaggiati dalle conseguenze degli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016, gli istituti universitari procedono alla chiamata nel ruolo di professore associato, su istanza dell'interessato, dei ricercatori universitari di tipo B appartenenti ai settori scientifici non bibliometrici di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, residenti alla data degli eventi sismici in uno dei comuni ricompresi nei medesimi crateri sismici ed in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso gli istituti procedenti. Le chiamate nel ruolo di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascun istituto disponibili a legislazione vigente, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 18, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, ove non già conseguita, e la valutazione positiva ai fini della chiamata ad opera degli istituti di cui agli articoli 16 e 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, sono riconosciute in favore dei ricercatori, in deroga ai criteri e parametri previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 120 del 2016, previa verifica da parte delle competenti commissioni nazionali e di istituto della esclusiva sussistenza quantitativa di almeno due terzi degli indicatori di attività scientifica di cui al punto 2 dell'allegato D del medesimo decreto n. 120 del 2016. Ai fini delle verifiche di cui al periodo che precede, il Ministero dell'università e della ricerca e gli istituti universitari introducono specifiche e supplementari procedure di abilitazione e di valutazione cui possono partecipare anche i candidati il cui contratto venga a scadere nelle more degli adempimenti o nel corso delle verifiche e per i quali non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.".

21.0.3

Bucalo, Mennuni, Spinelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 21-*bis*

1. Il comma 303, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n.234, si interpreta nel senso che i compensi ivi previsti sono riconosciuti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica senza le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 per il conferimento di incarichi da parte di amministrazioni pubbliche a persone collocate in quiescenza.".

21.0.4

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Al Titolo III, dopo il Capo I, inserire il seguente:

«*Capo I*-bis

Misure di semplificazione in materia di spettacolo

«Art. 21-*bis*

(Contribuzione privata alle spese di polizia locale per la gestione di grandi eventi di pubblico spettacolo)

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente: «3-*bis*. A decorrere dal 1° giugno 2023, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste anche a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento limitatamente al maggior impiego di personale di polizia stradale e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in servizio in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. Per quanto attiene ai concerti e agli spettacoli di musiva dal vivo il contributo aggiuntivo in capo agli organizzatori si applica esclusivamente per i pubblici eventi a pagamento con capienza superiore a 30 mila spettatori. Il contributo richiesto al privato organizzatore assorbe ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dell'evento».

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore degli spettacoli, si definiscono i criteri e le modalità per la corretta individuazione di un'equa contribuzione aggiuntiva a carico dei soggetti privati di cui al comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 acquista efficacia decorsi 3 mesi dalla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.

«Art. 21-*ter*

(Misure di semplificazione in materia di biglietto nominale e contrasto al secondary ticketing)

1. All'articolo 1, comma 545-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «con capienza superiore a 5.000 spettatori» sono sostituite dalle seguenti: «con capienza superiore a 40.000 spettatori».

2. Con decreto del Ministro della cultura è istituito un tavolo alla presenza delle amministrazioni competenti e delle associazioni maggiormente rappresentative al fine di verificare l'efficacia del biglietto nominativo quale misura di contrasto del fenomeno della rivendita dei biglietti, anche in rapporto ai costi per la sua applicazione per gli organizzatori di spettacolo.

«Art. 21-*quater*

(Sicurezza pubblica durante gli spettacoli dal vivo)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla semplificazione dell'iter procedurale e normativo sulla sicurezza degli spettacoli nonché all'aggiornamento delle procedure, ivi incluso l'elenco delle prescrizioni, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

2. Con il medesimo decreto sono introdotte adeguate agevolazioni per la circolazione di mezzi pesanti qualora siano funzionali al trasporto di strumentazioni per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spettacolo di musica popolare contemporanea e viaggiante e nello specifico

privilegiando la

informatizzazione delle domande e delle successive autorizzazioni, ed è istituita presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, una banca dati predisposta per la raccolta ed il raffronto dei dati relativi ai concerti e agli spettacoli di musica dal vivo annualmente organizzati in Italia.

Art. 22

22.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

b-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definite le condizioni, le modalità operative e i limiti per l'adozione della certificazione medica per malattia mediante telemedicina.

22.0.1

Pellegrino, Rastrelli, Lisei, Mennuni, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*

(*Disposizioni in materia di erogazione delle cure termali*)

1. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con particolare riguardo ai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi, ai requisiti per l'accreditamento e alle tariffe riconosciute dai predetti servizi, è assicurata da appositi accordi stipulati, tra le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, con la partecipazione del Ministero della salute.

Gli accordi di cui al primo periodo divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

22.0.2

Murelli, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*

(Disposizioni in materia di erogazione delle cure termali)

1. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con particolare riguardo ai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi, ai requisiti per l'accreditamento e alle tariffe riconosciute dai predetti servizi, è assicurata da appositi accordi stipulati, tra le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale, con la partecipazione del Ministero della salute. Gli accordi di cui al primo periodo divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

22.0.3

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*

(*Semplificazioni in materia di accesso al bonus psicologo*)

1. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso alle misure di sostegno al benessere psicologico e di garantire una maggiore scelta al paziente, all'articolo 1-*quater*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "di psicoterapia" inserire le seguenti: "o supporto psicologico";

b) dopo le parole "albo degli psicologi" inserire le seguenti: "nonché presso strutture sanitarie che si avvalgono della collaborazione dei medesimi professionisti"».

Art. 24

24.0.1

Ancorotti, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modifiche alla legge 31 maggio 2022, n. 62)

1. Agli articoli 1, comma 2 e 2, comma 1, lettera a) della legge 31 maggio 2022, n. 62, le parole ", anche non" sono soppresse.»

Art. 25

25.1

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il n. 3), è sostituito dal seguente:

«3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale»;

b) la lettera e-*quater*) è sostituita dalla seguente:

«e-*quater*) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa»;

c) dopo la lettera e-*quater*), è inserita la seguente:

«e-*quinquies*) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali»;

d) alla lettera f), dopo le parole: «spesa a carico del cittadino,» sono inserite le seguenti «scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenziona con Servizio sanitario regionale».

2. Le prestazioni erogate dalle farmacie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere da e-*quater*) a e-quinques) del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono a carico degli utenti.

3. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.

4. L'erogazione dei servizi sanitari di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009 è

soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente nonché all'accertamento dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali e di accreditamento previsti per le rispettive prestazioni e a seguito di un accertato fabbisogno per le prestazioni da erogare. L'amministrazione, in particolare, verifica che i locali ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia".

5. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

6. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

25.2

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) alla lettera e), dopo le parole: "di prima istanza" sono inserite le seguenti: "e presso le parafarmacie di quelle".».

25.3

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

*Al comma 1, lettera c), capoverso e-*quater*) al primo periodo dopo le parole:* "presso le farmacie" *inserire le seguenti: "*nonché presso le parafarmacie*".*

25.4

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), capoverso e-*quater*), dopo le parole: "dall'Istituto superiore di sanità,", inserire le seguenti: "ed esclusivamente in presenza di un medico,";

b) al comma 3, sostituire le parole: "possono utilizzare" con la seguente: "utilizzano";

c) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole "e dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

d) dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-*bis*. All'articolo 8-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: ", e per l'erogazione di cure domiciliari." sono sostituite dalle seguenti: ", per l'erogazione di cure domiciliari e per le farmacie che erogano i servizi sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153"

25.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), capoverso e-*quater*), dopo le parole: "dall'Istituto superiore di sanità,", inserire le seguenti: "ed esclusivamente in presenza di un medico,";

b) al comma 3, sostituire le parole: "possono utilizzare" con la seguente: "utilizzano";

c) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole "e dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

Conseguentemente all'articolo 8-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: ", e per l'erogazione di cure domiciliari." sono sostituite dalle seguenti: ", per l'erogazione di cure domiciliari e per le farmacie che erogano i servizi sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153"

25.6

Murelli, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Al comma 1, dopo la lettera e-sexies*) aggiungere la seguente:* "*e*-septies*). L'esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, di test diagnostici per l'individuazione del virus dell'Epatite C, al fine di completare il progetto sperimentale di screening per l'eradicazione di cui all'articolo 25*-sexies *del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8*".*;*

25.7

De Priamo, Spinelli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole "Le società di cui al presente articolo" inserire le seguenti: «, con esclusione delle società che gestiscono farmacie comunali,».

25.8

Parrini

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al primo periodo, dopo le parole "Le società di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti ", con esclusione delle società che gestiscono farmacie comunali,".

25.9

Tosato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

*" 6-*bis*. All'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo. 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole " Le società di cui al presente articolo" inserire le seguenti: " , con esclusione delle società che gestiscono farmacie comunali ".*

25.0.1

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

" Articolo 25-*bis*

(Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere)

1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore indica nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, sospende in ogni momento la ripetibilità della prescrizione ovvero

modificare la terapia.

2. Al momento della dispensazione, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza.

3. Il farmacista consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera o altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dalle quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità applicative e le procedure informatiche necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.".

25.0.2

Calandrini, Lisei

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*

(Disposizioni urgenti per la prescrizione dei farmaci sottoposti a piano terapeutico)

1. Salvo diversa indicazione motivata da parte dell'agenzia italiana del farmaco, i farmaci sottoposti a piano terapeutico, decorsi dodici mesi dalla prima prescrizione effettuata dallo specialista per l'avvio del trattamento, possono essere prescritti, senza ulteriori impegni amministrativi, da tutti i medici operanti e non operanti nel Servizio sanitario nazionale, ferme restando le condizioni di rimborsabilità stabilite dall'agenzia medesima per ciascuna specialità medicinale.

25.0.3

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 25-*bis*

(Modifica al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706)

1. All'articolo 37, primo comma, lettera a), del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, dopo la parola: «spediscono,» sono inserite le seguenti: «esclusivamente nel caso di medicinali preparati in farmacia,».

25.0.4

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 25-*bis*

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 45, comma 6-*bis*, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali,» sono sostituite dalle seguenti: «transitati dalla sezione A alla sezione D della tabella dei medicinali».".

25.0.5

Murelli, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*

(Norma di interpretazione autentica in materia di incompatibilità degli investimenti)

1. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, secondo periodo, della Legge 8 novembre 1991, n. 362 non si applicano alle partecipazioni societarie, a condizione che gli organi amministrativi delle società di cui all'art. 7 comma 1 non siano composti da uno o più soggetti che siano anche membri degli organi amministrativi delle società di cui al comma 2 e che ciascuna società che partecipi direttamente alle società di cui all'art. 7 comma 1 abbia adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo che includa, altresì, la fattispecie di comparaggio e nomini l'organismo di vigilanza, con il compito di vigilare anche sull'inesistenza di conflitti di interessi"».

25.0.6

Nocco, Spinelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*

(*Razionalizzazione dei contingenti dei Medici veterinari specialisti ambulatoriali per il contrasto alle epizoozie e alle zoonosi sul territorio nazionale*)

1.All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-*bis*, aggiungere il seguente: "8-*ter*. Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che alla data del 1° gennaio 2025 risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le Aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure comparative di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 n.365, a domanda sono inquadrati dalle predette Aziende ed enti nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL dell'Area della Sanità per i dirigenti veterinari nel limite di spesa corrispondente all'ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero a qualsiasi titolo intervenute, dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione del servizio prestato, ai fini dell'inquadramento anche giuridico ed economico nei ruoli della dirigenza, si applicherà quanto già previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2001. Ai medici veterinari inquadratati ai sensi del presente comma è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. I medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che all'entrata in vigore del presente decreto ancora non hanno maturato o perfezionato i requisiti richiesti dal presente comma, potranno comunque presentare domanda di inquadramento nei ruoli dirigenziali fino al 31 dicembre 2025. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo ad incremento dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili. I criteri adottati per la valutazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza ed il loro consequenziale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà anche ai medici veterinari già specialisti ambulatoriali che negli ultimi cinque anni hanno già instaurato un rapporto di impiego senza soluzione di continuità con il SSN e con gli altri enti entrando nel ruolo della dirigenza veterinaria."».

25.0.7

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 25-*bis*

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. Dopo l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«Art. 50-*bis*. - (Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci)

1. Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni non a carico del SSN, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell'erogazione dei farmaci prescritti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni a carico del SSN con le medesime modalità di cui al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011».

2. All'articolo 45, comma 6-*bis*, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali,» sono sostituite dalle seguenti: «transitati dalla sezione A alla sezione D della tabella dei medicinali».

3. All'articolo 37, primo comma, lettera a), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, dopo la parola: «spediscono,» sono inserite le seguenti: «esclusivamente nel caso di medicinali preparati in farmacia,».

4. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente» sono sostituite dalle seguenti: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nome e cognome del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo del nome e cognome».

«Art. 25-*ter*

(Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici)

1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, può sospendere in ogni momento la ripetibilità della prescrizione ovvero modificare la terapia.

2. Al momento della dispensazione, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza con quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità applicative e le procedure informatiche necessarie per l'attuazione delle

disposizioni del presente articolo.

«Art. 25-*quater*

(Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali)

1. All'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione» sono inserite le seguenti: «di una confezione (AIC a nove cifre)»;

b) al secondo periodo, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi» e dopo le parole: «del prodotto» sono inserite le seguenti: «ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato».»

«Art. 25-*quinquies*

(Disposizioni in materia di società partecipate)

1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole «le società di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «, quando sono organismo di diritto pubblico o sono costituite per la realizzazione di lavori o opere per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in concorrenza con altri operatori,».

«Art. 25-*sexies*

(Semplificazione in materia di approvvigionamento di farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive relative, di farmaci per il trattamento di malattie rare e di farmaci innovativi)

1. Al fine di garantire adeguati livelli di erogazione dei servizi sanitari e adeguata continuità terapeutica, le regioni possono procedere all'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), mediante procedura di affidamento diretto e senza dover procedere a nuovi confronti competitivi.»

25.0.8

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

" Articolo 25-*bis*

(Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo il codice fiscale del paziente» sono sostituite dalle seguenti: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nome e cognome del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo del nome e cognome».".

25.0.9

Liris, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*

(*Pubblicità ricordo dei farmaci senza obbligo di ricetta medica*)

1. Al Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 116, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In deroga al comma 1, qualora la pubblicità di un medicinale destinata al pubblico abbia lo scopo esclusivo di rammentarla può contenerne esclusivamente la

denominazione"

b) All'articolo 118, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) delle inserzioni pubblicitarie aventi le caratteristiche indicate all'articolo 116 comma 1-*bis*.».

25.0.10

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*

(*Semplificazioni in materia di informazione al pubblico*)

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione volte a garantire condizioni uniformi di mercato agli operatori nonché a tutelare il diritto ad una adeguata informazione, all'articolo 128 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "di cui all'articolo 16, comma 1," con le seguenti "di cui agli articoli 16, comma 1, e 20, comma 1,".

b) sopprimere il comma 2.»

Art. 26

26.0.1

Liris, Spinelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*

(Semplificazione delle procedure di convenzionamento per i servizi di ambulanza)

1. All'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dopo le parole "rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2,", aggiungere le seguenti: "nell'ambito della quale almeno il cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato associate svolga le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 27

27.1

Marton, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sopprimere l'articolo.

27.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

27.3

Durnwalder, Patton

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, lettera "u", le parole: "munite di silenziatore o" sono soppresse.».

27.4

Occhiuto, Ternullo, Paroli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi, l'accertamento dei medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali e di distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero dai singoli medici legali delle aziende sanitarie locali, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio ed attività di servizio o in quiescenza che abbiano svolto la stessa attività negli ultimi dieci anni".»

27.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-*bis*

(Abrogazione dell'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

1. L'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, è abrogato."

Art. 28

28.1

Marton, Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Sopprimere l'articolo.

28.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

28.3

Spinelli, De Priamo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, allegato 1, n. 63, sostituire le parole "60 giorni" con le seguenti: "30 giorni".»

28.4

Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-*bis*: Al Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, allegato 1, n. 63, le parole "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "30 giorni".

Art. 29

29.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

29.0.1

Borghesi, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 29-*bis*

(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso nonché ai regolamenti che prevedono misure restrittive unionali)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole "ai sensi del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, limitatamente ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali non a duplice uso destinati al consumo di massa, che provveda a impiegarli a tal fine";

b) l'articolo 8, comma 3 è soppresso;

c) all'articolo 10, comma 3:

1) alla lettera d), dopo le parole: "impiegati nello stesso settore," sono aggiunte le seguenti: "a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati e";

2) alla lettera e), dopo le parole: "regolamento antitortura," sono aggiunte le seguenti: "a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati e";

3) la lettera f) è soppressa.

d) all'articolo 11:

1) al comma 1 le parole "in quanto già soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali," sono sostituite dalle seguenti: "per uno o più prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali,";

2) al comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: "Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:";

3) al comma 5, lettera c), le parole "a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati" sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione contiene altresì l'impegno a utilizzare i beni in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.";

4) al comma 6, dopo la parola "transito" sono inserite le seguenti: ", ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente";

e) all'articolo 12:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica).»";

2) al comma 4, dopo la parola "temporanea" sono inserite le seguenti: ", ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente";

f) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole "L'esportazione di prodotti a duplice uso ((...)) listati può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorizzazione generale nazionale è rilasciata";

2) al comma 2, le parole: ",tipi di prodotti a duplice uso listati" sono soppresse;

3) al comma 3, dopo le parole: "L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale" sono aggiunte le seguenti: "relativa a prodotti a duplice uso listati"»;

4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica).»;

g) all'articolo 18:

1) al comma 4, la lettera c) è soppressa;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5. La medesima sanzione si applica all'operatore che omette di produrre, nel termine stabilito

dall'Autorità competente, la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale.";

h) all'articolo 20:

1) al comma 3-*bis* lett. b), le parole: "regime di autorizzazione specifica individuale" sono sostituite dalle seguenti: "forza della relativa autorizzazione concernente prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali".

2) dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: "4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5. La medesima sanzione si applica all'operatore che omette di produrre, nel termine stabilito dall'Autorità competente, la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale.".

29.0.2

Lisei

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 29-*bis*.

(*Semplificazione di obblighi in capo al gestore di telefonia per garantire la sicurezza degli utenti*)

1. I gestori di telefonia:

a) sono tenuti a garantire l'autenticità dei numeri del piano di numerazione che vengono utilizzati come identificativi del chiamante per le chiamate e i messaggi ricevuti dai loro clienti finali attraverso dispositivi di autenticazione che confermino l'autenticità delle chiamate e dei messaggi utilizzando un numero dal piano di numerazione stabilito dall'autorità come ID chiamante;

b) assicurano l'interoperabilità dei dispositivi di autenticazione attraverso l'implementazione del dispositivo di autenticazione dell'ID chiamante su specifiche tecniche da loro elaborate congiuntamente;

c) sono tenuti a bloccare o interrompere l'instradamento della chiamata o del messaggio le chiamate con identificativo CLI (*Calling Line Identification*) vuoto, ovvero ogni qual volta il dispositivo di autenticazione non viene utilizzato o non consente la conferma dell'autenticità di una chiamata o di un messaggio destinato a uno dei suoi clienti finali o in transito attraverso la sua rete;

d) sono tenuti a interrompere l'instradamento delle chiamate e dei messaggi che si presentano come numeri identificativi del chiamante del piano di numerazione e che vengono loro trasmessi tramite un'interconnessione con un operatore che non fornisce un servizio telefonico al pubblico agli utenti finali situati nel territorio dell'Unione europea e dei messaggi provenienti dall'estero che presentano un numero italiano senza giustificazione valida.

e) sono tenuti a bloccare o interrompere le chiamate internazionali con CLI nazionale eccetto nei casi di roaming internazionale.

29.0.3

Lisei, De Priamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(*Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo*)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente comma "5-*ter*.

All'articolo 1, comma 545-*bis* della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "cambio di nominativo" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento".»

Art. 30

30.1

De Priamo, Spinelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 181, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "destinati al riciclaggio ed al recupero" inserire le seguenti: ", ad esclusione della frazione organica che, salvo comprovate necessità, è sottoposta alle operazioni di trattamento finale nel territorio di raccolta ovvero nella regione ove i rifiuti sono prodotti ovvero in una macroarea costituita da regioni limitrofe ai sensi dell'articolo 198-*bis*"».

30.2

Rosso, Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente".».

30.0.1

Bergesio, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376)

1. Al fine di aumentare la competitività delle imprese che operano nel mercato degli apparecchi di accensione attraverso la semplificazione amministrativa degli adempimenti riconosciuti a loro carico, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, le parole da: "È in ogni caso" fino a: "ditta costruttrice" sono soppresse.

30.0.2

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Nomina del responsabile temporaneo per acconciatori ed estetisti*)

1. All'articolo 3, comma 01 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.".

2. All'articolo 3, comma 5-*bis* della legge 17 agosto 2005, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale con un'esperienza

professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.".

30.0.3

Gelmini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Nomina del responsabile temporaneo per acconciatori ed estetisti*)

1. All'articolo 3, comma 01 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente."

2. All'articolo 3, comma 5-*bis* della legge 17 agosto 2005, n. 174, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

30.0.4

Dreosto, Minasi, Potenti, Germanà, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Delega al governo in materia di fanghi di depurazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di utilizzazione di fanghi di depurazione, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4) della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornare la normativa per adeguarla alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;

b) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;

c) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;

d) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

e) prevedere criteri per la per la redazione di piani regionali di gestione dei fanghi di

depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, finalizzati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei princìpi di prossimità e di autosufficienza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

30.0.5

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Le insegne di esercizio per lo svolgimento di attività produttive devono essere conformi ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo nonché, ove necessario, ai criteri previsti dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La collocazione di insegne di esercizio è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-*bis*, legge 7 agosto 1990, n. 241, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività. La SCIA di cui al secondo periodo è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il Comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-*bis*, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni dal primo al quinto periodo del presente comma, si applicano le sanzioni dell'articolo 19, commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è predisposta, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata per la collocazione delle insegne di cui al primo periodo. Entro lo stesso termine del quarto periodo dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 440, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo.»;

b) al comma 13-*bis*, le parole: «, insegne di esercizio» sono soppresse;

c) al comma 13-*ter*, le parole: «, di insegne di esercizio» sono soppresse;

d) al comma 13-*quater*, le parole: ", di insegne di esercizio o »sono soppresse.»

30.0.6

Gelmini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio*)

1. All'articolo 23, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le insegne di esercizio per lo svolgimento di attività produttive devono essere conformi ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo nonché, ove necessario, ai criteri previsti dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La collocazione di insegne di esercizio è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-*bis*, legge 7 agosto 1990, n. 241, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività. La SCIA di cui al secondo periodo è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il Comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-*bis*, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni dal primo al quinto periodo del presente comma, si applicano le sanzioni dell'articolo 19, commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è predisposta, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata per la collocazione delle insegne di cui al primo periodo. Entro lo stesso termine del quarto periodo dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 440, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo.";

b) al comma 13-*bis*, le parole: ", insegne di esercizio" sono soppresse;

c) al comma 13-*ter*, le parole: ", di insegne di esercizio" sono soppresse;

d) al comma 13-*quater*, le parole: ", di insegne di esercizio o" sono soppresse.

30.0.7

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

"Art. 30-*bis*

(*Semplificazioni in materia di disciplina di destinazione e uso dei veicoli)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 82, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Al soggetto che svolga attività di trasporto di cose per conto terzi è consentito, con veicoli autorizzati al predetto servizio, il trasporto di cose esercitato nel proprio interesse ai fini dello svolgimento di un'attività economica».".

30.0.8

Gelmini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Semplificazioni in materia di disciplina di destinazione e uso dei veicoli)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 82, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Al soggetto che svolga attività di trasporto di cose per conto terzi è consentito, con veicoli autorizzati al predetto servizio, il trasporto di cose esercitato nel proprio interesse ai fini dello svolgimento di una attività economica».

30.0.9

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Abrogazione del registro per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta*)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis*. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici.".

.

30.0.10

Gelmini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Abrogazione del registro per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta*)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis*. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici."

30.0.11

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Semplificazione per svolgimento dell'esame di idoneità professionale nel settore dell'autotrasporto)*

1. All'articolo 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "presso le province" sono sostituite dalle seguenti: "presso una provincia della regione di residenza";

b) il terzo periodo è soppresso.

30.0.12

Gelmini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Semplificazione per svolgimento dell'esame di idoneità professionale nel settore dell'autotrasporto)*

1. All'articolo 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.

395, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "presso le province" sono sostituite dalle seguenti: "presso una provincia della regione di residenza";

b) il terzo periodo è soppresso.

30.0.13

Patton, Durnwalder

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*.

Al fine di esonerare dall'obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che conferiscono tali rifiuti a un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica provvede a modificare l'articolo 12, comma 9, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 4 aprile 2023, n. 59 .".».

30.0.14

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

"Art. 30-*bis*

(*Modifiche in materia di definizione di rifiuto tessile*)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183, comma 1, dopo la lettera d-*ter*) è aggiunta la seguente:

"d-*quater*) "rifiuti tessili": oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo identificati come:

1. rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
2. rifiuti da fibre tessili grezze;
3. rifiuti da fibre tessili lavorate;
4. rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili invenduti;
5. componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei veicoli fuori uso;
6. prodotti tessili;
7. abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo.".

30.0.15

Gelmini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Modifiche in materia di definizione di rifiuto tessile*)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183, comma 1, dopo la lettera d-*ter*) è aggiunta la seguente:

d-*quater*) "rifiuti tessili": oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo identificati come:

1. rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);

2.rifiuti da fibre tessili grezze;

3.rifiuti da fibre tessili lavorate;

4. rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili invenduti;

5. componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei veicoli fuori uso;

6. prodotti tessili;

7. abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo;

30.0.16

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Chiarimento sulla classificazione dei sottoprodotti*)

1. All'articolo 184-*bis*, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Rientrano nella nozione di normale pratica industriale tutti quei trattamenti o interventi, non di trasformazione o di recupero completo, i quali non incidono sulle caratteristiche merceologiche del materiale o ne fanno perdere la specifica identità con riferimento alle sue qualità ambientale, ma che possono essere reimpiegati per il loro specifico utilizzo presso il produttore o presso altri utilizzatori, anche in altro luogo e in distinto processo produttivo, con riferimento alle operazioni elencate al presente decreto.".

30.0.17

Gelmini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Chiarimento sulla classificazione dei sottoprodotti*)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 184-*bis*, comma 1, lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: ". Rientrano nella nozione di normale pratica industriale tutti quei trattamenti o interventi, non di trasformazione o di recupero completo, i quali non incidono sulle caratteristiche merceologiche del materiale o ne fanno perdere la specifica identità con riferimento alle sue qualità ambientale, ma che possono essere reimpiegati per il loro specifico utilizzo presso il produttore o presso altri utilizzatori, anche in altro luogo e in distinto processo produttivo, con riferimento alle operazioni elencate al presente decreto.

30.0.18

Bergesio, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 30-*bis*

(Disposizioni di semplificazione in materia di rifiuti)

1. Al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della potestà impositiva di comuni ed unioni di comuni, fornendo criteri univoci per l'applicazione della disciplina in materia di tassa sui rifiuti (TA.RI.), le parole "locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpretano nel senso che l'utilizzo di locali per lo svolgimento delle attività agricole principali o connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile non costituisce presupposto per l'applicazione della TA.RI., conformemente alle pertinenti disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica."

30.0.19

Bergesio, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art 30-*bis*. *(Norme per la semplificazione delle attività di controllo sulle denominazioni protette)*

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività` di controllo per le produzioni DOCG, DOC e IGT rivendicate dal soggetto stesso, entro 30 giorni a richiesta scritta dell'organismo di certificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.»

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «3. Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica il divieto di utilizzare la DOCG, DOC e IGT a far tempo da comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF. Tale divieto viene revocato dall'organismo di controllo entro 10 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito».

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dall'Organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a 1000 euro».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni DOP e IGP rivendicate dal soggetto stesso, entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell'organismo di certificazione è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.».

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la DOP e IGP a far tempo da comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF. Tale divieto viene revocato dall'organismo di controllo entro 10 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito, con comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF.».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

30.0.20

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Semplificazioni in materia di materiali a contatto con gli alimenti*)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Gli operatori economici, che utilizzano senza alcuna alterazione materiali e oggetti dotati della dichiarazione di conformità rilasciata dai fornitori, ne rilasciano una semplificata che attesta: l'identità dell'operatore economico; l'uso previsto del materiale o dell'oggetto a contatto con alimenti e il rispetto delle istruzioni e limitazioni previste nella dichiarazione del fornitore.

2-*ter*. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è predisposta, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata e semplificata per la dichiarazione di conformità semplificata di cui al comma 2-*bis* del presente articolo nonché per l'aggiornamento della modulistica di cui al comma 2 del presente decreto. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica di cui al primo periodo del presente comma."».

30.0.21

Gelmini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Semplificazioni in materia di materiali a contatto con gli alimenti*)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Gli operatori economici, che utilizzano senza alcuna alterazione materiali e oggetti dotati della dichiarazione di conformità rilasciata dai fornitori, ne rilasciano una semplificata che attesta: l'identità dell'operatore economico; l'uso previsto del materiale o dell'oggetto a contatto con alimenti e il rispetto delle istruzioni e limitazioni previste nella dichiarazione del fornitore.

2-*ter*. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è predisposta, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata e semplificata per la dichiarazione di conformità semplificata di cui al comma 2-*bis* del presente articolo nonché per l'aggiornamento della modulistica di cui al comma 2 del presente decreto. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica di cui al primo periodo del presente comma."»

30.0.22

Bergesio, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art-30-*bis*. *(Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche alieutiche)*

1. L'articolo 1, comma 837-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

"837-*bis*. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 maggio 2026 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020.""

30.0.23

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Semplificazione in materia di installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici)*

1. Alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, le imprese già abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 sono ammesse a prestare le medesime attività senza necessità di nuovi adempimenti o di ulteriori requisiti tecnico-professionali.

2. Le imprese in grado di dimostrare in base alla contabilità la propria continuità operativa nella effettuazione di prestazioni professionali nell'ambito dell'installazione, dell'allacciamento, del collaudo e della manutenzione di linee e apparecchi telefonici a decorrere dal 22 giugno 2013, data di cessazione degli effetti del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

30.0.24

Gelmini

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Semplificazione in materia di installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici)*

1. Alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, le imprese già abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 sono ammesse a prestare le medesime attività senza necessità di nuovi adempimenti o di ulteriori requisiti tecnico-professionali.

2. Le imprese in grado di dimostrare in base alla contabilità la propria continuità operativa nella effettuazione di prestazioni professionali nell'ambito dell'installazione, dell'allacciamento, del collaudo e della manutenzione di linee e apparecchi telefonici a decorrere dal 22 giugno 2013, data di cessazione degli effetti del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

30.0.25

Centinaio, Bergesio, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-*bis*.

(Norme pe l'attuazione di interventi da parte dei servizi fitosanitari regionali)

All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: Il Fondo può essere altresì utilizzato dalle Regioni e Province autonome per la gestione dell'emergenza sul territorio con azioni di contrasto e di sorveglianza, per eliminare le fonti di rischio

come i vigneti abbandonati e le viti inselvatichite e per il finanziamento e l'attuazione di progetti di ricerca e sperimentazione".

30.0.26

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Registro Unico Nazionale dei Fornitori Accreditati)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Allegato II.1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme digitali regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.

2-*ter*. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico di cui al comma 2-*bis* e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti."

30.0.27

Gelmini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 30-*bis*

(*Registro Unico Nazionale dei Fornitori Accreditati*)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Allegato II.1, articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"*2*-bis. Al fine di garantire maggiore trasparenza, efficienza e semplificazione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, le piattaforme elettroniche di iscrizione e gestione degli elenchi fornitori delle pubbliche amministrazioni devono essere interoperabili e integrate in un sistema unico nazionale. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, predispone un registro unico nazionale dei fornitori accreditati, accessibile a tutte le stazioni appaltanti e interoperabile con le piattaforme digitali regionali e locali. In attuazione degli articoli 24 e 25 del codice, è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonché di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.

2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che i loro sistemi digitali siano compatibili con il registro unico di cui al comma 2-*bis* e che i dati siano condivisi in tempo reale, evitando duplicazioni burocratiche per le imprese e riducendo i tempi di verifica dei requisiti."

30.0.28

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

"Art. 30-*bis*

(*Ambasciatore delle piccole imprese nelle stazioni appaltanti*)

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Presso le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza di cui all'articolo 63, è istituita la figura dell'Ambasciatore delle piccole imprese, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) agli appalti pubblici con il compito di:

a) monitorare l'applicazione delle quote di riserva e dei criteri di accesso previsti per le MPMI nei bandi di gara;

b) verificare la suddivisione in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese;

c) assistere le MPMI nell'interpretazione dei requisiti di gara e nell'accesso alle procedure semplificate;

d) segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e agli organi di vigilanza eventuali violazioni delle norme a tutela delle MPMI.

1-*ter*. Le modalità di nomina, le competenze e i criteri operativi dell'Ambasciatore delle piccole imprese sono stabiliti con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.".

30.0.29

Gelmini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*

(*Ambasciatore delle piccole imprese nelle stazioni appaltanti*)

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Presso le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza, ai sensi dell'articolo 63, è istituita la figura dell'Ambasciatore delle piccole imprese, con il compito di verificare il rispetto delle disposizioni normative che favoriscono la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) agli appalti pubblici con il compito di:

a) monitorare l'applicazione delle quote di riserva e dei criteri di accesso previsti per le MPMI nei bandi di gara;

b) verificare la suddivisione in lotti funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese;

c) assistere le MPMI nell'interpretazione dei requisiti di gara e nell'accesso alle procedure semplificate;

d) segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e agli organi di vigilanza eventuali violazioni delle norme a tutela delle MPMI.

1-*ter*. Le modalità di nomina, le competenze e i criteri operativi dell'Ambasciatore delle piccole imprese sono stabiliti con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 31

31.1

Il Relatore

Apportare le seguente modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le lettere b), c), e), g) e l).

b) il comma 2 e il comma 3 sono soppressi

31.2

Bucalo, Spinelli

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-*bis*) articolo 12, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;».

31.3

Marti, Paganella, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Al comma 1, dopo la lettera h), *inserire la seguente:*

«h-*bis*) articolo 12, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;».

31.4

Spinelli, De Priamo

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-*bis*) articolo 180, comma 2 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635»

31.5

Tosato, Pirovano, Spelgatti

Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

l-bis*) art. 180, comma 2 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635*

31.6

Durnwalder, Patton

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

"l-bis) articolo 20, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l-ter) articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136."

31.7

De Priamo, Spinelli

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1062, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il secondo periodo è soppresso.

2-*ter*. All'articolo 38, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il secondo periodo è soppresso.».

31.8

Ternullo, Occhiuto, Paroli

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1062, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il secondo periodo è soppresso.

2-*ter*. All'articolo 38, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il secondo periodo è soppresso.».

31.0.1

Borghesi, Garavaglia, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 31-*bis*

(Esonero dall'obbligo di emissione della fattura per i corrispettivi relativi al servizio di mensa aziendale)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le imprese che percepiscono corrispettivi da parte dei propri dipendenti per l'accesso al servizio di mensa aziendale, anche se erogato in forma convenzionata, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, a condizione che tali corrispettivi siano integralmente annotati nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. L'esonero di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai corrispettivi percepiti a fronte delle somme versate dai dipendenti per i servizi di mensa aziendale e non si estende ad altre prestazioni di servizi o cessioni di beni. Resta ferma la facoltà per l'impresa di procedere all'emissione della fattura elettronica, qualora lo ritenga opportuno.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative di annotazione dei corrispettivi nonché eventuali ulteriori adempimenti applicativi.».

31.0.2

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*

(Semplificazioni in materia di associazioni sindacali)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto - legge 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 n. 58 hanno diritto di partecipare alle trattative per la contrattazione nazionale e alla stipula dei contratti collettivi nazionali.».».

31.0.3

Garavaglia, Borghesi, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 31-*bis*

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni fiscali scartate e ritrasmesse)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-*bis*. La dichiarazione si considera tempestivamente presentata anche qualora, pur essendo trasmessa nei termini di legge, venga scartata dal servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate, a condizione che, a seguito della comunicazione di scarto contenente le relative motivazioni, il soggetto obbligato provveda alla rimozione degli eventuali errori e alla ritrasmissione della dichiarazione entro i trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione».

31.0.4

Borghesi, Garavaglia, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 31-*bis*

(Trasmissione dei corrispettivi per le ricariche elettriche tramite colonnine)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali connessi alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, a decorrere 1° settembre 2025, le operazioni di ricarica dei veicoli elettrici effettuate presso stazioni di ricarica pubbliche, anche in assenza di contratti stipulati con fornitori di energia elettrica, sono equiparate alle operazioni di rifornimento di carburante tradizionale per veicoli a motore.».

1.3.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 318(pom.) del 06/05/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 6 MAGGIO 2025
318ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli, il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(1279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*** , approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.
Ha inizio la discussione generale.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che dalle audizioni sono emerse molte criticità. Innanzitutto, sottolinea che la norma risulta contraria alle pronunce della Corte costituzionale, in particolare le sentenze n. 168 del 2018 e n. 240 del 2021, con le quali si è stabilito che anche la Regione a statuto speciale non può disapplicare i principi generali contenuti in una legge statale, in questo caso la n. 56 del 2014 (cosiddetta riforma Delrio).
In secondo luogo, desta perplessità la previsione dell'elezione diretta degli organi rappresentativi degli enti intermedi, come se fosse questo l'obiettivo della disciplina, a prescindere dal conferimento di funzioni e delle relative risorse per il loro svolgimento.
Critica infine la modifica della disciplina del referendum confermativo sulla legge su forma di governo e sistema elettorale regionale, che viene interamente rimessa ad una legge regionale *ad hoc*, mentre attualmente è parzialmente definita nello statuto.
Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti al fine di apportare puntuali correttivi, seppure in un contesto di radicale contrarietà all'impianto complessivo di un provvedimento che, a suo giudizio, persegue finalità soltanto ideologiche e di potere, senza tenere conto della giurisprudenza costituzionale.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea innanzitutto l'opportunità di rinunciare al *nomen iuris* di enti di area vasta, che non corrispondono alle province. Rileva inoltre che su questa materia è già in corso, in Commissione, l'esame dei disegni di legge n. 57 e connessi, per l'elezione diretta degli organi delle Province e delle Città metropolitane. Al fine di evitare eventuali discrepanze, a suo avviso, si dovrebbe

prima completare l'esame di quei provvedimenti, stabilendo una normativa da applicare sull'intero territorio nazionale, a cui si dovrebbe poi allineare anche lo statuto del Friuli-Venezia Giulia. Infatti, la specificità di questa Regione, che consiste nel garantire rappresentanza alle minoranze linguistiche, non è tale da giustificare un allontanamento dai criteri generali.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede chiarimenti sulla portata normativa degli articoli 3 e 4 del disegno di legge costituzionale, in merito alle funzioni di programmazione e amministrative esercitate dalla Regione.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) rinuncia alla replica.
Il ministro CALDEROLI, nel rispondere al senatore Durnwalder, sottolinea che gli articoli citati sono stati inseriti nel corso dell'esame, in prima lettura, presso la Camera dei deputati.
Nel replicare ai senatori Cataldi e Parrini, rileva che, secondo il sistema delle fonti normative, lo statuto del Friuli-Venezia Giulia, essendo stato adottato con legge costituzionale, prevale sulle leggi ordinarie. Peraltro, se la legge n. 56 del 2014, che disponeva la trasformazione delle Province in enti a elezione indiretta, è stata ritenuta legittima sotto il profilo costituzionale, dovrebbe esserlo anche quella che reintroduce l'elezione diretta.
È vero che la cosiddetta legge Delrio presupponeva una successiva modifica della Costituzione, ma - ricorda - questa è venuta meno, non avendo superato il referendum. Pertanto, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, le Province sono tuttora un elemento costitutivo della Repubblica, anche se si potrebbe valutare una differente denominazione. In ogni caso, le funzioni e le risorse saranno poi attribuite con legge regionale, come prevede lo statuto del Friuli-Venezia Giulia.
Infine, fa presente che il disegno di legge in esame ha natura costituzionale, il che consente di superare le criticità evidenziate dalla giurisprudenza costituzionale, che aveva censurato i tentativi di superare i principi della legge Delrio attraverso la legislazione ordinaria.
Il PRESIDENTE ricorda che il termine per gli emendamenti è stato fissato alle ore 12 di giovedì 8 maggio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1451) ***MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti***

(Esame e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Malan, avente ad oggetto alcune modifiche della disciplina elettorale prevista dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Il provvedimento si compone di un unico articolo che interviene sugli articoli 72 e 73 del citato testo unico.
In particolare, intervenendo sull'attuale articolo 72, dispone in ordine all'elezione al primo turno dei sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
In proposito, si propone di proclamare eletto il candidato che consegua il maggior numero di voti, purché pari ad almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti tra due candidati, si procede a un turno di ballottaggio da effettuarsi due settimane dopo il primo turno. In caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato più anziano per età.
Inoltre, con una modifica all'articolo 73 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si stabilisce che, in caso di elezione al primo turno di un candidato sindaco, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, venga assegnata tale percentuale di seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni, ritenendo necessario verificare i profondi effetti sistemici della proposta di legge, sul piano istituzionale.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) condivide le considerazioni del senatore Parrini. Si tratta

di un disegno di legge molto significativo, che riguarda i Comuni italiani di media grandezza. Pertanto, è opportuno prevedere un adeguato approfondimento.
Il senatore CATALDI (*M5S*) si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, per approfondire in particolare la questione del premio di maggioranza.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) si associa alla richiesta di audizioni, ricordando che in Sicilia tale norma, che è già vigente, determina effetti distorsivi sull'espressione del voto.
Il PRESIDENTE sottolinea che, pur essendo sempre utile il confronto, in materia elettorale la Commissione è dotata di competenze adeguate. Tra l'altro, essendo già vigente questo sistema elettorale in Sicilia e nel Friuli-Venezia Giulia, ritiene che le questioni tecniche siano superate. Pertanto, si tratta solo di una valutazione politica relativa all'estensione del sistema a tutto il territorio nazionale.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) e la senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) non condividono la proposta di svolgere un ciclo di audizioni, ritenendo che non siano necessarie.
La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*), conoscendo da vicino il sistema elettorale siciliano, ritiene che ulteriori approfondimenti, almeno in questa fase, non siano necessari.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) concorda con la senatrice Ternullo.
Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene non indispensabili le audizioni, in considerazione delle competenze che la Commissione esprime in materia elettorale.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) insiste per lo svolgimento di un ciclo di audizioni, auspicando che non sia assunta una decisione a maggioranza. Ribadisce che occorre valutare gli effetti sistemici della norma: oltre a esperti di statistiche elettorali, sarebbe opportuno ascoltare alcuni costituzionalisti, in particolare sulla modifica che porterebbe il premio di maggioranza potenziale da dieci a venti punti percentuali. Vi è una opinione diffusa, infatti, per cui tale norma non sarebbe conforme con le pronunce della Corte costituzionale su questo argomento, seppure riferito al livello nazionale.
Ritiene opportuno tenere conto delle considerazioni della senatrice Musolino, poiché in Sicilia questo sistema elettorale è stato già applicato, mentre in Friuli-Venezia Giulia è stato inserito troppo di recente.
Il PRESIDENTE, tenuto conto che i gruppi di opposizione chiedono unitariamente lo svolgimento di audizioni, propone di fissare alle ore 18 di lunedì 12 maggio il termine entro cui indicare un massimo di due auditi per ciascun Gruppo.
La Commissione conviene.
IN SEDE REDIGENTE
(1452) ***MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali***
(Discussione e rinvio)
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Malan e altri, che reca modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali.
Nello specifico, l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge prevede, al comma 1, che il numero dei consiglieri regionali non debba essere modificato qualora la variazione demografica, in aumento o in diminuzione, sia contenuta entro il cinque per cento rispetto alle soglie previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 (20 per le Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti; 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; 70 per le Regioni con popolazione fino a otto milioni di abitanti; 80 per le Regioni con popolazione superiore a otto milioni di abitanti).
Il comma 1 interviene poi sulla disciplina relativa al numero massimo degli assessori regionali, consentendo alle Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e a quelle con popolazione fino a due milioni di abitanti di incrementare di due unità il numero massimo degli assessori, mantenendo

comunque invariato il principio generale di proporzionalità rispetto al numero dei consiglieri stabilito dal medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. Tale principio prevede infatti che il numero massimo degli assessori sia pari o inferiore a un quinto del numero dei componenti del consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Si precisa altresì che il presidente della giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei consiglieri regionali.
Il comma 2, infine, attribuisce alle Regioni, nell'ambito della loro autonomia statutaria e legislativa, la facoltà di adeguare i rispettivi ordinamenti a tali disposizioni, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.
Il PRESIDENTE, pur ritenendo non necessarie le audizioni, trattandosi di un provvedimento di natura strettamente politica, propone di fissare alle ore 18 di lunedì 12 maggio il termine entro cui indicare al massimo due esperti per ciascun Gruppo, ai quali chiedere l'invio di un contributo scritto.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1432) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza***

(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che risultano improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, i seguenti emendamenti: 1.2, 1.3, 1.71, 1.74, 1.90, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 2.0.1 e 2.0.2.
Avverte altresì che sono stati presentati gli emendamenti del Governo 1.500 e 1.0.500 e i relativi subemendamenti (pubblicati in allegato).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1466) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 14 di oggi, martedì 6 maggio, non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno. In attesa dell'acquisizione del parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 2.0.27 e 10.0.44 sono stati riformulati, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge***
(892) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria***
(976) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge***
(1137) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***
(1246) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche***

agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza
(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MATERA. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574, 892, 946 e 1137, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1246 e 1392 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 settembre 2024.
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge costituzionale n. 1246, d'iniziativa della senatrice Maiorino e altri, che introduce modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione.
In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 72 della Costituzione, al fine di prevedere la possibilità per il Governo di indicare un proprio disegno di legge collegato all'azione di Governo affinché, previa deliberazione di ciascuna Camera entro cinque giorni dall'assegnazione del testo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e il suo esame sia concluso entro centoventi giorni.
Sono esclusi da tale procedura i disegni di legge di cui al quarto comma dell'articolo 72, nonché i disegni di legge di conversione dei decreti di cui all'articolo 77, quelli di amnistia e indulto e quelli di cui all'articolo 81, sesto comma. È demandata al regolamento la definizione dei criteri circa l'omogeneità del contenuto dei singoli disegni di legge, le condizioni e i limiti del procedimento.
L'articolo 2 interviene sull'articolo 77 della Costituzione con l'obiettivo di integrare i presupposti di necessità e urgenza con puntuali obblighi di carattere contenutistico: norme di immediata applicazione, specifiche, omogenee e realmente corrispondenti al titolo. Si prevede, inoltre, che i decreti abbiano natura eccezionale e temporanea e siano emanati in relazione a situazioni contingenti imprevedibili o emergenziali che, per natura, intensità o estensione, non possano essere fronteggiate con mezzi e interventi ordinari, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Tali requisiti si applicano anche alle relative leggi di conversione.
Infine, l'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
Passa quindi a illustrare il disegno di legge costituzionale n. 1392, d'iniziativa del senatore Matera, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 77 della Costituzione.
In particolare, prevede la possibilità di estendere da sessanta a novanta giorni il termine temporale per la conversione dei decreti-legge da parte del Parlamento, al fine di garantire l'esercizio collettivo della funzione legislativa delle Camere e qualora ne facciano richiesta un decimo dei componenti di una Camera.
Stante l'analogia di contenuto, propone che i testi siano esaminati congiuntamente ai disegni di legge n. 574 e connessi, già all'esame della Commissione.
La Commissione conviene.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) chiede un rinvio di una settimana del seguito dell'esame, essendo ormai quasi pronto un disegno di legge di Italia viva vertente sulle medesime tematiche.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) confida di presentare in tempi brevi una proposta per la sua parte politica.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nell'auspicare un'accelerazione nell'esame dei provvedimenti in titolo, prende atto della necessità di attendere la presentazione dei disegni di legge di altri Gruppi dell'opposizione.
Il PRESIDENTE invita quindi i Gruppi che hanno preannunciato la presentazione di disegni di legge di procedere nel più breve tempo possibile.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(836) ***DE PRIAMO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi***
(1255) ***GASPARRI. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944***
(Seguito dell'esame congiunto rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) illustra, nel complesso, gli emendamenti a sua prima firma, sottolineando innanzitutto la necessità di modificare il titolo del provvedimento, al fine di fare riferimento agli «stupri di tutte le guerre in particolare di quelli in Italia nel 1943 e 1944 e dell'uso dello stupro come arma di guerra».
Ritiene infatti che un provvedimento apparentemente a difesa delle vittime di stupri perpetrati in maniera massiva e sistematica sul finire della seconda guerra mondiale, ad opera di una determinata formazione militare, finisca per proporre un approccio ideologico a tale drammatica questione, risultando quindi offensivo della dignità di tutte le donne che si trovano a subire tali episodi di violenza in altri contesti di guerra. A suo avviso, sarebbe riduttivo cercare di identificare lo stupratore, che è tale per l'abuso di cui si rende colpevole a prescindere dalla nazionalità o da altre caratteristiche. Basti pensare ai casi più recenti avvenuti in Bosnia e persino ad opera dei caschi blu dell'ONU.
Pertanto, pur dichiarandosi disponibile a modificare eventualmente le proposte emendative, purché siano accolte, auspica che si voglia dare un segnale di rispetto della dignità della donna in quanto persona.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dà per illustrato l'emendamento 3.2.
È quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1333) ***Tilde MINASI e Giusy VERSACE. - Valorizzazione della storia, dell'arte e della cultura dei borghi e dei territori d'Italia attraverso l'attività del "Festival delle Città Identitarie"***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente BALBONI (*FdI*), facente funzione di relatore in sostituzione del senatore Tosato, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.
(1467) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025***
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BALBONI (*FdI*), facente funzione di relatore in sostituzione del senatore Tosato, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 1353 e 504 e per tutto il prosieguo del relativo *iter*.
Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità, per l'intero seguito dell'esame dei predetti disegni di legge.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(1353) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*** , approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati
(504) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Erika STEFANI e altri. - Modifica all'articolo 87 e al titolo IV della parte seconda della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura***
- e petizione n. 98 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 aprile.
Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.9.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che la proposta presentata dal Gruppo 5S consenta di esplicitare opportunamente, a livello costituzionale, la necessità di garantire l'indipendenza della magistratura. Del resto, anche la maggioranza dichiara di perseguire tale obiettivo. Si tratta di una questione particolarmente rilevante, se si considera che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono aspetti che caratterizzano la forma di Stato, basata appunto sulla separazione dei poteri, in particolare, in questo caso, quello della magistratura da quello dell'Esecutivo.
Auspica quindi l'approvazione dell'emendamento in esame o di altre proposte di analogo tenore presentate dal Partito democratico.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis, sottolineando che l'intento della proposta emendativa è garantire l'assoluta indipendenza della magistratura, obiettivo che anche la maggioranza sostiene di voler perseguire. Al fine di evitare che questa resti una dichiarazione di intenti, chiede un ripensamento sull'emendamento in esame, che peraltro è coerente con i principi fondamentali costituzionali.
Posto ai voti, l'emendamento 2.9 è respinto.
L'emendamento 2.10 è inammissibile.
Si passa alla votazione dell'emendamento 2.11.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ribadisce che la riforma proposta dal Governo mette in discussione il principio della unicità della giurisdizione, che è garanzia anche della terzietà del giudice e dell'autonomia e della indipendenza della magistratura, aspetti fondanti dello Stato di diritto. Si rende pertanto necessario apportare correttivi anche all'articolo 2, al fine di garantire che non vi sia un'alterazione dell'equilibrio tra poteri, assicurando una giustizia più efficace e utile ai cittadini.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ricorda che il settore della giustizia necessiterebbe di modifiche molto rilevanti, indicate anche dagli auditi, che invece la riforma non affronta.
Con l'emendamento in esame, si intende consolidare il principio della unicità della giurisdizione, prevedendo che i magistrati appartengono a una unica carriera, ma al contempo si prevede che, nel corso di essa, possano svolgere funzioni sia giudicanti che requirenti, in un'ottica di arricchimento professionale, potendo così acquisire entrambe le prospettive, a garanzia di una maggiore equidistanza nello svolgimento delle indagini, invece di perseguire il solo risultato della condanna dell'imputato. La proposta è quindi esemplificativa di una visione della magistratura opposta rispetto a quella prospettata dalla maggioranza e dal Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 2.11 è respinto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1184

Art. 2

2.0.27 (testo 2)
Paroli, Ternullo, Occhiuto
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Misure di semplificazione in materia di cessazione della qualifica di rifiuto)

1. La procedura di aggiornamento di cui all'articolo 8 del Regolamento recante disciplina della

cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006, di cui al Decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, non si applica alle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni

di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del medesimo Regolamento. Il Decreto ministeriale n. 127 non si applica neppure per i rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4 del Regolamento stesso, di conseguenza le autorizzazioni restano pertanto escluse, sia in fase di rilascio che di rinnovo, dall'applicazione del medesimo Regolamento.»

Art. 10

10.0.44 (testo 2)

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Semplificazione istanza pubblicizzazione Enti Locali e armonizzazione art. 44 Codice Comunicazioni elettroniche (CCE))

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 44, comma 5, dopo le parole: "caratteristici dell'impianto" sono inserite le seguenti: "; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del titolo abilitativo di cui al comma 10.".»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1432

Art. 1

1.500/1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

All'emendamento 1.500, sopprimere il comma 1-ter.

1.500/2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

All'emendamento 1.500, sostituire il comma 1-ter *con il seguente:*

«1-ter. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la disciplina di cui al comma 1-*bis* si applica altresì ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione.*»*.

1.500/3

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

All'emendamento 1.500, sostituire il comma 1-ter *con il seguente:*

«1-ter. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i procedimenti di concessione della cittadinanza italiana pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma precedente che abbiano superato i 24 mesi per la definizione di cui all'articolo 9-*ter* della medesima legge, devono essere conclusi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*»*.

1.500

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 9-*ter*, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: "prorogabili

fino al massimo di trentasei mesi" sono soppresse.

1-*ter*. Ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-*bis*, continua ad applicarsi la disciplina previgente.».

1.0.500/1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

All'emendamento 1.0.500, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «comma 2», *con le seguenti:* «comma 3».

1.0.500/2

Giacobbe

All'emendamento 1.0.500, al capoverso "Art. 1-bis*", comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, per le quali non è richiesto alcun pagamento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.0.500/3

Giacobbe

All'emendamento 1.0.500, al capoverso "Art. 1-bis*", al comma 1, sopprimere la lettera b).*

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

1.0.500/4

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

All'emendamento 1.0.500, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «*b)* All'articolo 17 dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. I termini per il riacquisto della cittadinanza di cui al comma 1 sono riaperti fino al 31 dicembre 2029 a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita.».

1.0.500/5

La Marca

All'emendamento 1.0.500, al capoverso " Art. 1-bis*", al comma 1, lettera b), capoverso "1", sostituire le parole*: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, chi» *con la seguente*: «Chi».

1.0.500/6

Giacobbe

All'emendamento 1.0.500, al capoverso «Art. 1-bis*», comma 1, lettera b), al capoverso "1", sopprimere le parole*: «è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e».

1.0.500/7

Giacobbe

All'emendamento 1.0.500, al capoverso "Art. 1-bis*", sopprimere il comma 2.*

1.0.500/8

Giacobbe

All'emendamento 1.0.500, al capoverso "Art. 1-bis*", al comma 2, sostituire le parole:* «euro 250» *con le seguenti:* «euro 100».

1.0.500

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 1-*bis.*

(Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-*bis*, comma 2, dopo la parola: "cittadinanza" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,";

b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1° e 2°, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027".

2. Alla Sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-*bis* è inserito il seguente: "Art. 7-*ter*. - Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250"».

1.3.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 325(pom.) del 14/05/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025
325ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(1279) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*** , approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti.
Avverte che si procederà quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti.
Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Previa verifica del numero legale, l'emendamento 2.1 è posto ai voti e respinto.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, nonché tutti i restanti emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro.
In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 sono respinti.
Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.5 e 2.6, che sono respinti.
Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 3.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.1.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Posto ai voti, l'emendamento 3.0.1 è respinto.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 sono respinti.
Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 5.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.1.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole, precisa che la proposta di modifica in esame è la più importante tra quelle presentate. Con essa, infatti, si propone di abrogare l'articolo 5, che sottrae alla garanzia costituzionale dello statuto la possibilità di sottoporre a *referendum* la legge regionale che disciplina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del consiglio regionale, del presidente della Regione e degli assessori, quindi in contrasto con i principi della legge costituzionale n. 1 del 1963.
Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.0.1.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Si passa alla votazione dell'emendamento 6.1.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto a favore, ricorda l'estrema variabilità in termini di numero dei consiglieri regionali per abitante. Con l'emendamento in esame, si propone di fissarne il numero per il Friuli-Venezia Giulia a quarantuno, per avvicinarsi a dimensioni *standard* per il territorio nazionale.
Posto ai voti, l'emendamento 6.1 è respinto.
È quindi posto ai voti l'emendamento 6.0.1, che risulta respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 7.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 7.1.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Posto ai voti, l'emendamento 7.1 è respinto.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5.
Si passa alla votazione dell'emendamento 8.6.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che la proposta è volta a fissare il perimetro di azione della norma in esame, sottraendo alla legge regionale la competenza sulla forma di governo e sulle modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta. A tale riguardo, ricorda che sono già all'esame della Commissione i disegni di legge n. 57 e connessi, per l'elezione diretta degli organi delle Province e delle Città metropolitane. A suo avviso, bisognerebbe prima fissare i principi generali, a cui il Friuli-Venezia Giulia dovrebbe poi attenersi, per preservare la cornice nazionale della legislazione.
Esprime considerazioni critiche sulla indisponibilità della maggioranza ad accogliere qualsiasi contributo costruttivo da parte delle opposizioni, come dimostrano i pareri esclusivamente contrari.
Posto ai voti, l'emendamento 8.6 è respinto.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.0.1 sono respinti.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 9.1 e 9.2 sono respinti.
Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 10, si passa alla votazione del mandato alla relatrice.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del Gruppo a una riforma che modifica lo statuto del Friuli-Venezia Giulia, senza tenere conto di una legge statale vigente. Ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 168 del 2018, ha dichiarato illegittima la legge della Regione siciliana n. 17 del 2017, che aveva reintrodotto l'elezione diretta degli organi dell'ente di area vasta, sebbene definito "libero consorzio comunale", precisando che, per introdurre tale norma, era necessario prima modificare la disciplina statale.
Si dichiara in disaccordo anche sul declassamento della garanzia del *referendum* confermativo sulla legge su forma di governo e sistema elettorale regionale, nonché sulla reintroduzione di enti di area

vasta, senza prima definirne le funzioni e le risorse per il loro svolgimento.
Ritiene che il provvedimento abbia natura ideologica. Sarebbe preferibile riprendere l'esame congiunto dei disegni di legge n. 57 e connessi, in materia di elezione diretta degli organi delle Province e delle Città metropolitane, e prevedere adeguati stanziamenti di risorse.
Il senatore CATALDI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione, sottolineando che la Regione Friuli-Venezia Giulia, anche alla luce del numero di abitanti, non sembra avere l'esigenza di prevedere enti di area vasta. Rileva che, con l'elezione diretta, si reintroducono cariche che non sarebbero più svolte a titolo gratuito e che quindi comporterebbero un aumento di costi per i cittadini, a fronte di funzioni che potrebbero essere attribuite agli enti territoriali.
In ogni caso, occorre una revisione complessiva della materia, che stabilisca dei principi a livello nazionale, ai quali si adegueranno le diverse Regioni, tenendo conto delle rispettive specificità.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la Commissione conferisce il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandola a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.
Il ministro CALDEROLI prende la parola per svolgere ad alcune considerazioni.
Innanzitutto, ricorda che il disegno di legge costituzionale in esame è d'iniziativa del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, con il cui consenso sono anche state introdotte alcune modifiche presso la Camera dei deputati.
In secondo luogo, precisa che la legge della Regione siciliana, citata dal senatore Parrini, è appunto una legge regionale, mentre quella in esame, essendo di rango costituzionale, non è subordinata alla cosiddetta legge Delrio (n. 56 del 2014).
Nel replicare al senatore Cataldi, il quale ritiene che la presenza di minoranze linguistiche non giustifichi la deroga ai principi generali, fa presente che gli stessi esponenti delle minoranze slovene, in audizione, hanno riferito di aver perso la rappresentanza con l'abolizione delle Province.
Infine, quanto al *referendum* confermativo su forma di governo e sistema elettorale regionale, la norma si limita a rinviare a una disciplina prevista da apposita legge regionale.
(574) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge*
(892) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria*
(976) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge*
(1137) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*
(1246) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza*
(1392) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MATERA. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti*
(1244) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Dafne MUSOLINO e Enrico BORGHI. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*
(Esame del disegno di legge n. 1244. Congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574, 892, 976, 1137, 1246, 1392 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge costituzionale n. 1244, a prima firma della senatrice Musolino, che si compone di un unico articolo e apporta modifiche all'articolo 77 della Costituzione.
Nello specifico, il provvedimento stabilisce che: i contenuti di un decreto-legge non convertito non possono confluire nel disegno di legge di conversione di un altro decreto-legge; le misure contenute nel decreto-legge non devono richiedere ulteriori provvedimenti di attuazione diversi dalla legge; il

decreto-legge può avere a oggetto una sola materia e un contenuto specifico e omogeneo, che la legge di conversione non può ampliare.
Dispone, inoltre, che i decreti e le relative leggi di conversione non possano contenere deleghe legislative, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma della Costituzione (materia costituzionale ed elettorale, delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi), rinnovare le disposizioni di decreti non convertiti, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento e intervenire in materia penale.
Alla luce dell'analogia di materia, propone che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge n. 574 e connessi, già all'esame di questa Commissione.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto, in attesa dell'assegnazione del disegno di legge costituzionale n. 1480 presentato dal senatore De Cristofaro.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione
Il ministro CALDEROLI risponde all'interrogazione n. 3-01848 a prima firma del senatore Parrini, precisando che - in attesa di una valutazione del Consiglio dei ministri, a cui è rimessa la decisione in merito alla impugnazione di una legge regionale - potrà svolgere soltanto alcune considerazioni sui quesiti posti dall'interrogante.
Innanzitutto, ritiene che le norme da prendere in considerazione per l'impugnativa non siano né l'articolo 127 né l'articolo 123 della Costituzione, quanto piuttosto il comma 4 dell'articolo 47 dello statuto del Trentino-Alto Adige. Nell'atto ispettivo, si fa riferimento alla sentenza n. 60 del 2023, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale sarda, che prevedeva deroghe ai limiti di mandato dei sindaci; si fa riferimento, altresì, all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che impone alle Regioni, nel disciplinare il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché dei consiglieri regionali, il rispetto dei principi stabiliti dalla legge della Repubblica. Infine, viene citata la recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania, che consentiva al presidente uscente della giunta regionale di ricandidarsi per un terzo mandato consecutivo, rilevando il contrasto con i principi contenuti nella legge n. 165 del 2004.
Osserva, in primo luogo, che la provincia autonoma di Trento non può essere considerata un ente locale, in quanto soggetto dotato di potestà legislativa. Inoltre, ricorda che la stessa legge n. 56 del 2014 ha escluso l'applicabilità della disciplina sulle province alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Valle d'Aosta. Peraltro, il numero dei mandati, come definito nel TUEL, è variato più volte nel tempo, a seguito di molteplici interventi legislativi, e il limite dei due mandati consecutivi è rimasto solo per i Comuni sopra i 15.000 abitanti.
Resta l'interrogativo sulla applicabilità alle Regioni a statuto speciale delle norme previste per quelle a statuto ordinario e, in caso affermativo, se queste possono essere estese anche al livello delle province autonome. Comunque, nel caso del Trentino-Alto Adige, bisogna anche tenere presente la particolarità dell'alternanza dei due presidenti delle Province autonome alla carica di presidente della Regione, per metà consiliatura ciascuno. Su questo argomento, il dibattito è tuttora aperto.
La legge costituzionale n. 2 del 2001, in materia di elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ha disciplinato la materia in modo esaustivo, modificando nel dettaglio gli statuti delle Regioni a statuto speciale. Conseguentemente, una serie di leggi regionali ha stabilito il numero dei mandati, che però non sono previsti dalla disciplina costituzionale. Solo la Regione Sicilia ha introdotto nello statuto un vincolo al secondo mandato.
Annuncia che riferirà tali considerazioni nel Consiglio dei ministri. In ogni caso, ravvisa la necessità di

intervenire su tale questione, indipendentemente dalla cosiddetta legge Delrio.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si dichiara non soddisfatto della risposta, pur comprendendo l'impossibilità per il ministro Calderoli di fornire una risposta diversa, considerato che il Consiglio dei ministri non si è ancora riunito per prendere una decisione, anche in considerazione delle gravi difficoltà interne alla maggioranza, tra Fratelli d'Italia e la Lega. Qualora il Governo non dovesse impugnare la normativa che consente il terzo mandato al presidente della provincia di Trento, infatti, è molto probabile che il presidente Fedriga decida di riproporre un'analoga normativa anche per il Friuli-Venezia Giulia.
Al di là dello scontro politico, come sottolineato dal ministro Calderoli, è indispensabile intervenire per fare chiarezza su questo argomento e tale competenza dovrebbe spettare alla Corte costituzionale. Sebbene il Partito democratico difenda le autonomie, sui principi fondamentali è necessario garantire omogeneità a livello nazionale, dato che il numero dei mandati non incide sulla specificità rappresentata dalle minoranze linguistiche.
Precisa che la legge Delrio non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano, perché queste sono equiparabili alle Regioni, mentre la Valle d'Aosta non ha province. Ritiene altresì non pertinente il richiamo alle modalità particolari di insediamento del presidente del Trentino-Alto Adige, dal momento che le due Province autonome prevedono l'elezione diretta dei rispettivi presidenti, proprio come avviene nelle Regioni.
Conclude, esprimendo un forte auspicio che il Consiglio dei ministri intenda promuovere la questione di legittimità costituzionale sulla legge approvata dal consiglio della Provincia autonoma di Trento, in modo da offrire alla Corte costituzionale l'opportunità di pronunciarsi sulla questione del numero dei mandati consecutivi.
Lo svolgimento dell'interrogazione è così concluso.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE fornisce alcune comunicazioni sull'organizzazione delle audizioni aventi ad oggetto l'Atto Senato 1451 (*Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*) avvertendo che esse potrebbero avere inizio giovedì 22 maggio, per poi concludersi nella giornata di giovedì 29 maggio.
Con riguardo agli approfondimenti sull'Atto Senato 1452 (*Adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali*) ricorda che si è convenuto di richiedere contributi scritti.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.4. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 338(ant.) del 04/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2025
338ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 9,05.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1353 e 504 e per tutto il prosieguo del relativo *iter*.
Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità, per l'intero seguito dell'esame dei predetti disegni di legge.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(1055) ***Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) tiene a precisare anche in questa sede la netta contrarietà della sua parte politica sul provvedimento in esame, per le ragioni di merito che saranno espresse nella Commissione competente per materia.
Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il voto contrario del Movimento 5 stelle.
Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
(1372) ***MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica***
(Parere alle Commissioni 7a e 8a riunite sul nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime una forte contrarietà sul provvedimento, dato che il nuovo testo è decisamente peggiorato rispetto a quello originario, non solo per le ragioni di merito che

saranno discusse nelle Commissioni competenti per materia, ma anche perché, con la delega al Governo, si verifica un accentramento del potere legislativo in capo all'Esecutivo e a danno delle Regioni.
Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia un voto di astensione.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) dichiara il proprio voto contrario.
Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
(957) ***Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del Partito democratico, come del resto già avvenuto alla Camera.
Il senatore CATALDI (*M5S*), nel sottolineare che il testo, a prima firma dell'onorevole Conte, è stato completamente modificato in sede emendativa nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, tanto da stravolgerne il significato, annuncia un voto di astensione.
Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IN SEDE REFERENTE
(1353) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*** , approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati
(504) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Erika STEFANI e altri. - Modifica all'articolo 87 e al titolo IV della parte seconda della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura***
- e petizione n. 98 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 maggio.
Riprende la votazione degli emendamenti, a partire dalla proposta 3.130.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento intende rimettere ai magistrati e al Parlamento la prerogativa di scegliere i componenti del CSM, eliminando il sorteggio anche per i membri laici, in modo da garantire il pluralismo. Si tenta di evitare altresì esiti imprevedibili, impedendo al Governo di scegliere tutta la platea degli eleggibili. Si tratta a suo avviso di una proposta costruttiva, volta a correggere alcuni aspetti irragionevoli della proposta di riforma.
Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento in esame potrebbe risolvere una delle criticità più gravi del disegno di legge costituzionale. Infatti, il nuovo articolo 104 della Costituzione sottrae ai magistrati la facoltà di scegliere i componenti dell'organo di autogoverno, come se non fossero in grado di compiere una selezione, peraltro tramite un sorteggio che non è realmente tale, in quanto si svolge comunque in una platea ristretta. Ritiene che la previsione di una composizione casuale del CSM sia offensiva nei confronti della magistratura e non risolva il problema delle correnti.
Posto ai voti, l'emendamento 3.130 è respinto.
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.131 e 3.132.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ribadisce che la discussione è inficiata dalla dichiarazione del ministro Nordio circa la inemendabilità del progetto di riforma costituzionale, fin dal momento della sua presentazione. Questa forzatura, unita alla sovrapposizione nel calendario dei lavori di più provvedimenti rilevanti, l'ultimo dei quali il decreto-legge n. 48 del 2025 (cosiddetto "decreto sicurezza"), ha provocato una situazione di stallo.
È vero che è stata prospettata la possibilità di un rinvio dell'inizio dell'esame in Aula del disegno di legge costituzionale, nel caso che le opposizioni rinuncino agli emendamenti ostruzionistici,

segnalandone solo un numero limitato, ma tale proposta non rappresenta una soluzione di mediazione, proprio a causa della indisponibilità *a priori* della maggioranza ad apportare modifiche. Sarebbe inutile, infatti, selezionare le proposte emendative, se la riforma è comunque considerata immodificabile.
Esprime inoltre considerazioni critiche sul meccanismo del sorteggio, che è solo apparentemente più democratico, in quanto riduce la rappresentatività dell'organo.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.131 e 3.132 sono respinti.
Si passa alla votazione dell'emendamento 3.133.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ricorda che l'illegittimità costituzionale può riguardare sia il contenuto di un testo sia le forme con cui questo viene esaminato e approvato. A tale proposito, ricorda l'ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale, che riconosce ai parlamentari la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, quando siano state lese le loro prerogative parlamentari. Ritiene che ciò sia evidente nel caso del cosiddetto "decreto sicurezza", che ha sostituito il disegno di legge nella medesima materia, sebbene fosse ormai prossimo all'approvazione finale. A suo avviso, si riscontra una illegittimità procedurale anche sul disegno di legge costituzionale in titolo.
Ricorda altresì che, secondo la sentenza n. 1146 del 1988 della Corte costituzionale, i principi supremi contenuti nella Costituzione italiana non possono essere alterati nemmeno da leggi costituzionali. Tali principi, a suo avviso, sono stati violati sia con la dichiarazione del ministro Nordio sulla immodificabilità del testo originario, sia con le molteplici forzature procedurali poste in atto durante l'*iter* legislativo presso il Senato.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) sottolinea l'iniquità del meccanismo del sorteggio, che non consente di valutare le capacità delle persone da eleggere. Ritiene inoltre che la riforma in esame comporterà uno stravolgimento dell'ordinamento giudiziario, senza risolvere alcuno dei problemi del settore della giustizia, in particolare la lunghezza dei processi.
Posto ai voti, l'emendamento 3.133 è respinto.
Il PRESIDENTE avverte che sarà posta in votazione la prima parte dell'emendamento 3.134, fino alle parole: «eletti per un terzo». In caso di reiezione, risulteranno preclusi la restante parte dell'emendamento 3.134 e l'emendamento 3.135.
Il senatore CATALDI (*M5S*) esprime considerazioni critiche sul testo della riforma costituzionale presentata dal Governo, che modifica un numero eccessivo di articoli, precisando anche previsioni di dettaglio, che dovrebbero più opportunamente essere inserite in leggi ordinarie. Ribadisce che la Costituzione dovrebbe contenere solo i principi fondamentali, da aggiornare eventualmente con revisioni puntuali, seguendo l'evoluzione della società. A tale proposito, fa presente che, con la precedente votazione, è stata bocciata la proposta di inserire all'articolo 104 della Costituzione il riferimento alla parità di genere.
Posta ai voti, è respinta la prima parte dell'emendamento 3.134.
Sono pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.134 e l'emendamento 3.135.
Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.136 e 3.137.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene ingiustificabile la chiusura del Governo rispetto al dialogo democratico e a proposte di modifica di un testo di riforma costituzionale che presenta molte criticità, come emerso anche durante le audizioni. Nel frattempo, non si pone mano ai gravi problemi del comparto della giustizia, che di certo non riguardano la separazione delle carriere dei magistrati.
La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene che la previsione del ricorso al sorteggio per la formazione dell'organo di autogoverno dei magistrati sia mortificante e non tenga conto delle specifiche attitudini dei singoli, soprattutto dal punto di vista della capacità organizzativa.
A suo avviso, sarebbe particolarmente positivo inserire il principio della parità di genere anche con riferimento alla composizione del CSM, proprio perché le donne - che attualmente costituiscono la parte preponderante della magistratura, pur avendo accesso molto limitato ai ruoli apicali - sono portatrici di sensibilità differenti, maggiori capacità di organizzazione e di sintesi, nonché più attenzione per le nomine. L'inserimento di questa precisazione nel nuovo articolo 104 della Costituzione sarebbe necessario per rimuovere il *gap* esistente nell'ambito dei ruoli direttivi a scapito

del genere femminile, contribuendo, per esempio, a modificare i criteri per l'avanzamento di carriera, che di solito penalizzano appunto le donne.
Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.136 e 3.137 sono respinti.
Il PRESIDENTE avverte che sarà posta in votazione la prima parte dell'emendamento 3.138, fino alla parola: «eletti». In caso di reiezione, saranno preclusi la restante parte dell'emendamento 3.138 e gli emendamenti 3.139, 3.140, 3.141, 3.142, 3.143 e 3.147.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ribadisce che il sorteggio è un meccanismo inadatto soprattutto per gli organi rappresentativi, in quanto non valorizza il merito e, presupponendo la totale fungibilità delle persone, porta a conseguenze di tipo organicistico. Ricorda che nel diritto pubblico si ricorre a tale meccanismo solo in particolari e limitate situazioni.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che la scelta del sorteggio costituisca una sorta di resa delle istituzioni davanti al problema del correntismo. Ma in questo modo si provoca una perdita di credibilità delle istituzioni stesse, per la loro incapacità di scegliere e di valorizzare il merito. Del resto, se si dovesse scegliere un chirurgo, si opterebbe per la persona più valida, non certo per la più fortunata.
Posta ai voti, è respinta la prima parte dell'emendamento 3.138.
Sono pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.138 e gli emendamenti 3.139, 3.140, 3.141, 3.142, 3.143 e 3.147.
È quindi posta ai voti e respinta la prima parte dell'emendamento 3.144, fino alla parola: «nominati».
Sono pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.144 e l'emendamento 3.145.
È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.146.
L'emendamento 3.148 è inammissibile, in quanto privo di ogni reale portata modificativa.
Si passa alla votazione dell'emendamento 3.149.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che si sarebbe potuto sancire il principio della separazione delle carriere senza pretendere di imporne anche le modalità di realizzazione, respingendo qualsiasi proposta di modifica. La dichiarazione del ministro Nordio circa la inemendabilità del progetto di riforma costituzionale svilisce il lavoro parlamentare e mette a rischio lo Stato di diritto. Bisogna infatti considerare in una visione d'insieme i provvedimenti del Governo, in particolare quello sul premierato e quello in esame, per comprendere i reali rischi per il sistema democratico.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento in esame, sebbene la proposta possa sembrare eccentrica. Infatti, nel ridefinire le proporzioni tra componenti laici e togati del CSM, riducendo la rappresentanza parlamentare, si riconosce fiducia alla magistratura che in effetti ha da tempo avviato al suo interno un dibattito per superare le degenerazioni causate dal correntismo, senza rinunciare al pluralismo.
Posto ai voti, l'emendamento 3.149 è respinto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, si terrà un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1452 (ADEGUAMENTO NUMERO CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI)
Il PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1452 (*Adeguamento numero assessori e consiglieri regionali*), i contributi pervenuti a seguito della richiesta dei Commissari saranno resi disponibili sul sito *web* della Commissione.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 10,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1372

La Commissione, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del nuovo testo risultano prevalentemente riconducibili alle materie dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi, rispettivamente, delle lettere *g)* e *s)* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
- sussistono anche profili normativi connessi al governo del territorio, alle grandi reti di trasporto e di navigazione, nonché alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, rientranti nella competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
- l'articolo 2, comma 3, del nuovo testo prevede che i decreti legislativi di attuazione della delega siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 957

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, laddove si prevede, per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, si valuti l'opportunità di esplicitare le forme e le modalità dell'intervento ministeriale ivi richiamato;
- relativamente all'adozione degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2, in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle autonomie territoriali, stante la sussistenza di profili normativi riguardanti la materia della "tutela e sicurezza del lavoro" rientrante nella competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

1.3.2.1.5. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 340(ant.) dell'11/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2025
340ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE REDIGENTE
(1452) ***MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 6 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto nell'Ufficio di Presidenza di ieri, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato alle ore 14 di martedì 17 giugno.
La Commissione prende atto.
Ha inizio la discussione generale.
Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) ritiene condivisibile il contenuto del disegno di legge in esame, avendo già in passato tentato di inserire una norma dello stesso tenore, per via emendativa in altri provvedimenti. Sottolinea che anche l'unica memoria scritta pervenuta dagli auditi conferma la correttezza della previsione di rafforzare la composizione degli organi regionali che svolgono funzioni legislative ed esecutive.
Ricorda che la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali fu introdotta, dall'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, in una particolare congiuntura economica e politica, a causa della quale si ritenne opportuno stabilire limiti stringenti, che ora si intende superare con le modifiche proposte dal provvedimento in titolo. Si prevede quindi un meccanismo dinamico, che consente l'adeguamento del numero dei consiglieri regionali qualora vi sia una variazione della popolazione superiore al 5 per cento.
In particolare, ritiene che per le Regioni più grandi, con popolazione fino a quattro milioni di abitanti, il numero di 40 consiglieri sia congruo.
Concorda anche sulla necessità di incrementare di due unità il numero massimo degli assessori regionali per le Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e quelle con popolazione fino a due milioni di abitanti. Sottolinea che l'intento non è certo quello di aumentare le "poltrone", dal momento che resta invariato il principio generale di proporzionalità, quanto piuttosto consentire alle Regioni più piccole di attendere allo svolgimento delle proprie funzioni.
Auspica quindi che si proceda quanto prima e con la più ampia condivisione possibile all'approvazione

del disegno di legge in esame.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che sarebbe stata più opportuna una rivisitazione complessiva dell'assetto delle Regioni, considerato il livello insoddisfacente del loro rendimento, in particolare riguardo all'attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *m)*, e 119 della Costituzione, quindi con riferimento, rispettivamente, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e all'autonomia finanziaria regionale. È indubbio, infatti, che attualmente le Regioni siano ritenute inadeguate dal punto di vista della definizione delle prestazioni normative e dell'erogazione di servizi: l'attività di programmazione è modesta e viene sopraffatta dalle incombenze amministrative, che sono cresciute a dismisura, con conseguente aumento della confusione sulle competenze e del contenzioso.
Il disegno di legge in esame, invece, si limita a intervenire in modo molto puntuale, cercando di scongiurare il rischio di una continua oscillazione del numero dei consiglieri regionali, al variare della popolazione, e di consentire una migliore distribuzione delle deleghe tra gli assessori regionali.
Sebbene si tratti di una operazione minimale e di corto respiro, che non affronta compiutamente neanche il problema della difficoltà di garantire un'adeguata rappresentanza con soli venti consiglieri regionali, tuttavia ritiene che le modifiche proposte non siano irragionevoli.
Il senatore CATALDI (*M5S*) accoglie con favore l'iniziativa legislativa, pur ritenendo penalizzante il limite di venti consiglieri regionali per le Regioni più piccole. Anticipa che il Gruppo sta valutando l'opportunità di intervenire in sede emendativa, con un contributo puntuale e costruttivo, per calibrare meglio l'impatto della norma in base alle differenti situazioni regionali. La variazione del 5 per cento, infatti, ha effetti molto diversi a seconda dell'entità della popolazione: si tratterebbe di una variazione di mezzo milione di abitanti per la Lombardia e di meno di centomila per le Marche.
Auspica quindi che in questo modo sia possibile definire un testo largamente condiviso.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) segnala, ai fini della predisposizione degli emendamenti, la necessità di rendere più chiara e lineare la formulazione della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1. Sembra infatti superflua la distinzione tra Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che si potrebbe indicare che la norma riguarda tutte le Regioni fino a due milioni di abitanti.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritiene preferibile specificare che la norma riguarda sia le Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti, in modo da preservare la distinzione tra i due scaglioni.
Il PRESIDENTE, pur convenendo sulla opportunità di un intervento a livello lessicale, fermo restando il principio normativo, concorda con il senatore De Priamo.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini.
Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. In qualità di relatore, rinuncia alla replica.
Il ministro CALDEROLI ritiene preferibile che eventuali modifiche siano introdotte con un emendamento del relatore o di altri senatori, essendo il disegno di legge d'iniziativa parlamentare.
Sottolinea che l'intervento legislativo del 2011 era stato determinato da un ciclo economico particolarmente negativo, per cui si era ritenuto necessario ridurre il numero degli assessori e dei consiglieri regionali, intervento che poi ha influito anche sulla riduzione del numero dei parlamentari adottata la scorsa legislatura.
Come sottolineato anche dal professor D'Amico nella memoria scritta, il contenimento del numero dei consiglieri regionali ha reso difficile la partecipazione ai lavori delle Commissioni, come del resto talvolta accade anche in Parlamento. Per questo motivo, è opportuno prevedere una flessibilità del numero dei consiglieri in caso di variazione dell'entità della popolazione del 5 per cento, come anche l'incremento di due unità degli assessori delle Regioni più piccole, dato che le funzioni attribuite alla giunta sono le stesse, anche se il numero degli abitanti è minore.
Si sofferma quindi sulla questione dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, per rendere noto che è all'esame della Conferenza unificata lo schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale, che successivamente sarà sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Ritiene positivo che si sia proceduto alla soppressione dei trasferimenti; tuttavia, rileva che,

attualmente, la compartecipazione dinamica è solo a vantaggio dello Stato, per cui occorre ridefinirla in modo che il criterio si applichi anche quando i cicli economici sono positivi.
Sottolinea poi che, per la prima volta, è istituito un fondo perequativo attraverso le Regioni. Attualmente la perequazione viene effettuata con il fondo del Servizio sanitario nazionale, ma in questo modo avrà una connotazione più compartecipativa. Segnala a tale proposito che Comuni e Province chiedono maggiori risorse, in particolare per consentire alle Province di far fronte agli oneri relativi alla manutenzione delle strade e delle scuole di secondo grado. Si prevede, al riguardo, che possano istituire un tributo di un euro sui diritti di imbarco per i passeggeri di aerei e navi a partire dal 2026.
Concorda con le considerazioni del senatore Giorgis sulla prevalenza dell'attività amministrativa su quella legislativa nelle Regioni, le quali però devono farsi carico di quelle competenze che, prima della "legge Delrio" (n. 56 del 2014), spettavano al livello provinciale.
Pertanto, il provvedimento in esame è sicuramente parziale, ma mira ad adottare correttivi necessari, peraltro senza oneri a carico dello Stato. Si dovrà poi affrontare in un momento successivo l'argomento, in modo più complessivo e organico.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) segnala al Presidente, in qualità di relatore, anche una incongruenza alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1. Infatti, si potrebbe verificare una circostanza paradossale per cui una determinata Regione, che abbia più di 4 milioni di abitanti e, perdendone il 4 per cento, scenda sotto i quattro milioni, conservi i 50 consiglieri regionali, mentre un'altra Regione, con poco meno di quattro milioni di abitanti, che con una variazione del 5 per cento superi questo limite, finisca per avere sempre 40 consiglieri. Si determina a suo avviso una disparità inaccettabile, a fronte di una differenza del numero di abitanti anche esigua.
Il ministro CALDEROLI conferma che, secondo l'attuale formulazione, si potrebbe determinare questo effetto.
Il PRESIDENTE osserva che la situazione potrebbe verificarsi astrattamente, quindi va tenuta in considerazione. Si riserva di valutare la presentazione di un emendamento per proporre la soppressione delle parole: «o aumenti», in modo da evitare l'effetto illustrato dal senatore Parrini. Per quanto riguarda i rilievi sulla lettera *b)*, ritiene opportuno chiedere un contributo informativo anche al Governo.
Il senatore DELLA PORTA (*FdI*) richiama all'attenzione anche il problema, per le Regioni più piccole, in particolare per il Molise, della surroga dei consiglieri nominati assessori con i primi dei non eletti nelle rispettive liste.
Il ministro CALDEROLI precisa che le disposizioni in materia sono contenute negli statuti regionali, per cui la competenza è delle singole Regioni.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.6. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 343(pom.) del 17/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 17 GIUGNO 2025
343ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremnago.
La seduta inizia alle ore 14,15.
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1452
Il PRESIDENTE avverte che, come già comunicato per le vie brevi ai senatori della Commissione e ai gruppi parlamentari, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti all'Atto Senato n. 1452 *(Adeguamento dei consiglieri e degli assessori regionali)*, inizialmente fissato per le ore 14 di oggi, è posticipato a martedì 24 giugno, sempre alle ore 14.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) evidenzia che la Commissione dovrebbe essere messa al corrente delle motivazioni alla base della decisione di posticipare il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1452.
Peraltro, ricorda che, nelle precedenti fasi della trattazione, era emersa una sostanziale condivisione sul disegno di legge in oggetto e, al fine di evitare contrapposizioni, si era convenuto di veicolare alcune modifiche correttive di carattere tecnico attraverso emendamenti del relatore.
Chiede quindi quali siano le ragioni della posticipazione del termine e se siano emerse ulteriori criticità da correggere.
Chiede poi al Presidente di definire fin d'ora il perimetro oltre il quale il disegno di legge in esame non può essere allargato e di dichiarare fin d'ora l'intenzione di rendere improponibili per estraneità di materia, eventuali emendamenti ultronei rispetto a tale perimetro.
Qualora vi fosse, da parte della maggioranza, l'intenzione di presentare emendamenti estranei alla cornice normativa del disegno di legge, anche il proprio Gruppo si riserverebbe la facoltà di presentare proposte emendative volte a correggere tutte le criticità esistenti nell'ambito della normativa sulle Regioni, utilizzando il disegno di legge in esame come una sorta di provvedimento *omnibus*.
Il PRESIDENTE ricorda come il Gruppo della Lega abbia chiesto il posticipo di una settimana per svolgere degli approfondimenti.
Ha quindi ritenuto di accogliere tale richiesta, non essendovi ragioni per rigettarla.
Una volta presentati gli emendamenti, come sempre avvenuto, si procederà alla relativa istruttoria per verificarne la proponibilità per di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, fermo restando il fatto che il provvedimento in esame non è un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, bensì un disegno di legge ordinario di iniziativa parlamentare. In ogni caso, si riserva, come sempre, di valutare con attenzione, sulla base di un criterio prudenziale, la proponibilità delle proposte

emendative.
La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ringrazia il Presidente per aver accolto la richiesta avanzata dal gruppo della Lega.
Il PRESIDENTE ricorda quindi che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno da riferire all'Atto Senato 1452 è posticipato alle ore 14 di martedì 24 giugno 2025.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 2.0.4, 4.0.5, 10.0.80, 16.0.1 e 17.0.1 sono stati ritirati.
Comunica inoltre che sono state presentate le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 1.0.11 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 2.0.24 (testo 2), 2.0.37 (testo 2), 2.0.45 (testo 2), 2.0.54 (testo 2), 4.0.25 (testo 2), 8.0.1 (testo 2) e 8.0.2 (testo 2) e che la senatrice Gelmini ha aggiunto la propria firma all'emendamento 10.0.46.
Avverte poi che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui seguenti emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.14, 1.0.18, 1.0.19; 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.11, 2.0.27, 2.0.27 (testo 2), 2.0.30, 2.0.31, 2.0.32, 2.0.33, 2.0.34, 2.0.37, 2.0.37 (testo 2), 2.0.38, 2.0.39, 2.0.41, 2.0.42, 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.49, 2.0.56, 2.0.57, 2.0.58, 2.0.59; 3.0.2; 4.0.2, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.26; 5.1, 5.2, 5.5, 5.0.5; 6.0.1; 7.0.2; 8.1; 9.7, 9.12, 9.0.1, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.16, 9.0.22, 9.0.30; 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.23, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 10.0.50, 10.0.51, 10.0.52, 10.0.54, 10.0.55, 10.0.56, 10.0.57, 10.0.58, 10.0.59, 10.0.60, 10.0.61, 10.0.65, 10.0.68, 10.0.69, 10.0.71, 10.0.72, 10.0.73, 10.0.74, 10.0.75, 10.0.77, 10.0.79, 10.0.81, 10.0.82, 10.0.83, 10.0.84;
14.4, 14.0.8; 15.6, 15.0.5, 15.0.10; 17.2, 17.0.1; 19.2; 21.0.2, 21.0.4; 25.1; 30.0.9, 30.0.10, 30.0.16, 30.0.17, 30.0.18, 30.0.26, 30.0.27, 30.0.28, 30.0.29; 31.7, 31.8, 31.0.1, 31.0.3 e 31.0.4. Pertanto, tali emendamenti risultano inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, e non saranno quindi posti in votazione.
La Commissione bilancio ha espresso altresì parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.20, 11.0.2, 21.0.3, ed un parere non ostativo condizionato sull'emendamento 2.0.54.
La Commissione bilancio ha espresso, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.0.50, 2.0.51, 2.0.52, 2.0.53, 4.0.25 e 10.0.78.
Si procede quindi con l'illustrazione delle proposte emendative.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.1 finalizzato a sopprimere l'articolo 1, riguardante le semplificazioni in materia di autotutela.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 1.0.15, 1.0.16 e 1.0.17, riguardanti, rispettivamente, l'ampliamento del criterio di rotazione degli appalti ai soggetti non aggiudicatari, le modifiche in materia di documentazione spettante alla stazione appaltante negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate, senza bando, nonché la quota riservata alle piccole imprese nelle gare sopra soglia.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 1.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) interviene poi per illustrare l'emendamento 2.0.5 (testo due) e gli altri emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, osservando come la finalità delle proposte emendative consista nella standardizzazione dei modelli di semplificazione.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra poi l'emendamento 2.0.17 riguardante misure di semplificazione

in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 2, nonché le proposte emendative riferisce all'articolo 3.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per illustrare l'emendamento 4.0.3, a cui aggiunge la propria firma.
In via generale, prima di procedere con l'illustrazione, ritiene che sarebbe utile conoscere dal Governo il perimetro su cui si intende procedere nelle modifiche al disegno di legge in titolo.
Il PRESIDENTE, ferma restando la necessità di concludere la fase dell'illustrazione, preannuncia che si farà parte diligente per favorire un'interlocuzione tra i Gruppi parlamentari, il relatore e il Governo, ai fini di verificare i margini di modifica.
Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 5.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) illustra l'emendamento 6.1, che prevede di poter effettuare l'annotazione e la convalida del contratto di arruolamento anche in formato elettronico, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
In assenza di richieste di intervento, sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 6, nonché tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 7 a 13.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 14.1, soppressivo dell'articolo 14, in materia di semplificazioni nel rilascio del permesso di costruire su immobili vincolati, evidenziando il rischio di eliminare i vincoli apposti a tutela dell'assetto idrogeologico del territorio.
In assenza di richieste di intervento, sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 14.
Successivamente, interviene il senatore CATALDI (*M5S*), per illustrare l'emendamento 15.1, volto a sopprimere l'articolo 15 in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni. Al riguardo, sottolinea l'intenzione di tutelare i diritti e i legami, anche tipo affettivo, degli eredi che potrebbero essere danneggiati da atti posti in essere dal *de cuius*.
In assenza di richieste di intervento, si intendono quindi illustrati sia i restanti emendamenti all'articolo 15 sia tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 16 a 24.
Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra poi gli emendamenti 25.2 e 25.3, stigmatizzando la scelta del Governo e della maggioranza di penalizzare le parafarmacie, imponendo loro dei vincoli incomprensibili, tra cui il divieto di somministrare vaccini pur in presenza di un medico.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, sono dati quindi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 25, nonché tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 26 a 31, oltre all'ordine del giorno G/1184/1/1.
Il PRESIDENTE si riserva una valutazione per quanto riguarda l'ammissibilità per materia delle proposte emendative.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1277) ***IANNONE e altri. - Modifica alla legge 2 marzo 2023, n. 22, in materia di conflitto di interesse nell'ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere***

(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella prima seduta pomeridiana dell'11 giugno.
La senatrice GAUDIANO (*M5S*) denuncia l'intenzione della maggioranza di voler estromettere l'onorevole De Raho e il senatore Scarpinato dalla Commissione parlamentare antimafia, sebbene si tratti di due personalità di grande spessore che, precedentemente al mandato parlamentare, hanno svolto un'attività investigativa intensa contro la mafia, con tutti i rischi conseguenti per la propria incolumità.
Dinanzi a personaggi di tale spessore occorre solo inchinarsi e impegnarsi affinché la criminalità e il malaffare non abbiano il sopravvento.
Rileva come la legittimazione dei due parlamentari citati a far parte della Commissione antimafia trovi fondamento nelle scelte libere e democratiche del corpo elettorale. Da ultimo, richiama il fatto che, in assenza di regole, si finisca per degenerare in una situazione basata sull'*homo homini lupus*.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*) dichiara preliminarmente come, alla domanda se un magistrato antimafia possa far parte della Commissione parlamentare antimafia, la risposta non possa che essere affermativa.
Tuttavia, il disegno di legge in esame non impedisce affatto tale possibilità, ma è finalizzato esclusivamente ad eliminare uno specifico conflitto di interesse. Per la precisione, il disegno di legge trova il suo fondamento in un fatto molto grave, basato su un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta.
Invita, quindi, le opposizioni ad evitare di muovere accuse generalizzate e a focalizzarsi sulla situazione specifica che ha portato a presentare il disegno di legge in esame. Il provvedimento, tra l'altro, sancisce un principio valevole *erga omnes*.
Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che, anche in base alle considerazioni svolte dal senatore Della Porta, sia stato predisposto un disegno di legge volto a colpire due parlamentari ben individuabili.
Considera poi improprio il riferimento a un presunto conflitto di interessi, tema questo già compiutamente affrontato dal senatore Ettore Licheri nel suo intervento in Commissione dello scorso 11 giugno.
Pertanto, se essere stati magistrati antimafia comporta l'incompatibilità a far parte della Commissione parlamentare antimafia, ciò significa che il senso dello Stato è andato irrimediabilmente perduto.
Peraltro, la maggioranza non è nuova a queste iniziative, come testimonia l'atto Senato n. 1353 sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente, che comporta la retrocessione del pubblico ministero ad una sorta di avvocato dell'accusa.
Nel ritenere che il senatore Scarpinato e l'onorevole De Raho non abbiano posto in essere alcuna iniziativa tale da configurare un conflitto di interessi, si domanda per quale motivo non venga posto rimedio all'incompatibilità dovuta a ragioni di parentela.
Da ultimo, invita tutti i Gruppi ad affrontare seriamente e con un approccio organico la questione, evitando provvedimenti *contra personam.*
Il presidente BALBONI (*FdI*), non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e, in qualità di relatore, rinuncia alla replica.
Il ministro CIRIANI rinuncia all'intervento di replica.
Il PRESIDENTE avverte quindi che occorre fissare un termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.
Il senatore CATALDI (*M5S*) evidenzia l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.
Il PRESIDENTE osserva come tale richiesta non sia finora stata avanzata.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ricorda come la nota del Servizio studi sul disegno di legge n. 1277 richiami la sentenza n. 207 del 2021 della Corte costituzionale, nella quale si specifica come la garanzia del libero mandato parlamentare non consenta l'instaurazione in capo a singoli parlamentari di vincoli idonei a incidere giuridicamente sullo *status* del parlamentare, a prescindere dalla natura legislativa, statutaria o negoziale dei vincoli stessi. Ritiene che tale elemento sia meritevole di un approfondimento, attraverso apposite audizioni.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) osserva come, anche se la discussione generale si è conclusa, possano comunque essere svolti degli approfondimenti attraverso un ciclo di audizioni: questo deve avere la priorità rispetto alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) reputa opportuno lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza prima di addivenire alla fissazione del termine di presentazione degli emendamenti, in modo da poter discutere sulla proposta, opportunamente formulata dai senatori Cataldi, Giorgis e Maiorino, di svolgere un ciclo di audizioni.
Il PRESIDENTE accoglie tale suggerimento e si riserva di convocare un Ufficio di Presidenza per discutere sia sulla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, sia sulla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1451) ***MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento***

degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) contesta alla radice il disegno di legge in titolo e stigmatizza l'idea che si possa cambiare l'architettura istituzionale di un Paese o la legge elettorale per una mera convenienza di parte. Evidenzia come il nostro Paese viva da anni in un contesto di malattia cronica rappresentato dalla scarsa partecipazione popolare agli appuntamenti elettorali. Ritiene che tale problema debba rappresentare una preoccupazione comune, al fine di individuare le opportune soluzioni. Sottolinea poi come tutti i tentativi di modificare l'assetto istituzionale e i sistemi elettorali per ragioni specifiche legate al vantaggio di una parte politica non abbiano mai portato ad esiti positivi. Altresì, la legge elettorale per i comuni sopra i 15.000 abitanti ha dimostrato di funzionare efficacemente, come testimonia anche il fatto che, nei comuni, le percentuali di astensionismo siano più basse rispetto alle elezioni di altri livelli di governo. In questo quadro di grande difficoltà generale, il sistema di elezione per i comuni è riuscito a garantire stabilità e rappresentatività. Ritiene quindi che l'operazione politica alla base della presentazione del disegno di legge in esame sia profondamente errata. Peraltro, si vuole esportare su base nazionale il modello elettorale siciliano, che proprio in quel territorio ha dimostrato di non produrre risultati positivi sia in termini di partecipazione sia in termini di rappresentanza. Altresì, il sistema elettorale siciliano è abbinato ad uno sbarramento al 5 per cento, a suo avviso vergognoso, in quanto, uniforme a tutti i livelli di governo, e tale da escludere dalla vita politica siciliana decine di migliaia di persone.

In conclusione, annuncia l'assoluta contrarietà del proprio Gruppo al disegno di legge in oggetto.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva preliminarmente come i parametri per valutare il rendimento di un sistema elettorale non possano prescindere anche da una valutazione degli aspetti culturali e giuridici in cui tale sistema viene calato: si pensi, per esempio, all'incidenza della legislazione elettorale di contorno.

Sono peraltro numerosi i casi in cui il medesimo sistema elettorale ha prodotto effetti diversi in base al contesto in cui ha trovato applicazione. Ricollegandosi alle riflessioni degli esperti ascoltati nel corso delle audizioni, evidenzia come il turno di ballottaggio favorisca la rappresentatività e conferisca ai cittadini un'ulteriore possibilità di scelta; peraltro, è un dato oggettivo come il secondo turno favorisca anche la stabilità. Infatti, la presenza di un turno unico concorre ad aumentare la spinta a costruire coalizioni eterogenee, per vincere già al primo turno. Ne consegue, come la limitazione del turno di ballottaggio determini la diminuzione del ruolo dei cittadini nella determinazione dell'indirizzo politico e favorisca la costruzione di coalizioni eterogenee che, laddove vincenti, sarebbero più instabili. Auspica quindi una riflessione su tali criticità e sul fatto che l'approvazione del disegno di legge in esame priverebbe gli elettori di una possibilità di scelta.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che il primo quesito a cui dare risposta sia quello di comprendere la necessità del disegno di legge in esame e quali siano le motivazioni che spingono la maggioranza a proporre una modifica così impattante sui comuni di grandi dimensioni. Non è infatti chiaro quale sarebbe il vantaggio per la democrazia, da intendersi non come sterile esercizio del diritto di voto, bensì come partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica. Infatti, il disegno di legge in esame sottrae ai cittadini un momento importante di partecipazione.

Il timore è che ci si trovi dinanzi ad un "progetto pilota" per altre modifiche volte a ridurre la democrazia ad uno sterile e vuoto rituale. Invece, la partecipazione popolare, non limitata al momento del voto, ma costruita anche in termini di partecipazione dal basso ai processi decisionali, andrebbe incentivata. Purtroppo, il provvedimento in esame adotta un approccio miope, funzionale esclusivamente all'immediato profitto elettorale del centrodestra.

Il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il prosieguo della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI, CONVOCAZIONE DELLA

SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, POSTICIPO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di oggi, già convocata alle ore 20, non avrà luogo, mentre la seduta di domani, mercoledì 18 giugno, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30, per la prosecuzione della discussione generale sull'Atto Senato 1451. Resta altresì confermata la seduta notturna di domani, alle ore 20 ovvero al termine dell'Assemblea.

Sempre domani, alle ore 9, si terrà una Sottocommissione per i pareri e, alle ore 9,15, un Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori, per stabilire anche le modalità di prosecuzione dell'esame dell'Atto Senato 1277.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1184

Art. 1

1.0.11 (testo 2)
Misiani, Giorgis
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222*)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di allineare l'Agenda per la semplificazione al PNRR, il Governo provvede, con cadenza almeno biennale, all'aggiornamento delle tabelle contenute nell'Allegato A, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle attività artigiane, assicurando la coerenza con l'evoluzione normativa e le esigenze di semplificazione. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, è predisposta una modulistica unica standardizzata per le attività artigiane soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazione o altri regimi amministrativi previsti dal presente decreto. L'aggiornamento delle tabelle e la definizione della modulistica standardizzata sono stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata, previsa consultazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del settore.»;

b) alla tabella B.I, sono aggiunti in fine i seguenti numeri:

	Attività	**Descrizione**	**Codici Ateco pertinenti all'attività**
16-*bis*)	Ideatore e creatore di architetture informatiche *hardware* e *software*	-Consulenza su *hardware* e *software* e altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione; -Pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'*hardware* dei computer, il *software* e le tecnologie dell'informazione	62.20.10
16-*ter*)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione dei prodotti e dei servizi per il commercio elettronico	Ideazione di campagne pubblicitarie: -creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, *internet* ed altri mezzi di comunicazione -creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni	73.11.01

		pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera -ideazione di *stand* ed altre strutture e spazi espositivi	
16-*quater*)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine personale	-servizi di consulenza per la valorizzazione dell'immagine dei clienti in termini, ad esempio di abbigliamento e accessori, acconciatura e trucco	96.99.94
16-*quinquies*)	Ideatore e creatore di strategie di presentazione e comunicazione dell'immagine aziendale, dei prodotti e dei servizi	Altre attività di consulenza imprenditoriale e gestionale, ad esempio in materia di: -pianificazione strategica e organizzativa -gestione del cambiamento (*change management*) -obiettivi e politiche di *marketing*	70.20.09
16-*sexies*)	*Dog sitter*, toelettatore di animali da compagnia, servizi di addestramento per animali da compagnia	Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia: -presa in pensione di animali da compagnia (animali domestici) -attività di *dog sitter* e *cat sitter* Servizi di toelettatura per animali da compagnia Servizi di addestramento per animali da compagnia	96.99.11 96.99.12 96.99.13
16-*septies*)	Maestro di sci	Corsi di sci	85.51.09
16-*octies*)	Maniscalco	Attività di maniscalchi: -pareggio e ferratura di cavalli e degli altri equini, ad esempio asini e muli	01.62.01
16-*novies*)	Stilista	Design di moda (*fashion design*) relativo a prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzature, gioielli, mobili (*omissis*.)	74.11.20

."

Art. 2

2.0.2 (testo 2)

Bergesio, Spelgatti, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 2-*bis*.**

(Misure di semplificazione della disciplina di attività di noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera)

1. Il presente articolo si applica al noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera, come definiti, rispettivamente, all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e all'articolo 54, comma 1, lettera n) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Per noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera si intende l'attività professionale svolta dal noleggiatore che consiste nel fornire, mediante la stipula di un contratto, il godimento dell'attrezzatura o del mezzo, al noleggiante, il quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo in denaro.

3. L'esercizio dell'attività di noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.

4. Le imprese che operano nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, sono dotate di almeno un responsabile adeguatamente formato per l'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi da fornire a noleggio, in conformità con quanto disposto dall'Accordo 22 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché' le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

5. Il datore di lavoro delle imprese che operano nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, è responsabile della manutenzione delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera di cui al comma 1, fino al passaggio di detenzione delle attrezzature e dei mezzi, ovvero nei casi in cui il noleggio preveda anche la fornitura di operatori abilitati all'utilizzo degli stessi.

6. Le attività di manutenzione svolte dal datore di lavoro, di cui al comma precedente, sono eseguite in conformità con quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione dei fabbricanti e annotate nei relativi registri di controllo delle macchine e dei mezzi fino al perfezionamento del contratto di noleggio, e sono, altresì, svolte all'interno di un sistema di gestione con procedure formalizzate.»

2.0.5 (testo 2)

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(*Semplificazione in materia di formazione professionale*)

1. Al fine di favorire l'occupabilità e razionalizzare la disciplina attuativa della formazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, con accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'accordo del 17 aprile 2019, in modo che:

a) la durata minima temporale del periodo di esperienza di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo accordo venga ridotta della metà o comunque maturata in costanza di frequentazione dei corsi di formazione;

b) la durata dei corsi di formazione teorico-pratica costituiti dai moduli A, B e C, di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo accordo, sia oggetto di riduzione in misura proporzionale alle responsabilità assunte;

c) l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 del medesimo accordo, verta esclusivamente sui contenuti dei corsi di formazione e risulti improntato alla massima chiarezza espositiva dei quesiti.

2. Al fine di garantire l'ampliamento della possibilità di scelta della sede d'esame da parte del candidato all'idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone, all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: «presso le province», sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione di residenza»;

b) il terzo periodo è soppresso."

2.0.24 (testo 2)

Tosato, Minasi, Murelli, Spelgatti, Pirovano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di imballaggi e unità di movimentazione)

1. All'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 22 novembre 2005, n. 286, le parole: «, il vettore» sono sostituite dalle seguenti: «per mezzo di servizi anche ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni a favore del vettore, quest'ultimo».

2.0.37 (testo 2)

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(*Formazione dei Responsabili Tecnici FER*)

1. All'articolo 15, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire uniformità sull'intero territorio nazionale nella formazione, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno sedici ore obbligatorie. Le modalità di erogazione dei corsi, nonché i contenuti sono determinati mediante un accordo approvato in Conferenza Unificata tra Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni adeguano i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'accordo, di cui al periodo precedente, entro dodici mesi. Il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale.».

2. In attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il Sistema camerale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro telematico nazionale per i soggetti in possesso di attestato Formazione Energie Rinnovabili - FER. La consultazione del registro è libera e gratuita per cittadini ed imprese e la relativa alimentazione è effettuata dagli enti formatori.

3. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 2, e in ogni caso al fine di alimentare lo stesso, i titolari degli attestati possono depositare, telematicamente e senza oneri a carico delle imprese, nel fascicolo informatico d'impresa gli attestati FER.

4. Entro il termine di cui al comma 2, il Sistema camerale provvede altresì a rendere operativa una procedura per l'invio massivo, al registro telematico nazionale di cui al presente articolo, degli attestati FER da parte degli enti fornitori."

2.0.45 (testo 2)

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(*Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220*)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Modello unico di certificazione per progetti cinematografici e audiovisivi)

1. Al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire maggiore trasparenza nell'accesso agli strumenti di sostegno pubblico, è istituito un modello unico di certificazione che attesta la conformità del progetto ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, inclusi i criteri di ammissibilità, sostenibilità economica, impatto culturale e rispetto della normativa sul diritto d'autore e sul lavoro per i progetti cinematografici e audiovisivi che intendono accedere a qualsiasi strumento di sostegno pubblico, incluse le misure selettive, automatiche, fiscali e regionali, evitando duplicazioni

documentali e procedurali.

2. Il modello unico di certificazione attesta la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente e certifica gli elementi essenziali per l'accesso a tutte le forme di sostegno, tra cui:

a) l'ammissibilità del progetto ai finanziamenti pubblici;

b) il rispetto della normativa sul diritto d'autore, sulla tutela del lavoro e sulla sostenibilità ambientale e culturale;

c) l'appartenenza del progetto alla categoria delle opere di nazionalità italiana o europea;

d) il rispetto dei criteri specifici previsti per le singole misure di sostegno.

3. Il modello unico è rilasciato da un ente competente designato dal Ministero della cultura, previa verifica della documentazione presentata dai richiedenti.

4. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di implementazione del modello unico, da adottare in Conferenza Unificata.

5. L'adozione del modello unico di certificazione è condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di sostegno pubblico destinato ai progetti cinematografici e audiovisivi.»;

b) all'articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione delle opere al Registro sono proporzionali all'interesse pubblico tutelato in relazione alla dimensione delle imprese. Con il decreto di cui al comma 7 sono previsti criteri utili a ridurre l'impatto sulle imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi sostenuti per l'iscrizione al Registro.».

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il decreto attuativo relativo all'articolo 32, comma 4-*bis*, è adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

2.0.54 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione*)

1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n.160 la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;"».

Art. 4

4.0.25 (testo 2)

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Articolo 4- bis**

(Misure di semplificazione per l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale in caso di nuove aperture)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13-*ter* del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, per le nuove aperture di attività ricettive, nei sei mesi precedenti l'apertura i titolari possono presentare, attraverso la piattaforma automatizzata del Ministero del Turismo, istanza di rilascio di un codice nazionale provvisorio che dovrà essere indicato negli annunci per la promo-commercializzazione della struttura.

2. Il codice provvisorio ha validità massima di sei mesi dalla data di attribuzione.»

Art. 8

8.0.1 (testo 2)

Potenti, Tosato, Minasi, Spelgatti, Pirovano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*

(Disciplina dell'attività di Consulente chimico di porto)

1. Al codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

«Art. 116-*bis*.

(*Consulente Chimico di porto*)

1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
2. L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti: possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A settore industriale;compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.
3. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto, che provvedono a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. .
4. Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di Sistema Portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista Chimico, iscritto all'Albo dei Chimici e dei Fisici
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce con uno o più decreti: le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto di cui al comma 1, ivi incluse quelle già previste dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera c), le caratteristiche dei registri di cui al comma 3 e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
6. I professionisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti in qualità di "*consulente chimico di porto*" nei registri di cui all'articolo 68 del presente regio decreto, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 3. Con le modalità di cui al comma 5 sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 3 e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione.
7. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5 e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al

comma 3.

8. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero della Salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al comma 5 può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento.

8.0.2 (testo 2)

Misiani, Giorgis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-*bis*

(*Semplificazione in materia di attività esercitate nei porti*)

1. All'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-*ter* sono inseriti i seguenti:

«4-*quater*. L'autorizzazione rilasciata dallo sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.

4-*quinquies*. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza.»."

1.3.2.1.7. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 349(ant.) del 26/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2025
349ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE REFERENTE
(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno 2025.
Il PRESIDENTE comunica che risulta inammissibile per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, l'emendamento 27.3.
Avverte che è stato presentato l'emendamento del Governo 31.500 e il relativo subemendamento 31.500/1, pubblicati in allegato.
L'emendamento 10.0.46 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1184/2/1, anch'esso pubblicato in allegato.
Propone poi di proseguire l'esame del provvedimento in titolo martedì 1° luglio, con l'inizio della votazione degli emendamenti.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1452) ***MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 giugno 2025.
Il PRESIDENTE comunica che - alla scadenza delle ore 14 di martedì 24 giugno - sono stati presentati 27 emendamenti (pubblicati in allegato).
Fa presente, altresì, che l'emendamento 1.13 è stato ritirato.
Avverte poi che la 5ª Commissione ha espresso un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una modifica del comma 2 dell'articolo 1.
Al fine di recepire la condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio, presenta, in qualità di relatore, l'emendamento 1.102 (pubblicato in allegato).
Non essendovi richieste di intervento, tutti gli emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa, quindi, all'espressione dei pareri.
Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sulle proposte 1.100, 1.3, 1.101, 1.102, 1.0.2 e 1.0.6.
In merito all'emendamento 1.15, esprime parere favorevole, ricordando come la medesima previsione normativa è stata inserita dall'articolo 4-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2024 come lettera *c-ter)* dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 165 del 2004 quale principio fondamentale a cui le regioni devono attenersi nel disciplinare il sistema di elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri. L'emendamento in esame punta a rendere cogente tale previsione a livello nazionale, senza limitarlo a principio della legge cornice statale.
Sull'emendamento 1.0.4 sul terzo mandato dei presidenti delle Regioni, si rimette alla Commissione.
Esprime un invito al ritiro o, in subordine, parere contrario, sui restanti emendamenti.
Il ministro CALDEROLI esprime pareri conformi al relatore, sottolineando - con riguardo alle proposte 1.1 e 1.2 - che l'invito al ritiro o, in subordine, il parere contrario trova motivazione in criticità di ordine finanziario, la cui soluzione richiederebbe un approccio complessivo all'intera materia oggetto del disegno di legge.
Relativamente all'emendamento 1.15, esprime parere favorevole, richiamando tuttavia l'attenzione su possibili profili di criticità di ordine costituzionale, dal momento che la materia della sottoscrizione delle liste dei candidati al consiglio regionale rientra nella potestà legislativa concorrente e l'emendamento in esame sembra configurare una riappropriazione, da parte del legislatore statale, della potestà esclusiva su tale materia.
Evidenzia poi come - fermo restando il parere favorevole - l'emendamento 1.0.2 sembra recare elementi di onerosità finanziaria.
Sull'emendamento 1.0.3 sui consiglieri municipali, osserva come tale questione richiederebbe un approccio organico, all'interno della revisione del Testo unico sugli enti locali.
Si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento 1.0.4.
Il PRESIDENTE dispone una modifica dell'ordine delle votazioni, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Regolamento, avvertendo che - stante la delicatezza politica del tema - verrà immediatamente posto in votazione l'emendamento 1.0.4.
La Commissione prende atto.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.0.4, ricordando come il proprio gruppo già lo scorso anno, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 7 del 2024, avesse espresso una valutazione contraria sulla previsione del terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 5 mila e i 15 mila abitanti.
A maggior ragione, esprime la netta contrarietà sull'emendamento in commento, riguardante i presidenti delle giunte regionali, ritenendo profondamente errato prevedere un terzo mandato per tutte le cariche elettive monocratiche.
Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) - pur ritenendo legittime e rispettabili le diverse valutazioni al riguardo - annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.4 a sua prima firma, in quanto l'introduzione del limite del terzo mandato rappresenta una possibilità in più offerta ai cittadini, che potranno confermare un amministratore locale che abbia operato positivamente.
Peraltro, ricorda come alcuni presidenti di regione siano stati rieletti con percentuali molto alte e - in base a diverse indagini demoscopiche - godano di un consenso molto ampio tra i cittadini.
Pur rispettando ogni opinione contraria, invita a non utilizzare l'argomentazione secondo cui la previsione di un terzo mandato favorirebbe le incrostazioni di potere, dal momento che tale assunto risulta inadeguato sul piano argomentativo, oltre che irrispettoso sia nei riguardi dei rappresentanti delle istituzioni regionali sia nei riguardi dei cittadini.
Da ultimo, ribadisce come le legittime diversità di opinione in materia non mettano assolutamente in discussione l'unità della maggioranza e la stabilità del Governo.
Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Tosato per il consueto equilibrio con cui ha annunciato la dichiarazione di voto a nome del gruppo della Lega.
La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo, rivendicando la

coerenza in tal senso e ricordando come lo scorso anno, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 7 del 2024, su un identico emendamento il voto di Italia Viva fosse stato favorevole, sulla base di una condivisione nel merito di una proposta ritenuta ragionevole e positiva.
Peraltro, nei fatti, il limite del secondo mandato è stato già superato in diverse regioni ed è necessario nutrire fiducia nei riguardi della maturità degli elettori.
Ricorda, infine, come il limite del secondo mandato sia espressamente previsto dallo statuto della Regione siciliana, il che non ha impedito di concepire - in certi casi - una concezione clientelare della politica.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del gruppo del PD, non certo per sfiducia verso la maturità del corpo elettorale o per una valutazione negativa sulla rispettabilità di diversi presidenti di regione, bensì per il fatto che il limite di due mandati consecutivi per le cariche monocratiche elettive rappresenta una garanzia a presidio dell'equilibrato assetto dell'ordinamento istituzionale e un argine al potere politico nella logica dei pesi e contrappesi.
Nel manifestare disponibilità ad un confronto complessivo e ragionato sul numero e sulla durata dei mandati consecutivi degli organi elettivi monocratici, ribadisce il voto contrario.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene in parte superflua la discussione sull'emendamento in esame - in quanto ripetitiva di posizioni già note - ma nello stesso tempo opportuna, al fine di favorire una chiarezza del dibattito.
Esprime sorpresa per le argomentazioni utilizzate in favore dell'emendamento 1.0.4, giacché le ragioni alla base della contrarietà non risiedono nel pericolo di un condizionamento della valutazione degli elettori, bensì nel rischio di un consolidamento di posizioni di potere, anche attraverso scambi di agevolazioni e reciproche influenze.
Nell'esprimere poi stima personale verso uno tra i presidenti di regione potenziali beneficiari dell'emendamento, in virtù della posizione assunta sul "fine vita", anche in dissenso dalla parte prevalente della coalizione di centro-destra, ricorda come le norme di legge non possano essere elaborate *ad personam*.
Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) annuncia il voto favorevole, sottolineando come l'emendamento in esame fornirebbe una copertura anche a norme analoghe adottate dalle regioni a statuto speciale e purtroppo - come nel caso della deliberazione della provincia autonoma di Trento - impugnate dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale.
Ritiene che la previsione di tre mandati rappresenti un giusto arco temporale per dare attuazione ad una piattaforma programmatica di medio-lungo periodo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.0.4.
Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti.
La senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) ritira gli emendamenti 1.1 e 1.2.
Con contestuale votazione, sono approvati gli identici emendamenti 1.100 e 1.3.
Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.
Viene quindi approvato l'emendamento 1.101.
Conseguentemente, risulta assorbito l'emendamento 1.9.
Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.14.
Il ministro CALDEROLI ribadisce le perplessità di ordine giuridico-costituzionale precedentemente espresse sull'emendamento 1.15.
Posto ai voti, l'emendamento 1.15 è approvato.
È poi approvato l'emendamento 1.102, con conseguente preclusione della proposta 1.16.
Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19 sono respinti.
L'emendamento 1.0.1 è ritirato dal senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*).
È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.0.2.
Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ritira l'emendamento 1.0.3.
La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.0.5.
Previa dichiarazione di voto contrario, a nome dei rispettivi gruppi, dei senatori GIORGIS (*PD-IDP*),

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) e CATALDI (*M5S*), la Commissione approva l'emendamento 1.0.6.
Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla 5ª Commissione per il relativo parere, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*bis*, del Regolamento.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1452

Art. 1

1.1
Gelmini
Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*
«*a)* alla lettera *a)* sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Le parole: "a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti;" sono soppresse;
2. Le parole: "a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti;" sono soppresse;
3. Le parole: "a 70 per le Regioni con popolazione fino a otto milioni di abitanti;" sono soppresse;
4. E' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo"».

1.2
Gelmini
Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*
«*a)* alla lettera *a)* sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Le parole: "a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti" sono soppresse;
2. Le parole: "a 70 per le Regioni con popolazione fino a otto milioni di abitanti" sono soppresse;
3. E' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo"».

1.100
Il Relatore
Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «o aumenti».

1.3
Gelmini
Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «o aumenti».

1.4
De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «5 per cento» *con le seguenti:* «7 per cento».

1.5
De Cristofaro, Cucchi, Magni
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso, il numero dei consiglieri regionali non può essere inferiore a 30, anche per le Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti».

1.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis)* alla lettera *a),* le parole: *"*a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti;" sono soppresse».

1.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1), dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«a-*bis*) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-*bis*) nel calcolo del numero dei consiglieri si tiene conto anche del principio di rappresentanza delle aree interne e montane;"».

1.8

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo*:* "Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale"».

1.101

Il Relatore

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «Il numero massimo» *fino a* «due milioni di abitanti» *con le seguenti:* «Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato fino a due unità sia nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti».

1.9

Gelmini

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «un milione di abitanti e nelle regioni con popolazione fino a».

1.10

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «fino a due milioni di abitanti» *aggiungere le seguenti:* «e di una unità per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti».

1.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale» *con le seguenti:* «il presidente della Giunta regionale non concorre al computo del numero massimo degli assessori regionali».

1.12

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni possono deliberare un ulteriore incremento del numero degli assessori di una unità, in presenza di deleghe relative a settori strategici, previo atto motivato del Consiglio regionale».

1.13

Sigismondi, Liris, De Priamo

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alla legislatura in corso».

1.14

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1), dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente: "f-*bis*) le soglie demografiche previste nelle lettere precedenti sono aggiornate ogni cinque anni in base ai dati ISTAT"».

1.15

Gelmini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale, sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera».

1.102

Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.16

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo le parole: «a legislazione vigente» *inserire le seguenti:* «e a condizione che l'adeguamento non comporti un incremento della spesa complessiva per le indennità e i compensi spettanti agli assessori regionali».

1.17

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, il Governo trasmette alle Camere una relazione illustrativa sull'applicazione delle modifiche introdotte e sui loro effetti organizzativi e finanziari».

1.18

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le Regioni che adeguano il proprio ordinamento secondo il presente articolo adottano misure per garantire l'equilibrio di genere nella composizione di Consiglio e Giunta».

1.19

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le Regioni nelle quali siano presenti minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione assicurano, nell'ambito della disciplina regionale in materia elettorale e statutaria, misure adeguate a garantire la rappresentanza delle stesse nei Consigli regionali, in conformità ai principi di eguaglianza e pluralismo».

1.0.1

Paroli, Ternullo, Occhiuto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979 n.18, al primo comma, alla lettera *b*), dopo la parola: "regionale" sono aggiunte le seguenti: "qualora compatibile con la carica di consigliere"».

1.0.2

Pucciarelli, Tosato, Pirovano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-*bis*.**

(*Disposizioni in materia di domanda per l'accredito di contributi figurativi*)

1. Relativamente agli anni dal 2020 al 2023, i termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.0.3

De Priamo, Sigismondi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 77, comma 2, secondo periodo, le parole da: "i consiglieri dei comuni anche metropolitani" fino a: "i presidenti dei consigli comunali" sono sostituite dalle seguenti: "i consiglieri dei comuni anche metropolitani, dei municipi e delle province, i componenti delle giunte comunali, municipali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, municipali";

b) all'articolo 78, comma 5, dopo le parole: "nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali" è inserita la seguente: ", municipali";

c) all'articolo 79, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "componenti dei consigli comunali," è inserita la seguente: ", municipali" e le parole da: "per il tempo strettamente necessario" fino a: "luogo di suo svolgimento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera giornata";

d) all'articolo 79, comma 3, le parole da: "hanno diritto di assentarsi dal servizio" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi, così come previsto al comma 1";

e) all'articolo 82, comma 2, primo periodo, le parole: "I consiglieri comunali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "I consiglieri comunali, provinciali, i consiglieri municipali e circoscrizionali dei comuni anche metropolitani e delle province" e le parole: "a consigli e commissioni" sono sostiuite dalle seguenti: "a consigli, commissioni e conferenze dei capigruppo";

f) all'articolo 82, comma 8, lettera b), è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'importo dei gettoni di presenza dei consiglieri municipali è determinato in maniera proporzionale alla popolazione residente nel territorio del municipio"».

1.0.4

Tosato, Bizzotto, Stefani, Dreosto, Testor, Spelgatti, Garavaglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole: «secondo mandato» sono sostituite dalle seguenti: «terzo mandato».

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica, in ciascuna Regione a statuto ordinario, con riferimento ai mandati successivi all'adozione della prima legge regionale intervenuta in materia elettorale dopo l'entrata in vigore della legge 2 luglio 2004, n. 165.

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».

1.0.5

Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro";

b) alla lettera b), la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei".

1.0.6

Bergesio, Pirovano, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-*bis*.**

(Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è abrogato».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1184

G/1184/2/1 (già em.to 10.0.46)

Marti, Pirovano, Spelgatti, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge numero 1184 recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese",

premesso che:

l'articolo 98 vicies sexies del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n.259/2003 e successive modificazioni reca disposizioni sulla interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo innovando quanto già previsto dall'articolo 74 del medesimo codice in attuazione dell'articolo 113 della direttiva UE 2018/1972;

in detta norma si precisa che ogni ricevitore di radiodiffusione di consumo diverso dalle autoradio e dagli apparecchi televisivi digitali integri almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale e che i ricevitori autoradio, anche se integrati in autoveicoli di categoria M e N debbano avere un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre;

ciononostante in molti casi si assiste ad una impossibilità di fatto ad adempiere a quest'obbligo in quanto molti modelli di autoveicoli risultano sprovvisti di apparecchi idonei alla ricezione di programmi radiofonici diffusi su frequenze terrestri analogiche o digitali;

in Italia, stando ai dati resi noti da AGCOM, si registra una significativa crescita dell'offerta di programmi in tecnologia DAB+, con 50 canali nazionali, più del doppio rispetto a quelli disponibili in analogico (FM). Anche la Concessionaria del servizio radiofonico pubblico ha rappresentato il valore della propria offerta editoriale in tecnologia digitale, composta da 12 programmi nazionali, di cui quattro generalisti e otto specializzati;

a fronte di questi dati, che evidenziano un forte interesse per la radiofonia digitale sia da parte degli ascoltatori sia dei fornitori di contenuti, la crescita dell'ascolto DAB+, risulta da qualche tempo rallentata proprio dalla crisi del mercato automobilistico e dai più recenti sviluppi tecnologici dello stesso, che rischiano di limitare il settore della radiofonia digitale nella sua più decisiva leva di sviluppo della domanda, cioè l'ascolto in auto;

l'automobile rappresenta, infatti, un contesto altamente competitivo per l'infotainment, dove si confrontano non solo titolari di contenuti, editori radiofonici, aggregatori e piattaforme streaming, ma anche le diverse tecnologie di trasmissione, come FM, DAB+ e IP;

ebbene i sistemi ibridi di ascolto in auto restino prevalenti, è stato segnalato che alcuni recenti modelli di autovetture, anche di noti costruttori, non includono di serie un sistema autoradio, ma esclusivamente un sistema di infotainment integrato nel veicolo, collegato tramite Bluetooth ad uno smartphone, che a sua volta utilizza una connessione a banda larga per la ricezione radiofonica tramite protocollo IP;

la disciplina vigente impone l'integrazione di un sintonizzatore DAB+ solo nei veicoli dotati di autoradio. Di conseguenza, i veicoli in cui sia assente l'autoradio tradizionale non rientrano formalmente nel campo di applicazione della norma e, pertanto, non sono soggetti all'obbligo di installare un ricevitore DAB+;

tali soluzioni, dunque, pur non essendo vietate ai sensi della disciplina vigente, risulterebbero, tuttavia, elusive dello spirito della norma, il cui obiettivo è favorire la diffusione dei ricevitori DAB+ nei veicoli in circolazione, incentivando così lo sviluppo della radiodiffusione digitale terrestre;

per promuovere lo sviluppo del mercato della radiodiffusione digitale nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, gli operatori del settore hanno evidenziato la necessità di rafforzare la normativa vigente, mediante la possibile estensione dell'obbligo di dotazione del ricevitore radio digitale, attualmente limitato ai veicoli dotati di tradizionali ricevitori autoradio, a tutti i veicoli dotati di un dispositivo di ricezione di contenuti audio, inclusi i sistemi di infotainment delle moderne auto connesse tramite banda larga;

anche l'AGCOM nell'esercizio dei poteri di segnalazione previsti dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di segnalare al Governo "l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni", ha evidenziato una criticità nella normativa relativa all'interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo.-

giova sottolineare che l'autoradio è l'unico dispositivo idoneo ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di informazione, anche sotto il profilo della sicurezza stradale e della gestione delle emergenze, garantendo accesso alle frequenze a cui gli utenti sono abituati, con riflessi rilevanti sul buon funzionamento del mercato interno.

Impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nell'ottica di tutelare il comparto radio, a bordo dei veicoli nuovi di categoria M, N siano installati dispositivi atti alla riproduzione di contenuti sonori idonei alla ricezione della radiodiffusione sonora analogica e digitale terrestre DAB+.

Art. 31

31.500/1

Spinelli

All'emendamento 31.500, all'emendamento del Governo all'art. 31, sostituire le parole: «comma 249»

con le seguenti: «commi 249 e 250».

31.500

Il Governo

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*m*) articolo 1, comma, 249, della legge 30 dicembre 2021, n.234»

1.3.2.1.8. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 351(ant.) del 02/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025
351ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.
La seduta inizia alle ore 8,50.
IN SEDE REDIGENTE
(1469) ***Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 25 giugno 2025.
Ha inizio la discussione generale.
Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede al Governo se siano in corso interlocuzioni con i rappresentanti di altre confessioni religiose, sia al fine di concludere procedimenti di stipulazione di intese sia per integrare intese già definite in precedenza. Al riguardo, rammenta come il Governo abbia manifestato in passato la disponibilità ad un confronto con confessioni religiose con le quali non si è ancora addivenuti alla stipula di intese.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
In merito alla richiesta avanzata dal senatore Giorgis, nel chiedere al Governo di acquisire i necessari elementi informativi, ricorda come la Nota breve n. 84 del Servizio studi riporti l'elenco delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato un'intesa, conformemente all'articolo 8 della Costituzione. Peraltro, viene ricordato come, il 1° febbraio 2017, il Ministro dell'interno e i rappresentanti delle associazioni e delle comunità islamiche presenti in Italia abbiano sottoscritto al Viminale un Patto nazionale per un Islam italiano.
La relatrice SPINELLI (*FdI*) e il ministro CALDEROLI rinunciano all'intervento di replica.
Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 14 di martedì 8 luglio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1541) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN e GASPARRI. - Modifiche all'articolo 9 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante l'approvazione dello Statuto della Regione***

siciliana, in materia di incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e l'ufficio di Deputato regionale

(Esame e rinvio)

La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa dei senatori Malan e Gasparri, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo n. 455 del 1046, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale n. 2 del 1948.

Nello specifico, la prima di tali modifiche introduce il principio dell'incompatibilità della carica di assessore con l'ufficio di deputato regionale, unitamente al conseguente obbligo di temporanea sospensione dello stesso deputato nominato assessore e relativa supplenza.

Si prevede, inoltre, che la legge regionale che disciplina tale incompatibilità, approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale, non possa essere sottoposta al *referendum* di cui all'articolo 17-*bis* dello Statuto.

Infine, si demanda a un'apposita legge regionale la disciplina dello *status* giuridico ed economico dell'assessore regionale temporaneamente sospeso dall'ufficio di deputato regionale.

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) ritiene che ci si possa limitare ad acquisire eventuali contributi scritti, anche tenuto conto che la previsione sull'incompatibilità tra le cariche di assessore e consigliere regionale è già prevista negli statuti di diverse regioni ad autonomia ordinaria.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*) e la senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ritengono sufficiente - in considerazione della portata circoscritta del disegno di legge costituzionale - limitarsi all'acquisizione di contributi scritti.

Il PRESIDENTE, sulla base dell'orientamento prevalente, propone quindi di fissare alle ore 14 di lunedì 7 luglio il termine entro il quale indicare i soggetti a cui richiedere un contributo scritto, nel numero massimo di due per ciascun gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1452) ***MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali***

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 giugno 2025.

Il PRESIDENTE comunica che la 5ª Commissione ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati, fatta eccezione per la proposta 1.0.2, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In qualità di relatore, presenta quindi l'emendamento 1.0.2/5ª Commissione (pubblicato in allegato) volto a sopprimere la proposta 1.0.2.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 1, nel testo modificato dagli emendamenti accolti nella seduta dello scorso 26 giugno.

Successivamente, previa dichiarazione di astensione del senatore GIORGIS (*PD-IDP*), è approvato l'emendamento 1.0.2/5ª Commissione.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*)- nel rammentare come il proprio Gruppo non si sia opposto all'esame del disegno di legge in discussione - auspica che il tema della rappresentatività dei consigli regionali e delle istituzioni politiche territoriali in generale sia affrontato in maniera complessiva ed organica.

Annuncia quindi il voto di astensione.

Non essendovi ulteriori interventi in dichiarazione di voto, il ministro CALDEROLI richiama la necessità di un senso di responsabilità politica da parte di tutti i Gruppi.

Nel ricordare che le condizioni economiche del Paese sono molto diverse da quelle che nel 2011 - con lo *spread* a livelli estremamente elevati - avevano portato ad una limitazione del numero degli assessori e dei consiglieri regionali, evidenzia che il disegno di legge in esame lascia immutato il vigente numero dei consiglieri regionali.
Andrebbero quindi evitate strumentalizzazione demagogiche con cui si presenta tale provvedimento in termini di incremento del numero dei consiglieri.
Infatti, il tema della rappresentatività richiede una rivalutazione complessiva e seria, evitando dichiarazioni di stampo populista.
La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in discussione, comprensivo delle modifiche apportate, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali che si rendessero necessarie.
IN SEDE REFERENTE
(574) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge***
(892) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria***
(976) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge***
(1137) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Mariastella GELMINI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***
(1244) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Dafne MUSOLINO e Enrico BORGHI. - Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***
(1246) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza***
(1392) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MATERA. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti***
(1480) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini della decretazione d'urgenza***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574, 892, 976, 1137, 1244, 1246 e 1392, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1480, e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14 maggio 2025.
Il presidente BALBONI (*FdI*), qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1480, a prima firma del senatore De Cristofaro, evidenziando che esso si compone di tre articoli.
L'articolo 1 aggiunge tre nuovi commi all'articolo 72 della Costituzione finalizzati a introdurre l'istituto del disegno di legge governativo prioritario.
In particolare, si prevede che il Governo possa richiedere a una delle due Camere di iscrivere all'ordine del giorno, entro dieci giorni, un disegno di legge il cui esame debba essere concluso entro un massimo di 90 giorni. La norma dispone che siano esclusi da tale procedura i disegni di legge di cui al quarto comma dell'articolo 72, per i quali è prevista la procedura ordinaria di esame e approvazione in Assemblea, nonché i disegni di legge di conversione dei decreti di cui all'articolo 77, quelli di amnistia e indulto e quelli di cui all'articolo 81, sesto comma. È demandata al regolamento di ciascuna Camera la definizione delle condizioni, delle modalità e dei limiti del procedimento, nonché la disciplina delle prerogative dei gruppi parlamentari di opposizione, anche con riferimento alla programmazione e organizzazione dei lavori.
L'articolo 2 modifica l'articolo 77 della Costituzione, anche in questo caso introducendo tre nuovi commi.
Il primo di questi dispone che i decreti-legge debbano contenere misure di immediata applicazione, di

carattere omogeneo e spe-cifico e che non possano concernere le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72.
Il secondo nuovo comma stabilisce che il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, introdurre nuovi reati e attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
Il nuovo terzo comma specifica che i predetti requisiti dei decreti si applicano anche alle relative leggi di conversione.
L'articolo 3, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.
In conclusione, propone che il disegno di legge in oggetto sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge n. 574 e connessi, già all'esame di questa Commissione.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE propone quindi di costituire un Comitato ristretto - formato da un rappresentante per ciascun Gruppo - al fine di predisporre un testo unificato.
I senatori TOSATO (*LSP-PSd'Az*) e PARRINI (*PD-IDP*), nonché la senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) comunicano che entreranno a far parte del comitato ristretto in rappresentanza dei rispettivi Gruppi.
Il senatore CATALDI (*M5S*) comunica che il Gruppo del Movimento 5 stelle sarà rappresentato dalla senatrice Maiorino.
Il senatore LISEI (*FdI*) si riserva di indicare il senatore in rappresentanza del proprio Gruppo.
Il PRESIDENTE invita i gruppi ancora mancanti a comunicare entro la fine della settimana il proprio rappresentante nel Comitato ristretto.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI OGGI DELLE ORE 14 E DELLE ORE 20 E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute pomeridiana e notturna già convocate alle ore 14 e alle ore 20 non avranno più luogo.
Comunica poi che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 3 luglio, 2025, sarà anticipata alle ore 8,45 e che il relativo ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'A.S. 1561 (disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 giugno 2025 n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1452

Art. 1

1.0.2/5ª Commissione

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.

1.3.2.1.9. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 352(pom.) del 02/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025
352ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 19,15.
IN SEDE REFERENTE
(1452) ***MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali***
(Esame)
Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della richiesta avanzata da parte del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, l'Atto Senato 1452 è stato riassegnato in sede referente.
In considerazione della calendarizzazione in Assemblea prevista per la seduta di domani, propone di dare per acquisite le fasi procedurali svolte in sede redigente, ivi compresa l'acquisizione dei pareri da parte della 5ª Commissione.
La Commissione conviene.
Il PRESIDENTE fa altresì presente che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato per le vie brevi che non esprimerà il parere.
La Commissione prende atto.
Il PRESIDENTE propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il testo del disegno di legge 1452 come modificato a conclusione dell'esame in redigente, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.
La Commissione conviene.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, comprensivo delle modifiche apportate, autorizzandolo a chiedere di poter riferire oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali che si rendessero necessarie.
La seduta termina alle ore 19,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=59059

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 398(ant.) dell'11/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2025
398ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1415-A) ***Disposizioni in materia di economia dello spazio*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Russo, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede referente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.
Analogamente, in relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, propone di confermare il parere non ostativo già espresso dalla Commissione bilancio.
La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.
(1483) ***Deputato PELLA. - Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è composto da 6 articoli ampiamente modificati alla Camera per effetto di condizioni poste dalla Commissione bilancio per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
L'articolo 1 indica principi e finalità del provvedimento, volto alla prevenzione e alla cura dell'obesità.
L'articolo 2 chiarisce che, al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 3 elenca gli interventi per la prevenzione e la cura dell'obesità finanziati con le risorse stanziate dal successivo articolo 6.
L'articolo 4 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità.
L'articolo 5, infine, prevede che il Ministero della salute individui, promuova e coordini azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica autorizzando, a tal fine, la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si fa fronte con le risorse stanziate dal successivo articolo 6.
Nel complesso, l'articolo 6 prevede, per il finanziamento degli interventi indicati agli articoli 3 e 5, lo stanziamento di 1,2 milioni di euro per il 2025, 1,3 milioni di euro per il 2026 e 1,7 milioni di euro a

decorrere dal 2027, la cui copertura è garantita dall'utilizzo del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dal comma 377 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) proprio al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità.
Per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute e dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO, concordando con il relatore, non ha osservazioni da formulare.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) contesta la frammentazione degli interventi relativi al settore sanitario che a suo avviso la maggioranza ha portato avanti in diverse occasioni. Ritiene infatti inefficace tale impostazione, in quanto gli interventi volti a contrastare specifiche malattie appaiono caratterizzati da finanziamenti estremamente limitati che non sono in grado di realizzare gli obiettivi che le proposte legislative, come quella in discussione, dichiarano di voler perseguire.
Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.

(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 giugno.
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni riferiti agli articoli da 1 a 12, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti all'articolo 1, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.2. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.0.11 (testo 2).
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 2, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 2.0.2 (con particolare riguardo al comma 7), 2.0.38, identico a 2.0.39, 2.0.49, 2.0.54, 2.0.55 e 2.0.59, sull'ambito di applicazione delle misure di contenimento della spesa. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.9, 2.0.10, 2.0.12, 2.0.27, 2.0.27 (testo 2), 2.0.28, 2.0.37, 2.0.37 (testo 2), 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.46, identico a 2.0.47 e 2.0.48, e 2.0.56. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 2.0.2 (testo 2). Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 2.0.24 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.0.2. Occorre valutare inoltre gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.1.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 4, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 4.0.9, 4.0.14, 4.0.26. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.8.
In relazione agli emendamenti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.5, 5.6, 5.0.1, 5.0.3, identico a 5.0.4, nonché 5.0.5.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.
Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 7.1, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 8, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.1 (testo 2). Sull'emendamento 8.0.3, risulta necessario acquisire dal Governo la verifica della quantificazione delle minori entrate e la congruità della relativa copertura, che comunque necessita di essere riformulata. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 8.0.2, 8.0.2 (testo 2) e 8.0.4.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 9, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.7, 9.12, 9.0.5 e 9.0.6. Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 9.6 e 9.0.29. Occorre valutare gli

effetti finanziari degli emendamenti 9.8, identico a 9.9, 9.0.7, 9.0.8, identico a 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.21 e 9.0.22.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 10, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 10.0.15, analogo a 10.0.16, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.36, 10.0.39, analogo a 10.0.40, 10.0.41 e 10.0.42, 10.0.64, 10.0.68, 10.0.77, 10.0.81, analogo a 10.0.82, nonché 10.0.89. Appare necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari sugli emendamenti 10.0.14, 10.0.53, 10.0.62, 10.0.65 e 10.0.69. Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.5, che recano disposizioni in merito alla trasformazione, la fusione e la scissione degli enti del terzo settore dalle quali derivino nuovi enti che assumano la qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 112/2017, in relazione ai particolari regimi agevolativi che caratterizzano tali tipi di enti e di imprese. Occorre valutare altresì gli effetti finanziari degli emendamenti 10.0.6, 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.78, 10.0.83, 10.0.86 e 10.0.87. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.0.17 e 10.0.18, accantonati su richiesta del Governo.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.1, che prevede, tra l'altro, il divieto di ogni scontistica o offerta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore e l'obbligo di adottare entro nove mesi un sistema telematico di prenotazione del servizio di cremazione. Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 11.2, accantonato su richiesta del Governo. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.0.1, che istituisce la figura del delegato digitale e prevede che, tra gli altri, possano esercitare tale funzione anche gli enti pubblici. Appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 11.0.3 che prevede la documentazione in materia di inumazione, tumulazione e cremazione, fuori campo dell'imposta di bollo.

In merito all'emendamento riferito all'articolo 12, appare suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato la proposta emendativa 12.0.1 che sostituisce in materia di successione legittima, in mancanza di altri successibili, lo Stato con i comuni.

La sottosegretaria SAVINO, in merito all'emendamento 1.0.2, concorda con la Commissione bilancio, esprimendo l'avviso contrario del Governo in quanto la proposta comporta maggiori oneri. Chiede poi l'accantonamento dell'emendamento 1.0.11 (testo 2).

Con riguardo all'articolo 2, in relazione agli emendamenti 2.0.2, 2.0.38, identico a 2.0.39, 2.0.49 e 2.0.59, concorda con la Commissione bilancio, esprimendo l'avviso contrario del Governo per maggiori oneri. In merito alla proposta 2.0.54, nell'esprimere parere non ostativo, ne suggerisce, comunque, una riformulazione, di cui dà lettura, che ritiene più rispondente alla finalità perseguita, in cui viene eliminata anche la parola "simili", poiché troppo generica e foriera di confusioni interpretative. In merito alle proposte 2.0.9, 2.0.27, 2.0.27 (testo 2), 2.0.37, 2.0.37 (testo 2), 2.0.46, identico a 2.0.47, 2.0.48 e 2.0.56, esprime l'avviso contrario del Governo. Chiede poi di accantonare gli emendamenti 2.0.55, 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.10, 2.0.12, 2.0.28, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.2 (testo 2) e 2.0.24 (testo 2), in quanto in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riguardo all'articolo 3, in merito alla proposta 3.0.2, concorda con la Commissione bilancio, esprimendo l'avviso contrario del Governo per maggiori oneri. Chiede poi di accantonare l'emendamento 3.0.1, essendo ancora in corso l'*iter* istruttorio.

Con riguardo all'articolo 4, relativamente alle proposte 4.0.9, 4.0.26, concorda con la Commissione bilancio, esprimendo l'avviso contrario del Governo per maggiori oneri. Chiede l'accantonamento delle proposte 4.0.14, 4.0.1 e 4.0.8, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riguardo all'articolo 5, in merito agli emendamenti 5.5 e 5.0.5, esprime l'avviso contrario del Governo per oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti. Chiede poi l'accantonamento delle proposte 5.6, 5.0.1 e 5.0.3, identico a 5.0.4, in quanto in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.

Con riguardo all'articolo 6, in relazione all'emendamento 6.0.1, concorda con la Commissione bilancio, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri. Chiede poi l'accantonamento della

proposta 6.0.2, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Con riguardo all'articolo 7, in merito alla proposta 7.0.2 esprime un avviso contrario. Chiede poi l'accantonamento delle proposte 7.1, 7.0.1, 7.0.3 e 7.0.4, poiché in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Con riguardo all'articolo 8, chiede l'accantonamento delle proposte 8.0.1, 8.0.1 (testo 2), 8.0.3, 8.0.2, 8.0.2 (testo 2) e 8.0.4, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Con riguardo all'articolo 9, concorda con la Commissione bilancio, esprimendo l'avviso contrario del Governo per maggiori oneri sulle proposte 9.7, 9.12, 9.0.5, 9.0.6 e 9.0.22. Chiede poi di accantonare gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.29, 9.8, identico a 9.9, 9.0.7, 9.0.8, identico a 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11 e 9.0.21, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Con riguardo all'articolo 10, in merito alle proposte 10.0.15, analogo a 10.0.16, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.68, 10.0.77 e 10.0.81, analogo a 10.0.82, concorda con la Commissione bilancio, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri. Relativamente alle proposte 10.0.39, analogo a 10.0.40, 10.0.41 e 10.0.42, non ha osservazioni da formulare in ordine ai relativi profili finanziari. In merito alla proposta 10.0.14, esprime un avviso contrario per oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Relativamente alla proposta 10.0.65, ribadisce l'avviso contrario del Governo alla proposta in esame in quanto, nel derogare al rispetto dell'ammontare di risorse del fondo in oggetto da ripartire ogni anno, determinerebbe effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In merito agli emendamenti 10.0.69, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, e 10.0.83 esprime un avviso contrario per profili concernenti anche la finanza pubblica. In merito all'emendamento 10.0.78, esprime un avviso di contrarietà semplice. Chiede poi di accantonare gli emendamenti 10.0.36, 10.0.64, 10.0.89, 10.0.53, 10.0.62, 10.0.6, 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.86, 10.0.87, 10.0.17 e 10.0.18, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Con riguardo all'articolo 11, in merito alla proposta 11.2, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili finanziari. Chiede quindi di accantonare le proposte 11.1, 11.0.1 e 11.0.3, in quanto in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Con riguardo all'articolo 12, chiede di accantonare la proposta 12.0.1, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
La relatrice MENNUNI (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti del Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli da 1 a 12, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.2, 2.0.2, 2.0.38, 2.0.39, 2.0.49, 2.0.59, 2.0.9, 2.0.27, 2.0.27 (testo 2), 2.0.37, 2.0.37 (testo 2), 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.56, 3.0.2, 4.0.9, 4.0.26, 5.5, 5.0.5, 6.0.1, 7.0.2, 9.7, 9.12, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.22, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.68, 10.0.77, 10.0.81, 10.0.82, 10.0.14, 10.0.65, 10.0.69, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.83.
Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 10.0.78.
Sull'emendamento 2.0.54, il parere non ostativo è condizionato alla sostituzione della lettera *l*) con la seguente: "*l*) le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;".
Il parere è non ostativo sugli emendamenti 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41, 10.0.42 e 11.2.
L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.11 (testo 2), 2.0.55, 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.10, 2.0.12, 2.0.28, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), 2.0.24 (testo 2), 3.0.1, 4.0.14, 4.0.1, 4.0.8, 5.6, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 6.0.2, 7.1, 7.0.1, 7.0.3, 7.0.4, 8.0.1, 8.0.1 (testo 2), 8.0.3, 8.0.2, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4, 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.29, 9.8, 9.9, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.21, 10.0.36, 10.0.64, 10.0.89, 10.0.53, 10.0.62, 10.0.6, 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.86, 10.0.87, 10.0.17, 10.0.18, 11.1, 11.0.1, 11.0.3 e 12.0.1.".
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(957) ***Deputato CONTE e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è composto di quattro articoli. L'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva; un principio di delega, inoltre, prevede la revisione della vigilanza sugli enti cooperativi.

L'articolo 2 reca una disciplina di delega al Governo relativa, nell'ambito della normativa sulla retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva, al perfezionamento della disciplina dei controlli e allo sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti.

L'articolo 3, che recepisce una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio della Camera, reca le disposizioni finanziarie inerenti all'attuazione delle deleghe di cui ai precedenti articoli 1 e 2. In particolare, il comma 1 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Il successivo comma 2 specifica - in conformità al principio di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - che i decreti legislativi in questione, qualora determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 4, anch'esso inserito a seguito del recepimento di una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio della Camera, esclude dall'ambito di applicazione del disegno di legge in esame i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i contratti collettivi ad essi applicabili.

Per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute e dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di esprimere l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1098) ***SPERANZON e altri. - Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di fondi di solidarietà bilaterali***

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento propone alcune modifiche alla normativa sui fondi di solidarietà bilaterali, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, allo scopo di integrare o rafforzare gli strumenti di accompagnamento dei lavoratori nel processo di staffetta generazionale nel settore dei servizi ambientali e del trasporto pubblico locale.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) introduce, per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali, di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, una prestazione ulteriore al fine di agevolare l'esodo di lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla pensione di vecchiaia o anticipata. Inoltre, la disposizione rende praticabile, attraverso una copertura contributiva, la staffetta generazionale come prestazione dei fondi di solidarietà, prevedendo la possibilità di riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori prossimi alla pensione (entro tre anni) e la contestuale assunzione di lavoratori di età inferiore a trentacinque anni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*) stabilisce che, per la prestazione introdotta dalla precedente lettera *a*), ove non bastino le risorse accantonate nel fondo, l'azienda che usufruisce della prestazione possa versare un contributo addizionale per finanziare gli esodi anticipati.

Inoltre, la lettera *c*) del medesimo comma dispone che la contribuzione correlata sia versata anche in relazione alle prestazioni di sostegno all'esodo previste dall'articolo 26, comma 1, lettere a-*bis*) e c-*bis*

), del decreto legislativo n. 140 del 2015, e, ove le risorse del fondo non siano sufficienti, concede al datore di lavoro la possibilità di versare direttamente i contributi previdenziali utili ai fini del diritto e della misura della pensione, nei limiti della retribuzione imponibile applicata prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto di competenza, considerato che i fondi bilaterali sono istituiti presso l'INPS e da quest'ultimo gestiti, occorre chiedere conferma che dalle ulteriori prestazioni erogate dai fondi bilaterali non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare risposta alla richiesta formulata in una successiva seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1452) ***MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la proposta di legge in esame è costituita da un unico articolo e non è corredata di relazione tecnica.
Per quanto di competenza, rappresenta che la lettera *a*) del comma 1 dispone che il numero dei consiglieri regionali previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 venga mantenuto qualora la popolazione si riduca o aumenti entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo del medesimo articolo 14.
La relazione illustrativa afferma che la norma proposta alla lettera *a*) trova giustificazione in considerazione dei significativi mutamenti demografici in corso, dovuti a fenomeni migratori, spopolamento delle aree interne e dinamiche socio-economiche complesse. La relazione precisa che la norma "ha un impatto anche sui trasferimenti erariali alle regioni, in quanto il mancato adeguamento del numero dei consiglieri alla popolazione registrata dall'ISTAT prevede la riduzione dei trasferimenti erariali alla regione".
A tale riguardo, occorre ricordare che tale meccanismo di riduzione dei trasferimenti erariali alle regioni è stato introdotto, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2012.
Occorre pertanto valutare se quanto disposto dalla citata lettera *a*) del comma 1 sia suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, in relazione ai possibili mancati risparmi previsti a legislazione vigente, derivanti dalla riduzione del numero di consiglieri in conseguenza della diminuzione della popolazione delle regioni.
La successiva lettera *b*) del comma 1 prevede la facoltà per le regioni di aumentare il numero massimo degli assessori regionali di due unità nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti.
Al riguardo, ricorda che, a legislazione vigente, il numero massimo dei consiglieri regionali è stabilito in proporzione, per scaglioni, al numero degli abitanti della regione e il numero massimo degli assessori regionali deve essere uguale o inferiore a un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore.
L'esercizio della facoltà di incremento del numero massimo degli assessori da parte delle suindicate regioni non appare in linea con la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 2 dell'unico articolo in esame. Tale norma consente alle regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, di adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e senza "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica.
Al riguardo osserva, inoltre, che gli effetti finanziari derivanti dall'esercizio della facoltà in esame non si esauriscono nell'onere derivante dal trattamento economico di due assessori aggiuntivi bensì comprendono quelli connessi all'istituzione di due nuovi assessorati, in termini di strutture, locali, attrezzature e personale.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, al fine di acquisire un quadro completo dei profili finanziari derivanti dal disegno di legge in esame, occorre acquisire elementi istruttori idonei a

verificare gli effetti del provvedimento in esame sui saldi di finanza pubblica e a valutarne la neutralità finanziaria.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.1.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403(pom.) del 24/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 24 GIUGNO 2025
403ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 13,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1479) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile***
(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati nelle sedute nn. 192 e 193, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 3.1 (testo 2).
Relativamente all'articolo 4, occorre valutare, in relazione al testo dell'emendamento a cui si riferisce, la proposta 4.500/100.
Per gli analoghi emendamenti 4.500 e 4.2 (testo 2) occorre verificare la quantificazione degli oneri e la verifica delle corrispondenti coperture finanziarie.
In merito all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 in quanto prevedono che le verifiche per la spettanza del contributo per la ricostruzione privata relativa alle imprese siano a carico delle strutture regionali competenti.
Riguardo l'articolo 9, per l'emendamento 9.10 (testo 2), che prevede il supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca alle articolazioni organizzative di ausilio ai presidenti delle regioni in qualità di commissari, occorre valutare la necessità dell'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria.
Relativamente all'articolo 13, occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 13.0.4 (testo 2), 13.0.5 (testo 3), 13.0.6 (testo 2), 13.0.7 (testo 2) e 13.0.8 (testo 2).
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Con riferimento agli emendamenti testé illustrati, il sottosegretario FRENI esprime la valutazione non ostativa del Governo.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.
(1430) ***Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, non essendo state apportate modifiche in sede redigente.
Il sottosegretario FRENI non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva all'unanimità.

(180) ***ZANETTIN e altri. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico***
(1041) ***MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti***
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il rappresentante del GOVERNO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.

(1519) ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame si propone di assicurare maggiore tutela per contrastare le frodi nel settore agroalimentare, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare.
Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
In proposito, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, in sede di prima applicazione i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e successivamente, con riferimento all'anno in corso, sono stati riportati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025.
A tale ultimo riguardo, rammenta in particolare che la risoluzione 7-00289, approvata dalla Commissione bilancio della Camera il 1° aprile scorso, e la risoluzione 7-00020, approvata dalla Commissione bilancio del Senato il 2 aprile scorso, hanno impegnato il Governo a valutare, in attesa della revisione della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, se fosse necessario aggiornare, nel Documento di finanza pubblica, l'indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio.
A tale proposito, fa presente che nel Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-

00173, il Governo, tra i disegni di legge collegati alla prossima manovra di bilancio (2026-2028), ha tra l'altro indicato un provvedimento recante "Disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari". Tale indicazione conferma quanto previsto anche nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, approvato con distinte risoluzioni dai due rami del Parlamento in data 9 ottobre 2024.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato prima nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e poi nel Documento di finanza pubblica 2025.
Sotto il profilo della omogeneità, il provvedimento è composto di diciotto articoli, raccolti in tre Titoli. Il Titolo I, in materia di sanzioni penali (articoli 1-5), reca modifiche al codice penale e norme di coordinamento di carattere procedurale. Il Titolo II, in materia di sanzioni amministrative (articoli 6-17), è composto di cinque Capi, e comprende disposizioni di carattere sanzionatorio e procedurale, anche con riguardo a specifici settori (settore lattiero-caseario e pesca marittima). Il titolo III (articolo 18) reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolato appare nel complesso coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Alla luce di questa ricostruzione, può quindi ritenersi che il disegno di legge rechi disposizioni che rientrano negli ambiti materiali definiti dal Documento di finanza pubblica 2025, con norme che presentano carattere omogeneo e che appaiono riconducibili alla competenza dei Ministeri interessati, non recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
Il sottosegretario FRENI concorda con quanto rappresentato dal relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo,
premesso che:
- l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
- nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, per l'anno in corso i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati nell'ambito del Documento di finanza pubblica 2025;
- il Documento di finanza pubblica 2025, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2025 con le risoluzioni, rispettivamente, 6-00151 e 6-00173, ha indicato, a completamento della prossima manovra di bilancio (2026-2028), tra gli altri un provvedimento recante "Disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari";
considerato che:
il disegno di legge in titolo, composto di diciotto articoli raccolti in tre titoli, è finalizzato a rafforzare la disciplina dei reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare;
il provvedimento risulta coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della

competenza delle amministrazioni di riferimento;
il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati risulta rispettato, dal momento che il disegno di legge in titolo è stato comunicato alla Presidenza il 3 giugno scorso,
ritiene che il contenuto del disegno di legge n. 1519:
- risulti sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel Documento di finanza pubblica 2025 tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica;
- non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.".
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1520) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di quattro disposizioni e corredato di relazione tecnica, reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.
Oggetto della ratifica è il Protocollo di modifica del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato con legge n. 83 del 13 giugno 2023: esso consente a tutti i lavoratori frontalieri di potere svolgere al massimo il 25 per cento dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo frontalieri del 2020.
Per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica evidenzia che il trattamento fiscale della remunerazione del lavoratore frontaliere non subirà alcuna modifica derivante dallo svolgimento del 25 per cento in modalità di telelavoro, restando immutate le quantificazioni a suo tempo effettuate in sede di legge di ratifica dell'Accordo sui frontalieri del 2020, non ha osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1484) ***Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, in materia di agevolazioni fiscali per le reti di imprese, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, che sarebbe utile avere indicazioni circa le modalità, ulteriori rispetto a quelle accennate dalla relazione tecnica, che potrebbero garantire di contenere l'onere complessivo entro i limiti finanziari previsti (15 milioni di euro annui per un triennio). Tale chiarimento appare opportuno al fine di verificare il livello di congruità delle somme stanziate. Infatti, premesso che l'importo che non concorre al reddito è pari al massimo a 1 milione per soggetto, ne consegue che il beneficio fiscale annuo per soggetto è pari al massimo a circa 280.000 euro (essendo il 28 per cento circa la somma delle aliquote IRES e IRAP). Già in presenza di sole 53 reti d'impresa (su un totale di circa 9.000, senza considerare quindi l'effetto incentivante della misura e il *trend* in crescita nel ricorso a tale istituto, attestato dalla figura riportata dalla relazione tecnica) che usufruissero del beneficio massimo, le risorse stanziate risulterebbero quasi esaurite. Peraltro, l'analoga disposizione del decreto-legge n. 78 del 2010, citata dalla stessa relazione tecnica e di contenuto sostanzialmente sovrapponibile alla norma in esame, recava limiti di spesa, pur riferendosi a quasi 15 anni fa e in un contesto nel quale le reti d'impresa erano un fenomeno pressocché sconosciuto, leggermente superiori nel complesso a quelli ora previsti (20 milioni per il 2011 e 14 milioni per il 2012 e il 2013).
Con riferimento all'articolo 3, recante riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di

sistema, in relazione all'attività di vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1, attribuita dal comma 2 al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, andrebbe confermato che il Ministero possa svolgere tale compito con le risorse previste a legislazione vigente valutando, al riguardo, al riguardo l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nel testo.

In relazione all'articolo 4, che introduce una disciplina transitoria volta a incentivare l'accompagnamento alla pensione, mediante il passaggio al lavoro *part-time*, associandovi una serie di benefici subordinati alla contestuale assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione dell'orario, sulla base dei dati forniti o desunti dal dispositivo, nonché delle ipotesi formulate, che appaiono ragionevoli, la quantificazione risulta corretta, anche in relazione agli effetti fiscali indotti (automatici). Inoltre, gli oneri sono configurati in termini di tetti di spesa, fra l'altro assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici (comma 1) e finanziari (commi 5 e 6) previsti.

Per quanto attiene ai profili di contabilizzazione degli oneri, con conseguenti riflessi sulla copertura, anche se la stessa relazione tecnica definisce figurativa, tipicamente non contabilizzata sull'indebitamento e sul fabbisogno, la perdita contributiva correlata alla prestazione lavorativa non più svolta in virtù del *part-time*, ritiene condivisibile la scelta di registrare effetti anche su tali saldi, atteso che, diversamente dall'ipotesi di cassa integrazione o disoccupazione, in tal caso, in assenza dell'intervento normativo, la contribuzione sarebbe stata versata.

Tuttavia, andrebbe altresì valutato l'effetto di maggiori entrate contributive derivanti direttamente e automaticamente dalla condizione posta dal comma 7 per l'attivazione del *part-time* incentivato, ovvero dall'assunzione di un giovane lavoratore a tempo pieno e indeterminato. Tale effetto dovrebbe sostanzialmente compensare quello precedentemente analizzato, stante la diversa estensione oraria delle due prestazioni lavorative in questione, anche assumendo retribuzioni orarie più elevate per il lavoratore anziano.

Ciò premesso, sulla base degli effetti contabilizzati, non formula rilievi per i profili di copertura, atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le occorrenti disponibilità, persegue finalità riconducibili a quelle in esame e si caratterizza per ampi margini di modulabilità.

In relazione all'articolo 5, recante delega al governo sul riordino della disciplina dei confidi, rileva che la stessa relazione illustrativa descrive alcuni dei criteri di delega come aventi carattere oneroso. Infatti, la relazione fa riferimento al fatto che le principali linee di intervento includono incentivi ai processi di aggregazione dei confidi mediante agevolazioni e semplificazioni normative e la "riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese, anche tramite forme di contribuzione pubblica". Anche se la previsione di agevolazioni o contribuzioni pubbliche non è esplicitata nel testo dei suddetti criteri di delega, un chiarimento sarebbe opportuno, soprattutto in relazione alla lettera *e*) del comma 1. Anche per il criterio di cui alla lettera *f*) potrebbe ipotizzarsi, come ordinaria modalità applicativa, l'erogazione di incentivi e contributi pubblici. Pertanto, appaiono necessari chiarimenti che consentano di valutare la compatibilità di disposizioni di favore in vista della riduzione dei costi di istruttoria, dell'integrazione inter-consortile e dei processi di aggregazione con la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 2.

L'articolo 7 prevede l'esonero dall'obbligo di assicurazione per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché per quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall'autorità competente. Al riguardo, andrebbe confermato che tale esonero non determina effetti negativi sulla finanza pubblica in termini di minori entrate per effetto di una diminuzione dei premi assicurativi.

In merito all'articolo 19, recante modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese, andrebbero forniti chiarimenti in ordine all'entità dell'aggravio dei compiti posti a carico del suddetto Garante e delle risorse per esso disponibili, onde valutare la sostenibilità dei nuovi adempimenti, in particolare quelli attinenti alla raccolta e successiva elaborazione di informazioni fornite da esperti e portatori di interesse in determinati settori, a valere sugli ordinari stanziamenti.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al relativo *dossier* del Servizio del bilancio n. 253.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) *Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che esso non è corredato di relazione tecnica.
Il provvedimento in esame inserisce nel codice di procedura civile l'articolo 656-*bis* (*Intimazione di pagamento*) per effetto del quale viene previsto che l'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, nei limiti della competenza di valore del giudice di pace, possa emettere un atto con il quale intimare il pagamento della somma entro il termine di quaranta giorni, da notificarsi unitamente ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale, con l'espresso avvertimento che nel medesimo termine può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, avanti al giudice di pace e che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata:
a) se del credito si dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634. A tale riguardo si considerano altresì prove scritte le fatture in formato elettronico, emesse e consegnate nelle forme previste dalla legge;
b) se per i crediti di cui all'articolo 633, numeri 2 e 3, sussistano le condizioni di cui all'articolo 636.
L'articolo si applica limitatamente alle controversie di competenza del giudice di pace e dall'ambito di applicazione della norma sono esclusi i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche e finalizzati alla prestazione di un servizio o all'erogazione di un credito.
Nell'atto di intimazione inoltre sono quantificati le spese e gli onorari, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, e se ne intima il pagamento.
Per quanto di competenza, al fine di escludere effetti di cassa, appare necessario acquisire dal Governo elementi informativi volti a chiarire se tale innovazione sia applicabile anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica, in quanto appare ragionevole ritenere verosimile l'effetto di una accelerazione dei pagamenti.
Ove tale normativa sia applicabile anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica, considerato che viene previsto che l'avvocato possa quantificare da sé le spese e gli onorari nell'atto di intimazione, occorre valutare altresì se dalle modifiche normative proposte possano derivare variazioni in merito agli oneri per il contenzioso.
Rileva inoltre che la normativa proposta appare in astratto suscettibile di comportare minori entrate, in quanto, ai fini dell'acquisizione del titolo esecutivo, rispetto alla legislazione vigente, non appare chiaro se sia dovuto o meno il contributo unificato di giustizia, e nel caso, come venga versato.
Occorre valutare altresì se sia ipotizzabile un incremento delle opposizioni ai decreti ingiuntivi, acquisendo al riguardo le valutazioni del Governo in ordine a possibili effetti finanziari derivanti dai carichi di lavoro e dall'organizzazione degli uffici del giudice di pace.
Il sottosegretario FRENI si riserva di dare riscontro ai rilievi formulati dalla relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(858) *DE POLI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco*

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il rappresentante del Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, prendendo nota del sollecito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(957) ***Deputato CONTE e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1452) ***MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1372) ***MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica***
(Parere alle Commissioni 7ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 giugno.
Il presidente CALANDRINI sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1326) ***PERA e altri. - Istituzione del Programma «Vado e torno» per il sostegno della formazione universitaria all'estero in settori determinanti per l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e per il rientro in Italia dei soggetti beneficiari***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 6 maggio scorso.
Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, assicurando che riporterà il sollecito della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1081) ***ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 30 luglio 2024.
Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non sono ancora disponibili gli elementi di chiarimento richiesti, assicurando che riporterà il sollecito della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.1.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 405(ant.) del 26/06/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2025
405ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 8,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(1452) ***MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.
La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso non ostativo del Governo sul testo, a condizione che venga riformulato il comma 2 dell'articolo 1 nella versione di cui dà lettura.
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Gelmetti, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi del Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 1 con il seguente: "2. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.
(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 17 giugno.
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra gli emendamenti accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 1, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.0.11 (testo 2).
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.12, 2.0.28, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45 e 2.0.45 (testo 2).
Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 2.0.2 (testo 2). Non ha osservazioni da formulare sulla proposta 2.0.24 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3, occorre valutare inoltre gli effetti finanziari

dell'emendamento 3.0.1.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 4, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 4.0.14. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.8.
In relazione agli emendamenti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.6, 5.0.1 e 5.0.3, identico al 5.0.4.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 6.0.2.
Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 7.1, 7.0.1, 7.0.3 e 7.0.4.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 8.0.2, 8.0.2 (testo 2) e 8.0.4.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 9, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 9.4 e 9.5. Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 9.6 e 9.0.29. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 9.8, identico a 9.9, 9.0.7, 9.0.8, identico a 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11 e 9.0.21.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 10, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 10.0.89. Appare necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari sugli emendamenti 10.0.53 e 10.0.62.
Occorre valutare altresì gli effetti finanziari degli emendamenti 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.86 e 10.0.87.
Non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.0.17 e 10.0.18, accantonati su richiesta del Governo.
Con riferimento agli emendamenti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.1, che prevede, tra l'altro, il divieto di ogni scontistica o offerta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore e l'obbligo di adottare entro nove mesi un sistema telematico di prenotazione del servizio di cremazione.
Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.0.1, che istituisce la figura del delegato digitale e prevede che, tra gli altri, possano esercitare tale funzione anche gli enti pubblici.
Appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 11.0.3 che prevede la documentazione in materia di inumazione, tumulazione e cremazione, fuori campo dell'imposta di bollo.
In merito all'emendamento riferito all'articolo 12, appare suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato la proposta emendativa 12.0.1 che sostituisce in materia di successione legittima, in mancanza di altri successibili, lo Stato con i comuni.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 14, appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 14.5.
Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 14.0.2, in tema di cumulo degli incentivi in conto energia.
In ordine all'emendamento 14.0.3, occorre acquisire la valutazione del Governo in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, in esso contenuta.
In relazione all'emendamento 14.0.6, che reca modifiche alle disposizioni in materia di cessione di beni culturali, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti da tali modifiche per lo Stato, le regioni o gli altri enti pubblici territoriali interessati ad esercitare la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 14.0.4.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 15.0.1.
Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 15.0.7, accantonato su richiesta del Governo.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 17.3, analogo a 17.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 22, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 22.1, in tema di certificazione medica, e 22.0.1, analogo a 22.0.2, in materia di cure termali.
Con riferimento alla proposta emendativa all'articolo 24, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.1.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 25, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 25.6, 25.0.6 e 25.0.7.
Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5 e 25.0.8.
Per quanto concerne la proposta emendativa all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 26.0.1.
Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 29, non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 29.0.1, accantonato su richiesta del Governo.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 30, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 30.0.1, 30.0.5, identico a 30.0.6, e 30.0.25.
In merito all'emendamento 30.0.4, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri prevista al comma 1.
Non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 30.2 e 30.0.22, accantonati su richiesta del Governo.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 31, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 31.6.
Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento del Governo 31.500 e sul relativo subemendamento 31.500/1.
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso contrario, per criticità di carattere finanziario, sugli emendamenti 10.0.62, 11.0.1 e 30.0.5, identico a 30.0.6.
Si pronuncia in senso non ostativo sulla proposta 31.500.
Su tutti i restanti emendamenti ancora all'esame, fa presente che l'*iter* istruttorio non si è ancora perfezionato.
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.0.62, 11.0.1, 30.0.5 e 30.0.6.
Il parere è non ostativo sull'emendamento 31.500.
L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.11 (testo 2), 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.12, 2.0.28, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), 2.0.24 (testo 2), 3.0.1, 4.0.14, 4.0.1, 4.0.8, 5.6, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 6.0.2, 7.1, 7.0.1, 7.0.3, 7.0.4, 8.0.2, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4, 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.29, 9.8, 9.9, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.21, 10.0.89, 10.0.53, 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.86, 10.0.87, 10.0.17, 10.0.18, 11.1, 11.0.3, 12.0.1, 14.5, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.6, 14.0.4, 15.0.1, 15.0.7, 17.3, 17.4, 22.1, 22.0.1, 22.0.2, 24.0.1, 25.6, 25.0.6, 25.0.7, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.8, 26.0.1, 29.0.1, 30.0.1, 30.0.25, 30.0.4, 30.2, 30.0.22, 31.6 e 31.500/1.".
Nessuno chiedendo di intervenire e con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata è posta ai voti.
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 8,55.

1.4.2.1.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 406(pom.) del 01/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 1° LUGLIO 2025
406ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1452) ***MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali***
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti 1.100 e 1.3, che occorre valutare la loro compatibilità con la condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del disegno di legge in esame.
Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.2.
Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 1.0.6.
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso non ostativo su tutti gli emendamenti ad eccezione della proposta 1.0.2 che, sulla base di quanto rappresentato dal Ministero competente nella relativa relazione tecnica, risulta in grado di determinare nuovi o maggiori oneri.
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.0.2 per un approfondimento istruttorio.
Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), nel dichiarare che il proprio Gruppo è favorevole al contenuto dell'emendamento, chiede che l'approfondimento sollecitato dalla senatrice Testor avvenga in tempi ristretti, in quanto la Commissione di merito ha previsto di concludere l'esame nella seduta antimeridiana di domani.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, sulla base degli elementi emersi dal dibattito, il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo su tutte le proposte, fatta eccezione per l'emendamento 1.0.2, il cui esame resta sospeso.".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata.
(1469) ***Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso modifica l'articolo 4, comma 1, della legge n. 409 del 1993, allargando la platea dei soggetti terzi ai quali la Confessione religiosa può affidare l'attuazione degli interventi sociali, assistenziali, umanitari, culturali in Italia e all'estero, finanziabili con le entrate dell'otto per mille dell'IRPEF, ricomprendendovi altri organismi senza fine di lucro.
Il provvedimento ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi ad ampliare il novero dei soggetti terzi a cui la Tavola Valdese può affidare gli interventi finanziati con le risorse dell'otto per mille dell'IRPEF, ripartite secondo i criteri previsti a legislazione vigente.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.
(1528) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'accordo in esame reca oneri per spese di missione, derivanti dall'articolo 3 pari a 6.406 euro ad anni alterni, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta la necessaria capienza.
La Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso sul provvedimento in esame un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, allo spostamento della decorrenza degli oneri all'esercizio 2025 e alla riformulazione della clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale 2025-2027, condizione che è stata puntualmente recepita.
L'articolo 3 del disegno di legge in esame, al comma 1, reca la citata clausola di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo, come modificata dalla Camera dei deputati.
Al comma 2, viene previsto che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 3 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti svolgeranno le attività previste dal citato Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al comma 3, si dispone che in caso di oneri eventuali derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo, concernente la compensazione di eventuali danni, e dall'articolo 12, concernente l'eventuale approvazione di emendamenti all'Accordo in esame, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Per quanto di competenza, appare necessario che il Governo confermi in questa sede la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2, dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, in particolare con riferimento all'Accordo, alle numerose attività previste dagli articoli 2, concernente i settori di cooperazione, e 6, concernente la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, nonché dalla possibilità per i Ministeri della difesa delle parti di stipulare separati accordi aggiuntivi, prevista dall'articolo 9 dell'Accordo.
La sottosegretaria SAVINO conferma la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, depositando una nota che mette a disposizione della Commissione.
Non essendovi richieste di intervento, il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: viene confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria in quanto le attività discendenti dall'Accordo saranno svolte con risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente; viene confermata tale circostanza anche dalla previsione di cui all'articolo 4 dell'Accordo ("Disposizioni finanziarie") laddove si stabilisce che "1. Ciascuna parte sarà responsabile per le rispettive spese sostenute nell'attuazione del presente accordo. 2. Tutte le attività svolte (comprese quelle di cui all'articolo 2, all'articolo 6 e quelle disciplinate da eventuali separati accordi aggiuntivi) secondo il presente Accordo saranno soggette alla disponibilità di fondi delle Parti"; ne viene dedotta l'esecuzione delle attività solo in presenza di disponibilità di risorse già previste a legislazione vigente, senza che da esse derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva all'unanimità.

(1531) ***Deputato CIOCCHETTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore RUSSO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO, concordando con il relatore, non ha osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.

(1484) ***Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese***
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.
La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti nella seduta del 24 giugno.
Il senatore NICITA (*PD-IDP*) manifesta le proprie perplessità, al di là dei profili finanziari del provvedimento, sulla scelta di prevedere uno specifico veicolo normativo relativo alle piccole e medie imprese, sostenendo che gli interventi di tipo annuale dovrebbero affrontare temi di carattere trasversale e non soggettivo.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 1, viene ribadito, sotto il profilo finanziario, che la misura reca oneri pari al limite di spesa fissato normativamente al comma 2 dell'articolo 1 in esame. Viene inoltre confermata la congruità delle somme stanziate anche in considerazione del tetto di spesa inserito; in relazione all'articolo 3, viene confermata la neutralità finanziaria della disposizione, considerato che la stessa prevede espressamente il limite massimo di cinque centrali consortili che possono essere riconosciute: un numero, dunque, esiguo per cui non si determina alcun effetto, in termini di maggiori risorse strumentali, finanziarie e umane, nell'ambito dell'attività di vigilanza che viene già svolta dalla Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla quale è assegnato il compito di revisione, ispezione e verifica del rispetto dei principi mutualistici e delle normative da parte delle cooperative; con riguardo all'articolo 4, viene assicurato che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità; in relazione all'articolo 5, viene ribadito che dalla disposizione, come espressamente indicato dal comma 3, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; viene precisato, quanto alle lettere *e)* e *f)* del comma 1, che gli obiettivi indicati quali criteri di delega sono quelli di ridurre i costi delle attività istruttorie per la valutazione del merito creditizio - posti, peraltro, in capo a soggetti privati - e stimolare l'aggregazione interconsortile dei confidi. Viene specificato che si intendono favorire processi di semplificazione e riduzione degli oneri burocratici e amministrativi in modo da accelerare i processi

istruttori e consentire una maggiore efficienza nella gestione degli stessi; in relazione all'articolo 7, viene ribadita la neutralità della disposizione, considerato che la stessa si limita a esercitare una facoltà di deroga dall'obbligo assicurativo - prevista dalla direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 - per specifiche tipologie di veicoli quali le macchine operatrici quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e i veicoli utilizzati esclusivamente nelle aree portuali e aeroportuali: conseguentemente, nessun effetto in termini di minori entrate si determina a carico della finanza pubblica; con riguardo all'articolo 19, viene chiarito che la disposizione si limita ad apportare due piccole integrazioni alla legge n. 180 del 2011 con la quale è stato istituito il Garante per le micro, piccole e medie imprese. Da un lato, viene prevista una semplice attività di monitoraggio in merito all'attuazione degli indirizzi forniti dalla Commissione dell'Unione europea con riferimento al settore di competenza, senza, dunque, che venga prevista una nuova o ulteriore competenza in capo al Garante dal momento che la previsione si limita a dare un indirizzo da seguire nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio già assegnate e svolte dal Garante. Dall'altro, si prevede che il Garante possa avvalersi di un nuovo metodo di confronto nell'ambito delle attività di consultazioni che sono già attribuite allo stesso. Viene quindi ribadita la assoluta invarianza finanziaria della disposizione in esame, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Previa verifica del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (n. 275)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che con lo stesso viene esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, la delega conferita ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n.111.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento in esame, asserendo che il testo unico ha carattere compilativo, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore delle imposte di registro e altri tributi indiretti.

Anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa (ATN) evidenziano il carattere compilativo del testo unico, chiarendo che le disposizioni vigenti sono state ivi trasfuse senza che ne fosse modificata la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.

Per quanto di competenza, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e confermato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa circa il carattere compilativo del provvedimento e considerato che lo stesso non introduce modifiche alla legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 255 e della Camera dei deputati n. 346.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire in una prossima seduta l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(834) *POTENTI. - Istituzione del Museo degli attori e dei registi di Castiglioncello*

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante alcune osservazioni sui profili finanziari del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1043) ***Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti***

(Parere all'8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 maggio.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante risposte agli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione nella seduta del 1° aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(972) ***Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di chiarimento richiesti sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1547, recante: "Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo".

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 409(ant.) del 02/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025
409ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1452) ***MALAN e altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali***
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra l'emendamento 1.0.2, precedentemente accantonato, segnalando che la proposta appare suscettibile di determinare maggiori oneri.
La sottosegretaria SAVINO ribadisce l'avviso contrario del Governo sull'emendamento, che presenta criticità dal punto di vista finanziario.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento approvato relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.2.".
Non essendovi richieste di intervento e con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone ai voti la richiesta di parere testé illustrata dal relatore.
La Commissione approva.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (n. 275)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
La sottosegretaria SAVINO concorda con la Commissione sulla valutazione non ostativa.
Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere appena formulata, che viene approvata dalla Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in

parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 1, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.0.11 (testo 2).

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.0.1, 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.12, 2.0.28, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 2.0.2 (testo 2). Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 2.0.24 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3, occorre valutare inoltre gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.1.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 4, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 4.0.14. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.8.

In relazione agli emendamenti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.6, 5.0.1 e 5.0.3, identico al 5.0.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 6.0.2.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 7.1, 7.0.1, 7.0.3 e 7.0.4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte emendative 8.0.2, 8.0.2 (testo 2) e 8.0.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 9, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 9.4 e 9.5. Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 9.6 e 9.0.29. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 9.8, identico a 9.9, 9.0.7, 9.0.8, identico a 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11 e 9.0.21.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 10, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 10.0.89. Appare necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari sull'emendamento 10.0.53. Occorre valutare altresì gli effetti finanziari degli emendamenti 10.0.22, 10.0.43, 10.0.70, 10.0.76, 10.0.86 e 10.0.87. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.0.17 e 10.0.18, accantonati su richiesta del Governo.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.1, che prevede, tra l'altro, il divieto di ogni scontistica o offerta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore e l'obbligo di adottare entro nove mesi un sistema telematico di prenotazione del servizio di cremazione. Appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 11.0.3 che prevede la documentazione in materia di inumazione, tumulazione e cremazione, fuori campo dell'imposta di bollo.

In merito all'emendamento riferito all'articolo 12, appare suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato la proposta emendativa 12.0.1 che sostituisce in materia di successione legittima, in mancanza di altri successibili, lo Stato con i comuni.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 14, appare suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 14.5. Risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 14.0.2, in tema di cumulo degli incentivi in conto energia. In ordine all'emendamento 14.0.3, occorre acquisire la valutazione del Governo in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, in esso contenuta. In relazione all'emendamento 14.0.6, che reca modifiche alle disposizioni in materia di cessione di beni culturali, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti da tali modifiche per lo Stato, le regioni o gli altri enti pubblici territoriali interessati ad esercitare la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 14.0.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 15.0.1. Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 15.0.7, accantonato su richiesta del Governo.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 17.3, analogo a 17.4.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 22, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 22.1, in tema di certificazione medica, e 22.0.1, analogo a 22.0.2, in materia di cure termali.
Con riferimento alla proposta emendativa all'articolo 24, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 24.0.1.
In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 25, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri l'emendamento 25.6, 25.0.6 e 25.0.7. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5 e 25.0.8.
Per quanto concerne la proposta emendativa all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 26.0.1.
Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 29, non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 29.0.1, accantonato su richiesta del Governo.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 30, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 30.0.1 e 30.0.25. In merito all'emendamento 30.0.4, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri prevista al comma 1. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 30.2 e 30.0.22, accantonati su richiesta del Governo.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 31, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 31.6.
La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 1.0.11 (testo 2), esprime un avviso contrario in quanto la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime l'avviso contrario del Governo sulle proposte 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.12, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), in quanto suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica privi di copertura.
Sull'emendamento 2.0.28, l'avviso favorevole del Governo è condizionato ad una riformulazione, di cui dà lettura.
Chiede l'accantonamento delle proposte 2.0.1, 2.0.43 e 2.0.24 (testo 2), in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Sull'emendamento 3.0.1 non ha osservazioni da formulare.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario, perché suscettibili di determinare maggiori oneri, sugli emendamenti 4.0.8 e 4.0.14.
Chiede l'accantonamento della proposta dell'emendamento 4.0.1, in quanto ancora in corso di istruttoria.
Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 5, esprime l'avviso contrario del Governo sulle proposte 5.0.1, 5.0.3 e 5.0.4, in quanto suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica privi di copertura.
Chiede l'accantonamento della proposta 5.6, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
In relazione alle proposte riferite all'articolo 6, chiede l'accantonamento dell'emendamento 6.0.2, in quanto ancora in corso di istruttoria.
Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, esprime un avviso contrario sulle proposte 7.1, 7.0.1, 7.0.3, 7.0.4, in quanto suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica privi di copertura.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, esprime un avviso contrario sulle proposte 8.0.2, 8.0.2 (testo 2), perché suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica privi di copertura.
Chiede l'accantonamento dell'emendamento 8.0.4, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, esprime un avviso contrario sulle proposte 9.8, 9.9, 9.0.11 e 9.0.21, in quanto suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica privi di copertura.
Chiede l'accantonamento delle proposte 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.29, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9 e 9.0.10, in attesa del

perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, esprime un avviso contrario sulle proposte 10.0.89, 10.0.53 e 10.0.43, suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica privi di copertura.
Sull'emendamento 10.0.70, l'avviso di nulla osta è condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.
Chiede l'accantonamento degli emendamenti 10.0.22, 10.0.76, 10.0.86, 10.0.87, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, sull'emendamento 11.0.3, l'avviso non ostativo del Governo è condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.
Chiede l'accantonamento dell'emendamento11.1, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Chiede altresì l'accantonamento della proposta 12.0.1, in quanto ancora in corso di istruttoria.
Con riferimento agli emendamenti rrelativi all'articolo 14, chiede l'accantonamento delle proposte 14.5, 14.0.2, 14.0.3 e 14.0.4, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Sull'emendamento 14.0.6 non ha osservazioni da formulare.
Sull'emendamento 15.0.1, esprime un parere non ostativo condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura
Chiede l'accantonamento della proposta 15.0.7, in attesa del perfezionamento dell'*iter* istruttorio.
Sugli emendamenti 17.3 e 17.4, non ha osservazioni da formulare.
Esprime l'avviso contrario del Governo sulle proposte 22.1, 22.0.1 e 22.0.2, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura.
Chiede l'accantonamento dell'emendamento 24.0.1, ancora in corso di istruttoria.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 25, esprime un avviso contrario per maggiori oneri sulla proposta 25.0.6, concordando con la Commissione.
Sugli emendamenti 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5 e 25.0.8, esprime un avviso contrario in quanto suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica privi di copertura.
Chiede l'accantonamento delle proposte 25.6, 25.0.7, 25.0.1 e 25.0.2, in attesa del perfezionamento dell'iter istruttorio.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 26, chiede di tenere accantonata la proposta 26.0.1, che risulta ancora in istruttoria.
Con riguardo all'emendamento 29.0.1, esprime una valutazione non ostativa condizionata ad una riformulazione di cui dà lettura.
In relazione alle proposte riferite all'articolo 30, si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 30.0.25 per criticità di carattere finanziario.
Esprime quindi un avviso di nulla osta sull'emendamento 30.2, condizionato a una riformulazione di cui dà lettura, mentre non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 30.0.22.
Chiede quindi di tenere accantonate le proposte 30.0.1 e 30.0.4, nonché l'emendamento 31.6, in attesa del perfezionamento dell'istruttoria.
La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) esprime perplessità sulla valutazione non ostativa formulata dal Governo con riguardo all'emendamento 3.0.1, che a suo avviso appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di minori entrate fiscali. La misura infatti potrebbe causare una contrazione del servizio professionale di accompagnamento sugli sci.
Il PRESIDENTE osserva che gli effetti prospettati appaiono indiretti ed eventuali.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.11 (testo 2), 2.0.5, 2.0.5 (testo 2), 2.0.12, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.45 (testo 2), 2.0.2 (testo 2), 4.0.14, 4.0.8, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.4, 7.1, 7.0.1, 7.0.3, 7.0.4, 8.0.2, 8.0.2 (testo 2), 9.8, 9.9, 9.0.11, 9.0.21, 10.0.89, 10.0.53, 10.0.43, 10.0.17, 10.0.18, 22.1, 22.0.1, 22.0.2, 25.0.6, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.8 e 30.0.25.

Sull'emendamento 2.0.28, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore)

1. All'articolo 185-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "punto vendita" aggiungere le seguenti: ", nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori."».".

Sull'emendamento 10.0.70, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche)

1. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n.124 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A della Delibera ARERA 116/2022/R/EEL e successive modificazioni in relazione alla vendita di energia ai propri soci."»".

Sull'emendamento 11.0.3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche al capoverso «Art. 11-bis.», comma 1, lettera *c)*:

- dopo le parole: "su incarico degli aventi" inserire la seguente: "titolo";
- sopprimere il seguente periodo: "Detta documentazione deve essere annotata e conservata a cura dell'Ufficiale dello stato civile negli archivi di cui all'articolo 10.".

Sull'emendamento 15.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. Gli uffici delle Forze dell'ordine notificano le denunce e querele di furto di veicoli ricevute dal proprietario, attraverso il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati (CED), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede ad inserire un blocco informatico nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e a comunicarlo, in via telematica, al Pubblico registro automobilistico (PRA) in relazione ai veicoli in esso iscritti. Per i veicoli iscritti al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede l'annotazione della perdita di possesso al PRA. Per i veicoli per i quali non vige l'obbligo di iscrizione al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede la cessazione del veicolo stesso e della relativa targa dall'ANV.»".

Sull'emendamento 29.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso nonché ai regolamenti che prevedono misure restrittive unionali)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole "ai sensi del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori";

b) l'articolo 8, comma 3 è soppresso;

c) all'articolo 10, comma 3, lettera f), dopo le parole "prodotti importati", sono aggiunte le seguenti: "o, limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli durante il viaggio";

d) all'articolo 11:

1) al comma 1 le parole "in quanto già soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali," sono

sostituite dalle seguenti: "per uno o più prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali,";
2) al comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: "Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:";
3) al comma 5, lettera c), le parole "a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati" sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio, e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresì che i prodotti non saranno trasferiti.";
4) al comma 6, dopo la parola "transito" sono inserite le seguenti: ", ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente";
e) all'articolo 12:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data della notifica).»";
2) al comma 4, dopo la parola "temporanea" sono inserite le seguenti: ", ogni altro elemento richiesto dall'Autorità competente";
f) all'articolo 13:
1) al comma 1 è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati è sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalità e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato consultivo.";
3) al comma 2, le parole: "a duplice uso listati" sono soppresse;
4) al comma 3, le parole: "L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale è sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare" sono sostituite dalle seguenti: "L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica";
5) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)».";
g) all'articolo 18:
1) al comma 4, la lettera c) è soppressa;
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorità competente.";
h) all'articolo 20:
1) al comma 3-bis, lettera b), le parole: "in regime di autorizzazione specifica individuale" sono soppresse;
2) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e

firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorità competente.".».".
Sull'emendamento 30.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di RAEE domestici di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell'AEE equivalente.".
Il parere è non ostativo sugli emendamenti 3.0.1, 14.0.6, 17.3, 17.4 e 30.0.22.
L'esame resta sospeso sulle proposte 2.0.1, 2.0.43, 2.0.24 (testo 2), 4.0.1, 5.6, 6.0.2, 8.0.4, 9.4, 9.5, 9.6, 9.0.29, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 10.0.22, 10.0.76, 10.0.86, 10.0.87, 11.1, 12.0.1, 14.5, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 15.0.7, 24.0.1, 25.6, 25.0.7, 25.0.1, 25.0.2, 26.0.1, 30.0.1, 30.0.4 e 31.6.".
La proposta di parere testé illustrata, posta in votazione con l'avviso conforme del GOVERNO, risulta approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1547) ***Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 del disegno di legge in esame proroga al 31 dicembre 2026 l'esercizio delle deleghe in materia di spettacolo di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106.
La relazione tecnica asserisce che, trattandosi di una disposizione di carattere procedurale, volta a prorogare il termine per l'esercizio del potere di emanare decreti legislativi in materia di spettacolo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto di competenza, conviene con la relazione tecnica circa il carattere procedurale della disposizione in esame e non vi sono pertanto osservazioni da formulare.
Segnala tuttavia che il comma 6 delega il Governo ad adottare un solo decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura.
A quanto risulta, tale delega è stata già esercitata con l'emanazione del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, ed i lavoratori discontinui sono stati individuati con l'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire l'avviso del Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali***

(Seguito dell'esame e sospensione)
Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta notturna di ieri.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, precisando che essa si concluderà nella giornata di martedì 8 luglio.
Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
Quindi, al fine di valutare la richiesta avanzata ieri sera da alcuni senatori volta alla posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, propone di convocare immediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di Gruppi.
La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1565) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali***

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE comunica che, all'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena terminato, si è stabilito di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a martedì 8 luglio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4.2.1.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 410(pom.) del 02/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025
410ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14,35
IN SEDE CONSULTIVA
(1452-A) ***Disposizioni in materia di giunte e consigli regionali e di incompatibilità***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato il recepimento da parte della Commissione di merito della condizione posta sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta dello scorso 26 maggio, che non vi sono osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO, concordando con il relatore, non ha per quanto di competenza osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo formulata dal RELATORE.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.1.7. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 411(ant.) del 03/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2025
411ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA

(1452-A) ***Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità i***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rappresentando che, a seguito della richiesta avanzata da parte del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il provvedimento in esame è stato riassegnato in sede referente alla 1ª Commissione permanente.
La Commissione di merito, in sede referente, ha quindi conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo.
Per quanto di competenza, sul testo, corrispondente a quello già adottato in sede redigente, non si formulano osservazioni e si propone pertanto di confermare il parere di nulla osta già reso.
Per quanto concerne gli emendamenti 1.8 e 2.100, non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone dunque in votazione il parere, che risulta approvato.

(1547) ***Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.
La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si valuti, all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, la soppressione del riferimento al comma 6 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante una delega al Governo che risulta essere stata già esercitata con l'emanazione del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175.".
La sottosegretaria SAVINO non ha nulla da osservare sulla proposta testé formulata.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1043) ***Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti***
(Parere all'8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene innanzitutto rappresentato che, per consentire l'adozione del Piano nazionale d'azione per il radon, con il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, sono stati istituiti due fondi in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, vengono richiamati:

- l'articolo 7 recante "Istituzione del Fondo per l'individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101", che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, n. 1 del 2 gennaio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, sono stati approvati i criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome ed è stato istituito il Programma triennale per la individuazione delle Aree prioritarie;
- l'articolo 8 recante "Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi", che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo volto a finanziare la progettazione e l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, n. 3 del 3 gennaio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, sono stati approvati i criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome ed è stato istituito il Programma per la prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi;

viene dunque confermato che le attività previste dal disegno di legge in esame potranno essere svolte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi od ulteriori oneri per la finanza pubblica;

con specifico riferimento al comma 1, lettera *d)*, capoverso «2.», viene rappresentato che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 101 del 2020 nel richiamare il Piano nazionale d'azione per il radon, nonché le indicazioni tecniche internazionali, definisce già esaustivamente i criteri per l'attuazione delle misure correttive;

con riferimento al comma 1, lettera *e)*, viene precisato che nell'attuale formulazione dell'Allegato II, Sezione I, paragrafo 2, lettera *a)*, si parla di "abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili", come da modifica introdotta in forza del decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203. Tale modifica si era resa necessaria al fine di prevenire contestazioni da parte della Commissione europea, la quale - richiedendo il "test di proporzionalità" ai sensi della direttiva 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 - aveva formulato richiesta di chiarimenti circa le ragioni per le quali l'attività di esperto in interventi di risanamento radon era stata limitata alle sole professioni di geometra, ingegnere ed architetto, sebbene nell'ordinamento nazionale vi sarebbero anche altre categorie professionali cui la legge attribuisce analoghe competenze;

viene espressa condivisione sull'opportunità di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria degli oneri riferita alla finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, dopo l'articolo 1, del seguente:

"Art. 2.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".".

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone dunque in votazione, con l'avviso favorevole del GOVERNO, la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(1553) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute***

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, in materia di potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca, per i profili di copertura finanziaria, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità a valere sugli stanziamenti indicati al comma 3, con particolare riguardo alle annualità 2026 e 2027.

Si chiedono altresì chiarimenti in merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, relativamente al comma 1 e alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 3, recanti spese in conto capitale. La simmetria dei valori attesi nelle tre annualità su competenza finanziaria, fabbisogno e indebitamento netto non appare infatti conforme alla prassi contabile per gli stanziamenti di tale natura economica.

Per quanto concerne l'articolo 2, recante disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026, occorrono ulteriori elementi al fine di determinare la neutralità finanziaria della norma, quali il numero degli incarichi prorogati rispetto a quelli oggetto di nomina, e valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nel testo.

Relativamente all'articolo 3, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'Università e della ricerca, quanto alle procedure concorsuali, si segnala che mentre quelle previste per il primo contingente richiamato dal comma 1 (articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020) dovevano svolgersi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il secondo contingente (articolo 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021) era previsto uno stanziamento per l'anno 2021 a copertura degli oneri relativi alla procedura concorsuale. Andrebbe quindi chiarito se il Ministero possa far fronte al rinnovo della procedura concorsuale avvalendosi delle sole risorse già previste a legislazione vigente.

In merito al comma 5, che prevede un incremento di 150.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, della dotazione finanziaria destinata al personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, al fine, esplicitato nella relazione tecnica, di contribuire alla realizzazione degli obiettivi connessi all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, andrebbero forniti i criteri e i parametri considerati per la stima degli oneri complessivi, al fine di valutare il grado di congruità delle risorse previste.

Per quanto riguarda l'articolo 5, volto al potenziamento del Piano d'azione «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», tenuto conto che la norma dispone in merito a risorse finanziarie già assegnate con la legge n. 178 del 2020, destinandole a ulteriori interventi, andrebbe confermata la piena disponibilità di tali risorse, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante.

Posto che la relazione illustrativa dà conto della pubblicazione di una graduatoria dell'Agenzia per la coesione territoriale per l'ammissione al finanziamento previsto in attuazione della legge n. 178 del 2020, andrebbe assicurato che non si siano verificati vincoli giuridici e impegni contabili tali da rendere indisponibili per le nuove finalizzazioni parte o la totalità delle predette risorse.

Inoltre, considerato che la norma è finalizzata a programmare, nell'ambito dell'Accordo per la coesione

di competenza, risorse assegnate per gli anni di competenza 2021, 2022 e 2023, andrebbe confermato che nessun impatto sui saldi di finanza pubblica, previsti a legislazione vigente, discenda per effetto di tali ulteriori finalizzazioni, che dunque devono presentare un profilo di spendibilità in linea con quanto già scontato nei predetti saldi.
In riferimento all'articolo 6, in materia di aziende ospedaliero-universitarie, va preliminarmente evidenziato che il comma 1 reca una disposizione finalizzata ad estendere l'applicazione del contratto collettivo di lavoro del comparto Sanità al personale non dirigenziale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse sulla base dei piani dei fabbisogni.
Per i profili di quantificazione, richiamando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero forniti elementi di quantificazione relativi agli eventuali maggiori oneri annui previsti per le unità da applicare alle attività assistenziali e di supporto alle Aziende Ospedaliero-Universitarie, fornendo maggiori informazioni sulle unità potenzialmente interessate dalla misura e sulle differenze rispetto al contratto collettivo di lavoro applicato alle unità già in servizio. Ove il contratto collettivo del comparto Sanità fosse più favorevole di quello finora applicato, i piani dei fabbisogni di personale determinati nel rispetto della normativa previgente, citati dalla relazione tecnica a sostegno dell'assenza di oneri, andrebbero rideterminati alla luce della modifica normativa. A tale proposito la relazione tecnica fa riferimento al concorso delle Università senza però fornire ulteriori elementi informativi. Andrebbero, inoltre, fornite rassicurazioni in merito alla sostenibilità delle compensazioni che saranno necessarie a fronte dei fabbisogni minimi di servizio che le Aziende Ospedaliere delle Università saranno comunque tenute ad assicurare all'utenza.
Il comma 2 dispone la conservazione del contratto del comparto istruzione e ricerca per il personale non dirigenziale, già assunto dalle Università e che operi in convenzione presso le aziende di cui al comma 1, senza chiarire l'inquadramento del personale già assunto direttamente dalle predette aziende e non dalle Università. Sul punto, andrebbero assicurato che la disposizione non sia suscettibile di generare contenziosi, dal momento che potrebbe determinare, a parità di qualifica ed anzianità di personale appartenente alla medesima Amministrazione, una differenziazione di trattamenti giuridici e economici.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 256 del Servizio del bilancio.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali***

(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nel pomeriggio di oggi si svolgeranno le audizioni dei soggetti con riferimento al disegno di legge in titolo.
Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(578) ***RUSSO e altri. - Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare***

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a completare l'istruttoria sulla relazione tecnica richiesta con riferimento al provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(957) ***Deputato CONTE e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a completare l'istruttoria sugli elementi di chiarimento richiesti con riferimento al provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1101) ***MAGNI e altri. - Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio.
Il PRESIDENTE rinnova al Governo la sollecitazione per il completamento dell'istruttoria sul disegno di legge in esame.
La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1325) ***OCCHIUTO e altri. - Istituzione della "Fondazione La Colombaia"***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a completare l'istruttoria sulla relazione tecnica richiesta con riferimento al provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1372) ***MARTI e altri. - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica***
(Parere alle Commissioni 7ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a completare l'istruttoria sulla relazione tecnica richiesta con riferimento al provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1457) ***Deputato FOTI e altri. - Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Pareri alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.
Il PRESIDENTE sollecita il Governo a completare l'istruttoria sugli elementi di chiarimento richiesti con riferimento al provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella antimeridiana di ieri.
Chiede chiarimenti circa l'andamento dei lavori la senatrice AMBROGIO (*FdI*), a cui dà risposta il PRESIDENTE.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(836) ***DE PRIAMO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli***

stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

La senatrice MENNUNI (*FdI*) sollecita il Governo a completare l'istruttoria sulla relazione tecnica richiesta con riferimento al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=59059

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 323 del 02/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

323a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025

_____

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,02)*.
Si dia lettura del processo verbale.
MATERA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente*.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:
(1353) ***Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)* **(ore 10,04)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1353, già approvato dalla Camera dei deputati.
Proseguiamo l'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati e ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti presentati sull'articolo 2.
FRANCESCHELLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, con l'emendamento 2.57 si propone il mantenimento dell'unitarietà dell'ordine giudiziario.
È chiaro che con questa riforma oggi andiamo a incidere più formalmente che sostanzialmente sullo *status quo* della carriera della magistratura, in quanto sappiamo tutti molto bene che il passaggio tra una funzione e l'altra, quella che oggi chiamiamo separazione delle carriere, interessa poco meno dello 0,5 per cento dei magistrati in servizio. Questo avviene soprattutto nei primi anni di carriera quando,

soprattutto per esigenze di trasferimento logistico, si cerca di accedere a una sede più vicina e consona rispetto a quella assegnata in prima istanza.

Pertanto, di fatto oggi andiamo a incidere sull'ordine giudiziario e sulle carriere della magistratura senza che ve ne sia esigenza reale. Si vuole dare un segnale alla magistratura, con un atteggiamento che potremmo definire anche punitivo, per tutta una serie di fattispecie maturate in questo periodo.

Credo che avremmo potuto discutere questa norma, ma partendo dal concetto di una riforma della giustizia. Ricordo che oggi la giustizia è spesso troppo lunga e genera delle incertezze. Tuttavia, ciò avviene per responsabilità non dei magistrati, ma legate agli organici dei magistrati: manca un quinto dei soggetti inquirenti e giudicanti e gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) che procedono alle notifiche sono sotto organico. Pensiamo anche alle cancellerie e alla carenza degli strumenti telematici idonei e sufficienti a consentire che il processo telematico, che è partito e si sviluppa, possa portare effettivamente a una riduzione dei tempi. Sono tutta una serie di attività che dovrebbero riguardare la giustizia in senso lato.

La giustizia è uno degli elementi essenziali su cui si regge il nostro ordinamento, che è chiamato a dover risolvere una controversia nel più breve tempo possibile. Ciò riguarda le nostre imprese, che nel ritardo dell'emissione delle sentenze e nelle lungaggini vedono un rallentamento della loro produttività e della competitività del nostro sistema. Pensiamo alle pubbliche amministrazioni: quando si incappa in un ricorso contro un appalto, oppure si procede con una risoluzione in danno dell'impresa appaltatrice per inadempimento si vedono trascorrere mesi, se non anni, con opere pubbliche interrotte e con un'incertezza nel dare risposte ai cittadini, alle imprese e ai lavoratori che tutti i giorni chiedono a noi che facciamo politica e che amministriamo i nostri territori delle risposte celeri ed efficienti.

Di tutto questo, però, noi non vediamo nulla in questo provvedimento, se non la volontà di separare le carriere e di sottoporre gli ordini ai diktat e agli indirizzi che possono provenire dalla politica stessa e questo non va assolutamente bene.

Non ripeterò quanto già detto dai miei colleghi, ma mi limito a dire che questo è un ulteriore strumento punitivo nei confronti dei magistrati, che si vogliono sottoporre al potere politico. Questo è avvenuto anche con altri provvedimenti, come ad esempio il decreto sicurezza, quando si è cancellato integralmente un comparto come quello della canapa, non pensando che accanto al tema della canapa ricreativa c'è anche quello della canapa produttiva in molti settori, ma lo si è voluto cancellare per un principio che non guarda in faccia a nessuno, che è quello di far prevaricare le nostre imprese e la pubblica amministrazione dalle volontà del politico di turno che chiede, con i propri provvedimenti, un assoggettamento delle persone ai propri voleri. *(Applausi)*.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Signor Presidente, con i nostri emendamenti, quindi anche con l'emendamento 2.4, soppressivo dell'articolo 2, ci siamo sostanzialmente posti l'obiettivo di salvare il salvabile di questo provvedimento, cercando di dare un senso a quella che voi chiamate riforma, che un senso - mi vien da dire - non ce l'ha.

Riteniamo, infatti, che questa riforma sia profondamente e tragicamente sbagliata e non poteva essere diversamente, visto che è il frutto di una impostazione ideologica che mira a indebolire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che è il vostro nemico numero uno. Questo è il vero, celato fine di questa riforma, nascosto peraltro molto male. Parlate di questa riforma come di un passo in avanti. La realtà invece è opposta: questa riforma equivale ad un pericoloso arretramento e non lo diciamo solo noi, ma lo dice chi vive quotidianamente il sistema giustizia, gli stessi che ci hanno illustrato i veri problemi.

Per voi, invece, la priorità è la separazione delle carriere. La creazione di due Consigli superiori della magistratura distinti per giudici e pubblici ministeri non farà altro che comportare la frammentazione della stessa magistratura, creando ulteriori problemi e divisioni, ostacolando la collaborazione necessaria per il buon funzionamento della giustizia. Si verranno così a creare due binari distinti che rischiano di rallentare sensibilmente il funzionamento del sistema giustizia.

Vorrei poi illustrare le varie conseguenze che questa riforma avrebbe. Più volte abbiamo evidenziato l'importanza dell'unità della magistratura come garanzia di equilibrio ed imparzialità. La separazione dei CSM non è la soluzione ai problemi del sistema, ma anzi potrebbe paradossalmente creare ulteriori

inefficienze e alimentare nuovi conflitti. Nel portare avanti un progetto di riforma di tale importanza, la linea guida doveva essere quella di garantire ai giudici e ai pubblici ministeri, sia pure con ruoli diversi, di lavorare in un sistema coeso e armonico. I problemi ci sono, non lo abbiamo mai negato: chi di noi, in maniera diretta o indiretta, non si è scontrato con le lacune del servizio giustizia? Parlo quindi delle lungaggini dei processi, della digitalizzazione che fa fatica a decollare, delle strutture fatiscenti, della carenza di personale e di risorse. Si tratta di problemi che, se affrontati seriamente, avrebbero conseguenze dirette sui cittadini. Sì, i cittadini: trascurati, dimenticati in questa riforma.

Una riforma costituzionale di questa portata, per essere considerata valida, come minimo deve rispondere ad alcuni principi: deve garantire l'indipendenza di chi è chiamato ad applicare la legge, deve garantire la trasparenza, deve garantire un impatto positivo sul cittadino che accede al servizio giustizia. Ebbene, niente di tutto ciò è contemplato da questa riforma. I cittadini saranno quindi costretti ad affrontare iter giudiziari più lunghi, sentenze più tardive. I problemi reali del nostro sistema che ho appena descritto, paradossalmente rischieranno di peggiorare e questo è veramente incredibile.

Tutto questo perché? Per porre in essere un'azione punitiva, precisa e puntuale, contro la magistratura, che si permette di fare il proprio lavoro, il proprio dovere, senza rispondere al potere politico di turno. Se questo modo di fare le riforme costituzionali non è grave e pericoloso, cos'altro dobbiamo aspettarci? Con questo emendamento - concludo - evidenziamo quanto sia dannosa la frammentazione e quanto sia invece importante difendere l'efficienza e l'unità della nostra magistratura. *(Applausi)*.

MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, siamo all'articolo 2. Questo articolo presenta delle criticità per noi, perché modifica l'articolo 102 della Costituzione. Lo voglio leggere integralmente, per comprendere e far comprendere ai colleghi in che cosa consiste questa modifica. L'articolo 102, al primo comma, afferma: «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario». Questa maggioranza di destra lo vuole modificare perché, dopo le parole: «sull'ordinamento giudiziario», vuole inserire le parole; « , le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti». Cioè sostanzialmente vuole creare due carriere distinte tra la carriera del giudice che giudica e cerca la verità e la carriera di un pubblico ministero che praticamente diventerà l'avvocato dell'accusa.

Allora, iniziamo col chiarire un punto. Questa maggioranza di destra vuole questa riforma, o dovrebbe volere questa riforma, sostanzialmente per migliorare l'efficienza della giustizia. Questo dovrebbe essere lo scopo di una riforma, penso. Ma questa affermazione - migliorare l'efficienza della giustizia - non trova riscontro in tutto il testo, e soprattutto non trova riscontro nel testo dell'articolo 2, che muta sensibilmente l'articolo 102, creando *ex abrupto* due carriere distinte, che dovrebbero quindi migliorare l'efficienza della giustizia.

Però, parliamoci chiaramente: qui non si parla di migliorare e di ridurre i tempi dei processi, no, si tratta solo di istituire due carriere. Non si tratta di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali, non si tratta di tutelare al meglio i cittadini e le imprese che hanno bisogno di una giustizia rapida ed efficace, no. Si tratta semplicemente di creare ancora due distinte carriere.

Sembra che il grido di dolore che i cittadini italiani hanno lanciato nel cercare una giustizia che persegue i veri interessi, cioè la ricerca della verità, sia destinato a cadere invano, perché io vi vedo tutti assenti oggi, incapaci di ascoltare quello che le opposizioni stanno cercando di dirvi, pronti solamente a pigiare il bottone o ad alzare la mano per dire "signorsì".

Vorrei citarvi anche un adagio dei costituzionalisti.

Ho trovato questo adagio dei costituzionalisti molto pertinente all'articolo 102. Esso dice che le Costituzioni sono le regole che i popoli si danno da sobri, perché valgono anche nel caso in cui si cada in preda ai fumi dell'alcol. È un adagio che calza a pennello in questa situazione ed indica che, per precauzione, sarebbe il caso di usare la massima cautela quando si modifica la Carta costituzionale nei punti che impattano sui principi democratici, in particolare quello dell'indipendenza della magistratura, perché si dice che i Governi passano (e il vostro passerà come Governo), mentre le Costituzioni restano. È questo che cerchiamo di dirvi oggi: state cambiando una Costituzione, peggiorandola, senza risolvere il vero problema della giustizia. *(Applausi)*.

NATURALE *(M5S)*. Signor Presidente, sicuramente quello in discussione è un provvedimento che lascia attoniti, perché non viene richiesto da nessuna parte, né dai cittadini né tantomeno dalla magistratura, quindi è una forzatura attuata da questo Governo. È come ha ben detto il ministro Nordio, perché l'opposizione in maniera unanime è contraria a questa riforma costituzionale; si interviene in maniera pesante su ben sette articoli della Costituzione quando si sarebbe potuto fare in altra maniera con un provvedimento ordinario. Quindi un atto di forza dettato dall'approccio che ha questo Governo. Infatti il ministro Nordio ha detto: noi adesso abbiamo deciso così, se vi piace, altrimenti con il prossimo Governo, se mai sarete voi a rappresentarlo e a sostenerlo, potrete cambiare. La Costituzione sta diventando quindi un qualcosa su cui poter giocare, e questo è inaccettabile, perché la Costituzione deve rimanere un punto fermo, una guida che fino ad oggi si è sempre dimostrata all'altezza di quello per cui è stata messa in campo.

I problemi che deriveranno da tutti questi cambiamenti non sono prevedibili. I miei colleghi di opposizione hanno rappresentato in varie maniere quali potrebbero essere le criticità di questa separazione delle carriere. Sicuramente ci sarà la possibilità concreta che il pubblico ministero diventi troppo legato alla forza di maggioranza e al Governo, quindi a pagarne le conseguenze sarà la giustizia, quella che tutti i cittadini vorrebbero fosse completamente libera da condizionamenti di potere e da condizionamenti politici. Allora noi continuiamo a gran voce a dire: rendetevi conto, fermatevi, la Costituzione non può essere manomessa in questo modo arbitrario. La democrazia ancora una volta viene messa al bando, perché nessun emendamento dei tantissimi presentati dall'opposizione è stato considerato. La maggioranza continua ad essere sorda anche rispetto a chi vive in questo ambito, quindi a esperti che sono stati auditi, magistrati che hanno rappresentato con cognizione di causa le criticità di questo provvedimento. Una separazione delle carriere che nei fatti non c'è, quindi dietro tutta questa proposta sicuramente ci sono altri retropensieri e questa è una situazione inaccettabile, perché le varie parti del CSM nei fatti sono state operative.

Quindi, adesso, a che pro creare due CSM, aumentando i costi, una spesa che l'Italia non si può permettere? Abbiamo sempre detto che la coperta è corta, ma per le cose strane che sta facendo questo Governo si riescono sempre a trovare i fondi giusti.

La democrazia, cari colleghi, non può essere messa a repentaglio. La giustizia e la sicurezza dei cittadini devono essere un qualcosa di concreto a fronte di ciò che chiedono i cittadini stessi e non è sicuramente la separazione delle carriere, che non porterà loro alcun beneficio. Se voi la portate avanti a spada tratta, sicuramente i benefici ci saranno per il Governo e per l'autoritarismo che state mettendo in campo a 360 gradi. Noi del MoVimento 5 Stelle diciamo un fermo no a quello che è un attacco, in piena regola, alla nostra Carta costituzionale. *(Applausi)*.

NAVE *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti all'articolo 2. Ne abbiamo presentati un set completo, a partire dall'abrogativo, perché era quello che interessava di più, fino poi ad altri emendamenti che cercavano di limitare quanto più possibile i danni di questo disegno di legge. Lo abbiamo fatto anche per denunciare la nostra ferma e motivata contrarietà all'articolo 2 del disegno di legge, un articolo che, seppur breve nella sua formulazione, ha implicazioni profonde e potenzialmente devastanti per l'equilibrio del nostro ordinamento democratico.

L'articolo 2 modifica l'articolo 102 della Costituzione, introducendo un inciso che recita - testuali parole - « , le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.». Si tratta di una frase apparentemente innocua, quasi tecnica, ma che in realtà noi sappiamo benissimo rappresentare un cambio di paradigma, perché sancisce a livello costituzionale la separazione strutturale e definitiva tra chi giudica e chi accusa.

Allora, colleghi, è chiaro, non ci facciamo illusioni e sappiamo perfettamente che questa non è una riforma neutra, non è una riforma tecnica, ma è una riforma profondamente ideologica che risponde a una visione della giustizia in cui il pubblico ministero deve essere isolato, separato e - diciamolo pure chiaramente - progressivamente indebolito. Questo è il punto: separare le carriere significa creare due magistrature diverse, due percorsi professionali distinti, due logiche di carriera, due organi di autogoverno. Questo inevitabilmente porta ad una asimmetria tra accusa e difesa, perché mentre il giudice resta un soggetto terzo, in questo caso il pubblico ministero rischia di diventare un funzionario

dell'accusa, più vicino al potere esecutivo che alla giurisdizione.
Noi ci siamo chiesti se è davvero questo il modello di giustizia che vogliamo, una giustizia in cui il pubblico ministero non è più un magistrato autonomo, ma un attore istituzionale separato, potenzialmente condizionabile e controllabile. La nostra risposta, quella del MoVimento 5 Stelle, è stata no, perché sappiamo bene che l'indipendenza del pubblico ministero è una garanzia per tutti i cittadini, è una garanzia che le indagini si facciano anche quando toccano i potenti. È una garanzia che l'azione penale sia esercitata senza timori, senza pressioni e condizionamenti. Non è un caso, se andiamo ad analizzare la situazione attuale, che questa riforma arrivi proprio ora, in un momento in cui la magistratura sta indagando su vicende che coinvolgono esponenti di Governo, lobby economiche, interessi opachi. Non è un caso che si voglia separare, isolare, depotenziare il pubblico ministero, proprio quando il pm dà fastidio.
L'articolo 2, così come formulato, non prevede alcuna garanzia per l'autonomia del pubblico ministero. Non dice nulla su come verrà selezionato, valutato, trasferito. Non dice nulla su chi controllerà il suo operato. Non dice nulla, signor Presidente, su come si eviteranno interferenze dal potere politico. Questo silenzio diventa ancora più assordante perché apre la porta a una riforma sull'ordinamento giudiziario che potrebbe trasformare il pubblico ministero in un organo amministrativo gerarchizzato e quindi subordinato.
E allora, colleghi, dietro ai nostri emendamenti c'è proprio questa cautela. Possiamo davvero approvare una modifica costituzionale così delicata e irreversibile, senza sapere quali saranno le sue conseguenze concrete? Possiamo davvero scrivere nella Carta che le carriere devono essere separate, senza però prima definire come saranno garantite l'indipendenza e l'autonomia di chi accusa?
Ancora una volta noi diciamo di no, perché la Costituzione non è un terreno di sperimentazione, ma fondamento della nostra democrazia e ogni sua modifica deve essere ponderata, motivata e condivisa.
Per quanto riguarda la condivisione, signor Presidente, vorrei fare un accenno al metodo. Il disegno di legge in esame è stato approvato dalla Camera in una sola settimana senza emendamenti, audizioni e confronto. È questo il modo in cui pensiamo di cambiare la Costituzione? Signor Presidente, è questo il rispetto che dobbiamo alle istituzioni, ai cittadini e alla storia repubblicana? Noi, ancora una volta, siamo contrari a questa metodologia e quindi diciamo assolutamente di no.
Crediamo che una riforma così importante debba nascere dal dialogo e non dalla forzatura, dalla partecipazione e non dall'imposizione, dalla trasparenza e non dalla fretta. *(Applausi)*.
MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, spero che i colleghi non si arrabbieranno dopo il mio intervento. Vice ministro Sisto, posso telefonarle o posso avere la sua attenzione? Grazie, signor Vice Ministro, gentilissimo. *(Applausi)*. Mi dice, Vice Ministro, qual è il vero scopo di questa riforma costituzionale? Mi dice qual è il genio che ha partorito questa modifica all'articolo 102 della Costituzione? Ci sarà un genitore di tutto questo. Ho trovato veramente geniale la modifica al citato articolo 102.
La prima parte dice che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati e le norme vengono regolate dalle leggi sull'ordinamento. Voi state andando a inserire anche le seguenti parole: « , le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti ». State dicendo che la Costituzione segue le norme e quindi le norme potranno modificare le carriere. Mi interrogo sul livello di inutilità raggiunto con questa misura.
Mi rivolgo tramite lei, signor Presidente, anche ai fini giuristi che abbiamo in quest'Aula. Penso ai senatori Rastrelli, che è in tutt'altra faccenda affaccendato, Lisei e De Carlo, anche lui affaccendato in altri scopi. Cosa state facendo? Vi rendete conto di quello che state facendo? Ieri ho sentito la vice presidente Rossomando dire che questa riforma non ha nessuna logica. Io invece una logica la trovo. Voi avete la necessità di dividere la magistratura per poterla controllare meglio. Siccome ve ne arrestano uno a settimana tra colleghi, consiglieri regionali e Presidenti di Regione, allora voi avete la necessità di proteggerli e di trovare il modo di controllare quei magistrati che hanno la schiena dritta e fanno il loro lavoro.
Io credo che abbiate un serio problema con la giustizia e in questo caso, sempre per suo tramite, Presidente, mi rivolgo invece al collega Zanettin, che non perde occasione per darci mostra di tutte le sue capacità giuridiche. Vi siete accorti che nel 2022 c'è stata la Cartabia, che di fatto ha già separato

le carriere e tutte le funzioni dei magistrati? Secondo me il vero scopo, vice ministro Sisto, è quello che ha detto la mia collega Pirro ieri, *divide et impera*. Voi state dicendo che volete eliminare le correnti, ma creando due magistrature farete in modo che correnti ben più piccole potranno influire su ogni singola carriera. Avrete quindi delle correnti sui giudicanti e delle correnti sui requirenti. Non state andando a risolvere assolutamente nulla. Vice ministro Sisto, state facendo una cosa dannosa. Credo non sia lei ad aver fatto questa riforma.

Mi sarei aspettato, dopo l'intervento del senatore Pera, uno scatto di orgoglio da parte dei senatori di Fratelli d'Italia nell'andare a modificare quella parte che, secondo il senatore Pera, era pericolosa, ossia concernente l'indipendenza assoluta dei pm. Ho visionato il fascicolo degli emendamenti, cercando tutti quelli della maggioranza, ma non ne ho trovato nemmeno uno, neanche del relatore, che ponesse fine alla discrasia evidenziata dal senatore Pera. Poi mi sono accorto che non c'è un relatore, perché siete addirittura arrivati in Aula senza un relatore. Credo non sia mai successo che una riforma costituzionale arrivasse in Aula senza relatore. *(Applausi)*.

Senatore Rastrelli, patriota Rastrelli, lei è d'accordo su questo modo di legiferare? *(Commenti)*. Mi sono rivolto al Presidente e, per suo tramite, ho chiesto al senatore Rastrelli se è d'accordo con questo modo di legiferare. *(Commenti)*. Senatore Zaffini, lei è d'accordo? A me sembra che stiate facendo una forzatura che non si è mai vista in quest'Aula. Avete chiesto il dialogo, avete chiesto di apportare modifiche e tutto il supporto dell'opposizione; venite poi in Aula e non presentate neanche un emendamento. Se non vi vergognate in questo caso, non so quando dovete farlo. *(Applausi)*.

Mi avvio a concludere in quanto illustrerò probabilmente altri emendamenti. Ritengo che questo non sia il modo di procedere. Darei un consiglio alla maggioranza: visto che questo è il vostro modo di legiferare, ponete subito la fiducia e ci togliamo tutto dai piedi. Avete già deciso di smantellare la giustizia e allora procedete. Tutti i vostri amici che in questo momento hanno dei procedimenti aperti probabilmente ne riceveranno dei benefici. *(Applausi)*.

LA MARCA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, signor Vice Ministro, gentili colleghi, intervengo con senso di responsabilità su una riforma che incide profondamente sull'equilibrio tra i poteri dello Stato, in particolare sull'assetto della magistratura nel nostro ordinamento costituzionale. La separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, così come delineata in questo disegno di legge, rappresenta una modifica strutturale della nostra Costituzione.

Come Partito Democratico, continuiamo a considerare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura un presidio irrinunciabile di legalità e garanzia per i diritti dei cittadini. L'articolo 104 della nostra Carta assegna alla magistratura un ruolo unitario organico autonomo. L'introduzione di due Consigli superiori separati (uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri) rompe quell'unità e rischia di esporre una delle due funzioni, quella requirente, a un progressivo slittamento verso l'area dell'Esecutivo.

Fatta questa dovuta premessa, vorrei concentrarmi sull'emendamento 2.60, che ho sottoscritto e che oggi discutiamo. Esso introduce un principio essenziale nel nuovo assetto: la previsione che i due Consigli organizzino la formazione dei magistrati secondo criteri comuni. Quest'aggiunta ha valore sostanziale, perché mira a mantenere un elemento di coerenza, uniformità e spirito unitario nella formazione professionale dei magistrati, anche nel nuovo quadro di separazione. La formazione condivisa rappresenta uno dei pochi strumenti ancora idonei a garantire che la cultura della giurisdizione resti comune e che i magistrati continuino a riconoscersi in un sistema di regole, valori e prassi condivisi, pur operando in diversi ambienti.

In un momento in cui si accentua la distanza tra giudice e pubblico ministero, il rischio di una deriva ideologica o funzionale è concreto. Per questo, riteniamo fondamentale che la formazione resti unitaria nei criteri e negli obiettivi.

Organizzare la formazione con criteri comuni significa affermare che, anche se su binari distinti, il giudice e il pubblico ministero sono comunque parte dello stesso ordinamento e rispondono agli stessi principi costituzionali: legalità, imparzialità, rispetto dei diritti fondamentali. Siamo consapevoli che la riforma prosegue su un binario imposto dalla maggioranza, senza reali aperture al confronto parlamentare, ma riteniamo doveroso continuare a proporre emendamenti che rendano questo testo

meno sbilanciato, meno divisivo, meno pericoloso per l'equilibrio tra i poteri dello Stato.
È in questo spirito che chiediamo al Governo e alla maggioranza di accogliere l'emendamento 2.60, non come concessione politica, ma come atto di responsabilità istituzionale, perché la giustizia non è terreno di scontro, ma fondamento della convivenza democratica e un ordinamento è davvero democratico solo se chi amministra la giustizia è formato, giudicato e valutato secondo regole comuni, trasparenti e condivise. *(Applausi)*.
GAUDIANO *(M5S)*. Signor Presidente, stiamo esaminando l'articolo 2, che si può dire rappresenti il cuore di questa riforma. Esso, infatti, interviene modificando il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione, al fine di precisare che le norme sull'ordinamento giudiziario, che in realtà regolano la funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari, debbano altresì disciplinare le distinte carriere dei magistrati, sia requirenti che giudicanti.
Tra i tanti emendamenti da noi presentati, mi soffermo sull'emendamento 2.9, che interviene sostituendo le parole concernenti la disciplina della separazione delle carriere con una nuova locuzione, afferente alle garanzie di indipendenza. Entrando nel merito dell'emendamento, si può dire che esso affida alle norme sull'ordinamento giudiziario l'attuazione delle garanzie di indipendenza della magistratura. Parliamo di un provvedimento che, anziché rafforzare il sistema democratico, in realtà ne minaccia la stessa essenza. Siamo di fronte a una vera e propria riforma costituzionale che non interviene nel ridurre i tempi dei processi, che oggigiorno rappresentano una delle maggiori criticità per i nostri cittadini.
Riteniamo, signor Presidente, che questa riforma, che dovrà portare alla separazione delle carriere, abbia in realtà solo un sapore e un fine punitivi nei confronti della magistratura. L'amministrazione della giustizia è un tema - oso dire - molto delicato da affrontare e riteniamo che i provvedimenti costruiti in modo ideologico come quello di cui ci occupiamo oggi non servano a garantire la convivenza civile e democratica nel nostro Paese. *(Applausi)*.
PIRONDINI *(M5S)*. Signor Presidente, con gli emendamenti che presentiamo all'articolo 2 chiediamo alla maggioranza di fermarsi rispetto al percorso che ha intrapreso e di modificare alcuni aspetti che non ci convincono perché, come abbiamo detto in altre occasioni, è evidente che il settore della giustizia sicuramente necessita di una riforma, ma la riforma andrebbe strutturata rispetto alle esigenze e ai problemi reali della nostra giustizia. Il fatto che il tema della separazione delle carriere non fosse una priorità tra i problemi della giustizia italiana lo raccontano perfettamente i numeri. Il nostro è un Paese che ogni anno perde 100 miliardi in corruzione.
Forse aggredire i corruttori sarebbe stata una manovra non solo etica, ma anche economica centrale per questo Paese. C'è anche qualcuno che l'ha fatto, il MoVimento 5 Stelle con la cosiddetta legge spazza corrotti, che evidentemente a qualcheduno non piaceva e quindi pian piano la si è voluta demolire *(Applausi)*, perché sia mai che si vada ad attaccare la corruzione in questo Paese, nel quale mancano i soldi per tutti, poi ci sono 100 miliardi di corruzione da andare ad aggredire, ma evidentemente non li si vogliono andare a recuperare (poi qualcheduno magari un giorno ci spiegherà con calma il perché).
Quindi da una parte 100 miliardi non interessano e non si fa nulla per andare a contrastare la corruzione. Però si fa la separazione delle carriere, perché evidentemente qualcuno pensa che i numeri dicano che quella è una priorità assoluta della nostra giustizia. Chi ci ascolta penserà che lo scambio tra funzione requirente e giudicante avverrà nel 50 o nel 60 per cento dei casi ogni anno e che c'è bisogno di mettere un freno a questa porta girevole tra funzione requirente e giudicante, per cui il Governo interviene su questo. Peccato che i numeri raccontino in modo inequivocabile che in un anno lo scambio tra funzione requirente e funzione giudicante avviene nello zero virgola per cento dei casi; cioè, questa cosa per la quale il Governo sente un'esigenza di intervenire così grande, spacciandola come una riforma utile al Paese, avviene meno che nell'un per cento dei casi.
Si dice che dobbiamo separare le carriere perché il pm e il giudice possono avere l'ufficio vicino e possono essere in comunicazione tra loro; quindi il Governo interviene per separare queste due funzioni, più ancora di quanto non sia già attualmente così. I processi in Italia terminano in archiviazione o in assoluzione nel 54 per cento dei casi. I numeri testimoniano dunque in modo assolutamente inequivocabile che in questo momento il Governo si occupa di una riforma della

giustizia di cui non c'è nessun bisogno, a differenza di tante altre cose di cui necessiterebbe la giustizia italiana, rispetto alle quali questo Governo non fa assolutamente niente.

Penso ad esempio al tema della certezza della pena. Forse si poteva intervenire su quello o rispetto alla velocità dei processi, perché in questo Paese molto spesso la lentezza dei processi diventa la condanna stessa e questo è inaccettabile. Quando si arriva a una sentenza dopo 10-15 anni, probabilmente bisognerebbe intervenire su quello. Il fatto che di fatto a questo Governo poco interessi anche della separazione delle carriere è dato da un fatto che ho citato più volte, che riguarda un Sottosegretario di questo il Governo indagato per rivelazione di segreto d'ufficio. Per questo Sottosegretario il pm chiese il non luogo a procedere; dopodiché il giudice chiese invece il rinvio a giudizio. In quel caso le carriere si erano già separate per i fatti loro, cioè il pm chiede una cosa e il giudice ne chiede un'altra. Ecco, in quel caso, in cui è già avvenuto quello che voi proponete con questo testo di legge, un altro Sottosegretario di questo Governo ha attaccato il giudice, dichiarando che era inconsueto che il giudice facesse una cosa diversa da quella che richiedeva il pm.

Probabilmente questo Governo dovrebbe occuparsi dei problemi reali della giustizia, che sono tanti e che paralizzano anche un lato economico molto importante del Paese. Inoltre, quando avvengono le cose richieste da questo testo, invece di contestare e attaccare per l'ennesima volta i giudici, probabilmente dovrebbe prendere atto che i problemi legati alla giustizia in questo Paese ci sono, ma non sono quelli di cui si occupa questo Governo. Sul perché questo avviene, ognuno può legittimamente farsi le proprie domande. *(Applausi)*.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, siamo ancora qui, in quest'Aula, a discutere dello stesso argomento: la separazione delle carriere dei magistrati tra giudicanti e requirenti. Sono giorni che ne discutiamo e che parliamo animatamente. Penso che sia piuttosto evidente a tutti quelli che vogliono capire, ascoltare, avere una mente aperta e confrontarsi che stiamo discutendo del nulla, di una vendetta personale collettiva di una certa area politica nei confronti della magistratura, che si ritiene nemica e politicizzata, salvo poi applaudire quando indaga, persegue e condanna qualche esponente della parte avversa, come accaduto recentemente.

Forse questo chiarisce a tutti che la magistratura fa il suo lavoro. Ci sono sicuramente giudici migliori e magari altri un po' meno bravi nel loro lavoro, ma dovremmo guardare più alla meritocrazia che tanto vi è cara, invece di puntare il dito solo quando vi fa comodo e inventare scuse per perpetrare una vendetta per fatti che stanno nel passato e che vi hanno segnato. La realtà, ben chiara a tutti, è che a voi semplicemente non piace rispettare le leggi e seguire l'ordinamento giudiziario; vi piace fare quello che volete, vi piace la legge del più forte, come ha osato vergognosamente dire *(Applausi)* in quest'Aula il vostro Ministro della giustizia. Buttiamo nel cestino - anche se vorrei dire un'altra parola meno educata - la nostra amata Costituzione, che stabilisce tutele per i più deboli, norme chiare che difendono la giustizia e non la legge del più forte, che era quella dell'età della pietra e che dopo secoli di civilizzazione dovremmo aver superato. Invece, ancora una volta ci volete riportare indietro. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Per favore, lasciate intervenire la collega.

PIRRO *(M5S)*. Ci volete riportare indietro perché evidentemente la civiltà non vi piace, non vi piace la solidarietà, non vi piacciono le norme, non vi piace la giustizia. Vi piace solo tirare fuori i muscoli e dimostrare che evidentemente, laddove non arrivano i neuroni, potete solo intervenire con le fibre muscolari, perché solo quello avete a disposizione.

Signor Presidente, noi vorremmo una giustizia che si occupa dei problemi dei cittadini, che si occupa della riabilitazione dei detenuti, che si occupa anche di far star bene i propri dipendenti, come gli agenti di Polizia penitenziaria che si trovano a vivere in quelle stesse carceri che diventano dei forni. Aggiungerei un aggettivo, che però mi sembra un po' troppo forte, ma lascio intendere a tutti a cosa mi riferisco, viste le temperature estreme che stiamo raggiungendo anche in questi giorni: abbiamo 18 città con temperature a livelli di emergenza, cosa che non si vedeva da chissà quanto tempo (di certo non tra fine giugno e i primi di luglio). Nelle nostre strutture penitenziarie, costruite in cemento armato con rinforzi in metallo, si raggiungono temperature tali che persino negli allevamenti degli animali vengono considerate invivibili; invece noi le accettiamo per i nostri detenuti e per i nostri agenti di

Polizia penitenziaria e non muoviamo un dito: non muoviamo un dito per i detenuti che si suicidano e non muoviamo un dito per gli agenti di Polizia penitenziaria sottoposti a pressioni tali da avere anche loro dei tassi di suicidio superiori a quelli normali della collettività. Su quello non facciamo niente, invece ci vendichiamo della magistratura politicizzata. No, non è questa l'idea di Paese che abbiamo noi. I muscoli non ci piacciono; ci piace la democrazia, ci piace la Costituzione, ci vergogniamo delle vostre azioni. *(Applausi)*.

SIRONI *(M5S)*. Signor Presidente, Governo, colleghi, siamo qui ad impegnare il nostro tempo ormai da diverse ore discutendo unilateralmente, perché solo l'opposizione fa sentire le proprie motivazioni su questa che possiamo definire una riforma ideologica. Non è una riforma pratica, concreta, che dà risposte alle criticità del nostro sistema giudiziario. So che è pesante sentirselo ripetere ad ogni intervento, ma sappiamo benissimo tutti che dovremmo essere qui a discutere di altro, ad esempio di dove trovare le risorse per finanziare gli aumenti degli organici e il miglioramento delle strutture.

Pensiamo, come ha accennato adesso la senatrice Pirro, alle strutture carcerarie. Di problemi concreti, seri e veri che darebbero una risposta ai cittadini ce ne sarebbero. Parliamo ad esempio dei tempi della giustizia, che sono determinati anche dalla penuria dell'organico.

Invece di cercare di affrontare insieme il grave problema della scarsità delle risorse da destinare a questa riforma, siamo qua a parlare di una vostra riforma ideologica, perché questa riforma costituzionale è priva di un senso concreto. A proposito della separazione delle carriere, mi chiedo quale cittadino italiano possa pensare che tale riforma risolverà i problemi strutturali della giustizia. Le carriere - sappiamo tutti benissimo - sono di fatto già separate e se si fosse voluto insistere in questa direzione, si sarebbe potuto far riferimento ad una legge ordinaria, senza dover ricorrere alla Costituzione. Quando è necessario ricorrere alla Costituzione? Nel momento in cui si vogliono creare due Consigli superiori della magistratura al posto di uno. Ci si potrebbe chiedere il perché. Allora, il giudice inquirente (il pubblico ministero) ha il ruolo di tutelare l'interesse pubblico e l'interesse collettivo e questo si riscontra anche, per esempio, in una casistica scarsamente presa in considerazione, come quella dell'intervento del pubblico ministero nei procedimenti civili, in cui il pubblico ministero ha un ruolo proprio di tutela dell'interesse pubblico e collettivo, a tutela, per fare un esempio per tutti, dei minori nell'ambito dei giudizi relativi alle separazioni, ai divorzi o alla modifica delle condizioni di separazione. Quindi, che senso ha, nel momento in cui questo pubblico ministero ha il ruolo di tutela dell'interesse pubblico e collettivo tanto quanto ce l'ha magistratura giudicante, separare il Consiglio superiore che ne disciplina le attività? Non ha nessun senso.

Come ho già accennato ieri, in realtà, il fatto di affidare il pubblico ministero a un Consiglio superiore diverso lo mette in una situazione di depotenziamento. Sono circa 3.000 i magistrati inquirenti contro un organico totale, solo di magistratura ordinaria, di 10.000 elementi. Avremo quindi un Consiglio superiore di poco peso con un rischio evidente. Infatti, come si evince dai messaggi trasmessi sui media dallo stesso Ministro della giustizia e da altri Ministri, quello che dà fastidio è il fatto che il pubblico ministero abbia la libertà di indagare chiunque in qualsiasi momento. Questo dà fastidio, perché se l'obiettivo è la tutela delle classi privilegiate e dei colletti bianchi, già con l'eliminazione dell'abuso di ufficio si capisce qual è la direzione in cui si vuole andare. Il dubbio che sorge è che il secondo step di questa riforma sarà mettere la discrezionalità, che attualmente è in mano al pm, nelle mani dell'Esecutivo.

Allora io chiedo al Governo e a questa maggioranza, suo tramite, Presidente, se non ritengano a questo punto opportuno, per scongiurare l'ipotesi del secondo pensiero e di un eventuale controllo dell'Esecutivo sul potere giudiziario, approvare tutti o almeno parte degli emendamenti presentati dall'opposizione che chiedono fondamentalmente garanzie di indipendenza per la magistratura, per il potere giudiziario, di autonomia per il potere giudiziario nel rispetto del principio di separazione dei poteri e di terzietà. Se questi emendamenti venissero approvati e inseriti in Costituzione, potreste proteggervi dal sospetto - che potrebbe diventare una certezza - che voi vogliate che l'Esecutivo prenda il potere e gestisca la discrezionalità del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. Fatelo e guadagnerete qualche punto. *(Applausi)*.

LOPREIATO *(M5S)*. Signor Presidente, in Commissione io sono tacciata molto spesso di essere molto

pragmatica. Mi faccio, però, forte anche della mia esperienza professionale: sono avvocato da quasi trent'anni, quindi mi riesce abbastanza naturale essere pragmatica. Mi rifaccio anche alle dichiarazioni pregresse dei miei colleghi e ai numeri che anche il senatore Marton ha da poco enunciato.

Le funzioni tra pubblico ministero e giudice sono state sempre abbastanza rigidamente separate, a partire dalla riforma Castelli del 2006. I numeri ci insegnano che, appunto, dal 2011 al 2016, come detto prima dal senatore Marton, abbiamo addirittura una percentuale inferiore all'1 per cento, precisamente dello 0,21 per cento, dei requirenti che passano al ruolo giudicante. Quindi, sicuramente quello del passaggio è un falso problema, sul quale la legge Cartabia è intervenuta limitando addirittura il passaggio ai primi dieci anni di carriera.

Prima, però, facevo riferimento al mio pragmatismo perché il passaggio comporta una serie di problemi, anche per coloro i quali lo esercitano. Il passaggio vuol dire cambiare distretto, vuol dire cambiare Regione. Ma quando mai i giudici propendono per questo facile cambiamento? Quindi, come è stato detto anche dai miei colleghi nell'illustrazione degli emendamenti stessi, qual è il vero fine di questo disegno di legge?

Credo che lo abbiamo detto, ridetto ed enunciato in maniera molto chiara. Gli emendamenti all'articolo 2 hanno dunque il fine, non di migliorare, ma proprio di cancellare e debellare questo disegno di legge.

Io mi chiedo, e spesso lo chiedo anche all'interno della Commissione giustizia, se nel settore giustizia va tutto bene. I problemi principali da affrontare, a mio parere, come abbiamo evidenziato anche in altri provvedimenti, sono ben altri e ben diversi. Ieri ho anche iniziato ad elencarli, ma, prima di tutto, parliamo di un processo telematico che non funziona.

Il disegno di legge a mia firma sul processo telematico è stato più volte sospeso, perché metteva in evidenza alcune criticità, specialmente in sede penale. Addirittura, si parlava di unificare il sistema telematico tra penale civile: una cosa aberrante di cui ho evidenziato le problematiche. Sicuramente, però, è un problema che doveva essere al centro del dibattito della Commissione giustizia e al centro dell'attenzione di quest'Aula.

Allo stesso modo, più che di separazione di carriere, parliamo proprio del numero dei magistrati. Non c'è provvedimento in cui non evidenziamo la necessità di integrarne l'organico. Signor Presidente, con riferimento al disegno di legge, molto importante, che stiamo discutendo in Commissione giustizia, relativo al femminicidio, chiaramente emerge l'esigenza di integrare l'organico dei magistrati. Questi sono i veri problemi, perché questi sono i problemi che, una volta risolti, vanno a tutelare il cittadino.

Anche ieri ho anticipato che questo disegno di legge, così come è fatto, non tutela il cittadino. È un messaggio errato quello che voi state dando, per poi celare il vero fine di questo disegno di legge. Anzi, se il cittadino vuole essere effettivamente tutelato in un procedimento penale che verrà instaurato, dovrà rifarsi inevitabilmente, per vedere tutelati i propri diritti, al migliore avvocato.

Ciò va benissimo per quei miei colleghi che fanno parte di grandissimi studi, ma io penso agli altri, che hanno difficoltà nell'esercizio della propria professione e che non saranno più reclamati come figura professionale, perché si andrà alla ricerca soltanto del grandissimo avvocato. Ciò perché bisognerà andare di fronte a una fortissima accusa. Una figura, dunque, quella dell'inquirente, che non dovrebbe solo ed esclusivamente essere colui che accusa, ma colui il quale ricerca la verità dei fatti a tutela di tutti i cittadini. *(Applausi)*.

FLORIDIA Barbara *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo nello specifico di questo emendamento, ma il mio discorso vuole essere più ampio, perché stiamo parlando della separazione delle carriere. Io mi chiedo: ma questa necessità, questa modifica costituzionale, questa riforma è davvero urgente, è davvero necessaria, è davvero ciò di cui hanno bisogno i cittadini?

Come hanno detto e ripetuto tutti i miei colleghi, no. Ovviamente no. Noi avremmo bisogno di un insieme di misure decisamente diverso. Mi riferisco ad esempio alla possibilità di nuove carceri. C'è infatti un affollamento pazzesco. Penso ai soldi che noi avevamo destinato nel PNRR alla realizzazione di nuove carceri. Penso anche a un paese in provincia di Messina, come Mistretta, nel quale la comunità tutta sarebbe contenta di poter realizzare un nuovo carcere. All'interno del piano regolatore è stato anche individuato uno spazio dedicato, eppure sono inascoltati. Penso alle importanti assunzioni da fare nel reparto giustizia per far funzionare e rendere più veloce la giustizia per i

cittadini.

In questo provvedimento però non c'è nulla di tutto questo. Lo abbiamo detto e ridetto; sapete qual è in parte il vero problema della giustizia? È il problema che Fratelli d'Italia ha con la giustizia e che io non posso tacere oggi in quest'Aula, sapendo che nella mia Regione ci sono tre indagati per corruzione di Fratelli d'Italia *(Applausi)* che gestiscono i soldi della nostra Regione all'interno dell'Assemblea regionale siciliana (ARS). Parliamo del Presidente dell'ARS e dell'assessore al turismo, quindi di persone che a livello istituzionale hanno il compito di gestire i soldi dei siciliani. Il problema della giustizia intanto è il problema che alcuni eletti con Fratelli d'Italia potrebbero avere con la giustizia perché sono indagati. Come si dice sempre, ed è corretto, la giustizia farà il suo corso. Attenzione, però, perché lì dove può esserci il dubbio giudiziario, non ci deve essere dubbio politico. Chi politicamente è anche solo indagato per corruzione deve andare fuori dall'Assemblea regionale siciliana. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, in merito a questa discussione, stiamo intervenendo in tanti da ieri e continueremo a farlo. La domanda da farsi è se questa riforma costituzionale sia proprio necessaria e urgente. Devo dire che ho l'impressione che sia più una specie di imposizione da parte del Ministro della giustizia, visto che sostanzialmente ha voluto questa riforma e ha voluto che non se ne modificasse una virgola. È una questione molto personale. In sostanza siamo di fronte al fatto che la riforma divide la magistratura. Perché è funzionale? Io penso che non sia necessaria. Penso che la magistratura avrebbe bisogno di altre misure, a partire da come funziona dal punto di vista non solo giudicante e inquirente, ma del funzionamento. Mancano le persone, non c'è una settorializzazione; penso ad esempio al ruolo che dovrebbe svolgere in merito al controllo delle questioni del lavoro. C'è una sezione prevista che però non funziona o funziona in modo molto discutibile. Nello stesso tempo però si interviene e si decide di fare due magistrature, due consigli di amministrazione. Si dice addirittura di disciplinare lo status di carriera. *(Commenti)*. Io devo finire l'intervento.

PRESIDENTE. Senatore, ha ancora tutto il tempo, ha due minuti e mezzo.

MAGNI *(Misto-AVS)*. In sostanza, si decide che si fa una formazione per una carriera e una formazione per l'altra. Oggi il livello di formazione è uguale, mentre ora si farà una distinzione: ci saranno due procedimenti per le assunzioni, ci sarà un conflitto e, come ho già detto e ripeto, non si capisce chi lo supererà. Oggi c'è il Presidente della Repubblica e, nel momento in cui avremo due Consigli che si contrapporranno, non so quale prevarrà rispetto all'altro.

Insisto su un aspetto che abbiamo sottolineato in tutti gli emendamenti. Si mette la magistratura sotto tutela politica, togliendole sostanzialmente l'indipendenza. Ciò è grave per i cittadini - non per voi, per il potere politico - perché una magistratura priva di indipendenza e autonomia e che risponde al potere politico rischia di prendere ordini.

D'altronde, l'abbiamo già visto con il decreto sicurezza: si dà l'input a intervenire sulle manifestazioni dei lavoratori e delle lavoratrici che rivendicano il giusto salario e il giusto contratto. Quei lavoratori aspettano da un anno il rinnovo contrattuale e nessuno sta facendo nulla, a partire dalla politica, per risolvere questo problema.

Per queste ragioni, noi siamo davvero contrari al provvedimento e, in particolare, all'articolo 2 che prevede la separazione delle carriere. Questa distinzione definisce il nuovo status del magistrato nell'ordinamento.

Per queste ragioni, vi dico che state sbagliando e che dovreste fermarvi cercando di confrontarvi per risolvere i problemi della giustizia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, invito a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti il parere sarà contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.200.

Verifica del numero legale

MAIORINO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1353

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.200, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole: «*articoli da 2*».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 2.1 a 2.4.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

Verifica del numero legale

MAIORINO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1353

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.6, se approvato, scongiurerebbe il rischio di introdurre una radicale separazione tra pubblici ministeri e giudici; una separazione non soltanto di funzioni - come invece l'emendamento propone - ma anche organizzativa, che investe sia la fase del reclutamento, e quindi la differenziazione dei concorsi e delle competenze che devono essere accertate per poter svolgere le due diverse attività, sia la fase organizzativa, attraverso la separazione del Consiglio superiore della magistratura in due Consigli superiori della magistratura.
L'emendamento, se venisse approvato, confermerebbe la separazione delle funzioni e, quindi, il principio secondo il quale la funzione giudicante e la funzione requirente sono distinte, ma confermerebbe anche il principio della unicità della giurisdizione e, dunque, la comune appartenenza a un potere che è innanzitutto chiamato a rendere giustizia. Si tratta di un aspetto - a nostro avviso - molto importante che la riforma invece trascura. Allontanando il pubblico ministero dalla funzione e dalla cultura della giurisdizione si rischia di rendere il pubblico ministero un potere che non concorre alla ricerca della verità - mi riferisco, ovviamente, alla verità processuale - ma che assume come carattere prevalente e predominante quello accusatorio. Pubblici ministeri che interiorizzino una deontologia caratterizzata dall'esclusivo ottenimento della condanna, che quindi interpretino il proprio ruolo e la propria funzione come bene esercitati se conseguono l'obiettivo dell'accusa, che è l'obiettivo della condanna, sono meno capaci di corrispondere all'interesse generale e di contribuire, appunto, a quella affermazione di verità che invece il processo, pur con tutti i suoi limiti, dovrebbe cercare di realizzare.
Ecco perché noi cercheremo di insistere fino all'ultimo affinché la separazione prefigurata nella proposta di riforma non veda la luce e non venga approvata, ma si cerchi invece di fare in modo che l'esercizio della funzione requirente sia conforme alle esigenze dell'accertamento della verità.
Concludo questo intervento sottolineando come sia abbastanza curioso che ciò che viene denunciato dalla maggioranza come una patologia - e che effettivamente è una patologia, ovvero il fatto che il pubblico ministero nella pratica non si adopera abbastanza per ricercare anche le prove a difesa, le prove a favore dell'imputato, il fatto che il pubblico ministero in casi troppo rari e troppo eccezionali

dimostra di aver preso sul serio quella disposizione di legge che invece lo impegna a ricercare le prove - viene poi paradossalmente trasformata in una fisiologia, anzi, viene istituzionalizzato questo modo di operare.

Ecco perché, a nostro giudizio, questo e altri emendamenti dovrebbero essere approvati. *(Applausi)*.

CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, in quest'Aula è stato commesso un crimine *(Commenti)*, perché avete ucciso la cultura unitaria della giurisdizione. *(Applausi. Commenti)*. Avete ucciso quella cultura che non alberga nelle menti degli estensori di questo provvedimento. Avete cancellato - altro che garantismo! - la possibilità per il cittadino di confidare nella terzietà di un pubblico ministero che è un magistrato e che, come magistrato, ha il dovere di cercare la verità, di cercare le prove anche a favore dell'imputato. Invece voi lo state trasformando in una specie di ubriaco che cerca la verità soltanto là dove gli è stato detto di cercarla per cercare conferma dell'accusa, come l'ubriaco che sta cercando le chiavi non dove si trovano, ma sotto il lampione, perché lì c'è la luce, ma magari le ha perse cento metri più avanti. *(Applausi)*.

Ma non siete contenti di aver cancellato la cultura unitaria della giurisdizione. Adesso state compiendo, con l'articolo 2, un atto di vandalismo costituzionale, come aver gettato della vernice su un quadro della Gioconda. Colleghi, fate una riflessione. Sapete che cosa avete scritto qui? Prima ve lo stava accennando il collega Marton, che parlava della inutilità. Proponete di modificare una norma della Costituzione per dire che le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano anche le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Ma, colleghi, se passa questo principio, allora nella Costituzione cominciate a scrivere che il codice della strada si occupa delle automobili e che la legge sulle locazioni si occupa degli affitti! *(Applausi)*.

Vice ministro Sisto, non prova stupore giuridico di fronte a un modo così balordo di intervenire sulle norme costituzionali? State intervenendo sulla Costituzione con lo stesso livello di chi si sta cimentando a modificare - non so - le norme del regolamento condominiale oppure le clausole di un contratto di affitto. Non è un *drafting* degno di una Carta costituzionale. Pensate che, soltanto per affermare un principio inutile (la separazione delle carriere, quando le funzioni sono già separate da 38 anni), avete cambiato sette articoli della Costituzione: gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Ma vi sembra opera di un giurista?

Colleghi, l'intervento sull'articolo 102 è la prova che non sapete come si interviene sulla Costituzione. Mi dispiace, Presidente, che non sia qui il ministro Nordio, però lo capisco. Anch'io avrei evitato di venire in Aula, perché non mi sarei esposto a una così pessima figura davanti al Parlamento, davanti agli italiani e davanti al mondo dei giuristi. *(Applausi)*.

FLORIDIA Aurora *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo adesso, visto che non sono riuscito a intervenire prima sul mio emendamento.

Intanto vorrei esprimere il nostro rammarico per la scelta del Governo di procedere con il parere

negativo su tutti gli emendamenti, il che ovviamente è la conferma di una preclusione a una discussione che invece noi avremmo voluto fare. Stiamo intervenendo tutti noi membri dell'opposizione, parlando un po' a noi stessi perché l'interlocuzione di fatto non c'è, e questo è francamente un po' deprimente. Il fatto che si affronti una materia così delicata, come l'ordine della magistratura e l'equilibrio dei poteri nella nostra Costituzione, in un'Aula nella quale la maggioranza non sente il dovere di interloquire e di spiegare anche le ragioni di alcune scelte, di obiettare rispetto alle critiche formulate dall'opposizione, di indicare una strada magari futura di collaborazione e di convergenza su alcuni punti, penso che sia una pagina non particolarmente commendevole di questo Parlamento. Credo che sia, anzi, una pagina che rappresenterà un precedente piuttosto oscuro dell'autonomia del Parlamento rispetto alle scelte e alle volontà del Governo. Ricordo che questa riforma è stata scritta a Palazzo Chigi, quindi dal Governo, e credo meriterebbe un minimo di sussulto di dignità dei singoli parlamentari e della loro libera volontà.

Stiamo infatti affrontando non materie che attengono strettamente all'indirizzo politico del Governo, ma alla Carta fondamentale. Questo silenzio da parte dei colleghi è francamente abbastanza deprimente.

Ciò detto, per arrivare invece al merito dell'emendamento, noi continuiamo a manifestare la nostra forte perplessità su una riforma che tenta di affrontare un tema che - lo ripeto - meriterebbe una discussione approfondita, costruttiva e vera, ossia l'assetto della magistratura. Credo che nessuno di noi possa disconoscere il fatto che oggi la magistratura soffre di una crisi di credibilità che è figlia anche di tanti scandali che l'hanno colpita e di tanti errori che sono stati fatti. Questo tema così importante e delicato meriterebbe una discussione volta a capire come ridare alla magistratura quel prestigio e quell'autorevolezza che oggi ha perduto, in parte per colpe proprie, in parte anche perché soggetta da molto tempo ad attacchi di natura strumentale e politica che hanno altri obiettivi, ossia una delegittimazione figlia di un'allergia un po' evidente al controllo giurisdizionale da parte del potere.

Io penso che questa discussione si sarebbe dovuta e potuta fare e, se si fosse fatta in maniera seria, oggi non saremmo qui in questo strano contesto, nel quale le opposizioni prendono la parola nel silenzio totale della maggioranza. E probabilmente si sarebbe potuto fare un lavoro più condiviso, magari non interamente condiviso, ma che avrebbe evitato la lacerazione che invece oggi dobbiamo registrare non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche quella che inevitabilmente, sulla pelle della magistratura, si verificherà nell'opinione pubblica se e quando si dovesse arrivare al referendum costituzionale.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Ho concluso, signor Presidente. Con questo mio intervento ribadisco il nostro rammarico per questo metodo e ribadisco che una discussione costruttiva probabilmente avrebbe potuto portare a qualche convergenza nell'interesse della magistratura, dell'equilibrio dei poteri e della nostra Costituzione. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, vorrei anch'io sottolineare quanto appena detto. Quella in atto è una discussione tra sordi, nel senso che nessuno della maggioranza sta spiegando quali sono i benefici della modifica che propone. Quali potrebbero essere i benefici di questo disegno di legge? Abolire le correnti? Non so. Credo che insieme alle correnti aumenteranno anche le corporazioni, raddoppieranno: presumo che ci saranno le correnti dei pubblici ministeri e le correnti della magistratura giudicante, oltre al fatto che nasceranno le corporazioni. Quindi, presumo che, anziché migliorare, la situazione peggiorerà.

Facendo la separazione delle carriere si snelliranno i processi? I cittadini avranno maggiore giustizia, in tempi più rapidi e nel modo migliore? Anche questo è discutibile. Perlomeno io penso che sia discutibile, ma vorrei un confronto con chi invece è convinto che questo accadrà; mi dica come funziona, perché non mi pare che utilizzando questo metodo si risolvano i problemi. Forse bisognava risolvere i problemi dell'informatizzazione, della digitalizzazione e del personale, e assicurare che quel personale lavori, abbia una carriera e non una situazione di precarietà.

C'è tutta una serie di questioni che andrebbe affrontata in modo sistematico, cercando di risolvere i problemi. Invece oggi è persino impossibile prevedere un miglioramento. Questo è il fatto: bisogna potersi confrontare, perché la democrazia è confronto. Invece insisto - e continuerò fino alla fine a insistere su questo tema - che c'è un'imposizione. È una riforma - lo sottolineo - fortemente autoritaria, perché il potere politico per la prima volta dichiara apertamente di intervenire sulla magistratura, modificando una formula costituzionale. Spero che i cittadini italiani non ve lo permetteranno, perché bisognerà fare il referendum e il referendum respingerà tale impostazione.

Noi siamo qua, sostanzialmente bloccati su questo terreno. Abbiamo presentato tanti emendamenti, in parte anche ostruzionistici. Almeno per quanto ci riguarda, non lo abbiamo mai taciuto: quando decidiamo di attuare delle pratiche ostruzionistiche, lo facciamo solo per cercare di sottolineare l'errore. Ora, voi avete fatto un errore grossolano con il decreto sicurezza e noi vorremmo che evitaste di fare la stessa cosa su un disegno di legge costituzionale sulla giustizia.

Come si dice, anziché migliorare, noi stiamo peggiorando la situazione. Io, quindi, insisto su questo dato. Spero che qualcuno abbia la voglia e anche l'interesse di intervenire per cercare di spiegare dove questa riforma migliorerà la vita del cittadino. Se siete in grado di spiegarlo e di convincermi, io vi sottoscrivo questa riforma.

GAUDIANO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.7.

Entrando nel merito, questo emendamento tenta di attenuare l'effetto di questa riforma per evitare una separazione netta e definitiva delle carriere. Infatti, si riconosce la distinzione delle funzioni attraverso la legge ordinaria e questo può essere un compromesso per non incidere drasticamente sull'unità della magistratura.

Inoltre, signor Presidente, stiamo parlando di un provvedimento che propone di modificare diversi articoli della Costituzione, colpendo così uno dei poteri dello Stato, il potere giudiziario. Il vostro unico intento - lo ripeto - è solo quello di colpire la magistratura, invece di rafforzare il sistema democratico e garantire una maggior tutela dei diritti dei cittadini.

Mi rivolgo a quest'Assemblea nel dire che non a caso la nostra Costituzione occupa il primo posto nella gerarchia delle fonti, ma voi, con tale leggerezza e a gamba tesa, modificate gli articoli della nostra Costituzione. Non solo: più volte è stato detto che si tratta di un provvedimento inemendabile. Signor Presidente, devo dire che questa cosa non si può sentire. In questi mesi abbiamo lavorato tanto su questo provvedimento in Commissione affari costituzionali; abbiamo dialogato, ci siamo confrontati e abbiamo fatto diverse audizioni. Gli stessi auditi non hanno fatto altro che invogliare tutti quanti noi a intervenire attraverso gli emendamenti. Ciò vuol dire che questo provvedimento richiede il nostro intervento. Infatti, i nostri emendamenti mirano a migliorare il provvedimento, in quanto rappresentano un importante strumento di partecipazione e di perfezionamento legislativo.

Concludo, pertanto, dichiarando il voto favorevole all'emendamento in esame.

TURCO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Turco, su questo emendamento è già intervenuta in dichiarazione di voto una senatrice del suo Gruppo.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

TURCO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in merito all'emendamento che abbiamo presentato per dire no alla separazione di carriere tra magistrati giudicanti e inquirenti. Innanzitutto, la riforma che il Governo sta portando avanti mina la democrazia, la fiducia, soprattutto dei cittadini italiani, la qualità della democrazia e l'equilibrio dei poteri tra magistratura e politica, che è fondamentale proprio per la qualità della nostra democrazia.

Signor Presidente, vorrei evidenziare anzitutto che con questa riforma non andate a migliorare i veri

problemi della giustizia in Italia. Pensiamo ad esempio alla lentezza dei processi, che dipende soprattutto dalle scarse risorse destinate alla magistratura e alla giustizia. Non mi riferisco solamente alle risorse economiche, ma anche a quelle legate alle infrastrutture per rendere efficiente la magistratura. Pensiamo altresì al tema della digitalizzazione, rispetto alla quale l'Italia arranca ed è indietro, e ancora alla specializzazione dei settori della magistratura, al personale amministrativo e ai magistrati. Signor Presidente, dagli ultimi dati emerge che oggi in Italia abbiamo un cancelliere ogni 6.300 abitanti: è un rapporto non sostenibile che non può garantire l'efficienza della magistratura. Abbiamo in servizio oltre 10.000 magistrati togati; in base alla pianta organica in Italia mancano oltre 1.700 magistrati.

Signor Presidente, è un problema soprattutto economico e in questa riforma non stanziate risorse, non stanziate nulla. Vorrei ribadire anche in questa sede che oggi in Italia le spese per la giustizia sono pari allo 0,22 per cento del PIL. Presidente, siamo sotto la media europea; ci supera addirittura la Spagna, destinando lo 0,32 per cento del PIL. Sono poi emblematiche la Romania e la Polonia; quest'ultima spende per la giustizia lo 0,40 per cento del PIL, mentre noi - lo ripeto - lo 0,22 per cento del PIL. Ci ha superato la Romania, destinando lo 0,29 per cento del PIL.

Signor Presidente, questi dati dimostrano che il vero problema della giustizia in Italia è, quindi, della lentezza dei processi, non la separazione delle carriere. Il vero problema sono le risorse che destiniamo, gli strumenti che diamo ai magistrati per accelerare i processi. In Italia un processo civile dura in media sette anni, uno penale dieci anni. Questi sono i veri problemi che poi rallentano la crescita economica, non permettono di attrarre investimenti internazionali e non migliorano la produttività e la competitività del nostro Paese.

Noi ribadiamo l'inutilità di questa riforma e chiediamo che la maggioranza e il Governo tornino sui loro passi. Soprattutto, signor Presidente, sembra un'ipocrisia il fatto che oggi il Governo destini lo 0,22 per cento del PIL alle spese per la giustizia che, così come evidenziato, presenta una serie di criticità e poi per i prossimi anni si impegni a destinare il 5 per cento del PIL alle armi. Questo significa un incremento di 100 miliardi ogni anno per i prossimi anni, con una spesa incrementativa di oltre 400 miliardi, quando invece noi nella giustizia ne spendiamo circa 10.

Invertiamo questa tendenza e, a questo punto, chiediamo con forza l'approvazione dell'emendamento 2.8. *(Applausi)*.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo per esprimere un voto favorevole sull'emendamento 2.8 e per ribadire le ragioni che avrebbero reso opportuna una discussione.

Credo che siamo tutti d'accordo - e su questo penso che nessuno possa obiettare - che quella al nostro esame non è una riforma della giustizia, nel senso che non affronta i nodi che riguardano l'efficienza, la durata dei processi, i tempi di risoluzione delle controversie o l'adeguatezza degli organici degli uffici giudiziari. Non è una riforma che attiene a tutto ciò che è d'interesse dell'opinione pubblica con riguardo all'efficienza della giustizia.

È una riforma che ha ad oggetto la magistratura - e quindi una riforma costituzionale della magistratura - che interviene sull'assetto e sull'equilibrio dei poteri. Penso sia assolutamente legittimo - non possiamo noi contestarlo - che qualunque forza politica, qualunque maggioranza *pro tempore* possa decidere di mettere mano all'equilibrio dei poteri, anche attraverso una revisione costituzionale. Questo non è in discussione.

Il problema è capire quali sono gli obiettivi e le finalità e solo una discussione seria può disvelarli. In assenza di una discussione, sono legittimi i pregiudizi e i sospetti. Se una riforma viene presentata come blindata - viene fatta dal Governo e presentata blindata in Parlamento - e si impedisce una discussione, allora sono legittimi i dubbi e i sospetti che essa non serva tanto a garantire un miglior funzionamento delle nostre istituzioni e un migliore equilibrio tra i poteri dello Stato, ma sia finalizzata invece ad altro, cioè a quel ridimensionamento della magistratura e del controllo giurisdizionale sul potere che, peraltro, è il tentativo in corso in tante altre democrazie liberali.

Purtroppo l'Italia non è estranea alla tendenza, in corso in tanti Paesi democratici, di riduzione

dell'autonomia della magistratura e del controllo della giurisdizione sul potere. Si tratta, di fatto, di una riduzione dello Stato di diritto, che è fondato sul rispetto della legge e sulla tutela dei cittadini e dei singoli rispetto agli abusi del potere.

La tendenza alla limitazione di questo potere è in atto in tanti Paesi, perfino nella patria della democrazia liberale, ossia gli Stati Uniti. Gli attuali Stati Uniti, quelli del presidente Trump, sono il modello a cui forse una parte della maggioranza (o tutta) guarda con ammirazione. La Corte suprema degli Stati Uniti, a trazione Trump (sei dei nove membri sono nominati dal presidente Trump), ha adottato negli ultimi mesi due decisioni che svincolano sempre di più il potere del Presidente degli Stati Uniti dal controllo giurisdizionale. Con una decisione ha stabilito che il Presidente, durante la sua carica, è immune da qualunque controllo e azione penale; con una decisione recentissima ha stabilito che i giudici non possono mettere in discussione le decisioni assunte dal Presidente, cioè ha limitato il potere dei singoli giudici di sindacare le scelte assunte dall'amministrazione e dal Presidente.

Questa è una tendenza secondo noi molto, ma molto pericolosa. Il timore che abbiamo è che questa riforma ci porti direttamente in quella direzione, che è pericolosa perché mette in discussione, né più né meno, i fondamenti dello Stato di diritto.

PATTON *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, noi abbiamo spesso denunciato, durante i lavori della Commissione e poi anche nei primi interventi in quest'Aula, come la riforma sia intrisa di cultura illiberale. E abbiamo più volte denunciato come la maggioranza che sostiene questo Governo si dimostri ogni giorno più insofferente nei confronti di ogni limite e, purtroppo, di ogni controllo di legalità.

Da dove traiamo queste considerazioni e queste preoccupazioni? Le traiamo innanzitutto dal merito dei provvedimenti, dalla indisponibilità al confronto, dalla costante forzatura delle regole procedurali. Ma le ricaviamo anche dalle parole con le quali autorevoli esponenti del Governo hanno commentato le pronunce di alcuni magistrati, come il vice presidente del Consiglio Salvini, che ha detto che una parte della magistratura fa pesantemente politica di sinistra, che coloro a cui non piacessero le leggi sull'immigrazione si potrebbero candidare con Rifondazione Comunista e che ci vuole per questo la separazione delle carriere.

Ebbene, ci vuole la separazione delle carriere perché qualche magistrato si è permesso di dichiarare illegittimi i provvedimenti con i quali gli stranieri irregolari venivano trasferiti in Albania? Oppure ci vuole la separazione delle carriere per quello che dice il vice premier Salvini, ovvero: se uno degli immigrati lasciati liberi dalle sentenze dei giudici compie un reato, chi ne deve rispondere, i cittadini o chi lo ha lasciato libero? È arrivato il momento di approvare la separazione delle carriere.

Onorevoli colleghi, queste non sono le parole pronunciate in un bar da un qualsiasi cittadino, ma sono le parole pronunciate e riportate dagli organi di stampa dal Vice Presidente del Consiglio, dal segretario di uno dei principali partiti di Governo. E queste parole ci dicono che, attraverso questa riforma, si sta mettendo in discussione la fiducia nell'imparzialità della magistratura. Mettere in discussione la fiducia nell'imparzialità della magistratura e nella funzione che è chiamata a svolgere significa mettere in discussione uno dei fondamenti del nostro ordinamento costituzionale democratico, che è una cosa gravissima. L'efficacia dell'azione degli organi dello Stato presuppone una

legittimazione sostanziale. Il nostro è un operare che presuppone che ci sia fiducia nella rappresentatività di queste Assemblee: se questa viene meno, viene meno anche la legittimità del nostro agire. Lo stesso vale nei confronti della magistratura: alimentare l'idea che ogni pronuncia sia parziale, faziosa e che in qualche modo contenga un profilo di scelta politica, capite bene quale danno può provocare, quale minaccia può costituire al buon funzionamento del nostro ordinamento costituzionale.

Ecco perché noi continuiamo a denunciare non solo il carattere profondamente illiberale dei contenuti, ma anche l'atteggiamento profondamente illiberale, io direi profondamente avverso… Ho terminato, Presidente.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Giorgis.

GIORGIS *(PD-IDP)*. …forza politica democratica. *(Applausi)*.

BEVILACQUA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA *(M5S)*. Signor Presidente, su questo emendamento io vorrei fare un po' di chiarezza, anche se mi rendo conto che anche questo appello cadrà nel vuoto più totale, perché evidentemente la maggioranza è in tutt'altre faccende affaccendata. Però è giusto che i cittadini abbiano chiaro quello che sta avvenendo in quest'Aula. Con la separazione delle carriere voi avete avuto il colpo di genio, e vi spiego perché.

All'inizio di questa legislatura, quando la presidente Meloni è venuta a chiedere la fiducia, ha dichiarato che il suo intento era quello di non disturbare chi vuole fare. Vi siete presentati subito con una serie di interventi normativi che hanno chiarito ai cittadini quello che era l'intento, cioè chi non volevate disturbare. Infatti avete iniziato col togliere il reato di corruzione dall'alveo dell'ergastolo ostativo, in modo tale che così non ci fosse un criterio premiale perché il sodalizio tra corruttore e corrotto potesse essere scalfito. Avete continuato togliendo il reato d'abuso d'ufficio, perché così non si disturba chi vuole truccare i contratti, chi vuole affidare l'appalto al parente o all'amico. Insomma, non volete disturbare i potenti, le lobby, i colletti bianchi, i corrotti, i corruttori e quelli che fanno affari alle spalle e sulle spalle dei cittadini italiani. *(Applausi)*.

Poi avete continuato col limitare a quarantacinque giorni le intercettazioni, così, dopo i quarantacinque giorni, chi vuole compiere reati sa che non verrà disturbato dalla magistratura. Avete continuato vietando, anche per estratto, la pubblicazione delle ordinanze cautelari, così la reputazione e il buon nome di chi infanga e copre di indecenza le istituzioni e i ruoli istituzionali che ricopre vengono nascosti all'opinione pubblica. Avete continuato eliminando il controllo concomitante della Corte dei conti sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quella barca di soldi che evidentemente volete far finire nelle tasche di chi dite voi e non al servizio dei cittadini italiani. *(Applausi)*.

Ora cosa è successo? È qui il lampo di genio. Nonostante le oltre cento fiducie fatte votare alla Camera e al Senato, nonostante l'abuso dei decreti-legge e nonostante l'arrivo di provvedimenti blindati (vorrei ricordare su tutti la vergogna dell'inemendabilità, da parte della maggioranza, persino di una legge di bilancio, che ancora è una cosa di cui si dovrebbe dare conto ai cittadini italiani), cosa avete pensato? Visto che i magistrati sono soggetti solo alle leggi quando indagano e intervengono per colpire questi reati, che sono i più odiosi, perché sono fatti a danno dell'intera collettività e a vantaggio solo di lobby, potenti, corrotti, corruttori, malaffare e malavita (fate l'elenco che volete voi, tanto li conoscete bene quelli che volete tutelare), cosa avete pensato? Ebbene, l'unico modo, visto che siamo a oltre metà legislatura e non ce la facciamo a cancellare tutte le leggi che disturbano chi vuole fare affari sulle spalle dei cittadini in maniera disonesta, era quello di sottoporre i pm al controllo dell'Esecutivo, anziché rispondere soltanto alla legge.

Ora che abbiamo tolto il velo di ipocrisia e il vostro silenzio, il silenzio della maggioranza e del Governo vale più di cento parole, spero che abbiate un sussulto di dignità e vi imponiate una pausa di riflessione su questo provvedimento che grida vendetta da tutte le parti. Ma non fatelo per voi e per la vostra dignità, perché evidentemente il vostro pigiare i bottoni in maniera silenziosa è già una risposta. Fatelo per rispetto dei cittadini italiani che vi hanno votato e soprattutto per quelli che non lo hanno fatto, perché sono rappresentati dalle opposizioni e meritano rispetto da parte vostra. *(Applausi)*.

LORENZIN *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZIN *(PD-IDP)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.10 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.
PIRONDINI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRONDINI *(M5S)*. Signor Presidente, con questo emendamento noi chiediamo al Governo di fermarsi rispetto a un errore che, secondo noi, oggettivamente sta facendo. Con questo emendamento chiediamo che al comma 1 si sostituiscano le parole da: «le quali disciplinano altresì», fino alla fine del periodo con le seguenti: «I magistrati ordinari garantiscono l'unicità della giurisdizione svolgendo nel corso della carriera sia funzioni giudicanti che funzioni requirenti.». Questo perché, come in realtà abbiamo già detto in interventi precedenti, è evidente che il tema di cui ci stiamo occupando non è una priorità, ed è evidente che questo Governo fa un po' fatica a comprendere quali sarebbero eventualmente le misure da introdurre per migliorare il sistema della giustizia e quelle invece da eliminare.
Ricordo quando il ministro Nordio si è presentato a questo Paese dicendo che la velocizzazione dei processi passava attraverso una diminuzione dei reati. In realtà, da quel giorno i reati sono aumentati e in una direzione che ci preoccupa, francamente. Quando si interviene per aggiungere reati come ad esempio quello per contrastare i rave, ma nel contempo si toglie l'abuso d'ufficio, questo francamente ci preoccupa molto, perché va nella direzione di una giustizia classista, una giustizia di serie A per i ricchi e una giustizia di serie B per le persone che invece hanno meno fortuna. Questo francamente ci spaventa non poco, come ci spaventa non poco il fatto di aver abrogato l'abuso d'ufficio. In un Paese con 100 miliardi di corruzione all'anno si toglie l'abuso d'ufficio, così magari ora si possono anche truccare i concorsi pubblici o si possono affidare gli appalti sotto soglia agli amici o gli amici degli amici. Mi pare che in questi giorni anche sui fondi del PNRR ci siano inchieste giudiziarie che riguardano esponenti di centrodestra e che probabilmente sono anche il frutto di una scarsa attenzione etica nonché giuridica rispetto al tema della valorizzazione della protezione dei soldi pubblici, che evidentemente interessano fino a un certo punto.
Allora siamo preoccupati e quindi chiediamo al Governo di fermarsi e magari di intervenire sui reali problemi della giustizia. Penso che quest'anno tutti abbiamo partecipato all'inaugurazione dell'anno giudiziario e non c'è stato un tribunale in Italia in cui non si sia parlato della carenza degli organici nei tribunali. Quanto influisce, rispetto a un tema clamoroso come quello della lentezza dei processi in questo Paese, la carenza degli organici nei tribunali? Noi pensiamo che influisca parecchio, ma su questo non si fa assolutamente nulla. Quanto influisce il fatto che ci sia sempre meno una giustizia equa in questo Paese? Credo che influisca molto. Perché molti non vengono neanche a investire in Italia? Perché sanno che la giustizia ha dei problemi che la politica, purtroppo, continua a non voler risolvere.
Ogni anno qui si parla di carenze economiche, di carenze finanziarie, si tenta di rimpallarsi le responsabilità sulle mancanze vere o presunte nel bilancio dello Stato. Poi continua ad esserci una quantità ingente di denari da andare a recuperare rispetto alla corruzione (si parla di 100 miliardi l'anno), ma non vedo nulla da parte di questo Governo che vada in quella direzione. Questo ci preoccupa fortemente. Ciò senza considerare che, rispetto a questa misura, anche esponenti del

Governo hanno esplicitamente dichiarato i propri dubbi. Ricordo che il sottosegretario Delmastro Delle Vedove in una intervista - che lui non sapeva tale - ha dichiarato che di questa riforma non gli piace praticamente nulla. Allora verrebbe da domandarsi come mai nemmeno un Sottosegretario di questo Governo sia appassionato di questa riforma, nonostante il suo partito la sostenga, e come mai, oltre a dichiararlo sui giornali (quando in realtà probabilmente non era sicuro che le sue dichiarazioni sarebbero finite sulla stampa), non sia venuto in Parlamento a dire cosa non lo convince di questa misura.

Probabilmente questo sarebbe un atto corretto anche dal punto di vista istituzionale. Quindi le faccio un appello, signor Presidente: invito il sottosegretario Delmastro delle Vedove in quest'Aula a spiegarci perché non è convinto di questa riforma, perché per la prima volta potrebbe anche avere ragione. *(Applausi)*.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole a questo emendamento e ribadire quanto ha prima sottolineato anche il collega Giorgis ricordando alcune parole del ministro Salvini che si lamentava di alcuni giudizi, alcune sentenze e decisioni di magistrati e diceva che ci vuole la separazione delle carriere.

Com'è noto a tutti, la separazione delle carriere non incide minimamente sulla modalità di decisione di un giudice. Se l'obiettivo è quello di avere sentenze e decisioni conformi alle proprie aspettative politiche, allora evidentemente l'obiettivo che si persegue è quello di una limitazione dell'autonomia della magistratura e di una forma di controllo su tutta la magistratura, non solo sui pubblici ministeri. Questo è il punto, perché noi qui stiamo parlando del rischio che vediamo (non solo noi per la verità, ma anche tanti giuristi e osservatori) che la separazione netta delle carriere tra pubblici ministeri e magistrati giudicanti porti inevitabilmente, per limitare il potere che diventerebbe esorbitante del corpo dei pubblici ministeri separati dai giudici, alla loro sottoposizione a una forma di controllo dell'Esecutivo. Le parole del ministro Salvini e non solo le sue, ma anche quelle di tanti altri esponenti del Governo, alludono invece a qualcosa di più e di diverso di una sottoposizione del pubblico ministero al controllo da parte del Governo. Alludono, invece, alla necessità che tutta la magistratura (quindi compresi i giudici giudicanti) abbiano una qualche forma di limitazione di autonomia.

Ricordo a questo proposito quando il Governo, tutto il Governo, dalla Presidente del Consiglio in giù, si è scagliato contro le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, cioè il massimo organo di vertice della giurisdizione civile. Si è scagliato contro perché hanno ribadito il principio - e leggo da questa sentenza delle Sezioni unite della Cassazione - che tra i vincoli che limitano la discrezionalità dell'azione di Governo vanno collocati il rispetto e la salvaguardia dei diritti inviolabili della persona. «L'azione del Governo,» - dicono le sezioni unite della Cassazione - «ancorché motivata da ragioni politiche, non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono, soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (...)».

Il Governo si è scagliato contro le Sezioni unite che hanno affermato questo principio, inducendo la prima Presidente della Corte di cassazione a dire che sono inaccettabili gli insulti che mettono in discussione la divisione dei poteri su cui si fonda lo Stato di diritto.

Questo è accaduto poche settimane fa ed è accaduto mentre il Governo sta modificando così pesantemente l'assetto costituzionale, l'equilibrio dei poteri e la magistratura. Queste sono le ragioni per le quali noi siamo molto preoccupati che l'obiettivo della riforma non sia quello dichiarato o quello che è dato leggere oggi nel dato testuale, ma sia esattamente, invece, quello di una forte limitazione dell'autonomia, non dei soli pubblici ministeri, ma dell'intera magistratura, secondo gli scopi e le indicazioni contenute in dichiarazioni pubbliche di molti esponenti del Governo, a partire dal Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.12.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma a questo emendamento.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, avrei voluto intervenire anche sull'emendamento 2.8, ma non c'è stata occasione. In quella sede io avrei provato a spiegare a quei pochi coraggiosi che hanno l'ardire di ascoltarci da fuori perché quell'aggiunta alla Carta costituzionale fosse assolutamente inutile, in quanto si propone di inserire una parte che è già implicita nella prima parte; ossia si dice che vengono disciplinate dalle norme cose già disciplinate dalla norma: quindi, totalmente inutile.
Questo emendamento, invece, propone di stabilire un principio molto utile, perché dichiara l'indipendenza del potere giudiziario dagli altri. Io credo, pertanto, che sia da sottoscrivere e da votare da tutti quanti. Anche i patrioti, infatti, condividono il principio dell'indipendenza del potere giudiziario. Ora, io mi rendo conto che la giustizia abbia gravi problemi e credo che il più grave dei problemi siate esattamente voi.
Io ricordo che qualche tempo fa avete reintrodotto il segreto bancario sull'esportazione delle armi. In una fase in cui c'è un riarmo di tutta l'Europa, in cui vorranno, o vorrete, investire un fiume di denaro, vi siete portati avanti e avete detto: ma perché non diamo una mano anche alle banche che, poverine, ne hanno tanto bisogno, perché i cittadini potrebbero anche decidere di non mettere più i propri soldi in quelle banche che finanziano armi? Agiamo con anticipo e iniziamo a reintrodurre il segreto bancario.
Che voi siate dalla parte dei più forti ormai è evidente, come hanno detto in tutti i modi i miei colleghi: ve la prendete con i ragazzi di Ultima Generazione, ve la prendete con i rave party, ve la siete presa anche contro gli operai che stanno davanti alle loro fabbriche che stanno per chiudere e che hanno deciso di fare una rivolta, non silenziosa ma pacifica, per difendere il loro posto di lavoro. È del tutto chiaro da che parte state. È del tutto evidente che a voi piacciono le persone che sono dei poco di buono. *(Applausi)*.
VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, in realtà ci ponevamo un interrogativo vero e sincero: per quale motivo vengono respinti anche emendamenti che si potrebbero definire banali per il loro contenuto? Perché non accettate di inserire nel vostro, per noi inaccettabile, testo alcune frasi, alcune espressioni, quali: nel rispetto dell'indipendenza della magistratura; oppure nel rispetto dei principi costituzionali; o nel rispetto delle sentenze della Corte penale europea.
Davvero, per quale motivo queste cose, che sembrano ultronee e quasi superflue, ma che invece è importante ribadire in momenti come questi, da parte vostra trovano un *niet* che è incomprensibile?
O meglio sarebbe incomprensibile, ma non lo è, mettendo insieme questo vostro atteggiamento di chiusura con alcune vostre, a mio avviso, fissazioni; però, siccome non siete sprovveduti, più che fissazioni sono una scelta politica molto chiara, quella di colpire l'indipendenza della magistratura, di attaccare il principio della separazione dei poteri. Leggo sui giornali di oggi una specie di catechismo, un vademecum che un centro studi interno di Fratelli d'Italia ha diffuso ad uso televisivo e per dibattiti per dirigenti ed esponenti di Fratelli d'Italia, sui temi della magistratura, del rapporto con la magistratura, del recente pronunciamento dell'Ufficio del massimario della Cassazione che certamente non è una sentenza, ma è comunque un ufficio studi composto da 80 magistrati e personale che studiano ed esprimono dei pareri. Ecco, per voi queste cose sono inaccettabili, perché secondo voi la magistratura non dovrebbe esprimere, nel momento in cui si formano leggi, alcun parere - quando invece è utile conoscere i pareri - e poi soprattutto voi non accettate le sentenze della magistratura. Non accettate che la magistratura applichi la giurisdizione europea, per esempio in materia di migranti, quando invece è doveroso ed è giusto che la giurisdizione nazionale venga dopo i dettami di quella sovraordinata.
Voi siete persone politiche, naturalmente, che non accettano la realtà e dite il contrario. Dite che c'è appiattimento dei giudici nei confronti dei pm. Per questo dite che occorre separare le carriere, non

accettate la realtà. La realtà è quella che più della metà delle richieste delle procure non vengono accettate dai magistrati giudicanti.

Abbiamo fatto e ribadiamo due esempi classici; in un processo famoso un pm chiedeva la condanna di un Ministro famoso, quello dei trasporti Salvini, e c'è stata l'assoluzione da parte del giudice. C'è stato un altro pm che chiedeva, invece, l'assoluzione del sottosegretario Delmastro Delle Vedove e c'è stato un tribunale che ha invece condannato in primo grado lo stesso Sottosegretario. Ma dove si trova questo appiattimento? Dove sono queste coincidenze di vedute tra magistratura requirente e giudicante? No, la verità è che il vostro è un atto politico volto a colpire al cuore l'indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri, i controlli. È per questo che fate una riforma senza ascoltare le misure ragionevoli che le opposizioni propongono, anche quelle più ragionevoli che voi stessi considerate tali.

Un ultimo punto, signor Presidente, e ho concluso: per evitare di prolungare i nostri interventi e le nostre obiezioni, applicate addirittura quello che con gergo giornalistico e parlamentare si usa definire canguro. Vi dico che, comunque vadano le cose, comunque sarà il referendum, voi potrete cangurare gli emendamenti, ma non potrete e non riuscirete mai a cangurare l'indipendenza della magistratura e le sue sentenze, che vanno rispettate anche quando non piacciono.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento al nostro esame e sottolineare un fatto. Qual è la ragione, come diceva adesso il senatore Verini, del non accettare la proposta di introdurre l'indipendenza della magistratura? Certo che non la volete, perché l'indipendenza della magistratura ha portato all'arresto di Almasri quando invece il potere politico se l'è portato a casa senza accettare la scelta dettata dall'indipendenza del giudice che lo aveva arrestato. Voi avete compiuto un atto che di fatto ha messo a tacere l'indipendenza della magistratura.

Vorrei che evitassimo queste cose non solo adesso, ma anche dopo. Per queste ragioni, insisto nel dire che sarebbe opportuno sottolineare l'indipendenza della magistratura, a salvaguardia di tutti, oggi e domani.

Non sono mai stato in maggioranza e quindi non so come ci si stia, ma certamente dall'opposizione cerco sempre di convincere i colleghi della maggioranza a discutere e a confrontarsi. Quello che può succedere a me oggi, può succedere a tutti; chi è oggi in maggioranza, domani può essere all'opposizione. Il dato è il rispetto dei poteri che hanno una loro esclusività e che sono al di sopra del diritto individuale.

In sostanza, bisogna che cambiate questa impostazione perché è un elemento di grande pericolosità. Sappiamo tutti che poi le cose accadono. Non sono un esperto (non sono un magistrato, né un avvocato), ma ho avuto a che fare con il diritto del lavoro e ho dovuto affrontare molte cose nella mia vita di lavoratore e sindacalista. Certamente la magistratura è in rapporto a come la società si muove. Non vi è dubbio che ciò avvenga perché sono tutti uomini e donne all'interno di un contesto; si tiene conto di come si muove la società e ci si colloca al suo interno cercando di rinnovarsi in una determinata direzione. Io però ho sempre pensato a un giudice terzo, tant'è che nelle controversie che vedevo nel settore del lavoro molto spesso c'era una transazione tra gli addetti ai lavori, ma qualora non c'era l'accordo ci si rivolgeva al giudizio di una persona terza. Ma se il magistrato non è più terzo e non gode di autonomia e indipendenza, che cosa succede? Chi mi difende? Mi pare che questo sia un dato su cui tutti dovremmo riflettere. Il fatto che voi non vogliate apportare modifiche ci induce a pensare che vogliate appropriarvi del potere di controllo sulla magistratura.

Verifica del numero legale

PATUANELLI *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1353

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole: «rispetto dell'indipendenza».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.14.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.13.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, questi sono tutti emendamenti forse anche un po' pleonastici, ovviamente, perché cercano di inserire in Costituzione il principio del rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza del potere giudiziario nei confronti degli altri poteri, in particolare dell'Esecutivo, perché questo ovviamente è il rischio che noi intravediamo dietro questa riforma e che è corroborato dalle parole di tanti esponenti di maggioranza e del Governo che abbiamo sentito in questi mesi esprimersi contro la magistratura, rea di aver esercitato qualche funzione magari talvolta scontentando qualche esponente di Governo o il Governo stesso per alcune decisioni assunte. Ho ricordato prima una critica alla Sezioni unite civili della Cassazione che a me pare paradigmatica dell'atteggiamento del Governo nei confronti della magistratura. Cito adesso altre parole che trovo altrettanto preoccupanti, che sono state pronunciate, in questo caso, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario da parte dell'avvocatura. In quella circostanza, il sottosegretario Mantovano ha criticato i magistrati sostenendo che la situazione oggi è addirittura peggiore delle toghe rosse di cui aveva senso parlare trent'anni fa, perché oggi c'è la tendenza delle Corti a negare spazi regolativi al legislatore e ciò erode gli spazi di diretta espressione della sovranità popolare. Mantovano dice, cioè, che non è accettabile né tollerabile che i magistrati interpretino le norme contro la volontà popolare. Secondo il sottosegretario Mantovano, quindi, le norme dovrebbero essere interpretate dai giudici in coerenza e conformità con la volontà popolare. Questo è quello che ha detto: le dichiarazioni sono pubbliche.

Penso che dobbiamo tutti renderci conto che queste parole mettono non banalmente in discussione il rispetto dello Stato di diritto, che appunto si fonda sul rispetto della separazione dei poteri, sul diritto e sulle norme. Immaginare che i magistrati non siano soggetti soltanto alla legge, e quindi non debbano interpretare le norme secondo Costituzione e secondo il buonsenso, ma debbano invece interpretarle in coerenza con la volontà e la sovranità popolare significa che la volontà e la sovranità popolare valgono più del rispetto delle norme della legge e del diritto. Tutto, perfino i giudici devono esse subordinati alla sovranità popolare.

Voi capite che questa che, ripeto, non è un'idea scesa improvvisamente dal cielo e di cui si è impadronito il sottosegretario Mantovano, ma che è comune a tante destre in tante democrazie liberali, è un'idea pericolosa. Ed è in questo contesto, che ha questo obiettivo, che sta maturando anche questa riforma della magistratura. Ebbene, io penso che questo giustifichi le nostre preoccupazioni.

SIRONI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI *(M5S)*. Signor Presidente, nel chiedere di aggiungere la mia firma a questo emendamento, come avevo già accennato in un intervento precedente, vorrei dire che il nodo fondamentale sta proprio in queste osservazioni.

Perché non viene presa in considerazione la possibilità di mitigare quello che è un atteggiamento autoritario, inserendo quelle famose paroline di garanzia dell'indipendenza della magistratura e del potere giudiziario?

A beneficio degli italiani che ci ascoltano - confido, signor Presidente - vorrei far presente le dinamiche di questa discussione di riforma costituzionale. In pratica non abbiamo nessuna discussione in Aula, perché, quando uno parla di discussione, io intendo un intervento e una replica all'intervento con argomentazioni, approfondimenti, rimbalzo di responsabilità, di teorie e di tesi. Invece stiamo assistendo agli interventi dei senatori di opposizione, che cercano di argomentare in modo

approfondito le proprie tesi, e al silenzio assordante di tutti i senatori di maggioranza, i quali non stanno seguendo il discorso, se ne disinteressano completamente, non sanno di cosa si stia parlando in Aula. A loro non interessa sostenere le proprie tesi né sostenere il loro atteggiamento rispetto a questa che è una riforma costituzionale, una riforma che non ha discussione, che non ha l'espressione di una tesi e di un'antitesi. Zero assoluto, silenzio totale.

Questo, secondo me, è gravissimo. Se fossi una senatrice di maggioranza, mi sentirei umiliata dal ruolo che evidentemente mi viene imposto, perché non posso credere che, tra tutti i senatori seduti in quei banchi, non ce ne sia uno che abbia voglia di esprimere il suo punto di vista, non ce ne sia uno che, a fronte delle argomentazioni dell'opposizione, abbia voglia di dire: ma no, attenzione, noi stiamo sostenendo questa tesi perché ci crediamo veramente e questi sono i motivi per cui noi voteremo a favore. Niente, silenzio assoluto, azzittiti totalmente dal potere Esecutivo, evidentemente. Vi sembra giusto che una riforma costituzionale possa essere gestita in assenza dell'accensione dei cervelli anche da parte della maggioranza? A me sembra veramente una situazione vergognosa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Verini e da altri senatori, fino alle parole: «rispetto dell'autonomia».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.15.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.16.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, anche qui noi richiamiamo il rispetto del principio della separazione dei poteri. Ovviamente è una frase che inserita nella Costituzione appare pleonastica, tuttavia non è inutile o irrilevante se si considera che il rischio che noi corriamo è esattamente questo.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,32)

(*Segue* BAZOLI). Penso che l'allergia del potere nei confronti dei controlli di legalità e della giurisdizione sia un dato inevitabile, ineliminabile e costante. È per questo che dobbiamo tutelare con grande cura che questi controlli non vengano messi in discussione, perché il rischio sarebbe più grande di quello che oggi invece vediamo. Io penso che, se è vero che c'è stato un momento, nella storia del nostro Paese, nel quale il potere giudiziario si è di fatto infilato nelle debolezze e nella crisi della politica, è anche vero che, tutto sommato, nella storia di questi ottant'anni di vita repubblicana l'equilibrio dei poteri che è stato disegnato dalla Costituzione abbia dato una buona prova di sé.

Ricordo che l'attuazione di quei principi non fu immediata e che il CSM venne costituito solo nel 1959; quel CSM che era stato immaginato da Piero Calamandrei in sede di Assemblea costituente come organismo che avrebbe garantito e tutelato l'autonomia della magistratura rispetto alle ingerenze e ai condizionamenti del potere politico, che Calamandrei aveva vissuto durante l'epoca fascista. Quei principi sono un connotato di una democrazia matura. Penso che oggi, nella crisi delle democrazie occidentali, che è una crisi vera (credo che non sia negabile da nessuno), ci sia un pezzetto anche della crisi dello Stato di diritto, che si manifesta attraverso il tentativo di progressiva erosione della facoltà del potere giudiziario di esercitare i suoi poteri di controllo, anche giurisdizionali, sulla pubblica amministrazione e sul potere politico.

Penso che una manifestazione di questa allergia e di questa tendenza che sta assumendo anche il nostro Paese - che penso non sia condivisibile - si sia manifestata anzitutto con quella decisione, che noi continuiamo a considerare improvvida, di eliminare dal nostro ordinamento giuridico la fattispecie penale dell'abuso d'ufficio. Quello è stato un segnale della voglia di rompere una regola e un sistema basati su un controllo di legalità nei confronti dell'abuso e della prevaricazione dei pubblici poteri nei confronti dei singoli cittadini. La norma che prevede il reato dell'abuso d'ufficio è, come diceva il professor Padovani, una norma essenziale a qualunque ordinamento e Stato liberale, perché tutela i singoli cittadini nei confronti degli abusi e della prevaricazione dei pubblici poteri. Quello è stato un segnale di una direzione di marcia che sta proseguendo e che trova il suo approdo in questa riforma della Costituzione, che temiamo vada esattamente in quella direzione.

CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signor Presidente, non posso che rimanere costernato di fronte a quello che sto vedendo, perché a questo punto devo dire al Governo: siete rei confessi, perché avete detto di no a una serie di emendamenti. Che cosa dicevano questi emendamenti? Anzi, che cosa avete detto voi nel momento in cui li avete bocciati? Avete detto di no all'indipendenza della magistratura. Avete detto di no all'autonomia della magistratura. Avete detto di no al rispetto della separazione dei poteri, che è un principio cardine dello Stato di diritto; è un principio su cui si fonda la democrazia. Allora siete rei confessi.

Qual è lo scopo di questa riforma? Riforma della giustizia? Ma quale riforma della giustizia. A cosa serve? I cittadini si aspetterebbero una riforma della giustizia perché sanno che per fare una causa civile bisogna aspettare cinque anni per avere una sentenza di primo grado, quindici anni per avere una sentenza definitiva. Questa riforma cosa fa? Come incide sulla giustizia? Non velocizza i processi, non aumenta l'organico, non c'è un aumento del personale, non crea un tribunale in più, non migliora la digitalizzazione. Che cosa fa? Forse vorrebbe impedire i passaggi di carriera? Vi siete accorti che i passaggi di carriera sostanzialmente sono una percentuale praticamente irrilevante, sotto all'1 per cento?

Il passaggio di carriera, oltretutto, può avvenire nei primi dieci anni, come avviene dappertutto. Anch'io, quando ero praticante, non sapevo se fare l'avvocato civilista o il penalista, poi ho deciso di fare il civilista. Passaggi di carriera non ce ne sono, di fatto.

Allora che cosa fa questa riforma? Fa soltanto danni, Presidente, perché punisce la magistratura. Siete rei confessi, è inutile che dite che facciamo un processo alle intenzioni, perché l'avete sempre annunciata così. Voi avete un riflesso condizionato: Berlusconi finisce sotto processo, bisogna separare le carriere; Salvini finisce sotto processo, bisogna separare le carriere. Tutte le volte che avete problemi con la giustizia, volete separare le carriere dei magistrati. Allora a che cosa serve questo provvedimento se non a punire la magistratura, a punire i pubblici ministeri che hanno osato indagare su di voi? Come li punite? Intanto declassandoli, dicendo loro che non sono in grado di scegliere l'organo di autogoverno, ma preferite affidarli alla sorte. Sono meglio i dadi che la vostra scelta, non si fanno scelte di merito: uno vale l'altro, preferiamo il biglietto della lotteria.

Non basta. Istituite un'Alta corte disciplinare. Quindi che cosa fate? State sottraendo loro il potere disciplinare che è già all'interno del Consiglio superiore della magistratura. Non è che non esiste un procedimento disciplinare, ma ne fate uno diverso, punitivo, perché vi siete dimenticati dall'interno di un procedimento, così come l'avete disciplinato, la possibilità di ricorrere in Cassazione se ci sono errori di diritto. Quindi, ci sarà un organo che giudicherà e che valuterà anche sull'eventuale impugnazione, nessun ricorso per Cassazione. Vi vogliamo punire. Ancora non basta. Fate una riforma che alla fine va a moltiplicare i costi, perché da un Consiglio superiore della magistratura se ne creano due e in più, togliendo la sezione che si occupa, all'interno del Consiglio superiore della magistratura, del procedimento disciplinare, costituite un altro organo. State moltiplicando le spese per tre con i soldi dei cittadini per una vostra manovra punitiva.

Quello che è più preoccupante, Presidente, è che voi non volete neppure approvare un emendamento fondamentale, quello che vi chiede di rispettare la separazione dei poteri, che significa rispettare lo Stato di diritto. State dimostrando di essere una maggioranza antidemocratica, perché avete penalizzato e marginalizzato il Parlamento con la riforma del premierato. State massacrando la magistratura, state colpendo due poteri dello Stato e di fatto il Parlamento lo state massacrando e lo state marginalizzando con un abuso della decretazione d'urgenza e un'usurpazione di fatto del potere legislativo *(Commenti)*, anche attraverso la blindatura di provvedimenti di natura costituzionale. Vergogna. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole: «rispetto del principio».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.17.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

GAUDIANO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAUDIANO *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo di aggiungere la firma a questo emendamento che mette in evidenza il rispetto per la nostra Costituzione. Ci tengo a precisare che esso non riconosce la separazione delle carriere e ribadisce l'attuale assetto in cui la magistratura è unitaria, inserendo questo principio che attualmente è disciplinato dalla legge costituzionale.
Ci tengo a precisare che i nostri emendamenti esprimono la nostra totale contrarietà a questo provvedimento e, al tempo stesso, rappresentano il tentativo di indurre la maggioranza ad una vera e propria riflessione.
Non possiamo certamente accettare che si sacrifichi l'autonomia della magistratura in nome di una finta efficienza e, al tempo stesso, non possiamo accettare che si colpisca la giustizia solo perché ha osato toccare chi siede nelle stanze del potere. Dichiaro, pertanto, il voto favorevole all'emendamento. *(Applausi)*.
LORENZIN *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZIN *(PD-IDP)*. Signora Presidente, in questi giorni abbiamo sottolineato più volte come i nostri emendamenti in Commissione e poi oggi in Aula non siano stati di tipo ostruzionistico, ma cercavano di apportare correttivi o elementi che permettessero di dare una lettura bilanciata rispetto ai principi costituzionali all'interno di una modifica così importante e dirimente della Costituzione, come quella portata da questa riforma.
Questo è un classico esempio. L'emendamento 2.18, che non ha meritato neanche dieci minuti di riflessione nella Commissione parlamentare di competenza, alla fine chiede semplicemente che la modifica avvenga nel rispetto della Costituzione. Anche questo emendamento, che è stato rigettato, fa parte di quella serie di emendamenti che noi abbiamo presentato nel tentativo di riequilibrare alcuni aspetti della riforma e permettere che non andasse in contrapposizione netta, nella creazione di due magistrature, con alcuni punti cardine rappresentati nel dettato costituzionale.
Mi riferisco, da un lato, all'unità dell'ordinamento giuridico, ma anche ai principi di imparzialità, terzietà e leale collaborazione tra i vari organi e poteri dello Stato che questo racchiude, e, dall'altro, al rispetto del processo che da questo deriva.
Purtroppo, invece, come abbiamo detto e continuiamo a dire con rammarico, questa ostinata pervicacia nel portare avanti una riforma così importante senza sentire la necessità di un confronto di merito sull'articolato è qualcosa che non solo lascia sgomenti, ma che ci inquieta moltissimo. Le argomentazioni che sono state portate nel dibattito sulla riforma, non solo da noi parlamentari, ma anche da esimi giuristi, dagli operatori del diritto, da chi è in trincea tutti i giorni, dicono che questa riforma provocherà effetti esattamente contrari rispetto agli elementi che vuole determinare, cioè l'idea di un rafforzamento della terzietà del giudice e di realizzazione del giusto processo. In realtà, noi andiamo a indebolire il potere e giudiziario e a costruire due magistrature diverse, con l'inevitabile ricaduta della seconda magistratura, cioè quella inquirente, sotto il Governo. Questo punto è stato molto ben argomentato nella giornata di ieri, ma è inevitabile, nel modo in cui è stata costruita la riforma, anche con un parallelismo relativo a quello che avviene in tutti gli ordinamenti. L'unico modo che si ha, in questo caso, per evitare che ci sia il superpoliziotto è che questo venga in qualche modo disciplinato dall'Esecutivo. Ed è uno degli elementi che ci hanno fatto riflettere su un parallelo con gli altri ordinamenti europei e non solo.
Eppure, questo dibattito non è mai avvenuto, nel senso che non sono mai stati portati quegli elementi specifici necessari nel dibattito del legislatore. Noi, quando abbiamo qualche dubbio e vogliamo capire meglio alcuni passaggi della Costituzione, andiamo a rileggere il dibattito tra i Costituenti. Lì c'è tutto, c'è la vera intenzione del legislatore, i percorsi di mediazione, come si è arrivati alla formulazione di un testo e poi già come si immaginava la caduta del testo. Qui abbiamo un'azione fortissima sul dettato costituzionale.
Di fatto però si sta costruendo una cornice al buio e non abbiamo indicazioni se non quella di rifarci a ciò che avviene in Paesi che hanno seguito questa strada, che però viene smentita puntualmente nelle

dichiarazioni del Governo.
Direi che forse anche questa è un'occasione mancata per darci anche una prova della reciproca buonafede. *(Applausi)*.
VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERINI *(PD-IDP)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dalla senatrice Lorenzin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
La Presidenza prende atto del voto del senatore Guidi.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Signora Presidente, nei giorni scorsi abbiamo lamentato la mancanza di un confronto e denunciato come durante tutti i lavori della Commissione non ci fosse stato nessun intervento di merito da parte della maggioranza per rispondere alle perplessità, alle critiche e alle preoccupazioni che abbiamo avanzato. Ecco, devo dire che purtroppo si sta ripetendo anche in Aula lo stesso copione. Noi interveniamo, cerchiamo di spiegare perché, a nostro avviso, questa riforma non apporterà nessun beneficio ai cittadini e perché renderà il pubblico ministero meno attento alle ragioni della verità e più attento invece all'obiettivo della condanna. Abbiamo messo in evidenza come sorteggiare i componenti del Consiglio superiore della magistratura, sia requirente che giudicante, non garantirà alcuna qualità dell'azione amministrativa di autogoverno. Abbiamo detto come, a nostro avviso, sarebbe opportuno invece intervenire per ridurre i tempi dei processi e migliorare appunto la qualità di un servizio essenziale qual è quello della giustizia. A fronte di tutti questi interventi, non abbiamo purtroppo sentito una sola parola. Eppure io ricordo il ministro Nordio, l'altro giorno, lamentare lui il fatto che non ci fosse stata da parte dell'opposizione un'adeguata disponibilità al confronto e all'approfondimento. Ora, più di quello che stiamo facendo in questi giorni, con tono pacato e argomenti di merito, cosa dovremmo fare per realizzare quel confronto e quell'approfondimento che abbiamo sentito dire anche la maggioranza avrebbe voluto avviare?
Diteci cosa dovremmo fare perché si riesca a discutere nel merito. Diteci che parole dovremmo usare per convincerci della bontà di questa riforma. Insisto, sono domande molto semplici.
Quali sarebbero i benefici per i cittadini? Quali sarebbero gli effetti virtuosi di una separazione radicale della funzione giudicante da quella requirente? In che modo pensate che attraverso il sorteggio ci possa essere un miglior esercizio dell'autogoverno della magistratura? Diteci. Per quale motivo voi non temete che il pubblico ministero perda ulteriormente quella funzione di garanzia?
Credo che di fronte a una riforma costituzionale ci sia un dovere di argomentazione, di risposta e di replica e che la replica non possa essere soltanto l'applicazione del canguro o peggio. Non voglio immaginare che qualche esponente della maggioranza voglia chiedere il contingentamento dei tempi. Non voglio neanche immaginare che dopo aver forzato i tempi in Commissione, aver impedito e strozzato qualsiasi possibilità di confronto e aver portato per la prima volta nella storia repubblicana in Aula una riforma senza il relatore, adesso a qualcuno venga magari anche in mente di chiedere il contingentamento dei tempi. Non voglio neanche immaginarlo. Voglio invece sperare che nelle ore che ci rimangono ci sia qualche intervento della maggioranza che, nel merito, voglia finalmente provare a cimentarsi con le considerazioni che abbiamo avanzato. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.20.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, anche questi emendamenti hanno lo scopo di ribadire principi che noi riteniamo ineludibili e in parte messi a rischio.

In questo caso richiamiamo i principi che sono scolpiti nello spirito e nelle regole che governano le istituzioni europee. Lo facciamo perché sappiamo che anche sotto questo profilo c'è una grande attenzione da parte delle istituzioni europee alla condizione della giustizia in Italia e non solo agli aspetti che riguardano la sua efficienza. Sappiamo tutti che a obiettivi di miglioramento dell'efficienza, e quindi della durata dei processi, sono vincolati i pagamenti delle rate del PNRR. Dico questo per significare quanto l'inefficienza della giustizia sia considerata dalle stesse istituzioni europee uno dei problemi, dei macigni e dei grandi talloni d'Achille del nostro Paese (aspetti di cui peraltro questa riforma non si occupa minimamente). Se anche solo un quarto delle energie che sono state dedicate a questa riforma fossero state invece investite dal Governo e dalla maggioranza nella soluzione dei problemi spiccioli del funzionamento dei nostri uffici giudiziari, forse qualche risultato in più sarebbe stato raggiunto anche per quegli obiettivi, visto che sappiamo, ahimè, che molti di essi in questo momento non sono conseguiti.

Anzi, dati statistici recenti attestano che per quanto riguarda la durata media dei procedimenti civili c'è in questo momento un cambio di curva e, dopo un significativo calo nella durata complessiva, purtroppo si sta passando a un aumento e questo mette a repentaglio il conseguimento degli obiettivi a cui, ripeto, sono subordinati anche i pagamenti delle rate del finanziamento del PNRR. Credo che questo dovrebbe rappresentare un campanello d'allarme, ma mi pare che il Governo faccia spallucce e non mi sembra che ci siano in questo momento grandi iniziative sul punto, eppure questi sono i temi che dovrebbero interessare il Ministro della giustizia e il Governo prima di tutti gli altri e certamente prima di quello di cui stiamo dibattendo, perché non solo quei temi sono vincolati alle risorse del PNRR, ma interessano in primo luogo cittadini e imprese del nostro Paese che vogliono una giustizia più veloce ed efficiente e questa riforma con questo, purtroppo, non ha nulla a che vedere.

Le istituzioni europee hanno una grande attenzione sulla giustizia, anche sul versante delle riforme e, nello specifico, su quella di cui discutiamo oggi, perché un campanello d'allarme è suonato anche a Bruxelles rispetto al rischio che una riforma così rilevante, così profonda negli assetti del nostro ordinamento costituzionale, nell'equilibrio dei poteri disegnato dalla Costituzione porta con sé. Una grande preoccupazione che hanno le istituzioni europee è quella di salvaguardare il nucleo di principi su cui si fonda la stessa Unione, ma su cui si fondano tutte le democrazie occidentali e liberali, e uno di quei principi è proprio quello della netta separazione dei poteri, del rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati e del pubblico ministero. Anzi, le istituzioni europee spesso ci dicono, e dicono ai Paesi nei quali il pubblico ministero dipende direttamente o indirettamente dall'Esecutivo, che la tendenza verso la quale andare è esattamente quella contraria, ovvero di garantire sempre più indipendenza proprio a quei magistrati e a quel pubblico ministero che oggi, invece, con la separazione delle carriere, rischiamo di avviare verso una riduzione di indipendenza e di autonomia, in contrasto, anche sotto questo profilo, con le indicazioni che arrivano dall'Unione europea. *(Applausi)*.

Verifica del numero legale

PATUANELLI *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1353

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.20, presentato dal senatore Martella e

da altri senatori, fino alle parole: «derivanti dall'appartenenza».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.21 e 2.23.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signora Presidente, il tema che questa riforma non affronta è quello della qualità del servizio giustizia. La prospettiva che questa riforma non assume è la prospettiva dei cittadini.

Onorevoli colleghi, se ci pensate bene, le riforme, tutte, e a maggior ragione le riforme costituzionali, dovrebbero sempre assumere il punto di vista dei cittadini e rispondere alla domanda: come miglioriamo la vita, come miglioriamo le condizioni di vita dei cittadini attraverso questa riforma? E per quanto riguarda la giustizia, naturalmente: come rendiamo i cittadini maggiormente capaci di ottenere dalla giustizia le risposte di tutela dei diritti che avanzano? Questa è la prospettiva che bisognerebbe assumere.

Occorrerebbe partire sempre da un'analisi, da una fotografia della realtà e dei limiti e dei malfunzionamenti della situazione esistente e, a partire da tale analisi, che dovrebbe essere il più possibile oggettiva e condivisa, discutere delle risposte e delle misure per superare quelli che appaiono essere i difetti, i limiti e le criticità dell'attuale situazione. Ma di tutto questo non abbiamo avuto nessun segnale. Del resto, basta ripercorrere gli atti che danno conto del dibattito finora svoltosi per constatare che questa prospettiva, cioè quella del punto di vista dei cittadini, e una fotografia o un'analisi della situazione esistente non sono mai state fatte.

Abbiamo provato a proporre di condividere un'analisi puntuale di quelle che sono oggi le carenze e i principali limiti del servizio giustizia, ma la risposta che ci avete dato è il silenzio e, al tempo stesso, un'incomprensibile e irragionevole insistenza nel voler mettere mano a un aspetto che per certi versi dovrebbe considerarsi marginale, in quanto legato all'organizzazione della magistratura.

Non avete neanche avuto la capacità e la voglia di spiegare quali sono gli effetti di questa riorganizzazione. Purtroppo dagli atti non emerge nessuna correlazione tra la riorganizzazione delle carriere e gli effetti sulla qualità del servizio giustizia. E non c'è nessuna considerazione perché questi effetti non ci sono, è oggettivamente molto difficile andarli ad individuare.

Noi insisteremo e continueremo a farlo anche nel prosieguo dei lavori, perché fino all'ultimo è possibile e sarebbe doveroso provare a percorrere quest'altra strada, che dovrebbe valere per tutte le riforme. Il fatto che fino ad ora non sia stata mai sperimentata conferma purtroppo quelle preoccupazioni che abbiamo più e più volte cercato di evidenziare, cioè un atteggiamento nei confronti dell'istituzione parlamentare e dei capisaldi della democrazia rappresentativa che potremmo definire, con un termine mite, "illiberale". Un atteggiamento illiberale, un atteggiamento indisponibile al confronto, un atteggiamento indisponibile al rispetto di quei limiti che sono poi quelli che garantiscono quel pluralismo e quella libertà che dovrebbero essere la stella polare di qualsiasi riforma, specialmente in tema di magistratura. *(Applausi)*.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signora Presidente, trovo che questo sia un emendamento particolarmente valido da commentare e magari da rendere noto anche ai colleghi della maggioranza un po' distratti. I nostri lavori vengono presi in maniera routinaria, purtroppo: si deve fare, le dichiarazioni di voto devono essere svolte, ma non si presta attenzione né a quello che si vota né a quello che si dice in quest'Aula. Questa purtroppo è la realtà. Questo emendamento chiede che le funzioni vengano svolte nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Credo che questo sia un periodo storico particolarmente importante per ribadire questa necessità, ma capisco anche che su questo emendamento il Governo abbia espresso parere contrario: questa maggioranza e questo Governo, infatti, si sono distinti fin dal loro insediamento per avere in spregio o perlomeno in indifferenza totale il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell'uomo. La vostra avversione per la magistratura e le sue prerogative non si limita alla magistratura italiana, e il discorso è collegato con

il rispetto dei diritti umani e delle libertà. Fin dal vostro insediamento abbiamo visto gli attacchi portati non soltanto ai magistrati italiani, ma anche ai giudici della Corte penale internazionale dell'Aja, che nasce proprio per garantire il rispetto dei diritti umani e fondamentali, perlomeno in tutti i Paesi che vi hanno aderito e che hanno contribuito alla sua fondazione (ricordiamo che la fondazione è avvenuta proprio qui a Roma, con la Convenzione di Roma appunto).

Voi siete stati i promotori della violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario con il caso eclatante del criminale internazionale Almasri, che avete riportato a casa con un volo di Stato. A tutt'oggi però pende un capo di imputazione e di incarcerazione per Netanyahu, che solo ieri si è macchiato dell'ennesimo crimine di guerra e contro l'umanità bombardando un Internet point dove si trovavano dei giornalisti, massacrando quindi dei civili, eppure voi non avete proferito una parola e, ancora, dimostrate di avere in spregio il rispetto del diritto internazionale, non soltanto di quello nazionale.

Inoltre, questa maggioranza è amica di Orbàn. Solo la settimana scorsa si è tenuto un Pride per i diritti e la libertà di manifestazione di tutte e di tutti, ma sapete bene che tale Pride è stato dichiarato illegale, in aperta violazione dei diritti umani e anche dei trattati fondativi dell'Unione europea. Da questa parte dell'Emiciclo tutti siamo intervenuti per ricordare come i componenti dell'Unione europea siano tenuti a rispettarne principi e valori. Dalla vostra parte dell'Emiciclo, invece, non si è sentito un solo sussulto.

Ancora, lo spregio in cui avete la magistratura e la sua indipendenza (ripeto, non soltanto quella italiana, ma a tutti i livelli), quindi la possibilità che la giustizia svolga il proprio dovere nei confronti di chiunque, indipendentemente dal ruolo che ricopre, lo avete dimostrato anche ultimamente con la relazione emessa dall'Ufficio del massimario della Cassazione sul decreto-legge sicurezza. Invece di accogliere, o perlomeno di guardare con interesse ai suggerimenti dati dai giudici, li avete accolti come degli insulti e come una ingerenza non legittima da parte loro.

Questi sono quindi emendamenti assolutamente necessari, anche se siamo consapevoli che non li accoglierete. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, anch'io vorrei sottolineare che l'emendamento afferma: «nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Alla Commissione europea probabilmente va stretta questa Convenzione. Qualcuno è anche allergico e pensa che bisogna lasciare l'Unione europea.

Detto questo, però, la Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è importante e garantisce uno Stato civile. Il fatto che ci sia un assordante silenzio, nel senso che proprio non si risponde, pone una serie di dubbi, o perlomeno siamo legittimati ad avere dei dubbi. Come veniva detto prima, molto spesso i diritti degli uomini vengono violati. Vengono violati a Gaza, ormai giorno e notte, con un genocidio costante; vengono violati in Ucraina. Siamo di fronte a guerre in cui non solo il diritto di parola, ma lo stesso diritto alla vita viene messo in discussione. In molte realtà vengono violate anche le libertà individuali: ad esempio, vengono impedite le manifestazioni in cui le persone esprimono la propria sessualità, le proprie convinzioni, la propria libertà, però poi vengono autorizzate quelle che richiamano elementi del passato, come i raduni neonazisti. Queste vengono confermate. Ho denunciato più volte, anche con interrogazioni, il fatto che nel nostro Paese, ad esempio in alcune realtà della Lombardia, vi siano state riunioni a livello internazionale di persone che inneggiano a società e a modi che sono stati condannati dalla storia e che vengono considerati un crimine. Si lascia fare e non si dà una risposta. Allora vengono dei dubbi che andrebbero chiariti, o perlomeno mi si dovrebbe dire che sto dicendo una fesseria, perché questa cosa non succede. No, succede, perché in effetti si lascia fare. In questo caso si dovrebbe impedire che accada.

Detto tutto questo, il problema è il seguente: non sarebbe opportuno interrogarsi sul perché il 99 per cento delle persone a cui viene chiesto di esprimersi sulla riforma dice di non essere d'accordo? La magistratura, in tutte le sue componenti, la stragrande maggioranza, non la condivide. Perché non si ascoltano quelli che poi dovrebbero migliorare la funzionalità della magistratura? È per questo che è sbagliata la vostra impostazione - insisto - perché pensate - ed è legittimo pensarlo da parte nostra -

che c'è qualcuno che dirige e gli altri devono obbedire. Questa è tutt'altro che democrazia. È una cosa che non ci appartiene e non appartiene a questa società, almeno dopo il 1945 e, quindi, noi continueremo a difendere questa libertà. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.24 e 2.25 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.26.

PARRINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, noi sosteniamo questo emendamento nella speranza che quanto abbiamo più volte detto riguardo alla necessità che ci sia una unicità nella formazione, nell'accesso alla professione, nella carriera da parte di magistrati requirenti e magistrati giudicanti venga fatto oggetto di un livello di attenzione superiore a quello di cui hanno fin qui goduto le nostre parole.

Davvero non sappiamo più come spiegare i motivi per cui si infliggono questa misura di dissociazione alla magistratura che giudica, segue e coordina le indagini e un danno alla credibilità della giurisdizione in Italia, se ne incrina l'unità e si mettono fortemente a rischio l'indipendenza e l'autonomia di un fondamentale potere dello Stato.

Noi siamo francamente sorpresi per la sordità che la maggioranza ha mostrato alle nostre critiche, che sono state certamente espresse con insistenza, ma anche in maniera molto civile e corretta. Certo, la maggioranza aveva l'obbligo di esibire una fedeltà d'acciaio al diktat fatto dal ministro Nordio, che ha imposto, con parole senza precedenti, il principio della immodificabilità della riforma costituzionale rispetto a come è stata adottata alla Camera.

Però, anche tenendo conto di questo ordine venuto dal Governo, che certamente non fa onore a chi rappresenta i partiti della maggioranza in Parlamento, noi facciamo molta fatica a considerare legittimo, giustificato e accettabile l'atteggiamento di totale chiusura a tutti i nostri suggerimenti e a tutte le nostre critiche. Ci ritroviamo così con un conflitto aperto, con norme sbagliate che indeboliranno la nostra democrazia, con la prospettiva di un sovvertimento molto pesante degli equilibri costituzionali e soprattutto degli equilibri tra i poteri dello Stato.

Questo perché noi sappiamo che, invece, la salute di una democrazia, la sua capacità di risolvere i problemi dei cittadini e di essere efficace nell'affrontare le magagne che interessano un Paese sul piano sociale ed economico dipendono proprio dalla salvaguardia e dal rispetto del principio della separazione e del controllo reciproco tra i poteri dello Stato; un principio che viene completamente travolto da questa riforma e che credo procurerà danni nel breve, nel medio e nel lungo termine.

LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo anche per raccogliere i pensieri espressi dal senatore Parrini, che ovviamente si scontrano con l'ordine, che è stato diramato dal comando generale del Governo alla pattuglia parlamentare di centrodestra, di non proferire parola, di non partecipare al dibattito parlamentare.

Tutto questo è assolutamente deprimente. È pietoso vedere parlamentari che decidono di non partecipare volontariamente a un confronto e a una dialettica parlamentare. Tutto questo è molto, molto triste per una democrazia. *(Applausi)*.

Cerchiamo, allora, di immedesimarci. Loro non parlano in Aula, ma parlano nei giornali di regime, nella stampa di regime. Lì sì che diventano chiacchieroni e si vede che effettivamente è partita la caccia alle toghe, la caccia ai magistrati cattivi, a quei magistrati che, da stamattina, scopriamo che non sono solo nei tribunali, nelle corti d'appello e nelle sezioni specializzate per il diritto d'asilo: adesso li hanno scovati anche all'Ufficio del massimario della Cassazione di piazza Cavour, qui a Roma. E la metà di loro non sa nemmeno che cosa sia l'Ufficio studi del massimario della Corte di cassazione! Stamattina, però, sui giornali sono tutti esperti! *(Proteste)*.

Ma come? Non parlate e adesso che parlo io ritrovate la voce? Ma come sarebbe a dire? Iscrivetevi a parlare e cercate di dimostrare un po' di dignità parlamentare. Oppure state in silenzio! *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Licheri, si rivolga alla Presidenza, che è fedele interprete.

LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. Ebbene, sono magistrati cattivi.

A noi sembra che sia un po' come quel… *(Commenti)*.

PRESIDENTE. No, colleghi. La Presidenza ha invitato il senatore Licheri a rivolgersi alla medesima. Però, se gli chiedete di interloquire direttamente con voi, diventa un po' difficile. È una figura già prevista nel decreto sicurezza, ma non ancora in Parlamento.

LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. Possono disattendere l'ordine della generalessa massima Giorgia Meloni e parlare in Aula *(Applausi)* come si faceva un tempo, quando c'era più libertà.

A noi sembra che sia un po' come quel bambino che ogni giorno torna a casa e dice che i professori sono cattivi e ce l'hanno con lui. Ogni giorno torna da scuola e racconta che i professori sono cattivi fino a che la madre a un certo punto dice che i professori saranno pure severi, ma lui il pomeriggio, invece di studiare e fare i compiti, se ne va a giocare a pallone. *(Applausi)*.

Il dubbio viene. Il punto è che il tema politico che stiamo discutendo non è una partita di pallone. Il punto è che toccare la Costituzione non è come toccare un regolamento di condominio a colpi di maggioranza. *(Applausi)*. Questo è il concetto che a loro sfugge, e allora il risultato è questo: un dibattito grottesco, surreale, distopico; un dibattito estraniante nel senso che non c'è neanche la possibilità di costruire qualcosa esattamente per quello che i miei colleghi in precedenza hanno detto. È un dibattito totalmente sganciato dalla realtà. Ci sono carceri che scoppiano, i detenuti che si suicidano, i tribunali fatiscenti, carenza di personale nelle cancellerie e pochi magistrati, le Forze dell'ordine sono poche sulle nostre strade e sono sottopagate e noi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questo testo che, come principio cardine, stabilisce che i componenti del Consiglio superiore della magistratura devono essere estratti a sorte. Sono totalmente disancorati dalla realtà che li circonda. Si sono rinchiusi dentro i palazzi e da lì guardano come costruire un complotto alla settimana attraverso le finestre.

Pensate che noi gli diciamo tutti i giorni che il ceto medio non riesce ad arrivare alla fine del mese, che gli italiani non riescono nemmeno a comprarsi le medicine e stanno risparmiando anche sui beni al carrello, che questo giornale, che non è un giornale grillino, ma è «Il Secolo XIX», oggi in prima pagina parla di stangate sulle famiglie *(Applausi)*. E Giorgia Meloni ci dice che oggi lo spread che abbiamo è molto buono. Loro hanno lo spread molto buono. *(Applausi)*.

Pensate che c'è una povertà che sta avanzando. Ci sono bollette che stanno tenendo in ginocchio le famiglie e le nostre aziende e Giorgia Meloni…

PRESIDENTE. La invito a concludere. I minuti a sua disposizione sono scaduti esattamente in questo istante. Il timer non sbaglia.

LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. E Giorgia Meloni ci risponde che il rating in questo momento è molto alto, come se al Governo ci fosse JP Morgan. Loro che dovevano combattere la dittatura del rating. *(Commenti)*. E allora portate gratitudine ai magistrati. Presidente, però è difficile…

PRESIDENTE. Colleghi, consentiamo al senatore Licheri di concludere.

LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. Non possono parlare dall'alto, però possono disturbare. L'ordine è in questa maniera. Attenzione: senza la narrazione dei magistrati cattivi come avreste potuto giustificare i vostri fallimenti, i vostri momenti di imbarazzo, le vostre *débâcle*?

Pensate: più 40 per cento di sbarchi nel mese di giugno rispetto all'analogo mese dello scorso anno. Pensate che da cinque mesi gli sbarchi degli irregolari stanno aumentando continuamente. Allora a voi servono i magistrati cattivi, perché altrimenti…

PRESIDENTE. La invito concludere, senatore Licheri.

LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. Sto concludendo…*(Commenti).*

PRESIDENTE. Colleghi, sto invitando a concludere. Ogni volta, però, che viene impedito di continuare la frase, devo restituire il tempo perso.

LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. Il trafficante stupratore … *(Commenti).*

PRESIDENTE. Colleghi, facciamo concludere il senatore Licheri.

LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. Il trafficante stupratore Almasri è stato riconsegnato da voi ai suoi miliziani, ma è colpa dei magistrati cattivi, no? *(Commenti)*.
Il centro in Albania è costato un miliardo ai contribuenti italiani e l'unica cosa che ha prodotto è stata portare via dalle nostre strade 200 poliziotti e carabinieri. È colpa dei magistrati cattivi? È colpa dei magistrati cattivi? *(Applausi)*.
Concludo, Presidente, se ci riesco perché non si capisce bene… *(Commenti).*
PRESIDENTE. Colleghi, da adesso in poi chi impedisce di concludere l'intervento verrà chiamato nominalmente, a cominciare da lei, senatore Paroli.
Senatore Licheri, concluda.
LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. Borseggiatori nelle metropolitane, furti nelle abitazioni: sono aumentati i numeri, altro che ordine e fermezza! La vostra gestione... *(Commenti).*
PRESIDENTE. Colleghi, a ogni interruzione che impedirà materialmente di parlare conseguirà una restituzione di tempo. Ciò varrà per il senatore Licheri, così come per chiunque altro.
Consentiamo al senatore Licheri di concludere il suo intervento.
LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. La vostra gestione è allo sbando, perché è stata fatta di slogan e propaganda... *(Commenti).*
PRESIDENTE. Colleghi dell'opposizione, vi prego di non contribuire anche voi a interrompere il senatore.
Prego, senatore Licheri, la invito però a concludere sul serio.
LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. Parlavo della vostra gestione fatta di slogan, propaganda e complottismo infantile. Ricordate: li inseguiremo in tutto il globo terracqueo? Non c'è stato bisogno. Dal giorno in cui siete arrivati al Governo… *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi)*.
PRESIDENTE. Senatore Licheri, concluda la frase.
LICHERI Ettore Antonio *(M5S)*. 250.000 irregolari sono sbarcati… *(Commenti).* Potete continuare a dire che è tutta colpa dei magistrati. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.27 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.28, sostanzialmente identico all'emendamento 2.29.
BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAZOLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, anche in questo caso proviamo a incidere sulla scelta della separazione totale delle carriere dei magistrati, ricordando che quello che conta ai fini della garanzia, dell'imparzialità e della terzietà del giudice non è tanto o solo la separazione delle carriere, quanto la separazione delle funzioni e regole processuali che garantiscano il controllo dei magistrati sull'attività dei pubblici ministeri.
C'era un bravissimo Presidente, il primo Presidente della Corte di cassazione di qualche anno fa, che si chiamava Giovanni Canzio, il quale diceva che il grande tema dell'autonomia magari eccessiva o comunque priva di adeguato controllo dei pubblici ministeri nella fase delle indagini preliminari, nella quale effettivamente la difesa non tocca palla - tema che peraltro riguarda non solo il sistema italiano, ma credo qualunque sistema giurisdizionale - non si sarebbe risolto con la separazione delle carriere. Si poteva risolvere in maniera più intelligente, e quindi senza far correre rischi al sistema, ma con modalità più adeguate a evitarli, ovvero attraverso le cosiddette finestre di giurisdizione, cioè facendo in modo che i giudici, cioè quelli che devono valutare l'attività dei pubblici ministeri, che devono giudicare, anche nella fase delle indagini preliminari potessero avere un ruolo magari intermedio in alcune tappe della fase del procedimento, appunto, delle indagini. Questo per fare in modo che ci fosse un controllo maggiore e per alimentare quel proficuo contrasto tra l'attività di chi giudica e l'attività di chi fa le indagini, che è necessario per garantire il buon funzionamento di un procedimento penale.
Quella era ed è - a nostro avviso - la soluzione per affrontare uno dei grandi problemi che è quello della grande autonomia dei pubblici ministeri in quella fase. Ed è il nostro tentativo nella scorsa legislatura, perché poi ci si dimentica molto spesso di quello che si è fatto. Nella scorsa legislatura,

infatti, con il concorso non di tutti, ma di quasi tutti i partiti e i Gruppi parlamentari oggi rappresentati in quest'Aula che erano al Governo con il Presidente Draghi, noi facemmo una riforma del processo penale che introduceva esattamente alcuni controlli da parte dei giudici delle indagini preliminari sulle attività del pubblico ministero che erano e sono funzionali a garantire maggiormente che l'attività del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari non sia eccessivamente arbitraria. Ovviamente, un tasso di discrezionalità e di arbitrio è inevitabile, ma quei controlli garantivano che non fosse eccessivo, a garanzia dei diritti della persona indagata.

Chi volesse affrontare seriamente i temi che vengono spesso sbandierati a sostegno della separazione delle carriere dovrebbe, allora, farlo a partire da questi argomenti e ragionamenti. Se invece si vogliono far prevalere gli slogan e se l'obiettivo è altro rispetto a quello di garantire una effettiva maggiore terzietà del giudice rispetto al pubblico ministero, è chiaro che la strada maestra è quella che avete intrapreso, ovvero quella della separazione delle carriere, quella del simbolo e del vero obiettivo, che non è di garantire una maggiore terzietà del giudice, ma indebolire tutta la magistratura, dal pubblico ministero al giudice giudicante. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.29, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.30 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.31.

CRISANTI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISANTI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, vorrei commentare il parere negativo sull'emendamento 2.30 e su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2, il quale modifica sostanzialmente la nostra Costituzione e ne altera gli equilibri. La nostra Costituzione nel 2025 compie 77 anni. Essa non è stata mai modificata nell'architettura fondamentale, che consiste in un sistema di pesi e contrappesi che limitano il potere dell'Esecutivo, garantiscono i diritti dei cittadini, tutelano l'azione dell'opposizione e garantiscono l'indipendenza dei poteri dello Stato (esecutivo, legislativo e giudiziario).

Ora, c'è una ragione per cui non è stata mai modificata, sebbene sicuramente la maggioranza e il Governo abbiano il diritto di modificarla, e nessuno lo nega. La ragione è che, indipendentemente dal colore politico delle maggioranze e dei Governi che si sono succeduti, tutti si sono riconosciuti nei valori fondanti della nostra Costituzione, che è stata il risultato di un confronto estenuante e serrato, ma sempre costruttivo, tra esponenti di partiti politici che esprimevano idee, valori e progetti molto differenti e in alcuni casi contrastanti e inconciliabili.

Ricordiamolo: alla stesura della nostra Costituzione hanno contribuito i socialisti, i comunisti, i democristiani, i liberali, giustizia e libertà, i repubblicani e anche esponenti dei partiti monarchici. È difficile pensare a una composizione più diversa. In alcuni casi si è discusso per giorni su una singola frase o sul significato di una singola parola. Tuttavia, sono sempre stati motivati dal desiderio di trovare una sintesi.

Non ho dubbi, Presidente, che i colleghi della maggioranza conoscano la nostra Costituzione. Ho tuttavia invece qualche dubbio che abbiano letto gli atti, i verbali e i resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente. Quei documenti rappresentano la fonte della dottrina costituzionale ed emanano passione, visione, competenza giuridica e capacità di sintesi di opinioni differenti. Se li conoscessero, oggi i colleghi della maggioranza non potrebbero fare a meno di provare un po' di imbarazzo, se non di vergogna, per il silenzio che oggi risuona in quest'Aula. La prigione di idee nella quale il Governo ha racchiuso la sua maggioranza si manifesta con acritica obbedienza, silenzio e rifiuto del confronto: una manifestazione di cultura autoritaria, illiberale e intollerante alla critica.

Questo disegno di legge costituzionale è tanto caro al Governo che non ha permesso alcuna modifica, nemmeno dalla propria maggioranza. Penso che sia chiaro a tutti che all'opposizione questo testo non piace e che a ruoli invertiti sarà cambiato. Però mi preoccupa e mi inquieta che le sorti di una legge costituzionale siano in balia delle maggioranze di turno. Chi in futuro studierà gli atti di questa

disposizione di legge non sarà generoso con voi.
La soppressione delle parole «distinte carriere» restituisce unità all'organo di autogoverno della magistratura, ne garantisce l'indipendenza. Pertanto, concludo dichiarando il voto favorevole, mio personale e del Gruppo. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dalla senatrice Tajani e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 2.32 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.33.
GAUDIANO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAUDIANO *(M5S)*. Signora Presidente, entrando nel merito dell'emendamento 2.33, esso sostituisce le parole che introducono le distinte carriere dei magistrati con le distinte funzioni dei magistrati stessi, come disciplinato dall'articolo 102 della Costituzione. L'emendamento propone di avere funzioni diverse per i magistrati senza avere carriere separate. È quindi un emendamento in linea con l'attuale sistema, per evitare una separazione rigida della magistratura.
Con il provvedimento in discussione si vogliono dividere le carriere e, quindi, si va a ledere il principio di libertà e di democrazia della magistratura. In effetti, il pubblico ministero, così facendo, diventerebbe la *longa manus* del potere esecutivo, coinvolgendo in tutto questo anche la polizia giudiziaria. I cittadini in realtà ci chiedono altro: ci chiedono celerità dei processi, ma questo provvedimento, ai fini della celerità dei processi e dell'organizzazione della macchina giudiziaria, non porterà ad alcun risultato.
Mi corre quindi l'obbligo di concludere con le parole di Calamandrei: la Costituzione non è un pezzo di carta, ma è la realizzazione concreta di un equilibrio di forze sociali e politiche. Quando si tenta di squilibrare quel sistema, si mina la tenuta stessa della democrazia.
Dichiaro il voto favorevole all'emendamento. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.33, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.
Non è approvato.
Colleghi, come d'intesa, sospendiamo i lavori dell'Assemblea.
Alle ore 14,15 è prevista la Conferenza dei Capigruppo, per cui la seduta riprenderà al termine dei lavori della stessa.
(La seduta, sospesa alle ore 13,47, è ripresa alle ore 15,33).

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 15,33)

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento, è stato richiesto da parte del prescritto numero di senatori il trasferimento del disegno di legge n. 1452 dalla sede redigente alla sede referente. La Commissione affari costituzionali è pertanto immediatamente autorizzata a riunirsi per esaminare il disegno di legge in sede referente.
La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente, prevedendo prima della pausa estiva, sedute fino a sabato 9 agosto con ampliamento dei relativi orari.
Nella seduta di oggi, che terminerà alle ore 19 su richiesta di un Gruppo, proseguirà la discussione del disegno di legge costituzionale sull'ordinamento giurisdizionale.
L'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con la discussione del disegno di legge sull'adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali, per il quale, su richiesta del prescritto numero di senatori, è stato disposto il trasferimento in sede referente.
Alle ore 15 avrà luogo il question time, con la presenza dei Ministri degli affari esteri e dell'ambiente.
Il calendario è così modificato e integrato, per le settimane seguenti: dall'8 al 10 luglio disegno di legge su conservazione del posto di lavoro per malati oncologici; dal 15 al 17 luglio decreto-legge infrastrutture e trasporti, ratifiche di accordi internazionali e disegno di legge sull'introduzione del delitto di femminicidio; dal 22 al 24 luglio decreti-legge università e sostegno comparti produttivi, nonché disegno di legge su deleghe in materia di spettacolo; dal 29 al 31 luglio decreti-legge disposizioni in materia fiscale e finanziamento attività economiche e, mercoledì 30, discussione di

documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari; dal 4 al 9 agosto decreto-legge organizzazione grandi eventi sportivi e disegno di legge recante modifiche alla legge delega al Governo per la riforma fiscale, in corso di esame presso la Camera dei deputati.
Il calendario potrà essere integrato con la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge sulla sicurezza delle attività subacquee.
La discussione dei disegni di legge di modifiche al codice civile in materia di successioni e sulla produzione e vendita del pane, già prevista in calendario, è differita alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.
Le previste sedute di sindacato ispettivo del 3, 10, 24 e 31 luglio e del 7 agosto e di question time del 31 luglio e del 7 agosto non avranno luogo.
La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 8 luglio, alle ore 13.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato:
- Disegno di legge costituzionale n. 1353 - Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare *(approvato dalla Camera dei deputati) (prima deliberazione del Senato) (voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 1452 - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali
- Disegno di legge n. 1430 - Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 1055 e connesso - Legge quadro in materia di interporti *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 104 - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
- Disegno di legge n. 1433 - Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime
- Disegno di legge n. 972 e connessi - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare *(dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. … - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 *(voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. … - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025 *(voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 1547 - Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo *(voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 1184 - Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*(collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 1372 - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica *(voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. … - Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 125 - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi *(dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)*
- Disegno di legge n. 943 - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole *(dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)*

- Disegno di legge n. 6 - Modifiche al codice penale in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere *(dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)*
- Disegno di legge n. 1211 - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana e di riduzione dell'importo del contributo per le relative istanze *(dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)*
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Mercoledì	2	luglio	h. 10	- Seguito disegno di legge costituzionale n. 1353 - Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare *(approvato dalla Camera dei deputati) (prima deliberazione del Senato) (voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 1452 - Adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 3, ore 15)**
Giovedì	3	"	h. 10	

Il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 1452 (Adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
Il calendario potrà essere integrato con la discussione dei decreti-legge presentati dal Governo o trasmessi dalla Camera dei deputati, anche con altre sedute se necessario, nonché con la discussione del disegno di legge n. 1462 - Sicurezza delle attività subacquee *(dalla sede redigente)*.
Il calendario potrà altresì essere integrato con un dibattito sulle misure di prevenzione e contrasto dei femminicidi in età adolescenziale.
L'ordine di trattazione degli argomenti in calendario terrà conto dell'andamento dei lavori nelle Commissioni.

Martedì	8	luglio	h. 15	- Disegno di legge n. 1430 - Conservazione del posto di lavoro per malati oncologici *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1055 e connesso - Legge quadro in materia di interporti *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 10, ore 15)**
Mercoledì	9	"	h. 9,30	
Giovedì	10	"	h. 9,30	

* * *

Martedì	15	luglio	h. 14,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 73, Infrastrutture e trasporti *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 20 luglio)* - Disegno di legge n. 104 - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita Ratifiche di accordi internazionali
Mercoledì	16	"	h. 9,30	
Giovedì	17	"	h. 9,30	

				Disegno di legge n. 1433 - Introduzione del delitto di femminicidio

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. … (Decreto-legge n. 73, Infrastrutture e trasporti), n. 104 (Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita) e n. 1433 (Introduzione del delitto di femminicidio) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	22	luglio	h. 14,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1553 - Decreto-legge n. 90, Università e istruzione *(voto entro il 25 luglio) (scade il 23 agosto)* - Disegno di legge n. 1561 - Decreto-legge n. 92, Sostegno comparti produttivi *(voto entro il 26 luglio) (scade il 25 agosto)* - Disegno di legge n. 972 e connessi - Riduzione dello spreco alimentare *(dalla sede redigente)* - Disegni di legge nn. ... e … - Rendiconto 2024 e Assestamento 2025 *(votazioni finali con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 1547 - Proroga termine per deleghe in materia di spettacolo *(voto finale con la presenza del numero legale)* - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 24, ore 15)
Mercoledì	23	"	h. 9,30	
Giovedì	24	"	h. 9,30	

I termini di presentazione degli emendamenti ai ddl n. 1553 (Decreto-legge n. 90, Università e istruzione), n. 1561 (Decreto-legge n. 92, Sostegno comparti produttivi), nn. … e … (Rendiconto 2024 e Assestamento 2025) e n. 1547 (Proroga termine per deleghe in materia di spettacolo) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	29	luglio	h. 14,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 84, Disposizioni in materia fiscale *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 16 agosto)* - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari **(mercoledì 30)** - Disegno di legge n. 1565 - Decreto-legge n. 95, Finanziamento attività economiche e imprese *(voto entro il 31 luglio) (scade il 29 agosto)* - Disegno di legge n. 1184 - Semplificazione attività economiche *(collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 1372 - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio *(voto finale con la presenza del numero legale)*
Mercoledì	30	"	h. 9,30	
Giovedì	31	"	h. 9,30	

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. … (Decreto-legge n. 84, Disposizioni in materia fiscale), n. 1565 (Decreto-legge n. 95, Finanziamento attività economiche e imprese), n. 1184 (Semplificazione attività economiche) e n. 1372 (Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Lunedì	4	agosto	h. 15	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 96, Organizzazione grandi eventi sportivi *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 29 agosto)* - Disegno di legge n. … - Modifiche alla legge delega al Governo per la riforma fiscale *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)*
Martedì	5	"	h. 9,30	
Mercoledì	6	"	h. 9,30	
Giovedì	7	"	h. 9,30	
Venerdì	8	"	h. 9	

Sabato	9	"	h. 9	

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. … (Decreto-legge n. 96, Organizzazione grandi eventi sportivi) e n. … (Modifiche alla legge delega al Governo per la riforma fiscale) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 73, Infrastrutture e trasporti)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	21'
FI-BP-PPE	19'
Misto	14'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	14'
IV-C-RE	14'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1553
(Decreto-legge n. 90, Università e istruzione)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	34'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	18'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	18'
IV-C-RE	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1561
(Decreto-legge n. 92, Sostegno comparti produttivi)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	34'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	18'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	18'
IV-C-RE	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. … e …
(Rendiconto 2024 e Assestamento 2025)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	34'

L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	18'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	18'
IV-C-RE	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 84, Disposizioni in materia fiscale)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	21'
FI-BP-PPE	19'
Misto	14'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	14'
IV-C-RE	14'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1565
(Decreto-legge n. 95, Finanziamento attività economiche e imprese)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	34'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	18'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	18'
IV-C-RE	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1184
(Semplificazione attività economiche)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	34'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	18'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	18'
IV-C-RE	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 96, Organizzazione grandi eventi sportivi)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	21'
FI-BP-PPE	19'
Misto	14'
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)	14'
IV-C-RE	14'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1353 (ore 15,36)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.34.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, questo emendamento sostituisce l'espressione «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» con la formula: «funzioni dei magistrati».

In sostanza, se l'emendamento venisse accolto, si costituzionalizzerebbe il principio secondo il quale la distinzione tra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti può essere solo per funzioni. Di conseguenza, si costituzionalizzerebbe il principio dell'unicità della giurisdizione e, in particolare, della strutturazione amministrativo-burocratica alla quale i magistrati appartengono, indipendentemente dal tipo di funzioni che svolgono.

La ratio di questo emendamento è molto chiara, ossia scongiurare il rischio che - come sanno bene i colleghi senatori, molti studiosi hanno evidenziato - una radicale, profonda, netta e integrale separazione delle carriere, con separazione della struttura organizzativa, a partire dalla separazione dei concorsi, non produca alcun beneficio per i cittadini e non migliori il funzionamento della giustizia, ma finisce soltanto per accentuare ulteriormente il potere accusatorio dei pubblici ministeri.

È questo un rischio che hanno evidenziato quasi tutti gli auditi, i quali hanno detto di prestare attenzione, perché, se si fa dei pubblici ministeri un corpo del tutto separato e se si adottano modelli organizzativi che tendono ad allontanare i pubblici ministeri dalla cultura della giurisdizione, l'effetto è chiaro.

L'effetto può essere soltanto quello di far diminuire, così arrecando un danno ai cittadini, il profilo di ricerca della giustizia; quel profilo a cui i pubblici ministeri oggi, a legislazione e a Costituzione vigenti, sono tenuti a corrispondere.

Ecco perché noi riteniamo che la scelta di una radicale e integrale separazione dei pubblici ministeri dai magistrati che esercitano una funzione giudicante sia soltanto dannosa e non apporti alcun tipo di beneficio. Il presunto beneficio che dovrebbe derivarne, cioè una maggiore indipendenza e una maggiore terzietà del giudice, è in realtà tutto da dimostrare. I dati muovono in direzione opposta e peraltro l'unico presupposto di questo tipo di considerazione è che, appunto, il solo fatto di appartenere allo stesso corpo determini una perdita di autonomia, di equilibrio e di terzietà.

Ripeto, però, che se davvero fosse così, cioè se noi dovessimo prendere sul serio il presupposto culturale e politico di questa riforma, allora dovremmo arrivare alla conseguenza di separare e autonomizzare i magistrati anche a seconda del grado di giudizio che sono chiamati a svolgere. È evidente che, se il presupposto che giustifica la netta separazione è la perdita di autonomia e di terzietà da parte di coloro che appartengono allo stesso corpo, allora si capisce benissimo che bisognerebbe procedere a separare tutti i diversi livelli, ed è ovviamente questa una ipotesi del tutto assurda.

Per queste ragioni, noi sosterremo l'emendamento 2.34 e ci auguriamo che anche la maggioranza lo sostenga, in modo da correggere almeno uno dei più macroscopici errori della riforma. *(Applausi)*.

LOPREIATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO *(M5S)*. Signor Presidente, mi riesce difficile, perché anche i lavori in Commissione in merito al disegno di legge sul femminicidio non sono stati dei più semplici, ma chiaramente dobbiamo andare avanti con questo provvedimento in Aula e ci tengo moltissimo a illustrare l'emendamento 2.34 a mia prima firma.

Esso parte proprio dalla natura del disegno di legge di cui ci stiamo occupando, che - come abbiamo detto più volte - ritiene di superare una presunta commistione che ci può essere tra pubblico ministero e magistrato giudicante. Ripeto che i numeri, però, ci insegnano che non è questa la verità. Se andiamo infatti a vedere le condanne e le assoluzioni, scopriamo che il rapporto tra le incidenze dei due esiti è del 50 per cento. E, quindi, è infondato il timore che voi in qualche modo cercate di evidenziare e anche di inculcare alla gente che ci ascolta. Ho anche evidenziato come, semmai, si potesse ragionare, nel caso in cui il numero delle assoluzioni fosse troppo elevato, sull'opportunità di intervenire sul filtro delle udienze preliminari, anche se devo dire che la riforma Cartabia in questo è già intervenuta, per cui questo strumento già esiste e si sarebbe trattato, quindi, di lavorare su qualcosa che era già forte in tal senso.

Non si capisce nemmeno perché questa commistione, poi, non esista tra i giudici di primo grado e quelli del grado d'appello. È un mistero che abbiamo evidenziato: a questo punto, nessun giudice dovrebbe interfacciarsi con altri colleghi, perché non sia mai si parli della stessa materia o si abbia una visione per confrontarsi. Io sono sempre dell'avviso che il confronto, la maggiore esperienza o anche un alternarsi nella carica sarebbero, anzi, qualcosa di auspicabile che in verità anche il Ministro stesso auspica, avendolo detto in più sedi. Confrontarsi e cambiare sede danno maggiore esperienza e sicuramente permettono di intervenire su ogni cosa con maggiore cognizione di causa.

Prima il collega Bazoli ha fatto riferimento all'inaugurazione dell'anno giudiziario e raccontava come fosse rimasto colpito dalle parole di Mantovano. Io invece, ripeto che sono stata colpita proprio dalle parole del ministro Nordio, come già ero stata colpita dalle parole di Delmastro. Ma devo dire la verità che anche quelle di Nordio mi hanno lasciata non poco interdetta.

Lui stesso, in quanto parente, figlio e fratello di avvocati, auspicava l'interscambiabilità tra gli avvocati e i magistrati. Questo va bene per il Ministro; però, quando si parla poi tra giudici, questo non va più bene.

Se poi questo problema esiste, con l'attività emendativa pregressa poteva in qualche modo essere risolto e si poteva trovare una soluzione parlando semmai di sezioni diversificate all'interno dello stesso CSM. Su questa proposta si poteva ragionare insieme e invece no, perché non avrebbe portato a compimento la volontà, l'intento, il fine ultimo di questa maggioranza e di questo Governo, che credo abbiamo ormai raccontato in tutte le salse.

Presidente, per l'ennesima volta auspico un voto favorevole, ma mi rendo conto che su questo disegno di legge, per quanto stiamo consumando tutte le nostre energie, non c'è stato alcun confronto, né in Commissione, né tantomeno in Aula, dove trovo anzi una maggioranza particolarmente silente. Abbiamo auspicato che ci fosse un intervento, anche non favorevole a un nostro emendamento, ma comunque sintomatico di una partecipazione di questa maggioranza al disegno di legge in esame. Mi pare di non sentire alcun intervento in questo senso dai colleghi della maggioranza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.35.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, questo è un altro emendamento con il quale chiediamo di rivedere la decisione sulla separazione netta delle carriere e dei due CSM, sulla considerazione e sul presupposto che la separazione delle carriere, per come immaginata e realizzata da questa riforma, produce quei rischi di cui abbiamo parlato già in tanti altri interventi. Ed è anche in contraddizione con la tendenza delle moderne giurisdizioni, che non è tanto quella della separazione netta tra le funzioni delle giurisdizioni all'interno della giurisdizione, ma anzi, molto più spesso, quella di una

contaminazione tra i saperi e le professionalità che ci sono dentro la giurisdizione.
Una contaminazione maggiore tra il ruolo e la funzione del pubblico ministero, il ruolo e la funzione del giudice giudicante, il ruolo e la funzione dell'avvocatura, sia quanto a formazione, sia quanto a esperienze, in realtà, molto probabilmente, più ancora della netta separazione, che invece si persegue con questa riforma, sarebbe una migliore soluzione per garantire di più il rispetto dei diritti e delle garanzie che sono alla base di un moderno sistema giurisdizionale di repressione penale.
Credo che non sfugga a nessuno di quelli che frequentano le aule dei tribunali e degli uffici giudiziari che i migliori pubblici ministeri sono quelli che sono passati attraverso l'esperienza di un ufficio giudicante. Giovanni Falcone fu per lungo tempo - se non erro - un magistrato della sezione fallimentare, e quindi un giudice civile.
Lo stesso Borsellino fu inizialmente un giudice civile. Chi ha fatto l'esperienza di giudice e poi va a svolgere il ruolo di pubblico ministero è una persona che ha acquisito l'esperienza e la professionalità della piena cultura giurisdizionale, cioè di chi è abituato a soppesare con grande cautela e con grande rigore le ragioni degli uni e quelle degli altri; quindi, quando assume le vesti di pubblico ministero, è in grado di svolgere meglio quel ruolo che oggi è riconosciuto e che domani probabilmente perderà, per effetto di questa separazione delle carriere, e cioè ricercare, attraverso le indagini, prove e indizi che possano suffragare l'ipotesi di accusa, tenendo però conto di tutte le circostanze che acquisisce e che vanno a discarico della persona indagata.
Questa separazione delle carriere va in direzione totalmente diversa e opposta, perché impedirà la contaminazione di saperi e di professionalità che invece è la tendenza più moderna delle odierne giurisdizioni.

Verifica del numero legale

IRTO *(PD-IDP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 16,11.
(La seduta, sospesa alle ore 15,51, è ripresa alle ore 16,16).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1353 (ore 16,16)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dalla senatrice Rando e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.36.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, tra le richieste che abbiamo avanzato, a conferma della serietà dei nostri argomenti e del nostro atteggiamento, c'è stata quella di fare una valutazione degli effetti della riforma più recente della separazione delle funzioni. Come sapete, la separazione delle funzioni attualmente in vigore prevede che sia possibile un solo passaggio e che quell'unico passaggio sia anche sottoposto a una serie di condizioni assai gravose.
Sarebbe stato interessante e sarebbe un modo corretto e serio di procedere se si fosse fatta una valutazione degli effetti delle conseguenze della progressiva restrizione del numero dei passaggi. Si sarebbe magari potuto scoprire che aver ridotto il numero dei passaggi consentiti tra la funzione giudicante e la funzione requirente e viceversa non ha affatto migliorato quella attenzione che il pubblico ministero dovrebbe avere nei confronti di quanto prescritto dall'articolo 358 del codice di procedura penale.
Avremmo forse scoperto - ma non lo sappiamo, perché la maggioranza è stata indisponibile - che il progressivo separare, come è avvenuto, il ridurre sempre di più il numero dei passaggi consentiti non ha affatto determinato un cambiamento significativo nell'atteggiamento dei pubblici ministeri per

quanto riguarda, in particolare, la cura della funzione non specificamente accusatoria.
Avremmo potuto magari maturare la convinzione che sarebbe stato ragionevole interrogarsi sulla opportunità di imboccare la strada della riforma in direzione esattamente opposta, come ha peraltro suggerito più di un audito: da un lato, costituzionalizzare l'articolo 358 del codice di procedura penale: quindi, elevare al rango di principio costituzionale questo profilo che rende il pubblico ministero un magistrato, che non deve solo ed esclusivamente ottenere la condanna e perseguire l'accusa, ma deve farsi carico della maggiore ricerca possibile della verità. Quindi, elevare al rango di principio costituzionale l'articolo 358 del codice di procedura penale. Dall'altro lato, magari constatare che una maggiore contaminazione tra pubblico ministero e giudice accresce la cura nei confronti della cultura e dell'atteggiamento della giurisdizione.
Si sarebbe magari potuto ipotizzare - come è stato proposto da diversi studiosi e come continuano a proporre diversi studiosi - di procedere in direzione opposta, e magari di prevedere non solo che non ci sia una netta e rigorosa separazione con concorsi diversi, ma, al contrario, che per esercitare la funzione inquisitoria, per esercitare la funzione di pubblico ministero, sia prima necessario aver svolto la funzione giudicante, sia prima necessario aver sperimentato la cultura della giurisdizione e quella cura per la ricerca della verità, quella cura per l'equilibrio, quella cura per il bilanciamento tra quelle che possono apparire, in un caso concreto, le diverse esigenze.
Perché non abbiamo aperto una discussione in questo senso? Perché non avete voluto indagare i fatti, fare un'analisi compiuta di cosa è successo negli ultimi vent'anni e poi, alla luce dei fatti, alla luce delle risultanze di analisi, magari aprire una discussione e scoprire che la strada che bisognerebbe percorrere va nella direzione esattamente opposta a quella che avete prospettato voi? *(Applausi)*.
CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALDI *(M5S)*. Signora Presidente, stiamo facendo di tutto per cercare di convincere un'Aula che è sostanzialmente silente, disattenta *(Commenti)* e sorda, come giustamente mi suggerisce il collega. È come perdere tempo, perché ci vorrebbe, dall'altra parte, almeno un Governo capace di ascoltare, un Governo capace di ragionare, capace di piegarsi al rigore logico del ragionamento, se non altro quando mettiamo in evidenza errori imbarazzanti, anche errori di drafting nell'intervento sulla Carta costituzionale.
Tutto nasce da un atto di supponenza, di presunzione. Quando il ministro Nordio ha proclamato l'intoccabilità della riforma pensate che abbia dimostrato forza? Ha dimostrato tutta la sua debolezza intellettuale. Non ha dimostrato spessore umano, non ha dimostrato di essere un vero giurista, che sa apprezzare la cultura unitaria della giurisdizione, che non la distrugge. Mi dispiace che non sia presente in Aula, perché, Presidente, chi è convinto della bontà delle proprie idee non ha paura del dialogo democratico, non ha paura di venire in Aula, non fugge dall'Aula come farebbe un codardo.
Presidente, il sonno della ragione genera mostri. Qui non c'è una ragione che dorme, ma la ragione non esiste proprio, non è stata neppure interpellata e quello che è stato prodotto è un mostro giuridico senza precedenti.
Quando si tocca la Costituzione, Presidente, bisognerebbe avere il massimo rispetto, bisognerebbe rallentare e voi invece ci avete condotti dentro una corsa contro il tempo, senza motivazione alcuna, con orari irragionevoli a partire dai lavori che abbiamo fatto in Commissione. Bisognerebbe fermarsi un attimo, ponderare, confrontarsi perché parliamo della Carta fondamentale, dei valori fondamentali che sorreggono il sistema democratico che voi state compromettendo, perché non si tratta soltanto di questo intervento sulla Costituzione.
Voi avete smantellato le garanzie costituzionali, quegli equilibri costituzionali che sono il fondamento dello Stato di diritto. Avete esordito con il premierato, avete quindi sminuito il valore del Parlamento per concentrare tutti i poteri sul Premier. Avete usurpato il potere legislativo non solo con i decreti-legge, sulla base di presupposti inesistenti; lo avete fatto anche con delle leggi delega che sono sostanzialmente in bianco, con le quali avete delegato dal Governo interi segmenti di legislazione; lo avete fatto con disegni di legge blindati, compresi provvedimenti come quello in esame, che intervengono sulla Costituzione.

Presidente, questo è un provvedimento che vuole essere soltanto una prova di forza, una prepotenza istituzionale senza precedenti, che non nasce neppure dal confronto con la magistratura, che si è dichiarata contraria perché quello al nostro esame è stato concepito come un provvedimento vendicativo, punitivo, presentato così. Lo avete detto voi, lo avete detto ogni volta che avete avuto problemi con la giustizia. Quindi, per questa vostra vendetta, voi neppure vi degnate di avere una certa pacatezza di intervento. No, voi avete modificato ben sette articoli della Carta fondamentale per dire soltanto che le carriere dei magistrati e dei pm devono essere separate.

Ecco, io vi invito a un serio ripensamento, perché non è una modalità né da giuristi, né da persone che amano la democrazia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.37.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, sono sempre emendamenti che richiamano la necessità di rivedere la decisione della separazione delle carriere.

Prima richiamavo il contesto nel quale avviene questa riforma, che è fatto di attacchi continui e pericolosi per la difesa dello Stato di diritto da parte del Governo nei confronti dell'intera magistratura: non di singoli pubblici ministeri o giudici, ma della magistratura.

È di oggi un'intervista al ministro Nordio che se la prende ancora con l'ufficio del Massimario della Cassazione che ha osato fare una cosa cui è deputato, ossia esprimere commenti e valutazioni di natura tecnico-giuridica su novità legislative. Siccome le valutazioni sono di natura critica, spesso molto critica, anche in questo caso il ministro Nordio non perde l'occasione per criticare nuovamente i magistrati e la magistratura (in questo caso i giudici civili del Massimario della Corte di cassazione). Questa è ormai una costante.

È chiaro che la maggioranza e il Governo puntano a far passare questa riforma e, poi, a vincere il referendum costituzionale gettando fango su un'istituzione - la magistratura - che oggi sappiamo non godere di grande credibilità. Questo è il chiarissimo obiettivo del Governo.

Come ho già detto prima, quello che accade in Italia è ciò che accade anche in altri ordinamenti dove governa la destra, questa destra, nei quali è in atto un tentativo di limitazione dei controlli della giurisdizione nei confronti del potere.

Desidero leggervi un documento redatto dall'associazione degli avvocati americani, l'American Bar Association - se qualche ignorante qui non lo sa, Bar sta per barrister - che scrive che hanno invitato tutti gli avvocati a insistere affinché il Governo si attenga ai quattro principali principi del diritto che hanno guidato il loro Paese per oltre 200 anni: difendere i giudici e i tribunali, riconoscere il ruolo dei tribunali, aderire allo Stato di diritto e rispettare la separazione dei poteri. Questo è l'appello che l'American Bar Association fa agli avvocati americani affinché si rendano conto che oggi lo Stato di diritto negli Stati Uniti è messo pesantemente in discussione dall'amministrazione americana. *(Applausi)*. Gli avvocati americani aggiungono che ci sono state dichiarazioni di rappresentanti delle istituzioni pubbliche che hanno criticato i giudici per non aver seguito la volontà del popolo. Riecheggiano le cose dette da Mantovano all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso l'Avvocatura. Gli avvocati americani dicono che i giudici hanno giurato di seguire la legge, non i sondaggi d'opinione, non le chiacchiere politiche o ciò che qualcuno sostiene essere la volontà del popolo. I tentativi di intimidire i giudici per le loro decisioni sono inappropriati e vanno contrastati con forza.

A me pare che queste dichiarazioni degli avvocati americani si potrebbero tranquillamente sottoscrivere anche in Italia in questo momento e in questo contesto, nel quale sta maturando una riforma che, all'interno di questo contesto, ha un solo univoco significato: indebolire la magistratura nei confronti degli altri poteri dello Stato. Questo è inaccettabile. *(Applausi)*.

SIRONI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI *(M5S)*. Signor Presidente, nel preannunciare il voto favorevole su questo emendamento,

vorrei evidenziare che ancora stiamo parlando di funzioni invece che di carriere e questa sottolineatura è importante, perché tutta la magistratura ha il compito di tutelare l'interesse pubblico e l'interesse collettivo. Il magistrato, nella sua versione giudicante, lo fa in quella posizione e il pubblico ministero lo fa nell'ambito della sua funzione sia nel processo penale, sia nel processo civile. Quindi è evidente che la magistratura è una e che le funzioni possono essere diverse.

Quello che manca in questa discussione è sicuramente all'interlocutore, perché, come abbiamo più volte sottolineato, i senatori di maggioranza non sono intervenuti una sola volta per sostenere la tesi governativa della necessità della separazione del Consiglio superiore della magistratura in due Consigli superiori diversi, uno per i pubblici ministeri, l'altro per i magistrati giudicanti. Banalmente, allora, anche per gli italiani che spero seguano questo confronto - che poi non è un confronto, ma un dibattito univoco - sarebbe opportuno che qualcuno intervenisse e spiegasse agli italiani perché è necessario separare i due Consigli superiori della magistratura, quale vantaggio questo apporterebbe alla gestione del sistema giustizia del nostro Paese; vorrei che qualcuno tra i senatori della maggioranza si degnasse di intervenire e di prestare fede al ruolo che svolgono in quest'Aula, visto che sono pagati dagli italiani per confrontarsi in un dibattito democratico nelle Aule. Oggi, invece, stanno semplicemente scaldando le poltrone - peraltro già abbastanza calde - e non stanno apportando il loro contributo alla discussione sul perché si ritenga necessario separare i due Consigli superiori. Non troviamo una ragione soddisfacente e nessuno ce la sta rappresentando dall'altra parte del Parlamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.37, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.38 è inammissibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.39.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei riprendere una considerazione che ha appena fatto il senatore Bazoli e che non ha potuto sviluppare appieno, anche perché il tempo a disposizione non lo ha consentito. Voglio allora tornare sul punto, perché il senatore Bazoli si è interrogato sugli indicatori, sui sintomi, sugli indici di una violazione dei capisaldi dello Stato di diritto. Quand'è che lo Stato di diritto viene violato? Quand'è che lo Stato di diritto viene messo in discussione? Possono essere tanti gli indici e tanti gli atti che naturalmente lo avversano, ma ce n'è uno particolarmente indicativo che in quest'Aula è risuonato più volte ed è l'argomento che suona così: abbiamo vinto le elezioni e quindi abbiamo diritto di approvare le riforme che avevamo promesso ai nostri elettori. Come se si potesse promettere agli elettori di modificare unilateralmente la Costituzione. Come se l'aver ottenuto la maggioranza che sostiene il Governo desse titolo per modificare la Costituzione. Questi due aspetti ci dicono quanto sia illiberale il profilo politico che sostiene questa riforma.

A voi sembra di interpretare una pulsione e una tensione democratica, ma in realtà non è democrazia quella che pretende di non incontrare limiti. È la democrazia autoritaria, la democrazia oligarchica, la democrazia dall'alto, la democrazia che usa il popolo e non che lo coinvolge; è la democrazia che lo chiama a pronunciarsi su scelte che non può integrare, modificare, discutere, approfondire e poi fa finta di attribuire al popolo medesimo il contenuto della scelta. Questa è la democrazia che si sta praticando attraverso questa riforma.

Il fatto di rivendicare come argomento a sostegno l'aver vinto le elezioni è la prova, la certificazione di una concezione illiberale e autoritaria della democrazia, perché - ripeto - chi vince le elezioni ha titolo per governare. *(Commenti)*. Non ho capito cosa ha detto il presidente Zaffini; però, se il presidente Zaffini avesse voglia di prendere la parola e di argomentare, ne saremmo contenti. *(Applausi)*. Sarebbe un segno di adesione alla funzione a cui è chiamato, perché siamo tutti qui chiamati a esercitare la funzione parlamentare non attraverso il silenzio e neanche solo attraverso il voto, ma attraverso la parola, che ci rende riconoscibili all'esterno e che fa capire ai cittadini cosa pensiamo e cosa vogliamo fare.

Cosa volete fare voi? Cosa pensate voi della magistratura? Ditelo pubblicamente, ditelo in quest'Aula,

rendete note le motivazioni del vostro legiferare, perché non basta dire "noi facciamo così perché così i numeri ci consentono di fare". Questa è arroganza politica, non è democrazia.

E non potete neanche dire "l'abbiamo promesso ai cittadini", perché non si può promettere di cambiare le regole del gioco unilateralmente. Lo so che questo è un pensiero che fatica a fare breccia nella maggioranza, però è una questione che attiene ai capisaldi dello Stato di diritto, come prima ben ricordava il collega Bazoli. *(Applausi)*.

GAUDIANO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO *(M5S)*. Signora Presidente, questo emendamento mette in evidenza che le norme sull'ordinamento giudiziario devono disciplinare anche gli ambiti della magistratura amministrativa, contabile e militare, quindi tende ad estendere una nuova disposizione prevista nel comma in esame anche ad altre categorie (come ho detto in precedenza). Il tutto evita che questa riforma crei una diseguaglianza per tutto l'ordinamento giudiziario.

Con questo provvedimento la maggioranza tenta di riscrivere le regole fondamentali del sistema e di imporre così una visione di giustizia piegata agli interessi del potere politico. La magistratura in realtà per sua natura, Presidente, deve godere della massima autonomia e della massima indipendenza. Piegarla così al volere di un sistema politico vuol dire privarla delle sue effettive e reali prerogative, che invece devono trovare il loro essere e la loro natura nelle leggi e nei codici democraticamente approvati e previsti dalla nostra Costituzione. Quindi dichiaro il voto favorevole all'emendamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.39, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, fino alle parole «dei magistrati amministrativi».

N on è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.40 e 2.42.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.41.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, anch'io vorrei intervenire, perché l'articolo 2 è il cuore di questa proposta di riforma costituzionale molto importante. Abbiamo detto molte cose, ci siamo anche ripetuti; ma nessuno si è degnato di fare una considerazione, anche solo una, da parte degli esponenti di maggioranza di questo emiciclo. Ribadisco il fatto che sulla separazione delle carriere non siamo d'accordo, anche semplicemente perché non serve a niente.

Questo ormai lo abbiamo detto e ripetuto, dati alla mano, in tutte le forme e in tutte le salse. Quello che è frustrante, ma direi anche molto deprimente, è il concetto che i senatori e le senatrici di maggioranza hanno di questa istituzione, del Senato di cui fanno parte. Abbiamo assistito a un silenzio assordante, abbiamo visto che non c'è nessun confronto, nessuna volontà di confrontarsi su questa riforma costituzionale così importante, perché va a toccare i pesi e contrappesi previsti dalla nostra Costituzione; non lo fa e decide di non farlo silenziata dal Governo, quindi decide di non partecipare a questa discussione e di non svolgere il proprio lavoro. Oltretutto, a questo punto, la maggioranza si riduce soltanto ad alzare la mano e, possibilmente, a mantenere il numero legale, ma mi pare che non riesca nemmeno a svolgere questa funzione.

Da parte mia, sono davvero frustrata nel mio ruolo di senatrice, perché il confronto è alla base della possibilità di svolgere al meglio il nostro lavoro, cioè legiferare. Mi sto però chiedendo e sto chiedendo a voi, colleghi - per suo tramite, Presidente -, quale possa essere invece la vostra frustrazione. Dovete stare in silenzio, non dovete interagire, non dovete quindi svolgere il vostro compito istituzionale e oltretutto non riuscite neanche a mantenere il numero legale. Noi continueremo su questa battaglia, perché siamo convinti che su questa riforma è proprio il Paese a non essere d'accordo, quindi continueremo a presentare tutti gli emendamenti uno ad uno perché riteniamo che, anche se i colleghi di maggioranza non si vogliono confrontare, chi ci ascolta nel Paese sicuramente ascolterà anche il nostro pensiero, le nostre motivazioni, la nostra contrarietà. È come se il Parlamento servisse soltanto come cassa di risonanza verso l'esterno; la utilizzeremo perché è anche un po' il

prodromo per confrontarci nel Paese sul referendum, semmai ci arriveremo (e noi auspichiamo che non succederà). Quindi la nostra battaglia anche referendaria, se ci sarà, parte da quest'Aula.

Con questo auspicio e questa voglia di parlare al Paese, continueremo a presentare emendamento su emendamento e a spiegare la nostra contrarietà. *(Applausi)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, con questo emendamento noi volevamo aggiungere anche i magistrati contabili e quelli militari. Non vediamo il motivo per cui, se mettete mano ai vari CSM e ampliate la platea, non dobbiate farlo anche per i magistrati contabili e per quelli militari. Ricordo che abbiamo già deliberato sui magistrati militari credo non più di qualche mese fa. Credo che sarebbe un'occasione fantastica per portare a sistema anche quei circa quarantotto magistrati, tra cui venticinque - se non ricordo male - requirenti e ventiquattro giudicanti. Credo che sarebbe un'occasione strepitosa.

Colgo l'occasione, signora Presidente, per far notare che mi sembra che ci sia un disegno da parte di questo Governo non solo di modificare la Costituzione, ma di modificare in toto gli equilibri e i pilastri su cui si fonda la Costituzione. Abbiamo sentito il ministro Nordio dire che non ha i superpoteri, che questa riforma non è inemendabile, che il Parlamento è sovrano e che quindi chiunque può metterci mano e fare una modifica, salvo poi notare che la maggioranza non interviene e non fa modifiche. L'ho già detto in altri interventi: in trecento pagine di emendamenti, non ce n'è uno della maggioranza. Ritengo impietoso questo tipo di comportamento. Abbiamo già il Governo che blocca il Parlamento, o meglio la maggioranza supina al potere esecutivo.

Tra poco ci sarà una parte della magistratura ancora supina al potere esecutivo e, di conseguenza, se seguiamo questo tipo di percorso, ci sarà un solo potere, il potere esecutivo che sarà quello che comanderà. Non sarà l'Esecutivo che dirige, ma avremo un Esecutivo che comanda. Se poi aggiungiamo il premierato, avremo che stiamo restituendo la monarchia. Complimenti, andate avanti così.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.41, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, fino alle parole: «magistrati contabili».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.43.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.44.

FRANCESCHELLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto è di tutta evidenza che questa riforma non tocca gli elementi cardine che interessano il Paese, cioè una giustizia rapida e veloce.

Vorrei puntare l'attenzione al tema della prossimità della giustizia, al fatto che, anche nell'ultimo periodo, non si è investito nell'edilizia dei nostri tribunali, soprattutto nelle aree interne. È importante che la giustizia abbia anche elementi di prossimità: pensiamo al tema dei giudici di pace, quella giustizia più spicciola, più vicina ai bisogni dei nostri cittadini, a cui molto spesso ricorrono per questioni che a noi possono sembrare banali, ma che nella realtà dei fatti e nella consistenza della vita di ciascuno di noi così non sono.

Bisognava affrontare, in questo contesto, anche il sistema della separazione delle funzioni? In questo modo è di tutta evidenza che della giustizia non ci vogliamo interessare. Non ci vogliamo interessare dei bisogni delle imprese, delle nostre famiglie e dei nostri territori. Dico questo perché è molto evidente che anche le tempistiche che attengono ai processi non hanno visto dei miglioramenti in quest'ultimo periodo e certo non li possono vedere in ragione del fatto che gli organici dei magistrati sono sottodimensionati, per non parlare degli uffici notifiche. Oggi agli ufficiali giudiziari non vengono nemmeno riconosciute le indennità sulle trasferte, molto spesso lavorano in condizioni di pieno disagio. Molto spesso la giustizia è lasciata in mano agli enti territoriali, cioè quegli enti che sono chiamati a trovare i locali per farvi alloggiare i giudici di pace, dove ubicare i tribunali e gli uffici

notifiche. Questo avviene nella giustizia, ma potremmo dire che avviene in tutto il sistema della sicurezza.

Oggi, se nelle aree interne c'è una caserma, è perché un Comune mette a disposizione dei locali o si fa carico dell'affitto degli stessi. Questo è uno Stato che lascia la sua funzione, che è rimessa ai territori e a chi può permetterselo, perché i nostri enti locali hanno subito sempre maggiori tagli in questi ultimi anni. Questo riguarda anche il sistema della giustizia. Per cui credo che dovremmo affrontare questa tematica nell'ottica di stare vicino ai nostri cittadini, alla prossimità dei territori, anche con un occhio alle aree interne. *(Applausi)*.

PIRRO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signora Presidente, questo emendamento non dice niente di straordinario ed eclatante. È semplicemente la conferma del principio della separazione dei poteri. Non dovrebbe essere così straordinario, folle e incomprensibile poterlo approvare. Non si capisce per quale motivo anche su una questione così banale, scontata, sensata, ragionevole e di buonsenso - e vi invito ad aggiungere tutti i sinonimi che vi possano venire in mente - ci sia un parere contrario, se non la ragione più semplice, elementare e immediata che possa venire in mente a tutti quanti noi vale a dire che l'obiettivo principale di questo provvedimento è proprio quello di sottomettere il potere giudiziario a quello politico.

Quindi, la vostra opposizione e contrarietà a questo emendamento non fa altro che rafforzare la nostra convinzione che tutta questa carta che stiamo producendo, discutendo e commentando continuamente da giorni e giorni, per non parlare dei mesi passati in Commissione, serva solo per una vendetta collettiva, come ho già avuto modo di dire in quest'Aula qualche ora fa, del vostro Ministro nei confronti dei suoi ex colleghi magistrati. Ma cosa mai avranno fatto da scatenare tanto odio e tanto rancore nei loro confronti da parte del caro ministro Nordio, che vuole tirare fuori la legge del più forte?

Magari tra un po' ci ritroveremo qui, in quest'Aula, a discutere qualche provvedimento che propone la legge del taglione per qualche reato di condotta comune commesso da qualche povero cittadino che voglia fare chissà che cosa nella sua vita. Ovviamente, ai colletti bianchi, alle lobby e ai produttori di armi stendiamo tappeti rossi, li agevoliamo, diamo loro tutte le risorse e l'aiuto possibile e pensabile, mentre, per i poveri giovani che manifestano occupando temporaneamente una strada per il loro futuro, per un pianeta più vivibile, per un clima più umano, invece delle temperature ardenti che stiamo vedendo in questi giorni, per loro la galera, il reato penale: quelle galere che già straripano di detenuti, perché non fate niente per ridurre il sovraffollamento carcerario, come abbiamo già avuto modo di dire.

Ecco, per loro sempre e solo il pugno duro della legge e invece, per qualche amministratore, come i tanti dei vostri partiti che vengono indagati ogni giorno e di cui scoppiano le pagine dei giornali, per loro la mano morbida, per loro la depenalizzazione dei reati, per loro si chiudono le patrie galere e si aprono i resort per qualche vacanza a cinque stelle da qualche parte nel mondo a spese di chissà chi. *(Brusìo)*.

Signor Presidente, questo brusio un po' mi infastidisce.

PRESIDENTE. Non lo sento, questo brusio. Vada avanti, senatrice Pirro. E comunque il brusio c'è per tutti.

PIRRO *(M5S)*. Non lo sente, signor Presidente? Comunque, non c'è per tutti e io gradirei poter intervenire e quantomeno sentire la mia voce mentre parlo, senza essere costretta ad alzare il tono e a sforzare le corde vocali, perché mi serviranno ancora lungamente in quest'Aula, nelle prossime ore e nei prossimi giorni. E mi spiace per voi se mi fate urlare più tardi, perché avrò un tono più spiacevole. *(Vivaci commenti)*.

Vi ringrazio se riuscite a contenere la contrarietà. *(Commenti)*. Capisco che sia difficile avere un atteggiamento di civiltà da quelle parti, però cerchiamo di contenere il dibattito in maniera decente, ragionevole e civile.

PRESIDENTE. Appunto, senatrice Pirro. La invito a concludere.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, comunque stavo concludendo. Cerco di ritrovare il filo dei miei pensieri, ribadendo che sarebbe quanto mai sensato e doveroso poter includere queste parole, che vi rileggo: «nel rispetto del principio della separazione dei poteri», non sottomissione. *(Applausi)*.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, cari colleghi, io vi rivolgo un appello. Sono giorni che siamo in quest'Aula, con la nostra aria condizionata, a discutere dell'ennesimo provvedimento che parla solo di propaganda, della vostra propaganda politica. Nelle stesse ore, vi è una categoria diversa di persone, una che evidentemente vale molto meno della nostra, che è quella dei detenuti.

È notizia di queste ore l'ennesimo tentativo di suicidio nel carcere di Rebibbia da parte di un detenuto. *(Applausi)*.

Vedete, cari colleghi, Presidente, i problemi delle persone normali, che sono fuori da queste Aule parlamentari, sono ben diversi da quelli che voi volete far credere. In realtà, al cittadino medio non interessa nulla di ciò di cui stiamo parlando oggi, del tempo che noi parlamentari impieghiamo per la vostra propaganda politica. In realtà, i problemi dei cittadini comuni sono ben altri, anche quelli legati alla giustizia e la sottoscritta ne sa qualcosa. Possiamo parlare di lungaggine dei processi, possiamo parlare di tutto, ma non certamente di separazione delle carriere ed è chiaro, è evidente, ed è sotto gli occhi di tutti il motivo per cui per cui voi volete mettere mano a questa categoria, i magistrati.

È altrettanto evidente che questa parte, l'opposizione, vi impedirà di agire con il solito modus operandi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.44, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole: «rispetto del principio».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.49.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.45.

VALENTE *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intanto faccio un'osservazione che verrebbe naturale a chiunque ci guardasse dall'esterno, a chiunque seguisse con un minimo di attenzione i nostri lavori. Ci sta che in questa fase, essendo, come è naturale che sia, a firma delle opposizioni, a presentare gli emendamenti siano solo parlamentari dell'opposizione; ci sta meno che si voti contro senza mai provare ad attivare un'interlocuzione. Nelle dichiarazioni di voto ci si aspetterebbe - in una riforma che è stata definita epocale, che richiama l'assetto principale fondamentale della nostra Carta costituzionale, perché riguarda la separazione dei poteri su cui si fonda lo Stato di diritto, su cui si fonda la nostra Carta costituzionale - di sentire ogni tanto una voce, almeno una, alzarsi dai banchi della maggioranza, che in qualche modo interpreti lo spirito e ci spieghi che magari ci stiamo sbagliando, che abbiamo preso proprio fischi per fiaschi, che non abbiamo capito veramente le ragioni.

Noi ovviamente ci affanniamo a tentare di interpretare queste ragioni e non possiamo che dire la nostra se non riusciamo a interloquire. Non lo abbiamo fatto in Commissione, ci veniva da pensare che forse in Aula qualcuno si degnerà di dialogare visto che stiamo riscrivendo una parte importante e fondamentale della nostra Carta costituzionale; qualcuno prenderà la parola, e invece siamo nel silenzio tombale. A differenza della fase di presentazione degli emendamenti, abbiamo almeno la fortuna di avervi in Aula, perché in quella fase non eravate nemmeno in Aula. Adesso vi abbiamo, ma muti.

Allora noi continuiamo ad affannarci, a provare ad entrare nel merito, a chiedere. E allora io ritorno, a partire da questo emendamento, all'autonomia, perché la Carta costituzionale definisce le caratteristiche del magistrato, del giudice: terzietà, imparzialità, soggetto solo alla legge. Così lo definisce la nostra Carta costituzionale. Voi provate, e state provando a convincerci, che invece volete realizzare fino in fondo il processo avviato nel 1988, cui non si diede all'epoca seguito, quindi sostanzialmente, finalmente, a leggere (perché a sentire non sentiamo) quello che scrivete ogni tanto, nel processo accusatorio si vuole parità tra difesa e accusa.

Noi vi interroghiamo anche per cercare di capire quali sono le ragioni fondamentali per cui si cerca la parità. Si potrebbe pensare che esista una abnormità di potere a scapito della parte che deve difendersi, che rischia di essere la più fragile. Quindi, in qualche modo, questa mancata parità e questa presunta terzietà, che poi alla fine tale non è, in qualche modo possa ledere l'interesse di una parte.

È invece utile che il giudice sia terzo e che ci sia. Vi faccio una domanda. È un ragionamento che faccio - e rifaccio convintamente - alla luce anche di piccole esperienze maturate. Arriveremo dopo all'articolo 3. Un pm che è soggetto soltanto ad altri pm per valutazione, sanzione disciplinare e trasferimenti, quindi lontano da quella cultura della giurisdizione propria del magistrato terzo e imparziale e soggetto solo alla legge, dà più garanzie e diritti alla difesa? Io personalmente avrei qualche dubbio e perplessità. Mi sentirei più garantita, mai fossi un indagato o imputato in un processo, ad avere di fronte un soggetto che ha la cultura della giurisdizione che, come è stato dimostrato, numeri e fatti vi ricordano, quel pm che cerca in ogni caso e sempre la verità almeno è tenuto a fare esattamente questo: a non interpretare necessariamente un'accusa a tutti i costi che non interpreta quel modello.

Certo, può dirsi che è un processo accusatorio definito in maniera diversa da quella che ci aspetteremmo. Tuttavia, così impostato e inteso, può sicuramente avere dei vantaggi se l'obiettivo che dite è questo. Se invece l'obiettivo è quello che ha dichiarato il ministro Nordio nelle repliche, allora il fatto è svelato e quindi non c'è niente da fare. Questa maggioranza, che arriva al Governo dopo anni e anni, ha un desiderio di rivalsa: rivalsa nei confronti del Parlamento, della politica, delle forze di opposizione e dei giudici. *(Applausi)*. Basta, non ce la facciamo più, noi vogliamo avere il potere nelle nostre mani e non vogliamo essere disturbati da altri poteri. Quindi mandiamo al macero i princìpi fondamentali dello Stato di diritto perché finalmente ci siamo arrivati noi e questa è la nostra esclusiva volontà. *(Applausi)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo scusa ma devo essermi distratto. L'emendamento 2.49 è stato precluso, se non ho capito male.

PRESIDENTE. Sì, è così.

MARTON *(M5S)*. Mi permetto di far notare che separazione dei poteri e principio di terzietà sono un po' differenti. Non sono un giurista, ma il significato è assolutamente diverso.

Mi chiedo come mai lo abbiate fatto. Avrei voluto tanto fare una dichiarazione sul principio di terzietà, perché è quello che voi andate sbandierando da settimane, se non mesi, e per cui giustificate questa riforma. Continuate a dire che per garantire un giudice terzo dovete separare le due carriere, salvo poi notare che nel momento in cui un giudice impugna un qualcosa del magistrato voi gridate allo scandalo. Quando pm e giudice sono d'accordo, c'è una combine tra i due e quindi vanno separati. Quando succede il contrario, ossia l'imputato viene assolto, allora il pm è un poco di buono. Fatemi capire perché è importante: voi volete una riforma della giustizia in modo tale che chi vi dà ragione è quello bravo e chi vi dà torto è quello cattivo. Scrivetelo perché nell'emendamento 2.49 si proponeva di scrivere nella Carta costituzionale quello che voi state perseguendo, ossia: nel rispetto del principio di terzietà. Allora delle due l'una: o state perseguendo un obiettivo che non è quello che dichiarate, o siete falsi e ipocriti. Ripeto: delle due l'una. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo che siamo passati alla votazione dell'emendamento 2.45.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, stiamo esaminando una serie di emendamenti che, uno dietro l'altro, si parlano. Il concetto è che voi davvero non rispondete e non interloquite.

È difficile interloquire e dare torto a chi propone che la magistratura debba avere un certo livello di terzietà e quindi - l'avete detto voi - come si fa, poi, a contraddire una affermazione di questo genere, oppure quella secondo cui la magistratura deve essere indipendente e attenta e che insomma deve essere tutto quello che di meglio può esserci?

La verità è che a voi dà fastidio che ci sia altro, rispetto a una logica politica. Continuate a ripetere che il popolo vi ha dato un mandato, ma attenzione, vi ha dato un mandato, avete una maggioranza, ma

non avete la maggioranza assoluta dei voti, perché siete stati eletti dal popolo secondo un sistema democratico che ha pesi e contrappesi che siete tenuti a rispettare. Capisco che ciò vi dia un po' fastidio, che probabilmente non vi sentiate a vostro agio con le norme costituzionali create dai costituenti, che sono nate dalla lotta partigiana e antifascista. Capisco tutto, ma il problema è che vale anche per voi, su questo non c'è dubbio. Non vi è permesso non rispettare queste norme.

La cosa che davvero non si capisce è che voi in sostanza dite che tutto questo va fatto per far funzionare meglio il sistema della giustizia. Se fosse questo, capirei. Credo che tutti voi conosciate la storia della collega del mio Gruppo che è intervenuta prima, che ne ha subite tante dalla magistratura e avrebbe molte cose da dire, quindi credo che non sia contenta di come è stata vissuta tutta la sua vicenda - per fortuna alla fine è prevalsa comunque la giustizia, grazie alla sua caparbietà - e quindi avrebbe mille ragioni per sottolineare tutte le difficoltà. Eppure non le è mai venuto in mente di dividere la magistratura giudicante da quella inquirente perché può succedere che si sbagli nell'uno e nell'altro caso. La cosa che voi sostenete è che bisogna costruire un percorso diverso, una scuola diversa, una selezione diversa e su questo dare un potere quasi esclusivo al pubblico ministero; così, quello che ha commesso un reato, se è clandestino, se è un emigrato, bisogna metterlo immediatamente in galera senza nessun processo, senza nessuno che lo difenda e così via. Vi rendete conto che un potere come questo davvero è non solo classista, ma fa sì che i poveri cristi rischino di morire nelle patrie galere, come si usa dire? E la nostra sarebbe una società democratica, nel momento in cui succedono queste cose? Avrei qualche dubbio, anzi ho molti dubbi. Credo che non potremmo chiamarci democratici (per democrazia non intendo che debba decidere il popolo).

Queste cose stanno avvenendo nel mondo, c'è qualcuno che si alza al mattino e dice che la Groenlandia gli interessa e se la prende. Anche quel signore, però, deve sapere che ci sono delle regole, dei diritti, dei soggetti indipendenti e quindi non può farlo. Diversamente, vince la legge del più forte. Questo, però, crea un problema difficile. La democrazia è l'unico baluardo a difesa della pace, perché senza la democrazia non c'è pace, c'è solo guerra e dal momento che le guerre stanno esplodendo in tutte le parti del mondo, vorrei che noi mantenessimo almeno una pace al nostro interno, che è quella che ci ha garantito la Costituzione italiana nata dalla lotta partigiana e antifascista. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.45, presentato dalla senatrice Rando e da altri senatori, fino alle parole: «rispetto dell'autonomia».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.46.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.47.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Signora Presidente, visto che fuori dall'Aula, con toni spesso molto accesi, si discute della separazione delle carriere, a noi dell'opposizione il dovere di riportare la discussione, abbandonando gli slogan e i luoghi comuni, e, con senso del dovere e responsabilità, parlare degli effetti concreti di questa scelta sul funzionamento della giustizia.

Separare rigidamente le carriere significa di fatto - insisto su questo punto - creare due binari, due percorsi distinti che rischiano di rallentare sensibilmente l'intero sistema giudiziario. Oggi i giudici e i pubblici ministeri condividono un'etica professionale, una formazione comune, un linguaggio tecnico-giuridico che facilita il dialogo processuale e consente un confronto rapido, efficiente e produttivo. Questa comunanza genera ciò che potremmo chiamare coerenza operativa.

Ebbene, separare in modo rigido queste due funzioni rischia di incrinare proprio quella coerenza che oggi rappresenta un punto di forza per il nostro sistema giudiziario. Abbiamo esempi chiari di ordinamenti che hanno modelli simili, con quali conseguenze? Tempi lunghissimi, moltiplicazione dei passaggi burocratici, duplicazione di strutture; significa aumentare il rischio di conflitti di competenza, ritardare i procedimenti, rallentare le indagini. Non possiamo permetterci tutto ciò.

E non possiamo ignorare che a pagare il prezzo di questa rigidità non saranno i magistrati, il vostro obiettivo. No, saranno i cittadini, che dovranno affrontare iter più lunghi, sentenze più tardive, una

giustizia più lontana e quindi meno efficace. Quando la giustizia rallenta, la tutela dei diritti si indebolisce. E questo non è accettabile in uno Stato di diritto e la responsabilità sarà solo vostra.

Per tutte queste ragioni, quindi, invito l'Assemblea a riflettere senza pregiudizi ideologici sull'impatto reale delle scelte che compiamo, che fate voi. Con questo emendamento, quindi, scegliamo di tutelare la funzionalità della giustizia, la rapidità dei procedimenti, la vicinanza ai bisogni concreti dei cittadini. *(Applausi)*.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signora Presidente, non si è ancora concluso l'iter, siamo all'articolo 2 e, quindi, è ancora possibile fermarsi, è ancora possibile apportare modifiche, è ancora possibile tornare in Commissione e cercare di fare quegli approfondimenti che fino ad ora sono mancati.

Ne vorrei richiamare uno, che è stato del tutto trascurato e che però ci dice qualche cosa sugli effetti e sul reale intendimento della maggioranza. Se la preoccupazione che anima il Governo - questa infatti è una proposta del Governo - è aumentare la parità tra accusa e difesa, determinando le condizioni perché la difesa non sia in una condizione di minorità rispetto all'accusa, se questo è l'intendimento, allora io mi chiedo: perché non dedicare attenzione anche alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato? Perché non intervenire per garantire davvero a tutti coloro che sono sottoposti a un processo le condizioni per una difesa di qualità, che oggi sappiamo essere molto costosa e sappiamo richiedere perizie, accertamenti tecnici e attività di investigazione che la maggior parte degli imputati non si può permettere. Prendiamo sul serio il tema della parità tra accusa e difesa o, meglio, prendiamo sul serio il tema dell'effettivo esercizio del diritto di difesa.

È un diritto costituzionalmente garantito che, come tanti diritti, necessita però di un'azione legislativa e di un'azione amministrativa per essere davvero esercitabile. Purtroppo la stragrande maggioranza dei diritti riconosciuti in Costituzione non è esercitabile e non è effettiva fino a quando non c'è una conseguente attività legislativa, non c'è una conseguente attività di predisposizione di un apparato burocratico e, soprattutto, fino a quando non c'è un investimento economico adeguato.

Prendere allora sul serio l'effettività dei diritti riconosciuti in Costituzione; in questo specifico caso, prendere sul serio l'effettività del diritto di difesa in modo da assicurare a tutti i cittadini le condizioni per potersi avvalere dei migliori professionisti e soprattutto - ripeto - per potersi avvalere di tutte quelle attività di ricerca delle prove a difesa e di ricerca di quegli accertamenti che l'accusa può fare con maggiore disponibilità di risorse, disponendo della polizia giudiziaria e delle risorse per fare tutte le investigazioni necessarie: se si volesse aprire un confronto in questi termini, il Partito Democratico sarebbe disponibile. Noi siamo pronti a discutere insieme con voi sul come dare migliore attuazione all'articolo 24 della Costituzione, sul come rivedere anche alcuni aspetti processuali e naturalmente anche alcuni aspetti organizzativi della magistratura. Decidiamo però prima qual è l'obiettivo che vogliamo perseguire e diciamoci con chiarezza che cosa muove questa pulsione riformatrice. Se ciò che anima il vostro intento fosse quello - ripeto - di assicurare una maggiore tutela alla difesa, assicurare una maggiore parità tra accusa e difesa. allora noi saremmo i primi a volerci confrontare, ma saremmo anche i primi a chiedervi di accantonare questa riforma, poiché questa riforma non muove in quella direzione, ma va paradossalmente nella direzione opposta.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, voglio intervenire perché mi sono sentita chiamata in causa sull'argomento dal mio collega Tino Magni.

Voglio far presente ai colleghi, ma soprattutto ai cittadini che ci ascoltano da casa, e raccontare che, nella mia personale esperienza, nella bellezza di ben quindici anni ho conosciuto moltissimi magistrati onesti, con la schiena dritta, di quelli che non si fanno condizionare da niente e da nessuno, e - figuratevi - nemmeno dagli alti vertici dell'Arma dei carabinieri. Mi viene in mente il dottor Musarò, per esempio. Posso anche dire che non è vero, Presidente, che i giudici sempre e sistematicamente sono piegati ai pubblici ministeri; anzi, tutt'altro. Sempre nella mia esperienza mi è capitato più volte che, ad esempio di fronte a richieste di archiviazione fatte dai pubblici ministeri riguardo a insulti

subiti, il giudice facesse un'imputazione coatta.
Ribadisco che i problemi dei cittadini non sono quelli che raccontate voi. I problemi dei cittadini non potranno che aumentare con il vostro nuovo provvedimento, perché esisteranno cittadini di serie A e cittadini di serie B, perché non tutti i cittadini - lo sappiamo bene - potranno permettersi quei processi a cui si andrà incontro con la vostra riforma. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.47, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, fino alle parole: «nel rispetto dell'indipendenza».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.48.
L'emendamento 2.50 è inammissibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.52, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.51.
*VERDUCCI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERDUCCI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, l'emendamento 2.50, che qui è stato dichiarato inammissibile, avrebbe voluto - ripetiamo come sia fondamentale questo tema - introdurre in questo testo le parole «nel rispetto della Costituzione».
Presidente, vice ministro Sisto, così come questo emendamento che adesso qui illustro…
PRESIDENTE. Scusi, senatore Verducci, non la voglio interrompere per forza, però noi siamo sull'emendamento 2.51. Lei non potrebbe intervenire sul 2.50, che è inammissibile.
VERDUCCI *(PD-IDP)*. Infatti, Presidente, lo sto per dire. Se lei non mi avesse interrotto…
PRESIDENTE. Se lei parla dell'emendamento 2.50, io lo devo dire com'è la regola. Poi le lascio comunque il tempo.
VERDUCCI *(PD-IDP)*. Presidente, se lei non mi avesse interrotto, mi avrebbe ascoltato sulle cose che sto per dire.
Così come l'emendamento 2.50, che è stato ritenuto inammissibile, si richiama a un tema per noi fondamentale, cioè inserire in questo testo la lettera «nel rispetto della Costituzione», Presidente, vice Ministro Sisto, lo voglio ripetere, questo emendamento che sto illustrando, il 2.51, richiama ai nostri doveri nei confronti del Consiglio d'Europa. Questo perché, Presidente, come lei avrà ascoltato nel corso di tutto il nostro dibattito, tutti gli interventi dei rappresentanti dell'opposizione - in un dibattito in cui c'è stato il silenzio ostentato da parte degli esponenti della maggioranza - hanno richiamato, vice ministro Sisto, un punto fondamentale: quello delle tutele della Carta costituzionale. Quindi, non un'istanza, Vice Ministro, di una parte politica, ma interventi che ripetutamente chiedono di fare un ragionamento comune, perché la nostra preoccupazione è che questa legge, sotto l'argomento fintamente utilizzato, secondo noi, della separazione delle carriere, in realtà sia un modo per scardinare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e di forzare, fino a violarla, la nostra Carta costituzionale, che si poggia sull'unicità dell'organismo giuridico, sulla sua autonomia e indipendenza. Di fronte a questi nostri argomenti, noi vi chiediamo che ci sia un tavolo, tutti insieme, e di ascoltare i nostri interventi, di non chiudervi dietro la volontà da parte della maggioranza che ha vinto le elezioni. Tocca a tutti vincere le elezioni, ma nessuno deve cambiare il fondamento della nostra Costituzione. Questo è il tema che noi abbiamo. *(Applausi)*.
Così come a nessuno può toccare venir meno ai vincoli che abbiamo rispetto ai trattati internazionali. Allora, Presidente, il rischio qui è di un combinato disposto che rompa l'equilibrio costituzionale, che renda da una parte il pubblico ministero più potente, ma d'altro canto anche più manovrabile e assoggettabile al potere dell'Esecutivo e quindi nei confronti del potere politico, laddove proprio il pm deve garantire che lo Stato di diritto non degradi mai in Stato di polizia. Mai il pm deve essere il braccio armato dei partiti di una maggioranza, di qualunque maggioranza!
Noi denunciamo, Presidente, l'insofferenza della maggioranza nei confronti dell'autonomia dell'organismo giuridico, ad esempio della Cassazione, quando da ultima è intervenuta a tutela della legge primaria sui migranti, sui centri in Albania, sul decreto sicurezza. E denunciamo anche la

pressione nei confronti dell'organismo giuridico, ad esempio quando alcuni Governi - e tra questi il Governo italiano - inviano una lettera di critica nei confronti della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'organismo che tutela i diritti fondamentali a garanzia di indipendenza, dell'imparzialità e autonomia, per tutti i cittadini europei, in particolare dei più deboli. Questo è il rischio, Presidente: una pressione che diventa una torsione autoritaria.

In uno Stato di diritto nessun organo giuridico deve subire pressioni politiche. Gli organi giuridici non possono essere utilizzati come un'arma, né contro i Governi né da parte dei Governi nei confronti dei cittadini, in particolare quelli più deboli o a tutela della casta dei potenti, sia essa economica o politica.

Signor Presidente, quell'emendamento che voi avete dichiarato inammissibile chiede questo disegno di legge operi nel rispetto della Costituzione: a garanzia di tutti i cittadini e non solo per alcuni, al di sopra degli altri. *(Applausi)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, io desidero intervenire sull'ordine dei lavori. Sono venuto presso la Presidenza per ottenere spiegazioni, ma sono rimasto del mio parere. Prima è stato applicato il cosiddetto "canguro" e mi è stato spiegato che, a norma di Regolamento, viene interrotta una frase perché non si vuole entrare nel merito o, meglio, non si vuole distinguere le "n" frasi successive a quel termine.

È chiarissimo il principio di economicità dei lavori. Quello che a me non convince è la discrezionalità con cui questo può essere fatto e mi spiego. Signor Presidente, se lei, in questo istante, si fermasse, ad esempio, alle parole «aggiungere, in fine» e stabilisse il principio per cui non si vuole discutere su quello che c'è oltre la parola «in fine», e quindi non si vuole aggiungere nient'altro a questo articolo, lei così farebbe decadere una cinquantina di gli emendamenti, senza entrare nello specifico del testo che c'è successivamente.

Io non trovo che ciò sia corretto e lecito, non tanto ai fini del Regolamento, ma quanto per una discussione ordinata. Nel momento in cui - come è successo prima - io voglio parlare di terzietà e non di separazione, ciò mi viene impedito fermandosi alla parola precedente e dicendomi che non si può più andare oltre, perché non si vuole proprio entrare in quell'ambito. Capite, dunque, che c'è una discrezionalità tale per cui io posso, con una cesoia, fermarmi esattamente dove voglio e far decadere tutto quello che c'è successivamente.

Pertanto, io non credo che sia correttissima l'applicazione del canguro in questo momento in quest'Aula.

PRESIDENTE. Abbiamo già fatto questo discorso ieri e probabilmente anche la settimana scorsa con il senatore Giorgis. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, «il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse». E questa Presidenza lo ha reputato opportuno.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.51, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole: «dall'appartenenza».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.53 e 2.54.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.55.

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, mi interrogavo anch'io, come hanno fatto i miei colleghi. In effetti, noi stiamo reiterando osservazioni e interventi, ma non lo facciamo per ostruzionismo, perché non è questo ostruzionismo. L'ostruzionismo vero e pesante si fa in altri modi.

Noi lo facciamo perché siamo veramente convinti della occasione persa. Davvero non può passare sotto silenzio il fatto che una riforma costituzionale - questa riforma riguarda la Carta costituzionale - venga portata avanti in un - dialogo è una parola grossa - soliloquio tra interventi delle opposizioni e la sordità. Ma non è sordità, perché ascoltate o, meglio, sentite, ma non ascoltate, non dialogate.

Questo nega alla base il ruolo di un'Aula come quella del Parlamento e ci chiediamo sinceramente il

perché. Io credo che in politica la nostalgia sia un po' pericolosa, perché si rischia di guardare con lo specchietto retrovisore a quello che è successo. Ma io ho nostalgia di quando, con mille limiti, noi, nella passata legislatura - devo dire con il contributo di opposizione della sola forza di Fratelli d'Italia - discutevamo le riforme per ore e ore, sia in Commissione, sia in Aula, sia in riunioni molto partecipate delle delegazioni dei gruppi e dei partiti. Tali riforme in qualche misura sono state richiamate da diversi interventi.

Il vice ministro Sisto fu, assieme alla ministra Cartabia, protagonista di quelle fasi. Ricordo sue dichiarazioni che dicevano: stiamo riscrivendo la Costituzione, finalmente. Erano le riforme che facevamo sulla giustizia tutti insieme - meno Fratelli d'Italia, che però dava il suo contributo da opposizione - per cercare di migliorare il funzionamento della giustizia quotidiana: processo penale, processo civile e l'ordinamento.

Voi avete davvero adottato un atteggiamento che ha un'unica spiegazione: volere regolare dei conti, volere scardinare alcuni princìpi - lo ricordava molto efficacemente poco fa il senatore Verducci - che invece debbono essere alla base di una democrazia liberale, una democrazia che ha i pesi e i contrappesi. Quindi, vi chiedo anch'io di ripensare a dove state rischiando di portare il Paese, a uno scontro tra poteri.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,33)

(*Segue* VERINI). Ho letto stamattina una intervista che pensavo per errore fosse stata attribuita al ministro Nordio, un'intervista a un giornale romano «il Messaggero», nella quale il Guardasigilli, l'inquilino principale di via Arenula, delinea una magistratura come se fosse dalla mattina alla sera impegnata a contrastare un Esecutivo o un Parlamento. Non è così, e lo sapete benissimo. Ci possono essere stati negli anni e possono esserci anche oggi alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti di singoli magistrati che possono andare oltre le prerogative fondamentali. È vero che un magistrato deve essere ma deve anche apparire terzo, qualsiasi magistrato, requirente o giudicante, ma dire che una magistratura che applica le sentenze si pone in alternativa politica a un Governo è una aberrazione.

Allora, concludendo questo intervento, davvero noi continueremo a lanciare questi appelli e a criticare, ma lo facciamo perché vorremmo trovare - lo hanno detto bene prima Bazoli e Giorgis - una sede, un modo per confrontarci davvero, affinché si possa tornare in Commissione e si eviti questo scontro che può far male, in primo luogo, al funzionamento della giustizia italiana e ai cittadini e, in secondo luogo, alla separazione, all'equilibrio dei poteri, cioè fa male alla democrazia. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, devo dire che personalmente sono uno del Novecento e continuo a credere che esista e bisogna avere per far politica un'utopia.

Non mi scandalizzo che ognuno di noi abbia una fede politica e anche un'ideologia. Tutto questo fa parte, o almeno dovrebbe far parte, della cultura di ogni persona che per di più fa politica. Però so anche che ci sono, ovviamente al di là delle cose alle quali ognuno di noi aspira, delle regole. Ora, stiamo parlando di un emendamento che parla delle regole poste dal vincolo del diritto europeo.

Ho ascoltato una discussione, anche in televisione.

Alcuni Stati fanno parte dell'Unione europea, però non ne rispettano le sue regole democratiche, ad esempio sui diritti dell'uomo e delle donne. Questa è una cosa cui credo tutti noi dovremmo porre rimedio, a meno che non si voglia essere ambigui, nel senso che c'è una regola, ma la si può infrangere.

Insisto su questo perché il timore - sottolineo questo dato - è che il potere politico possa fare sempre e comunque quello che vuole: nel momento in cui mi viene dato un mandato, posso ordinare. Penso che la giustizia non funzioni benissimo, anzi ci sono molti limiti e molte cose da fare. Tuttavia, c'è tutta una discussione sulla separazione delle carriere e sul costruire due strade praticamente parallele, ma che non si incontrano. Adesso abbiamo una magistratura sia inquirente che giudicante con uno stesso percorso e una stessa formazione, con un CSM uguale e che risponde ai propri organi in modo indipendente. Noi creiamo invece due strade, due modi diversi, senza sapere dove si va a finire. Il rischio fondamentale è di aumentare il potere di alcuni e indebolire quello di altri. Nello stesso tempo,

però, ci dovete smentire, ma almeno argomentate. La scelta che state facendo è - secondo noi - quella che in sostanza aumenta il potere del pubblico ministero, che diventa già un avvocato inquirente e, quindi, il protagonista della situazione. Chi non è nelle condizioni di potersi difendersi in una certa maniera soccombe. Come ho già detto, sarà una logica classista.

Questo è il timore, che non è inventato, ma sta già nei fatti. Sono cose che capitano. Questo è il dato nel nostro Paese e nei Paesi europei, in particolare in alcuni.

Il Governo ci impone una riforma senza accettare un solo emendamento, perché così è stato stabilito. È un comportamento autoritario e per questo inaccettabile.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, in quest'Aula semiaddormentata vorrei provare a sfondare la quarta parete, come si dice a teatro.

Questa è la rappresentazione plastica di una politica racchiusa in se stessa, china su se stessa, che non ha più neanche l'ambizione di guardare al Paese reale. Proviamo a fare un po' di metapolitica d'Aula.

Avete costretto l'opposizione a cercare di farsi sentire con l'unico strumento che le è rimasto: questo ostruzionismo che - io sono la prima a riconoscerlo - diventa sterile, stancante e autoreferenziale. Si interviene su ogni emendamento per rallentare l'iter di una riforma costituzionale che sfascia i pilastri della Costituzione e che viene portata avanti a colpi di maggioranza, cioè nell'unico modo in cui una riforma costituzionale non dovrebbe mai essere portata avanti. *(Applausi)*.

Questo comporta per di più, come paradosso, che le vittime qui sono due: noi dell'opposizione, costretti a recitare questa parte ridicola e mortificante (quindi vittime ridicolizzate), ma la prima vittima è la democrazia. Non mi stancherò mai di ripetere che nella scorsa legislatura sono state realizzate due riforme costituzionali importanti: quella sulla riduzione del numero dei parlamentari e quella per l'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione. Noi, come MoVimento 5 Stelle, non ci siamo mai sognati di procedere a colpi di maggioranza pur di ottenere le modifiche costituzionali che sognavamo di ottenere e che avevamo nel nostro programma politico. Peraltro, quello che sta succedendo anche con la riforma del premierato - torna nuovamente alle viste e poi di nuovo si inabissa, esce dal radar e non si sa bene che fine farà - davvero dovrebbe interrogare innanzitutto i parlamentari di maggioranza. Il fascicolo degli emendamenti è mediamente corposo, ma neanche dei più corposi che abbiamo visto, e non c'è nemmeno un emendamento a firma della maggioranza. La maggioranza, cioè, non ha nulla da dire rispetto a una riforma che modifica radicalmente nell'assetto di base il sistema della giustizia. Non avete nulla da dire, non c'è alcuna idea al riguardo che valga la pena esporre e non solo per iscritto, ma anche in forma orale. Nessuno dei parlamentari di maggioranza in queste tre sessioni di intere giornate ha mai alzato la mano per dire la propria, anche per dire che non è d'accordo con noi, perché la pensa diversamente. Zero assoluto.

Si sta svolgendo sotto i nostri occhi la mortificazione totale dell'istituzione del Parlamento, che invece è ancora il luogo di rappresentanza del popolo. *(Applausi)*. Voi lo avete svilito, riducendolo a un teatro dove si recita stancamente una parte. Noi ci ribelliamo fortemente a questo e vedrete che un giorno tutto questo cambierà e avrà il sapore di un incubo, così come sembra a noi oggi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.55, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.56.

DELRIO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ringrazio per l'attenzione e chiederei anche se fosse possibile che i banchi del Governo fossero liberati, perché le regole valgono sempre e comunque.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi senatori, per favore, di lasciare i banchi del Governo durante la discussione.

DELRIO *(PD-IDP)*. Capisco che siamo stanchi, ma anche questo è un segno di rispetto per quest'Aula. Desidero innanzitutto chiedere, signor Presidente, se è possibile aggiungere la mia firma

all'emendamento 2.56, che aggiunge al comma 1 dell'articolo 102 della Costituzione la frase «preservando in ogni caso l'unità della giurisdizione». Questo significa - mi rivolgo anche alla ministra Casellati, nel caso volesse ascoltare - che vediamo in questa riforma un rischio fortissimo di frammentazione dell'unità della giurisdizione, un rischio di sottomissione dei pubblici ministeri alla politica alla politica.

Negli altri interventi che ho avuto l'onore di fare a nome del mio Gruppo, per invitare la maggioranza e l'Assemblea a riflettere e a trovare la dignità di una discussione così alta come quella su una riforma costituzionale, avevo richiamato il fatto che la modifica del patto costituzionale è un fatto molto serio, molto grave, molto importante, che richiederebbe un'attenzione e una capacità di dialogo, di condivisione e di ascolto che purtroppo non abbiamo notato in tutto l'iter di questo provvedimento.

Nel secondo intervento che ho fatto su tale argomento, ho cercato di dire anche che, oltre a non essere rispettoso delle procedure, dello stile e dello spirito costituzionale, questa riforma aveva un altro grave difetto: invece di riformare andava a deformare la struttura e l'architettura della nostra giurisdizione e appunto, deformandola, ne cambiava l'aspetto e addirittura la natura. Crediamo che questo sia un classico esempio di cambiamento di natura.

Perché l'unità? L'unità è un grande valore, nella pluralità delle voci. Una grande filosofa, Hannah Arendt, diceva appunto che la pluralità è la regola, la legge della terra. Nella pluralità delle voci, però, bisogna conservare un minimo di ordine, specialmente tra mondi che sono separati: il mondo della politica, il mondo della legislazione, il mondo della giurisdizione e il mondo del Governo. Questi mondi sono separati e al loro interno deve prevalere l'idea della diversità, una diversità che non è mai un'opposizione, un contrasto o una contraddizione, ma è una diversità che si contamina a vicenda. E lo dimostra il fatto che già oggi, grazie alle riforme fatte, era possibile avere un passaggio tra un ruolo e l'altro, cioè veniva preservata l'unità della giurisdizione nella diversità degli approcci, nella diversità delle esperienze, nell'ottica di mantenere un'unità nella diversità.

Invece qui si vogliono creare dei principi di contraddizione, si vuole separare, si vuole dividere, si vuole frammentare un'unità sostanziale determinata dalla storia stessa delle persone che lavorano nell'ambito giudiziario e che in questo caso diventerebbe appunto un'anomalia vera del nostro quadro costituzionale. Si vuole modificare e cercare di predisporre un nuovo ordine, in cui la politica e la magistratura sono a stretto contatto, anzi sono influenzate e influenzabili, come ha dimostrato e dimostra l'esperienza di questi due anni e mezzo - ahimè - in cui abbiamo visto costantemente mettere in discussione tutte le sentenze che non rispondevano ai desiderata della maggioranza.

Questo è il segno della volontà di sottomissione e di non preservare l'unità della giurisdizione, al fine di influenzare, separare e dividere ciò che invece non andrebbe diviso in nessun caso, per potere difendere il bene supremo, che non è la libertà della politica dalla magistratura, ma è fare giustizia per i nostri cittadini e dare loro una giustizia giusta, rapida, sicura e soprattutto indipendente. *(Applausi)*.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Signora Presidente, adesso vorrei portare la voce dei cittadini rispetto a questa riforma, quei cittadini dimenticati e resi invisibili dalla vostra riforma, giacché non avranno alcun beneficio dalla stessa.

Nello specifico, voglio descrivere come questa riforma arriva ai cittadini. Arriva con toni forti, con toni di rivalsa e di punizione verso una magistratura alla quale vi rivolgete dicendo "adesso basta, cara mia la magistratura!". Questo tono non fa che confermare quello che diciamo da tempo, ossia che la riforma che chiamate riforma della giustizia, quindi in teoria una riforma che dovrebbe essere per la magistratura, si sta rivelando essere una riforma contro la magistratura. Arriva come una reazione a quelle presunte invasioni di campo della magistratura rispetto alla politica e ai provvedimenti adottati dal Governo. Quando la magistratura decide in maniera - diciamo così - non gradita, la si accusa immeritatamente di essere politicizzata.

Ecco quindi che questa riforma viene percepita come uno scontro tra le parti, parti forti, importanti, con il risultato che i cittadini, distratti da questo scontro, non entrano nel merito delle modifiche che questa riforma propone. Ecco quindi che si ripropone il vostro modo di fare e di adottare lo strumento

della manipolazione e della distrazione: questo state facendo.

Apro anche una piccola parentesi sull'iter che state utilizzando nel portare avanti questa riforma. Tutti d'accordo, ovviamente, sul fatto che il Parlamento sia legittimato ad approvare a maggioranza una riforma costituzionale della magistratura. È un procedimento sicuramente molto complesso, ma un tema delicato e importante che, come tale, avrebbe richiesto una discussione ampia tra la maggioranza e le opposizioni. Tra l'altro, le norme sulla riforma della Costituzione sono state scritte - ma questo ve lo siete dimenticati - da appartenenti ad aree politiche distinte tra loro; niente di più lontano da quello che sta succedendo qui oggi. Abbiamo un disegno di legge di riforma costituzionale approvato in prima lettura dalla Camera velocemente - non so, forse in una settimana - senza l'approvazione di alcun emendamento, nonostante siano state forti e tante le criticità espresse. Quindi, zero dialettica parlamentare, zero esercizio della democrazia parlamentare. Sarebbe stato opportuno, doveroso e rispettoso trovare dei punti di compromesso, e non vedere questa riforma imposta: è questo ciò che avete fatto. Insomma, si è partiti male e non si può che finire malissimo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.56, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.57.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, anche in questo caso ribadiamo la necessità che venga preservata l'unità della magistratura e dell'ordine giudiziario, come ha testé argomentato il collega Delrio. Si dice che la separazione porterà vantaggi e benefici in termini di terzietà e indipendenza dei giudici giudicanti rispetto ai pubblici ministeri. Si dice che il fatto che vadano a bere il caffè insieme al bar, che siano dirimpettai, che abitino uffici uno accanto all'altro, provochi una influenza dell'uno nei confronti dell'altro che pregiudica la serenità, la terzietà del giudizio. Poi però, quando si citano i numeri che dovrebbero attestare questa influenza, c'è una sorta di fuggi fuggi generale, nel senso che di fronte a quei numeri, non ho mai sentito un'obiezione chiara. Quei numeri, infatti, quelli che citavo anche ieri e che dicono che tra il 35 e il 40 per cento dei processi si concludono con il giudice che dà torto al pubblico ministero perché assolve anziché condannare come chiede il pubblico ministero, ci dicono che quello della nostra giustizia non è tanto un problema di terzietà del giudice. Forse ci si dovrebbe concentrare su altro. Forse questi numeri ci dicono che l'azione penale viene esercitata in troppi casi in cui non dovrebbe essere esercitata. Tuttavia, colleghi, la separazione delle carriere non incide per nulla su questo. Non è che il pubblico ministero indipendente e separato dal giudice eserciterà meno l'azione penale: non c'entra nulla. Quindi quello dell'eccessivo esercizio dell'azione penale è un problema che non viene risolto dalla separazione delle carriere.

In nessun altro ordinamento con il quale ci confrontiamo c'è una percentuale così alta di assoluzioni nel processo di primo grado. Se poi andate a chiedere ai magistrati come mai c'è questa percentuale così alta di assoluzioni, molto spesso vi diranno che questa percentuale è dovuta al fatto che molti procedimenti arrivano a dibattimento o a giudizio troppo tempo dopo che è stato chiesto il rinvio a giudizio e siccome la prova si forma in dibattimento, perché siamo in un processo accusatorio, molto spesso a distanza di anni i testimoni o gli indizi che sono stati raccolti a sostegno dell'accusa non ricordano più bene, non si trovano più, eccetera. È la distanza del tempo in cui si celebra il processo che determina questa percentuale così alta di assoluzioni. Questo dipende da che cosa? Dal fatto che i processi durano troppo.

Quando si dice che una persona sottoposta a processo è marchiata, il processo è esso stesso una pena e c'è il problema che una persona che viene sottoposta a processo poi rischia di essere assolta dopo tanti anni, questo è il vero problema. È un problema vero, ma è un problema che non verrà risolto dalla separazione delle carriere. Di questo bisognerebbe occuparsi, cari colleghi, senza immaginare che la separazione delle carriere sia una soluzione o un rimedio taumaturgico a questi che sono i veri problemi della giustizia penale italiana. Mi riferisco all'esercizio a volte non sufficientemente giustificato dell'azione penale da parte del pubblico ministero e alla durata eccessiva dei processi. Su questo la separazione delle carriere non produrrà alcun beneficio. Ci stiamo occupando di altro rispetto

ai problemi veri della giustizia. *(Applausi)*.

SIRONI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI *(M5S)*. Signora Presidente, riprendo il discorso del collega che mi ha immediatamente preceduto. La domanda vera che qua l'opposizione sta continuando a fare è qual è l'obiettivo di questo intervento costituzionale di separazione delle carriere, perché stiamo vedendo, dall'analisi che stanno facendo i senatori di opposizione, che questo intervento non risolve il vero problema dell'Italia, che è la lungaggine dei processi.

Riprendiamo la questione che sia sotto organico. Io sono di Milano e sperimento le tempistiche del tribunale di Milano. È chiaro che se un giudice ha troppa carne al fuoco, ha troppi fascicoli sul tavolo, è costretto a fare dei rinvii lunghissimi, scatenando le dinamiche di cui il collega ha testé parlato. Quindi, poniamo seriamente la domanda ai colleghi di maggioranza: perché sostenete questo tipo di intervento che a noi pare non rispondere in alcun modo alle nostre esigenze di efficientamento del sistema giustizia? Purtroppo nessuno dei senatori di maggioranza ci degna di una risposta e di comunicarci il proprio punto di vista. Tutti i senatori di maggioranza sono zitti, l'unico modo che hanno per interagire è quello di fare dei mugugni, delle espressioni gutturali per provare a dire qualcosa senza poterlo dire; possono fare cenno con la testa, agitare le braccia, ma di fatto non partecipano alla discussione.

Allora, benché il problema di sostanza sia gravissimo, nel senso che si sta andando a modificare la Costituzione nei suoi elementi fondanti, che ci parlano anche di separazione tra i poteri e di autonomia della magistratura, qua il problema della forma sta diventando preponderante. Immaginiamo una partita di calcio.

Scendono in campo le due squadre, di maggioranza e di opposizione. C'è un organizzatore della partita e ci sono appunto le due squadre. Parte il fischietto e che cosa succede? I giocatori della squadra di opposizione si muovono con le strategie di gioco per andare a fare gol, ma i giocatori della squadra di maggioranza stanno immobili come birilli nel campo. I senatori di opposizione si chiedono come mai e poi scoprono qual è il trucco: l'organizzatore della partita ha schermato la porta che potrebbe ricevere i gol della squadra di maggioranza.

Quindi, fondamentalmente, l'opposizione sta girando a vuoto, sta semplicemente facendo un teatrino e i giocatori della squadra di maggioranza svolgono il loro ruolo alquanto umiliante, perché, quando stai giocando, di solito puoi partecipare al gioco e fare un confronto. Invece, loro sono obbligati a fare i burattini.

Noi qui ci stiamo preoccupando della separazione dei poteri, cercando di tutelare quello giudiziario, ma qui abbiamo un problema molto più grosso. L'organizzatore della partita, che è il Governo, sta condizionando il comportamento delle squadre che giocano, che esercitano entrambe il potere legislativo.

Quindi, noi qui non abbiamo solo un problema di ingerenza dell'esecutivo sul potere giudiziario. Io qua vedo netta l'ingerenza del potere esecutivo sul legislativo. È questa la cosa gravissima che sta accadendo nell'indifferenza totale. Io vedo senatori di maggioranza che stanno facendo di tutto per passare il tempo. Questo è veramente uno spettacolo indecoroso. Stiamo capendo quanto in basso possa scendere la nostra democrazia in questa legislatura. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.57, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.58.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, tre dovrebbero essere le direttrici sulle quali intervenire, proprio per garantire quella maggiore parità tra accusa e difesa, ma soprattutto per garantire quel principio di presunzione di innocenza e quel diritto alla difesa che costituiscono dei capisaldi del nostro ordinamento secondo la Costituzione.

Quali sono queste tre direttrici? La prima, come è stato ricordato anche nei precedenti interventi, è la durata eccessiva dei processi. Bisogna rendere i processi più rapidi, per evitare che il processo costituisca, come talvolta accade, una sorta di pena sanzione anticipata, perché il solo fatto di essere sottoposti a processo penale arreca in molti casi anche un pregiudizio assai significativo alla credibilità, all'onorabilità o alla possibilità di esercitare determinate funzioni.

Quindi, se si vuole preservare e garantire davvero il principio di presunzione di innocenza, se si vuole davvero fare in modo che il nostro ordinamento sia un ordinamento ispirato ai principi dello Stato di diritto e del diritto liberale, allora dovremmo preoccuparci di rendere i processi più rapidi possibili, proprio nella prospettiva di tutelare la presunzione di innocenza e scongiurare il rischio che per un tempo troppo lungo la presunzione di innocenza sia solo di diritto, sia solo formale. Nella sostanza, infatti, l'essere sottoposto a processo arreca già un nocumento.

La seconda direttrice, che ricordava prima il senatore Bazoli, è quella che noi abbiamo cercato di percorrere nelle precedenti legislature, cioè limitare il rischio di un esercizio disinvolto dell'azione penale, facendo dunque in modo che l'esercizio dell'azione penale sia sostenuto dalla consistenza di prove sufficienti a prospettare una possibile condanna e non soltanto da indizi che alimentano un dubbio, ma non sostengono qualcosa di più del dubbio.

E poi vi è la terza direttrice, che ricordavo anche nel precedente intervento, che consiste nell'investire sul diritto alla difesa, perché nel processo penale e nell'accertamento della responsabilità, oggi, è necessario poter disporre di significative risorse. Ho fatto prima l'esempio delle perizie tecniche, ho fatto l'esempio delle attività investigative che anche la difesa spesso ha interesse a fare; ma pensiamo anche ad aspetti, diciamo apparentemente più formali: ascolto di ore e ore di intercettazioni con valutazione e controdeduzione della sbobinatura e della trascrizione delle intercettazioni. Quante risorse occorrono perché uno studio legale possa davvero effettuare questa talvolta fondamentale attività di difesa?

Allora, se noi volessimo davvero muovere nella direzione di una più piena attuazione dei principi liberali, dei princìpi di stato di diritto che caratterizzano la nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione, all'articolo 24 e all'articolo 25 afferma in maniera inequivocabile il principio di presunzione di innocenza, il principio del fondamentale diritto di difesa e poi tutta la parte dedicata all'ordinamento della magistratura è tutta improntata alla limitazione del potere e alla garanzia dei diritti e della libertà delle persone. Allora diamo seguito a quella che è l'architrave dei principi che oggi caratterizzano la nostra Costituzione anziché procedere nella direzione di una violazione, di una deformazione di quelli che sono oggi princìpi che, ripeto, andrebbero attuati in maniera condivisa, in maniera tale da dimostrare che si prende sul serio e si ha riguardo per davvero ai problemi concreti e a quelle che sono oggi le principali inefficienze o le principali lacune nella disciplina penale e processual-penalistica.

Ecco, per questo motivo noi continuiamo ad intervenire e continuiamo a scommettere sul fatto che, prima o poi, la forza degli argomenti produca un qualche effetto e magari vi induca finalmente a cambiare atteggiamento e a provare a rispondere alle domande che provengono dalla società e non a consumare ritorsioni o regolamenti di conti nel rapporto tra i diversi poteri. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, questo emendamento ripropone l'unitarietà dalla magistratura, però vorrei sottolineare, vista la discussione in atto, che non sono un difensore acritico rispetto alle questioni che ci pone la magistratura. Credo però lo Stato, il legislatore, dovrebbe intervenire rimuovendo gli ostacoli che producono le incongruenze della magistratura.

Penso ad esempio ad una delle cose che dovremmo discutere, ovviamente anche qui in modo molto laico e allo stesso tempo anche articolato. Mi riferisco al fatto che noi dovremmo ridurre la casistica dei reati e non aumentarli come è stato fatto recentemente, inventando reati ulteriori. Dovremmo depenalizzare alcune fattispecie fondamentali e quindi ridurre sostanzialmente il livello di intasamento delle carceri e non solo delle carceri, perché produce ritardi nei processi, ingolfamenti e via dicendo. Dovremmo specializzare ovviamente l'insieme dei magistrati su una serie di casi. Sicuramente a

seconda dei luoghi ci sono delle differenze anche tra i reati.
Conoscere e socializzare con queste cose permette una capacità di intervento molto più finalizzato, magari utilizzando anche tecnologie e metodi che altri hanno già sperimentato. È chiaro che il livello dell'unitarietà è fondamentale e non è contro la specificazione della specializzazione dell'intervento.
Un'altra delle cose che sottacciamo tutti, me compreso, è la seguente: dentro la magistratura, così come in ogni lavoro, fare alcune cose è meno gratificante che farne altre e si ha meno possibilità di sviluppo di carriera. Questo è il dato fondamentale. Perché quasi nessuno va nella sezione lavoro, intervenendo sugli incidenti sul lavoro e sugli infortuni? Perché non è considerato dal sistema, non viene speso un quattrino, né data una finalizzazione. Noi dovremmo cercare di studiare, capire e ragionare sui motivi per cui le cose non funzionano e, prima ancora di cambiare le norme, provare a sperimentare e fare delle cose che siano in grado di farci superare gli imbuti che abbiamo, garantendo maggiore efficienza. Di tutto questo, nella riforma che avete presentato, non c'è nulla. Zero: c'è esattamente zero. È più che normale pensare che questi interventi non cambieranno nulla.
Come già detto da tutti, è chiaro che è difficile discutere in questo modo: c'è chi parla e ci sono degli uditori sordi. Il problema non è la mancanza di disponibilità all'ascolto, ma il fatto che il Ministro ha deciso politicamente che questa è la sua riforma storica. Passerà alla storia per aver imposto al Parlamento e al Paese, contro i suoi stessi colleghi della magistratura, una riforma costituzionale della giustizia.
Penso che i senatori e le senatrici della maggioranza hanno questo vincolo. Lo capisco, però ci si può anche ribellare. Anzi dovreste ribellarvi e cercare di interloquire per lavorare al meglio nell'ottica del bene supremo rappresentato dai cittadini del nostro Paese.

Verifica del numero legale

BASSO *(PD-IDP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1353

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.58, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.59.
ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, con l'emendamento 2.59 si fa riferimento a una formazione omogenea dei magistrati, che obiettivamente è tra i tanti argomenti che non sono stati affrontati, ma neanche ripresi. Si parla, infatti, sempre di una discussione che si fa da trent'anni, dimenticando ovviamente quello che in questi trent'anni è stato modificato, ma dimenticando anche alcuni argomenti che da trent'anni vengono proposti, come quello di una formazione comune dei giuristi, cioè di una formazione comune non soltanto nella magistratura, ma fra avvocatura e magistratura, proprio nel nome della terzietà del giudice che evocate così spesso, ma a mo' di banderuola, senza un'argomentazione e senza entrare veramente nel merito. Questa era, invece, un'occasione unica per delineare una formazione comune e per intervenire, ad esempio, ampliando le possibilità che già sono previste dall'articolo 106 della Costituzione.
C'è un altro aspetto che viene sempre pretermesso, ovvero il terreno processuale, sul quale molto è stato fatto, ma sul quale si possono ovviamente fare anche altri interventi, continuando a seguire quella che è la strada giusta.
Quasi tutti insieme, abbiamo approvato, ad esempio, delle norme che prevedono un maggior controllo del giudice terzo sull'iscrizione nel registro degli indagati, che prevedono innanzitutto delle particolari condizioni per le quali si viene iscritti in quel registro e poi un controllo del GIP su questo atto. Non

solo abbiamo previsto che per chiedere il rinvio a giudizio ci vuole una ragionevole certezza della condanna, ma a questo abbiamo collegato la valutazione che viene fatta sulla progressione in carriera dei magistrati, nel senso che, come è o dovrebbe essere noto, se vi è una sproporzione tra richieste di condanna alle quali non seguono poi delle conseguenti sentenze, questo è uno degli elementi per la valutazione della progressione nella carriera. Sempre sul rapporto accusa-giudicante, abbiamo posto fine a quella discrezionalità davvero forte che c'era, perché all'esito delle indagini preliminari non era previsto un termine per mandare a giudizio e quindi chiaramente, nonostante le indagini preliminari fossero chiuse o fossero trascorsi i termini, il fascicolo poteva rimanere discrezionalmente in un armadio senza nessun controllo e nessun limite.

Colleghi, se soltanto si fosse voluto discutere di un maggiore rafforzamento della terzietà del giudice, si sarebbe dovuto prendere atto che ormai sui percorsi professionali era già stato fatto praticamente tutto e se lo si riteneva insufficiente, questo tutto unitamente alle norme che ho citato, davvero non è stato spiegato da nessuno che cosa aggiungerebbe alla questione del rafforzamento della terzietà del giudice costruire un magnifico Consiglio superiore solo per i pubblici ministeri. Che cosa aggiungerebbe su questo punto? La verità è che questo punto non interessa veramente, ma interessa modificare l'assetto della magistratura nella Costituzione e nel rapporto tra i poteri dello Stato. Non interessa assolutamente, perché ormai la questione delle carriere è un guscio vuoto riempito da altre argomentazioni che sono la vera motivazione dell'intervento del Governo.

Spiace che nonostante i nostri interventi, l'Aula, se non grigia, sia perlomeno sicuramente sorda da diverse ore. *(Applausi)*.

BEVILACQUA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo su questo emendamento, che cerca insistentemente di salvaguardare l'unitarietà della magistratura, proprio per evitare quello che ripetiamo ormai da ore, con interventi su interventi, essere sicuramente un rischio per l'equilibrio dei poteri, come previsti dalla nostra Costituzione.

Mi rendo conto che queste nostre richieste cadono nel vuoto, perché i colleghi della maggioranza e il Governo hanno oggettivamente un problema con i numeri e con la loro interpretazione, e spiego perché. Sono riusciti ad abolire il reato d'abuso d'ufficio perché ritenevano che il 60 per cento dei procedimenti archiviati fosse una giustificazione adeguata alla cancellazione di questo reato, che è uno dei più odiosi, perché va a premiare i prepotenti rispetto a chi invece rispetta le regole. Però hanno dimenticato volontariamente che il 60 per cento delle archiviazioni sono arrivate su procedimenti iniziati prima che ci fosse la riforma Bonafede, che aveva così ben circoscritto e delimitato la fattispecie dell'abuso d'ufficio da rendere praticamente inesistente la famosa paura del rischio di firma da parte soprattutto degli amministratori locali. Quindi si procedeva all'archiviazione perché doveva essere evidente la violazione di una norma e la dolosità nel compiere quell'atto.

Capisco che nell'interpretazione dei numeri voi andate veramente in difficoltà (per suo tramite, Presidente). Un'altra dimostrazione è stata quella di rispondere alla richiesta di 6 milioni per finanziare la ricerca e lo screening oncologico del tumore al seno delle donne stanziando solo 1 milione. Se non avete chiara nemmeno la differenza tra 6 e 1, figuriamoci per quello che riguarda invece il numero che prendete a riferimento alla base di questo provvedimento. Tutto ciò è grave, perché, mentre non riuscite a trovare 6 milioni per lo screening oncologico, riuscite a trovare 10 miliardi entro la fine del 2025 per raggiungere il 2 per cento di spesa per armi in rapporto al PIL. *(Applausi)*.

Ma c'è di più. Voi avete trovato spiccioli per sostenere le famiglie e le imprese (ricordo che nel 2024 hanno abbassato la saracinesca 285.000 imprese, anche perché non erano in grado di far fronte ai costi esorbitanti delle bollette dell'energia), però andate fino a Washington a sottoscrivere un accordo con Trump per comprare il gas naturale liquido americano, che costa tre volte di più rispetto alle attuali fonti di approvvigionamento. Quindi siete proprio disastrosi con i numeri.

Mi corre l'obbligo di fare un altro esempio. Avete stabilito di arrivare, in dieci anni, a spendere 450 miliardi per raggiungere l'obiettivo del 5 per cento di spesa per armi in rapporto al PIL; 45 miliardi all'anno sono una finanziaria e mezzo. Io vorrei capire dove prendete questi soldi, perché ancora non

l'avete detto a noi e ai cittadini italiani. *(Applausi)*.

Ora, vedete, io capisco che avete seri problemi con i numeri, quando si tratta di calcolare e di trovare i soldi da mettere per le esigenze vere dei cittadini, come il caro vita, il caro bollette, il caro mutui e tutto quello che sappiamo essere un problema per i cittadini italiani. L'Istat proprio l'altro ieri ha ricordato che il carrello della spesa è aumentato del 3,7 per cento e che abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa. Voi lì la calcolatrice la usate, ma vi si inceppa e non riuscite a fare i calcoli giusti. Invece, quando si tratta di lasciar fare extraprofitti per esempio alle banche, riuscite anche a cancellare la norma con cui avevate pensato giustamente di renderli solidali nei confronti dei cittadini, che non sanno se scegliere se pagare la rata del mutuo o mettere un piatto di pasta a tavola per i figli. *(Applausi)*.

Mi sono effettivamente resa conto che voi state attuando una riforma costituzionale per disciplinare qualcosa che è già disciplinato da una norma ordinaria. Sto parlando della legge Cartabia, che già era intervenuta nel definire in maniera assolutamente impeccabile la distinzione tra le funzioni della magistratura.

Ma la cosa grave è che voi fate una riforma costituzionale per meno dell'1 per cento dei casi di passaggio tra magistratura requirente e magistratura giudicante. È evidente che voi avete questa difficoltà con i numeri. Quindi nel vostro curriculum, come se foste degli scolari e doveste indicare le vostre competenze, sicuramente non potete vantarvi di essere bravi con i numeri. Due qualifiche assolutamente determinanti che vi segneranno e vi tramanderanno alla storia per le scelte che state facendo ve le potete sicuramente appuntare nel curriculum. Infatti, oltre ad essere complici di Netanyahu nella pulizia etnica che sta compiendo a Gaza *(Applausi)*, e fino ad oggi non si contano più le vittime innocenti che muoiono per colpa anche della complicità del Governo italiano… *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatrice, la prego di restare sull'argomento in discussione.

BEVILACQUA *(M5S)*. Ecco le medaglie che si appuntano.

L'altra medaglia che si possono appuntare al petto è quella di… *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Senatrice, la prego di concludere perché ha già avuto un minuto in più.

BEVILACQUA *(M5S)*. Ci provo se il brusìo si calma. Capisco che dà fastidio sentirsi sbattere in faccia la verità, ma tant'è.

L'altra medaglia che potranno appuntarsi è quella che li vedrà passare alla storia come coloro che stanno violentando, con l'autonomia differenziata, con il premiato e ora con la separazione delle carriere, la Costituzione italiana. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.59, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.60.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, più volte è stato evocato il tema delle risorse. Intanto cominciamo con il dire quanto costa l'attuale CSM, che pure possiede una sede; invece, con una duplicazione dei Consigli superiori, bisognerebbe innanzitutto provvedere a una seconda sede. Attualmente il costo annuo è di 41 milioni, avendo una sede propria. Quindi con un secondo CSM ci vorrebbe una cifra pari al doppio, e poi naturalmente ci sarebbe anche una cifra da prevedere per l'istituzione dell'Alta corte, a cui va aggiunta una cifra per le sedi nuove, per gli impianti tecnologici e per le attrezzature.

Guardando gli ultimi provvedimenti approvati in quest'Aula, ce n'era uno di ormai un anno fa che impropriamente - come impropriamente sono spesso intitolati i provvedimenti che vengono sottoposti al voto - si intitolava provvedimento sulle carceri. Abbiamo però visto che non c'era nessuna disposizione che si facesse carico del problema - per il quale non si trovano più gli aggettivi per definirlo - dello stato delle carceri in Italia, ma si istituiva il commissario straordinario per l'edilizia carceraria, della cui attività abbiamo perso le tracce (si è inabissato). Addirittura, per provvedere soltanto all'attività di quel commissario, si toglievano i soldi alla magistratura onoraria, che ha percentuali di non copertura dell'organico da non crederci. Nella città da cui provengo si parla del 94

per cento di scopertura. Parliamo della giustizia a contatto con i cittadini.

Un altro degli argomenti spesso evocati in discorsi che non sempre brillano per eleganza è quando accusate l'opposizione di non essere a contatto con il popolo, ma di avere delle preferenze per alcuni locali. Quale contatto c'è con il popolo quando non si danno le risorse per i giudici di pace che si occupano proprio di quelle vicende che riguardano il popolo?

Quale contatto c'è, quando sappiamo che mancano le strumentazioni negli uffici dei tribunali, quando chi si avvicina al servizio giustizia - o perché ne è un operatore, o perché un cittadino che ha bisogno di affrontare e risolvere una controversia - vede che non funziona la piattaforma per il deposito digitale degli atti, di talché ogni tribunale impazzisce con circolari e ci sono circolari anche del Governo, in cui ogni mese scopriamo come debba essere depositato un atto? Qual è il contatto con il popolo, quando i tempi… *(Il microfono si disattiva)*.

PRESIDENTE. È un problema del microfono, senatrice Rossomando, perché è acceso ma non sentiamo. Magari può usare l'altro.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Non mi sembrava un argomento particolarmente scabroso, ma mi sembrava che anche noi potessimo usare il termine «popolo».

Dicevo, qual è questa vicinanza al popolo? Costruire una cattedrale per i pubblici ministeri, che ci costerà oltre 41 milioni, quando non si trovano i soldi per le fotocopie, non mi pare un atto di grande vicinanza. Naturalmente ancora non abbiamo capito a che cosa dovrebbe servire per affrontare i temi della giustizia questo palazzo, per quello che è stato definito: una corporazione di 1.500-2.000 samurai. Questa è una frase non mia, ma di uno degli auditi: mi è sembrata molto felice per identificare qual è quella figura di pubblico ministero che voi state costruendo, dandogli appunto un CSM tutto per sé, quando dell'attuale Consiglio superiore, su 20 magistrati togati, ben 16 sono i giudici e soltanto 4 i pubblici ministeri.

GAUDIANO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO *(M5S)*. Signora Presidente, per quanto riguarda questo emendamento voglio precisare che si riferisce in particolare alla formazione dei magistrati secondo criteri comuni. Questo è uno dei tanti emendamenti che abbiamo presentato, perché il nostro obiettivo è proprio quello di intervenire e di modificare il provvedimento, o meglio di migliorarlo. Essendo membro della Commissione affari costituzionali, sento spesso parlare di condivisione, partecipazione, collaborazione. Poi, quando si concludono i lavori, si chiude il cerchio e si devono raggiungere dei risultati, alla fine non emerge questa condivisione e partecipazione. Lavorando in siffatto modo, si fa venire meno quel principio fondamentale che è alla base del Parlamento e della nostra figura di parlamentare.

Questo provvedimento - secondo voi - andrebbe a rafforzare la separazione tra funzione giudicante e funzione requirente, perché pensate che i giudici possano essere influenzati dal pubblico ministero. Ma vi ricordo che viene meno questo principio, perché un principio fondamentale è proprio quello che il giudice deve essere in linea con il principio del giusto processo. Deve essere quindi un giudice terzo e imparziale: ciò significa che deve essere neutrale rispetto alle parti in causa e alle questioni giuridiche da trattare. Non deve essere al tempo stesso influenzato da pregiudizi o interessi personali. L'imparzialità del giudice è una garanzia fondamentale per la correttezza del processo. La terzietà del giudice - tengo a precisare - vuol dire proprio essere terzo rispetto alle parti.

Non deve, cioè, essere coinvolto direttamente nella controversia e deve essere, al tempo stesso, imparziale, ossia non deve avere preconcetti che possano influenzare la sua decisione. Ma tutto questo, cari senatori della maggioranza, ce lo dice la legge. Non c'è bisogno di intervenire con la separazione delle carriere. *(Applausi)*.

IRTO *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO *(PD-IDP)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.60, presentato dalla senatrice La Marca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.61.

CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signor Presidente, questo è un altro emendamento di buonsenso, sul quale non si comprende l'atteggiamento di chiusura totale da parte di questa maggioranza. È un emendamento che non scalfisce il principio, che voi volete affermare, della separazione delle carriere, ma vi invita a garantire quella formazione unitaria che vuole evitare che venga meno la cultura unitaria della giurisdizione.

Voi non spaccate soltanto la magistratura in due. Voi state spaccando la cultura unitaria della giurisdizione. Quindi, ci sarà una cultura della giurisdizione dei pubblici ministeri, che sarà diversa dalla cultura della giurisdizione dei magistrati giudicanti. Poi ci sarà anche la cultura della giurisdizione del ministro Nordio, che non si capisce quale tipo di formazione abbia fatto per concepire un provvedimento come questo.

Signor Presidente, qui c'è anche un problema di metodo, perché questa maggioranza ha trasformato la cancellazione del dialogo democratico in un metodo di Governo. E questo Governo sta dimostrando di avere una concezione primordiale, primitiva del potere. È un Governo che non governa, un Governo che comanda, che impone e cancella il dialogo, come avete dimostrato in questa riforma costituzionale.

Questa supponenza per produrre poi che cosa? Un provvedimento, signor Presidente, che è imbarazzante. È un provvedimento che calpesta i principi costituzionali e una riforma che qualunque giurista sano di mente non può che bocciare fin dalle sue origini.

Ma vediamo che cosa avete fatto. Cerchiamo di fare un riepilogo. Per un principio così semplice quale quello che voi volevate portare avanti, quello di separare le carriere, colleghi, bastava una legge ordinaria. Per raggiungere quelle finalità non serviva cambiare sette articoli della Costituzione.

Invece no: vi siete imbarcati in questa cancellazione di principi costituzionali e avete cambiato sette articoli della Costituzione per separare quello che, nei fatti, era già separato. Le funzioni erano già separate. Volevate disciplinarle meglio? Fatelo con legge ordinaria. A cosa serve cambiare i principi fondamentali della nostra Costituzione?

Poi, vi siete cimentati a fare anche cose inutili. Non si capisce perché abbiate cambiato l'articolo 102 della Costituzione, che avete modificato semplicemente per dire che le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Ma quale altra legge lo deve fare, secondo voi? La legge sull'assicurazione obbligatoria? Ma che cosa state dicendo? Ma ci sono o meno dei giuristi in questa maggioranza? *(Applausi)*.

Poi le scelte geniali, ecco il capolavoro: andiamo a cambiare il sistema elettivo del Consiglio superiore della magistratura. Stiamo a vedere qual è il capolavoro: le elezioni le facciamo a sorteggio, con il biglietto della lotteria di Capodanno. Ma vi sembra un'argomentazione degna di giuristi? Vi sembra una argomentazione degna di un Parlamento? Affidarsi alla sorte? Voi lo avete fatto con la consapevolezza di chi vuole punire la magistratura. Lo avete fatto nella consapevolezza di voler dire ai magistrati che non devono scegliere l'organo di autogoverno, perché dobbiamo punirli, e che è meglio che la scelta venga affidata a un "gratta e vinci" piuttosto che fare scegliere voi.

Poi avete continuato e avete cambiato l'articolo 105 della Costituzione, perché non va bene che abbiano una sezione disciplinare al loro interno, come avviene dappertutto. Anche noi avvocati abbiamo un Consiglio nazionale forense e c'è un procedimento disciplinare nel quale però - a differenza di quello che state facendo voi per i magistrati - noi che siamo forse più garantisti di voi sappiamo che in quel procedimento c'è la possibilità, se ci sono errori di diritto, di ricorrere in Cassazione. Qui voi avete fatto un provvedimento che di fatto, per come l'avete scritto, esclude la

possibilità di ricorrere in Cassazione. Quindi che cosa dite? Dite che ci sarà un'Alta corte, gran parte di essa politicizzata, che punirà i magistrati i quali, se vorranno impugnare, impugneranno davanti alla stessa Corte e non potranno andare in Cassazione.

Ecco, questa è una vergogna per qualunque uomo del diritto, per qualunque giurista. *(Applausi)*.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, questo emendamento della collega Lorenzin penso sia molto significativo. Parla della necessità di garantire l'unitaria formazione dei magistrati. Ne ha già parlato prima, e sicuramente meglio di me, il collega Verini. Ma io colgo l'occasione per spiegare e sottolineare che viene spesso richiamato l'assetto della magistratura del Portogallo, che è l'unico Paese nel quale, accanto alla separazione delle carriere, si è mantenuta l'indipendenza funzionale del pubblico ministero rispetto all'Esecutivo. È l'unico Paese nel quale esistono la separazione di carriere e l'indipendenza del pubblico ministero. In tutti gli altri Paesi in cui c'è la separazione delle carriere, il pubblico ministero è sottoposto a qualche forma di controllo dell'Esecutivo.

Ora, però, quando si parla del Portogallo, intanto si dimentica qual è l'origine dell'assetto attuale della magistratura, perché l'origine è nell'avvento della democrazia in Portogallo, cioè la separazione delle carriere venne fatta per modificare l'assetto precedente alla Rivoluzione dei Garofani nel 1974. E, quindi, con l'avvento della democrazia, si decise di modificare l'assetto della giurisdizione, cioè l'esatto opposto di quello che si vuol fare qui. Noi l'attuale assetto della giurisdizione lo abbiamo fatto con la Costituzione repubblicana all'indomani del fascismo, e oggi si vuole modificare quell'assetto, che è stato immaginato dai Padri costituenti con la nascita della Repubblica italiana dalle ceneri del fascismo. In Portogallo, la separazione delle carriere ha origini opposte, cioè venne fatta proprio per affermare la democrazia rispetto a un passato in cui quella separazione non c'era. E cosa c'era prima della separazione delle carriere in Portogallo? Per saperlo basta leggere la relazione, che spesso viene citata, di un grande giurista portoghese che ha anche partecipato a un importante convegno delle camere penali italiane in cui ha ricordato che, prima della separazione delle carriere, il sostituto procuratore poteva diventare giudice solo se avesse fatto carriera per un significativo numero di anni nella magistratura requirente. Cioè funzionava nel modo seguente: prima di diventare giudice, doveva fare per qualche anno il pubblico ministero; quindi c'era un automatismo tra l'incarico di pubblico ministero e poi l'incarico di giudice. Questo, ovviamente, cosa comportava?

Questo comportava - lo dice il giurista - che la carriera preparatoria del pubblico ministero alimentava tra i giudici un pregiudizio endemico favorevole all'accusa, come è inevitabile: se tu, prima di fare il giudice, devi fare per tanti anni il pubblico ministero, sai che questo comporta un pregiudizio favorevole all'accusa. Quindi, la separazione carriere era finalizzata a rompere questo meccanismo. Questa cosa in Italia oggi non c'è: per fare il giudice non devi prima fare il pubblico ministero, anzi spesso avviene l'inverso e ciò aiuta il pubblico ministero ad avere quella cultura della giurisdizione che è così necessaria.

Hanno quindi fatto la separazione delle carriere per questo motivo: la separazione di carriere modificava l'assetto precedente all'arrivo della democrazia e c'era quel rapporto non funzionale tra la carriera del pubblico ministero e quella del giudice.

Cosa dice questo importante giurista sulla riforma fatta dal Portogallo? Dice che nella loro riforma è stata prevista una formazione comune e continua tra i pubblici ministeri e i giudici e che questo modello di formazione congiunta - altro che separazione completa a partire dal concorso in poi - ha evitato una spaccatura nella cultura professionale dei giudici e dei pubblici ministeri. Questo ha fatto il Portogallo tanto citato: la formazione è comune e non c'è una separazione così netta come quella che voi volete introdurre, che porterà inevitabilmente alla separazione anche della cultura giurisdizionale del pubblico ministero.

Per questo, abbiamo oggi la preoccupazione che il pubblico ministero diventi un super poliziotto del quale aver paura. Altro che un pubblico ministero più indipendente: sarà un pubblico ministero del quale aver paura se non ci sarà il modello di formazione continua che c'è in Paesi come il Portogallo. Questo emendamento va esattamente in quella direzione.

Non avete voluto parlare nemmeno di questi accorgimenti che sarebbero serviti a evitare i rischi di questa riforma che noi continuiamo a denunciare. *(Applausi)*.

BASSO *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO *(PD-IDP)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.61, presentato dalla senatrice Lorenzin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.62.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghi, abbiamo ascoltato alcune citazioni dalle cronache degli ultimi giorni, in particolar modo relative a interventi di rappresentanti del Governo o della maggioranza. Spesso e volentieri, quando c'è un provvedimento sgradito non da parte delle procure, ma da parte di quei giudici terzi che dite di voler difendere e rafforzare, si è detto: se è così, separazione delle carriere.

Vorrei dirvi che avete un altro problema oggi. L'operazione che state tentando di portare a termine rischia di dover iniziare daccapo, perché oggi il TAR di Torino ha dichiarato illegittima la Stanza dell'Ascolto che la Regione Piemonte aveva voluto. *(Applausi)*. Essa era gravemente lesiva della legge sull'aborto, che a parole dite di voler difendere. Stiamo parlando del TAR, ossia dei giudici amministrativi che non sono minimamente coinvolti da questa riforma, neanche in quell'Alta corte che invece nella nostra proposta prevedeva di coinvolgere tutte le magistrature (contabile e amministrativa).

Quindi, siccome il tema è sempre di limiti, come la Costituzione prevede, all'esercizio di un potere legislativo che, ovviamente, è non solo legittimo, ma anche auspicato e auspicabile, ma che non può non avere alcun limite, oggi il TAR di Torino è intervenuto su questo punto. Credo quindi che il lavoro, in termini cinematografici, non sia ancora stato finito da parte vostra e quindi francamente non vorrei essere nei vostri panni. *(Applausi)*.

NAVE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo su questo emendamento perché segue un po' le fila di quelli che abbiamo presentato, che erano volti a limitare i danni. Ma mi permetta, signor Presidente, di rappresentare oggi quest'Aula come una scena del film «32 dicembre» di Luciano De Crescenzo. Per chi non è napoletano, ricordo la scena della mezz'ora. Uno dei due fratelli protagonisti aveva chiesto un prestito di 100.000 lire all'altro fratello, il quale era disposto a donarglieli a patto che per mezz'ora resistesse lì seduto a subire tutti i suoi improperi, mentre gli raccontava la vita. Ebbene, è inutile dire che il protagonista non è mai riuscito a resistere mezz'ora, ma l'ha fatto per amor proprio. È quello che non ha fatto questa maggioranza oggi *(Applausi)*, che ha resistito fino alla fine perché spinta da un aspetto ideologico che appunto regge questo provvedimento.

Parliamo di un provvedimento che gli italiani hanno già bocciato una volta, perché forse in tanti dimenticano che nel 2022 gli italiani hanno già bocciato il referendum sulla separazione delle carriere, con la partecipazione più bassa mai vista ad un referendum, quasi al 20 per cento, perché gli italiani la tematica della separazione delle carriere l'avvertono poco, avvertono altre necessità. Avvertono necessità di sicurezza coniugata in tanti aspetti: la sicurezza dovuta alla certezza dei provvedimenti e dei processi; la sicurezza nelle carceri, dove manca il personale, come manca il personale a supporto dei tribunali. In questo caso, gli italiani avvertono una mancanza e non è certo quella della separazione

delle carriere, che ad ogni modo andrà solo a vantaggio del Governo. In questo caso, la maggioranza ha portato a casa il premio, ce l'ha fatta, ma è solo una battaglia, perché la guerra è ancora lunga e soprattutto dura da vincere. Gli italiani stanno ben capendo quali sono le necessità e a mettere di fronte alla realtà il Governo ci penseranno loro, perché questo Governo non tiene conto del bisogno di sicurezza.

Prendo a esempio il nostro territorio, quello della Campania, dove dovevamo risolvere il problema delle cosiddette stese. Ebbene, nel 2025 ci sono state ben 92 stese. Eppure, parlavamo tanto del decreto Caivano, un decreto che ad oggi è fallito, anche perché lo stesso commissario Ciciliano, in audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, parla di fallimento di quel provvedimento.

Signor Presidente, se non riusciamo a dare delle risposte utili agli italiani, poi gli italiani un giorno ne presenteranno il conto. *(Applausi)*.

GUIDI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signor Presidente, non voglio sostituirmi a nessuno, neanche a me stesso certe volte, anzi cerco di superare me stesso, ma l'insalata orribile di parole che ho sentito oggi, fuori tema, questo broccolare di parole, questo ciancicare le parole offende i banchi, non solo le persone. E penso che i senatori del Regno si vergogneranno di quello che è stato detto. Una cosa è l'opposizione, che per me è sacra, un'altra è fare demagogia.

È cretinismo mentale consentito in troppe persone. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, premesso che abbiamo ancora il diritto di parola *(Applausi)*, credo sia necessario sottolineare un dato. Poi ognuno può dire degli sproloqui o meno, e questo vale per tutti, ma noi abbiamo posto una questione e continuiamo a porla; questo è il dato fondamentale. Il problema è se c'è o meno un colloquio, un confronto nel merito.

Si parla di formazione unitaria, si parla di avere una magistratura con un indirizzo unitario. Non mi pare che siano sproloqui o parole al vento: sono parole precise. *(Applausi)*. In sostanza - come diceva prima il senatore Bazoli - guardiamo alle altre esperienze, guardiamo a cosa succede in giro e magari cogliamo gli aspetti positivi, ma anche gli aspetti negativi. Però tenete sempre presente che tutto quello che succede sul terreno della magistratura è legato al processo democratico in cui è nato un Paese, perché questo è il dato fondamentale. Ognuno si dà una propria impostazione, ed è fondamentale. Ci sarà pure una ragione perché in ottant'anni abbiamo mantenuto sempre lo stesso sistema e, quando si è posto il problema di superarlo, il referendum ha bocciato quella riforma. Questo è il dato fondamentale.

Non si risolve il problema della giustizia separando le carriere; lo si risolve affrontando i temi concreti del funzionamento, il fatto che manca il personale e che molto personale è legato alla precarietà, anziché essere garantito e favorire la professionalità, la stabilità e via dicendo. È sotto dimensionato; a parole si fanno le sezioni, però poi si va solo in un indirizzo. C'è un ingolfamento dei processi perché ci sono processi inutili; sostanzialmente bisogna depenalizzare. Quando le carceri sono piene nel modo in cui sono piene e per come vengono riempite, è chiaro che c'è un ingolfamento anche dal punto di vista dei processi. Queste sono le cose e dovremmo dare sicurezza al singolo cittadino e all'insieme del Paese. Discutiamo di questo.

Questi non solo sproloqui: sono problemi veri che ci sono. Per questa ragione io sono per sostenere questo emendamento e per continuare questa discussione, che fa bene al Paese. Anche se voi rifiutate di confrontarvi, comunque questa cosa fa bene al Paese. *(Applausi)*.

IRTO *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO *(PD-IDP)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.62, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MENIA *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Menia, le chiedo un attimo di tempo, in attesa che chi voglia lasciare l'Aula possa farlo.

Prego, senatore, ne ha facoltà.

MENIA *(FdI)*. Signor Presidente, oggi è il 2 luglio e in questa giornata io non manco mai di levare una preghiera e dare un bacio al cielo, anzi in quell'angolo di cielo. Il 2 luglio è simbolico anche nella storia repubblicana, perché nel 1993 caddero tre nostri militari. Erano i primi in una battaglia seguita alla Seconda guerra mondiale; era la "battaglia del pastificio", quello del checkpoint "Pasta". Uno dei superstiti giorni fa mi ha pregato di ricordarla al Senato, perché il Senato è il cuore delle istituzioni, qui dentro c'è la Patria; di ricordala perché tanti non si ricordano più.

In quella giornata l'Italia dava tanto alla pace, al prestigio nel mondo, al senso dell'onore, al senso della bellezza anche nel sacrificio. Che ci faceva l'Italia lì? Era una missione di pace, si chiama peacekeeping; ci siamo abituati in questi anni alle missioni di peacekeeping. Mentre in questi tempi strani che viviamo - *mala tempora currunt* direbbero i latini - nubi di guerra si addensano in tante parti del mondo e scopriamo e riscopriamo che la pace perpetua sembra un sogno impossibile, lì andavamo a seguito di una missione in Somalia, la seconda - la prima si chiamava Restore Hope, riprendere la speranza - che fu chiamata Ibis. Che cosa accadde? Doveva essere un'operazione di routine. Tenete presente che in quella missione andarono quasi 8.000 italiani: pensate come era diversa l'Italia di allora. Pensate anche che il primo caduto, Pasquale Baccaro, era un paracadutista di leva (c'era ancora la leva e si andava ancora con soldati di leva). Quei ragazzi uscirono e c'erano i carabinieri del Tuscania, gli incursori del Col Moschin, i parà della Folgore, i fucilieri di Marina del San Marco, i carristi Lancieri di Montebello. Uscirono lungo due percorsi due squadre corazzate, l'Alfa e la Beta come diciamo noi, o Alfa e Bravo come si dice usando l'alfabeto americano. Dovevano fare una cosa che pareva abbastanza semplice: la missione era disarmare le milizie.

Quando il lavoro pareva finito, la colonna Alfa fu sottoposta ad una sassaiola, un'imboscata, e uno dei carri fu fermato. Poi cominciarono a sparare dall'alto e usarono la popolazione che tirava i sassi come scudo umano. Lì fu colpito il primo dei nostri ragazzi che - ripeto - era un paracadutista di leva e si chiamava Pasquale Baccaro. *(Applausi)*. La colonna Bravo, che era già tornata alla base, fu allertata per andarli a liberare; quindi tornarono e fecero la loro operazione, anche quella con un coraggio straordinario. Ma ne restarono sul campo altri due: il sergente maggiore Stefano Paolicchi, del Col Moschin, e poi c'era Andrea Millevoi, che era dei Lancieri di Montebello. A me questo nome è caro ed ho sentito suo padre. Sarà pure strano, però dalla nostra terra, noi figli di irredenti, noi che ci portiamo quelle cose, abbiamo legato e abbiamo continuato a legare anche dopo il sangue della nostra gente. Andrea Millevoi in realtà era figlio di un esule fiumano; era nato qui a Roma al villaggio giuliano-dalmata.

Vi dico queste cose - e con ciò davvero voglio concludere questo ricordo - perché tante volte ho riflettuto anche sulle cose che vengono dal mondo classico e antico, le cose che mi piacciono. Penso a Menandro, che 2.300 anni fa diceva: «Muore giovane colui che al cielo è caro». Chissà se è vero. Chi muore giovane lascia il suo volto giovane nel mito: lo diceva suo padre, che porta con fierezza questo ricordo, come lo portano i padri e i genitori dei tanti che sono poi seguiti a quelli, perché tanti dopo sono venuti e purtroppo ne verranno ancora. Questa è la storia del mondo, della vita, della Patria e di ogni patria. Però, hanno illustrato con onore, bellezza, fierezza, orgoglio, passione e italianità il loro servizio, che è un servizio per tutti, che è difficile e spesso tanti non lo capiscono.

Di questi uomini in divisa ne abbiamo 8.000 in giro per il mondo, anche adesso e io li ringrazio. Li dovremmo ringraziare ogni giorno. *(Applausi)*. Ringraziamoli questa sera. Io voglio anche ringraziare - questo ricordo mi ha chiesto di farlo un mio amico, forse il mio amico del cuore - Gianfranco Paglia, che molti di voi avranno conosciuto perché è stato anche parlamentare *(Applausi)*, l'eroe di Mogadiscio, colpito al polmone e alla spina dorsale. Lo davano già per morto e invece è sopravvissuto; è su una sedia a rotelle, ma è molto più dritto di tantissimi uomini fisicamente palestrati, ma inutili sotto il profilo dello spirito. Allora grazie a lui, grazie a tutti loro, grazie agli eroi che ogni giorno illustrano la nostra Italia.

C'è qualcuno che ci ha detto: beato quel Paese che non ha bisogno di eroi. Io dico, invece: beato quel Paese che ha gli eroi e li sa onorare. *(Applausi)*.

NAVE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per due minuti, perché è sullo stesso argomento.

NAVE *(M5S)*. Signora Presidente, ringrazio il collega, senatore Menia, per aver portato insomma alla luce e alla conoscenza di quest'Aula quel giorno. Ricordo di aver fatto parte della missione Ibis in Somalia e quindi ho ben vivo il ricordo.

Sono arrivato esattamente la settimana dopo gli avvenimenti del checkpoint Pasta e quindi ho ben vivo il ricordo di che cosa è accaduto lì in Somalia, soprattutto di chi poi si è dovuto spendere nella parte periferica ai confini con l'Etiopia. È stato uno scontro non tanto valoroso, ma era valoroso l'impegno che gli italiani mettevano lì. Voglio ricordare che noi eravamo militari di leva, non militari che erano lì in forza o preparati. Era uno dei primi contingenti per cui i soldati di leva andavano in Somalia e in tanti eravamo lì, con degli ideali particolari. Ho vissuto quel particolare momento, durato ben più dei tre mesi - sono stato quattro mesi - e in quel periodo sono stati 22 i feriti durante la missione e i tre del checkpoint Pasta effettivamente hanno dato la propria vita. Erano a tutela dei cittadini, perché voglio ricordare che i somali si facevano scudo dei cittadini che erano lì, al mercato, ed era una cosa pericolosa, era quello che rappresentava il pericolo maggiore. Un altro grande pericolo - e lo ricordo, perché è un elemento molto vivo - era quello dei bambini che portavano mine antiuomo e bombe in cambio di biscotti, di cibo. Venivano da noi dicendo "biscuits" e ci davano in cambio le bombe, che noi portavamo successivamente per poterle sminare.

Ringrazio il senatore Menia per aver portato alla luce questo ricordo ed aver fatto rivivere anche a me quei momenti particolari. Rivolgo un plauso a tutti i militari che in questo momento tengono alto il valore degli italiani all'estero. *(Applausi)*.

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, attraverso lei, ho chiesto di poter intervenire per sollecitare il Governo a rispondere all'interrogazione che, assieme a altri 23 parlamentari dei senatori del Gruppo PD, ho presentato. Riguarda il caso molto grave e accertato di spionaggio ai danni di quattro giornalisti italiani, anche europei peraltro, e di attivisti da parte dello spyware Graphite dell'azienda israeliana Paragon.

Si tratta di un fatto enormemente grave, perché in una democrazia nessun giornalista, a meno che non vi siano problemi molto seri relativi alla sicurezza del Paese, può essere spiato. Però questo è avvenuto. Il Copasir ha convocato i Servizi, ha aperto un'istruttoria.

Per quanto è stato possibile, finora non si è giunti a capire chi materialmente possa avere prodotto questa attività di spionaggio. Tuttavia, essa c'è stata e questa società aveva un accordo, un contratto con il Governo, che poi è stato rescisso dalla stessa, come se qualcuno lo avesse violato utilizzando quel sistema per attività illegali e profondamente gravi per una democrazia liberale.

Noi abbiamo chiesto, con questa interrogazione al Presidente del Consiglio, all'Autorità delegata ai servizi, di dire al Parlamento e al Paese chi e perché ha ritenuto di sottoporre ad attività di spionaggio il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, il redattore, Ciro Pellegrino, il direttore di Dagospia, Roberto D'Agostino, e alcuni attivisti di Ong: il cappellano don Mattia Ferrari e anche il signor Casarini, il quale ha raccontato di aver partecipato, invitato dal precedente pontefice, ai lavori del Sinodo mentre era spiato. Quindi, può anche essersi verificato il caso che il futuro Pontefice sia stato

spiato.

Signor Presidente, noi chiediamo queste risposte, che sono doverose, non per noi, ma per il Paese. L'Italia, infatti, è ancora un Paese davvero democratico. Noi non siamo un'autocrazia, non siamo una democratura, non siamo la Russia di Putin o la Turchia di Erdogan o l'Ungheria di Orbàn. E non siamo neanche l'America dell'attuale presidente Trump. Noi siamo nostalgici, semmai, di un'America nella quale c'erano Carl Bernstein e Bob Woodward del Washington Post che scoprivano lo scandalo Watergate.

L'Italia deve somigliare a una democrazia nella quale i giornalisti fanno il loro dovere prezioso di contropotere e non possono essere spiati. Noi vogliamo sapere perché e le chiediamo, signor Presidente, di sollecitare il Governo per dare al più presto una risposta alla nostra interrogazione.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà questa sua richiesta.

DAMANTE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE *(M5S)*. Signor Presidente, oggi voglio portare all'attenzione di quest'Aula un problema a mio avviso molto serio. Sto parlando di "Resto al Sud 2.0", uno strumento che doveva continuare lo strumento di "Resto al Sud", che era un incentivo per dare opportunità ai giovani e al mondo femminile di creare, attraverso questi incentivi, nuova impresa e l'autoimpiego.

Stiamo parlando degli incentivi per il Mezzogiorno. È una misura che doveva servire e che è servita tantissimo, negli anni precedenti, per attrarre investimenti anche piccoli in quel territorio. L'obiettivo per il Sud lo sappiamo tutti qual è: è quello di attrarre investimenti per permettere a chi proviene dal Sud di rimanere nei loro territori o di tornare e fare il loro lavoro, in modo tale che finisca questa parodia e questa continua accusa del Sud che chiede soltanto assistenza e sussidi. Il Sud ha bisogno di incentivi per permettere ai cittadini del Sud di rimanere al Sud e di tornare al Sud.

Ebbene, qual è la questione che voglio portare in quest'Aula? "Resto al Sud", che era una misura del 2017, ha funzionato così bene che erano finite le risorse. C'è stato anche un affare assegnato, se non ricordo male in Commissione attività produttive.

Cosa fa, allora, l'ex ministro Fitto? Nel decreto-legge coesione approvato nel maggio 2024, introduce la versione due di "Resto al Sud". Stanzia più di 495 milioni di euro e dice: entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge Sud, il 7 maggio 2024, ci saranno i decreti attuativi. Siamo a luglio 2025: il decreto attuativo non c'è e i soldi erano stanziati per il biennio 2024-2025.

Signor Presidente, sa che significa? Che noi abbiamo una macchina con il pieno fatto, parcheggiata senza chiavi. Ma cosa sta impedendo a questo Governo di fare i decreti attuativi, che vengono richiesti, non solo dai cittadini del Mezzogiorno, ma di tutta l'Italia? Perché far ripartire il Sud, significa far ripartire l'Italia tutta.

Poi, non capisco: questi soldi rimangono lì fermi e poi, magari per spendere i soldi per il Ponte sullo Stretto, ci si inventa che diventa un'opera strategica pur di spendere queste risorse. Invece, per somme che sono lì, pronte, sul cassetto, non si fa nulla, si ritarda e si annuncia sempre che a momenti arriveranno. Si aspettavano sei mesi fa, poi hanno detto a giugno; siamo a luglio, cosa dobbiamo aspettare ancora?

Io ho predisposto e già depositato un'interrogazione, ma, Presidente, la prego di intervenire anche in questo senso, perché il Sud e i cittadini del Sud meritano questa attenzione. Non possiamo soltanto riempirci la bocca che siamo per il Sud, per la crescita del Sud e poi teniamo nel cassetto risorse così importanti. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 3 luglio 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 3 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,18)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (**1353**)

_____

N.B. Per gli emendamenti già esaminati si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, sedute nn. 321 e 322.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Modifica all'articolo 102 della Costituzione)

1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti ».

EMENDAMENTI

2.200 (già 3.4)

Bazoli, Giorgis, Parrini

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Sopprimere gli articoli da 2** a 8.*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con i seguenti:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 104 della Costituzione)

1. I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 104 sono sostituiti dai seguenti:

"Gli altri componenti sono nominati nel seguente modo:

a) Un primo presidente di corte d'appello, un procuratore generale, un presidente di tribunale e un procuratore della Repubblica, mediante sorteggio;

b) Nove tra gli appartenenti alle varie categorie di magistrati ordinari, dai magistrati ordinari stessi mediante elezione;

c) Due dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di effettivo servizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i magistrati eletti.

I membri durano in carica quattro anni dalla data della nomina e non sono immediatamente rieleggibili o non immediatamente rinominabili per sorteggio.

Art. 3-*bis*.

(Modifica dell'articolo 107 della Costituzione)

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio se non in seguito a decisione della corte di cassazione a sezione unite civili, adottata con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Non possono essere destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura.

Le norme dell'ordinamento giudiziario stabiliscono le competenze dei responsabili degli uffici giudiziari a promuovere l'azione disciplinare.

Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare in mancanza di iniziativa dei magistrati competenti e nei confronti dei componenti del d Consiglio superiore della magistratura.»

2.1

Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il primo comma.

2.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 104», sopprimere il primo comma.

2.3

Parrini, Giorgis, Bazoli

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.4

Sabrina Licheri, Cataldi, Maiorino, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.5

Mazzella, Cataldi, Maiorino, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e definisce le funzioni in giudicanti e requirenti".».

2.6

Naturale, Aloisio, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e indica le funzioni giudicanti e le funzioni requirenti".».

2.7

Nave, Bevilacqua, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e articola la funzione giudicante e quella requirente".».

2.8

Marton, Gaudiano, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e ne stabilisce le diverse funzioni".».

2.9

Lorefice, Gaudiano, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "che ne attua le garanzie d'indipendenza".».

2.10

Malpezzi, Giorgis, Parrini, Bazoli

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere la parola: «seguenti».

2.11

Pirondini, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, le quali disciplinano altresì» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «I magistrati ordinari garantiscono l'unicità della giurisdizione svolgendo nel corso della carriera sia funzioni giudicanti che requirenti.».

2.12

Irto, Giorgis, Parrini, Bazoli, Marton (*), Magni (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; precluso la restante parte

***Al comma 1, sostituire le parole:* «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» *con le seguenti* : «nel rispetto dell'indipendenza** del potere giudiziario».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.14

Alfieri, Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» *con le seguenti*: «nel rispetto dell'indipendenza della magistratura».

2.13

Verini, Giorgis, Parrini, Bazoli, Sironi (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; precluso la restante parte

***Al comma 1, sostituire le parole:* «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» *con le seguenti* : «nel rispetto dell'autonomia** del potere giudiziario».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.15

Rossomando, Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati

giudicanti e requirenti» *con le seguenti*: «nel rispetto dell'autonomia della magistratura».

2.16

Parrini, Giorgis, Bazoli

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sostituire le parole: **«le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti»** ***con le seguenti*** **: «nel rispetto del principio** della separazione dei poteri».

2.17

Basso, Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» *con le seguenti*: «nel rispetto del principio di terzietà».

2.18

Lorenzin, Giorgis, Parrini, Bazoli, Gaudiano (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» *con le seguenti*: «nel rispetto della Costituzione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.19

Camusso, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» *con le seguenti*: «nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

2.20

Martella, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sostituire le parole: **«, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti»** ***con le seguenti*** **: «nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza** all'Unione europea».

2.21

Meloni, Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» *con le seguenti*: «nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

2.23

Misiani, Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» *con le seguenti*: «nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza al Consiglio d'Europa».

2.22

Malpezzi, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» *con le seguenti*: «nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

2.24

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

Sostituire la parola: «disciplinano» *con la seguente:* «regolano».

2.25

Nicita, Giorgis, Parrini, Bazoli

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere la parola: «altresì».

2.26

Pirro, Lorefice, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «altresì le distinte» *con le seguenti*: «tramite concorso pubblico unico l'accesso alle».

2.27

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

Sostituire la parola: «altresì» *con la seguente:* «anche».

2.28

Valente, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» *con le seguenti:* «le carriere dei magistrati.».

2.29

Bazoli, Giorgis, Parrini

Sost. id. em. 2.28

Al comma 1, sostituire le parole: «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» *con le seguenti:* «carriere dei magistrati.».

2.30

Crisanti, Giorgis, Parrini, Bazoli

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere la parola: «distinte».

2.31

Tajani, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «distinte carriere» *con le parole*: «progressioni di carriera».

2.32

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Inammissibile

Sostituire la parola: «distinte» *con la seguente:* «diverse».

2.33

Sironi, Bevilacqua, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Turco

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» *con le seguenti:* «funzioni dei magistrati».

2.34

Lopreiato, Aloisio, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti» *con le seguenti:* «funzioni dei magistrati».

2.35

Rando, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «distinte carriere» *con le parole*: «avanzamenti di carriera».

2.36

Manca, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «distinte carriere» *con la parola*: «funzioni».

2.37

Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «carriere» *con la parola*: «funzioni».

2.38

Bazoli, Giorgis, Parrini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «requirenti» *con la parola*: «inquirenti».

2.39

Mazzella, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « **nonché dei magistrati amministrativi**, contabili e militari».

2.40

Marton, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*nonché dei magistrati amministrativi e contabili».

2.42

Turco, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*nonché dei magistrati amministrativi».

2.41

Naturale, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « **nonché dei magistrati contabili** e militari».

2.43

Lorefice, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*nonché dei magistrati contabili».

2.44

Valente, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole **: «nel rispetto del principio** della separazione dei poteri».

2.49

Tajani, Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «requirenti» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «nel rispetto del principio di terzietà».

2.45

Rando, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la parola: **«requirenti»** ***aggiungere, in fine, le seguenti*** **: «nel rispetto dell'autonomia** del potere giudiziario».

2.46

Nicita, Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «requirenti» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «nel rispetto dell'autonomia della magistratura».

2.47

Rojc, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la parola: **«requirenti»** ***aggiungere, in fine, le seguenti*** **: «nel rispetto dell'indipendenza** della magistratura».

2.48

Manca, Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario».

2.50

Verducci, Giorgis, Parrini, Bazoli

Inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «requirenti» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «nel rispetto della Costituzione».

2.52

Zampa, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «requirenti» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

2.51

Fina, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, dopo la parola:* «requirenti» *aggiungere, in fine, le seguenti* : «nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza** al Consiglio d'Europa».

2.53

Delrio, Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «requirenti» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

2.54

D'Elia, Giorgis, Parrini, Bazoli

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «requirenti» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

2.55

Zambito, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «requirenti» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

2.56

Fina, Giorgis, Parrini, Bazoli, Delrio (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «preservando in ogni caso l'unità della giurisdizione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.57

Franceschelli, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo in ogni caso l'unità dell'ordine giudiziario».

2.58

Giacobbe, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando il carattere unitario della magistratura».

2.59

Irto, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «organizzando in ogni caso la formazione dei magistrati secondo criteri omogenei».

2.60

La Marca, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e organizzano la formazione dei magistrati secondo criteri comuni».

2.61

Lorenzin, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e garantiscono in ogni caso l'unitaria formazione dei magistrati».

2.62

Rojc, Giorgis, Parrini, Bazoli

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e promuovono una unitaria cultura della giurisdizione».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge costituzionale n. 1353:
sull'emendamento 2.6, il senatore Guidi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2.18, il senatore Guidi avrebbe voluto esprimere un voto contrario, mentre il senatore Sensi e la senatrice Zampa avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amidei, Ancorotti, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borghi Enrico, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, D'Elia, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Giacobbe, Iannone, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Orsomarso, Ostellari, Pera, Rauti, Rubbia, Segre, Sigismondi, Sisto, Speranzon e Trevisi.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Malpezzi, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Alfieri, Bilotti, Cantalamessa e De Cristofaro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
1ª (Aff. costituzionali) e 2ª (Giustizia)
Sen. Fazzone Claudio
Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione (1523)
previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 02/07/2025);
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Sen. Renzi Matteo ed altri
Disposizioni in materia di regime di incompatibilità dei membri del Parlamento (1424)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
(assegnato in data 02/07/2025);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Speranzon Raffaele ed altri
Modifiche all'articolo 2044 del codice civile e all'articolo 185 del codice penale in materia di responsabilità civile nei casi di eccesso di legittima difesa (1532)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 02/07/2025);
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Sen. Tubetti Francesca ed altri
Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio storico-culturale riferibile al periodo della guerra fredda sul Monte Sabotino (1491)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 02/07/2025);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Renzi Matteo ed altri
Disposizioni in materia di dimezzamento del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le lavoratrici e per i lavoratori di età compresa tra i venticinque e i trentacinque anni (1421)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 02/07/2025);
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Sen. Renzi Matteo ed altri
Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani (1419)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/07/2025);
9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Dep. Squeri Luca ed altri
Istituzione della Giornata della ristorazione (1551)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
C.1672 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 02/07/2025).
In sede referente
8ª (Ambiente, lavori pubblici) e 10ª (Sanità e lavoro)
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro della giustizia Nordio Carlo
Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (1146-B)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
S.1146 approvato dal Senato della Repubblica C.2316 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 02/07/2025).

Disegni di legge, nuova assegnazione

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
in sede referente
Sen. Malan Lucio ed altri
Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali (1452)
previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali
Già deferito in sede redigente, alla 1ª Commissione permanente (Aff. costituzionali), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.
(assegnato in data 02/07/2025).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 02/07/2025 la 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Sen. Malan Lucio ed altri "Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali" (1452)

(presentato in data 08/04/2025)

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera del 1° luglio 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Gianluca Mureddu a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara (n. 94).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza il sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza nei confronti della Moldova (COM(2025) 342 definitivo), alla 3a e alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 giugno 2025, ha inviato la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2024, assunta dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, corredata della sintesi e dei volumi I, II, III e IV dell'annessa relazione, nonché del testo delle considerazioni svolte in sede di giudizio di regolarità del rendiconto.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XIV, n. 3).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 2 luglio 2025, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (COM(2025) 501 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 2 luglio 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (COM(2025) 502 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al

principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 2 luglio 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Interrogazioni

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, OCCHIUTO, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, TREVISI, ZANETTIN - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:

il Consiglio NATO-Ucraina che si è svolto nel quadro del vertice NATO de L'Aja il 23 e 24 giugno 2025, con la partecipazione del presidente Zelensky e del Ministro degli esteri Sybiha, ha rappresentato un'importante occasione per ribadire il sostegno dell'Alleanza atlantica all'Ucraina;

molte sono le iniziative politiche portate avanti dal Governo italiano per coordinare l'azione internazionale a sostegno dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, come la riunione nel formato "Weimar Plus", che il Governo italiano ha ospitato a Roma poche settimane fa;

nel quadro dell'azione diplomatica italiana a sostegno dell'Ucraina, particolare importanza riveste la Conferenza sulla ricostruzione, che si svolgerà a Roma i prossimi 10 e 11 luglio, e che vedrà anche un importante coinvolgimento dei rispettivi Parlamenti;

come sottolineato dal Ministro in indirizzo, in audizione alle Commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera, la Conferenza di Roma sta suscitando un forte interesse da parte del sistema imprenditoriale italiano e all'evento è attesa la presenza di numerose imprese,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche nel quadro della prossima Conferenza per la ricostruzione di Roma, per dare ulteriore impulso alla cooperazione con l'Ucraina in ambito civile, al suo programma di riforme e al suo percorso di adesione all'Unione europea.

(3-02013)

PETRUCCI, MALAN, SIGISMONDI, SPERANZON, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) durante i periodi di maggiore intensità stagionale, come il cambio gomme invernale ed estivo, rappresenta una sfida per gli operatori del settore che si trovano a doverne smaltire rapidamente grandi volumi, affrontando difficoltà logistiche e accumuli indesiderati con potenziali impatti negativi sull'ambiente;

lo smaltimento dei PFU è regolato dall'articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dal decreto ministeriale n. 182 del 2019, fondati sul principio della responsabilità estesa del produttore, in base al quale i produttori e gli importatori sono tenuti a garantire, singolarmente o in forma associata, la gestione degli pneumatici giunti a fine vita;

i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a gestire, ogni anno solare, quantitativi in peso di PFU pari ai quantitativi in peso degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per il riutilizzo o per la ricostruzione e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato del ricambio;

nonostante la filiera copra oltre il 90 per cento dei PFU generati, si sono verificati ritardi e accumuli presso i punti di generazione come le autofficine e i gommisti, dovuti a immissioni irregolari di pneumatici, spesso prive del versamento del contributo ambientale e dell'IVA, oltre che a fluttuazioni di mercato che alterano l'equilibrio tra immissioni e raccolta;

i ritardi sono in parte attribuibili al disallineamento delle quote di immissione di nuovi pneumatici e di smaltimento di pneumatici esausti causato dalla pratica diffusa di acquistarli fuori dai canali tracciati o su portali *on line* aggirando così il versamento del contributo di smaltimento;

questa pratica altera il regime di concorrenza tra le officine e i gommisti che operano nel rispetto delle regole e, al contempo, mette a rischio l'ambiente bloccando il circuito virtuoso di riciclo dei PFU,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo abbia già adottato e quali intenda adottare al fine di garantire la piena trasparenza e tracciabilità della gestione, raccolta e

smaltimento dei PFU.
(3-02015)
CALENDA - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
nel 2024 il prezzo medio in borsa elettrica in Italia è stato il più alto tra i grandi Paesi della UE, per un *mix* tecnologico troppo sbilanciato sul gas, che determina il prezzo marginale nel 65 per cento delle ore dell'anno, nonché per la rinuncia alla produzione a carbone (abbondante in Germania) e l'assenza del nucleare (abbondantissimo in Francia e ben presente in Spagna);
nella bolletta dei consumatori, il prezzo di borsa rappresenta meno del 40 per cento del totale. Il resto è dato dai costi sempre più alti delle reti elettriche di trasmissione (Terna) e distribuzione (ENEL e operatori locali, come ACEA a Roma) e dagli oneri (incentivi o tariffe fisse) per la remunerazione delle rinnovabili intermittenti, solare ed eolico, oggi corrisposti anche quando l'energia è prodotta in eccesso rispetto alla domanda o è "tagliata" da Terna per rendere la rete più stabile ed evitare disastri come quello del recente *blackout* in Spagna;
secondo Terna al 30 giugno 2025 sono già installati in Italia 40 gigawatt di impianti fotovoltaici e oltre 13 gigawatt di impianti eolici e negli ultimi 2 mesi, nei giorni festivi e nei *week-end* (quando la domanda era più bassa), sono stati "tagliati" sino a 7 gigawatt di energia solare ed eolica;
in base al piano integrato energia clima, redatto per ottemperare agli obiettivi previsti dal "Green Deal" (tecnicamente ed economicamente irraggiungibili) entro il 2030 si dovranno installare in Italia altri 50 gigawatt fotovoltaici e altri 10 eolici; l'energia prodotta dai nuovi impianti, stando al "decreto FerX", sarà remunerata, tramite contratti a due vie, anche quando non immessa in rete (e nel 2030 non sarà solo nei *week-end*); si tratta degli stessi contratti a due vie che i gestori di impianti idroelettrici e geotermici non accettano che siano loro applicati, preferendo incassare alla sera il prezzo di borsa, normalmente 4-5 volte maggiore dei loro costi operativi,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda implementare una strategia energetica economicamente sostenibile, che non abbia l'obiettivo burocratico di soddisfare le fantasie del "Green Deal", ma quello politico di integrare urgentemente il nucleare nel *mix* di generazione, di rivedere gli impegni su solare e eolico al 2030, per non ritrovarsi nei 20-25 anni successivi impianti non più necessari, via via che i nuovi reattori nucleari entreranno in esercizio, e di condizionare il rinnovo delle concessioni su idroelettrico e geotermico a un prezzo di vendita concordato e garantito con contratti a due vie.
(3-02016)
TERZI DI SANT'AGATA, MALAN, MIELI - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
nelle date 27 giugno, 9 luglio e 18 luglio 2024, la studentessa M.V., iscritta alla facoltà di Medicina e chirurgia della International medical school presso l'università degli studi di Milano, ha sostenuto con successo tre esami nella modalità a distanza, debitamente autorizzata il precedente 21 giugno dai professori coinvolti e da un membro dello *staff* dell'ateneo, in ragione della situazione peculiare della discente, cittadina israeliana richiamata in patria, in quanto riservista per prestare servizio con competenze sanitarie nel conflitto scatenato dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023;
per gli stessi motivi, in precedenza, il collegio didattico della International medical school, conformemente a quanto disposto dalla circolare ministeriale del 20 novembre 2023, aveva consentito alla studentessa di accedere alla didattica *on line*;
successivamente, l'ateneo ha annullato l'esito dei tre esami in quanto, si apprende da notizie di stampa, si riteneva che dovessero essere sostenuti in presenza per una questione di continuità didattica;
di conseguenza, M.V., non solo non può laurearsi nei tempi da lei previsti, ma dovrebbe anche ripetere gli esami, questa volta in presenza, cosa per lei impossibile, proprio per la situazione peculiare descritta;
l'autorizzazione a sostenere a distanza gli esami è pienamente conforme a quanto disposto dal successivo decreto ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024 recante "Norme per la didattica a distanza", in particolare all'articolo 4, comma 2; per quanto il decreto non fosse ancora in vigore all'epoca degli esami sostenuti dalla studentessa, appare incongruo annullare *ex post* una prova

conforme alle norme vigenti al momento dell'annullamento,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo valuti l'annullamento di esami alla studentessa israeliana M.V., atteso che l'autorizzazione all'esame a distanza appare pienamente coerente con il decreto ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024 recante "Norme per la didattica a distanza", in particolare con l'articolo 4, comma 2.
(3-02017)
BERGESIO, ROMEO, TESTOR, BIZZOTTO, CANTALAMESSA - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
la direttiva "Habitat" (92/43/CEE) stabilisce criteri per la conservazione delle specie indigene e l'esclusione dell'immissione di specie ittiche esotiche, i cui criteri sono recepiti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, divenuti poi operativi con il decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019 e il decreto ministeriale 2 aprile 2020;
le immissioni di specie ittiche non sono state disciplinate in maniera omogenea sul territorio nazionale, provocando la diffusione di specie invasive indesiderate e rendendo difficile imporre e far rispettare vincoli;
questa situazione, a 30 anni dall'adozione della direttiva, rende molto complicato imporre e far rispettare vincoli, seppur basati su principi giusti e condivisibili, rendendo necessario intervento da parte del legislatore;
il decreto ministeriale del 2020 definisce modalità operative per la richiesta e la valutazione delle deroghe, non intervenendo su principi e criteri per la loro concessione; tuttavia il solo meccanismo delle deroghe non sembra risolvere le problematiche, e resta auspicabile un intervento da parte del Ministro in indirizzo, in particolare per quanto concerne l'elenco delle specie da ritenere autoctone e alloctone;
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sembra che sia attualmente impegnato nella predisposizione del provvedimento con cui definire le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico, di cui all'art. 1, comma 837, della legge n. 234 del 2021;
diverse Regioni, fra cui il Piemonte, nelle more del provvedimento ministeriale, hanno introdotto un "termine ponte" per continuare a garantire l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone;
la pesca ricreativa e professionale è un'attività di interesse rilevante per il Paese e svolge un'importante funzione di presidio del territorio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia intervenire prontamente sulla problematica, al fine di consentire, nelle more dell'adozione decreto ministeriale, la prosecuzione delle attività riguardanti l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone, la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 2020.
(3-02018)
DELRIO, BOCCIA, ALFIERI, LA MARCA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il tema del debito estero dei Paesi a basso e medio reddito rappresenta oggi una delle principali cause di freno al loro sviluppo, sottraendo risorse essenziali a settori come sanità, istruzione e investimenti per la transizione ecologica, aggravando le condizioni di povertà;
tra il 2020 e il 2022, oltre 3 miliardi di persone hanno vissuto in Paesi che hanno speso più per onorare il debito estero che per garantire servizi pubblici fondamentali;
secondo l'"Adaptation gap report" 2024 dell'UNEP, il debito nei Paesi a basso e medio reddito ha superato, nel 2023, le risorse stimate necessarie per l'adattamento climatico, incidendo negativamente sulla capacità di investimento in sanità, istruzione e resilienza sociale;
la questione del debito è stata posta al centro del dibattito internazionale da numerosi economisti, accademici, premi Nobel e *leader* della società civile, che hanno evidenziato la necessità di una nuova architettura finanziaria globale, capace di bilanciare gli interessi dei creditori con i diritti fondamentali dei popoli più vulnerabili, sostenendo la cancellazione o la ristrutturazione del debito dei Paesi più

poveri come misura necessaria per affrontare le crisi sistemiche e promuovere uno sviluppo equo e sostenibile;
il concetto di "debito ecologico", sviluppato anche nell'ambito delle principali istituzioni accademiche e internazionali, sottolinea la responsabilità storica dei Paesi industrializzati per l'impatto ambientale globale e la necessità di riequilibrare i rapporti finanziari e ambientali tra Nord e Sud del mondo, come sottolineato anche da papa Francesco nell'enciclica "Laudato si'" e la bolla "Spes non confundit";
recenti proposte accademiche e tecniche, come quelle del Fondo monetario internazionale, Banca mondiale e UNDP, sostengono la necessità di riformare l'architettura del debito globale e di introdurre strumenti innovativi come i *debt-for-climate swap*;
queste conversioni del debito in investimenti per la transizione ecologica permetterebbero di conciliare la sostenibilità finanziaria dei Paesi debitori con l'urgenza della mitigazione climatica, garantendo benefici condivisi anche per i creditori, in termini di stabilità macroeconomica, riduzione del fenomeno dei migranti climatici dai Paesi poveri o emergenti, riduzione dei costi di adattamento e dei rischi d'insolvenza dei debitori e riduzione dei rischi ambientali globali;
il contesto del 2025, anche alla luce delle riflessioni sollevate dalle Conferenze episcopali del Sud del mondo sull'ingiustizia ambientale e sul debito ecologico nei confronti del Sud globale, può rappresentare un'opportunità concreta per rilanciare una politica estera italiana più attiva sui temi della giustizia climatica e della cooperazione sostenibile;
recentemente in ambito di iniziative "debito-clima" sono state avanzate proposte (come "Release") per convertire parte del servizio del debito in un fondo di garanzia per investimenti ad alto impatto sociale ed ambientale nel Paese debitore, e la Spagna ha ribadito nella conferenza di Siviglia l'intenzione di seguire proprio quest'approccio costruendo un'alleanza tra creditori e debitori "volenterosi",
si chiede di sapere:
se il Governo italiano intenda sostenere, in sede bilaterale e multilaterale, anche tenendo presente i lavori in corso a Siviglia alla conferenza delle Nazioni Unite sul finanziamento allo sviluppo in cui si stanno discutendo proposte innovative, quale quella spagnola, di finanza per lo sviluppo avanzate dai Paesi membri, strumenti innovativi di ristrutturazione del debito sovrano collegati a investimenti climatici, come i *debt-for-climate swap*;
se ritenga opportuno farsi promotore, a livello europeo o di G20, di un riconoscimento operativo del concetto di debito ecologico nella definizione di strumenti di giustizia finanziaria e ambientale;
se non ritenga opportuno promuovere, nel corso del 2025, una conferenza internazionale a Roma sul tema "debito e transizione ecologica", valorizzando il contributo di economisti, istituzioni multilaterali e rappresentanti della società civile, anche in continuità ideale con il messaggio di giustizia globale proposto da papa Francesco.
(3-02019)
MARTON, LICHERI Ettore Antonio - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
da un'inchiesta giornalistica della rivista "Altreconomia" sono emerse notizie riguardanti da una parte triangolazioni finalizzate a continuare a rifornire Israele di materiale d'armamento sotto mentite spoglie aggirando i controlli della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dall'altra consegne di materiali esplosivi e radioattivi "*dual use*" anch'essi non soggetti alla normativa sull'*export* militare;
dai documenti dell'inchiesta della Procura di Ravenna sul carico sequestrato il 4 febbraio 2025 nel porto cittadino è emerso che l'azienda lecchese Valforge S.r.l. avrebbe fatto da intermediaria per altre due aziende di Varese per evitare i controlli previsti dalla legge n. 185 del 1990 sull'*export* di armi, in quanto non soggetta ad autorizzazione dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La commessa riguardava oltre 13 tonnellate di "lavori in ferro e fucinati" prodotti da Stamperia Mazzetti S.r.l. di Oggiona e Riganti S.p.A. di Solbiate Arno destinati a "cannoni per veicoli terrestri da combattimento" e commissionati a fine maggio 2024 alla Valforge dal colosso militare israeliano Israel military system (Imi Ltd);
il carico del 4 febbraio non sarebbe stato l'unico diretto verso Israele. Consultando la banca dati

Cosmos dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli inquirenti hanno ricostruito che nel 2024 sono stati spediti dalla Valforge altri quattro carichi di "forgiati fusioni e semilavorati", senza autorizzazione dell'UAMA, verso la Ashot Ashkelon, industria militare israeliana di proprietà di Imi Ltd. Proprio nell'estate 2024 quest'ultima aveva ottenuto un'importante commessa dal Ministero della difesa israeliano per produrre e fornire componenti per i carri armati Merkava e gli Apc Namer, veicoli per il trasporto truppe. Queste quattro spedizioni sono passate indenni ai controlli: due dagli uffici doganali di Bologna (il 25 giugno e il 10 settembre 2024), le altre da quelli di Milano 1 e Milano 2, il 6 novembre 2024;

secondo i dati accessibili delle statistiche nazionali e del *database* del commercio mondiale Comtrade, nel 2024 l'Italia ha iniziato a esportare cordoni detonanti verso Israele, inviando complessivamente 140 tonnellate di materiale per un valore di 2.078.458 euro. Inoltre, da novembre 2023 a marzo 2025, l'Italia ha esportato quantitativi senza precedenti (5.980 tonnellate) di quello che, classificato sotto la categoria "concimi", viene indicato come "nitrato di ammonio non in soluzione acquosa, con tenore di azoto, in peso, superiore al 34%", una sostanza chimica definita "precursore di esplosivo" usata nella produzione di miscele detonanti. Le massicce forniture italiane sembrano aver sostituito quelle interrotte da Spagna, Svezia e Turchia. Micce detonanti e nitrato d'ammonio vengono notoriamente utilizzati dall'esercito israeliano per le sistematiche demolizioni controllate delle strutture civili nella striscia di Gaza;

nel 2024 le vendite a Israele di composti contenenti trizio hanno raggiunto un valore di 1.485.587 euro, per un totale di 288 chilogrammi di materiale e i dati relativi al 2025 mostrano un ulteriore aumento. Nel primo trimestre, l'Italia ha esportato verso Israele composti a base di trizio per un valore pari a 686.411 euro, un incremento del 276 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. Il trizio è un isotopo radioattivo dell'idrogeno utilizzato a scopi scientifici ma anche nella produzione di ordigni nucleari. È classificato come materiale *dual use* non soggetto ai controlli della legge n. 185 del 1990,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti descritti;

se ritenga che siano casi isolati o episodi che rivelino l'esistenza di un meccanismo volto ad aggirare sistematicamente i controlli di legge.

(3-02020)

PAITA, RENZI, BORGHI Enrico, SCALFAROTTO, FURLAN, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:

nel drammatico contesto internazionale attuale, il Ministro in indirizzo è stato, anche recentemente, più volte al centro dell'interesse mediatico a causa di alcune sue dichiarazioni estemporanee sulle principali crisi internazionali;

alla luce dell'imminente pausa estiva e delle molteplici dichiarazioni avvenute durante l'aggiornamento dei lavori parlamentari del Ministro che, la scorsa estate, hanno goduto di ampia eco mediatica, quali ad esempio quella a favore dell'approvazione di una legge volta all'introduzione dello "*ius scholae*" (poi orfane di seguito parlamentare), appare fondamentale conoscere su quali argomenti il Ministro intenda concentrarsi,

si chiede di sapere quali siano le priorità e le iniziative che il Ministro in indirizzo intende adottare nei prossimi due mesi nel suo ruolo di vertice della diplomazia italiana e di vice presidente del Consiglio dei ministri.

(3-02021)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CROATTI, BEVILACQUA, PIRRO, NAVE, FLORIDIA Barbara, SIRONI, LICHERI Sabrina, BILOTTI, GAUDIANO, LOREFICE - *Ai Ministri dell'interno, della salute e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) sono composti chimici utilizzati per le loro proprietà idrorepellenti e oleorepellenti, largamente impiegati in ambito industriale, inclusa la produzione di schiume antincendio e dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale dei Vigili del fuoco;

secondo crescenti evidenze scientifiche internazionali, l'esposizione prolungata ai PFAS è associata a

effetti nocivi sulla salute umana, tra cui un aumento dell'incidenza di tumori (testicoli, reni, fegato), disfunzioni ormonali, immunotossicità e patologie cardiovascolari;
in diversi studi epidemiologici condotti negli Stati Uniti e in Europa, i vigili del fuoco risultano una categoria professionale ad alto rischio, con livelli di PFAS nel sangue superiori alla media della popolazione;
considerato che, in Italia, numerosi sindacati di categoria, tra cui CONAPO, CGIL e CISL, hanno chiesto l'avvio urgente di *screening* sanitari per il personale dei Vigili del fuoco, nonché una mappatura dei dispositivi e materiali contenenti PFAS in uso nei comandi e nei distaccamenti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei potenziali rischi sanitari derivanti dall'esposizione prolungata dei vigili del fuoco ai composti PFAS;
se esistano dati nazionali aggiornati sui livelli di contaminazione da PFAS riscontrati nel sangue dei vigili del fuoco e nei materiali operativi attualmente in uso;
se si intenda attivare un'indagine epidemiologica nazionale, con particolare attenzione ai territori più a rischio, per monitorare incidenza oncologica, patologie endocrine e danni epatici tra i vigili del fuoco;
se si intenda adottare misure per la progressiva sostituzione dei DPI e delle schiume antincendio contenenti PFAS con materiali alternativi privi di sostanze per- e polifluoroalchiliche;
se si intenda istituire un registro sanitario dedicato ai vigili del fuoco esposti ai PFAS, al fine di garantire tracciabilità, prevenzione e tutela previdenziale in caso di patologie riconducibili all'esposizione.
(3-02014)

IRTO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
i giudici ausiliari di Corte d'appello rientrano nella categoria della magistratura onoraria, come previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013;
tali magistrati possono maturare il requisito di anzianità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021, e dunque dovrebbero rientrare, al pari dei giudici onorari di tribunale (GOT), dei viceprocuratori onorari (VPO) e dei giudici di pace, nel processo di conferma mediante esame orale;
tuttavia, i giudici ausiliari non sono stati inclusi né nella citata legge n. 234 del 2021, né nella recentissima legge n. 51 del 2025, recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria;
la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa istitutiva della figura del giudice ausiliario nella parte in cui consente lo svolgimento di funzioni non attribuite a giudici monocratici, rinviando l'efficacia della pronuncia al 31 ottobre 2025, che è proprio la data ultima prevista per la complessiva riforma della magistratura onoraria, fatto che sta a significare come il giudice delle leggi auspichi che tale riforma debba ricomprendere anche i giudici ausiliari di Corte d'appello;
la cessazione delle funzioni dei giudici ausiliari prevista per la data del 31 ottobre 2025, senza che sia stata prevista alcuna possibilità di conferma, appare discriminatoria rispetto alle altre figure della magistratura onoraria, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, dei principi affermati sia dalle già intraprese procedure di infrazione della Commissione europea in sede comunitaria che dalle sentenze della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che hanno più volte affermato, e richiesto al nostro Paese, la tutela della parità di trattamento tra lavoratori pubblici con rapporti anche a termine (in tal senso si leggano la sentenza C-41/23 Peigli, la sentenza C-236/20 e la sentenza C-658/18);
il 1° aprile 2025, il sottosegretario per la giustizia, Delmastro Delle Vedove, ha preannunciato l'intenzione del Governo di presentare un emendamento in sede di conversione del decreto-legge n. 25 del 2025, recante misure urgenti per la pubblica amministrazione (detto decreto PA), volto a confermare i giudici ausiliari per lo svolgimento delle funzioni di giudice di pace del vecchio ordinamento, anche alla luce dell'attuale vacanza di organico che, in tale ambito, risulta pari a circa due terzi, ma l'avvenuta conversione non ha previsto alcunché per i giudici ausiliari;
ad oggi, non risultano iniziative concrete da parte del Governo o della maggioranza parlamentare in tal

senso;
analogamente, numerose richieste avanzate dai giudici ausiliari volte ad includere la figura nei percorsi di stabilizzazione già previsti dalla normativa vigente per le altre figure della magistratura onoraria sono rimaste prive di riscontro;
come di tutta evidenza questi fatti potrebbero essere oggetto di ulteriori procedure di infrazione, oltre ad essere oggetto di già intrapresi procedimenti giudiziari interni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda adottare con urgenza le opportune iniziative e ogni altro provvedimento di competenza di prossima emanazione, per riconoscere ai giudici ausiliari di Corte d'appello il diritto o la possibilità di essere confermati nelle funzioni mediante una sessione riservata di esame orale, secondo le modalità già previste, da ultimo, dall'articolo 2 della legge n. 51 del 2025 per le altre figure onorarie, per lo svolgimento delle funzioni monocratiche di primo grado, nel pieno rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021;
se, in particolare, intenda prevedere per i giudici ausiliari confermati lo svolgimento delle funzioni quale giudici di pace del vecchio ordinamento, con permanenza in servizio fino al compimento del 70° anno di età, o altra età per legge prevista per i giudici onorari confermati, il tutto in conformità al complessivo trattamento ordinamentale, economico e previdenziale già riservato ai giudici onorari di tribunale, ai viceprocuratori onorari e ai giudici di pace, nel rispetto dei principi di eguaglianza, continuità del servizio giurisdizionale e valorizzazione dell'apprezzata esperienza professionale maturata, come chiaramente emerso da numerose sentenze della giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
(3-02022)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORIDIA Aurora, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*. - Premesso che:
la criminalità ambientale rappresenta una minaccia crescente per gli ecosistemi naturali, la salute umana, la biodiversità e lo Stato di diritto, configurandosi sempre più come una forma di criminalità organizzata transnazionale, frequentemente connessa ad altri reati gravi quali la corruzione, il traffico illecito e il riciclaggio;
il 14 maggio 2025, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la nuova convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, quale primo strumento internazionale giuridicamente vincolante specificamente dedicato alla lotta contro i crimini ambientali;
essa mira a prevenire e contrastare tali crimini mediante la definizione di *standard* minimi comuni tra gli Stati contraenti, il rafforzamento della cooperazione internazionale e la promozione di strategie nazionali integrate, fondate su evidenze scientifiche e dati oggettivi;
considerato che:
la convenzione disciplina un'ampia gamma di condotte illecite connesse alla cosiddetta triplice crisi planetaria (cambiamento climatico, inquinamento e perdita di biodiversità), tra cui lo sversamento illecito di inquinanti, il traffico di rifiuti, l'abbattimento illegale degli alberi, il commercio illecito di fauna e flora selvatiche e la distruzione di *habitat* protetti;
tra i reati specificamente previsti rientrano anche condotte legate all'uso illecito di sostanze pericolose, riconosciute come fattori di grave impatto ambientale e sanitario. La convenzione si propone di garantire un approccio penale omogeneo, che permetta di perseguire efficacemente quelle attività intenzionali e illegali che comportano l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo, danneggiando ecosistemi naturali, biodiversità e salute umana;
la convenzione si pone in stretta coerenza con la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativa alla tutela penale dell'ambiente, e con gli orientamenti multilaterali sul riconoscimento del diritto a un ambiente sano, tra cui la dichiarazione di Reykjavik e la risoluzione n. 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
allo stato attuale, l'Italia non ha ancora formalmente annunciato l'intenzione di procedere alla firma

della convenzione, nonostante il proprio tradizionale ruolo attivo nei processi multilaterali in ambito ambientale e la sua rilevanza geografica, in quanto Stato costiero e sede di numerosi ecosistemi naturali vulnerabili;
una mancata adesione rischierebbe di compromettere la capacità nazionale di contrastare i crimini ambientali in modo efficace e coordinato, oltre a determinare un arretramento in termini di credibilità internazionale,
si chiede di sapere:
se il Governo abbia intenzione di procedere alla firma e alla successiva ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale;
se abbia avviato l'*iter* di recepimento della direttiva (UE) 2024/1203, e quali siano le tempistiche, gli strumenti normativi e le modalità previste per l'adeguamento del quadro legislativo nazionale agli obblighi europei in materia di criminalità ambientale;
quali misure normative, organizzative e finanziarie intenda adottare per garantire un'efficace attuazione degli impegni assunti con la convenzione, anche attraverso la definizione di una strategia nazionale coerente e integrata per il contrasto ai crimini ambientali, la predisposizione di programmi di formazione mirata per magistrati e forze dell'ordine, nonché il potenziamento dei controlli e delle attività investigative in relazione all'uso illecito di sostanze pericolose, al fine di assicurare una tutela concreta dell'ambiente e della salute pubblica.
(4-02212)

PATTON - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, con riferimento alla data del 22 aprile 1992, si legge che: "il terzo anello dello stadio di San Siro sarebbe costato 180 miliardi di lire, a fronte di un preventivo del 1987 pari a 64 miliardi di lire";
tale informazione è presentata all'interno di una ricostruzione storica del fenomeno denominato "Tangentopoli", con il chiaro intento di documentare eventi e responsabilità legate alla stagione delle inchieste giudiziarie del periodo 1992-1994;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante, i dati riportati negli atti ufficiali del Comune di Milano risultano difformi rispetto a quelli pubblicati sul sito del Ministero della giustizia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del contenuto della pagina *internet* indicata e della discrepanza emersa rispetto agli atti ufficiali del Comune di Milano;
se corrisponda al vero quanto affermato sul sito del Ministero in relazione al costo del terzo anello dello stadio di San Siro.
(4-02213)

CUCCHI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
il 9 agosto 2024 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, detto "decreto carceri";
uno degli articoli del decreto, e più precisamente l'articolo 8, si propone di accogliere in nuove strutture residenziali i detenuti per il reinserimento sociale;
il comma 2 recita: "Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi (dalla data di entrata in vigore) della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento (dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo), le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso (alle suddette strutture da parte dei detenuti) che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6";
risulta all'interrogante che ad oggi, a quasi 11 mesi dell'entrata in vigore del decreto-legge, ancora non si sia provveduto a definire il regolamento di queste strutture, nonostante sia opinione di gran parte del

Parlamento che occorra sostenere con decisione l'utilizzo delle misure alternative alla detenzione quale strumento necessario e urgente per fronteggiare il persistente fenomeno del sovraffollamento carcerario;
considerato che secondo i dati de "Il Sole-24 ore", pubblicati a giugno 2025, nel nostro Paese il sovraffollamento è al 135 per cento, e addirittura in 6 regioni si supera il 200 per cento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per pubblicare il regolamento, che consentirebbe ai detenuti di accedere alle misure alternative e di reintegro nella società e nel mondo del lavoro;
se non ritenga opportuno dar corso alle norme di legge al fine di diminuire il sovraffollamento.
(4-02214)

BORGHI Enrico - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
la federazione nazionale sicurezza della CISL, ormai da tempo, segnala come vi sia una grave carenza negli organici dei Vigili del fuoco, ravvisando come ormai la situazione sia divenuta insostenibile: infatti, denuncia da anni gli effetti catastrofici derivanti dalla chiusura dei distaccamenti periferici dei Vigili del fuoco, vedendosi sempre inascoltate le proprie istanze;
sempre come riporta la FNS CISL, il problema della mancanza di personale ha assunto proporzioni a dir poco preoccupanti, tanto che ormai anche le sedi centrali non sono in grado di formare più di una squadra di vigili del fuoco: di fatto, sono ormai numerosi i territori privi di tale servizio pubblico, diventando una vera e propria emergenza nazionale per la quale è necessario assumere decisioni impattanti;
non è ammissibile che lo Stato non riesca a fornire in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale tale soccorso tecnico urgente per i cittadini: la mancanza di personale all'interno degli organici, inoltre, costringe il personale in servizio a lavorare in condizioni stressanti a livello fisico e psicologico, mettendo a repentaglio la propria salute e la propria vita, poiché costretto a lavorare continuamente in condizioni straordinarie;
è necessario che il Ministro in indirizzo ascolti urgentemente le istanze riportate dalla FSN CISL, adottando rapide iniziative volte ad aumentare il numero di personale nell'organico dei Vigili del fuoco, affinché il servizio di emergenza possa essere esteso in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, nonché per consentire al personale attualmente in servizio di lavorare in condizioni fisiche e psicologiche migliori rispetto a quelle attuali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'attuale mancanza di personale dei Vigili del fuoco e quali misure urgenti intenda adottare per risolvere tale carenza, affinché il servizio di emergenza dei Vigili del fuoco possa essere esteso in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, nonché per consentire al personale attualmente in servizio di lavorare in condizioni fisiche e psicologiche migliori rispetto a quelle attuali.
(4-02215)

SCALFAROTTO, SBROLLINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
come già segnalato nell'interrogazione 4-01681, pubblicata il 17 dicembre 2024, lo scorso 16 novembre, lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal è stato arrestato dopo essere atterrato ad Algeri, con l'accusa di violazione della sicurezza dello Stato, a causa dei suoi scritti contro il regime e per aver difeso la libertà di espressione, la giustizia e i diritti umani. Secondo quanto riportato da "Le Figaro", la divisione d'accusa della Corte d'appello di Algeri aveva respinto il ricorso per la scarcerazione presentato dai suoi tre avvocati algerini, nominati dal presidente dell'ordine degli avvocati di Algeri;
l'arresto di Boualem Sansal è stato un chiaro segnale della dura repressione del dissenso da parte del regime algerino, sollevando seri timori sul fatto che il processo a suo carico possa svolgersi senza il minimo rispetto delle garanzie legali e dei diritti umani;
nei giorni scorsi, è stata confermata in appello la condanna a 5 anni di carcere, per "aver minato l'unità nazionale", secondo quanto riferito da un corrispondente dell'AFP presente in aula: la Francia ha espresso rammarico per la condanna, sostenendo come tale decisione sia "incomprensibile e ingiustificata" chiedendo infine "alle autorità algerine di far prova di un gesto di clemenza e a trovare

una soluzione rapida, umanitaria e degna alla situazione del nostro compatriota, che tenga conto del suo stato di salute e delle considerazioni umanitarie";
è necessario che anche il nostro Paese, tramite la diplomazia, rappresenti all'Algeria la totale preoccupazione dell'Italia per la condanna a 5 anni di carcere per Boualem Sansal, chiedendone allo stesso tempo l'immediata liberazione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della condanna in appello a 5 anni di carcere e quali iniziative intenda adottare affinché la diplomazia italiana rappresenti all'Algeria la preoccupazione dell'Italia per le sorti di Boualem Sansal, chiedendone altresì l'immediata liberazione.
(4-02216)

FREGOLENT - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
il 28 giugno 2025 un notevole rallentamento sulla rete che trasferisce i dati dai *radar* alle torri di controllo d'area di Milano, gestito da ENAV, responsabile del traffico aereo nel Nordovest del Paese, ha comportato il blocco temporaneo dello spazio aereo su Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con conseguenze significative sul traffico aereo e gravi disagi per migliaia di passeggeri;
come riportato da organi di stampa, il guasto non avrebbe interessato direttamente i *radar* e i *software* di ENAV, bensì pare che l'origine del disguido derivi dall'infrastruttura esterna di rete che veicola i dati dai *radar* alle sale operative, la quale è gestita dal fornitore TIM;
a seguito della sospensione dei voli, durata per 2 ore, nessun velivolo ha sorvolato lo spazio aereo gestito dal centro *radar* ENAV di Milano Linate, provocando un serio disagio per migliaia di passeggeri nei tre aeroporti lombardi, a Caselle a Torino e al "Cristoforo Colombo" di Genova, con punte di ritardo di 5 ore per chi è riuscito a partire;
altre migliaia di viaggiatori, tuttavia, non sono riusciti a giungere nella destinazione attesa, a causa di diversi voli dirottati su altri scali o fatti tornare al punto di partenza: in particolare, a Linate vi sono stati 3 voli cancellati, a Orio al Serio 17 aerei non sono potuti partire e 16 sono atterrati in una destinazione diversa rispetto a quella prevista, mentre a Malpensa si sono verificati i disagi più seri, con 24 decolli annullati;
di fatto, come comunicato da ENAV, dalle ore 20,20 alle ore 22,20 è stato applicato un rateo zero, ovvero un'interruzione temporanea dei nuovi decolli e degli ingressi nello spazio aereo del Nordovest dell'Italia, mentre alle ore 22,20 l'operatività è stata riportata al 50 per cento e il completo ripristino del servizio è avvenuto entro le ore 23,45; inoltre, nella ricostruzione fornita da ENAV, si sostiene come il problema abbia riguardato la connettività che consente l'afflusso dei dati *radar* alla sala operativa, la quale è garantita da un fornitore esterno di telecomunicazioni, ossia TIM;
in risposto al comunicato di ENAV, TIM ha risposto di essere estranea ai fatti, precisando che la trasmissione dei dati viene garantita da sistemi ridondanti per cui, ove non funzioni un canale, se ne attiva un altro di *backup*, confidando, infine, che le analisi in corso stabiliranno la catena di responsabilità anche al fine di evitare che l'evento si ripeta;
alla luce dei comunicati forniti da ENAV e TIM in merito all'accaduto, appare evidente come sia in corso un inaccettabile rimbalzo di responsabilità: pertanto è necessario che il Ministro in indirizzo esponga con la massima chiarezza le ragioni tecniche che hanno causato il guasto, e risulta di estrema importanza che i due soggetti interessati, ENAV e TIM, forniscano chiarimenti in merito,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire le ragioni tecniche che hanno comportato il guasto e se non intenda sollecitare ENAV e TIM a fornire chiarimenti in merito.
(4-02217)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:
risulta, da organi di stampa, che il generale dei Carabinieri della scuola allievi marescialli e brigadieri di Firenze, Pietro Oresta, sia stato esautorato pochi giorni dopo aver pronunciato il suo discorso durante la cerimonia di saluto ai marescialli del 12° corso tenutasi venerdì 27 giugno 2025;
sembrerebbe che nel suo discorso di fine anno Oresta abbia esortato i nuovi carabinieri con un appello: "ricordatevi, come peraltro detto a una cerimonia, che il vostro benessere, e quello dei vostri familiari, la nostra vita è superiore a qualunque istruzione o procedura";
a tal proposito vale la pena ricordare il suicidio compiuto da un'allieva proprio all'interno della stessa

scuola di Firenze nel 2024, vicenda che ha richiamato l'attenzione sul tema della salute mentale tra i giovani che stanno compiendo un percorso nelle forze armate;
considerato che:
il comando generale dell'Arma dei Carabinieri non ha ancora reso note le motivazioni dell'esautorazione del generale Oresta e non ha ancora designato il suo successore, sembrerebbe quindi evidente agli interroganti che la spiegazione sia da ricercare nelle parole pronunciate da Oresta;
diverse associazioni di sindacati di Carabinieri hanno espresso vicinanza ad Oresta e hanno sottolineato quanto siano frequenti gli episodi di *burnout*, *stress*, suicidi e disagio psicologico tra i militari;
in particolare il segretario di UNARMA "difende chi ha il coraggio di dire la verità. E la verità è che servire lo Stato non può voler dire annullarsi, ammalarsi, spegnersi. Chi prova a cambiare le cose dall'interno viene allontanato. È una lezione chiara, ma non accettiamo che diventi la regola";
il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, lunedì 30 giugno, durante la cerimonia di avvicendamento al vertice del comando interregionale "Vittorio Veneto", ha pronunciato queste parole: "Per me, sostanzialmente, la disciplina è il collante di una organizzazione complessa, specialmente se gerarchicamente strutturata". E ancora: "Essa non è mera osservanza di regole, ma è consapevole condivisione di un ideale superiore, che guida il comportamento di ogni carabiniere anche oltre l'orizzonte della convenienza personale". Non si può fare a meno di cogliere un legame, anche indiretto, con quanto accaduto a Firenze,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni per le quali Pietro Oresta sia stato esautorato;
se il Ministro in indirizzo non creda che la tutela della salute psicofisica delle forze dell'ordine debba essere salvaguardata per consentir loro di svolgere al meglio il proprio lavoro e quali iniziative intenda intraprendere in tal senso.
(4-02218)

1.5.2.2. Seduta n. 324 del 03/07/2025

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

324a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2025

_____

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,02)*.
Si dia lettura del processo verbale.
MATERA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:
(1353) ***Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare***
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) **(ore 10,05)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1353, già approvato dalla Camera dei deputati.
Proseguiamo l'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti presentati sull'articolo 2.
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Verifica del numero legale

BAZOLI *(PD-IDP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 10,26.
(La seduta, sospesa alle ore 10,06, è ripresa alle ore 10,26).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 1353 (ore 10,26)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.
CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione, senatore Cataldi.
CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 2.
PRESIDENTE. No, senatore, siamo in fase di votazione. *(Commenti)*. Avete chiesto il numero legale ed io metto in votazione l'articolo 2.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.0.1?
GIORGIS *(PD-IDP)*. No, Presidente.
PRESIDENTE. Senatore, siamo all'emendamento 2.0.1.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.0.1.
BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, il collega Giorgis credo che intendesse intervenire sull'ordine dei lavori, non sull'emendamento.
L'emendamento 2.0.1 è aggiuntivo all'articolo 2 e con esso si intende intervenire anche sulle altre magistrature. Uno dei limiti e dei difetti di questo disegno di legge costituzionale è il fatto che, pur avendo l'obiettivo di rimodulare l'assetto della magistratura e quindi di rivederne la composizione e le modalità di governo autonomo, esso si occupa solamente della magistratura ordinaria e dimentica le giurisdizioni speciali: la giurisdizione amministrativa, la giurisdizione della Corte dei conti, la giurisdizione militare, la giurisdizione tributaria.
Questo emendamento riguarda in particolare una delle decisioni che sono state assunte con questo provvedimento, cioè l'istituzione dell'Alta corte disciplinare, che è prevista come nuovo organismo di valutazione disciplinare dei magistrati, ma solo per la magistratura ordinaria. Questo secondo noi è un grande limite. Nella nostra proposta di legge, che peraltro è contenuta anche in un emendamento che abbiamo depositato e discusso in Commissione prima che il provvedimento arrivasse in Aula, noi avevamo immaginato la costituzione di un'Alta corte disciplinare. Questo è uno di quei temi sui quali sarebbe stata auspicabile una vera e semplice volontà di dialogo, che invece non c'è stata, né vera, né finta, perché il dialogo su questa riforma costituzionale non è stato minimamente tentato da parte del Governo e della maggioranza. Quindi non solo se ci fosse stata una vera volontà di dialogo, ma anche se ci fosse stata una volontà di dialogo (perché non c'è stata né finta, né vera), questo sarebbe stato uno dei temi sui quali avremmo certamente provato a interloquire, magari per spiegare alla maggioranza e al Governo che la nostra idea dell'Alta corte era più ragionevole, per il fatto che prevedeva che i provvedimenti dei quali si sarebbe dovuta occupare non sarebbero stati i provvedimenti disciplinari, ma le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari. Questo avrebbe consentito di lasciare ai Consigli superiori della magistratura il ruolo e la funzione disciplinare. Quindi la Corte avrebbe avuto un ruolo di verifica delle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari e di verifica delle scelte dei consigli sugli uffici giudiziari. Il motivo per il quale condividiamo questi emendamenti, che cercano di estendere la disciplina della riforma alle altre magistrature, è che noi prevedevamo che l'Alta corte si dovesse occupare non solo della magistratura ordinaria, ma di tutte le magistrature (quella amministrativa, quella contabile, quella tributaria). Noi pensiamo che uno dei limiti di questa riforma (certamente non il più rilevante) sia esattamente il fatto che si limita ad affrontare il tema della magistratura ordinaria, dimenticandosi delle altre e creando così una difformità di trattamento tra le diverse giurisdizioni.
DI GIROLAMO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.0.1 e i successivi intervengono per correggere un'impostazione che, così come è formulata nel testo della norma (effettivamente viene formulata nell'articolo 1), rischia di produrre un effetto squilibrato ed anche miope sul piano istituzionale. Questo emendamento si lega particolarmente all'articolo 1 del testo, che modifica l'articolo 87 della Costituzione e prevede che il Presidente della Repubblica presieda il Consiglio superiore della magistratura giudicante e requirente, creando una sorta di spaccatura, di differenza, di distinzione di rappresentatività rispetto ad altri consigli che, seppur speciali, comunque esistono e fanno parte dell'aspetto istituzionale della magistratura. Parliamo della giustizia amministrativa, di quella della Corte dei conti e di quella militare. Questo emendamento prevede di riportare parità tra i diversi ambiti coinvolgendo la figura del Presidente della Repubblica e anche le magistrature speciali.
Questa è una richiesta che viene fatta per una ragione molto semplice: anche le magistrature speciali sono delle magistrature e se noi riconosciamo la valenza e il ruolo del Presidente della Repubblica, non vediamo perché queste magistrature speciali debbano essere escluse da questa previsione. Chiediamo semplicemente che venga dato loro il medesimo rispetto, la medesima dignità e la medesima attenzione istituzionale e costituzionale. Se riconosciamo il ruolo e l'importanza del Presidente della Repubblica come garante dell'equilibrio tra i poteri e della questione istituzionale, allora sarebbe logico, coerente e - rafforzo - anche giusto, che egli presieda anche altri organi di autogoverno delle magistrature.
Non si tratta di un tecnicismo, né di un dettaglio secondario. Qui si tratta, a nostro avviso, di una visione molto più ampia, inclusiva e completa dello Stato di diritto; una visione che non lascia indietro nessuna delle articolazioni della giurisdizione; una visione che rafforza e non va ad indebolire la riforma che voi avete intenzione di convertire in questa sede.
Colleghi, per suo tramite, Presidente, la coerenza istituzionale non è un vezzo, ma una responsabilità. Infatti, quando si riscrive la Costituzione, anche solo una parola in più o in meno può segnare una frattura o costruire un ponte. E allora questo emendamento chiede all'Assemblea di non costruire delle fratture, di non limitarsi ad una logica binaria, ma di guardare all'intero sistema della giustizia nel suo insieme, riconoscendo a tutte - dico tutte - le magistrature costituzionalmente previste pari dignità e pari cittadinanza istituzionale. È un tassello di coerenza, di rispetto delle istituzioni e, soprattutto, di giustizia istituzionale. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.0.1, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole: «della giustizia amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.0.2.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.3.
BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.0.3 estende gli effetti della riforma in questo caso alla Corte dei conti. Questo mi consente di tornare sul tema di cui stiamo discutendo, sul fatto cioè che si tratta di una riforma che presenta il limite non irrilevante di occuparsi della sola magistratura ordinaria e di non cogliere l'occasione, invece, come sarebbe stato possibile e forse anche opportuno, di occuparsi anche delle magistrature speciali.
Come dicevo prima, noi su questo punto avevamo presentato emendamenti, assolutamente discutibili, ma costruttivi e certamente privi di intenti ostruzionistici, tra i quali quello relativo all'estensione della competenza dell'Alta corte sulle magistrature speciali, con l'idea che essa dovesse occuparsi dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari e dei provvedimenti di nomina negli uffici giudiziari. Ritenevamo infatti che quello sarebbe stato lo strumento adeguato a consentire, almeno nelle valutazioni di impugnazione, di sottrarre al rischio di condizionamento delle correnti della magistratura le scelte rilevanti del Consiglio superiore in tema di provvedimenti disciplinari e di nomine degli uffici, cioè le scelte più rilevanti, sulle quali a volte il peso delle correnti ha avuto un'influenza molto dannosa.

Questa competenza non si sottraeva ai Consigli superiori; tuttavia, con l'istituzione di un'Alta corte che si occupava delle impugnazioni, si consentiva un riesame al riparo dai condizionamenti in un organismo la cui autorevolezza e indipendenza erano garantite, nella nostra proposta, da una modalità di selezione dei suoi componenti che ne certificava l'assoluta autonomia rispetto alle correnti della magistratura.

Si coglieva, quindi, l'obiettivo di evitare il rischio che le correnti possano produrre risultati non ragionevoli su queste scelte, garantendo al contempo e preservando il ruolo dei Consigli superiori, cioè la loro competenza primaria sulla potestà disciplinare e sulle scelte, ovviamente, degli uffici. Questa era la modalità secondo noi corretta ed equilibrata per affrontare il tema, non la scelta che è stata fatta in questo disegno di legge costituzionale, che invece non tenta nemmeno di individuare un equilibrio tra queste esigenze; esso, invece, interviene con l'accetta e amputa completamente i Consigli superiori della magistratura di una funzione essenziale per la conservazione dell'autonomia e della indipendenza della magistratura, che è la funzione disciplinare, che certo viene assegnata a un organismo che ha la sua autonomia e la sua indipendenza, ma spogliare i Consigli superiori di questa competenza significa inevitabilmente indebolirli. Si indebolisce l'organo di governo autonomo dei magistrati: questo è l'effetto inevitabile che si ottiene con questa modalità di intervento sull'Alta corte, cosa che invece con la nostra proposta si sarebbe evitata; questo è il motivo per cui riteniamo che l'obiettivo vero di questa riforma non sia tanto quello di risolvere i problemi che anche noi vediamo nell'assetto della magistratura, ma quello di indebolirne la funzione e il ruolo, anche nel rapporto con gli altri poteri dello Stato. *(Applausi)*.

CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola anche se devo dire che parlare di emendamenti che tentano di introdurre degli elementi di buonsenso all'interno di questa riforma, che dal buonsenso di certo non è animata, a fronte di un atteggiamento di totale rifiuto del dialogo, è solo tempo perso.

Signor Presidente, questo pensiero è suscitato anche dal fatto che poco fa, con il voto sull'articolo 2, abbiamo riconosciuto un fallimento della democrazia parlamentare, perché questa maggioranza ha dimostrato che il Parlamento non osa contraddire il diktat di un Ministro, non tanto nel principio, che avrebbe anche diritto a blindare, se vogliamo, ma rifiuta di contraddirlo anche quando commette errori imbarazzanti, come quello di aver modificato, con l'articolo 2 del provvedimento, l'articolo 102 della Costituzione in maniera del tutto inutile, per scrivere cose ovvie, una clausola di stile che non serve a nulla. È mancato il coraggio della maggioranza, ma soprattutto dei giuristi che da qualche parte ci sono all'interno di questa maggioranza, che dovrebbero inorridire per come viene trattata la Carta costituzionale. Una volta che il precedente articolo 1 ha sancito il principio della separazione delle carriere, che voi condividete e noi no, mi sapete dire a cosa serve scrivere che le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano le distinte carriere dei magistrati? Quale legge pensate che lo debba fare? Ve l'ho chiesto ieri: pensate che ci debba pensare il codice penale o la legge sulle assicurazioni obbligatorie, la legge sul divorzio? Quale legge deve occuparsi dei magistrati? Ebbene, voi l'avete voluto scrivere.

Dicono che ci voglia un genio per fare le cose semplici, ma evidentemente geni in questo Governo non ce ne sono. Per questo trattano la Costituzione come se fosse un contratto di locazione: aggiungiamo una clausola in più, buttiamo un po' d'inchiostro che non serve a nulla.

Se passa questo precedente vuol dire che, a questo punto, sarà legittimo che un domani il ministro Nordio inserisca da qualche parte che il codice della strada deve regolamentare la precedenza e occuparsi dei semafori o che la legge sulla locazione deve occuparsi degli affitti.

Colleghi, quando si parla della Costituzione bisognerebbe anzitutto stare in religioso silenzio per dimostrare quantomeno che avete interesse al dialogo democratico. Stiamo invece assistendo, anche qui, a uno spettacolo indegno. Cerchiamo di convincervi che possiamo rispettare la vostra idea di separare le carriere, ma non possiamo accettare una blindatura anche sugli errori di *drafting*. Questo è infatti un errore di *drafting* che voi state sottoscrivendo perché non volete ammettere che ci sono a

monte un'incompetenza tecnica del Ministro e un livello di approssimazione tecnica davvero imbarazzante. Continuando su questa strada vi state preparando a sottoscrivere almeno una decina di errori contenuti in questa riforma. Ve li elencherò; ora non c'è tempo e lo farò magari nei prossimi interventi.

Voi state cambiando sette articoli della Costituzione per affermare un solo principio, che oltretutto poteva essere sancito tranquillamente attraverso ritocchi che potevano anche non interessare la Costituzione ed essere fatti con legge ordinaria. Avete cambiato l'articolo 102 e non c'era bisogno di farlo; avete cambiato l'articolo 104 per inventare un sistema che è veramente fuori dal mondo, ossia un'elezione a sorteggio dove non c'è più spazio per una valutazione di merito e di competenza.

Signor Presidente, capisco che il tempo è esaurito e continuerò questo discorso nel prossimo intervento. *(Applausi)*.

IRTO *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO *(PD-IDP)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

Non è approvato.

È stata avanzata una richiesta di controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.4.

DAMANTE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento aggiuntivo 2.0.4.

Abbiamo suggerito delle modifiche migliorative che riguardano il coordinamento con le magistrature speciali. L'articolo 2 del disegno di legge costituzionale riguarda i magistrati ordinari, di cui all'articolo 102 della Costituzione. L'articolo 103 della Costituzione disciplina invece il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e i tribunali militari.

Con questo emendamento chiediamo che il Presidente della Repubblica sia indicato formalmente come Presidente del Consiglio della magistratura militare.

Negli altri emendamenti avevamo chiesto che, invece, il Presidente della Repubblica fosse nominato a capo del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e della Corte dei conti. Questo perché si tratta di estendere a questi organi la stessa presidenza garantita dal Capo dello Stato che già oggi ha il CSM ordinario, rafforzandone così l'autonomia.

Anche tali proposte, però, che pure hanno avuto l'apprezzamento di vari esperti, sono state respinte. Ma questo lo sappiamo tutti. Era un atto totalmente blindato, che nessuno poteva emendare, né maggioranza, né opposizione. A nostro avviso è stata anche un'occasione persa per allineare e rafforzare tutte le nostre magistrature.

Signor Presidente, lo abbiamo ribadito più e più volte in questi giorni, ce lo avete sentito dire in Commissione e qui in Aula e non ci stancheremo mai di ripeterlo: il MoVimento 5 Stelle rimane convintamente contrario a questa volontà di costituzionalizzare la formula delle distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, perché è un errore.

Abbiamo anche detto che è inutile, perché sappiamo benissimo che ad oggi non c'era bisogno di questa forzatura e non c'era alcun bisogno, addirittura, di appesantire così la nostra Costituzione con questo inciso, perché ad oggi, in pratica, giudici e pubblici ministeri hanno funzioni diverse e il loro passaggio da una funzione all'altra è raro e non agevolato.

Come abbiamo detto più e più volte, è un'operazione che sembra quasi ridondante e anche ideologica:

ridondante, perché la differenza di funzioni è già chiara nel contesto costituzionale e nelle leggi ordinarie vigenti; ideologica, perché quella frase serve solo a lanciare un segnale politico: la volontà di dividere nettamente ciò che la Costituzione del 1948 aveva tenuto e continua a tenere insieme.

Quindi, questa separazione delle carriere non solo è inutile, a nostro avviso, ma anche dannosa e vado a spiegare il perché. È dannosa, signor Presidente, perché alimenta l'idea errata che i pubblici ministeri siano un corpo separato dai giudici e perciò stesso forse più vicino al potere esecutivo. La nostra Carta, invece, disegna un unico ordine proprio per garantirne l'indipendenza totale.

Signor Presidente, sottolineo particolarmente un punto. L'Italia ha assunto precisi obblighi internazionali in tal senso, ad esempio aderendo alle raccomandazioni europee che chiedono pubblici ministeri indipendenti dal Governo, al pari dei giudici. Inserire in Costituzione la separazione delle carriere senza adeguate contromisure rischia di portarci fuori da questi standard e di compromettere la credibilità internazionale del nostro sistema giudiziario: era questo lo spirito dei nostri emendamenti aggiuntivi. *(Applausi)*.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, questi sono tutti emendamenti che hanno la stessa natura, cioè quella di occuparsi anche delle altre magistrature. Io prima ricordavo come anche noi, con i nostri emendamenti, almeno sul tema dell'Alta corte abbiamo cercato di fare un lavoro che tenesse in equilibrio l'esigenza di garantire il ruolo, l'autonomia, la forza del Consiglio superiore della magistratura, combinandola con l'esigenza di evitare i rischi di condizionamento eccessivo da parte delle correnti su alcune scelte che sono, forse, le più rilevanti del governo autonomo della magistratura, cioè le decisioni disciplinari e quelle sui capi degli uffici.

Ricordavo che noi abbiamo pensato, però, di fare quest'Alta corte competente per tutte le giurisdizioni, non solo per quella ordinaria. Qui c'è un punto, perché noi vorremmo capire per quale motivo si ritiene che i magistrati ordinari, nel loro organo di governo autonomo, non siano in grado di produrre una giurisdizione disciplinare adeguata a sanzionare i comportamenti deontologicamente non conformi alla disciplina dei magistrati per i magistrati ordinari.

Invece, curiosamente si ritiene che nessun problema sussista per gli altri organismi di governo autonomo delle altre magistrature speciali che, infatti, sono state totalmente pretermesse, o comunque omesse da questo provvedimento.

Questo è il punto, perché penso che questa fosse invece l'occasione, forse, per occuparsi anche di altre giurisdizioni e di altre magistrature per consentire la gestione di alcuni aspetti della vita interna di quelle magistrature, quindi non solo di quella ordinaria, e garantire un miglior assetto e un miglior funzionamento e mettere al riparo non solo la magistratura ordinaria, ma anche le altre, da possibili condizionamenti di posizionamenti interni. Invece, differentemente dalla nostra proposta di legge, che peraltro echeggia, o comunque trascrive ipotesi formulate anche da autorevolissimi giuristi e che riguardava esattamente tutte le magistrature, si è deciso di occuparsi solo della magistratura ordinaria.

Se si mettono insieme le cose - da un lato, il fatto che si colga l'occasione per sottrarre ai Consigli superiori questa potestà disciplinare *in toto*, e dall'altro, che ci si occupi solo ed esclusivamente della magistratura ordinaria e si dimentichino altre branche della giurisdizione che probabilmente un po' più di attenzione meriterebbero - è inevitabile pensare che, più che il tentativo di risolvere alcuni problemi che riguardano magistratura, questa sia stata l'occasione per assestare un bel colpo, una bella legnata alla magistratura e ridurne così la forza, l'indipendenza e l'autonomia. Tutto questo si inserisce all'interno di quella tendenza che riguarda tutte le democrazie occidentali e che - secondo me - rappresenta anche un punto di evidente crisi dello Stato di diritto e della democrazia. Si tratta della tendenza del potere esecutivo a sottrarsi, per quanto possibile, al controllo della giurisdizione e alla regola che regge lo Stato di diritto e che dovrebbe vedere anche il potere esecutivo assoggettato ai controlli basati su… *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, intervengo su questo emendamento perché credo che ponga,

insieme agli altri e a tutti quelli affrontati precedentemente, un problema, e dire che è un problema è un eufemismo.

Siamo di fronte al fatto che si interviene - come veniva detto prima - sulla magistratura ordinaria, pensando che non sia nelle condizioni di gestire il proprio autogoverno; dall'altro lato, però, ci sono altre magistrature che non vengono toccate.

Il dato vero è che nessuno di noi - almeno io, parlo per me in questo caso - pensa che nella magistratura funzioni tutto bene e non bisogna metterci mano. Il problema è che dovremmo fare una discussione preliminare, in cui dovrebbe esserci un confronto di merito che cerchi di analizzare tutte le difficoltà e i temi che creano problemi ai cittadini e insieme dovremmo cercare di risolverli, coinvolgendo però prima di tutto chi ha questo compito.

C'è una cosa che non mi convince assolutamente: il fatto, cioè, di pensare di intervenire su una materia così fortemente delicata, che modifica le norme costituzionali, senza il coinvolgimento, anzi contro chi in sostanza deve poi gestirla in prima persona. Credo che sia un'operazione che va controcorrente. La partecipazione è un fatto importante; il coinvolgimento è un fatto importante. Mettere tutti sullo stesso piano, nel senso che non ci sono figli e figliastri, ma ci sono problemi che vanno affrontati e risolti: anche questo è un modo di coinvolgere e gestire al meglio, di avere suggerimenti per andare in una certa direzione.

Essendo però di fronte a una situazione in cui si vogliono fare delle imposizioni, reputo corretto che a questo punto il garante di tutto ciò sia il Capo dello Stato. È un elemento discutibile, perché anche il Capo dello Stato è una persona e non è infallibile, però dà il senso di essere il garante non solo della Costituzione ma anche dell'insieme della Nazione, del Paese, dei cittadini e delle cittadine. Penso che in sé possa sembrare una forzatura, ma credo sia l'unico elemento di unità; l'unico in grado di garantire l'unità dell'insieme delle magistrature, che sempre di più vengono segmentate.

Per questa ragione, sostengo l'emendamento in esame.

BASSO *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO *(PD-IDP)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.4, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, iniziamo ad illustrare il complesso degli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 3, un articolo particolarmente significativo perché introduce quelle innovazioni che - a nostro giudizio - non faranno altro che peggiorare la qualità del servizio giustizia e, soprattutto, creeranno diverse incertezze. Faccio alcuni esempi. All'articolo 3 della riforma è previsto che i componenti laici siano estratti a sorte per un terzo da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio. Questo è un sorteggio mitigato perché avviene nell'ambito di una lista che viene votata dal Parlamento in seduta comune.

La prima questione che si pone è la seguente: come viene definito l'elenco di professori e avvocati da cui verranno sorteggiati i componenti di entrambi i Consigli superiori della magistratura? Con quali criteri? Come viene votato? Nel testo della riforma costituzionale non è, ad esempio, previsto alcun quorum. Ciò vuol dire che, stando alla lettera dell'articolo 3, la maggioranza semplice, la maggioranza che sostiene il Governo, potrebbe decidere l'intero elenco da cui poi verranno sorteggiati i componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Ora, se si dovesse arrivare a questa soluzione - come ben capite - verrebbe meno il principio pluralista o, se vogliamo, il principio di autonomia della magistratura, e in particolare del suo organo di autogoverno, dalla politica e, quando si dice dalla politica, si intende dalla maggioranza di Governo. La separazione del potere, l'autonomia della magistratura, l'indipendenza della magistratura passa anche attraverso la garanzia che i componenti dell'organo di autogoverno (i componenti laici, ovviamente) non siano espressione della sola maggioranza di Governo. Altrimenti l'organo di autogoverno rischia di essere un organo influenzato e condizionato dalla maggioranza politica. In tal modo si rischia di far venire meno, di indebolire e attenuare il principio di autonomia e di separazione.

C'è poi un altro aspetto, ancora più rilevante. Immaginiamo che nella legge attuativa venga definito un quorum di maggioranza, cioè venga previsto che la votazione per definire l'elenco dei sorteggiabili debba necessariamente avvenire a maggioranza dei due terzi o a maggioranza dei tre quinti. Bene, ma una volta che si è compilato questo elenco, anche immaginando - è tutto da immaginare - che tutto d'un tratto abbiate un istante di resipiscenza liberale e di rispetto dei principi dello Stato di diritto, che abbiate una certa attenzione e cura per rispettare peraltro principi consolidati - sapete bene che, quando dobbiamo eleggere i componenti laici della Corte costituzionale o del CSM, bisogna addivenire a un accordo, perché sono previsti dei quorum di maggioranza qualificata - e quand'anche ci fosse, in sede attuativa, la previsione di questo quorum, come si fa a garantire che i sorteggiati non appartengano tutti alla stessa forza politica? Come si fa a garantire che i sorteggiati non siano davvero espressione della sola maggioranza? Avete in mente di compilare tante liste? Una lista degli indicati, delle figure più autorevoli che sono espressione culturale della maggioranza è una lista che … *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Giorgis.

GIORGIS *(PD-IDP)*. Ho terminato. Anche questa suggestione - capite - è abbastanza incredibile, anche perché quante sono le maggioranze? Quante sono le minoranze? Il senso del quorum è trovare una sintesi, trovare una condivisione e, quindi, definire figure che riscuotano quella fiducia, quel consenso e abbiano quell'autorevolezza che fa sì che ciascuna forza politica si possa riconoscere e possa votarle.

Se non si immaginano tante liste (intendiamoci che l'assurda soluzione di tante liste nessuno di voi l'ha avanzata, anche perché è abbastanza curiosa), io vi chiedo come si fa a garantire attraverso il sorteggio che la componente laica sia davvero espressione di una condivisione e di pluralismo, come è necessario che sia, onde evitare che venga incrinato e indebolito il principio di separazione e di autonomia della magistratura. *(Applausi)*.

MANCA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, mi rivolgo a lei proprio perché non ho alcun dubbio sulla sua personale, oltre che istituzionale, sintonia con il dettato della nostra Costituzione.

Tuttavia, Presidente, mi corre l'obbligo di ricordare che siamo di fronte a un articolo, l'articolo 3, che di fatto modifica integralmente l'articolo 104 della Costituzione. È una modifica integrale e con questo atteggiamento, Presidente, viene meno quel patto di cittadinanza sancito dai nostri Padri costituenti all'interno della Costituzione. Vengono meno anche le funzioni rafforzate che individuano nel Parlamento procedure rafforzate per modificare la Costituzione, perché sono tutte orientate a ricercare un confronto e un consenso larghi sui valori costituenti. Questa è la premessa perché questi valori durino nel tempo.

Ora, Presidente - mi rivolgo a lei e, per suo tramite, alla maggioranza - è del tutto evidente che invece questo provvedimento, in particolare l'articolo 3 che di fatto modifica l'articolo 104 della Costituzione, non è pensato per le future generazioni, ma è calcolato per le elezioni. Voi avete un obiettivo ormai evidente, che è quello di portare nel Paese un referendum utile per preparare le vostre elezioni politiche e non per guardare al futuro delle generazioni. Infatti, se volevate guardare al futuro e, dunque, alle generazioni, su un tema così delicato e complesso come quello dell'ordinamento giudiziario, avreste dovuto ricercare in Parlamento la ricostruzione di un patto di cittadinanza. Le riforme a maggioranza, infatti, senza confronto e sotto ricatto di un Governo non sono destinate a durare nel tempo. Sono destinate a portare nel Paese uno scontro che, dal vostro punto di vista, ha solo un obiettivo - le elezioni - non potendo portare nel Paese alcun risultato utile su un programma di

mandato che il centrodestra non è riuscito ad esercitare nemmeno in questi primi tre anni di mandato. Anzi, molte delle vostre promesse anche sulle riforme sono ferme all'interno di un patto di potere che pare non reggere tutti i giorni, sono alimentate dalle vostre divisioni. Si vuole, quindi, portare nel Paese uno scontro utile per le elezioni e così pensato dal vostro punto di vista.

Credo, invece, che la crisi della democrazia sia connessa alla crisi della politica. Ho ascoltato il ministro Nordio con attenzione su questo punto che giustificava l'esigenza di una riforma come un terreno utile per riportare al centro la dimensione politica, l'autorevolezza e la forza della politica per ribilanciare i ruoli dei diversi poteri. Dico con grande franchezza tra di noi che credo che ci sia una connessione tra la crisi della democrazia e la crisi della politica. La credibilità dei partiti, però, continua a essere sempre molto bassa; la fiducia nei confronti delle istituzioni arretra; gli elementi basilari costituiti da quel diritto di voto fondamentale vedono calare la partecipazione dei cittadini all'esercizio del diritto di voto. Allora, siccome qui dovremmo essere tutti disponibili a un confronto utile per rafforzare la credibilità dei partiti come premessa fondamentale per restituire alle istituzioni la credibilità che meritano, io non credo che con questo atteggiamento si produca nulla di buono per riaffermare la centralità, la forza e l'autorevolezza della politica. Lo dico perché questa è la premessa. La politica non cresce in autorevolezza rinunciando al confronto, distruggendo i patti di cittadinanza contenuti nella Costituzione. La politica non si rafforza in quest'Aula; visto che noi dovremmo avere l'onore anche di rappresentare le forze e i valori delle nostre forze politiche, non si rafforza se accetta un diktat del Governo senza produrre alcun confronto utile in Parlamento per ricercare condivisione. Le riforme utili sono quelle che cercano la condivisione in quest'Aula e non lo scontro valoriale.

Presidente, vorrei dire, in conclusione, con grande franchezza, che tutto questo mi sembra un'attività utile esclusivamente a produrre un grande e gigantesco conflitto; un tentativo di costruire un bluff elettorale anticipato rispetto alle elezioni. E, di fronte alle responsabilità che dovremmo guardare per il futuro delle generazioni, non c'è nulla per una giustizia che deve migliorare in efficienza per garantire la certezza della pena e, soprattutto, per garantire l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Nulla di tutto questo: un gigantesco bluff per produrre un fittizio consenso elettorale che non serve al Paese e soprattutto non serve alle future generazioni. *(Applausi)*.

MARTELLA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, l'articolo 3 che stiamo discutendo, svela proprio quale sia il disegno di questa riforma, se così la vogliamo chiamare: un disegno che tende a indebolire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e a dividere il Consiglio superiore della magistratura, modificando in maniera radicale l'articolo 104 della Costituzione.

Abbiamo spiegato, negli interventi svolti in precedenza, quanto sia pericoloso questo disegno e quanto sia rischioso per la nostra democrazia e per i nostri equilibri costituzionali prevedere una separazione tra l'attività del pubblico ministero e quella del giudice, trasformando il pubblico ministero in una sorta di struttura autonoma, in una specie di super-figura accusatoria che perderebbe, dal punto di vista della cultura della giurisdizione, il suo ancoraggio e quell'equilibrio volto alla ricerca oggettiva della verità che è dato dal suo status di magistrato.

Abbiamo anche rilevato che questo rischio può diventare ancora più grave se pensiamo che questa struttura, che in realtà vorrebbe essere separata, rischia di diventare autonoma e addirittura sottoposta al potere esecutivo, cioè al controllo della parte politica rispetto alla funzione che dovrebbe esercitare la magistratura. Questo sarebbe un colpo mortale per l'autonomia dell'azione penale.

Ma c'è di peggio: il CSM è il pilastro della nostra democrazia ed è stato pensato dai Costituenti come garanzia dell'autonomia dei giudici. Quindi, oggi dividerlo spezzettandolo in più organi, uno per i giudici, uno per i pm, uno per la giustizia disciplinare, significa indebolirlo. Ancora più grave è la previsione contenuta in questo provvedimento che è stata difesa con tanta leggerezza dal ministro Nordio, relativamente al sorteggio per la scelta dei membri sia togati che laici. Tale scelta tradisce il valore e il principio della rappresentanza, nega il merito, nega la competenza, nega lo stesso pluralismo. Un organo di autogoverno che è scelto dal caso e non dalla responsabilità è più debole e più esposto a certi tipi di condizionamenti. Si dice che viene fatto per combattere le correnti, ma il rischio vero è che, venendo meno una dialettica democratica ed elettorale, il potere delle correnti sia sostituito da un potere opaco, magari di pochi e magari ancora più condizionato da una certa politica.

Tutto questo non si concilia con l'autonomia e con l'indipendenza della magistratura. La riforma, invece che rendere la magistratura più forte, la indebolisce. Il sorteggio non può essere una soluzione, ma è una fuga dalle responsabilità, perché è un'illusione quella di colpire le degenerazioni sostituendole con un criterio casuale che rischia - come ho detto - di far venire meno la competenza, il merito e la stessa capacità di autogoverno.

Il Consiglio superiore della magistratura non è un orpello burocratico, ma una conquista democratica che va difesa e andrebbe difesa anche da parte di tutti voi, care colleghe e cari colleghi della maggioranza; ci piacerebbe sentire qualche vostro pensiero su questo articolo, perché prima, sull'articolo 2, non ne abbiamo sentiti.

Per queste ragioni diciamo di no a questa scelta, perché smontare il CSM significa alterare l'equilibrio tra i poteri e in democrazia, quando si altera l'equilibrio tra i poteri, non si compie mai un atto neutro o che non conta.

Per questo, signor Presidente, diciamo di no, perché crediamo che l'autonomia della magistratura non sia un privilegio, ma debba essere una garanzia di tutti. Diciamo di no perché pensiamo che ogni riforma debba servire a rafforzare i principi costituzionali e non a svuotarli. Diciamo di no perché sappiamo che la giustizia, per essere davvero tale, deve essere indipendente. *(Applausi)*.

VALENTE *(PD-IDP)*. Signor Presidente, fino a ieri abbiamo ragionato sull'articolo 2 come il cuore del provvedimento.

Arriviamo adesso all'articolo 3 che - a mio avviso - rappresenta forse il braccio operativo, la ricaduta concreta di questo impianto che chiama in causa la modifica probabilmente più sostanziale e necessaria per rendere operativa la vostra riforma della Carta costituzionale: la creazione di due distinti CSM.

Potrei dire che con questa ricaduta operativa si concretizza, nei fatti, quella che noi dall'inizio di questo dibattito abbiamo provato a chiamare l'eterogenesi dei fini. Si prevedono due CSM distinti: uno per la magistratura requirente e uno per la magistratura giudicante. Pertanto, la magistratura requirente, quella di cui voi dichiarate di voler limitare ambiti e sfere di potere e influenza, la sottoponete nei fatti a un organo - questo è il CSM nel dettato costituzionale - di autogoverno fatto solo da quei magistrati. Quindi, gli stessi magistrati che esercitano esclusivamente quella funzione saranno rappresentati nell'organo di autogoverno relativo a quella magistratura: stessa funzione nell'operato quotidiano e stessa e sola funzione nell'organo che deve in qualche modo autogovernare quel corpo. Ciò significa, nei fatti, pm controllati, o comunque governati nelle sanzioni disciplinari, negli spostamenti e trasferimenti da altri pm; quindi, pm sotto pm. Voi dite di voler limitare il potere, ma i pm sostanzialmente risponderanno solo a sé stessi. Secondo la norma che avete scritto - e non volendo andare oltre e dire tutto quello che abbiamo già espresso nel dibattito in ordine a ciò che potrebbe accadere - ci saranno pm sotto pm. Ecco così negata e tradita la cultura della giurisdizione.

Ancora una volta insisto sulla cultura della giurisdizione, che garantisce tutti nel processo e, soprattutto, sempre e soltanto la ricerca della verità, che è l'unica cosa che dovrebbe ispirare una giustizia cosiddetta giusta, che viene giocata esclusivamente nell'interesse generale e quindi anche delle parti, proprio di quelle parti, forse, che nel processo arrivano con maggiore debolezza e fragilità.

Ecco perché questa riforma, nei fatti, anche per queste conseguenze di carattere pratico, nega la sua stessa ragion d'essere o quella che voi potete dichiarare, anche se - a dir la verità - io dico sempre che dopo l'intervento del ministro Nordio avete svelato con maggiore chiarezza il vero intento di questa riforma, che non è quello di limitare il potere del pm per dare maggiori garanzie, ma costruire finalmente una magistratura soggetta, prima che al potere esecutivo, se poi verrà, al potere politico. Si mette così in discussione l'impianto fondamentale della ripartizione dei poteri su cui si fonda il nostro Stato di diritto.

Prima di concludere mi sia consentita un'altra notazione sull'articolo 3, addirittura più preoccupante. Mi riferisco alla proposta del sorteggio per eleggere componenti del CSM. Si tratta, peraltro, di un sorteggio non identico per la parte laica e la parte togata. Sono due sorteggi sostanzialmente diversi: uno cosiddetto puro e uno ponderato.

Nel caso del Parlamento - mi voglio soffermare soprattutto su questo - è previsto un elenco predisposto

con determinati tempi. Anche gli uffici legislativi hanno fatto pervenire delle note e delle osservazioni, ma non voglio dilungarmi su questioni troppo tecniche perché il tempo è poco. Dentro quel tipo di sorteggio il Parlamento potrà certamente compilare il citato elenco- non si capisce con quale logica di rappresentanza del pluralismo - ma poi la maggioranza potrà eleggere. Certo, ci sarà una legge che disciplinerà, ma la maggioranza, ad oggi, a carte date, potrebbe addirittura eleggere da sola i componenti. Ciò in barba a qualsiasi ragionamento e logica di pluralismo.

Con questo mi collego al sorteggio per i togati. Voi non concepite il tema della rappresentanza come qualcosa di utile.

Un conto è combattere le degenerazioni delle correnti - e qui tutti potrebbero raccontare altro - anche in seno alla magistratura; altro conto è capire che i componenti del CSM, per loro funzione, è utile che abbiano un'idea del sistema di governo del complesso del sistema della giustizia. Se si è sorteggiati, infatti, uno risponde solo a sé stesso. Invece, uno dovrebbe in qualche modo saper rappresentare almeno un pensiero sull'organizzazione, il sistema e il funzionamento dell'intero complesso giudiziario.

Questo principio e questa tensione vengono totalmente cancellati, perché voi, ancora una volta, presi da furore ideologico, volete combattere le correnti, senza però capire che il danno che farete è davvero maggiore di qualche criticità, che andrebbe invece risolta in tutt'altro modo.

RANDO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, io illustro gli emendamenti a mia prima firma: alcuni sono soppressivi e altri vogliono mitigare il danno che si sta facendo con questa riforma. Intervengo, appunto, per esprimere tutta la nostra contrarietà riguardo le modifiche proposte al sistema di autogoverno della magistratura, in particolare la separazione in due carriere e l'istituzione di due Consigli superiori distinti per magistrati giudicanti e requirenti.

L'articolo 3 di questa riforma, sostituendo del tutto l'articolo 104 della Costituzione, è il centro di un chiaro tentativo - come abbiamo detto in tutti i modi - di riscrivere in senso peggiorativo le regole del nostro ordinamento democratico. Questa riforma costituzionale non è un intervento tecnico, ma è un attacco frontale all'autonomia della magistratura, un colpo assestato al cuore della separazione dei poteri, un passo pericoloso verso un modello di giustizia asservita.

Dietro l'apparente neutralità della separazione delle carriere, si cela un disegno politico ben preciso: delegittimare il potere giudiziario, isolarlo, indebolirlo, metterlo sotto il controllo indiretto dell'Esecutivo e del Parlamento. Quindi, non è una riforma, ma sembra veramente una resa dei conti contro la magistratura, colpevole, agli occhi di questa maggioranza, di aver fatto il proprio dovere anche quando ha toccato poteri forti, anche quando ha indagato in alto.

Apparentemente si tratta di un tema tecnico. In realtà, questa proposta è una mina piazzata sotto l'autonomia della magistratura. Separare giudici e pubblici ministeri significa rompere l'unità della giurisdizione. Lo abbiamo detto in tutti i modi, lo abbiamo sottolineato e argomentato. Significa distruggere un equilibrio che ha garantito per decenni indipendenza, professionalità e tenuta costituzionale.

La Costituzione parla chiaro, signor Presidente. La magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere: dividerla in due tronconi distinti e separati, con due Consigli superiori paralleli, significa distruggere quella coesione interna che è garanzia di imparzialità. Significa isolare i pubblici ministeri, allontanarli dai giudici e - non prendiamoci in giro - spingerli gradualmente verso l'orbita del potere esecutivo.

Questa riforma non rafforza l'autonomia, ma la mina. Non garantisce l'equilibrio, ma lo manomette. Non tutela i cittadini, ma li priva di una garanzia realmente indipendente. Avete in mente un sistema opaco, manipolabile e governato dal sorteggio. Infatti, come proponete di selezionare i componenti dei nuovi consigli? Con un sistema ibrido, pericoloso e soprattutto opaco.

Il Parlamento compila un elenco e poi si sorteggia. Ma chi controlla? Chi garantisce il pluralismo? Chi decide se un nome può essere inserito o escluso? È una lotteria quasi truccata, dove il Parlamento, cioè la politica, mette il cappello su chi sarà eletto o chi no. Altro che meritocrazia! Altro che imparzialità! È il trionfo della discrezionalità politica mascherata da un meccanismo neutro.

Insomma, siamo davanti a una riforma che serve non ai cittadini, ma al potere. Nessun cittadino chiede

la separazione delle carriere. Nessuno, nelle aule dei tribunali, nelle procure, nei corridoi delle corti, ritiene questa riforma una priorità. Questa modifica non riduce i tempi dei processi, non rafforza i diritti delle vittime, non assicura pene più giuste né sentenze più rapide. Questa riforma non serve alla giustizia. Serve alla politica che vuole addomesticarla.

Con questa modifica si mette mano a uno degli articoli più delicati della Carta costituzionale e lo si fa senza un ampio consenso, senza ascoltare la magistratura, senza ascoltare i cittadini.

Non solo: si riscrive l'articolo 104 per piegare la giustizia a un progetto di potere. È un precedente pericoloso se passa il principio che si può smantellare l'autogoverno della magistratura per convenienza politica. Così nessuna istituzione sarà più al sicuro.

Onorevoli colleghi, signor Presidente, questa riforma non va migliorata: va respinta in blocco. È un attacco alla democrazia, è una forzatura istituzionale, è un preludio di una giustizia condizionata, intimidita, ridotta al silenzio. Noi ci opporremo con forza in Parlamento e nel Paese e lo faremo non per difendere le toghe, anche se esprimiamo loro la nostra solidarietà per gli attacchi che spesso ricevono, ma per difendere i diritti dei cittadini, la libertà dei giudici e l'indipendenza della giustizia.

Chi vota questa riforma si assume una grande responsabilità storica: quella di aver messo le mani su un pilastro della nostra Costituzione. Noi non ci stiamo, noi votiamo no e lo diremo con chiarezza ovunque. *(Applausi)*.

ROJC *(PD-IDP)*. Signora Presidente, la magistratura è un organo determinante in ogni sistema democratico. Questo disegno di riforma costituzionale, che la maggioranza ha denominato come separazione delle carriere, si definisce in tutto e per tutto come una riforma di carattere punitivo nei confronti della magistratura e ha come comune denominatore un atteggiamento ossessivo - potremmo definirlo così - nei confronti del sistema della giustizia del nostro Paese.

Che riteniate addirittura inutili certe sentenze si è capito quando, martedì scorso, la collega Rando ha parlato della sentenza di Cassazione che ha definito una volta per tutte la strage del 2 agosto dell'1980 alla stazione di Bologna come strage di matrice neofascista, confermando i legami dell'estremismo di matrice nera con la criminalità organizzata e le mafie, oltre a frange deviate di organismi che avrebbero dovuto avere a cuore tutelare i cittadini, per non parlare delle collusioni deviate che ambivano a prendersi il potere del Paese. Quelle 85 vittime hanno trovato finalmente giustizia, anche grazie all'associazione parenti, che hanno dovuto attendere quarantacinque anni. Ebbene, nei banchi della maggioranza sono rimasti tre o quattro senatori annoiati, se non addirittura infastiditi. Quasi nessuno ha voluto ascoltare; nessuna *pietas* per le vittime, nella consapevolezza forse e anche nella convinzione che ora si cambia musica.

Ecco il punto: c'è un sentimento di avversione nei confronti della magistratura, colpevole solo di applicare le leggi che il Parlamento approva. L'intento della riforma che state imponendo al Paese è quindi esplicitamente quello di colpire la magistratura, che per Costituzione è autonoma e non responsabile del programma di chi Governa a turno l'Italia. Non è necessario essere giuristi o - come ho già detto - studiosi della Grecia classica per rimanere basiti di fronte alla decisione di affidare le nomine a un sorteggio. Il senatore Georgis ha esposto nel dettaglio le problematiche di queste pratiche.

Voi che tanto acclamate la necessità di un sistema meritocratico non considerate il merito in uno dei cardini istituzionali del Paese? Difficile pensare che tutti voi siate d'accordo. Il merito significa studio, lavoro, competenza, ma anche indipendenza politica, che nessun sorteggio potrà mai sostituire, né garantire.

Il motivo principale per cui per noi non è possibile condividere questo disegno di legge costituzionale è che il fine ultimo a cui anelano il Ministro e la maggioranza non è quello di mettere la giustizia al servizio del cittadino, ma quello di mettere la magistratura al servizio della politica, dove è la politica a decidere cosa vada perseguito, quali siano i reati da indagare, come cancellare anni di cultura giuridica italiana e rendere il cittadino, soprattutto quello che non si allinea, più debole nei confronti della giustizia.

Interessante come le critiche creino tensioni all'interno della maggioranza. La perplessità rispetto al sorteggiare i membri laici dei futuri due CSM e i componenti dell'Alta corte vertono sul fatto che il sorteggio, scegliendo i candidati da un elenco stilato dal Parlamento, avrebbe questa valenza.

La maggioranza non è univoca, lo si capisce bene anche se non vuole renderlo esplicito; del resto, la cultura liberale e il giustizialismo non possono essere sovrapposti. È l'unica riforma rimasta al Governo, scrivono gli osservatori. Due Consigli superiori della magistratura, uno per i requirenti e l'altro per i pubblici ministeri, e la maggioranza non accoglie nulla di quanto proposto, nemmeno le cosiddette limature dell'Ufficio studi del Senato, che certo non si possono considerare di parte.

Ecco, questa è una riforma ideologica, dunque, ma si sa: le ideologie sono divisive, anche per una maggioranza che vorrebbe dimostrarsi granitica. *(Applausi)*.

SENSI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi, prometto che proverò a parlare nel merito degli emendamenti che sono chiamato a difendere qui in Aula, che ovviamente riguardano l'articolo 3, che è il cuore del progetto di riforma del Governo, la sua scatola nera, e che modifica il Consiglio superiore della magistratura, cambiando l'articolo 104 della Costituzione. Mi riferisco agli emendamenti 3.14, 3.88, 3.96, eccetera.

Intervenendo nel dibattito d'Aula, l'altro giorno la senatrice Valeria Valente ha sottolineato un aspetto critico della proposta della maggioranza sul quale proverei ad azzardare un ragionamento, se posso. L'affondo della mia collega riguardava la replica del ministro Nordio e la totale assenza in essa di un qualsiasi riferimento ai cittadini, cioè ai destinatari e ai giudici autentici di questo provvedimento. Come se, nelle parole e nelle intenzioni del Ministro, così come nelle smunte pagine della riforma, i cui effetti sono invero incisivi nell'ordito costituzionale, non apparissero mai gli italiani, ma soltanto il regolamento di conti interno nel quale si può individuare l'unico vero *ubi consistam* della vostra azione politica, lo scambio tra i partiti di maggioranza, una retrocessione - altro che programma - dal *foedus* al baratto.

Me lo hanno confermato, ad esempio, le parole - e lo dico veramente senza polemica - del senatore Paroli, esponente di Forza Italia che stimo per il suo equilibrio, che l'altro giorno rigettava l'idea della vendetta della destra sulla magistratura, per carità, per poi dettagliare una raffica di accuse che andavano dall'addebito - per interposto Sansonetti - di essere "golpista" (cito), al sempreverde della politicizzazione dei magistrati, a una tirata contro l'Associazione nazionale magistrati, per concludere con un bizzarro e, se posso, un po' anodino parallelo tra i magistrati e il fumo sugli aerei.

Dicevo della collega Valente: non si sentono gli italiani in questa riforma, coperti dal clangore di uno scontro tra poteri dello Stato, esecutivo e legislativo, alleati a gonfiare, come si dice a Roma, il giudiziario. Una deriva dei continenti, tettonica a zolle. È assai grave, Presidente, che le istituzioni dello Stato, le articolazioni repubblicane vengano fraintese come strutture che non comprendono, ma alienano la presenza democratica dei cittadini, custodita dallo e nello sgancio della rappresentanza. Perché esattamente questo utilizzo delle istituzioni come disabitate dalla democrazia, questa forza esibita come una clava, non fa altro che proseguire in quell'indebolimento delle istituzioni, Parlamenti in particolare, del quale, Presidente, colleghi, tutti noi di qualsiasi parte politica ci lamentiamo e viviamo quotidianamente.

Mi è capitato di ricordare in Commissione come invece le istituzioni siano e debbano restare luoghi del terzo, anche quando sono figlie del lavacro democratico delle elezioni; luoghi e spazi nei quali il terzo abita ed arbitra. Ne ha scritto qualche giorno fa, con una precisione chirurgica e passione civile, Ezio Mauro, di questo "spazio sottile", della "zona sacra dell'arbitrato". Come possiamo non pensare alle istituzioni, Presidente, le forme della nostra democrazia e del nostro Stato di diritto, per quello che sono, e cioè legami? Legami che sono il contrario dell'appartenenza, il suo rovescio, zona franca appunto. Le istituzioni come la magistratura, come il CSM che si vuole cambiare, sono legami, dunque relazioni, ed è forse per questo che spesso ci sembrano così estranee, altre da noi, lontane. Ma voglio dirvi, Presidente, colleghi, che è un bene che ci sembrino così. Costruire legami significa uscire dalla nostra zona di conforto per arrischiare un confronto che porta frutto e resta oltre noi, dopo di noi, perfino contro di noi, nonostante noi, malgrado noi mi verrebbe fatto di dire.

Il "noi" delle istituzioni - che quindi non sono dei non-luoghi, ma la dimensione nella quale la cittadinanza si pratica - è perciò il punto di arrivo di un processo di trasformazione e di alienazione, di espropriazione che non consente mai al noi costitutivo di riconoscersi appieno nel noi costituito o ricostituito.

Da qui quel senso di alterità e di distanza che istituzioni come la magistratura devono saper custodire e che la politica prova a confondere, a ostacolare, a rimettere al proprio posto.

Eppure assai spesso le istituzioni sono sottoposte dalla politica alla tensione di riforme per togliere loro potere, la latitudine della possibilità (questo io direi è il potere, la latitudine della possibilità), separare come in questo caso per indebolire, relegarle nel canto della burocrazia, delle lungaggini che vanno accorciate, delle procedure che vanno sfrondate, dei nomi che vanno tirati a sorte.

Stare dalla parte del popolo o dalla parte delle istituzioni che lo rappresentano: potrebbe essere questa caricatura, comoda a una parte, una sintesi dello scontro in corso nel mondo tra destra e magistratura?

Hic Rhodus, hic salta, Presidente, e arrivo. Può un discorso populista (perché di questo si parla, gli eletti contro i vincitori di concorso) non risuonare mai delle persone e dei cittadini che si fanno popolo? Dov'è il popolo in questa riforma, Presidente?

Ebbene - e concludo - una *reductio ad unum* della magistratura sotto il politico o l'esecutivo farebbe sparire la terzietà, l'arbitrato che custodisce esattamente le prerogative, l'ambito del popolo e della sua rappresentanza, nel legislativo e nell'esecutivo, che non è quello di comandare, ma di governare in equilibrio e con equilibrio. *(Applausi)*.

ZAMPA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, signora Ministra, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, con gli emendamenti 3.92 e 3.105 vogliamo introdurre due correzioni puntuali, persino modeste nella forma, ma profondamente indicative nel merito.

L'emendamento 3.92 prevede che i due nuovi Consigli superiori della magistratura, quello giudicante e quello requirente, siano convocati in seduta comune due volte l'anno. Una norma di ordinaria amministrazione, si potrebbe dire, ma in verità è molto di più, è un argine simbolico contro la logica della separazione assoluta, del silenzio istituzionale, della cesura costruita a tavolino.

L'emendamento 3.105 propone di sopprimere il terzo comma del nuovo articolo 104, quello che assegna in modo automatico il Primo presidente della Cassazione a un consiglio e il procuratore generale all'altro. Una scelta che cristallizza ancora più profondamente lo sdoppiamento dell'ordine giudiziario.

Colleghi, con questi due emendamenti noi poniamo una domanda alla maggioranza che sta procedendo senza nessun confronto e nessuna vera apertura a una riflessione su un tema così delicato. Siete proprio sicuri che questa sia una riforma necessaria? Questo Parlamento è certo che questa sia una riforma necessaria, che questa separazione rigida non delle funzioni, che già esiste, ma delle carriere, del Consiglio e perfino delle agende risponda ai bisogni della giustizia italiana? Siamo proprio certi, siete proprio certi che non produrrà eventualmente un risultato contrario a quello che vi proponete? O c'è invece una riforma costruita sul pregiudizio, alimentata da un'antica ostilità verso la magistratura che si vuole depotenziare sotto le vesti della riorganizzazione?

Ci dite che volete superare le correnti, e allora perché non rafforzare gli strumenti di trasparenza e di selezione, invece di consegnare tutto al sorteggio? Ci dite che volete rendere più efficiente l'autogoverno, e allora perché spezzarlo in due, raddoppiando la macchina, ma dimezzando il peso istituzionale?

L'emendamento 3.92 è un tentativo di cucitura, prevede un gesto minimale, cioè che almeno due volte l'hanno questi due Consigli si parlino, si guardino in faccia, si ascoltino. È troppo? Vi sembra troppo? Fa paura persino questo? Temete che il dialogo rovini l'architettura della divisione che avete costruito?

L'emendamento 3.105, sopprimendo il comma che istituzionalizza la divisione anche al vertice, vuole ricordarvi che l'unità della giurisdizione non è semplicemente un ostacolo da abbattere, ma un principio da tutelare. Quando infatti si rompono i ponti tra giudicante e requirente, si indebolisce il senso stesso della giustizia come funzione pubblica, non corporativa.

Questi due emendamenti non sono tecnicismi, sono di fatto atti politici; non li presentiamo per correggere una riforma condivisa, ma per denunciare una riforma sbagliata. Una riforma che frammenta ciò che dovrebbe restare saldo, che isola il magistrato invece di sorreggerne la responsabilità, che mina l'autonomia in nome dell'apparenza.

Se davvero vogliamo difendere l'autonomia della magistratura, allora cominciamo dal rifiuto di una logica binaria che spezza, divide e isola. Cominciamo dal rispetto delle garanzie, dal pluralismo delle

istituzioni, dalla cultura del confronto. Non stanchiamoci mai di immaginare che dal confronto possa nascere qualcosa di meglio e se non vogliamo farlo… *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice, la prego di concludere.

ZAMPA *(PD-IDP)*. …facciamolo almeno per quel principio che tutti diciamo di voler servire: la giustizia. *(Applausi)*.

TAJANI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, siamo in fase di illustrazione degli emendamenti e di votazione degli articoli, quindi mi atterrò appunto all'illustrazione degli emendamenti a mia firma sull'articolo 3, ma in chiusura mi permetterà di fare qualche riferimento generale al contesto in cui questa nostra discussione si inserisce, altrimenti l'attività emendativa che oggi stiamo discutendo perde parte del suo valore e del suo senso.

L'articolo 3 prevede la divisione degli organismi di autogoverno della magistratura in due filoni; conseguenza logica, sebbene non necessitata, della scelta della separazione delle funzioni o della separazione delle carriere, come dite voi durante la discussione e l'illustrazione di questa riforma. La scelta è quindi una logica conseguenza, ma non era necessaria, né obbligatoria. Noi, infatti, con molti dei nostri emendamenti, abbiamo agito emendando in maniera soppressiva alcune parti e alcuni commi dell'articolo, proprio perché non ci convince l'idea della separazione anche dei CSM. Quest'ultimo infatti è anche un luogo di confronto tra i magistrati che devono avere una visione completa, una cultura della giurisdizione, come direbbero i giuristi, che consenta a un magistrato, qualunque sia la sua funzione, di avere chiara l'indicazione costituzionale che la nostra Carta assegna al ruolo del magistrato, sia che questo abbia una funzione requirente, sia che abbia una funzione giudicante. La separazione di per sé dei CSM rompe quindi questa unità nella cultura della giurisdizione che noi pensiamo sia negativa e non rispondente alle indicazioni e al dettato costituzionale.

Vi è poi il tema del sorteggio, su cui molti colleghi hanno già argomentato in maniera io credo convincente; se ci fosse la possibilità di avere un confronto anche con i colleghi della maggioranza, queste argomentazioni avrebbero possibilità di trovare anche delle controargomentazioni, ma purtroppo questo non ci è stato dato nella discussione e nel dibattito in Commissione e in Aula.

Oltre alle criticità che sono state già indicate sulla questione del sorteggio, ne è emersa una ulteriore nella discussione nel Paese tra chi ha osservato i passi di questa riforma costituzionale. Mi riferisco all'assenza di garanzia della rappresentatività della differenza di genere.

Il sorteggio, infatti, non consente un'adeguata ed equilibrata rappresentanza di ambo i generi. Spero che, qualora la riforma fosse definitivamente approvata, qualche strumento per porre rimedio a questa manchevolezza verrà messo in atto dal Governo o dal Ministero; tuttavia, come punto di principio, questa difficoltà di garantire le rappresentanze delle differenze è un ulteriore argomento che depone a sfavore dell'idea del sorteggio.

Vorrei concludere, signor Presidente, poiché vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando, inquadrando la discussione che abbiamo svolto la settimana scorsa, l'altro ieri, ieri e oggi in quest'Aula, nel perimetro più generale delle necessità e delle emergenze della giustizia che emergono anche scorrendo i quotidiani la mattina, per chi lo fa. Ci troviamo in una fase in cui l'emergenza della situazione delle carceri è esplosiva e le cronache quotidiane ci chiedono di intervenire. Ieri leggevo che per la prima volta dopo decenni anche i dati sul sovraffollamento degli istituti che ospitano i minori sono preoccupanti, perché parliamo sempre degli adulti ma in questo caso si tratta anche dei più giovani, di minorenni.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

TAJANI *(PD-IDP)*. Mi domando e domando a tutti voi, dunque, se la priorità di cui discutere in quest'Aula sia la separazione dei CSM o non piuttosto come rendere più giusto ed equo anche il percorso della giustizia penale, a partire dalla situazione delle carceri. *(Applausi)*.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, siamo arrivati al cuore del provvedimento, alla norma che applica l'idea dello spezzare le reni alla Grecia, perché con il sorteggio si vuole togliere - come di fatto accadrà - ogni peso e ogni autorevolezza al Consiglio superiore della magistratura, che non è un organo di alta amministrazione, bensì un organo di alto rilievo costituzionale. Si dice che si vuole combattere il correntismo, ma intanto ci si chiede

come mai lo si vuole combattere solo per la magistratura ordinaria e non si parla assolutamente, invece, delle magistrature amministrative e contabili che ad oggi possono anch'esse scegliere i componenti del Consiglio di Presidenza. Dopo la sentenza del TAR di Torino di ieri, non sarei più neanche tanto tranquilla nemmeno sulle magistrature amministrative.

È ben noto come sia importante avere un organo come il Consiglio superiore della magistratura autorevole, autonomo e indipendente. Ce lo dice anche il Consiglio consultivo dei giudici europei, che al punto 8 delle conclusioni del suo famoso parere n. 24 del 2021 ricorda e riconosce che «non esiste un unico modello di Consiglio di giustizia. Tuttavia, ciascun Consiglio dovrebbe avere competenze adeguate a difendere l'indipendenza del potere giudiziario e dei singoli giudici, in modo che questi ultimi siano liberi di prendere delle decisioni in merito ai casi senza subire indebite influenze dall'esterno e dall'interno del potere giudiziario». Il Consiglio ricorda ancora, al punto 14 delle conclusioni dello stesso parere, che la maggioranza dei componenti dei consigli di giustizia: «Dovrebbe essere composta da giudici eletti dai propri pari, al fine di garantire la più ampia rappresentanza possibile di tribunali e gradi di giudizio, nonché» anche qui totalmente pretermessa «la parità di genere e le ripartizioni tra le Regioni». Vorrei ricordare che questo organo consultivo è molto importante, perché si occupa di questioni relative all'indipendenza, all'imparzialità e alla competenza dei giudici; quell'imparzialità che voi dite di voler affermare e difendere, ma che invece rischia di essere, tra l'altro, travolta anch'essa in questo provvedimento incendiario.

Premesso che esiste a tal punto un pluralismo nella magistratura che ci sono anche diverse interpretazioni delle norme ed esiste la Cassazione proprio per regolarlo. Pertanto, perché non porsi il tema di come regolare il pluralismo e voler invece creare un Consiglio superiore affidandosi al caso, dove uno vale l'altro e non si è lì per le competenze che servono? Ricordo che il Consiglio si occupa non solo di questioni disciplinari, ma in gran parte dell'organizzazione dei tribunali ed emana circolari. C'è quindi veramente bisogno di competenza e anche del confronto sulle idee in merito a questo tipo di organizzazione.

Anche in questo caso, quest'arma distruttiva del merito e delle competenze si tradurrà in un'eterogenesi dei fini, perché la scelta casuale farà sì che il sorteggiato non si sentirà rappresentante dell'intera magistratura e quindi di un interesse generale, ma si sentirà più legato e rappresentante dei suoi singoli rapporti personali ed eventualmente territoriali. Passiamo così dal correntismo all'amichettismo.

Insomma, è una regola che produce effetti assolutamente devastanti dal punto di vista dell'equilibrio tra i poteri dello Stato e che non ci darà un organo con le competenze necessarie sui temi della giustizia, che invece hanno bisogno sempre più di competenza e merito. Quello lo avete lasciato al titolo del Ministero dell'istruzione.

PARRINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, gli emendamenti che ho presentato all'articolo 3 del disegno di legge di riforma costituzionale mettono in evidenza un fatto secondo me indubbio, ossia che questo articolo è il cuore della riforma e quello che più fa emergere i pericoli connessi a questa iniziativa.

Lo sdoppiamento delle carriere e dell'organo di autogoverno della magistratura è già stato oggetto di molte critiche argomentate e dettagliate da parte dei colleghi. Continuo a ribadire che questa scelta rappresenta la base dei danni che questo tentativo di riforma arreca all'ordinamento italiano. Non mi soffermo ulteriormente su un tema che considero essere stato già sufficientemente sviscerato.

Mi sembra opportuno mettere in evidenza che con lo sdoppiamento del CSM si arriva a un risultato che, anche rispetto alle intenzioni che i rappresentanti della maggioranza hanno più volte dichiarato, appare del tutto contraddittorio. Come sappiamo, oggi la nostra Costituzione è scritta in maniera tale da impedire che all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura vi sia una maggioranza e direi anche che vi sia una minoranza consistente di rappresentanti dell'accusa, per ragioni evidenti di equilibrio tra le varie componenti della magistratura.

Con questa riforma si crea un corpo di pubblici accusatori non soltanto incontrollato e autoreferenziale, ma anche dotato di un organismo di autogoverno nel quale è completamente dominante. Ciò incrementa tutti i pericoli che abbiamo segnalato e alla fine creerà quella spinta, che inevitabilmente si produrrà, a compiere azioni di sottomissione dei pubblici ministeri al Governo e di

imbavagliamento della loro libertà e autonomia.
Direi che il colmo lo si raggiunge con l'idea del sorteggio.
Io penso che su questo nessuno di noi sia autorizzato a compiere delle sottovalutazioni. Il sistema che si crea è molto pericoloso. Riflettiamo bene su quello che è previsto. È previsto che il Parlamento, mediante elezione, compili un elenco di professori e avvocati. Niente dice la riforma su come si deve compilare questo elenco. Soprattutto, niente dice la riforma sui quorum con cui questo elenco deve essere stilato, perché non è citata nessuna garanzia a tutela delle minoranze parlamentari.
La legge attuativa potrebbe benissimo prevedere che questo elenco si formi a maggioranza semplice, oppure con una maggioranza soltanto assoluta oppure con una maggioranza qualificata insufficiente. Ma questo è molto grave, perché allora non saremmo di fronte a una procedura di compilazione di un elenco affidata al caso, ma a una procedura di compilazione dell'elenco soggetta ad abusi di maggioranza e solo nominalmente e truffaldinamente affidata al caso.
Il caso, invece, trionfa in maniera totale per quanto riguarda la selezione dei due terzi dei componenti dell'organismo di autogoverno che sono rappresentati dai magistrati. Si sorteggia senza nessun limite e temperamento. E qui veniamo all'obiettivo vero di questa riforma, che ha sottolineato anche la senatrice Rossomando. L'obiettivo vero di questa riforma è attaccare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Si sceglie di raggiungere questo obiettivo attraverso varie strade: lo sdoppiamento delle carriere, lo sdoppiamento dell'organo di autogoverno.
Ma la distruzione della credibilità e dell'autorevolezza del CSM è la strada principale con cui si decide di perseguire questo obiettivo, perché è evidente che un organo di autogoverno della magistratura per un terzo composto affidandosi parzialmente al caso e per due terzi composto affidandosi totalmente al caso è in totale contrapposizione con qualsiasi principio di verifica del merito delle loro competenze e della loro idoneità a ricoprire certi incarichi.
Tutto questo servirà a dire che il CSM non ha più credibilità e non ha più autorevolezza. Un organo composto così non serve praticamente a niente: questi saranno gli argomenti sostenuti. Soprattutto, si sarà ottenuta la possibilità di consumare una ritorsione politica contro un organo costituzionale che, fin dall'inizio di questa riforma, è stato eletto dalla maggioranza a nemico numero uno da colpire, piegare e distruggere. *(Applausi)*.
*VERDUCCI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, questo articolo è uno degli architravi di questo provvedimento e i suoi effetti noi li denunciamo tra quelli più pericolosi e distorsivi. Questo articolo ridisegna le funzioni ed il perimetro del Consiglio superiore della magistratura, ma, di fatto, ne cambia completamente la natura rispetto a come è stato pensato dai Costituenti.
Nella nostra Costituzione, il CSM è la pietra angolare dell'intero sistema giudiziario, a presidio della sua autonomia e della sua indipendenza. Lo è, innanzitutto, per la sua unicità, per l'autorevolezza che ne deriva, per la rappresentatività che ne deriva e per la sua soggettività di organo di autogoverno della magistratura. Qui, invece, viene smembrato. Gli viene tolta la competenza disciplinare. Viene colpito non il correntismo, come voi dite, non quelle degenerazioni, che rimarranno intatte e anzi aumenteranno con il metodo del sorteggio, su cui dirò. Qui vengono colpiti il pluralismo e la rappresentatività, che sono legati insieme e sono indispensabili per avere autonomia e indipendenza. Il sorteggio che voi qui volete introdurre è completamente distorsivo e i suoi effetti possono comportare che tutti i membri del CSM siano eletti nell'ambito della sola maggioranza di Governo.
Questo articolo da una parte riduce in uno stato di minorità il CSM, dall'altra lo assoggetta al potere esecutivo. Qui si annida il rischio di scardinamento di quello che è l'equilibrio dei nostri poteri costituzionali. Neutralizzare il CSM è il grimaldello che viene utilizzato per colpire al cuore l'autonomia della magistratura. Questo è il punto, colleghi: l'attacco alla magistratura.
Questa riforma - come voi la chiamate - è accompagnata da un rumore di fondo pesantissimo da parte della destra, da continui, quotidiani attacchi alla magistratura, una continua opera di delegittimazione che indebolisce uno dei pilastri fondamentali del nostro Stato di diritto. Signor Presidente, è particolarmente grave che quest'opera venga portata avanti anche dal guardasigilli, dal ministro Nordio, come ha fatto ieri nel caso degli attacchi nei confronti della Cassazione sui rilievi, pesanti ma assolutamente legittimi, espressi dall'Ufficio del massimario sulla costituzionalità del decreto che avete

chiamato sicurezza. Noi chiediamo al ministro Nordio di avere rispetto, perché è nelle sue prerogative avere rispetto per la magistratura. Il ministro Nordio, tra l'altro, non è in Aula e ci chiediamo, Presidente, perché non sia in Aula oggi. Perché il ministro Nordio non era in Aula ieri, né è qui oggi, Presidente, colleghi? Dove sta il ministro Nordio? *(Applausi)*. Noi qui stiamo discutendo una riforma di rango costituzionale! Certo, vice ministro Sisto, il fatto che lei, la ministra Bernini e il Sottosegretario siate qui rende formalmente corretta questa seduta, lo so perfettamente, ma dal punto di vista invece della correttezza sostanziale tra Parlamento ed Esecutivo, il fatto che il ministro Nordio non sia qui è una ferita. Fatevelo dire: il ministro Nordio deve essere in Aula.

Noi chiediamo di avere rispetto. Non va condizionata e non va intimidita la magistratura, che deve essere autonoma, indipendente e neutrale, a garanzia di tutti i cittadini e della nostra democrazia. Invece, la destra continua con un bullismo istituzionale asfissiante, pressa continuamente limiti che invece devono essere rispettati. Presidente, quando questo disegno di legge sarà passato, con tutte le forzature che stiamo denunciando, la destra avrà finalmente ottenuto lo scalpo della magistratura. Ma così facendo non rende più forti i cittadini. Li rende invece molto più vulnerabili, soprattutto i più deboli. Voi rendete più forte solo il potere di chi comanda.

Signor Presidente, ho concluso: è gravissimo che la destra additi come un nemico le leggi costituzionali che proteggono i valori fondanti della Repubblica. Quelle leggi sono l'identità stessa della nostra Repubblica, sono sopra le baruffe da campagna elettorale e vanno tutelate, perché esse sono a tutela di tutti noi, di tutti i cittadini, in particolare di chi non ha voce. I Padri costituenti ce le hanno consegnate e noi abbiamo il dovere a nostra volta di consegnarle intatte e non sfregiate alle generazioni che verranno e che dovranno costruire una democrazia forte come noi l'abbiamo ereditata. *(Applausi)*.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, Ministri, Sottosegretari, questa riforma costituzionale - l'abbiamo già detto molte volte - non è una riforma, ma un'aggressione alla magistratura, alla sua autonomia e al principio stesso della separazione dei poteri. Ne abbiamo parlato a lungo quando abbiamo illustrato i nostri emendamenti all'articolo 2.

All'articolo 3 sono contenute delle proposte che confermano quello che abbiamo detto fino a oggi: separare i Consigli superiori, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, e introdurre all'articolo 3 un sorteggio al posto delle elezioni non è un atto neutrale, è un passo deliberato verso la politicizzazione della giustizia. Quanto si sta provando a fare con questo articolo 3 è una proposta di riforma che riscrive, peggiorandola, la nostra Costituzione.

Allora vorrei provare a ripercorrere per punti i contenuti di questo articolo. Primo obiettivo: spezzare l'unità dell'ordine giudiziario. I promotori della riforma dicono che la carriera è già separata nei fatti, ma anche la Corte di cassazione ha evidenziato che il passaggio tra pm e giudice è inferiore all'1 per cento nel corso di cinque anni. Se non abbiamo un problema reale, perché smembrare l'unità dell'ordine giudiziario? Il rischio è che i pm diventino una categoria autonoma e tale autonomia spesso significa la possibilità di essere vicini al potere politico. Ancora: separare il Consiglio superiore della magistratura in due tronconi distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, significa spezzare l'unità dell'ordine giudiziario sancita dall'articolo 104 della nostra Carta. Non si tratta di una modifica tecnica, ma di un atto politico radicale che mina alla base il principio di una magistratura unitaria, autonoma e indipendente. Proprio perché si tratta di una scelta così profonda, chi la propone dovrebbe almeno avere il coraggio di dirlo apertamente. Questa riforma nasce da una diffidenza verso la magistratura e ancor più verso il pubblico ministero. È la conseguenza diretta di un clima politico e culturale che da anni cerca di delegittimare l'azione giudiziaria, soprattutto quando è scomoda.

La verità è che non c'è alcun bisogno reale di separare i Consigli, i passaggi tra giudicante e requirente sono già oggi rari e regolati, nessuno scandalo, nessuna emergenza, nessuna criticità tale da giustificare uno sconvolgimento costituzionale. Quel che si vuole in realtà è isolare il pubblico ministero, metterlo in una struttura separata meno protetta, più esposta al controllo politico. Non è un caso che a questo obiettivo si accompagni un'altra scelta profondamente sbagliata, cioè il sorteggio dei componenti del nuovo Consiglio superiore della magistratura. Sì, il sorteggio. Uno dei pilastri dell'autogoverno della magistratura, cioè la possibilità per i magistrati di eleggere i propri

rappresentanti, viene smantellato in nome di una presunta neutralità. Signor Presidente, neanche a noi piace il correntismo, ma la scelta che è stata fatta con il sorteggio è molto peggio e sta peggiorando ulteriormente quello che invece dovremmo far funzionare meglio. Cosa c'è di neutro nel sorteggio se l'elenco da cui si estrae viene predeterminato dal Parlamento? Chi compila quell'elenco? Quali garanzie ci sono nell'inclusione o nell'esclusione dei nomi? Quali logiche entrano in gioco? Siamo davanti a una selezione opaca, manipolabile e pericolosamente politicizzata; altro che imparzialità. Il magistrato sorteggiato non rappresenta più nulla, né una visione, né un orientamento, né un'esperienza; è solo un nome uscito da un'urna. Questo non è solo svilente, ma anche profondamente antidemocratico.

Il Consiglio superiore della magistratura, sia esso unico o doppio, non è un organismo amministrativo qualsiasi, ma è un organo costituzionale chiamato a garantire l'indipendenza dei giudici e dei pubblici ministeri; non può essere ridotto a una struttura acefala, impersonale, senza rappresentanza, decisa per caso. Per questo ci stiamo opponendo in qualsiasi sede, qui ma anche fuori, all'esterno di questi Palazzi, e per questo diciamo no al sorteggio dei componenti del CSM, perché dietro la retorica della riforma c'è un disegno di potere che non possiamo accettare. *(Applausi)*.

CRISANTI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, l'articolo 3, come è stato detto, è il cuore del disegno di legge costituzionale in esame, dispone due distinti organi di autogoverno, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura inquirente, e identifica anche le procedure di nomina.

In modo particolare, viene introdotto uno strumento nuovo nel nostro ordinamento costituzionale: il sorteggio per nominare i membri di questo organo di autogoverno.

Ora, il sorteggio mi ha incuriosito, perché ha numerosi precedenti storici e dottrinali. Nella democrazia ateniese il sorteggio costituiva il meccanismo principale di nomina di tutte le magistrature, della *bulé* e degli arconti, ma - attenzione - non dei navarchi e degli strateghi, perché lì c'era bisogno di competenze ben precise; non è stato mai sorteggiato a caso un comandante militare o un comandante della flotta ateniese.

Anche a Roma, nella Repubblica romana, si utilizzava il sorteggio, però tutte le magistrature erano elettive. Ma anche qui abbiamo degli elementi: si usava il sorteggio per assegnare le province e incarichi amministrativi a ex magistrati, per assegnare le funzioni ai pretori eletti, per assegnare il comando ai tribuni militari, per stabilire l'ordine di votazione delle centurie. Quindi, di fatto, il sorteggio aveva una funzione di coesione sociale.

Il sorteggio è stato ampiamente utilizzato per nominare i vertici delle istituzioni durante il XIII e il XIV secolo, nell'Italia dei Comuni. Abbiamo qui due modelli diversi, quello di Firenze e quello veneziano. In modo particolare, il sistema veneziano era composto da un estenuante sistema di sorteggi e di elezioni, che comunque ha consentito una grossa stabilità.

La teorizzazione del sorteggio ha degli illustri pensatori, tra cui anche Montesquieu, il quale diceva che l'amore della Repubblica è la democrazia, l'amore della democrazia è l'uguaglianza, il suffragio per sorte è nella natura della democrazia e il suffragio per scelta è espressione dell'aristocrazia.

Ora, la funzione del sorteggio è stata, in qualche modo, quella di mediare interessi contrapposti e di evitare che sfociassero in conflitti e in dissidi insanabili che dilaniassero le istituzioni. Ci si affidava alla manifestazione di una volontà sovrannaturale e, quindi, accettata da tutti. Tuttavia, il sorteggio ha numerosi svantaggi, come è stato dimostrato: non tiene conto delle abilità individuali, non tiene conto delle competenze, non tiene conto della formazione della persona sorteggiata. Inoltre - questa è la cosa più importante - la persona sorteggiata non è in grado di rappresentare o mediare interessi e valori, il che è l'essenza stessa della rappresentatività e della democrazia.

Nel caso specifico, l'introduzione del sorteggio nella nomina dei membri degli organi di autogoverno della magistratura istituzionalizza la delegittimazione delle competenze e crea una pericolosa asimmetria di potere e di rappresentatività: da una parte avremo un Esecutivo legittimato dal voto popolare e, dall'altra, un singolo che non rappresenta nessuno, se non sé stesso. Questa asimmetria di fatto mina l'indipendenza del magistrato e del potere politico. Questa riforma non avrà alcun impatto sulle necessità dei cittadini, che nel caso della magistratura si aspettano efficienza, certezza della pena, riduzione dei costi, riduzione dei tempi. Sulla riduzione dei costi dobbiamo riflettere: la maggior parte

delle persone incarcerate ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) bassissimo e non perché i poveri sono delinquenti, ma perché i poveri si difendono di meno, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare.

Voi anteponete ciò che è utile a ciò che è giusto, e non è la prima volta. Gli antichi greci direbbero gli dei, io dico la storia ha sempre punito chi ha operato in questo modo. *(Applausi)*.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, come dicevano i colleghi, l'articolo 3 è particolarmente importante e nevralgico. Non solo, riscrivendo l'articolo 104 della Costituzione, sancisce la divisione in due Consigli superiori, ma introduce anche una delle parti più discusse, discutibili e - mi permetto di dire - meno condivise della riforma, anche tra chi in linea di principio appare ad essa abbastanza favorevole. Introduce, cioè, il principio del sorteggio nella composizione dei due CSM sia per la componente togata, sia per quella laica.

Si dice che il motivo del sorteggio sia quello di evitare che le correnti della magistratura possano condizionare l'attività dei CSM. L'unico modo che impedirebbe questa presa delle correnti sul CSM è quindi il sorteggio. A parte il fatto che non è esattamente detto che finisca così, nel senso che il sorteggio non mette assolutamente al riparo dalla possibilità che le correnti comunque esercitino la loro influenza nel CSM rinnovato; anzi, potrebbe anche accadere che, in una sorta di eterogenesi dei fini, ci si trovi un CSM formato, per capriccio della sorte, da componenti togati che in qualche modo appartengono tutti, o nella stragrande maggioranza, a un orientamento culturale interno alla magistratura. È quindi una soluzione che si presta a queste critiche.

Tuttavia, la questione abbastanza curiosa e paradossale è che, per le scelte che investono i capi degli uffici giudiziari, e cioè per le scelte che riguardano le nomine dei capi degli uffici giudiziari, cioè i presidenti di tribunale e di corte d'appello, i procuratori della Repubblica e i procuratori generali presso le corti d'appello, si utilizzano criteri basati sulla qualità, sul merito, sulle attitudini, sulla verifica del percorso professionale. Si fa cioè una verifica accurata, perché a quei posti di presidente e capi degli uffici si ritiene debbano andare persone qualificate, dovendo svolgere un ruolo importante, ed è giusto che sia così. Devono svolgere un ruolo molto importante; sappiamo quanto conti il capo di un ufficio nell'organizzazione e, addirittura, nell'efficienza di quell'ufficio. Si sceglie allora sulla base delle qualità, del merito e della professionalità. Si fanno valutazioni accurate in base a criteri scelti.

Invece, per persone che devono andare a ricoprire un incarico - se permettete - ancora più importante e delicato, quello di membro del Consiglio superiore della magistratura, e che, tra l'altro, sono le persone che vanno poi a fare quelle scelte dei capi degli uffici e dovranno selezionare i capi degli uffici, non guardiamo al merito, alla capacità, alle attitudini e alla professionalità: le scegliamo a caso. A caso! Non so se ci si rende conto del paradosso che stiamo introducendo nella nostra Costituzione: per individuare le persone che dovranno rappresentare la magistratura e fare le scelte più importanti che riguardano la magistratura, scegliamo a caso; mentre poi per i capi degli uffici si sceglie sulla base delle qualità, dell'attitudine e del merito.

È una contraddizione che si spiega solo e solamente con la volontà di ridurre l'autorevolezza, il prestigio, la funzionalità e la capacità di rappresentanza dei Consigli superiori della magistratura. Questo è il motivo per cui questa scelta è assurda e inaccettabile.

BASSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, desidero anch'io illustrare gli emendamenti a mia prima firma all'articolo 3, nello specifico gli emendamenti 3.41, 3.66, 3.312 e 3.323.

Tutte queste proposte hanno l'obiettivo di modificare profondamente l'articolo in oggetto, perché, se venisse approvato senza correttivi, stravolgerebbe il ruolo e la natura del CSM. Come è già stato ampiamente spiegato, ne prevede infatti la scomposizione, la divisione in due Consigli separati, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri. Si tratta di una modifica di un organo costituzionale centrale che, fin dalla sua istituzione, ha rappresentato la garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Noi riteniamo che questa divisione sia un errore nel merito e un rischio sul piano dell'equilibrio costituzionale. Il Consiglio superiore - così come disegnato dai Padri costituenti - è espressione dell'unità della magistratura, che è unica nell'ordine, diversa nelle funzioni, ma coesa nel principio. Separare i Consigli significa, di fatto, rompere questa unità. Significa avviare un percorso che frammenta la magistratura, che rischia di creare due corpi autonomi, non più collegati da un

principio comune, non più in grado di condividere un'autogestione fondata sul riconoscimento reciproco e sulla coesione ordinamentale.

Come se non bastasse, la riforma non si limita a dividere, ma introduce un secondo elemento che ci preoccupa, se possibile, ancor di più: il sorteggio come modalità di selezione dei componenti togati. Lo abbiamo detto in Commissione e lo ripetiamo oggi in Aula: introdurre il sorteggio significa rinunciare alla responsabilità della scelta; significa privare il Consiglio della sua forza rappresentativa; significa scardinare l'idea stessa che chi è chiamato a giudicare, a nominare, a deliberare in materia disciplinare e di carriera debba essere selezionato sulla base del merito, della fiducia, del voto. Non si risponde al correntismo eliminando la democrazia interna. Non si migliora la qualità dell'autogoverno sottraendo ai magistrati la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Il rischio evidente è quello di avere un Consiglio più debole, meno autorevole, meno legittimato e un organo debole, in un equilibrio costituzionale così delicato, non è la soluzione, ma è un problema in più.

Per questa ragione ho presentato questi quattro emendamenti all'articolo 3, il primo per conservare l'unità del Consiglio superiore della magistratura, perché l'unità dell'organo è il riflesso dell'unità dell'ordine giudiziario, e spezzare questa unità è una ferita istituzionale; il secondo per evitare che si possa affidare a un algoritmo o alla casualità la composizione di un organo costituzionale, perché chi rappresenta i magistrati nel loro autogoverno deve essere scelto con consapevolezza, con responsabilità, non con un sorteggio; gli altri due emendamenti mirano a rafforzare il profilo ordinamentale, a chiarire il ruolo dei membri laici, a tutelare la qualità delle scelte e l'effettività del controllo reciproco.

Tutti questi interventi nascono da una convinzione: l'autogoverno della magistratura non è un problema da rimuovere, ma è un sistema da migliorare con strumenti di trasparenza, con regole nuove, ma anche con il rispetto per il ruolo costituzionale che il Consiglio ha avuto in questi decenni. Sappiamo che l'autogoverno ha avuto dei limiti. Sappiamo che il correntismo ha prodotto distorsioni. Ma sappiamo anche che la soluzione non può essere la destrutturazione. La soluzione è la riforma, non lo smantellamento. Il Consiglio superiore deve tornare a essere un organo autorevole, trasparente, efficiente, ma soprattutto capace di rappresentare e regolare una magistratura unita. Dividere il Consiglio non significa superare i problemi: significa renderli più profondi, più gravi, più difficili da governare. *(Applausi)*.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, anch'io intendo illustrare alcuni emendamenti all'articolo 3 a mia prima firma e ovviamente parto dalla ragione per cui l'articolo 3 diventa emblematico della scelta che viene operata sul Consiglio superiore della magistratura, con la sua frammentazione. Tale scelta, ovviamente, non è solo un elemento tecnico, perché tutti sappiamo che il Consiglio superiore della magistratura è il luogo emblematico, oltre che sostanziale, dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura stessa. Quella che viene operata è una scelta di divisione, quindi anche di corporativizzazione delle funzioni stesse, che poco hanno a che fare con la terzietà e con l'autonomia, ed è anche una scelta che mette in discussione il tema della rappresentatività e della rappresentanza.

Ovviamente, mettere in discussione la rappresentanza di un organismo istituzionale che propone come tema l'equilibrio dei poteri non è una scelta qualunque: è una scelta che parla della natura e della qualità della nostra democrazia - non a caso stiamo parlando di equilibrio dei poteri - e che interviene - come già altri colleghi hanno citato - dal versante sia delle elezioni che spettano al Parlamento, che delle elezioni che riguardano direttamente i magistrati.

Il Parlamento si troverebbe di fronte al fatto che dovendo - perché questo oggi stabilisce la Costituzione, prima dei vostri interventi - nominare delle persone, questo va fatto attraverso la definizione di profili con certe caratteristiche e attraverso certe maggioranze che sono definite esattamente perché il pluralismo è riconosciuto, in quanto ci deve essere una rappresentanza collettiva dell'organo parlamentare. Ovviamente il sorteggio determina che tutto ciò non sia possibile e non è la sola compilazione degli elenchi che può sostituire tutto ciò.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,32)

(*Segue* CAMUSSO). Se possibile, il problema è ancor più grave per quel che riguarda invece i due

Consigli superiori - perché così vorreste distinguerli - che riguardano i magistrati nelle diverse funzioni.

Qual è il criterio attraverso il quale, per esempio, si determinano delle possibilità di pluralità, ma di quelle pluralità che sono insite nei temi della rappresentanza? Penso, per esempio, al rapporto tra grandi tribunali e piccoli tribunali, tra territori del Nord e territori del Sud, tra le esperienze delle sezioni differenti che vi sono nell'attività della magistratura. Tutte queste cose, se si assumono i criteri della rappresentanza, vengono assorbite dal fatto che le persone si candidano e determinano una loro disponibilità sulla base di un profilo che è conosciuto e che, quindi, permette di costruire gli elementi di rappresentanza. Con il sorteggio ciò non c'è. Ho sentito fare vari esempi possibili. Per esempio, potrebbe essere costituito unicamente da uomini dentro una magistratura che sempre più, invece, ha una consistente presenza professionale femminile. Il sorteggio non ti permette di determinare, per esempio, se la composizione della magistratura, da questo punto di vista, ha o meno un elemento.

Questo è l'effetto del sorteggio, ossia di non avere alcun riconoscimento, né vincolo di rappresentanza - non è il sorteggio che propone poi un vincolo di rappresentanza - e di aumentare l'isolamento e anche la corporativizzazione di queste cose.

Penso che un Parlamento, che è esattamente un organo di rappresentanza oltreché un organo legislativo, dovrebbe porsi il tema di cosa vuol dire determinare un organo di equilibrio dei poteri e di rappresentanza di terzietà della magistratura, che non è più investito da alcuna forma di rappresentanza e, quindi, da alcun dovere di risposta alle funzioni che la stessa Costituzione gli attribuisce. *(Applausi)*.

VERINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, aggiungo anch'io alcune considerazioni a quelle fatte già negli interventi dei colleghi del Partito Democratico e di altre opposizioni.

Riflettevo su un fatto: noi pensiamo che questa riforma sia sbagliata e che, dal punto di vista politico-istituzionale, possa rappresentare una ferita per alcuni principi e contenuti importanti della Costituzione. Tuttavia, pensiamo anche che sia una riforma davvero inutile, che non risolve i veri problemi della giustizia italiana e non aiuta i magistrati a lavorare meglio nell'interesse dei cittadini, i quali vorrebbero processi giusti e di durata ragionevole, nonché uffici giudiziari che riescano a dare risposte in tempi brevi. Abbiamo una giustizia che fa acqua da tutte le parti.

Negli anni scorsi, con alcuni interventi programmati, avremmo potuto dare risposte serie, con alcune riforme di sistema che avevano avviato dei cambiamenti strutturali, che sono stati però interrotti. Voi avete preferito quest'altra strada. Questa è la responsabilità principale, accanto a quella - come dicevo - più politico-istituzionale, che fa leggere questa vostra iniziativa legislativa, che, se in buona fede, avrebbe potuto essere esercitata senza bisogno di toccare e snaturare parti importanti della Costituzione e della separazione dei poteri, ed avrebbe potuto essere adottata per legge ordinaria. Invece, avete scelto questa strada, che ha come obiettivo una sottomissione della magistratura al potere esecutivo.

Mentre dicevo questo, riflettevo su alcune cose. Nel corso del dibattito pubblico su questo tema è stato usato abusivamente il nome del giudice Falcone, attribuendo a lui, decontestualizzando e travisando certe sue affermazioni, un parere favorevole alla separazione delle carriere. Il parere favorevole non c'è mai stato: semmai, il giudice Falcone parlava di separazione delle funzioni. Egli stesso, nella sua vita, aveva svolto ruoli sia nella magistratura requirente che in quella giudicante.

Riflettevo poi su come si strumentalizzino magistrati eroi dell'antimafia: uno, appunto, è Falcone. L'altra sera, alla Camera dei deputati, assieme alla senatrice Rando, ho partecipato all'inaugurazione dell'esposizione della borsa di Paolo Borsellino. A parte che sarebbe ora che, assieme alla borsa, finalmente spuntasse fuori chi nasconde l'agenda rossa, che cela molti misteri di quegli anni. *(Applausi)*.

E con dispiacere dico quanto segue. È bene, ovviamente, onorare i martiri antimafia. È bene ricordare e onorare chi ha lasciato la vita per tutti noi. E colgo l'occasione per associarmi anch'io, oggi, alle parole del presidente Mattarella, che ha ricordato che il 3 luglio del 1975 ci fu il primo giudice ammazzato dalla 'ndrangheta in Calabria: il giudice Francesco Ferlaino, il quale aveva scoperchiato i traffici della 'ndrangheta che in quegli anni si stava consolidando. Oggi ricorre l'anniversario e rendiamo omaggio anche a lui.

Io dico, però, al Governo, alla maggioranza, al presidente del Consiglio Meloni, che è bene onorare quei caduti, è bene onorare quei magistrati antimafia. Ma, per essere veramente coerenti con quei valori e con quei sacrifici, mentre si onorano, bisognerebbe non smantellare i presidi antimafia, non smantellare i presidi di legalità, non indebolire la lotta alla corruzione, non favorire i subappalti e la penetrazione nell'economia legale delle associazioni mafiose, non allentare i controlli antimafia, come avete tentato di fare anche su opere importanti come il Ponte sullo stretto di Messina, e non attaccare dalla mattina alla sera la magistratura che con le sentenze, nei termini dovuti, con la partecipazione nella formazione delle leggi, dando pareri e suggerendo indirizzi, fa semplicemente il suo dovere.
Onorare i martiri antimafia significa essere coerenti e questa riforma è l'esatto contrario della coerenza. *(Applausi)*.
*FINA *(PD-IDP)*. Signora Presidente, siamo all'articolo che possiamo individuare come il cuore della riforma e allora io vorrei stare un po' al cuore della questione.
Noi ci occupiamo di leggi e le leggi dovrebbero rispondere a un'urgenza. Non si muovono nel vuoto. Soprattutto quando sono leggi di riforma fondamentale, l'urgenza a cui rispondono è l'origine delle cose che non funzionano. Io mi sono interrogato, guardando tutte e tre le leggi che voi stessi avete definito come il patto che tiene insieme i tre partiti della maggioranza, su qual è l'urgenza per ognuna.
Noi abbiamo ragionato molto di premierato, eppure in questi quasi tre anni di esperienza parlamentare (per me, per molti di voi più anni), abbiamo osservato quanto poco pesa il Parlamento nella definizione delle leggi e quanto è pesante invece la presenza del Governo nella loro elaborazione e nella loro discussione. Sentiamo persino l'imbarazzo in Commissione quando chiediamo un parere: lo attendiamo e il rappresentante del Governo che è in Commissione lo chiede magari agli uffici di un altro Ministero e qualcuno svogliato gli deve rispondere che alla fine il parere è negativo, perché è negativo in modo tautologico.
Quindi, qual è l'urgenza di dare più potere al Presidente del Consiglio? Qual è l'urgenza dell'autonomia differenziata? Noi abbiamo osservato i limiti del regionalismo in questo tempo, abbiamo ragionato su quanto il tema dell'autonomia debba essere figlio di una riflessione di carattere generale, di equilibri che vanno vestiti intorno ai bisogni delle persone e dei territori. A me pare che non ci sia un'urgenza che parta dai problemi concreti delle persone. La definirei più la volontà di evocare simboli e miti. Il premierato è l'evocazione di un simbolo, di un mito: quello del capo, in particolare il capo solitario, quello che combatte contro tutti, *from zero to hero*, da zero a eroe, da *underdog* a Presidente del Consiglio, che pure però è circondata da nemici che da tutte le parti le impedirebbero di fare quello che il popolo le ha richiesto. L'autonomia differenziata è il simbolo, il mito - tutto sommato - della secessione, ma non tanto e solo per rievocare le radici di uno dei partiti più antichi presenti oggi in quest'Aula, ma anche proprio per quella diffidenza profonda nei confronti dello Stato che noi italiani ci portiamo dietro, perché siamo uno Stato giovane che non supera ancora la diffidenza originaria, a differenza di altri. Quindi, semmai, è un mito antinazionale.
Qual è l'urgenza di questa riforma? Basterebbero i numeri. Naturalmente abbiamo fatto tante osservazioni per provare a trasferire la preoccupazione di manomettere equilibri, ma il tema è semplice: lo 0,2 per cento dei magistrati di questo Paese ha chiesto di passare da giudici a pm; lo 0,8 da pm a giudici. Su 12.000 stiamo parlando di circa 20 e 80 persone. Qual è l'urgenza? Stiamo parlando dei problemi della giustizia, dei tempi, del carcere? No, anche qui c'è una evocazione mitica, c'è l'vocazione mitica della diffidenza verso un giudice da una parte della società. Attenzione, la direi così. Il senatore Verducci si è lamentato dell'assenza del ministro Nordio. Io qui avrei preferito la presenza del ministro Giuli, in particolare quando dice cose del tutto incomprensibili. Direbbe il poeta «non c'è niente da capire», perché lì, in quel «non c'è niente da capire» ci sono più risposte o non risposte di quelle che noi vi chiediamo.
Oppure, se volete, vorrei farvi osservare una torsione. Sì, è vero, sono stati evocati più volte la mafia, Falcone, Borsellino. Mi sono chiesto: com'è che ho la sensazione che quando si parla di toghe voi le individuate come nemici o avversari, comunque con diffidenza, mentre invece mitizzate la divisa? Nella mia esperienza la toga e la divisa giocano nella stessa squadra. Pensavo a Falcone a Borsellino, ma anche agli agenti di scorta che erano in divisa: Schifani, Montinaro, Loi, Catalano, oppure a Ninni

Cassarà, il vice questore. Parlo di eroi uccisi dalla mafia: penso a Giuseppe Montana, a Giuseppe Montalto, carabiniere uno e commissario della squadra mobile l'altro. Com'è che riuscite a distinguerli nella vostra testa? Probabilmente perché, come abbiamo visto nei quasi cento nuovi reati che abbiamo introdotto in questi tre anni, se il nemico è una persona che non ha potere e che magari è povero, allora è giusto fare la faccia dura, è giusto essere forti.

Se invece il giudice persegue una persona che magari mette insieme potere e danaro, allora si ha la diffidenza verso quel giudice.

PRESIDENTE. Devo invitarla a concludere.

FINA *(PD-IDP)*. Chiudo, Presidente.

Allora si vuole cavalcare l'idea di una doppia legge: una legge per i forti e una legge per i deboli. Il simbolo è Elon Musk, che quando dice di fare uso di droghe pesanti viene ospitato con tutti gli onori ad Atreju, però noi perseguiamo coloro che magari fanno uso di droghe leggere e li vorremmo in carcere; quando fa uso della gestazione per altri (GPA) non è un criminale universale, ma addirittura la presidente Meloni chiede di essere premiata da lui. *(Applausi)* Eppure noi dovremmo perseguirlo, per tutto l'universo, anche su Marte. Siete garantisti con i ricchi e i potenti, e giustizialisti con i poveri. Avrete un referendum che è una vendetta della politica.

Chiudo davvero, Presidente. C'è solo il rischio che tutto questo faccia cadere la maschera. Siete arrivati qui come quelli che rappresentavano i più deboli contro l'establishment. Vi presenterete alla fine come l'establishment contro i più deboli. E io so che anche molti di destra qui vivono questo disagio, perché questa contraddizione che avete dovuto pagare in un patto di maggioranza la vivete personalmente con la vostra cultura politica. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Infatti l'abbiamo invitato a concludere. Senatore De Carlo, io cerco di non interrompere ed invito a concludere, da qualsiasi parte arrivi l'intervento. *(Commenti).* Infatti, faccio io e sto anche spiegando i motivi, come e perché faccio io.

DELRIO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, siamo a discutere di questa riforma, nella sua parte che riguarda la divisione del CSM. Abbiamo visto con grande sorpresa l'introduzione del meccanismo del sorteggio. Quindi, ci siamo stupiti e abbiamo pensato che finalmente lo Stato non ragiona più sulla competenza, sulla scelta e così via, ma si affida allo Spirito Santo. È un'introduzione nuova nella legislazione, già frequentata dagli apostoli per sostituire Giuda, che era - come sapete - il traditore di Gesù: per sostituire Giuda e ricomporre il numero dodici, che è un numero sacro per le radici giudaico-cristiane a cui molti di noi si ispirano, si ricorse a un sorteggio, appunto affidandosi allo Spirito Santo.

Credo che forse noi avevamo altri mezzi per comporre e far funzionare la giustizia e il Consiglio superiore della magistratura. La magistratura costituisce infatti un ordine autonomo e indipendente da tutti gli altri poteri, per cui il Consiglio superiore della magistratura rappresenta da questo punto di vista una previsione dell'articolo 104 della Costituzione. Quindi, è una cosa molto seria e molto importante, che attiene non tanto alla speranza di poter sorteggiare qualcuno di competente, quanto alla certezza di avere qualcuno che sa applicare la Costituzione, che la sa far rispettare, che sa far funzionare un organo di autogoverno della magistratura.

Queste erano le cose su cui dovevamo confrontarci. Addirittura questo sorteggio è previsto non solo per i togati, ma addirittura per i laici. Quindi non solo invochiamo lo Spirito Santo, ma credo che invochiamo anche tutti i santi del Paradiso per poterci proteggere da qualche inconveniente o da qualche inghippo. Questo è un segnale di come la discussione su questa riforma sia stata impoverita e improvvisata, di come ci siamo fatti guidare più dalla fretta che dalla ponderazione, più dall'ansia di rispondere a qualche titolo di giornale che dalla serietà del confronto e da una serie di valutazioni che potevano essere considerate insieme, noi e voi, cari amici della maggioranza.

Al di là della fede che ognuno di noi ha nel caso o nello Spirito Santo, forse poteva essere questa l'occasione per dare al Paese l'idea che si rifugge un tentativo di riforma tanto per fare e si persegue, invece, un obiettivo di riforma per far funzionare meglio il nostro sistema giudiziario.

Credo pertanto che questa sia l'ennesima dimostrazione - per come è l'impianto generale sulla separazione delle carriere - che non si sono voluti vedere i reali problemi di funzionamento degli organismi, i reali problemi di applicazione e di realizzazione delle previsioni costituzionali, ma si è

voluto piuttosto perseguire una specie di quadro ideologico. Come direbbe la filosofia, si è perseguito un disegno ideologico più che fenomenologico. In sostanza, più che osservare i fenomeni come si sono concretizzati nel corso di questi decenni, quali tipi di patologie e di inconvenienti possono avere creato; invece di avere un approccio pragmatico costituzionale, capace di inquadrare realmente i problemi della giustizia, si è preferito ancora una volta avere un approccio ideologico e invitare la nostra Nazione, la nostra Patria, ad abbracciare una tesi che polarizza e che, polarizzando, omette gli interessi reali degli italiani. *(Applausi)*.

FRANCESCHELLI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, io partirei da un'analisi delle funzioni del CSM, che, nella sua forma attuale, si occupa delle assunzioni, delle assegnazioni e dei trasferimenti, del conferimento di funzioni e delle valutazioni disciplinari e valuta le professionalità dei magistrati. Si tratta di attività e competenze che nascono in capo a questo organo per garantirne l'autonomia e l'indipendenza, nel rispetto del principio cardine della separazione dei poteri. Sono funzioni essenziali per il buon andamento della magistratura.

Poi, come sempre avviene in ogni organismo, ci possono essere delle sbavature e dei momenti in cui le decisioni vengono non condivise e quant'altro; certamente, però, noi non dobbiamo guardare alle singole situazioni, ma ad una valutazione d'insieme. La nostra Carta costituzionale prevede dei principi cardine che siamo chiamati a rispettare nell'interesse della Costituzione stessa: l'autonomia, l'indipendenza, la separazione delle funzioni, che oggi si vogliono dividere attraverso una vera e propria separazione delle carriere tra gli organismi inquirenti e quelli giudicanti.

Del pari ci dimentichiamo della volontà che vogliamo perseguire con questo provvedimento. Come è stato detto da molti miei colleghi, questo disegno di legge costituzionale tutto ha come obiettivo, tranne quello di rendere migliore il funzionamento della giustizia. Esso persegue uno scopo che non è nobile, quello di assoggettare un potere rispetto alla stessa politica, mettendone a rischio l'imparzialità nello svolgere le sue funzioni.

Oggi ci troviamo ad affrontare un tema che nella realtà dei fatti non interessa ai nostri cittadini, i quali hanno bisogno di una giustizia veloce (penso alle nostre imprese, alle nostre pubbliche amministrazioni e quant'altro). A fronte di tutti questi interventi, non si pensa alla stabilizzazione del personale dell'ufficio del processo. Oggi solo un terzo del personale è stabilizzato; si tratta di donne e uomini che lavorano all'interno degli uffici e che nel corso degli anni hanno acquisito una grande professionalità. Rispetto ad essi oggi c'è un'incertezza sul futuro lavorativo, che produce in loro certamente apprensione, ma soprattutto una forte preoccupazione nel sistema della giustizia, perché indebolire una macchina amministrativa, come l'attuale macchina della giustizia, senza darle le giuste certezze per quanto attiene il personale e chi la deve far funzionare, diventa un elemento estremamente complicato, grave e preoccupante nel suo insieme.

Forse risponde a quello che è il disegno generale volto ad indebolire questa funzione perché, come hanno detto bene i miei colleghi, c'è comunque la volontà di assoggettare degli organismi ad una volontà non propriamente nobile.

Oggi noi siamo qui, pensando anche a tutta la polizia giudiziaria e a tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di indagine e nell'interesse della giustizia stessa; figure di cui i numeri ci rivelano una carenza di circa 25.000 unità. Per non pensare al tema delle carenze nella digitalizzazione e nell'ammodernamento dell'edilizia giudiziaria, come ho avuto modo di dire anche negli interventi precedenti.

Dovremmo lavorare anche per rendere la giustizia più prossima e non distante e lontana. Questo certamente anche con una rivalutazione delle funzioni dei vari tribunali, ragionando soprattutto in termini di rivalutazione delle decisioni assunte circa la chiusura di molti presidi sui territori, che hanno riguardato i giudici di pace e i tribunali.

Dovremmo insomma pensare a ben altre cose per far funzionare la giustizia che non alla separazione delle carriere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Musolino di intervenire successivamente sul complesso degli emendamenti, perché ho un ordine che prevede che adesso ci sarebbe il senatore Marton. Come sempre, se ci sono delle richieste di cambio, cerchiamo di venire incontro. *(Commenti)*. Lo so, senatore

De Carlo, in realtà è il collaboratore della Presidenza in assoluto.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori; mancando solamente tre minuti, non riuscirei a procedere con l'illustrazione compiutamente. Inoltre dovrebbe intervenire la senatrice Gaudiano.

PRESIDENTE. Senatore Marton, sui tre minuti ha assolutamente ragione. Io sto seguendo un ordine; se deve essere aggiornato, magari poi lo fate pervenire agli uffici.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(1452) ***MALAN ed altri. - Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali*** *(Relazione orale)* **(ore 12,59)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1452.

Il relatore, senatore Balboni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BALBONI, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1452, a prima firma del senatore Malan, come risultante dalle modifiche apportate in Commissione, reca, tra l'altro, modifica all'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali.

Nello specifico, l'articolo 1, nel testo modificato in Commissione, prevede, al comma 1, che il numero dei consiglieri regionali non debba essere modificato qualora la variazione demografica in diminuzione sia contenuta entro il 5 per cento rispetto alle soglie previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011: 20 per le Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti; 30 per le Regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti; 40 per le Regioni con popolazione fino a 4 milioni di abitanti; 50 per le Regioni con popolazione fino a 6 milioni di abitanti; 70 per le Regioni con popolazione fino a 8 milioni di abitanti; 80 per le Regioni con popolazione superiore a 8 milioni di abitanti.

Il comma 1 interviene poi sulla disciplina relativa al numero massimo degli assessori regionali, consentendo sia alle Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti, sia a quelle con popolazione fino a 2 milioni di abitanti di incrementare fino a due unità il numero massimo degli assessori, mantenendo comunque invariato il principio generale di proporzionalità rispetto al numero dei consiglieri stabilito dal medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. Tale principio prevede infatti che il numero massimo degli assessori sia pari o inferiore a un quinto del numero dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Si precisa altresì che il Presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei consiglieri regionali ai fini di questo calcolo.

Ai sensi del comma 2, inserito nel corso dell'esame in Commissione, ferme restando le discipline regionali, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai Gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere.

Il comma 3 attribuisce alle Regioni, nell'ambito della loro autonomia statutaria legislativa, la facoltà di adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Infine, l'articolo 2, aggiunto nel corso dell'esame in Commissione, dispone l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013 in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo

politico di livello regionale e locale.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare in discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BALBONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

FERRO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Non essendo stati presentanti sull'articolo 2 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 2.100, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame è apparentemente innocuo in quanto sembrerebbe semplicemente volto a razionalizzare le regole sulla composizione dei Consigli regionali e a garantire una stabilità nel suo numero che non sia soggetta alla fluttuazione della popolazione residente nella Regione. Si stabilisce pertanto un limite al di sotto del quale non ci saranno variazioni nelle composizioni del Consiglio regionale.

Astrattamente è una disposizione neutra, come ho detto all'inizio, ma sostanzialmente incarna in sé, come sempre, lo spirito di questo Governo nel momento in cui si decide di intervenire in questo modo su normative che avrebbero bisogno effettivamente di una revisione più articolata, pensata e meditata e anche con un maggior coinvolgimento delle altre forze politiche.

Dicasi lo stesso per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1, che prevede la possibilità per le Regioni con numero di abitanti tra uno e due milioni di aumentare fino a due unità il numero dei consiglieri regionali. Anche in questo caso si tratta di una disposizione apparentemente neutra, ma che finisce per incidere su una materia, che è quella della rappresentatività, non soltanto della rappresentanza, degli elettori nell'ambito dei Consigli regionali.

Dico questo perché quando si interviene sempre a colpi di decreti-legge o di provvedimenti che vengono portati in questo modo in Aula si finisce per dare l'idea di attuare un metodo legislativo a macchia di leopardo: si inseriscono qua e là provvedimenti apparentemente semplici, ma che invece sono capaci di introdurre modifiche importanti, quale quella che è stata votata in Commissione sull'eliminazione dell'obbligo di raccolta delle firme per i partiti che abbiano una rappresentanza all'interno di una delle due Camere.

In questo, come ci ha avvisato lo stesso ministro Calderoli nell'esprimere il parere, c'è il timore di sollevare un conflitto di attribuzione, perché è una normativa specificatamente devoluta alle Regioni. Che se ne voglia occupare il Parlamento nazionale nell'imminenza delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali, desta non dico preoccupazione, ma certamente denota un interesse che possiamo definire un po' particolaristico. Perché non mettere mano in maniera integrale, ordinata e sistemica alla normativa? Perché delegare sempre a provvedimenti *ad hoc* l'introduzione di regole e deroghe? È vero

che una disposizione di tal fatta esiste in alcune Regioni, ma non esiste in altre, quindi si va normando una fattispecie che è di specifica competenza delle Regioni. Ciò denota, come sempre, un'incoerenza da parte di questo Governo che, da un lato, predica l'autonomia, l'indipendenza delle Regioni e la capacità di legiferare autonomamente sulle materie di loro competenza - e questa è una materia di loro competenza - e dall'altro fa interventi centralistici *(Applausi)* che sopperiscono a interessi che, se non di parte, certamente rappresentano però espressioni di partiti più piccoli che hanno necessità anche in questo modo di garantirsi la partecipazione alle elezioni.

Allora lo dobbiamo dire: che valga per tutti o non valga per nessuno. Ma che valga per tutti con il coinvolgimento delle Regioni, non con interventi calati dall'alto, che sono sempre e comunque espressione di questa visione centralistica che il Governo Meloni continua ad attuare e a perpetuare, a dispetto di ciò che dichiara quando parla dell'autonomia differenziata.

Da ultimo, c'è un provvedimento che certamente non soddisfa i criteri necessari ai quali una norma deve ispirarsi, che sono quelli della generalità e dell'astrattezza, ed è l'abrogazione finale dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013. Entriamo nel campo, più che minato, del tema delle inconferibilità e delle incompatibilità per coloro che hanno svolto cariche elettive nel momento in cui devono essere nominati all'interno di enti pubblici che sono controllati da quegli stessi organismi politici dai quali loro sono fuoriusciti.

Questa era una legge che, quando è stata approvata, in qualche modo voleva segnare finalmente un argine alle cosiddette porte girevoli. Si chiamava proprio disposizione contro le porte girevoli, cioè in riferimento ai fuoriusciti della politica che andavano negli organi controllati da quella stessa politica, per cui svestivano i panni e l'abito del controllore ed assumevano quello del controllato. Si raccomandava e si prevedeva un periodo cosiddetto di raffreddamento: vi si può certamente andare, ma non immediatamente, perché evidentemente, nella continuità amministrativa e gestionale, se prima si veste il ruolo del controllore e poi si va a vestire quello del controllato, va da sé che quantomeno un sospetto di conflitto di interesse c'è. Sospetto inteso non sulla persona, ma proprio sulla perpetuazione politica del ruolo, perché non si garantisce così il controllo, non si garantisce la trasparenza del controllo.

Invece, quasi con un abile colpo di penna, in Commissione è stato presentato un emendamento che ha semplicemente depennato il decreto legislativo senza dibattito, senza approfondimento, senza neanche comprendere la profondità di questa norma, la *ratio* che la sottende e il motivo per cui all'epoca venne promulgata. Esce fuori dal nostro ordinamento giuridico ed è abrogata.

Si elimina così quella che forse era una norma di civiltà giuridica, per la quale potevamo dirci anche un po' all'avanguardia o quantomeno conformi agli strumenti di controllo degli altri Paesi democratici. In sostanza, si continua a perpetuare una sorta di attaccamento alle posizioni di potere, che finiscono per non avere mai un intervallo, un momento di cessazione della carica, con un raffreddamento necessario a rivestire altri incarichi che vanno oltre la posizione individualistica.

Si era già tentato di introdurre questa norma in un altro provvedimento e si tenta di perpetuarla oltre la posizione personale, perché espressione di una visione del potere per la quale, purtroppo, in Italia sembriamo sempre troppo attaccati alle poltrone e incapaci di comprendere che, nell'avvicendamento, va dato anche il tempo per maturare uno stop e una ripresa.

La politica è un esercizio bellissimo di partecipazione democratica, ma, proprio perché è un esercizio di partecipazione democratica, deve fare i conti con gli strumenti e i requisiti della trasparenza e della legalità; strumenti che si attuano soltanto quando c'è un controllo oggettivo, quale quello previsto con la norma che è stata abrogata, e si garantisce un intervallo temporale, che serve appunto a raffreddare: non perché il politico di turno si sia comportato male o abbia necessità di garantire il suo operato da politico, ma proprio per garantire che questo esercizio democratico sia al di sopra di qualsiasi possibile dubbio, conflitto di interesse o anche sospetto.

Dare tempo significa semplicemente che quelli bravi, quelli capaci, quelli che si sono distinti nella politica rappresentativa possono anche diventare amministratori e che lo fanno con la garanzia di non avere nulla di personale da difendere, da rappresentare, da continuare. Pertanto, questa norma è l'ennesimo strumento attraverso il quale lo Stato, il Governo, interviene in maniera brutale, secca, con

un colpo di penna, a eliminare un principio per il quale, invece, io ritengo che avessimo raggiunto una grande conquista di civiltà giuridica, soprattutto di trasparenza nella gestione della cosa pubblica.

Poi, c'è da fare un discorso finale, signora Presidente, su questo tipo di normativa - mi avvio alla conclusione - e dire che oltre a questo è in discussione, sempre in 1a Commissione affari costituzionali, un altro disegno di legge relativo all'introduzione del ballottaggio al 40 per cento per le elezioni dei sindaci nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti. Non anticipo quello che diremo in quella discussione, perché non è questa la sede, ma è necessario che anche qui si faccia una riflessione. Si continuano ad adottare norme che modificano gli strumenti elettivi per i Comuni, per gli enti territoriali e per le Regioni, attuando quella che di fatto è una riforma vera e propria in materia elettorale che, invece di essere presentata come una legge di riforma elettorale, viene presentata con… *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Il mio timer è attivo, non so come mai.

MUSOLINO *(IV-C-RE)*. C'è un boicottaggio. Invece di attuare - concludo veramente - una riforma con un testo argomentato, articolato, studiato e sistematico sulla materia elettorale, la si attua con piccoli provvedimenti, apparentemente innocui e banali, che - come vedete - modificano i principi fondamentali della democrazia e della rappresentatività.

È per queste ragioni, rinviando al prosieguo, negli altri provvedimenti, riflessioni anche più articolate, che su questo testo Italia Viva- Il Centro-Renew Europe esprime il proprio voto di astensione. *(Applausi)*.

GELMINI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI *(Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP)*. Signora Presidente, con questo disegno di legge si interviene in maniera chirurgica, ma razionale, sulla norma generale che stabilisce la composizione numerica dei consiglieri regionali.

Si va a modificare l'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, che era rubricato «Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità». Eravamo - mi pare di poterlo ricordare - in tempi difficili per le finanze pubbliche, ma anche sotto l'assedio, oltre che dello spread, anche di una certa antipolitica e di populismo, per cui si decise di sottrarre la competenza sul numero e sulla composizione dei Consigli regionali alle Regioni e di mettere mano a un taglio significativo del numero dei consiglieri a livello nazionale. Si decise anche di dividere le Regioni per fasce sulla base del numero degli abitanti. Ecco dunque che le Regioni piccolissime, quelle fino a un milione di abitanti, avrebbero dovuto conformarsi ad un numero massimo di 20 consiglieri. Queste norme, peraltro, che divisero le Regioni per fasce, non hanno avuto effetto per le Regioni a Statuto speciale, a cui la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto di autodeterminarsi il numero dei consiglieri.

Quindi, che cosa è accaduto dopo? Che cosa ha reso necessario questo intervento? La riduzione progressiva del numero di abitanti, per cui le Regioni, di fronte ad una riduzione anche poco rilevante del numero di abitanti, si sono trovate a passare da una fascia all'altra e questo con un'ulteriore riduzione del numero dei consiglieri regionali. Ovviamente, alla riduzione del numero dei consiglieri si accompagna anche la necessità di una revisione della norma elettorale, con l'adeguamento conseguente dello Statuto: tutte cose che si possono rendere necessarie anche - ripeto - per una flessione modesta di abitanti. Peraltro, la riduzione della popolazione non significa anche riduzione del numero dei Comuni, delle Province o delle ASL, per cui ci si trova con un assetto istituzionale invariato, anche a fronte di una riduzione poco significativa del numero degli abitanti, e invece una riduzione ulteriore del numero dei consiglieri, con una difficoltà nel funzionamento delle Commissioni.

Dunque, se per un attimo usciamo dall'antipolitica di quei tempi, evitiamo di entrare in quella di questi tempi e ci manteniamo in una logica razionale, mi pare corretto affermare quello che viene stabilito con questo disegno di legge, cioè che a fronte di una flessione modesta della popolazione entro certi limiti (è stato stabilito il 5 per cento), quella flessione non comporta effetti immediati di modifica del numero dei consiglieri. Non si passa cioè ad una fascia inferiore per pochi abitanti.

Il poco tempo a disposizione non mi consente di svolgere un ragionamento attorno al sistema degli enti

locali. Quello che mi permetto di sottolineare è che non c'è stato il tempo per una riflessione approfondita sulla questione delle fasce, che avrebbe potuto comportare un aggiustamento anche per diverse Regioni. Mi auguro solamente che in futuro ci sia la possibilità quantomeno di ritornare al sistema elettivo delle Province, perché oggi non abbiamo solo un problema di funzionamento nelle Regioni di prima fascia rispetto al numero dei consiglieri e degli assessori, ma c'è anche un problema di funzionamento delle Province, quindi mi auguro che presto si torni alla realtà, non alla legge Delrio ma al suo superamento, perché da quel sostanziale depotenziamento delle Province c'è stato solo un danno per i nostri territori.

Per tutte queste ragioni, il Gruppo Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare voterà a favore di questo provvedimento. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, intervengo per annunciare subito il voto di astensione da parte di Alleanza Verdi e Sinistra, motivato dal fatto che assistiamo con frequenza a provvedimenti che introducono modifiche estemporanee ed improvvisate su materie in realtà molto delicate (poi tornerò sul punto), che vengono portate in Parlamento solo per ragioni di convenienze di maggioranza: quando c'è l'accordo della maggioranza su un tema, allora si porta il provvedimento in discussione.

Il provvedimento in esame interviene su una materia molto delicata e lo fa senza affrontare la questione in modo compiuto ed organico, apportando soltanto modifiche qua e là. Ci sembra apprezzabile, ad esempio, il ragionamento, con il quale siamo sempre stati d'accordo, secondo cui non bisogna ridurre la rappresentanza, ma aumentarla. Siamo quindi d'accordo nell'andare in questa direzione. Viene stabilito il calcolo del numero massimo degli assessori regionali, perché c'è una disparità. Viene inoltre stabilito di conteggiare anche il Presidente della Giunta regionale nel numero dei consiglieri, visto che ogni Regione ha ovviamente diverse impostazioni. Si mette quindi fine, in sostanza, alla logica dell'ognuno fa da sé.

Tuttavia, vorrei sottolineare un fatto. Ad esempio, nelle Regioni che sono sotto al milione di abitanti, come Umbria, Molise e Basilicata, il numero massimo di consiglieri da eleggere è venti. Quando penso che la Regione è stata riconosciuta (poi possiamo discutere se era giusto o sbagliato), quando penso al fatto che il mio capoluogo di provincia ha 50.000 abitanti con 32 consiglieri, credo che oggettivamente tra di noi qualche discussione dobbiamo farla. Anche i Comuni di 15.000 abitanti hanno 20-24 consiglieri. Se però il numero di assessori è un quinto rispetto al numero dei consiglieri, capite bene che qualche incongruenza di gestione c'è. Perché succedono queste cose? Perché si fanno le parzialità, ossia si interviene qua e là a seconda dell'esigenza, anziché affrontare in modo organico questo tema. Noi non capiamo perché si sia deciso di respingere un emendamento che abbiamo presentato con cui per queste tre Regioni proponevamo di fissare il numero di 30 consiglieri. Questo emendamento - ripeto - è stato respinto. Come si dice, le cose così non è che vanno proprio bene.

Insomma, siamo di fronte al fatto che molto spesso succede che questa maggioranza arriva con un accordo al suo interno. L'accordo era quello di evitare che cambiasse il numero dei consiglieri a seconda delle oscillazioni al di sopra o al di sotto di una soglia (ad esempio dei 4 milioni di abitanti), che ha un senso da questo punto di vista; però si fa l'accordo, lo si blinda e non si affrontano i temi nella loro interezza. Reputo quindi necessario che su questi temi si faccia una discussione un po' più approfondita, che renda giustizia anche alle cose che ho cercato di sollevare, perché le incongruenze sono rimaste ed è necessario trovare una soluzione.

Infine voglio sottolineare un'altra incongruenza: il fatto che ogni Regione ha un proprio sistema elettorale. Non esiste in nessun Paese al mondo che ognuno faccia da sé. Ogni Regione ha il proprio sistema elettorale; anche su queste cose credo che sia giunto il momento di fare qualche riflessione e di trovare delle soluzioni che, dalle Alpi alla Sicilia, abbiano un modo di procedere uguale. *(Applausi)*.

DAMIANI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, Governo, colleghi senatori, inizio con un ringraziamento al mio Gruppo parlamentare e al presidente Gasparri, che ha condiviso con me in questi mesi questa

proposta di modifica di un articolo del decreto-legge n. 138 del 2011. Un ringraziamento va ai Capigruppo di maggioranza del centrodestra, che, attraverso la riscrittura del disegno di legge, hanno condiviso anche loro questa modifica; c'è stata una condivisione di massima da parte di tutti i Gruppi parlamentari. Un ringraziamento anche alla 1a Commissione e al presidente Balboni, che in queste settimane ha lavorato per arrivare all'obiettivo di condividere insieme una modifica chirurgica che non altera assolutamente il decreto-legge n. 138 del 2011, che è intervenuto in un momento storico particolare del Paese. Voglio ricordare che in quel momento si rese necessario dal punto di vista economico (con lo spread a 600 punti), ingabbiando in una norma rigida le Regioni per quanto riguarda la composizione.

Oggi rendiamo questa norma dinamica, ma soprattutto diamo risposta a un tema che un po' tutti abbiamo invocato in quest'Aula, quello della rappresentatività democratica degli organi, con la possibilità anche che tutti i territori e i gruppi politici possano essere rappresentati. Con questa norma rendiamo un po' più elastici i criteri della norma stessa. Come dicevo, le condizioni sono cambiate e sono diverse; ecco perché oggi adottiamo questo provvedimento.

Vorrei rispondere a qualche polemica nata in questi giorni sulla stampa: non stiamo aumentando il numero dei consiglieri. Questa norma viene infatti approvata ad invarianza finanziaria e non comporta oneri per la finanza pubblica. Questo è un passaggio importante.

Per il resto vorrei sottolineare come, oltre alla condivisione da parte di tutti i Gruppi politici, l'unica memoria che abbiamo ricevuto e che approfondiva il testo ci abbia detto quanto oggi il ruolo dei consigli regionali sia importante. Poc'anzi il senatore Magni ci diceva che ci sono delle assemblee regionali che hanno un numero esiguo di componenti per svolgere le proprie funzioni. Bisognerà sicuramente tornare successivamente sul merito della questione. Queste proposte - come leggiamo nella memoria stessa - si muovono in una prospettiva di rafforzamento della composizione degli organi regionali, che, come ricordiamo, svolgono funzioni legislative ed esecutive. È per questo che esprimo, a nome di mio Gruppo parlamentare, un voto favorevole. *(Applausi)*.

Come ricordiamo, tali organi svolgono funzioni legislative ed esecutive ed è per questo, Presidente, che esprimo a nome del mio Gruppo parlamentare, un voto favorevole. *(Applausi)*.

CATALDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signora Presidente, il provvedimento al nostro esame nasce da un principio tutto sommato condivisibile, quello cioè di stabilizzare il numero dei consiglieri regionali a fronte di possibili variazioni minimali della popolazione. Il provvedimento introduce quindi una maggiore flessibilità contenuta nella percentuale del 5 per cento.

Non possiamo accettare però che con la scusa di aver fatto qualcosa di buono, di aver proposto una norma di buon senso, si vadano poi a riaprire temi relativi a norme di altrettanto buon senso che dovremmo ormai considerare acquisite. Nel provvedimento in esame, infatti, è stato riaperto il tema dei politici riciclati. Una norma che risale al 2013 fa sì che un ex assessore o un ex consigliere regionale che non sono stati rieletti perché non hanno avuto la fiducia dei cittadini debbano aspettare almeno due anni per poter ricoprire, ad esempio, un ruolo in una società partecipata. Questa norma non era stata messa in discussione, però è spuntato un emendamento della Lega che, invece, vuole cancellare quella norma per ripristinare quello che una volta si chiamava il paracadute del consigliere regionale o dell'assessore uscente. Si tratta in realtà di una norma di buon senso. I cittadini non si sono trovati soddisfatti, non li hanno votati un'altra volta. Era un sistema che veniva chiamato delle porte girevoli e che io chiamerei delle poltrone girevoli; sei assessore, di punto in bianco non lo sei più, ma ti ritrovi ad amministrare un ente comunque di rilevanza pubblica.

Non possiamo condividere questo principio e oltretutto non siamo d'accordo neanche su un'altra scelta, sulla quale potevamo essere parzialmente d'accordo. L'aumento indiscriminato degli assessori fino a due che si prevede per le Regioni più piccole ci lascia un po' perplessi, soprattutto perché il poco tempo che questo provvedimento è stato in Commissione non ci ha consentito di capire quali sono le reali necessità di questo aumento.

Oltretutto, guardando anche i numeri, ci sono Regioni molto piccole che non sembra abbiano problemi

ad essere amministrate. Ad esempio il Molise, con 288.000 abitanti, ha sette assessori regionali; le Marche - la mia Regione - con quasi un milione e mezzo di abitanti, hanno lo stesso numero di assessori regionali. Abbiamo un rapporto di un assessore ogni 41.000 abitanti, contro un assessore ogni 214.000 abitanti nelle Marche.

Credo che forse anche in questo caso sarebbe stato opportuno, ma non è stato fatto, avere un più di tempo da dedicare alle audizioni, senza avere la presunzione di essere tuttologi. Abbiamo soltanto acquisito dei contributi scritti e siamo andati avanti con una fretta tale che non ci ha consentito di maturare un testo più condiviso.

Fermo restando che condividiamo la norma di partenza e di buon senso, non ci piace il fatto che essa sia stata trasformata in qualcosa di più e per queste ragioni il voto del MoVimento 5 Stelle sarà contrario. *(Applausi)*.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di modifica dell'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, emanato in un periodo di spending review, i cui danni oggi rileviamo in diversi ambiti, risponde alle necessità di una profonda riflessione sulle funzionalità delle autonomie regionali, sulla rappresentatività democratica e sul giusto equilibrio tra l'esigenza di contenimento della spesa pubblica e la necessità di un'adeguata operatività degli organi regionali.

Il criterio contenuto nel decreto-legge n. 138 del 2011, che determina in modo rigido il numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, rischia di alterare in modo significativo la rappresentanza istituzionale e l'efficacia delle funzioni amministrative.

La modifica che a breve andremo a votare introduce un margine di tolleranza sulle soglie demografiche del citato decreto-legge e consente un lieve ampliamento del numero massimo degli assessori regionali per le Regioni demograficamente più piccole, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Questa è una possibilità e non un obbligo per le Regioni.

Ringrazio i colleghi per il lavoro svolto nelle Commissioni, perché ritengo che con il voto odierno daremo un reale supporto alle Regioni più piccole, con la consapevolezza che la complessità delle funzioni regionali, specialmente nei settori critici e strategici come sanità, ambiente, trasporti e sviluppo territoriale, non può essere misurata con un semplice calcolo basato solo su un rigido dato demografico.

Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo della Lega. *(Applausi)*.

PARRINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, il nostro giudizio sul provvedimento in esame è parzialmente positivo e ci porterà a esprimere un voto di astensione per le ragioni che esprimerò in maniera molto sintetica.

Riteniamo che, dopo quattordici anni dall'inizio dell'applicazione di certe norme, che furono adottate in un clima che tutti ricordiamo bene e in circostanze eccezionali anche per la finanza pubblica del nostro Paese, sia opportuna una valutazione degli effetti concreti che, nel corso di un periodo sufficientemente lungo, sono stati prodotti da questa disciplina. È giusto che si faccia un tagliando e che si riconosca che una parte di queste norme ha avuto effetti sul rischio di distorsioni nella rappresentanza che devono essere corretti e che quindi un lavoro di manutenzione è opportuno.

Questo vale per la norma che cerca di impedire che il declino demografico porti a squilibri che non sono né sostenibili, né giustificabili e, a mio parere, vale anche per la norma sulla dimensione delle Giunte regionali nelle Regioni più piccole e anche per le cosiddette norme sul raffreddamento, perché con il decreto milleproroghe del dicembre scorso, con un emendamento approvato in sede di conversione era stato eliminato il divieto che valeva per gli amministratori comunali e con questo emendamento si cancella anche il divieto che vale per gli amministratori regionali. Tale restrizione probabilmente si è rivelata eccessiva nella concreta applicazione della norma, come devo dire in molte circostanze hanno fatto notare anche gli organismi associativi degli enti locali.

C'è poi da sottolineare che questi interventi avvengono senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, quindi le Regioni dovranno trovare all'interno degli stanziamenti esistenti le risorse per renderli operativi. Va detto che nessun Consiglio regionale aumenta i propri membri in virtù di questa normativa.

Quello che invece ci lascia perplessi e che ci impedisce di dare un appoggio pieno e quindi un voto favorevole a questo provvedimento è ciò che denunciamo da moltissimo tempo, ovvero che non possiamo continuare ad agire, anche in termini di manutenzione della normativa per quanto riguarda la disciplina degli enti locali, con interventi tampone e frammentari, con un emendamento qui e un emendamento lì, con un disegno di legge qui e un disegno di legge lì. Bisogna procedere alla revisione del testo unico degli enti locali e anche ad una revisione organica delle norme che riguardano le Regioni.

Il fatto che ancora questa revisione non solo non sia agli atti parlamentari, ma ci sembri molto lontana dal poter essere oggetto di discussione nelle Commissioni e che si preferisca continuare con i cerotti e le pezze è ciò che non ci consente di formulare un giudizio pienamente positivo sull'intervento che ci viene proposto, del quale però alcune parti condividiamo interamente, come abbiamo dimostrato anche nel voto sui singoli articoli. *(Applausi)*.

LISEI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI *(FdI)*. Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia; voto che si fonda sulle argomentazioni che molto succintamente sono state anticipate dalla totalità dei colleghi di maggioranza, anche con apprezzamento da parte delle opposizioni.

Ringrazio il presidente Balboni e gli altri colleghi, anche di opposizione, per il lavoro svolto nelle Commissioni, che è stato proficuo e ci consentirà di approvare un provvedimento che ha una natura chirurgica limitata solo ed esclusivamente a migliorare una precedente disposizione normativa che imponeva una rigidità normativa secondo noi incompatibile con le regole e le possibilità di rappresentanza.

Tengo ad evidenziare un ultimo aspetto. È vero che si tratta di un intervento chirurgico e che anche in qualche altra circostanza siamo intervenuti chirurgicamente su alcune disposizioni. Rivendico però con orgoglio - questo è anche motivo di ringraziamento - il lavoro che sta facendo il Ministero dell'interno e il sottosegretario Ferro sulla riforma del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (*Applausi*), che è lo strumento su cui interverremo in maniera più organica. Non dobbiamo nasconderci che è datato e vetusto e su di esso nessuno è mai intervenuto prima. Qua siamo invece a lavori già molto avanzati e di questo va dato merito al Ministero e al sottosegretario Ferro. *(Applausi).*

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signora Presidente, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il question time.

(La seduta, sospesa alle ore 13,44, è ripresa alle ore 15,02).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento (ore 15,02)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto question time), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Renzi ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02021 sulle priorità nell'azione diplomatica del Ministro, per tre minuti.

RENZI *(IV-C-RE)*. Signor Ministro, noi non vogliamo infierire. Sarebbe facile chiederle conto delle sue dichiarazioni da profeta incompreso sulla situazione del Medio Oriente, le sue valutazioni circa l'imminenza dell'attacco israeliano, le sue valutazioni anche circa il senso di solitudine che ella ha provato quando si è reso conto di essere tra i Ministri non ascoltati da nessuno, o perlomeno non convocati dagli americani. Noi pensiamo che Maramaldo sia una delle figure più brutte della storia di Firenze e quindi non la insidieremo su quello. Anzi, le dico di più. Vogliamo darle un messaggio di speranza, perché, se un pensatore della destra quale l'onorevole Bocchino dice in televisione che Giorgia Meloni può fare il premio Nobel dell'economia, nonostante non abbia un titolo accademico, nonostante non sappia cos'è lo spread, nonostante abbia aumentato il debito pubblico e la pressione fiscale; se la Meloni che non sa cos'è lo spread può fare il premio Nobel per l'economia, lei che non sa cos'è la diplomazia può fare il premio Nobel per la pace. Si tiri su.

Allora le poniamo una domanda di attualità. Signor ministro, visto che lei ha questa attenzione duplice, capo della diplomazia - scriviamo nel question time - e anche vice Presidente del Consiglio e capo di uno dei partiti più importanti della coalizione, e visto che è tornato sui temi dell'attualità ieri - o forse l'altro ieri, non ricordo - quando, mentre Trump annunciava il disimpegno dall'Ucraina, lei era Ferentino a chiedere la fermata dell'alta velocità. La sua è una richiesta legittima: sempre meglio un Ministro che chiede che l'alta velocità si fermi a Ferentino di un altro Ministro che impone che l'alta velocità si fermi a Ciampino.

Quindi, io preferisco lei che almeno lo chiede per cortesia.

Al di là di quello, il tema è un altro. Visto che lei si impegna sulle questioni quotidiane, oggi ha detto una cosa molto importante. Ha detto che sullo ius scholae Forza Italia presenterà la propria proposta di legge. Io non potevo prevederlo quando ho presentato la domanda di attualità, e infatti la domanda non è su quello, ma è sul passato. Siccome la stessa cosa l'aveva detta tale e quale un anno fa, facendo quello che si chiama il giro delle sette chiese - il meeting di Rimini, la route nazionale degli scout di Verona, luoghi che io amo molto - le domando se stavolta fa sul serio o fa come l'anno scorso. L'anno scorso, infatti, lei ad agosto ha detto che voleva lo ius scholae. Siamo arrivati in Aula a settembre, abbiamo presentato la vostra proposta di legge e voi ci avete votato contro. Allora, questa volta fate davvero sul serio sullo ius scholae, anche accettando il voto delle opposizioni e facendovi votare contro da Fratelli d'Italia e dalla Lega? Oppure, come al solito, agosto per lei è il mese delle dichiarazioni folli a cui non seguono risultati concreti? Siamo ansiosi di vederla all'opera, signor Ministro. In bocca al lupo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Ringrazio il senatore interrogante per la possibilità di fare il punto della situazione aggiornato sulla politica estera e ricordare il lavoro che stiamo svolgendo in un contesto molto complesso e che rappresenterà la priorità di questi mesi.

Non mi sembra che sia all'ordine del giorno un dibattito sui testi depositati alla Camera e al Senato, su quello che il mio partito ha chiamato ius Italiae. Quindi, sono sempre pronto a discutere di tutto, ma non è questo il luogo idoneo. Lo faccio per rispetto dell'Assemblea, perché il question time non è sull'attività che svolgo da segretario di partito, ma sull'attività che svolgo da Ministro. Quindi, le risponderò, onorevole interrogante, sulle questioni oggetto dell'interrogazione.

Pace, stabilità e dialogo, assistenza umanitaria, lotta all'immigrazione irregolare, export, internazionalizzazione delle nostre imprese, strategie contro i dazi sono le principali priorità della nostra politica estera saldamente centrata sull'interesse nazionale.

Passando subito ai tre principali scenari di crisi, rivendichiamo con orgoglio l'azione senza sosta del

Governo per il dialogo e la de-escalation tra Israele e Iran; un ruolo concreto che continua a essere sollecitato da tutti i miei interlocutori anche in questi giorni per fare di Roma un crocevia di pace. Continuiamo a lavorare per il cessate il fuoco a Gaza, la liberazione degli ostaggi e la ripresa degli aiuti umanitari. Ne ho voluto parlare ieri con il Ministro degli esteri egiziano e con il Primo Ministro del Qatar. Mi hanno ringraziato per il ruolo politico dell'Italia e per aver raccolto 150 bambini palestinesi. Nessun Paese occidentale ha fatto più di quanto abbia fatto l'Italia. Siamo il primo Paese che ha accolto palestinesi fuoriusciti da Gaza, insieme all'Egitto e al Qatar. Anche questa è politica estera.

Siamo al fianco dell'Ucraina per una pace giusta e duratura. La Conferenza sulla ricostruzione porterà a Roma la prossima settimana i rappresentanti di oltre 90 Paesi, 80 tra Capi di stato e di Governo, Ministri, 2.000 aziende, di cui 500 italiani. Prima del vertice NATO, ho riunito a Roma nel formato Weimar plus i principali partner europei, il segretario generale della NATO Rutte e l'alto rappresentante Kallas per parlare di sicurezza e avanzare sulla difesa europea come pilastro dell'alleanza.

Continuiamo a dare priorità ai Balcani, in vista della loro riunificazione con l'Europa. Settant'anni dopo la Conferenza di Messina ho riunito a Taormina i Ministri dei Paesi europei e dei Balcani. Abbiamo adottato una dichiarazione che rilancia in termini politici l'allargamento a quei Paesi per evitare che diventino preda dei nostri avversari.

La nostra azione di politica estera non si limita solo a Bruxelles, al G7 o alla NATO. In questi mesi, come sapete, sono andato anche in Paesi chiave come India, Giappone, Messico e Canada per lanciare partenariati strategici sia a livello politico che economico. Abbiamo anche messo al centro della nostra azione concreta l'export, cresciuto nei primi tre mesi dell'anno del 3,2 per cento.

Per citare solo alcune iniziative concrete a tutto campo di questi ultimi giorni, nel contesto della priorità asiatica, ieri ho aperto un business forum con il primo ministro della Malesia. Organizzeremo una conferenza nazionale per cogliere le opportunità del corridoio logistico ed economico IMEC (via del cotone). Poi l'America Latina ha firmato martedì un accordo con l'Ecuador - è la prima volta con un Paese della regione - per favorire l'immigrazione regolare.

Non dimentichiamo l'Africa. Ho stanziato 250 milioni per il GAVI, per vaccinare sempre più bambini e favorire la crescita del Continente, in linea con la visione anche del Piano Mattei. La nostra è un'azione a trecentosessanta gradi che ha portato anche tanti risultati concreti. Solo nel campo delle nomine, voglio ricordare in questi mesi quelle ottenute dalla dottoressa Szego alla guida dell'Autorità europea per l'antiriciclaggio, dall'ammiraglio Cavo Dragone al Comitato militare della NATO, e dal generale Abagnara alla testa di Unifil in Libano. Una politica estera fatta di iniziative politiche e operative, fatti concreti e risultati raggiunti.

È un lavoro quotidiano su cui siamo sempre pronti al dialogo con il Parlamento. Questo è quello che continuerò a fare ogni giorno con orgoglio, a testa alta, in tranquillità con la mia coscienza, per difendere i nostri interessi nazionali e i nostri valori, e continuare a dare all'Italia il posto che merita sulla scena internazionale.

Continuerò, onorevole interrogante, anche a essere sempre in contatto con i cittadini che mi hanno eletto, con il mio collegio elettorale, con tutti i luoghi dove ci sono italiani che hanno bisogno di interloquire con il Governo. Credo che sia dovere di ogni Ministro della Repubblica parlare con i cittadini; non rimanere nei salotti buoni, ma andare in mezzo al popolo. È quello che ho fatto dal primo giorno in cui sono stato candidato al Parlamento europeo, nel 1994. Sono sempre stato eletto con le preferenze e so che cosa vuol dire avere il rapporto con il popolo. Non c'è nulla da ridere sugli eventi dei vari Comuni, perché rappresentano la storia e l'identità. Bisogna anche sapere che cosa si celebra nella città della quale lei si è preso gioco: era l'anniversario di una grande vittoria per la civiltà occidentale; non è la sagra del vino, ma è qualche cosa di più. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Renzi, per due minuti.

RENZI *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, il Ministro degli affari esteri ha parlato cinque minuti e mezzo violando il Regolamento del Senato, nel silenzio religioso da parte nostra e anche sua, e dicendo, al termine del suo intervento, che è suo dovere rispondere ai cittadini. C'è un cittadino che, en passant, fa

anche il senatore della Repubblica e che ha chiesto di sapere, facendo esplicito riferimento allo ius scholae nell'interrogazione che abbiamo presentato, quali siano le priorità. Fa esplicitamente riferimento allo ius scholae non perché se l'è inventato, ma perché era un argomento di discussione un anno fa, e questa mattina a Farmindustria il Ministro degli affari esteri ha detto alcune parole ai giornalisti, ma non dice le stesse parole in Senato.

Allora mi rivolgo a lei e le domando: sembra normale a questa istituzione che si facciano i question time consentendo i comizi in diretta televisiva ai leader di partito e non si risponda alla domanda *(Applausi)*, che riformulo per l'ennesima volta? È vero o non è vero che Forza Italia da un anno dice di essere pronta a presentare una proposta di legge sullo ius scholae? Questa proposta di legge, che oggi il Ministro ha spiegato voler ripresentare, a Farmindustria, non in Parlamento, è una proposta di legge sulla quale le opposizioni - o almeno una parte di esse - sono disponibili a votare a favore, mentre la maggioranza no. Penso sia interesse del Parlamento sapere se c'è il sì o il no su questa proposta. Invece no. Abbiamo sentito frasi affascinanti su tutto quello che la diplomazia italiana sta facendo. È una grande diplomazia, quella degli ambasciatori della Farnesina, ma chi non si rende conto di quando stanno per arrivare gli attacchi degli israeliani all'Iran o chi dice "dite a Hezbollah di mirare meglio perché hanno preso gli italiani e non gli israeliani", dimostra di non essere capace di capire che cos'è la diplomazia.

Le dico, però, visto che lei vuole parlare di questo - e termino rispettando i tempi - che il messaggio è molto semplice, signor Ministro: se davvero vuole affrontare le questioni, perché non va dal suo collega del Partito Popolare Europeo Merz e gli domanda come mai l'Italia è stata buttata fuori dal gruppo di testa per il contratto di coalizione in Germania e al suo posto è stata messa la Polonia? Se davvero vuole cambiare le cose in Europa, perché non va dalla sua collega di partito von der Leyen e le spiega che con l'ideologia ha fatto già troppi danni? È di ieri la notizia che il capo di Confagricoltura, che non è un'organizzazione di sinistra, ha detto: abbiamo dato per tanti anni la colpa a Timmermans, ma forse dobbiamo avere il coraggio di dire che la colpa è di Ursula von der Leyen, non di Timmermans. Ecco, se davvero volesse parlare di politica, la prossima volta faccia un comizio in meno e ci faccia sapere che cosa pensa, a cominciare dalle battaglie sulle quali prende degli impegni fuori dal Parlamento, ma quando arriva in Parlamento diventa muto e le gambe improvvisamente le fanno tenerezza.

Sa perché? Perché il Ministro degli affari esteri ha tanta paura della Presidente del Consiglio, al punto da non riuscire mai a portare in Aula quello che dice al meeting di Rimini o alla Route nazionale. Un po' di coraggio, Ministro, abbia la forza di difendere le sue idee. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Paroli ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02013 sulle iniziative italiane e multilaterali di sostegno alla ripresa dell'Ucraina, per tre minuti.

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, chiedo scusa al signor Ministro, ma anche in quest'Aula capita che il protagonismo si sostituisca alla ragionevolezza; non è la prima volta e non sarà l'ultima. Purtroppo c'è qualcuno che, venendo poco, dimentica di consultare gli archivi del Senato, dove Forza Italia - credo di poterlo dire come rappresentante del nostro Gruppo, ma è presente anche il presidente Gasparri - ha presentato quella proposta di legge il 9 ottobre 2024.

Ma stiamo parlando di altro. Noi siamo interessati a ciò che è accaduto al consiglio NATO-Ucraina che si è svolto nel quadro del vertice NATO dell'Aja il 23 e il 24 giugno, con la partecipazione del presidente Zelensky e del Ministro degli esteri ucraino, perché ha rappresentato un'importante occasione per ribadire il sostegno dell'Alleanza atlantica all'Ucraina.

Molte sono, in verità, le iniziative politiche che il Governo italiano ha portato avanti per coordinare l'azione internazionale (noi siamo chiaramente orgogliosi che lei ne sia protagonista), a sostegno dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, come la riunione nel formato Weimar Plus che il Governo italiano ha ospitato a Roma poche settimane fa.

Nel quadro dell'azione diplomatica italiana a sostegno dell'Ucraina, particolare importanza riveste la conferenza sulla ricostruzione che si svolgerà a Roma i prossimi 10 e 11 luglio che vedrà anche un importante coinvolgimento dei rispettivi Parlamenti.

Come sottolineato da lei, Ministro, proprio stamattina, in audizione presso le Commissioni affari esteri

e difesa di Senato e Camera, la conferenza di Roma sta suscitando un forte interesse da parte del nostro sistema internazionale (aggiungo anche per la rilevanza politica internazionale che riveste) ed è attesa la presenza di numerose imprese.

Si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare, signor Ministro, anche nel quadro della prossima conferenza per la ricostruzione, per dare ulteriore impulso alla cooperazione con l'Ucraina in ambito civile, al suo programma di riforme e al suo percorso di adesione all'Unione europea, soprattutto in questo delicato momento per l'Ucraina.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. La ringrazio, senatore Paroli. La ricostruzione dell'Ucraina è una grande sfida per Kiev, per l'Europa e per l'intera comunità internazionale. È una sfida che vede il Governo italiano e il sistema Paese in prima linea.

Come detto poco fa, il 10 e l'11 luglio riuniremo a Roma 4.000 persone da oltre 90 Paesi: 50 tra Capi di Stato, Capi di Governo e Ministri, 30 vertici di organizzazioni internazionali, oltre 2.000 aziende, di cui 500 italiane, rappresentanti delle autonomie locali e della società civile. Sarà la più grande iniziativa politica dell'anno, dedicata alla ripresa e alla ricostruzione dell'Ucraina. Assumeremo impegni concreti nelle quattro dimensioni su cui abbiamo lavorato in questi mesi: settore privato, riforme, comunità locali, capitale umano. Sono tutti ambiti nei quali l'Italia ha molti esempi di eccellenza ed è in grado di offrire un reale valore aggiunto. Per questo ho voluto coinvolgere fin dall'inizio il nostro tessuto imprenditoriale, con un percorso di preparazione iniziato l'anno scorso con un business forum alla Farnesina, proseguito nel 2025 con eventi a Milano, Kiev, Bruxelles e Verona.

La risposta del sistema Paese è stata fortissima e sarà confermata anche alla conferenza della prossima settimana, che vedrà - come dicevo - un'ampia partecipazione a livello di aziende. A loro dedicheremo un evento per presentare i nuovi strumenti finanziari e assicurativi che abbiamo messo a disposizione per chi vuole investire in Ucraina. Per facilitare gli scambi tra le imprese dei due Paesi, ho voluto organizzare anche una grande fiera economica, dove gli imprenditori avranno a disposizione spazi per incontri BtoB.

Alla Conferenza si affiancherà anche un forum della ripresa dedicato a settori chiave come energia, infrastrutture, edilizia abitativa.

La ricostruzione dovrà partire dalle esigenze concrete dei territori: per questo ho voluto coinvolgere anche un'ampia componente di amministratori locali. I nostri territori sono una priorità assoluta del Governo e possono condividere con gli amici ucraini uno straordinario saper fare: penso alla gestione dei servizi pubblici locali, ai servizi amministrativi e ai partenariati pubblico-privati.

Siamo impegnati anche nella protezione del patrimonio culturale, in particolare nella città e nella regione di Odessa.

L'Italia vuole essere protagonista del futuro dell'Ucraina, sostenendola nella ricostruzione, nel suo programma di riforme e nel suo percorso di adesione all'Unione europea.

La Conferenza sarà l'occasione per ribadire il nostro costante sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina per rilanciare la prospettiva di una pace giusta e duratura, per garantire un futuro di prosperità e benessere a un'Ucraina libera da minacce.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Paroli, per due minuti.

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, anche a nome del mio Gruppo non posso che dirmi soddisfatto della risposta, ma soprattutto del lavoro che il Ministro e il Ministero stanno svolgendo, convinti che il lavoro paghi.

L'azione messa in campo dal suo Dicastero, ministro Tajani, è certamente all'insegna della concretezza e della serietà, che purtroppo di questi tempi sono merce rara. Quindi, è bene sottolinearlo.

In questo caso, in particolare, l'iniziativa sulla ricostruzione - sembrava appannaggio soprattutto della Polonia e della Germania - riporta chiaramente il nostro Paese a un protagonismo che non è solo imprenditoriale e che ha già un suo valore fondamentale. Esso è anche un sostegno a una Nazione che vede la possibilità di avere alleati non solo nella difesa, ma anche nel futuro di ricostruzione, che tutti

gli ucraini chiaramente auspicano e che auspichiamo anche noi. Anche solo questo segnale ha un valore importante.

Quindi, con i migliori auguri per i lavori che si svolgeranno, ribadisco la completa soddisfazione del nostro Gruppo per la risposta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Marton ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02020 su un caso di elusione dell'autorizzazione all'esportazione di armi verso Israele, per tre minuti.

MARTON *(M5S)*. Signor Ministro, questa mattina lei e il ministro Crosetto siete stati auditi in Senato, delineando le risultanze del vertice NATO di pochi giorni fa. Nella stessa sede lei ha delineato anche i rapporti con il Governo di Israele nella Striscia di Gaza e, appunto, i rapporti con quel Governo.

Lei sa meglio di me che la legge n. 185 del 1990 vieta il transito e l'esportazione di armi e lei ci ha assicurato che dal 2024 - ed io le credo - non vi sono più state esportazioni di armi.

Emerge tuttavia, da un'inchiesta giornalistica di «Altreconomia», che ci siano state - parrebbe - delle esportazioni di materiali esplosivi e radioattivi dual use anche di aziende italiane.

Dai documenti della procura di Ravenna - quindi non di poco conto - è risultato che ci sia stato il sequestro di un carico il 4 febbraio 2025 nel porto cittadino di Ravenna e che un'azienda lombarda avrebbe fatto praticamente da intermediaria per l'esportazione di acciaio per cannoni da carri armati destinati a veicoli da combattimento dell'esercito israeliano. Il carico del 4 febbraio non sarebbe stato l'unico diretto verso Israele. Gli inquirenti hanno anche ricostruito che nel 2024 sono stati consegnati altri quattro carichi di forgiati, fusioni e semilavorati per l'industria militare israeliana. Pare che queste quattro spedizioni si siano sottratte al controllo.

Secondo altri dati accessibili, nel 2024 l'Italia ha iniziato a esportare anche cordoni detonanti. L'Italia, inoltre, da novembre 2023 a marzo 2025 ha esportato quantitativi senza precedenti - pare quasi 6.000 tonnellate - di quello che, classificato sotto la categoria "concimi", viene indicato come nitrato d'ammonio (precursore di esplosivo), una sostanza chimica usata nelle produzioni di miscele detonanti. Le massicce forniture italiane sembrano aver sostituito quelle interrotte da Spagna, Svezia e Turchia. Ricordo che il nitrato d'ammonio viene usato dall'esercito israeliano per distruggere i palazzi a Gaza.

Le chiedo pertanto, signor Ministro, se lei sia al corrente di questi fatti e se ritenga che si tratti di un caso isolato sfuggito all'Agenzia delle dogane e anche alla legge o se esista un meccanismo volto ad aggirare la legge n. 185 e, dunque, a permettere all'Italia di esportare armi verso Israele. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, le questioni sollevate dall'interrogante meritano una ricostruzione puntuale dei fatti.

Il 20 dicembre 2024 la Direzione territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dell'Emilia-Romagna e delle Marche ha segnalato all'Autorità nazionale - UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), incardinata presso il Ministero degli affari esteri, un tentativo di esportazione dal porto di Ravenna di materiali privi della necessaria autorizzazione. Ho dato indicazioni all'UAMA di attivarsi immediatamente; l'Autorità ha verificato l'assenza di autorizzazioni e ha chiesto di effettuare controlli al Registro nazionale delle imprese del Ministero della difesa. Quest'ultimo ha confermato, il giorno 3 febbraio 2025, che quei materiali potevano rientrare nelle categorie dei materiali d'armamento. L'Agenzia delle dogane ha quindi proceduto al sequestro del carico e ha trasmesso la segnalazione alla competente procura, che ha aperto un procedimento penale. Quanto avvenuto a Ravenna conferma che il sistema dei controlli previsto dalla legge funziona in maniera concreta, corretta ed efficace, nel pieno rispetto anche delle norme internazionali.

La seconda questione riguarda invece i cosiddetti materiali a duplice uso. È opportuno chiarire che le micce detonanti, nitrito d'ammonio e diversi composti del trizio non sono considerati dalla legge a duplice uso e, quindi, non richiedono alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità. Le nostre verifiche indicano chiaramente che, negli ultimi anni, non sono state rilasciate autorizzazioni per le esportazioni verso Israele di composti di trizio classificabili a duplice uso.

Analizzando i dati doganali, risulta che tutte le esportazioni di prodotti contenenti trizio riguardano

materiale ad uso medico per società farmaceutiche israeliane. Si tratta di materiali utilizzati nella medicina nucleare e nei trattamenti oncologici: prodotti, dunque, non soggetti a licenza. Come ho già avuto modo di riferire più volte in Parlamento, dal 7 ottobre 2023 il Governo ha adottato una linea di estremo rigore su ogni materiale destinato a Israele. Da quella data sono state sospese tutte le nuove autorizzazioni alle esportazioni di armi e persino le autorizzazioni alla conclusione delle trattative contrattuali con Israele. L'Italia è uno dei pochi Paesi al mondo a prevedere un doppio sistema di controllo preventivo, non solo sulle licenze di esportazione, ma, ancor prima, anche sulla stipula dei contratti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Marton, per due minuti.

MARTON *(M5S)*. Signor Ministro, la sua risposta non mi trova, ovviamente, soddisfatto, anche perché non mi risulta che il nitrato d'ammonio sia utilizzato in medicina. Lei ha parlato solo di trizio, ma non di tutto il resto.

Noi non smetteremo mai, signor Ministro, di chiederle di intervenire con sanzioni anche pesanti, come fatto giustamente con la Russia, nei confronti del Governo di Israele, guidato dal genocida Netanyahu. Non accettiamo più di sentire esponenti del Governo israeliano dichiarare le cose peggiori; l'ultima in ordine temporale risale a ieri e riguarda l'annessione della Cisgiordania. Non accettiamo più di sentir dire che c'è stata una guerra preventiva nei confronti dell'Iran sulla base di un rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) delle Nazioni Unite. Quindici giorni fa, signor Ministro, se ricorda le ho contestato quel rapporto, dicendo che a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, e che non avrei voluto fosse un caso simile a quello dell'attacco all'Iraq per le armi di distruzione di massa. Ebbene, dopo pochi giorni il direttore dell'AIEA, Rafael Grossi, ha affermato che l'Iran non era prossimo a costruire il nucleare.

Non possiamo tollerare l'uccisione di civili palestinesi in coda per ricevere gli aiuti umanitari che Israele fa entrare nella striscia di Gaza col contagocce, utilizzando la fame come un'arma di guerra. Questa mattina il presidente Conte ha definito lodevole, signor Ministro, l'iniziativa umanitaria dell'Italia a Gaza, e io glielo confermo. Se continuiamo così, se non fermiamo il Governo di Israele, se non prendete una posizione di ferma denuncia e condanna, non ci saranno più palestinesi a cui destinare aiuti umanitari.

Signor Ministro, denunci pubblicamente il Governo di Netanyahu e imponga, per quanto in suo potere, sanzioni al Governo di Israele in tutte le sedi che le permetteranno di farlo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Delrio ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02019 sulle iniziative per convertire il debito dei Paesi in via di sviluppo in investimenti per la transizione ecologica, per tre minuti.

DELRIO *(PD-IDP)*. Signor Ministro, il tema del debito dei Paesi a basso e medio reddito rappresenta una delle principali cause di freno al loro sviluppo e sottrae risorse necessarie ai beni essenziali dei cittadini.

Basti pensare che nel 2010 i Paesi africani pagavano 61 miliardi di interessi sul debito, mentre oggi ne pagano oltre 160. È quasi triplicato il costo degli interessi sul debito. Oltre 3 miliardi di persone vivono in Paesi costretti a spendere più per pagare interessi sul debito, che a investire in beni e servizi essenziali.

Non esiste però solo il debito dei Paesi poveri; esiste anche il debito dei Paesi ricchi verso i Paesi poveri, il cosiddetto concetto di debito ecologico, con una responsabilità storica dei Paesi industrializzati per l'impatto ambientale globale. C'è la necessità di riequilibrare i rapporti finanziari e ambientali tra Nord e Sud del mondo. Le Conferenze episcopali di tutto il mondo, Papa Francesco e Papa Leone XIV lo hanno più volte sottolineato. È possibile? Sì, è possibile. Esistono degli strumenti: proposte accademiche anche recenti propongono di riformare l'architettura del debito globale e introdurre strumenti innovativi, come per esempio le conversioni del debito in investimenti ecologici per la transizione ecologica; quindi non il condono del debito, ma la trasformazione in investimenti ecologici. Queste conversioni darebbero anche più garanzia ai creditori in termini di stabilità.

Vorremmo sapere se il Governo italiano intende sostenere queste innovative proposte che in queste ore sono discusse a Siviglia. C'è l'ex commissario Gentiloni, attualmente presidente della Conferenza sullo

sviluppo dell'ONU. Ci sono nuove modalità di sostegno finanziario.

Vogliamo sapere se questo concetto del debito ecologico viene assunto dal Governo italiano, che con il Piano Mattei vuole anche promuovere iniziative verso i Paesi africani, e se non si ritenga opportuno promuovere anche una conferenza internazionale a Roma sul tema debito e transizione ecologica. Si può valorizzare il contributo di economisti e istituzioni multilaterali e si può mettere in pratica la richiesta di giustizia proveniente da tutti i Paesi africani e asiatici che sono sottoposti a questa grave imposizione dalla loro storia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, desidero ringraziare il senatore Delrio per aver sollevato un tema su cui il Governo è fortemente impegnato.

Ne ho parlato proprio l'altro ieri a Roma con la ministra degli esteri dell'Ecuador Gabriela Sommerfeld. In questi giorni l'Italia, come lei ha detto, sta partecipando alla IV Conferenza internazionale sul finanziamento allo Sviluppo che si conclude oggi a Siviglia. La delegazione italiana che il Governo ha inviato in Spagna e che ha voluto fosse guidata dal vice ministro Cirielli ha contribuito in maniera costruttiva ai negoziati e alla definizione del documento finale, che è stato chiamato il compromesso di Siviglia.

Abbiamo ribadito il sostegno italiano ai vari strumenti di finanza innovativa. Si tratta di meccanismi che hanno un potenziale enorme per ampliare la disponibilità di bilancio dei Paesi in via di sviluppo e favorire investimenti sostenibili in materia ambientale. Non a caso, ho voluto che fosse lanciata proprio a Siviglia un'importante iniziativa volta a sensibilizzare la comunità internazionale sul tema dello sviluppo della finanza sostenibile. L'obiettivo è promuovere la formazione dei funzionari locali dei nostri Paesi partner sulla gestione del debito pubblico e degli strumenti di finanza innovativa. L'iniziativa si ispira a un progetto di eccellenza che ho voluto promuovere in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione di Caserta e prevede percorsi avanzati di formazione per alti funzionari africani, in linea con lo spirito del Piano Mattei. Già durante la Presidenza italiana del G7 abbiamo sottolineato la necessità di un'architettura finanziaria più inclusiva e promosso un maggiore impegno della comunità internazionale per facilitare l'accesso ai finanziamenti nei Paesi in via di sviluppo.

Voglio ricordare anche l'impegno del Governo per la messa a punto di un'iniziativa di conversione del debito dei Paesi africani, annunciata dal Presidente del Consiglio giusto due settimane fa, che prevede la conversione nei prossimi dieci anni di tutte le scadenze debitorie dei Paesi meno sviluppati e una riduzione del 50 per cento di quelli dei Paesi a reddito medio-basso. L'operazione permetterà la conversione di circa 235 milioni di euro nel corso del decennio e potrà essere orientata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo sostenibile.

Sono impegni concreti del Governo a favore dei Paesi in via di sviluppo per contribuire alla sostenibilità ambientale e nel contempo alla tenuta del loro debito pubblico, con attenzione particolare all'Africa e in linea con le priorità del Piano Mattei.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Delrio, per due minuti.

DELRIO *(PD-IDP)*. Signor Ministro, la ringrazio per le informazioni che ci ha dato relativamente all'impegno recente che la Presidente del Consiglio ha voluto esplicitare, perché sono molto importanti. Bisogna passare dalle parole ai fatti, e non solo perché è l'anno del Giubileo e - come lei sa - il Giubileo aveva il significato di nuovo inizio nella storia umana, il significato del condono del debito e della possibilità di ripartire, ma anche perché la situazione attuale dell'Africa richiede un cambio completo di approccio, un cambio deciso. Gli strumenti devono essere messi in campo rapidamente, deve essere messa in campo rapidamente questo strumento della finanza innovativa per sostenere gli investimenti di transizione ecologica. E dobbiamo ricordare che ben un terzo del debito complessivo del mondo, che ammonta a 97.000 miliardi di dollari, è a carico degli Stati Uniti. Complessivamente i Paesi africani hanno solo 2.000 miliardi di debito, meno del debito della sola Italia, che ha più debito di tutti i Paesi africani. È quindi necessario uno sforzo concreto. Un Paese

africano oggi paga tassi di interesse che sono 10-12 volte superiori a quelli che pagano Germania e Stati Uniti.

In pratica, bisogna fare come ha fatto la Francia, che per esempio ha condonato parte dei vecchi debiti o ha concesso finanziamenti per estinguere parte dei vecchi debiti e per impedire di pagare tassi di interesse altissimi.

Questa è una storia nuova? No, una storia antica. Nel 1953, durante la conferenza dei creditori della Germania, fu stabilito che la Germania non pagasse più del 5 per cento delle sue entrate complessive derivate dalle esportazioni per pagare il suo debito. Questo limite che fu posto permise alla Germania di sviluppare la sua economia, perché l'economia si sviluppa non solo grazie agli imprenditori e alla loro capacità, ma anche grazie al fatto che si investe in servizi essenziali, come sono i servizi alla persona, la sanità, il welfare e così via. Quella scelta fu lungimirante e permise di evitare gli errori che furono invece fatti dopo la Prima guerra mondiale, quando furono poste condizioni enormi.

Noi siamo nella stessa condizione. Tra poco più di 15 anni ci sarà un miliardo in più di persone in Africa - tra poco più di 15 anni, non un orizzonte lontanissimo - e questo miliardo di persone ha diritto a vivere una vita dignitosa e ha diritto di essere aiutato. Nel 2020 fu sospeso per due anni il pagamento del debito. Fu un'iniziativa positiva. La guerra in Ucraina ha determinato il rialzo dei tassi di interesse e un peggioramento delle condizioni finanziarie, a dimostrazione che nessuno è padrone a casa sua. Siamo tutti interdipendenti. Purtroppo il debito dei Paesi africani è peggiorato negli ultimi due anni a causa della guerra in Ucraina. Quindi, siamo tutti interdipendenti, abbiamo il dovere e credo l'impegno di fare in modo che i diritti dei popoli a crescere in maniera libera e responsabile sia possibile esperirli in maniera attiva e concreta.

Noi attendiamo quindi concretamente come fu fatto nel passato, quando l'Italia condonò il debito di Zambia e Guinea Cona Kry e permise a quei due Paesi di avere un momento di sviluppo. L'Italia condonò il suo debito. Aspettiamo fatti concreti, signor Ministro. Credo che questo sia il punto su cui potremo incontrarci, se ci sarà davvero la volontà di passare dalle parole ai fatti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Bergesio ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02018 sulla regolamentazione dell'immissione di specie ittiche non autoctone, per tre minuti.

BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, in Europa ci sono circa 25 milioni di praticanti a livello di pesca agonistica e amatoriale. Per oltre 3.000 aziende produttrici di distribuzione operanti nel settore, abbiamo oltre 13.000 negozi che muovono un fatturato solo di accessori di quasi 3 miliardi, ma un indotto di 25 miliardi di euro tra hotel, viaggi, barche, carburanti, rimessaggi, manutenzione, eccetera. Nel nostro Paese i pescatori sportivi sono circa due milioni. Il giro d'affari, compreso l'indotto, è stimabile in circa 3 miliardi di euro l'anno, che comprende le spese sostenute da ogni pescatore per quello che ho detto in precedenza.

L'Italia gode di migliaia di chilometri di coste, di fiumi, di centinaia di laghi naturali e artificiali.

Questa situazione, signor Ministro, crea le basi per una differente economia che si stacca dall'uso tradizionale delle acque: la pesca professionale.

Nel settore della pesca sportiva ricreativa potrebbero operare centinaia di attività produttive, con migliaia di nuovi posti di lavoro, soprattutto nelle aree interne e rurali a maggior tasso di sviluppo. Purtroppo, però, l'Europa ci mette del suo. La direttiva Habitat 92/43/CEE stabilisce criteri per la conservazione delle specie indigene e l'esclusione dell'immissione di specie ittiche esotiche, i cui criteri sono stati recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, resi poi operativi con decreto ministeriale nel 2020. Le immissioni di specie ittiche, tra le quali la trota fario, non sono state disciplinate in maniera omogenea sul territorio nazionale, provocando la diffusione di specie invasive indesiderate e rendendo difficile imporre e far rispettare vincoli.

Questa situazione, a trent'anni dall'adozione della direttiva Habitat, rende molto complicato imporre e far rispettare quei vincoli, basati su princìpi giusti e condivisibili, rendendo necessario l'intervento del legislatore. Il decreto ministeriale 2020 definisce le modalità operative per richiedere e valutare le deroghe, non intervenendo su principi e criteri per la loro concessione. Tuttavia, il solo meccanismo delle deroghe non sembra risolvere le problematiche. Resta auspicabile un intervento da parte sua, signor Ministro, e del Ministero che ha l'onore di presiedere, in particolare per quanto concerne

l'elenco delle specie da ritenere autoctone e alloctone. Diverse Regioni, tra cui il Piemonte nei giorni scorsi, nelle more del provvedimento ministeriale, hanno introdotto un termine ponte per continuare a garantire l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone. La pesca è molto importante.

Io chiedo a lei, signor Ministro, come possa intervenire prontamente sulla problematica denunciata al fine di consentire, nelle more dell'adozione di un decreto ministeriale, la prosecuzione delle attività riguardanti l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone, la cui immissione era già stata autorizzata nel 2020.

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PICHETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. Signora Presidente, ringrazio gli interroganti. In relazione al tema posto dall'onorevole interrogante il Ministero ha avviato da tempo un percorso per il superamento della problematica segnalata, sia con riferimento alla definizione delle specie ittiche d'acqua dolce, riconosciute come autoctone, quanto alla semplificazione del percorso autorizzativo per le specie alloctone.

Una rapida soluzione della tematica risulta fondamentale per dare un quadro regolatorio certo a tutti gli attori coinvolti nelle azioni di conservazione del patrimonio naturalistico e nelle filiere economiche correlate, come quelle della pesca. La materia è oggetto di ampio confronto e dibattito per la sua complessità e valenza, tenuto conto che la stessa richiede di trovare un punto di equilibrio tra le evidenze scientifiche, il rispetto delle previsioni della direttiva Habitat e le istanze proveniente dalla Regione.

Come più volte rappresentato dal tavolo del Nucleo di ricerca e valutazione istituito presso il Ministero dell'ambiente, si è giunti già al riconoscimento di autoctonia del Coregone nei laghi d'Italia settentrionale e centrale e del Salmerino alpino per diversi bacini del Nord Italia.

Nelle more dell'adozione del decreto previsto dalla legge di bilancio del 2022, a cui l'onorevole interrogante fa riferimento, è importante semplificare le procedure di immissione. Da qui nasce il parere favorevole espresso dal MASE sull'emendamento 3.0.22 presentato al disegno di legge semplificazione all'esame di questo ramo del Parlamento. Ulteriori approfondimenti scientifici sul tema sono stati richiesti a ISPRA, che auspico possa nel breve periodo contribuire a un definitivo chiarimento della tematica.

Nel contesto delineato e comunque importante agire su un doppio binario, da un lato con il riconoscimento di autoctonia per tutte le specie per le quali vi sia una sufficiente evidenza scientifica di una diffusione su un determinato territorio; dall'altro, con lo snellimento delle procedure autorizzative per le specie non autoctone, sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi anni da parte delle strutture ministeriali che hanno autorizzato più volte l'immissione di specie, come le trote fario e iridea, sulla base delle istanze regionali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Bergesio, per due minuti.

BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Ministro, la ringrazio innanzitutto per aver espresso come Ministero parere favorevole al nostro importante emendamento sul disegno di legge semplificazioni. Lei sa bene che il mancato riconoscimento dell'autoctonia della trota fario impedirà il proseguimento della secolare coltivazione della specie nei corsi d'acqua di montagna, attraverso la periodica immissione di esemplari allo stato giovanile, e comporterà il progressivo declino delle popolazioni selvatiche che oggi sostengono una importantissima attività di pesca, praticata da decine di migliaia di appassionati, sostanzialmente azzerando la pratica della pesca dilettantistica nelle aree montane.

Lei ha detto bene ed io condivido: il riconoscimento dello stato di specie autoctona al coregone lavarello, introdotto in Italia nel XIX secolo, dimostra come non si sia operato solo su basi scientifiche, ma sia stata fatta una valutazione più ampia che prende correttamente in considerazione i valori storici, economici, culturali connessi alla presenza di questa specie. Credo che anche per la trota fario valga questo. Dobbiamo fare delle valutazioni politiche molto attente.

Volevo anche ringraziare la Federazione italiana pesca sportiva, in particolare il presidente Matteoli, insieme all'amico e già senatore Simone Bossi, perché da anni stanno prodigandosi affinché diventi

una prassi consolidata l'immissione di queste razze. Purtroppo, ce la faremo con un po' di ritardo. Intanto ringrazio lei, ho piena fiducia in lei e nei suoi uffici, signor Ministro. Agisca in modo deciso e determinato, perché quest'Assemblea le sarà sicuramente affianco. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02016 sulle misure per implementare una strategia energetica sostenibile, per tre minuti.

CALENDA *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, scusate se interrompo questo dibattito molto appassionante sulla trota salmonata, dove forse ce la faremo. Dove non ce la faremo, a differenza della trota salmonata, è sul tenere in piedi l'industria italiana, signor Ministro. Il problema è che non regge più un sistema, e io non è che ne faccio una colpa a lei, perché non l'ha disegnato lei e non l'ha disegnato questo Governo, ma certamente ne dobbiamo prendere atto e noi proposte ne abbiamo fatte ad libitum.

Provo a dare alcuni dati: noi abbiamo il mix di produzione più costoso di tutta l'Europa occidentale, perché non usiamo il carbone e non abbiamo il nucleare. Per il 65 per cento delle ore siamo indicizzati al costo del gas. Ma non è solamente la questione del costo di produzione. Ci sono altri elementi: la trasmissione e la distribuzione rappresentano il 60 per cento di questi costi. Basta vedere gli utili delle aziende che fanno trasmissione e distribuzione. Non capisco come è possibile che un'azienda come Terna, remunerata a RAB, possa avere degli utili che sono uguali a quelle del settore del lusso. Qualcuno me lo deve spiegare. È chiaro che c'è qualcosa che non sta funzionando, signor Ministro, se noi abbiamo installato 50-52 gigawatt di rinnovabili tra eolico e fotovoltaico, e siamo in una condizione di doverne buttare sette - ripeto, buttare, staccare - nei weekend e durante la settimana. Dovremo raddoppiarli nel 2030, e quanta ne butteremo, pagandola? Questo non è mercato. Stiamo parlando di impianti che sono stati finanziati dai cittadini e immessi in rete in ore in cui non servono, per cui l'energia viene buttata e remunerata al prezzo del gas. Questo conduce al paradosso assurdo per cui, in particolare sull'idroelettrico, per investimenti totalmente ammortizzati - e si parla di rinnovi di concessioni, magari automatici, magari a gara, vedremo - noi abbiamo un costo operativo che sta intorno ai 40 euro per megawattora e che va a 200.

Concludo dandole questo dato per dirle che bisogna intervenire immediatamente con contratti a due vie che disaccoppino il costo dell'energia: in Spagna, a Saragozza, produrre un'auto costa in termini energetici 40 euro a megawattora; da noi 150 euro. Se noi non interveniamo immediatamente su questo, noi chiudiamo la manifattura italiana. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PICHETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti. Il più recente Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, presentato a giugno 2024, ha definito gli obiettivi di crescita delle fonti rinnovabili in funzione dei target energetici e ambientali previsti al 2030, verso i quali l'Italia si è impegnata in sede comunitaria, nonché naturalmente le misure necessarie per loro raggiungimento.

Le misure previste dal PNIEC per lo sviluppo delle rinnovabili elettriche ai fini del raggiungimento di tali obiettivi sono state delineate secondo criteri di efficienza, efficacia e sicurezza.

Tanto premesso, si conferma che l'aspettativa è di un'elevata penetrazione nel sistema elettrico di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile. In ragione degli sfidanti obiettivi 2030, il Ministero sta perciò implementando una strategia coordinata di sviluppo delle rinnovabili congiuntamente ai sistemi di accumulo, sia elettrochimico, sia in forma di pompaggi idroelettrici, al fine di evitare distorsioni legate a fenomeni di overgeneration, ossia di una sovrapproduzione come quella che lei ha indicato nel suo intervento.

Il riferimento in particolare è al cosiddetto decreto tariffe e ai suoi meccanismi di supporto, che includono anche interventi di repowering o revamping, quindi di aumento o di qualificazione. Per tale fattispecie è stata prevista una revisione del disegno dei contratti a due vie tradizionali, finalizzata a garantire una maggiore e più efficiente integrazione delle FER con la rete e le esigenze del sistema elettrico nazionale. Si è voluto perciò intervenire per risolvere alcune delle attuali criticità e inefficienze, che diventerebbero sempre più rilevanti all'aumentare della penetrazione delle FER

elettriche, con un approccio concreto proiettato verso l'effettivo soddisfacimento delle esigenze del sistema elettrico.

Come detto, ai meccanismi di supporto si affianca la disciplina del mercato a termine degli stoccaggi (il cosiddetto MACSE). In particolare, si segnala che già nel prossimo mese di settembre si terrà la prima asta, in cui verranno assegnati 10 gigawattora da tecnologia a ioni di litio da sviluppare al 2028.

Per concludere, c'è anche il tema dell'idroelettrico. Come tutti sapete, c'è una regolamentazione. Non appena l'interlocuzione con Bruxelles lo consentirà, affronteremo il relativo tema.

In ultimo, nell'interrogazione si parlava di reattori, ma per parlare di rettore va definito il quadro giuridico. Sul disegno di legge delega approvato in Consiglio dei ministri siamo in attesa del parere della Conferenza unificata; poi sarà naturalmente il Parlamento a valutare nei tempi l'approvazione del disegno di legge delega. Naturalmente si confida in tempi adeguati per procedere con la normativa di dettaglio (credo che su questo abbiamo entrambi la medesima convinzione).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Calenda, per due minuti.

CALENDA *(Misto-Az-RE)*. Signor Ministro, io penso che la situazione sia più urgente di come lei la rappresenta e credo che il piano al 2030 possiamo anche prenderlo e buttarlo, perché fatto in questo modo genererà un raddoppio dell'energia prodotta da FER, che anche con gli accumuli non riusciremo a gestire, e aumenterà esponenzialmente i costi di trasmissione e distribuzione.

Aggiungo una cosa sul nucleare. Noi l'abbiamo votata la sua legge delega ed è molto importante il passo che ha fatto il Governo. Però adesso gli va data esecuzione rapidamente e quindi invitiamo il Governo e la maggioranza a spingerla in Parlamento. Aggiungo un'altra cosa, di non dare messaggi contrastanti sul nucleare. Non possiamo dire che ci piace il nucleare, ma solo quello di sesta generazione che verrà prodotto dalle stelle oppure gli small modular reactor che non ci sono. A parte il fatto che vorrei vedere un'azienda che si fa il suo reattore nucleare in Italia, quando non riusciamo a fargli fare neanche un capannone. Bisogna dire con chiarezza che i sistemi che dobbiamo realizzare sono quelli di terza generazione avanzata.

Io la invito all'urgenza. Incontriamoci, siamo a disposizione costruttivamente, ma questo andazzo in particolare di rendite estrattive dei produttori, dei distributori e di coloro che si occupano di trasmissione è una cosa che non può più andare avanti, perché è fatta sulla pelle delle aziende, dei lavoratori e del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La senatrice Petrucci ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02015 sulla corretta gestione e smaltimento degli pneumatici fuori uso, per tre minuti.

PETRUCCI *(FdI)*. Signor Presidente, signor Ministro, con questa interrogazione intendiamo portare all'attenzione del Governo un tema che purtroppo ciclicamente torna ad affacciarsi all'interno del dibattito pubblico e che ha importanti ripercussioni da un punto di vista ambientale ed economico, ma soprattutto di legalità, ossia la gestione degli pneumatici fuori uso (i cosiddetti PFU).

Sappiamo che in periodi particolari, soprattutto quando facciamo il cambio delle gomme nel periodo invernale-estivo, si creano degli accumuli importanti di PFU all'interno dei piazzali di gommisti e autofficine e diventa sempre più difficile riuscire a smaltirli in tempi rapidi.

Sappiamo che lo smaltimento dei PFU è regolato dall'articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dal decreto ministeriale n. 182 del 2019, fondati sul principio della responsabilità estesa del produttore, in base al quale i produttori e gli importatori sono tenuti a garantire, singolarmente o in forma associata, la gestione dei pneumatici fino a fine vita. Sappiamo che a livello italiano i produttori e gli importatori dei pneumatici sono tenuti a gestire, per ogni anno solare, quantitativi in peso di PFU pari ai quantitativi in peso dei pneumatici dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente.

Nonostante la nostra filiera riesca a coprire oltre il 90 per cento dei PFU generati, signor Ministro, si sono purtroppo verificati questi ritardi e accumuli presso i punti di generazione, come le autofficine e i gommisti. I ritardi, purtroppo, sono causati spesso dal disallineamento delle quote di immissione di nuovi pneumatici e di smaltimento di quelli esausti, a causa di una pratica ormai troppo diffusa, quella dell'acquisto on line: sappiamo che, con l'acquisto on line si riesce a eludere anche la tassa ambientale e l'IVA e questo va purtroppo tutto contro le nostre aziende, soprattutto contro il principio della

concorrenza e contro le aziende che lavorano secondo la legalità e le nostre norme.
Le chiedo quindi, signor Ministro, per quanto di competenza del suo Dicastero, che cosa lo stesso abbia fatto, quali misure abbia preso fino a oggi e quali intenda prendere nel prossimo futuro.
PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
PICHETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. Signora Presidente, ringrazio gli interroganti.
In relazione al rilevante tema sollevato nell'interrogazione, si segnala che, al fine di risolvere le criticità segnalate e svuotare i depositi degli operatori, il Ministero ha autorizzato per il 2024 un aumento temporaneo della quantità di PFU da raccogliere, rispetto a quanto fissato dalla normativa. Inoltre, è stato potenziato il monitoraggio della raccolta ordinaria con il supporto dell'associazione di categoria e del tavolo tecnico costituito.
Per contrastare in modo strutturale le politiche illecite e migliorare la tracciabilità, con il decreto ministeriale n. 147 del 2024 è stato istituito il registro pneumatici, che è parte integrante del Registro nazionale dei produttori e importatori di pneumatici (Renap). È stato disposto che gli iscritti ricevano un codice da indicare obbligatoriamente su tutti i documenti commerciali, anche per le vendite on line, rendendo così più semplici i controlli.
Le iscrizioni sono aperte dal 14 maggio al 14 luglio 2025 e dal 15 luglio i sistemi di gestione dovranno comunicare, tramite il registro pneumatici, i dati relativi alla raccolta e alla gestione del 2024, divisi per area geografica. Ciò favorirà maggiore trasparenza e controllo da parte del Ministero.
Il registro pneumatici offrirà un portale accessibile al pubblico: sarà quindi possibile per tutti gli operatori acquisire informazioni specifiche sulla gestione in base alle distinte funzioni da essi svolte.
Il Ministero negli ultimi mesi ha inoltre intensificato controlli sui sistemi di gestione, al fine di verificare che essi rispettino gli obiettivi di raccolta territoriale previsti dalla normativa di settore e il corretto utilizzo dei fondi derivanti dai contributi ambientali.
Parimenti, con nota dello scorso mese di aprile rivolta ai sistemi di gestione con l'obbligo di raccolta su tutto il territorio nazionale, è stato richiesto di assumere ogni iniziativa utile per incrementare la raccolta nelle aree di maggiore criticità, intensificando ogni sforzo finalizzato al raggiungimento dei target di area geografica, nonché all'implementazione di ulteriori interventi volontari.
Ricordo che normalmente quelle critiche sono quelle più periferiche, perché è più difficile l'accesso per effettuare il recupero.
Infine, è stata avviata una verifica sull'efficacia del decreto ministeriale n. 182 del 2019 attraverso una valutazione di impatto di regolamentazione; all'esito di tale verifica, che tiene conto anche dei commenti raccolti in consultazione pubblica e in fase di analisi, saranno adottate eventuali modifiche o integrazioni alla normativa attuale per renderla più rispondente alle criticità emerse.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Petrucci, per due minuti.
PETRUCCI (FdI). Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, della quale mi ritengo assolutamente soddisfatta, su un tema così sentito non solo dagli operatori di settore, ma anche dai cittadini. Apprendo con piacere delle misure che il Governo sta adottando per contrastare soprattutto le pratiche elusive dei canali online, perché sappiamo che penalizzano le nostre aziende, ma soprattutto minacciano l'ambiente. È logico che, laddove non c'è una regolamentazione, aumentano gli abbandoni e, quindi, aumenta il pericolo per i nostri territori.
Sappiamo che la gestione degli pneumatici fuori uso è un banco di prova sia per la sostenibilità ambientale, sia per lo Stato, che in questo caso deve garantire la concorrenza tra le varie aziende.
Noi riteniamo che sia decisivo il lavoro fatto, quindi apprendo con grande gioia dell'istituzione di questo registro. È fondamentale continuare nel monitoraggio per verificare quali sono le aziende che lavorano nella legalità, perché sono quelle che devono portare avanti questi lavori. E dobbiamo invece cercare - come ha spiegato lei - con quei controlli, di allontanare quelle realtà che stanno dando del filo da torcere alle nostre attività produttive e soprattutto al nostro ambiente.
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) all'ordine del giorno è così esaurito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SENSI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, trent'anni fa oggi, Alexander Langer ci affidò i suoi pesi diventati davvero insostenibili, invitandoci a non essere tristi e a continuare in ciò che era giusto: *Was gut war*, non *ist*, ma *war*. In quell'"era", in quell'imperfetto, in quel tempo verbale c'è forse tutto ciò che ancora oggi ci interpella, interroga e inquieta.

Non credo, signor Presidente, ci sia altra figura che abbia saputo ispirare con la sua estenuata, ossuta fascinazione più politica in Italia e in Europa negli ultimi cinquant'anni. Non Kohl, non Mitterrand, non Thatcher, non Merkel, ma Langer: mediatore, saltatore di muri, costruttore di ponti, esploratore di frontiere, secondo il suo ritmo. Uomo di confine, dell'Alto Adige, portava nella sua storia personale, civile e politica, il tormento dell'oltre, l'angustia di guardare, la condanna a vedere, la fatica della convivenza, la fiducia in una vita semplice. Unico fra i grandi, Langer scarta dalla cupidigia di epigoni e detrattori di una sua riduzione a un qualsiasi uno, quella ridicola pretesa di parlare di noi attraverso la parte che preferiamo di questi giganti, questi San Cristofori, la cui fragilità è sempre l'unica via di salvezza di ogni permanenza possibile e di ogni vivere.

Fissò negli occhi l'idra del conflitto dell'ex Jugoslavia e ne uscì sconfitto, ma non consegnato; non violento che sapeva distinguere tra aggressore e aggredito; profeta di una conversione che non era né apocalisse, né apocatastasi, Langer, ancora oggi, sempre di nuovo - immer wieder - ci chiede, ci impone di custodire il paradosso di ogni Hoffnungsträger (portatore di speranza), come nel mondo linguistico tedesco si chiamano i candidati.

Parlando del suicidio di Petra Kelly, scrisse: «Forse è troppo arduo essere individualmente degli Hoffnungsträger, dei portatori di speranza: troppe le attese che ci si sente addosso, troppe le inadempienze e le delusioni che inevitabilmente si accumulano, troppe le invidie e le gelosie di cui si diventa oggetto, troppo grande il carico di amore per l'umanità e di amori umani che si intrecciano e non si risolvono, troppa la distanza tra ciò che si proclama e ciò che si riesce a compiere».

No, signor Presidente, non era solo un dolente autoritratto, se non nel senso di un *de te fabula narratur* che coinvolge chiunque nella sfera pubblica - vorrei dire in quest'Aula - crede di essere per altri.

Questo lo scacco, questo il perimetro, questa la missione e la responsabilità di questa infelicità senza desideri che può diventare la politica. Ci accompagni ancora Alexander Langer, non manchi di dirci, di darci, trent'anni fa oggi ciò che era giusto (*Was gut war),* chissà se ancora. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 8 luglio 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 8 luglio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 16,05)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (**1353**)

N.B. Per gli emendamenti già esaminati si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, sedute nn. 321, 322 e 323.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Modifica all'articolo 102 della Costituzione)

1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti ».

EMENDAMENTI

2.0.1

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' *articolo* *inserire il seguente:*

«Art. 2-**bis.**

(Modifiche all'articolo 103 della Costituzione)

All'articolo 103, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica";

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti è presieduto dal Presidente della Repubblica";

c) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Consiglio della magistratura militare è presieduto dal Presidente della Repubblica"».

2.0.2

Nave, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Precluso

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 2-**bis**

(Modifiche all'articolo 103 della Costituzione)

1. All'articolo 103, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica"».

2.0.3

Pirondini, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 2-**bis**

(Modifiche all'articolo 103 della Costituzione)

1. All'articolo 103, secondo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti è presieduto dal Presidente della Repubblica"».

2.0.4

Pirro, Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinto

Dopo l' ***articolo*** inserire il seguente:

«Art. 2-**bis**

(Modifiche all'articolo 103 della Costituzione)

1. All'articolo 103, terzo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Consiglio della magistratura militare è presieduto dal Presidente della Repubblica"».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità (**1452**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a),* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo »;

b) alla lettera *b),* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato fino a due unità sia nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale ».

2. Ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.

3. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO

1.8

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo*:* "Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è abrogato.

EMENDAMENTO

2.100

Maiorino, Cataldi, Gaudiano

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Votato il mantenimento dell'articolo.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-*BIS* DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulle priorità nell'azione diplomatica del Ministro
(**3-02021**) (02 luglio 2025)
Paita, Renzi, Enrico Borghi, Scalfarotto, Furlan, Fregolent, Musolino, Sbrollini. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

nel drammatico contesto internazionale attuale, il Ministro in indirizzo è stato, anche recentemente, più volte al centro dell'interesse mediatico a causa di alcune sue dichiarazioni estemporanee sulle principali crisi internazionali;

alla luce dell'imminente pausa estiva e delle molteplici dichiarazioni avvenute durante l'aggiornamento dei lavori parlamentari del Ministro che, la scorsa estate, hanno goduto di ampia eco mediatica, quali ad esempio quella a favore dell'approvazione di una legge volta all'introduzione dello "ius scholae" (poi orfane di seguito parlamentare), appare fondamentale conoscere su quali argomenti il Ministro intenda concentrarsi,

si chiede di sapere quali siano le priorità e le iniziative che il Ministro in indirizzo intende adottare nei prossimi due mesi nel suo ruolo di vertice della diplomazia italiana e di vice presidente dei Consiglio dei ministri.

Interrogazione sulle iniziative italiane e multilaterali di sostegno alla ripresa dell'Ucraina
(**3-02013**) (02 luglio 2025)
Gasparri, Paroli, Damiani, De Rosa, Fazzone, Galliani, Lotito, Occhiuto, Ronzulli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Trevisi, Zanettin. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

il Consiglio NATO-Ucraina che si è svolto nel quadro del vertice NATO de L'Aja il 23 e 24 giugno 2025, con la partecipazione del presidente Zelensky e del Ministro degli esteri Sybiha, ha rappresentato un'importante occasione per ribadire il sostegno dell'Alleanza atlantica all'Ucraina;

molte sono le iniziative politiche portate avanti dal Governo italiano per coordinare l'azione internazionale a sostegno dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, come la riunione nel formato "Weimar Plus", che il Governo italiano ha ospitato a Roma poche settimane fa;

nel quadro dell'azione diplomatica italiana a sostegno dell'Ucraina, particolare importanza riveste la Conferenza sulla ricostruzione, che si svolgerà a Roma i prossimi 10 e 11 luglio, e che vedrà anche un importante coinvolgimento dei rispettivi Parlamenti;

come sottolineato dal Ministro in indirizzo, in audizione alle Commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera, la Conferenza di Roma sta suscitando un forte interesse da parte del sistema imprenditoriale italiano e all'evento è attesa la presenza di numerose imprese,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche nel quadro della prossima Conferenza per la ricostruzione di Roma, per dare ulteriore impulso alla cooperazione con l'Ucraina in ambito civile, al suo programma di riforme e al suo percorso di adesione all'Unione europea.

Interrogazione su un caso di elusione dell'autorizzazione all'esportazione di armi verso Israele
(**3-02020**) (02 luglio 2025)
Marton, Ettore Antonio Licheri. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

da un'inchiesta giornalistica della rivista "Altreconomia" sono emerse notizie riguardanti da una parte triangolazioni finalizzate a continuare a rifornire Israele di materiale d'armamento sotto mentite spoglie aggirando i controlli della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dall'altra consegne di materiali esplosivi e radioattivi "dual use" anch'essi non soggetti alla normativa sull'export militare;

dai documenti dell'inchiesta della Procura di Ravenna sul carico sequestrato il 4 febbraio 2025 nel porto cittadino è emerso che l'azienda lecchese Valforge S.r.l. avrebbe fatto da intermediaria per altre due aziende di Varese per evitare i controlli previsti dalla legge n. 185 del 1990 sull'export di armi, in quanto non soggetta ad autorizzazione dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La

commessa riguardava oltre 13 tonnellate di "lavori in ferro e fucinati" prodotti da Stamperia Mazzetti S.r.l. di Oggiona e Riganti S.p.A. di Solbiate Arno destinati a "cannoni per veicoli terrestri da combattimento" e commissionati a fine maggio 2024 alla Valforge dal colosso militare israeliano Israel military system (Imi Ltd);

il carico del 4 febbraio non sarebbe stato l'unico diretto verso Israele. Consultando la banca dati Cosmos dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli inquirenti hanno ricostruito che nel 2024 sono stati spediti dalla Valforge altri quattro carichi di "forgiati fusioni e semilavorati", senza autorizzazione dell'UAMA, verso la Ashot Ashkelon, industria militare israeliana di proprietà di Imi Ltd. Proprio nell'estate 2024 quest'ultima aveva ottenuto un'importante commessa dal Ministero della difesa israeliano per produrre e fornire componenti per i carri armati Merkava e gli Apc Namer, veicoli per il trasporto truppe. Queste quattro spedizioni sono passate indenni ai controlli: due dagli uffici doganali di Bologna (il 25 giugno e il 10 settembre 2024), le altre da quelli di Milano 1 e Milano 2, il 6 novembre 2024;

secondo i dati accessibili delle statistiche nazionali e del database del commercio mondiale Comtrade, nel 2024 l'Italia ha iniziato a esportare cordoni detonanti verso Israele, inviando complessivamente 140 tonnellate di materiale per un valore di 2.078.458 euro. Inoltre, da novembre 2023 a marzo 2025, l'Italia ha esportato quantitativi senza precedenti (5.980 tonnellate) di quello che, classificato sotto la categoria "concimi", viene indicato come "nitrato di ammonio non in soluzione acquosa, con tenore di azoto, in peso, superiore al 34%", una sostanza chimica definita "precursore di esplosivo" usata nella produzione di miscele detonanti. Le massicce forniture italiane sembrano aver sostituito quelle interrotte da Spagna, Svezia e Turchia. Micce detonanti e nitrato d'ammonio vengono notoriamente utilizzati dall'esercito israeliano per le sistematiche demolizioni controllate delle strutture civili nella striscia di Gaza;

nel 2024 le vendite a Israele di composti contenenti trizio hanno raggiunto un valore di 1.485.587 euro, per un totale di 288 chilogrammi di materiale e i dati relativi al 2025 mostrano un ulteriore aumento. Nel primo trimestre, l'Italia ha esportato verso Israele composti a base di trizio per un valore pari a 686.411 euro, un incremento del 276 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. Il trizio è un isotopo radioattivo dell'idrogeno utilizzato a scopi scientifici ma anche nella produzione di ordigni nucleari. È classificato come materiale dual use non soggetto ai controlli della legge n. 185 del 1990,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti descritti;

se ritenga che siano casi isolati o episodi che rivelino l'esistenza di un meccanismo volto ad aggirare sistematicamente i controlli di legge.

Interrogazione sulle iniziative per convertire il debito dei Paesi in via di sviluppo in investimenti per la transizione ecologica

(**3-02019**) (02 luglio 2025)

Delrio, Boccia, Alfieri, La Marca. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

il tema del debito estero dei Paesi a basso e medio reddito rappresenta oggi una delle principali cause di freno al loro sviluppo, sottraendo risorse essenziali a settori come sanità, istruzione e investimenti per la transizione ecologica, aggravando le condizioni di povertà;

tra il 2020 e il 2022, oltre 3 miliardi di persone hanno vissuto in Paesi che hanno speso più per onorare il debito estero che per garantire servizi pubblici fondamentali;

secondo l'"Adaptation gap report" 2024 dell'UNEP, il debito nei Paesi a basso e medio reddito ha superato, nel 2023, le risorse stimate necessarie per l'adattamento climatico, incidendo negativamente sulla capacità di investimento in sanità, istruzione e resilienza sociale;

la questione del debito è stata posta al centro del dibattito internazionale da numerosi economisti, accademici, premi Nobel e leader della società civile, che hanno evidenziato la necessità di una nuova architettura finanziaria globale, capace di bilanciare gli interessi dei creditori con i diritti

fondamentali dei popoli più vulnerabili, sostenendo la cancellazione o la ristrutturazione del debito dei Paesi più poveri come misura necessaria per affrontare le crisi sistemiche e promuovere uno sviluppo equo e sostenibile;

il concetto di "debito ecologico", sviluppato anche nell'ambito delle principali istituzioni accademiche e internazionali, sottolinea la responsabilità storica dei Paesi industrializzati per l'impatto ambientale globale e la necessità di riequilibrare i rapporti finanziari e ambientali tra Nord e Sud del mondo, come sottolineato anche da papa Francesco nell'enciclica "Laudato si'" e la bolla "Spes non confundit";

recenti proposte accademiche e tecniche, come quelle del Fondo monetario internazionale, Banca mondiale e UNDP, sostengono la necessità di riformare l'architettura del debito globale e di introdurre strumenti innovativi come i debt-for-climate swap;

queste conversioni del debito in investimenti per la transizione ecologica permetterebbero di conciliare la sostenibilità finanziaria dei Paesi debitori con l'urgenza della mitigazione climatica, garantendo benefici condivisi anche per i creditori, in termini di stabilità macroeconomica, riduzione del fenomeno dei migranti climatici dai Paesi poveri o emergenti, riduzione dei costi di adattamento e dei rischi d'insolvenza dei debitori e riduzione dei rischi ambientali globali;

il contesto del 2025, anche alla luce delle riflessioni sollevate dalle Conferenze episcopali del Sud del mondo sull'ingiustizia ambientale e sul debito ecologico nei confronti del Sud globale, può rappresentare un'opportunità concreta per rilanciare una politica estera italiana più attiva sui temi della giustizia climatica e della cooperazione sostenibile;

recentemente in ambito di iniziative "debito-clima" sono state avanzate proposte (come "Release") per convertire parte del servizio del debito in un fondo di garanzia per investimenti ad alto impatto sociale ed ambientale nel Paese debitore, e la Spagna ha ribadito nella conferenza di Siviglia l'intenzione di seguire proprio quest'approccio costruendo un'alleanza tra creditori e debitori "volenterosi",

si chiede di sapere:

se il Governo italiano intenda sostenere, in sede bilaterale e multilaterale, anche tenendo presente i lavori in corso a Siviglia alla conferenza delle Nazioni Unite sul finanziamento allo sviluppo in cui si stanno discutendo proposte innovative, quale quella spagnola, di finanza per lo sviluppo avanzate dai Paesi membri, strumenti innovativi di ristrutturazione del debito sovrano collegati a investimenti climatici, come i debt-for-climate swap;

se ritenga opportuno farsi promotore, a livello europeo o di G20, di un riconoscimento operativo del concetto di debito ecologico nella definizione di strumenti di giustizia finanziaria e ambientale;

se non ritenga opportuno promuovere, nel corso del 2025, una conferenza internazionale a Roma sul tema "debito e transizione ecologica", valorizzando il contributo di economisti, istituzioni multilaterali e rappresentanti della società civile, anche in continuità ideale con il messaggio di giustizia globale proposto da papa Francesco.

Interrogazione sulla regolamentazione dell'immissione di specie ittiche non autoctone (**3-02018**) (02 luglio 2025)

Bergesio, Romeo, Testor, Bizzotto, Cantalamessa. - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica* -

Premesso che:

la direttiva "Habitat" (92/43/CEE) stabilisce criteri per la conservazione delle specie indigene e l'esclusione dell'immissione di specie ittiche esotiche, i cui criteri sono recepiti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, divenuti poi operativi con il decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019 e il decreto ministeriale 2 aprile 2020;

le immissioni di specie ittiche non sono state disciplinate in maniera omogenea sul territorio nazionale, provocando la diffusione di specie invasive indesiderate e rendendo difficile imporre e far rispettare vincoli;

questa situazione, a 30 anni dall'adozione della direttiva, rende molto complicato imporre e far

rispettare vincoli, seppur basati su principi giusti e condivisibili, rendendo necessario intervento da parte del legislatore;

il decreto ministeriale del 2020 definisce modalità operative per la richiesta e la valutazione delle deroghe, non intervenendo su principi e criteri per la loro concessione; tuttavia il solo meccanismo delle deroghe non sembra risolvere le problematiche, e resta auspicabile un intervento da parte del Ministro in indirizzo, in particolare per quanto concerne l'elenco delle specie da ritenere autoctone e alloctone;

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sembra che sia attualmente impegnato nella predisposizione del provvedimento con cui definire le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico, di cui all'art. 1, comma 837, della legge n. 234 del 2021;

diverse Regioni, fra cui il Piemonte, nelle more del provvedimento ministeriale, hanno introdotto un "termine ponte" per continuare a garantire l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone;

la pesca ricreativa e professionale è un'attività di interesse rilevante per il Paese e svolge un'importante funzione di presidio del territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia intervenire prontamente sulla problematica, al fine di consentire, nelle more dell'adozione decreto ministeriale, la prosecuzione delle attività riguardanti l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone, la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020.

Interrogazione sulle misure per implementare una strategia energetica sostenibile
(**3-02016**) (02 luglio 2025)

Calenda. - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica* -

Premesso che:

nel 2024 il prezzo medio in borsa elettrica in Italia è stato il più alto tra i grandi Paesi della UE, per un mix tecnologico troppo sbilanciato sul gas, che determina il prezzo marginale nel 65 per cento delle ore dell'anno, nonché per la rinuncia alla produzione a carbone (abbondante in Germania) e l'assenza del nucleare (abbondantissimo in Francia e ben presente in Spagna);

nella bolletta dei consumatori, il prezzo di borsa rappresenta meno del 40 per cento del totale. Il resto è dato dai costi sempre più alti delle reti elettriche di trasmissione (Terna) e distribuzione (ENEL e operatori locali, come ACEA a Roma) e dagli oneri (incentivi o tariffe fisse) per la remunerazione delle rinnovabili intermittenti, solare ed eolico, oggi corrisposti anche quando l'energia è prodotta in eccesso rispetto alla domanda o è "tagliata" da Terna per rendere la rete più stabile ed evitare disastri come quello del recente blackout in Spagna;

secondo Terna al 30 giugno 2025 sono già installati in Italia 40 gigawatt di impianti fotovoltaici e oltre 13 gigawatt di impianti eolici e negli ultimi 2 mesi, nei giorni festivi e nei week-end (quando la domanda era più bassa), sono stati "tagliati" sino a 7 gigawatt di energia solare ed eolica;

in base al piano integrato energia clima, redatto per ottemperare agli obiettivi previsti dal "Green Deal" (tecnicamente ed economicamente irraggiungibili) entro il 2030 si dovranno installare in Italia altri 50 gigawatt fotovoltaici e altri 10 eolici; l'energia prodotta dai nuovi impianti, stando al "decreto FerX", sarà remunerata, tramite contratti a due vie, anche quando non immessa in rete (e nel 2030 non sarà solo nei week-end); si tratta degli stessi contratti a due vie che i gestori di impianti idroelettrici e geotermici non accettano che siano loro applicati, preferendo incassare alla sera il prezzo di borsa, normalmente 4-5 volte maggiore dei loro costi operativi,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda implementare una strategia energetica economicamente sostenibile, che non abbia l'obiettivo burocratico di soddisfare le fantasie del "Green Deal", ma quello politico di integrare urgentemente il nucleare nel mix di generazione, di rivedere gli impegni su solare e eolico al 2030, per non ritrovarsi nei 20-25 anni successivi impianti non più necessari, via via che i nuovi reattori nucleari entreranno in esercizio, e di condizionare il rinnovo delle concessioni su idroelettrico e geotermico a un prezzo di vendita concordato e garantito con contratti a

due vie.

Interrogazione sulla corretta gestione e smaltimento degli pneumatici fuori uso

(**3-02015**) (02 luglio 2025)

Petrucci, Malan, Sigismondi, Speranzon, Rosa, De Priamo, Farolfi, Tubetti. - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica* -

Premesso che:

la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) durante i periodi di maggiore intensità stagionale, come il cambio gomme invernale ed estivo, rappresenta una sfida per gli operatori del settore che si trovano a doverne smaltire rapidamente grandi volumi, affrontando difficoltà logistiche e accumuli indesiderati con potenziali impatti negativi sull'ambiente;

lo smaltimento dei PFU è regolato dall'articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dal decreto ministeriale n. 182 del 2019, fondati sul principio della responsabilità estesa del produttore, in base al quale i produttori e gli importatori sono tenuti a garantire, singolarmente o in forma associata, la gestione degli pneumatici giunti a fine vita;

i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a gestire, ogni anno solare, quantitativi in peso di PFU pari ai quantitativi in peso degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per il riutilizzo o per la ricostruzione e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato del ricambio;

nonostante la filiera copra oltre il 90 per cento dei PFU generati, si sono verificati ritardi e accumuli presso i punti di generazione come le autofficine e i gommisti, dovuti a immissioni irregolari di pneumatici, spesso prive del versamento del contributo ambientale e dell'IVA, oltre che a fluttuazioni di mercato che alterano l'equilibrio tra immissioni e raccolta;

i ritardi sono in parte attribuibili al disallineamento delle quote di immissione di nuovi pneumatici e di smaltimento di pneumatici esausti causato dalla pratica diffusa di acquistarli fuori dai canali tracciati o su portali on line aggirando così il versamento del contributo di smaltimento;

questa pratica altera il regime di concorrenza tra le officine e i gommisti che operano nel rispetto delle regole e, al contempo, mette a rischio l'ambiente bloccando il circuito virtuoso di riciclo dei PFU,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo abbia già adottato e quali intenda adottare al fine di garantire la piena trasparenza e tracciabilità della gestione, raccolta e smaltimento dei PFU.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1452 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ancorotti, Barachini, Biancofiore, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, D'Elia, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Galliani, Garavaglia, Germana', Giacobbe, Iannone, La Pietra, Marti, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Murelli, Nastri, Orsomarso, Ostellari, Pera, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto, Spagnolli e Trevisi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:Ronzulli, per attività di rappresentanza del Senato (dalle ore 9,20); Terzi Di Sant'Agata, per attività della 4ª Commissione permanente;Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati;Malpezzi, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO;

Alfieri, Bilotti, Cantalamessa e De Cristofaro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro dell'economia e delle finanze
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 (1566)
(presentato in data 03/07/2025);
Ministro dell'economia e delle finanze
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025 (1567)
(presentato in data 03/07/2025);
senatori Turco Mario, Croatti Marco, Pirro Elisa, Bevilacqua Dolores, Nave Luigi, Gaudiano Felicia, Floridia Barbara
Disposizioni per la revisione biennale delle soglie fiscali IRPEF e la tutela del potere d'acquisto dei contribuenti (1568)
(presentato in data 01/07/2025);
senatori Tajani Cristina, Misiani Antonio, Manca Daniele, Franceschelli Silvio, Basso Lorenzo, Camusso Susanna Lina Giulia, Malpezzi Simona Flavia, Rossomando Anna, Rojc Tatjana, Nicita Antonio, Zambito Ylenia, Alfieri Alessandro, Verducci Francesco, Valente Valeria, Martella Andrea, Giacobbe Francesco, Delrio Graziano
Misure per promuovere l'armonizzazione e interoperabilità dei dati fiscali, tributari e contributivi e per la semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta (1569)
(presentato in data 01/07/2025);
senatori Bergesio Giorgio Maria, Minasi Tilde, Murelli Elena
Riforma della governance della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e razionalizzazione delle sue partecipazioni societarie (1570)
(presentato in data 03/07/2025).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 (1566)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 03/07/2025);
5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025 (1567)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 03/07/2025).

Disegni di legge, nuova assegnazione

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
in sede redigente
Sen. Rossomando Anna ed altri
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo (852)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
Già assegnato, in sede redigente, alla 10ª Commissione permanente (Sanità e lavoro)
(assegnato in data 03/07/2025).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Salvatore Gueci, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 giugno 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, gli estratti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2025, recanti:
la modifica delle condizioni e prescrizioni imposte a Telecom Italia S.p.a., Telsy Elettronica e Telecomunicazioni S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a. con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2017 e la cessazione dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2020 (Atto n. 821);
l'approvazione, con prescrizioni, dell'aggiornamento del Piano annuale 2024-2025, notificato dalla società OpNet S.r.l., relativo al programma di acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 822).
I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la comunicazione della Commissione europea in ordine all'archiviazione della procedura di informazione 2025/0236/IT, relativa al progetto di regola tecnica recante "Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, adottata secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 5, lettera *l)*, che, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera *c)*, in fase di prima applicazione, stabilisce le modalità e le specifiche di base per l'adempimento agli obblighi di cui agli articoli 23, 24, 25, 29 e 32 del decreto medesimo".
La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 820).
Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 30 giugno 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la relazione sulle attività svolte dal Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026, predisposta dal medesimo Consiglio, riferita all'anno 2024.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XXVII, n. 23).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi

dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria (COM(2025) 345 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Omnibus sulla prontezza alla difesa (COM(2025) 820 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 9a Commissione permanente.

Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 2 luglio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina del settore dei rifiuti per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell'ambito, riferita al primo semestre 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CCXXX, n. 4).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 2 luglio 2025, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni - InvImIt SGR S.p.A., per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 405);

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per l'esercizio 2023. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 406);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 407).

Corte di cassazione, trasmissione di verbali di proclamazione di risultati di referendum

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di Cassazione, con lettera in data 2 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 22 e 36 della legge 25 maggio 1970, n, 352, un esemplare del verbale con il quale l'Ufficio stesso ha proceduto, in pari data, alla proclamazione dei risultati dei *referendum* abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025.

Detto verbale è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Nave e la senatrice Gaudiano hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02011 dei senatori Turco e Croatti.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 27 giugno al 3 luglio 2025)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 105

CATALDI ed altri: su un approccio globale al fenomeno migratorio (4-00792) (risp. CIRIELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

MAGNI: sulla riapertura della linea dei finanziamenti a UNRWA su specifici progetti (4-01202) (risp. CIRIELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

PIRRO ed altri: sulla condizione di lavoro degli agenti penitenziari nel carcere minorile "Ferrante Aporti" di Torino (4-02134) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

POTENTI: sulla chiusura dell'archivio storico dello Stato maggiore dell'Esercito (4-01794) (risp.

CROSETTO, *ministro della difesa*)

Interrogazioni

TURCO, CROATTI, CASTELLONE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

la fondazione Enasarco, ente previdenziale privatizzato ma gestore di risorse a finalità pubblica, deteneva una partecipazione pari al 3,05 per cento nel capitale della banca Monte dei Paschi di Siena, che ha recentemente interamente dismesso ("Milano Finanza", 2 luglio 2025);

contestualmente, Enasarco ha rafforzato la propria presenza in Mediobanca, superando l'1 per cento del capitale e attestandosi tra i principali investitori istituzionali dell'istituto che rappresenta un attore centrale nel panorama bancario e assicurativo italiano;

tale sequenza di operazioni solleva interrogativi sul disegno strategico che guida oggi l'azione finanziaria di Enasarco;

si tratta di operazioni che sembrerebbero dirette a far propendere l'ago della bilancia verso alcuni obiettivi privati consistenti in operazioni finanziarie complesse, come l'offerta pubblica di scambio (OPS) in corso di MPS su Mediobanca, più che verso la salvaguardia dell'interesse dei pensionati attraverso investimenti guidati da prudenza, trasparenza e neutralità, come richiederebbe la missione previdenziale dell'ente;

considerato che:

le casse previdenziali privatizzate, pur dotate di autonomia gestionale, sono comunque tenute per legge a rispettare criteri di prudenza, trasparenza, neutralità e coerenza con la finalità previdenziale, come previsto dal decreto legislativo n. 509 del 1994, dal decreto legislativo n. 103 del 1996 e dalla disciplina di vigilanza della COVIP;

queste operazioni, a tutela degli assicurati della gestione e per l'interesse generale alla stabilità del sistema pensionistico, non possono prescindere dalle doverose e necessarie verifiche sulla coerenza dei criteri con cui esse sono state eseguite con il mandato istituzionale e con le regole di gestione di un patrimonio destinato alla previdenza di lavoratori autonomi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle recenti operazioni patrimoniali poste in essere da Enasarco, relative alla dismissione della partecipazione in MPS e all'acquisto di nuove quote in Mediobanca;

se siano stati acquisiti, tramite gli organi di vigilanza o altri canali istituzionali, elementi valutativi e documentali che giustifichino tali scelte sotto il profilo dell'interesse previdenziale e della conformità alla normativa vigente;

se ritengano che l'uscita di Enasarco, riducendo ulteriormente la presenza di investitori istituzionali nazionali nel capitale di MPS, possa esporre la banca ad un più elevato rischio di instabilità azionaria e di possibili ingressi di soggetti con finalità speculative;

se reputino conforme ai principi di trasparenza, prudenza e neutralità la possibilità di Enasarco di partecipare all'OPS di MPS su Mediobanca;

se intendano promuovere un rafforzamento della trasparenza e della vigilanza pubblica sulle strategie finanziarie delle casse previdenziali privatizzate, specie in relazione a partecipazioni bancarie o in *asset* di rilevanza sistemica;

se ritengano necessario adottare iniziative al fine di introdurre limiti, condizioni o obblighi di trasparenza rafforzata per le operazioni che coinvolgono il disinvestimento o l'accrescimento di partecipazioni in banche di interesse nazionale da parte delle casse previdenziali.

(3-02023)

PARRINI, FRANCESCHELLI, ZAMBITO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

come riportato su diversi organi di stampa locale, negli ultimi mesi, i circoli ARCI nelle località di Neri, Matassino, Vaccherecia, Santa Barbara, Castelnuovo dei Sabbioni e Ponte alle Forche, in provincia di Arezzo, sono stati oggetto di verifiche da parte della Guardia di finanza;

nel corso della verifica tributaria nel circolo di Ponte alle Forche, nel comune di San Giovanni

Valdarno, la Guardia di finanza avrebbe contestato la mancata installazione del misuratore fiscale per l'attività di bar, non presente nella sede del circolo, secondo il presidente e i soci in ragione del regime fiscale dell'associazione. La Guardia di finanza ha comunque rilevato la violazione, a cui ha fatto seguito la sanzione applicata dall'Agenzia delle entrate, con anche la previsione dell'accessoria sospensione dell'attività per 15 giorni. La sospensione non avrebbe interessato solo l'autorizzazione alla mescita, bensì anche le attività ricreative e culturali tipiche dell'associazione. Vicenda che ha costretto i dirigenti del circolo a presentare un ricorso alla magistratura;

il circolo ARCI di Ponte alle Forche, nella giornata del 1° luglio, a seguito della notifica del provvedimento dell'Agenzia delle entrate, inviato alla Guardia di finanza per l'esecuzione della misura, avrebbe dovuto chiudere l'attività per una durata di 15 giorni, nei quali erano in corso tra l'altro un centro estivo per bambini e attività per anziani. La chiusura è stata scongiurata a seguito dell'intervento della magistratura, che ha consentito al circolo di rimanere aperto in attesa di fare chiarezza sulla vicenda con la successiva convocazione delle parti prevista per il 29 luglio presso la corte di giustizia tributaria;

il presidente del circolo, in un'intervista rilasciata ad un quotidiano locale, ha riferito che sostanzialmente la Guardia di finanza ha ritenuto l'attività di bar come l'attività prevalente del circolo, non considerando in alcun modo l'attività sociale, culturale, ricreativa svolta a favore di soci, associazioni *no profit*, studenti, anziani e a chiunque abbia bisogno nel quartiere, a partire dalle famiglie più fragili. L'altro elemento non riconosciuto dalla Guardia di finanza riguarda la quantità di ore di volontariato necessaria per una simile attività, nonostante la presenza di quasi 500 iscritti e una cinquantina di volontari attivi impegnati;

in data 1° luglio 2025, numerosi cittadini e associazioni si sono recati presso il circolo di Ponte delle Forche per esprimere la propria solidarietà. Presenti anche i sindaci di San Giovanni e Cavriglia;

considerato che:

le contestazioni della Guardia di finanza ai vari circoli portano a pretese, per imposte e sanzioni, che in alcuni casi superano anche i 300.000 euro, perché sono state conteggiate anche le tasse (IRES, IRAP e IVA) dal 2019 (ultimo anno d'imposta esigibile) a oggi, trattando erroneamente associazioni regolarmente iscritte al RUNTS (registro nazionale del terzo settore) alla stregua di attività commerciali;

il presidente del circolo ARCI di Santa Barbara, nel comune di Cavriglia, in un'intervista ad un giornale locale, al riguardo ha riferito che: "Abbiamo dovuto assumere degli avvocati per difendere le nostre ragioni. Continueremo a farlo - insieme all'Arci locale, regionale e nazionale - perché riteniamo queste scelte davvero insensate. I circoli sono dei presidi di socialità e legalità non sono luoghi dove si fanno utili. Servono per creare occasioni di incontro e di aggregazioni e non ad altro";

tenuto conto che:

i circoli sono sottoposti a discipline differenti da quelle degli esercizi di somministrazione, non avendo scopo di lucro ed essendo soggetti a specifici limiti. Le somme incassate devono essere rendicontate al centesimo e i bilanci sono depositati in un registro pubblico. Inoltre sono frequentati essenzialmente da soci e la mano d'opera è prestata da volontari;

la procedura prevede che la Guardia di finanza faccia le verifiche, e deliberi eventuali sanzioni, e che contro eventuali sanzioni si possa fare ricorso in primo grado presso la corte di giustizia tributaria di primo grado (provinciale), in secondo grado presso la corte di giustizia di secondo grado (regionale), in terzo grado presso la Corte di cassazione. Nel caso del circolo ARCI di Ponte alle Forche, la Guardia di finanza, sbagliando nell'individuazione della disciplina applicabile al terzo settore, è giunta a conclusioni che non hanno minimamente tenuto conto dell'attività di interesse generale con finalità sociale svolta dall'associazione, largamente prevalente rispetto alle altre, estendendo la sanzione della sospensione anche tale attività;

la corte di giustizia tributaria provinciale ha sospeso gli effetti della sanzione elevata nei confronti del circolo, tenendo conto delle argomentazioni del ricorso presentato, in attesa della decisione di merito che dovrà prendere a fine luglio;

la reiterata attività della Guardia di finanza nel territorio in provincia di Arezzo sembra assumere,

secondo gli interroganti, i tratti di un vero e proprio attacco ad importanti presidi del territorio, che rivestono il ruolo e la funzione di storici punti di riferimento di socialità e aggregazione. Si tratta di un fatto estremamente grave suscettibile di creare allarme, sconcerto e preoccupazione nella cittadinanza, che nei medesimi circoli svolge numerose attività che contribuiscono in maniera determinante alla coesione sociale di quelle comunità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le valutazioni circa i criteri adottati dalla Guardia di finanza nei confronti dei circoli ARCI di Neri, Matassino, Vaccherecia, Santa Barbara, Castelnuovo dei Sabbioni e Ponte alle Forche, che rappresentano un importante presidio sociale e di aggregazione nel territorio;

se non ritengano necessario procedere ad una specifica verifica della prassi procedurale adottata nel caso del circolo ARCI di Ponte alle Forche e se non ritengano eccessive le misure adottate nei confronti di tali circoli e se le ritengano coerenti con il principio di proporzionalità e con le norme della convenzione europea dei diritti umani, anche ai sensi anche della sentenza n. 36617/18 del 6 febbraio 2025 della CEDU;

se l'equiparazione dell'attività senza scopo di lucro svolta dai circoli ad un'attività commerciale di somministrazione corrisponda ad un convincimento della singola compagnia della Guardia di finanza di cui in premessa oppure ad una posizione nazionale del Corpo;

se i Ministri, ciascuno per le rispettive competenze, non ritengano opportuno procedere ad una verifica generale sui fatti riportati, al fine di fugare ogni possibile ombra o sospetto su una forma di controllo che agli interroganti sembra assumere i contorni di un inaccettabile attacco ai valori di cui all'articolo 18 della Costituzione italiana e di cui i circoli ARCI sono autentica espressione.

(3-02024)

FINA, FRANCESCHELLI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la "blue tongue", malattia trasmessa da insetti vettori (*Culicoides*), non è pericolosa per l'uomo né per i prodotti derivati, ma provoca alta mortalità tra i piccoli ruminanti colpiti e forti perdite economiche per le attività di allevamento degli ovini e dei caprini;

il comparto ovicaprino abruzzese conta oltre 200.000 capi e rappresenta un importante patrimonio economico, sociale e gastronomico per il territorio regionale;

il mancato avvio dei piani vaccinali preventivi, che avrebbero dovuto partire in autunno, ha lasciato il settore scoperto, amplificando la diffusione del virus in Abruzzo, in particolare nella provincia de L'Aquila, dove si registra da giorni una recrudescenza della "blue tongue" con il virus accertato in 6 focolai su 59 controllati dalla ASL de L'Aquila, come riportato da diverse fonti di stampa;

il direttore del dipartimento prevenzione della ASL de L'Aquila, Massimo Ciuffetelli, ha dichiarato che sono in corso circa 30 controlli al giorno nel comprensorio aquilano, includendo prelievi, isolamento e monitoraggio fino a un raggio di 4 chilometri da ogni focolaio; la diffusione della malattia, che ha già provocato l'abbattimento di un numero considerevole di capi, sta determinando gravi conseguenze sulle attività di allevamento e di commercializzazione dei prodotti;

gli allevatori denunciano una "emergenza annunciata", dovuta a protocolli considerati obsoleti, carenze nei piani vaccinali, insufficiente assistenza sul campo e più in generale ritardi nei risarcimenti;

le associazioni di categoria del territorio come CIA, Coldiretti e Confagricoltura sollecitano interventi urgenti: vaccinazioni, sostegni economici, campagne di disinfestazione e snellimento delle procedure sanitarie;

ben 27 sindaci del territorio marsicano hanno sottoscritto un documento destinato alla Regione Abruzzo e alla ASL 1 de L'Aquila per richiedere il riconoscimento immediato dello stato di emergenza per i comuni colpiti, l'attivazione di misure straordinarie per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e dalle imprese zootecniche, il rafforzamento delle azioni sanitarie di prevenzione, contenimento e sorveglianza epidemiologica, nonché l'istituzione di un tavolo di crisi permanente con tutte le parti coinvolte,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di contenere

la diffusione dell'epidemia;
se intenda attivare immediatamente un piano vaccinale gratuito per gli ovini nelle zone interessate, in particolare L'Aquila e Teramo;
se sia stato previsto uno stanziamento di risorse adeguato all'erogazione di indennizzi strutturati e rapidi agli allevatori colpiti, nonché se si intenda predisporre misure di semplificazione amministrativa e sburocratizzazione dei procedimenti;
se, e in quali tempi, si intenda convocare un tavolo di crisi che riunisca Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della salute e rappresentanze regionali per coordinare politiche sanitarie e zootecniche necessarie ad affrontare l'emergenza che ha colpito il territorio abruzzese.
(3-02025)
VERDUCCI, D'ELIA, RANDO, ALFIERI, BASSO, CAMUSSO, CASINI, DELRIO, FRANCESCHELLI, IRTO, LA MARCA, MANCA, NICITA, ROJC, ROSSOMANDO, TAJANI, VALENTE, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
l'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, prevede l'esclusione delle "borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca *post* laurea" da quelle per le quali è prevista l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;
paradossalmente, nel tentativo, a giudizio degli interroganti malriuscito e maldestro, di "riordinare" la materia, è stata introdotta l'esenzione per i nuovi "incarichi di ricerca" e, contemporaneamente, è stata modificata (con una parziale abrogazione) la norma che, di fatto, prevedeva l'esenzione per le borse di studio per attività di ricerca *post lauream*;
il risultato è che le borse di studio, fino a pochi giorni fa esenti da tassazione, saranno assoggettate all'IRPEF come se fossero redditi da lavoro, senza però garantire ai borsisti alcuna tutela e alcun diritto;
inoltre, non è stata prevista nessuna norma transitoria che possa evitare una perdita improvvisa e imprevista per i ricercatori che, dal 7 giugno 2025, dovranno subire una tassazione ingiusta e iniqua mentre i loro "nuovi" colleghi, titolari di incarichi di ricerca, saranno esentati;
si tratta di una situazione paradossale lesiva del principio del legittimo affidamento;
non si comprendono i motivi di una scelta che appare scellerata considerato che colpisce la parte più fragile, più esposta, più precaria dell'università italiana, ovvero giovani ricercatrici e ricercatori che già vivono in una condizione di incertezza, in quanto privi di diritti, e che vedranno ulteriormente eroso il proprio reddito da una tassazione non prevista per queste categorie;
invece di aumentare le possibilità di reclutamento e gli investimenti in due settori cruciali per il futuro di ogni società, quali l'università e la ricerca, è stato approvato un provvedimento che lede e mina la dignità del lavoro di ricerca, rendendolo sempre più precario, e di conseguenza il futuro dell'università, si chiede di sapere:
per quale motivo la Ministra in indirizzo abbia ritenuto di penalizzare ulteriormente un settore già tragicamente in crisi e se non ritenga opportuno e doveroso rivedere tale disposizione iniqua;
qualora, diversamente, si tratti di un errore a giudizio degli interroganti assurdo, se intenda attivarsi al fine di rimediare al più presto prevedendo una rapida correzione o, quantomeno, una norma transitoria affinché le borse di studio bandite e assegnate prima del 7 giugno 2025 continuino a godere del regime di esenzione fiscale fino alla loro naturale scadenza.
(3-02026)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CROATTI, BEVILACQUA, GAUDIANO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore metalmeccanico risulta scaduto da diversi mesi e, ad oggi, nonostante i reiterati tentativi di mediazione, le trattative tra le organizzazioni sindacali e le

associazioni datoriali (Federmeccanica-ASSISTAL e Unionmeccanica-CONFAPI) non hanno portato a un'intesa concreta;
nella giornata del 20 giugno 2025 si è svolto uno sciopero nazionale di 8 ore, proclamato unitariamente da FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, accompagnato da numerose manifestazioni in diverse città italiane, tra cui Bologna, Torino, Mestre, Bergamo e Napoli, per sollecitare il rinnovo;
a Bologna si è registrata un'ampia partecipazione di lavoratori e lavoratrici, con un corteo di oltre 7.000 persone e il blocco di arterie stradali strategiche, come la tangenziale, a testimonianza dell'elevato livello di tensione e disagio nel comparto;
considerato che:
il mancato rinnovo contrattuale compromette in modo significativo la tutela economica e normativa delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, in un contesto segnato da un aumento generalizzato del costo della vita e da crescenti condizioni di precarietà;
le rivendicazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali riguardano non solo adeguamenti salariali dignitosi, ma anche temi fondamentali come la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, il contrasto alla precarietà, la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la regolamentazione degli appalti e il rafforzamento dei diritti contrattuali;
il settore metalmeccanico costituisce un asse portante del sistema produttivo nazionale e ogni elemento di instabilità contrattuale rischia di generare gravi ricadute occupazionali, sociali e industriali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché si riaprano con urgenza le trattative tra le parti sociali, sostenendo, con gli strumenti a disposizione del Governo, un percorso condiviso per il tempestivo rinnovo del contratto nazionale del settore metalmeccanico;
quali iniziative urgenti intenda promuovere per garantire che il nuovo contratto collettivo contempli aumenti salariali adeguati al caro vita, condizioni di lavoro eque e strumenti efficaci per contrastare la precarietà diffusa nel comparto;
se non ritenga necessario promuovere un tavolo istituzionale permanente di confronto tra le parti, volto a monitorare l'andamento del settore e prevenire situazioni di tensione sociale come quelle registrate in occasione dello sciopero del 20 giugno 2025;
quali misure di supporto intenda mettere in campo per favorire una contrattazione collettiva inclusiva, equa e partecipata, che salvaguardi la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e garantisca al contempo la competitività del sistema industriale italiano.
(4-02219)
RANDO, MIRABELLI, VERINI, VALENTE, ZAMPA, CAMUSSO, LA MARCA, ZAMBITO, ALFIERI, FRANCESCHELLI, BASSO, NICITA, DELRIO, ROJC, ROSSOMANDO, MARTELLA - *Ai Ministri della giustizia e per lo sport e i giovani*. - Premesso che:
il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport (detto "decreto-legge sport"), attualmente all'esame della Camera dei deputati, all'articolo 16 prevede che al finanziamento dello svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026, si provveda, quanto a 43.009.239 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012 prevede che le somme del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri;
tale scelta, seppur legittima, appare agli interroganti politicamente discutibile, poiché indebolisce un presidio fondamentale per la tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e

dell'usura, a vantaggio di un grande evento sportivo già ampiamente finanziato,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni alla base della decisione di destinare parte del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura all'organizzazione delle olimpiadi invernali;
quali risorse il Governo intenda utilizzare per garantire che tutte le richieste delle vittime di mafia, usura ed estorsione possano continuare a essere accolte, sostenute e liquidate nei tempi previsti;
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prevedere una clausola di salvaguardia che vincoli l'utilizzo delle somme del fondo, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, a interventi coerenti con i principi di legalità e giustizia sociale alla base dell'istituzione del fondo stesso.
(4-02220)

MAGNI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani*. - Premesso che:
la piattaforma "Open Milano-Cortina 2026" di SIMICO e la *dashboard* "Oltre i Giochi 2026" della Regione Lombardia non consentono l'esportazione massiva e in formati aperti e riutilizzabili (CSV/JSON) dei dati, in violazione degli artt. 50-*bis*, 52 e 68-*ter* del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e delle linee guida AgID su acquisizione e riuso di *software* e dati; inoltre, non rispettano i requisiti di accessibilità e interoperabilità, né le specifiche tecniche di cui all'allegato A delle linee guida di *design* AgID, rendendo, di fatto, impossibile il controllo analitico dell'avanzamento lavori;
non vi è, peraltro, chiarezza circa le risorse economiche impiegate per la realizzazione delle opere olimpiche in Lombardia, poiché nell'unico *dossier* pubblico della Regione Lombardia "Le olimpiadi e paralimpiadi invernali in Lombardia: verso Milano-Cortina 2026", di novembre 2024, l'investimento complessivo dichiarato è pari a 4,967 miliardi di euro, mentre il *report* indipendente di "Open Olympics" segnala un valore economico totale di 1,35 miliardi di euro;
la società incaricata dell'esecuzione delle opere è SIMICO S.p.A., nel cui consiglio di amministrazione figura un rappresentante designato dalla Regione Lombardia;
a fronte del rilievo intercontinentale dell'evento, dell'impatto che avrà sul territorio regionale in termini di opere infrastrutturali e degli ingenti investimenti, sarebbe stato doveroso un rendiconto periodico relativamente allo stato di avanzamento dei lavori, l'assegnazione degli appalti e l'utilizzo delle risorse pubbliche;
il *report* di Open Olympics denuncia altresì che, in Lombardia, "per il 55% delle opere la fine dei lavori è prevista entro il 4 febbraio 2026, giorno di avvio delle prime gare dei Giochi invernali, mentre il restante 41% verrà pronto a Giochi già conclusi, in un arco temporale che va da aprile 2026 a luglio 2032";
a soli 7 mesi dall'inizio dell'evento, si apprende da notizie stampa che le opere insistenti sul territorio valtellinese sono in ritardo, e che diverse imprese lamentano mancati pagamenti per i lavori eseguiti nei cantieri olimpici di Livigno;
il caso del parcheggio interrato Mottolino di Livigno, una delle 94 opere olimpiche in carico alla società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 (SIMICO), è solo l'ultimo di una lunga serie: imprese che hanno lavorato e anticipato spese per centinaia di migliaia di euro, che sono ancora in attesa di essere pagate, nonostante decreti ingiuntivi esecutivi e ripetuti solleciti rimasti senza risposta,
si chiede di sapere:
quali siano le informazioni in possesso dei Ministri in indirizzo sulle opere olimpiche previste in Lombardia, sul cronoprogramma aggiornato con l'indicazione dello stato di avanzamento fisico e finanziario, nonché sulle opere previste per l'avvio dei giochi olimpici a febbraio 2026 che, tuttavia, non saranno completate entro tale scadenza;
quali siano le valutazioni sul caso della realizzazione del parcheggio interrato Mottolino di Livigno, in carico alla SIMICO, nonché sugli altri numerosi casi di imprese che hanno lavorato e anticipato spese per centinaia di migliaia di euro, ancora in attesa di essere pagate.
(4-02221)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02023 del senatore Turco ed altri, sulla partecipazione in Mediobanca da parte della fondazione Enasarco;

7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02026 del senatore Verducci ed altri, sull'esenzione dall'IRPEF delle borse di studio per attività di ricerca *post lauream* conferite dagli atenei.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.